

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**VIII LEGISLATURA**

---

**Doc. XXIII**

**n. 4**

## **RELAZIONE**

della

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI**

**RELATORE: Deputato ENEA CERQUETTI**

**Comunicata alle Presidenze delle Camere l'8 giugno 1983**

**VOLUME PRIMO**

**ROMA 1983**







**SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI  
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI**

**IL PRESIDENTE**

Roma, 8 giugno 1983

Prot. n. 335

Onorevole Presidente,

già Le comunicai che il 20 aprile 1983 la Commissione aveva approvato all'unanimità la relazione conclusiva dell'inchiesta ed incaricato un Comitato, formato dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, di selezionare entro 60 giorni i documenti che la corredano.

Mi prego adesso di trasmettere la detta relazione per la rituale pubblicazione e d'informarLa che il Comitato ha scelto i documenti da allegarvi e demandato alla Segreteria della Commissione il compito di raccogliarli ed ordinarli, curandone la stampa.

Le confermo infine che la Commissione, avendo avuto sede nei palazzi del Senato della Repubblica, verserà tutti i suoi atti all'Archivio di tale ramo del Parlamento.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i miei migliori saluti.

Egidio ARIOSTO

Onorevole Senatore

Dr. Vittorino COLOMBO

Presidente del Senato della Repubblica

**S E D E**



## SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI  
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

IL PRESIDENTE

Roma, 8 giugno 1983

Prot. n. 336

Onorevole Presidente,

già Le comunicai che il 20 aprile 1983 la Commissione aveva approvato all'unanimità la relazione conclusiva dell'inchiesta ed incaricato un Comitato, formato dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, di selezionare entro 60 giorni i documenti che la corredano.

Mi prego di trasmettere la detta relazione per la rituale pubblicazione e d'informarLa che il Comitato ha scelto i documenti da allegarvi e demandato alla Segreteria della Commissione il compito di raccogliarli ed ordinarli, curandone la stampa.

Le confermo infine che la Commissione, avendo avuto sede nei palazzi del Senato della Repubblica, verserà tutti i suoi atti all'Archivio di tale ramo del Parlamento.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i miei migliori saluti.

Egidio ARIOSTO

Onorevole Deputato

Prof. Leonilde IOTTI

Presidente della Camera dei Deputati

*AVVERTENZA*

Il *Doc. XXIII*, n. 4, che comprende le conclusioni dell'inchiesta, è suddiviso nei seguenti volumi:

VOLUME I: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

VOLUME II: IL CASO INTERMARINE

VOLUMI III E IV: ATTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE

VOLUME V: DOCUMENTAZIONE



**INDICE DEL VOLUME PRIMO**



**PREMESSA****I - L'ITER PARLAMENTARE DELLE LEGGI ISTITUTIVE E DELLE LEGGI DI PROROGA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI**

## 1) La VI legislatura:

	<i>Pag.</i>
a) Senato della Repubblica . . . . .	9
b) Camera dei deputati . . . . .	10

## 2) La VII Legislatura:

a) La prima Commissione d'inchiesta . . . . .	10
b) La prima legge di proroga . . . . .	13

## 3) La VIII Legislatura:

a) La seconda Commissione d'inchiesta . . . . .	14
b) La terza Commissione d'inchiesta . . . . .	15
c) La seconda legge di proroga . . . . .	15

**II - IL TESTO DELLE LEGGI ISTITUTIVE E DI PROROGA DELLA COMMISSIONE**

1) Legge 8 agosto 1977, n. 596 . . . . .	16
2) Legge 21 dicembre 1978, n. 837 . . . . .	18
3) Legge 18 dicembre 1980, n. 865 . . . . .	18
4) Legge 29 aprile 1982, n. 196 . . . . .	20
5) Legge 20 novembre 1982, n. 885 . . . . .	21

**III - LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1) La VII Legislatura: la prima Commissione d'inchiesta .	22
2) La VIII Legislatura:	
a) La seconda Commissione d'inchiesta . . . . .	23
b) La terza Commissione d'inchiesta . . . . .	25

**IV - ATTIVITA DELLA COMMISSIONE**

1) La tutela del segreto . . . . .	26
2) Rapporti con altre Commissioni d'inchiesta . . . . .	26
3) Rapporti con la magistratura . . . . .	27

	<i>Pag.</i>
4) Rapporti con la Guardia di finanza . . . . .	27
5) Rapporti con i soggetti ascoltati . . . . .	28
6) Rapporti con la stampa . . . . .	28
7) Pubblicità delle sedute . . . . .	28
8) Nota statistica . . . . .	29
9) Sede della Commissione . . . . .	29
10) Servizi parlamentari . . . . .	29
11) Ringraziamento . . . . .	29
 V - ELENCO ALFABETICO DEGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE PERSONE ASCOLTATE DALLA COMMISSIONE . . . . .	29
 VI - ELENCO ALFABETICO DELLE PERSONE ASCOLTATE DALLA COMMISSIONE . . . . .	35
 VII - ELENCO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE . . . . .	43

## PARTE PRIMA

**ASPETTI E PROBLEMI DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DELLE  
FORNITURE MILITARI**

INTRODUZIONE . . . . .	49
 CAPITOLO I - Il fattore tempo nella normativa in vigore per gli approvvigionamenti della difesa e i risultati della prima fase dell'inchiesta:	
a) Le opinioni delle industrie . . . . .	54
b) Le opinioni dei militari . . . . .	64
c) Le opinioni della Corte dei conti . . . . .	74
 CAPITOLO II - Il fattore ordinamento dell'area tecnico-ammini- strativa della Difesa e l'attività di approvvigionamento per le Forze armate:	
a) Ordinamento dell'Amministrazione della difesa . . . . .	84
b) Lineamenti dell'attività negoziale dell'Amministrazione della Difesa . . . . .	91
c) Considerazioni conclusive . . . . .	99
 CAPITOLO III - La consistenza dell'industria bellica italiana e il fattore dei rapporti contrattuali con la Difesa:	
1) Ricerca e sviluppo militare . . . . .	107
2) Approvvigionamento e produzione . . . . .	108
3) Collaborazione internazionale . . . . .	109

## PARTE SECONDA

**STUDIO DI CASI E DI PROGRAMMI DELLE FORNITURE MILITARI**

	<i>Pag.</i>
<b>PREMESSA</b> . . . . .	<b>119</b>
<b>CAPITOLO IV - Evoluzione dei programmi finanziati con leggi pluriennali di spesa e col bilancio ordinario, per l'ammodernamento delle Forze armate:</b>	
<i>Documento n. 1</i> - Relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per la Marina militare (onorevole deputato Enea Cerquetti) . . . . .	<b>121</b>
<i>Documento n. 2</i> - Nota aggiuntiva alla relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per la Marina militare (onorevole deputato Enea Cerquetti) . . . . .	<b>133</b>
<i>Documento n. 3</i> - Relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per l'Aeronautica militare (onorevole deputato Enea Cerquetti) . . . . .	<b>136</b>
<i>Documento n. 4</i> - Relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per l'Esercito (onorevole deputato Enea Cerquetti) . . . . .	<b>146</b>
<i>Documento n. 5</i> - Relazione sullo stato di attuazione delle leggi promozionali per la Marina, l'Esercito e l'Aeronautica (onorevole senatore Severino Fallucchi) . . . . .	<b>165</b>
<i>Documento n. 6</i> - Considerazioni sulla crescita dei prezzi industriali in relazione alla crescita delle spese per armamenti - Considerazioni sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge sugli alloggi di servizio per il personale militare (onorevole deputato Enea Cerquetti) . . . . .	<b>190</b>
<i>Documento n. 7</i> - Traccia di relazione del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Angelo Monassi, sull'attuazione della legge n. 57 del 1975 per il programma navale, letta alla Commissione il 30 giugno 1982 . . . . .	<b>192</b>
<i>Documento n. 8</i> - Resoconto stenografico della seduta del 30 giugno 1982 (audizione dell'ammiraglio Angelo Monassi) . . . . .	<b>210</b>
<i>Documento n. 9</i> - Domande dell'onorevole deputato Ciccio-messere all'ammiraglio Angelo Monassi, Capo di Stato Maggiore della Marina . . . . .	<b>224</b>
<i>Documento n. 10</i> - Risposte dell'ammiraglio Monassi alle domande degli onorevoli parlamentari . . . . .	<b>225</b>
<i>Documento n. 11</i> - Relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, generale Lamberto Bartolucci, letta alla Commissione il 16 giugno 1982 . . . . .	<b>267</b>
<i>Documento n. 12</i> - Resoconto stenografico della seduta del 16 giugno 1982 (audizione del generale Lamberto Bartolucci) . . . . .	<b>278</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
<i>Documento n. 13</i> - Risposte del generale Bartolucci alle domande degli onorevoli parlamentari . . . . .	293
<i>Documento n. 14</i> - Relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Umberto Cappuzzo, sull'attuazione della legge n. 372 del 1977, letta alla Commissione il 16 giugno 1982 . . . . .	348
<i>Documento n. 15</i> - Resoconto stenografico della seduta del 16 giugno 1982 (audizione del generale Umberto Cappuzzo) . . . . .	356
<i>Documento n. 16</i> - Sviluppo dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito per il decennio 1983-1992 da finanziare con i fondi del bilancio ordinario . . . . .	394
<i>Documento n. 17</i> - Risposte del generale Cappuzzo ai quesiti degli onorevoli deputati Ciccio Messere e Cerquetti . . . . .	397
 CAPITOLO V - Studio di singoli contratti o programmi e relative lezioni:	
A) Questioni segnalate da soggetti in qualche modo interessati alle forniture (ditte o sindacati):	
1) Uniformi . . . . .	413
2) Scarpette da ginnastica . . . . .	415
3) <i>Driverscopes</i> . . . . .	416
B) Questioni segnalate da interrogazioni parlamentari:	
1) Compensi di intermediazione . . . . .	418
2) Dismissione di carri armati e di altri materiali . . . . .	419
3) Manutenzione e ricondizionamento dei materiali . . . . .	419
4) Il trattamento fiscale degli approvvigionamenti militari dello Stato . . . . .	420
C) Questioni scelte dalla Commissione come esemplari di problemi di gestione delle leggi promozionali:	
1) MRCA . . . . .	420
2) Armi controcarro per l'Esercito . . . . .	422
3) Cacciamine . . . . .	422
D) Conclusione . . . . .	425

## PARTE TERZA

**PROPOSTE E CRITERI DI INNOVAZIONE LEGISLATIVA IN FATTO  
DI APPROVVIGIONAMENTI E DI FORNITURE CENTRALI PER  
LA DIFESA**

PREMESSA . . . . .	429
CAPITOLO VI - L'evoluzione della normativa durante i lavori della Commissione d'inchiesta e proposte in corso di elaborazione:	
A) L'evoluzione delle normative contenute nelle leggi promozionali . . . . .	432

	<i>Pag.</i>
B) L'evoluzione delle normative delle leggi promozionali, attraverso le leggi di bilancio . . . . .	435
C) Ulteriori sviluppi della evoluzione normativa per gli approvvigionamenti della Difesa . . . . .	437
D) Ulteriori sviluppi evidenti in altri settori della pubblica Amministrazione o nel complesso di questa . . . . .	440
<b>CAPITOLO VII - Le proposte dell'organizzazione militare:</b>	
A) <i>Documento n. 1</i> - Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale: « Analisi, soluzioni e proposte per ridurre i tempi tecnici nelle varie fasi delle contrattazioni in tema di contabilità pubblica, con riferimento alle pubbliche forniture » . . . . .	443
I - <i>Iter</i> formativo dei contratti nella Pubblica Amministrazione:	
1) Fase preparatoria dei contratti . . . . .	445
2) Fase della negoziazione dei contratti . . . . .	447
3) Stipulazione dei contratti . . . . .	448
4) Approvazione dei contratti . . . . .	448
5) Esecuzione dei contratti . . . . .	449
6) Collaudo . . . . .	449
7) Pagamento . . . . .	449
8) Revisione dei prezzi . . . . .	450
Allegato 1: Prospetto riepilogativo comprendente le attribuzioni dirigenziali in materia contrattuale . . . . .	451
Allegato 2: Indice per la compilazione di un progetto di contratto . . . . .	452
Allegato 3: Articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni . . . . .	453
Allegato 4: Licitazione privata ( <i>iter</i> procedurale seguito dalle Direzioni generali) . . . . .	454
Allegato 5: Appalto concorso ( <i>iter</i> procedurale seguito dalle Direzioni generali) . . . . .	455
Allegato 6: Trattativa privata ( <i>iter</i> procedurale seguito dalle Direzioni generali) . . . . .	457
II - Problematica della contrattualistica militare . . . . .	458
III - Proposte e suggerimenti per razionalizzare le procedure contrattuali . . . . .	462
IV - Conclusioni . . . . .	467
B) <i>Documento n. 2</i> - Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale: « Ristrutturazione dell'area industriale della difesa e realizzazione dei centri principali di manutenzione dell'Aeronautica militare »:	
1) Premessa . . . . .	469
2) Considerazioni e proposte . . . . .	470
3) Conclusione . . . . .	472

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
Allegato A: Nuovo ordinamento dell'area industriale della Difesa . . . . .	475
Allegato B: Ordinamento dei centri manutenzione principali dell'Aeronautica militare . . . . .	477
Allegato C: Area di preminente interesse dell'Esercito (programmazione quinquennale ed ottennale) . . . . .	478
Allegato D: Area di preminente interesse della Marina militare (programmazione quinquennale) . . . . .	485
Allegato E: Area di preminente interesse per l'Aeronautica militare (programmazione ottennale) . . . . .	486
C) Schema di disegno di legge concernente ristrutturazione dell'area industriale della Difesa e realizzazione dei centri principali di manutenzione dell'Aeronautica militare . . . . .	488
D) <i>Documento n. 3</i> - Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale: « Direttiva sul servizio di sorveglianza tecnica di commesse presso l'industria nazionale » . . . . .	492
E) <i>Documento n. 4</i> - Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato: « Relazione sullo schema di disegno di legge, recante disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione dei programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti di alta tecnologia » . . . . .	496
F) <i>Documento n. 5</i> - Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale: « Appunto per il Ministro, relazione illustrativa e schema di disegno di legge sul Consiglio Superiore delle Forze Armate » . . . . .	503
G) <i>Documento n. 6</i> - Ministero della difesa - Ufficio del Segretario Generale: « Problemi dell'area tecnico-amministrativa » . . . . .	515
H) <i>Documento n. 7</i> - Stato Maggiore della Difesa - Gruppo di lavoro interforze: « Relazione illustrativa e schema di disegno di legge sull'ordinamento della Difesa » . . . . .	534
CAPITOLO VIII - Ulteriori proposte e suggerimenti . . . . .	659

## DICHIARAZIONI DI VOTO

## PRONUNCIATE NELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

1) Onorevole senatore Aimone FINESTRA (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale) . . . . .	662
2) Onorevole senatore Severino FALLUCCH (Democrazia Cristiana) . . . . .	666
3) Onorevole senatore Sergio FONTANARI (Südtiroler Volkspartei) . . . . .	667
4) Onorevole deputato Falco ACCAME (Partito Socialista Italiano) . . . . .	667
5) Onorevole deputato Paolo CACCIA (Democrazia Cristiana) . . . . .	669
6) Onorevole senatore Araldo TOLOMELLI (Partito Comunista Italiano) . . . . .	670
7) Onorevole senatore Egidio ARIOSTO (Partito Socialista Democratico Italiano) . . . . .	673



## PREMESSA

### I. — L'ITER PARLAMENTARE DELLE LEGGI ISTITUTIVE E DELLE LEGGI DI PROROGA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

#### 1. LA VI LEGISLATURA

L'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle commesse d'armi e sugli approvvigionamenti per le Forze armate fu sottoposta per la prim avolta al Parlamento nella VI Legislatura, in concomitanza con la pubblica discussione sullo « scandalo Lockheed ».

a) *Senato della Repubblica*. Il 13 febbraio 1976, infatti, i senatori comunisti Pecchioli, Pirastu, Bruni, Peluso, Tedesco Tatò, Sabadini, Petrella, Albarello, Di Benedetto, Specchio, Lignano, Maffioletti, Baccicchi e Bollini presentarono al Senato il disegno di legge n. 2441 per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta « sulle forniture e commesse militari ».

Pochi giorni dopo, il 19 febbraio 1976, anche i senatori socialisti Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Cavezzali, Cucinelli, Segreto, Signori e Tortora presentarono il disegno di legge n. 2444 per la nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta « sulla vendita di aerei militari e da trasporto da parte della società multinazionale Lockheed nonché sulle forniture e commesse di altri mezzi militari e approvvigionamenti alle Forze armate della Repubblica italiana ».

I suddetti disegni di legge furono deferiti alla Commissione difesa, che ne iniziò l'esame il 3 marzo 1976 in sede referente.

Il 16 marzo 1976 furono presentati sulla stessa materia due altri progetti. Il disegno di legge n. 2468 d'iniziativa dei senatori democristiani Bartolomei, De Vito, Della Porta, Martinazzoli, Gaudio, Oliva, Follieri, Tiberi, Santonastaso, Treu, Santalco, Pecoraro e Torelli, contemplava l'istituzione di una « Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso bellico ». Il disegno di legge n. 2469, presentato dai senatori missini Nencioni, Crollalanza, Tedeschi Mario, Pazienza, Artieri, Basadonna, Bonino, Capua, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti, Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolese, Plebe e Tanucci Nannini stabiliva una Commissione d'inchiesta « sulla forniture militari ».

Anche i disegni di legge nn. 2468 e 2469 furono assegnati alla Commissione difesa del Senato, che li discusse congiuntamente ai disegni di legge nn. 2441 e 2444. Prendendo come base il progetto d'iniziativa dei senatori democristiani, la Commissione difesa esaminò i quattro

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disegno di legge nelle sedute del 1°, 6 e 14 aprile 1976, modificò taluni articoli ed approvò il testo unificato con il seguente titolo: « Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti ».

Nominato il relatore, il disegno di legge però non fu mai discusso in Assemblea. Decadde con lo scioglimento delle Camere, decretato dal Presidente della Repubblica il 1° maggio 1976.

b) *Camera dei deputati*. Il 13 febbraio 1976 i deputati comunisti Boldrini, D'Alessio, Spagnoli, Lizzero, Malagugini, Angelini, Cerri, Mignani, Mahoum, Pellizzari, Tesi, Venegoni, Gastone, Benedetti, Raucchi, Bisignani, D'Auria presentarono la proposta di legge n. 4309 per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta « sulle forniture e commesse di armi, mezzi militari e approvvigionamenti destinati alle Forze armate ».

Il 18 febbraio 1976 i deputati socialisti Mariotti, Achilli, Ferri Mario, Artali, Spinelli, Canepa, Colucci, Concas, Della Briotta, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Musotto, Orlando, Savoldi, Strazzi, Tocco presentarono la proposta di legge n. 4312 per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta « sulla vendita di aerei militari e da trasporto da parte della società multinazionale Lockheed nonché sulle forniture e commesse di altri mezzi militari e approvvigionamenti alle Forze armate della Repubblica italiana ».

Tali proposte di legge non furono mai discusse e decadde con la fine della VI Legislatura.

## 2. LA VII LEGISLATURA

a) *La prima Commissione d'inchiesta*. La prima riunione del Parlamento della VII Legislatura ebbe luogo il 5 luglio 1976. Il successivo 9 agosto i senatori Signori (PSI), Pecchioli (PCI), De Zan (DC), Occhipinti (PSDI), Fenoaltea (Gruppo parlamentare PSDI-PLI), Pasti (Sin. Ind.), Venanzetti (PRI), Boldrini Arrigo (PCI), Balbo (PLI), Finessi (PSI), Della Porta (DC) presentarono il disegno di legge n. 116 così intitolato: « Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti ».

Il 6 ottobre 1976 i senatori missini Nencioni, Crollalanza, Tedeschi, Paziienza, Artieri, Basadonna, Bonino, Franco, La Russa, Pecorino, Pisanò, Plebe, Manno, Gatti e Abbadessa presentarono alla loro volta il disegno di legge n. 208 per istituire una « Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari ».

I disegni di legge nn. 116 e 208 furono assegnati alla Commissione difesa, che li discusse in sede referente nelle sedute del 7 ottobre; 10, 17 novembre; 1, 15 dicembre 1976; 12 gennaio 1977. Espressero parere favorevole le Commissioni permanenti 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia).

La relazione della Commissione difesa fu redatta dal senatore De Zan (Senato n. 116 e 208-A).

La Commissione approvò all'unanimità il disegno di legge n. 116 e chiese l'assorbimento del disegno di legge n. 208, perchè « più restrittivo del primo e assai meno idoneo a conseguire i fini che vengono proposti ».

Cause e scopi dell'inchiesta furono spiegati dal relatore, che, nell'illustrare il disegno di legge, scrisse tra l'altro: « L'esigenza di assicurare alle nostre Forze armate strumenti di strategia difensiva adeguati ai tempi e al rapido sviluppo tecnologico ha suggerito al Governo la presentazione di proposte organiche per l'ammodernamento della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica. La legge navale, operante da oltre un anno, ha consentito di superare rapidamente condizioni di arretratezza sempre più incompatibili con gli impegni derivanti dalla nostra collocazione internazionale. L'Esercito e l'Aeronautica stanno avviandosi allo stesso processo di ammodernamento e di potenziamento che renderà, tra l'altro, più produttivi e meno dispersi gli impegni di spesa per la difesa nazionale.

« Chiaramente connesso a tale processo — continuò il relatore — è il problema delle commesse di armi e mezzi ad uso militare. Lo stretto rapporto esistente tra industria e forniture militari esige da un lato un pronto allineamento dell'industria al progresso tecnologico in atto e dall'altro un efficiente sistema di controllo che metta al riparo le autorità militari da ogni rischio e da ogni sospetto di prevaricazione. È noto che l'industria nazionale è in grado di far fronte solo in limitata misura alle richieste delle Forze armate le quali sono perciò largamente tributarie della industria straniera. A maggior ragione l'esigenza di rapporti corretti, liberi da indebite intromissioni e da tentazioni speculative, deve essere garantita da procedure e strumenti idonei. Tale esigenza, largamente sentita dall'opinione pubblica e dal Parlamento soprattutto dopo le rivelazioni relative all'acquisto di aerei della società statunitense Lockheed, non contrasta con l'autonomia di giudizio e di scelta che, per la specifica competenza tecnica, spetta alle Forze armate e va in ogni momento tutelata, ma vuole impedire che tale autonomia degeneri o, più ancora, che taluno la invalidi di fatto condizionando dall'esterno, per propri interessi, le decisioni che vengono assunte. Se errori ci sono stati, essi sono stati resi possibili da strumenti invecchiati o inadeguati. Compito del Parlamento è far luce sui meccanismi per proporre la correzione.

« Nella convinzione che sia necessario svolgere un'azione efficace e tempestiva volta ad eliminare ogni possibilità di prevaricazione e di illecito nelle procedure relative a commesse militari è parso opportuno — osservò ancora il relatore — come primo passo, proporre l'istituzione di una Commissione d'inchiesta cui attribuire due compiti essenziali. Il primo per accertare il funzionamento del sistema degli approvvigionamenti, anche in relazione ai fatti che hanno scosso l'opinione pubblica creando il preconcetto che tutto o quasi sia stato commesso illecitamente; il secondo *de lege ferenda*, al fine di consentire il perfezionamento della vigente normativa o la elaborazione di una nuova. Più specificatamente, si prevede che la Commissione debba accertare la regolarità delle forniture e delle commesse militari, rilevare eventuali incongruenze ed inadeguatezze, indicare soluzioni idonee e salvaguardare gli interessi generali, garantire l'efficienza e la dignità delle Forze armate della Repubblica,

assicurare la corretta gestione politica e amministrativa di questo settore dello Stato, nel preciso rispetto della funzione di controllo del Parlamento.

« La necessità di costituire una Commissione d'inchiesta e di studio — aggiunse il relatore — era già stata acutamente avvertita prima della conclusione della precedente legislatura ed aveva dato luogo ad un testo concordato tra le forze politiche costituzionali identico al testo che, ripresentato all'inizio della presente legislatura e ampiamente discusso dalla Commissione difesa, è oggi al nostro esame. La Commissione che viene proposta ha compiti chiaramente delineati che da un lato le assicurano maggiori poteri di quelli che potrebbero derivare da una diretta iniziativa della Commissione difesa e dall'altro evitano rigorosamente ogni interferenza con le inchieste giudiziarie in corso e con l'operato della Commissione amministrativa a suo tempo istituita dalla Presidenza del Consiglio per l'accertamento di responsabilità in ordine alla fornitura di aerei militari.

« La Commissione parlamentare — precisò inoltre il relatore — non intende arrogarsi poteri che non le competono: non ha funzioni inquirenti, ma di accertamento e di proposta. Accertamento dei meccanismi presenti e, entro limiti di tempo determinati, anche passati, sulla cui idoneità sono numerosi e legittimi i dubbi e proposta di procedure e di criteri che cautelino dinanzi al Paese e al Parlamento le scelte dell'amministrazione militare in ordine alle forniture e agli approvvigionamenti. Tutto ciò nell'intento non di turbare le necessità della difesa legate a equilibri delicati e a impegni internazionali che coinvolgono anche la sicurezza di altri Paesi, ma di garantire i mezzi più opportuni per farvi fronte ».

Infine il relatore così concluse: « Il primo proposito del disegno di legge è restituire piena fiducia alle istituzioni tutelando l'onorabilità delle Forze armate sulle quali non deve gravare, per i pochi che fossero stati ingiustamente o incautamente coinvolti e per l'inadeguatezza delle strutture tradizionali, il sospetto di compiacenze o di corruzione » (Atti Senato - VII Legislatura: n. 116, 208-A, pagine 2 e 3).

Nella seduta dell'11 febbraio 1977 l'Assemblea dei senatori discusse ed approvò senza modifiche il disegno di legge n. 116 dichiarando assorbito il disegno di legge n. 208.

Trasmessa alla Camera dei deputati il 15 febbraio 1977, la proposta di legge vi prese il n. 1149 e fu deferita alla Commissione difesa, alla quale era stata assegnata anche la proposta di legge n. 209, presentata il 29 luglio 1976 dai deputati comunisti Natta, D'Alessio, Spagnoli, Baldassi, Malagugini, Angelini, Cerra, Cravedi, Guasso, Tesi, Venegoni, Martorelli, Bisignoni, Bellocchio, Buzzoni, con la quale si chiedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta « sulle forniture e commesse di armi, mezzi militari e approvvigionamenti destinati alle Forze armate ».

La Commissione difesa della Camera dei deputati esaminò le proposte di legge n. 209 e n. 1149 prima in sede referente nella seduta del

2 marzo 1977 e poi in sede legislativa nelle sedute del 18, 25 maggio, 7 giugno 1977, approvando con modificazioni la proposta n. 1149 e dichiarando assorbita la proposta n. 209. La 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali) formulò un parere favorevole condizionatamente a modificazioni. La 4<sup>a</sup> Commissione (Giustizia) espresse un parere favorevole con osservazioni. Il 14 giugno 1977 il disegno di legge tornò al Senato, dove prese il n. 116-B. Fu esaminato dalla Commissione difesa nelle sedute del 20 e 27 luglio 1977. Le Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) espressero rispettivamente parere favorevole con osservazioni e parere favorevole.

L'Assemblea approvò definitivamente il progetto, che divenne pertanto la legge 8 agosto 1977, n. 596, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1977, n. 233.

b) *La prima legge di proroga.* La Commissione d'inchiesta così istituita fu convocata dai Presidenti dei due rami del Parlamento il 9 novembre 1977, per procedere alla propria costituzione. Ma in tale riunione vari Gruppi prospettarono al Presidente provvisorio, senatore Andò, l'opportunità di chiedere ai Presidenti della Camera e del Senato un breve rinvio al fine di consentire il proseguimento dei contatti in corso tra i Gruppi stessi. Ottenuto il rinvio, la Commissione si insediò il 17 novembre 1977, eleggendo Presidente il senatore democristiano Coppo. Da tale data decorreva, ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge istitutiva, il termine « non prorogabile » (così era scritto) di un anno per concludere l'inchiesta, presentando la relazione al Parlamento.

Senonchè il 19 ottobre 1978, il presidente Coppo, ottemperando all'unanime decisione della Commissione, presentò il disegno di legge n. 1430 con il quale veniva disposta la proroga di un anno dell'originario termine per riferire alle Camere.

La Commissione difesa del Senato esaminò in sede deliberante il disegno di legge e lo approvò nell'unica seduta dell'8 novembre 1978. Altrettanto fece l'omologa Commissione della Camera il 6 dicembre 1978, che approvò definitivamente la proposta di legge n. 2541.

Pertanto la proroga fu sancita dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1978, n. 361.

I motivi della proroga furono spiegati nella premessa illustrativa del disegno di legge. Il presidente Coppo ricordò in primo luogo che la Commissione aveva già tenuto sedici sedute plenarie. Poi osservò che sul calendario dei lavori della Commissione stessa avevano influito negativamente le vicende politiche e parlamentari di quell'anno. Infine rilevò che, conclusa la prima fase dei lavori programmati (audizione degli esponenti del Ministero della difesa e acquisizione di dati), occorreva procedere all'audizione delle ditte aventi rapporti di fornitura con la Difesa ed all'esame di taluni contratti relativi a commesse e approvvigionamenti per le Forze armate.

Infine la Commissione avrebbe dovuto elaborare e valutare criticamente il materiale raccolto, presentando le sue conclusioni.

### 3. L'VIII LEGISLATURA

a) *La seconda Commissione d'inchiesta.* Il 24 ottobre 1979 il senatore socialista Signori presentò il disegno di legge n. 373 con il quale si chiedeva un'ulteriore proroga del termine previsto dalla suddetta legge 21 dicembre 1978, n. 837. La Commissione difesa del Senato lo esaminò in sede referente nelle sedute del 28 novembre, 19 dicembre 1979, 9 gennaio 1980. Espresse parere favorevole la 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali). La relazione fu redatta dal senatore De Zan, il quale ricordò innanzitutto che, nonostante la prima proroga dell'originario termine per riferire assegnato alla Commissione, questa « attraverso una ventina di sedute plenarie aveva potuto svolgere solo la parte del suo lavoro avente carattere preliminare rispetto ai compiti legislativi affidati » (Atti Senato - VIII Legislatura: n. 373-A, pagina 2). Pertanto si rendeva necessario prorogare il termine già prorogato. Il disegno di legge n. 373 era stato presentato, come si è detto, il 24 ottobre 1979 allorchè il termine prorogato dalla legge n. 837 del 1978, cioè il 17 novembre 1979, non era ancora decorso. La Commissione difesa tuttavia lo aveva preso in esame soltanto il 28 novembre 1979, quando, per lo spirare del termine stesso, la Commissione parlamentare aveva cessato di esistere.

In un primo tempo la Commissione difesa « aveva ritenuto che, per esigenze di semplicità legislativa e di continuità del mandato e del lavoro già svolto dalla Commissione d'inchiesta, fosse preferibile attuare una sorta di sanatoria a mezzo di una norma di proroga avente effetto retroattivo; ma una riconsiderazione più meditata del problema, nelle sue implicazioni giuridiche, aveva suggerito la presentazione di un testo diverso » (Atti Senato - VIII Legislatura: n. 373-A, pagina 2). Esso era chiaramente caratterizzato dal titolo che prevedeva una « nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti ». Tale titolo (lo stesso della legge 8 agosto 1977, n. 596, con la sola aggiunta dell'aggettivo « nuova ») e l'articolo 1 rendevano chiaro che la Commissione era in tutto conforme a quella costituita a suo tempo sulla base della prima legge. L'articolo 2 consentiva di tener conto di tutto il lavoro svolto dalla data di insediamento della precedente Commissione alla data di scioglimento delle Camere e di utilizzare il materiale da essa raccolto. L'articolo 3 fissava in un anno dalla data del suo insediamento il termine di conclusione dei lavori: il relatore auspicò che la nuova Commissione lo considerasse un impegno « non derogabile ». L'Assemblea dei senatori approvò senza emendamenti tale testo nella seduta del 25 gennaio 1980.

Trasmessa all'altro ramo del Parlamento il 29 gennaio 1980, la proposta di legge prese il n. 1334. Fu discussa dalla Commissione difesa della Camera in sede referente nelle sedute del 7 maggio, 18 giugno e, in sede legislativa, del 30 e 31 luglio 1980. Espressero parere favorevole le Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 4<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio). I deputati apportarono modifiche al progetto, che perciò fu restituito ai senatori. La Commissione difesa del Senato esaminò quindi il nuovo testo del disegno di legge n. 373-B nelle sedute del 5 e 12 novembre

1980. Esprime parere favorevole la 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali). Nello spiegare le modifiche il relatore De Zan scrisse che, elevandone il numero dei membri da trenta a quaranta (sempre con ripartizione paritetica tra senatori e deputati), la Camera dei deputati aveva inteso assicurare nella Commissione « la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento » (Atti Senato - VIII Legislatura: n. 373-C, pagina 2). Lo stesso criterio valeva per le sostituzioni che si rendessero necessarie.

Nella seduta del 4 dicembre 1980 l'Assemblea del Senato approvò definitivamente il disegno di legge n. 373-B, che divenne la legge 18 dicembre 1980, n. 865, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 22 dicembre 1980.

b) *La terza Commissione d'inchiesta.* Considerata l'ampiezza e la complessità della materia dell'inchiesta ed atteso che per il 5 marzo 1982, in cui sarebbe scaduto il termine, la Commissione non avrebbe potuto concludere esaurientemente i propri lavori, dovendo anche procedere ad ulteriori audizioni ed al meditato esame della vasta documentazione agli atti, si palesò la necessità che la Commissione stessa godesse di un ulteriore periodo di tempo utile all'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

Pertanto, confortati dall'unanime avviso della Commissione, il suo Presidente, il senatore socialdemocratico Ariosto, ed i senatori Fallucchi (DC), Finestra (MSI), Cengarle (DC), Signori (PSI), Tolomelli (PCI), Fontanari (SVP) e Venturi (DC) il 21 gennaio 1982 presentarono il disegno di legge n. 1723, con il quale il termine veniva prorogato di otto mesi e perciò fissato al 5 novembre 1982..

La Commissione difesa del Senato lo discusse ed approvò nell'unica mese e perciò fissato al 5 novembre 1982.

Trasmesso alla Camera il 26 febbraio 1982, la Commissione difesa esaminò la proposta di legge n. 3213 in sede legislativa nelle sedute del 18, 31 marzo e 6 aprile 1982. Esprime parere favorevole la 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali). La Commissione difesa giudicò che non fosse corretto, dal punto di vista della tecnica giuridica, prorogare il termine di scadenza dei lavori della Commissione con una legge approvata successivamente allo spirare del termine stesso (5 marzo 1982). Perciò fu predisposto un altro progetto, con il quale, a somiglianza della legge n. 865 del 1980, si istituiva nuovamente la Commissione d'inchiesta senza introdurre novità sostanziali, salvo una modifica del termine dei lavori, spostato al 20 dicembre 1982. La Commissione difesa della Camera approvò tale testo il 6 aprile 1982. Trasmesso al Senato, il 21 aprile 1982 la Commissione difesa approvò definitivamente in sede deliberante il disegno di legge n. 1723-B, che divenne la legge 29 aprile 1982, n. 196, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1982, n. 120.

c) *La seconda legge di proroga.* La necessità di completare alcune indagini in corso e di ascoltare altre persone spinse a chiedere un'altra proroga, sulla quale convennero tutti i commissari. Pertanto il 28 otto-

bre 1982 il presidente Ariosto (PSDI) e gli altri senatori Fallucchi (DC), Tolomelli (PCI), Signori (PSI), La Valle (Sin. Ind.), Finestra (MSI), Fontanari (SVP) presentarono il disegno di legge n. 2072, con il quale il termine del 20 dicembre 1982 veniva procrastinato al 20 aprile 1983.

Tale disegno di legge fu discusso ed approvato in sede deliberante dalla Commissione difesa del Senato il 3 novembre 1982. La corrispondente proposta di legge n. 3729 fu discussa ed approvata definitivamente in sede legislativa dalla Commissione difesa della Camera il 10 novembre 1982. Divenne perciò la legge 20 novembre 1982, n. 885, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1982, n. 333.

## II. — IL TESTO DELLE LEGGI ISTITUTIVE E DI PROROGA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

### 1. LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 596

Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 27 agosto 1977).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*promulga*

la seguente legge:

#### Art. 1.

È costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare con il compito di accertare, ai fini delle proposte di cui all'articolo 3, i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati nonchè alla determinazione dei costi.

La Commissione provvederà altresì ad accertare il funzionamento degli organi che provvedono ovvero hanno provveduto alla scelta del contraente, all'esecuzione dei controlli durante le lavorazioni ed ai collaudi finali nonchè a valutare l'idoneità delle forme di coordinamento tra i diversi uffici ed enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.

La Commissione procerà alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.



## Art. 2.

La Commissione prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli oggetto di contratti stipulati nell'ultimo decennio.

## Art. 3.

La Commissione proporrà le iniziative legislative e amministrative, ai fini sia di modificare le norme in vigore, sia di snellire le procedure non più rispondenti al generale assetto e alla funzionalità della materia.

La Commissione provvederà anche ad indicare quali norme sono necessarie per la definitiva delimitazione delle sfere di competenza nella suddetta materia e delle conseguenti responsabilità.

La Commissione provvederà inoltre ad indicare quali aggiornamenti sono necessari nelle procedure in vigore ai fini della sostituzione dei materiali obsoleti.

## Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine non prorogabile di un anno dall'insediamento della Commissione stessa.

## Art. 5.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

## Art. 6.

I membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

## Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977.

## 2. LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 837

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 361 del 29 dicembre 1978).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*promulga*

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, è prorogata di un anno.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978.

## 3. LEGGE 18 DICEMBRE 1980, N. 865

Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 22 dicembre 1980).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1980.

#### 4. LEGGE 29 APRILE 1982, N. 196

Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*promulga*

la seguente legge:

#### Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, per la Commissione sulla base di tale legge nuovamente istituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

#### Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 865, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolti.

## Art. 3.

La Commissione istituito con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982.

Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1982.

## 5. LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 885

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*promulga*

la seguente legge:

## Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, è prorogato al 20 aprile 1983.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1982.

### III. — LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

#### 1. LA VII LEGISLATURA: la prima Commissione d'inchiesta.

Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(Legge 8 agosto 1977, n. 596)

15 SENATORI e 15 DEPUTATI (Nominati il 27 ottobre 1977)

*Presidente:* Coppo, senatore (DC) (2)

*Vice Presidenti:* Savoldi, deputato (PSI) (3)  
Corallo, deputato (PCI) (4)

*Segretari:* Della Porta, senatore (DC) (5)  
Vania, senatore (PCI) (6)

#### *Senatori:*

Abbadessa (Misto-MSI-DN)  
Andò (DC)  
Beorchia (DC)  
Bertone (PCI)  
Boldrini Arrigo (PCI)  
Busseti (DC)  
Cengarle (DC)  
Coco (DC (1), Coppo (2))  
Della Porta (DC) (5)  
Iannarone (PCI)  
Pasti (Sin. Ind.)  
Peritore (PCI)  
Signori (PSI)  
Tedeschi (DN-CD)  
Vania (PCI) (6)

#### *Deputati:*

Bandiera (PRI)  
Caiati (DC)  
Caruso Antonio (PCI)  
Cerra (PCI)  
Corallo (PCI) (4)  
Formica (PCI)  
Gargano (DC)  
Quattrone (DC)  
Quieti (DC)  
Righetti (PSDI)  
Salvi (DC)  
Savoldi (PSI) (3)  
Servadei (PSI)  
Terranova (Misto)  
Zoppi (DC)

(1) Cessa di far parte della Commissione il 17 novembre 1977.

(2) Entra a far parte della Commissione il 17 novembre 1977. Eletto Presidente il 17 novembre 1977.

(3) Eletto Vice Presidente il 17 novembre 1977.

(4) Eletto Vice Presidente il 17 novembre 1977.

(5) Eletto Segretario il 17 novembre 1977.

(6) Eletto Segretario il 17 novembre 1977.

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con annunci in Assemblea del 27 ottobre 1977, convocarono la Commissione per il 9 novembre 1977 perchè procedesse alla propria costituzione.

In tale riunione il Presidente provvisorio, senatore Andò, prese atto che da parte di Commissari appartenenti a vari Gruppi gli era stata prospettata l'opportunità di un rinvio della seduta « al fine di consentire il proseguimento dei contatti in corso tra i diversi Gruppi ».

Al riguardo fece presente di dover chiedere l'assenso dei Presidenti delle due Camere « in quanto ad essi risaliva la prima convocazione della Commissione ».

Dopo una sospensione della seduta per quindici minuti, il Presidente provvisorio comunicò che i Presidenti della Camera e del Senato avevano acconsentito al richiesto rinvio e conseguentemente avevano riconvocato la Commissione per il 17 novembre 1977.

Secondo la convocazione, la Commissione il 17 novembre 1977 procedette appunto alla sua costituzione, eleggendo Presidente il senatore Coppo; Vice Presidenti i deputati Savoldi e Corallo; Segretari i senatori Della Porta e Vania.

## 2. LA VIII LEGISLATURA

### a) *La seconda Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.*

(Legge 18 dicembre 1980, n. 865)

20 SENATORI (nominati l'11 febbraio 1981)

e

20 DEPUTATI (nominati il 4 febbraio 1981)

*Presidente:* Ariosto, senatore (PSDI) (3)  
*Vice Presidenti:* Tassone, deputato (DC) (4)  
 Cerquetti, deputato (PCI) (5)  
*Segretari:* Fallucchi, senatore (DC) (6)  
 Bondi, senatore (PCI) (7)  
 Pinna, senatore (PCI) (15)

#### *Senatori:*

Amadeo (DC)  
 Ariosto (PSDI)  
 Beorchia (DC)  
 Bertone (PCI)  
 Boldrini (PCI)

#### *Deputati:*

Alberini (PSI)  
 Baracetti (PCI)  
 Caccia (DC)  
 Caruso (PCI)  
 Catalano (PDUP)

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bondi (PCI) (7), Pinna (PCI) (15)	Cerquetti (PCI)
Busseti (DC)	Cicciomessere (PR)
Cengarle (DC)	Costa (PLI) (8), Baslini (PLI) (9)
Della Porta (DC)	Dal Castello (DC)
Fallucchi (DC)	Del Rio (DC)
Finestra (MSI-DN)	Dutto (PRI)
Fontanari (Misto-SVP)	La Ganga (PSI)
Lai (DC)	Miceli (MSI-DN)
Margotto (PCI)	Motetta (PCI) (11), Zanini (PCI) (12)
Milani Armelino (PCI)	Onorato (PCI) (13), Cravedi (PCI) (14)
Moncellato (PSI)	Perrone (DC)
Pasti (Sin. Ind.)	Rossi Alberto (DC)
Signori (PSI)	Stegagnini (DC)
Tarabini (DC) (1), Bausi (DC) (2), Venturi (DC) (10)	Tantalo (DC)
Tolomelli (PCI)	Tassone (DC)

Il Presidente del Senato della Repubblica con annuncio in Aula dell'11 febbraio 1981 ed il Presidente della Camera dei deputati con annuncio in Aula del 4 febbraio 1981 convocarono la Commissione per il 19 febbraio 1981 perchè procedesse alla propria costituzione.

In tale riunione il Presidente provvisorio, senatore Pasti, prese atto che da parte di Commissari appartenenti a vari Gruppi gli era stata prospettata l'opportunità di un rinvio della seduta « al fine di consentire il proseguimento dei contatti in corso tra i diversi Gruppi ».

Dopo aver sospeso la seduta per quindici minuti, il Presidente provvisorio comunicò che i Presidenti dei due rami del Parlamento avevano acconsentito al richiesto rinvio e conseguentemente avevano riconvocato la Commissione per il 26 febbraio 1981.

In tale giorno la Commissione procedette alle votazioni per la nomina del Presidente, ma nessun candidato raggiunse la maggioranza prescritta. Perciò il Presidente provvisorio, senatore Ariosto, riconvocò la Commissione per il 5 marzo 1981. In tale seduta la Commissione si costituì, eleggendo Presidente il senatore Ariosto, Vice Presidenti i deputati Tassone e Cerquetti, Segretari i senatori Fallucchi e Bondi.

(1) Cessa di far parte della Commissione il 27 febbraio 1981.

(2) Entra a far parte della Commissione il 27 febbraio 1981. Si dimette il 25 novembre 1981.

(3) Eletto Presidente il 5 marzo 1981.

(4) Eletto Vice Presidente il 5 marzo 1981.

(5) Eletto Vice Presidente il 5 marzo 1981.

(6) Eletto Segretario il 5 marzo 1981.

(7) Eletto Segretario il 5 marzo 1981. Cessa di far parte della Commissione il 5 gennaio 1982.

(8) Cessa di far parte della Commissione il 16 luglio 1981.

(9) Entra a far parte della Commissione il 16 luglio 1981.

(10) Entra a far parte della Commissione il 25 novembre 1981.

(11) Cessa di far parte della Commissione il 17 dicembre 1981.

(12) Entra a far parte della Commissione il 17 dicembre 1981.

(13) Cessa di far parte della Commissione il 17 dicembre 1981.

(14) Entra a far parte della Commissione il 17 dicembre 1981.

(15) Entra a far parte della Commissione il 5 gennaio 1982. Eletto Segretario il 20 gennaio 1982.



b) *La terza Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.*

(Legge 29 aprile 1982, n. 196)

20 SENATORI (nominati il 21 maggio 1982)

e

20 DEPUTATI (nominati il 18 maggio 1982)

*Presidente:* Ariosto, senatore (PSDI) (1)  
*Vice Presidenti:* Perrone, deputato (DC) (2)  
 Cerquetti, deputato (PCI) (3)  
*Segretari:* Fallucchi, senatore (DC) (4)  
 Pinna, senatore (PCI) (5)

*Senatori:*

Amadeo (DC)  
 Ariosto (PSDI)  
 Boldrini (PCI)  
 Bombardieri (DC)  
 Cengarle (DC)  
 Fallucchi (DC)  
 Finestra (MSI-DN)  
 Fontanari (Misto-SVP)  
 Gatti (PC)  
 Lai (DC)  
 La Valle (Sin. Ind.)  
 Maravalle (PSI) (8), Zito (PSI) (9)  
 Margotto (PCI)  
 Milani Armelino (PCI)  
 Oriana (DC)  
 Pinna (PCI)  
 Salerno (DC)  
 Signori (PSI)  
 Tolomelli (PCI)  
 Venturi (DC)

*Deputati:*

Accame (PSI)  
 Alberini (PSI)  
 Bandiera (PRI)  
 Baslini (PLI)  
 Baracetti (PCI)  
 Caccia (DC)  
 Caruso (PCI)  
 Catalano (PDUP)  
 Cerioni (DC)  
 Cerquetti (PCI)  
 CiccioMessere (PR)  
 Cravedi (PCI)  
 Dal Castello (DC)  
 Miceli (MSI-DN)  
 Perrone (DC)  
 Rossi Alberto (DC)  
 Stegagnini (DC)  
 Tantalò (DC) (6), Caiati (DC) (7)  
 Tassone (DC) (10), Caravita (DC) (11)  
 Zanini (PCI)

- 
- (1) Eletto Presidente il 9 giugno 1982.  
 (2) Eletto Vice Presidente il 9 giugno 1982.  
 (3) Eletto Vice Presidente il 9 giugno 1982.  
 (4) Eletto Segretario il 9 giugno 1982.  
 (5) Eletto Segretario il 9 giugno 1982.  
 (6) Cessa di far parte della Commissione il 22 luglio 1982.  
 (7) Entra a far parte della Commissione il 22 luglio 1982.  
 (8) Cessa di far parte della Commissione il 15 dicembre 1982.  
 (9) Entra a far parte della Commissione il 15 dicembre 1982.  
 (10) Cessa di far parte della Commissione il 26 gennaio 1983.  
 (11) Entra a far parte della Commissione il 26 gennaio 1983.

Il Presidente del Senato della Repubblica con annuncio in Aula del 21 maggio 1982 ed il Presidente della Camera dei deputati con annuncio in Aula del 18 maggio 1982 convocarono la Commissione per il 27 maggio 1982 perchè procedesse alla propria costituzione.

In tale riunione il Presidente provvisorio, senatore Ariosto, accertata la mancanza del numero legale, sospese la seduta di un'ora, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento del Senato. Alla ripresa, la Commissione non risultò in numero legale. Pertanto il Presidente provvisorio tolse la seduta e riconvocò la Commissione per il 9 giugno 1982.

In tale giorno la Commissione si costituì eleggendo Presidente il senatore Ariosto, Vice Presidenti i deputati Perrone e Cerquetti, Segretari i senatori Fallucchi e Pinna.

#### IV. — ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

##### 1. LA TUTELA DEL SEGRETO

L'articolo 6 della legge n. 596 del 1977, istitutiva della Commissione d'inchiesta, richiamato dalle successive leggi, stabiliva che:

« I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi ».

Per tutelare il segreto la Commissione all'inizio stabilì che gli atti e i documenti potessero essere consultati dai Commissari presso la Segreteria della Commissione nell'orario di ufficio e che i Commissari potessero prendere tutti gli appunti che ritenevano opportuni. Vietò anche le fotocopie, salva l'autorizzazione scritta del Presidente della Commissione su richiesta motivata del singolo Commissario. Successivamente i documenti acquisiti vennero di norma spediti in fotocopia a tutti i Commissari, salvo che speciali motivi ne scongiassero di volta in volta la riproduzione e l'invio. Il sistema, nel rispetto della legge, ha facilitato il lavoro dei Commissari e non ha dato luogo ad inconvenienti.

##### 2. RAPPORTI CON ALTRE COMMISSIONI D'INCHIESTA

La stampa riportò la notizia della consegna alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica P2 di un memoriale redatto da un ingegnere dell'Istituto Radar e Telecomunicazioni della Marina

militare sulle attività di approvvigionamento e vendita di mezzi militari. Poichè questo memoriale coinvolgeva materie di stretta competenza della Commissione, il Presidente scrisse per chiederne una copia al Presidente della Commissione d'inchiesta sulla Loggia Massonica P2, ma non ottenne risposta.

### 3. RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA

Onde potersi avvalere, ai fini dell'inchiesta parlamentare, delle risultanze istruttorie raccolte dalla Magistratura, la Commissione deliberò all'unanimità di acquisire il fascicolo processuale di un procedimento penale riguardante anche la ditta « Intermarine », aggiudicataria della fornitura di cacciamine alla Marina militare italiana. La richiesta fu inoltrata dal Presidente della Commissione al Consigliere istruttore del Tribunale di Genova. Nello « spirito di doverosa collaborazione tra organi inquirenti » e per consentire al Parlamento di « trarre utili elementi di giudizio », il magistrato trasmise la copia fotostatica dei principali atti processuali raccolti.

La Commissione deliberò all'unanimità di trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma il resoconto stenografico di alcune sedute della Commissione, i documenti prodotti dall'Associazione Italiana Industriali Abbigliamento (AIIA), la lettera di un deputato in ordine all'approvvigionamento di divise da parte del Ministero della difesa.

Parimenti all'unanimità la Commissione decise di trasmettere alla Procura della Repubblica di Treviso un rapporto della Guardia di finanza sulla fornitura di scarpette da ginnastica al Ministero della difesa.

Infine, sempre all'unanimità, la Commissione stabilì di trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma gli atti relativi alla fornitura di cacciamine da parte della ditta Intermarine.

### 4. RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA

Con decisione unanime la Commissione incaricò la Guardia di finanza di trasmettere alla Commissione stessa un dettagliato rapporto sui fatti contenuti e le irregolarità lamentate in alcuni documenti inviati da deputati e da ditte in merito alla fornitura di scarpette al Ministero della difesa.

Considerati gli accertamenti da svolgere e le esigenze dell'inchiesta parlamentare, la Commissione giudicò necessario che un ufficiale della Guardia di finanza, da nominarsi subito con formale incarico, tenesse gli opportuni contatti tra la Commissione e gli organismi chiamati ad esperire le indagini.

Il Comandante generale della Guardia di finanza ordinò l'immediata esecuzione degli accertamenti richiesti e nominò un maggiore del Nucleo centrale di Polizia tributaria con il compito di tenere i contatti tra la Commissione ed il Comando incaricato degli accertamenti stessi.

Esperate le indagini, il Comandante generale della Guardia di finanza trasmise alla Commissione un dettagliato rapporto e chiese di essere autorizzato a contestare ad una ditta inquisita la violazione fiscale già riscontrata. La Commissione concesse l'autorizzazione e nel contempo conferì alla Guardia di finanza — ad integrazione degli accertamenti di cui al suddetto rapporto — l'incarico di indagare sulla fornitura di scarpette di cui era stata aggiudicataria una ditta esclusa dalla precedente indagine.

Anche sui risultati di tale indagine la Commissione ricevette un accurato rapporto.

#### 5. RAPPORTI CON I SOGGETTI ASCOLTATI

Quasi sempre è stata la Commissione ad individuare i soggetti, singoli o associati, gli organi, gli enti da ascoltare. Gli interpellati hanno sempre risposto prontamente all'invito senza alcun bisogno di pressarli con procedure legali.

Tuttavia in qualche caso persone e gruppi hanno chiesto ed ottenuto di essere ascoltati su argomenti che, pur da loro prescelti, rientravano nella materia dell'inchiesta.

#### 6. RAPPORTI CON LA STAMPA

Una sola volta, il 12 gennaio 1983, la Commissione ha deciso di emettere un comunicato stampa, così concepito:

« Nella seduta di lunedì 10 gennaio 1983 la Camera dei deputati ha ascoltato la risposta del Governo alle interrogazioni presentate sul contratto stipulato tra la Marina militare e la Intermarine S.p.A. per la fornitura di cacciamine.

L'oggetto delle interrogazioni rientra tra le materie di competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, disciplinata dalla legge 29 aprile 1982, n. 196.

Pertanto, e indipendentemente dal contenuto della risposta del Sottosegretario di Stato per la Difesa, la Commissione, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 885, presenterà la relazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati entro il 20 aprile 1983 ».

#### 7. PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Delle sedute della Commissione è stato redatto un resoconto sommario, dal quale risultano esclusivamente la data e l'ora iniziale e finale della riunione, il nome e la qualifica degli intervenuti. Il resoconto sommario è stato pubblicato negli atti parlamentari secondo la prassi.

Sono stati altresì redatti il processo verbale di tutte le sedute e di norma il resoconto stenografico delle sedute nelle quali sono intervenuti gli estranei. Anche delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, quasi sempre allargate ai rappresentanti di tutti i Gruppi della Commissione, è stato compilato il processo verbale.

#### 8. NOTA STATISTICA

Le sedute della Commissione sono state 61 per un totale di ore 115,10. L'Ufficio di Presidenza si è riunito 13 volte per complessive ore 11,10. La Commissione ha ascoltato 135 persone.

#### 9. SEDE DELLA COMMISSIONE

La Commissione non ha tenuto sedute nè svolto attività fuori della propria sede di Palazzo della Sapienza in Roma.

#### 10. SERVIZI PARLAMENTARI

Non sono state ritenute necessarie le consulenze e collaborazioni esterne, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 865 del 1980.

La Commissione ha goduto della collaborazione istituzionale del personale dipendente dal Parlamento.

#### 11. RINGRAZIAMENTO

La Commissione desidera ringraziare vivamente quanti hanno offerto contributi pratici e di idee ai suoi lavori.

### V. — ELENCO ALFABETICO DEGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE PERSONE ASCOLTATE DALLA COMMISSIONE

#### AERITALIA

- Bonifacio ingegner Renato, vice presidente e amministratore delegato.
- Cirillo ingegner Ciro, assistente dell'amministratore delegato.
- Lupidi ingegner Francesco, responsabile dell'Ufficio vendita in Italia.
- Melito dottor Pasquale, consigliere di Stato, consulente della Finmeccanica.
- Faggiano Andrea, rappresentante del consiglio di fabbrica.
- Fiorini Angelo, rappresentante del consiglio di fabbrica.
- Sciamanna Rolando, rappresentante del consiglio di fabbrica.

**ALFA ROMEO**

- Tedeschi dottor Giancarlo.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI ABBIGLIAMENTO (AIIA)**

- Inghirami dottor Fabio, presidente.
- Branchini dottor Armando, segretario generale.
- Cosma dottor Tino, direttore generale.
- Gambibasi ragionier Cesare, membro della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE ELETTRONICHE ED ELETTROTECNICHE (ANIE)**

- Fratolocchi ingegner Filippo, vice presidente e presidente della Elettronica.
- Brancaccio comandante Enzo, segretario del Gruppo XIV.
- De Michele comandante Giuseppe, dirigente responsabile del settore della difesa del Gruppo XIV.
- Stringa dottor Luigi, vice capo del Gruppo XIV.

**BREDA MECCANICA BRESCIANA**

- Stefanini dottor ingegner Gustavo, vice presidente e amministratore delegato; presidente e amministratore delegato della Otomelara.
- Marino dottore ingegnere Umberto, direttore generale.

**CANTIERI NAVALI ITALCRAFT**

- Sonnino Sorisio Sergio, amministratore.

**CANTIERI NAVALI RIUNITI**

- Bocchini ingegner Enrico, presidente e amministratore delegato.
- Orlando dottor ingegner Pietro, vice direttore generale.

**CARLO ERBA**

- Mossa dott. Luciano, procuratore.
- Profili dott. Roberto.

**CEAT**

- Rimoldi dott. Attilio, direttore della sede di rappresentanza di Roma.
- Milanese dott. ing. Fernando, direttore dell'ufficio di Roma.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ELETTRONICA

- Fratolocchi ing. Filippo, presidente.

## FATME

- Mercuri dott. ing. Sergio, direttore generale.
- Albanese dott. ing. Lamberto, vice direttore generale.
- Liuzzi dott. ing. Eustachio, dirigente.

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURIERI  
CGIL-CISL-UIL (FULTA)

- Caccia Mario.
- Chiesi Marcella.

## FRATELLI BATTISTINI

- Mascia Giancarlo, dirigente amministrativo e finanziario.
- Girardi Luciano, agente per le commesse militari.

## LITTON ITALIA

- Romagnoli ing. Claudio, amministratore delegato.
- Barbieri dott. Claudio, direttore commerciale.
- Mingati dott. Giancarlo, direttore amministrativo.

## LOTTO

- Caberlotto Giovanni, amministratore.

## MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO &amp; FIGLI

- Rossi Angelo.
- Zanini Giovanni.

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

- Armato deputato Baldassarre, sottosegretario di Stato.
- Lenti dott. Sergio, direttore di divisione.

## MINISTERO DELLA DIFESA

- *Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica*

- Mettimano gen. Alessandro, accompagnato da Tonini col. Riccardo.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Bartolucci gen. Lamberto, accompagnato da: Gargioli gen. Oreste, Meloni gen. Luciano, Mocci ten. col. Giovanni, Rossetti col. Antonio.
  
- *Capo di Stato Maggiore della Difesa*
  - Cavaleria gen. Francesco, accompagnato da: Benincasa magg. gen. Enrico, Budellazzi ten. col. Tomaso, Piccio gen. Piero, Pugliese col. Francesco, Rinaldi gen. Giovanni.
  
- *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*
  - Rambaldi gen. Eugenio, accompagnato da: Bordonaro magg. Diego, Ugania ten. col. Giacomo.
  - Cappuzzo gen. Umberto, accompagnato da: Riva col. Mauro, Rotondi ten. col. Michele.
  
- *Capo di Stato Maggiore della Marina*
  - Torrisi amm. Giovanni, accompagnato da: Lucidi cap. di corvetta Mario.
  - Monassi amm. Angelo, accompagnato da: Castelletti contrammiraglio Mario, Giardini cap. di vascello Paolo, La Rosa cap. di fregata Paolo, Martini amm. Fulvio.
  
- *Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito)*
  - Petrucci dott. Amerigo, deputato, presidente.
  - Berruti dott. Alberto, membro.
  - Bonajuto magg. gen. Salvatore, segretario.
  - Calamani gen. Giuseppe, membro.
  - Fortunato gen. Fausto, membro.
  - Gallucci dott. Franco, membro.
  - Oliveri dott. Francesco Saverio, membro.
  - Quaratino dott. Giovanni, membro.
  - Silvestrini dott. Pietro, membro.
  
- *Consiglio superiore delle Forze armate*
  - Baldini amm. Aldo, presidente.
  - Coniglio gen. Salvatore, vice presidente.
  - Zanzi Lucio, relatore affari amministrativi.
  
- *Direzione generale armi, munizioni e armamenti terrestri*
  - Valditara gen. Lorenzo, direttore generale.
  - Testa dott. Gerardo, capo reparto servizio amministrativo.
  - Schiavi gen. Ferruccio, direttore generale.



- *Direzione generale di commissariato*
  - Gambini amm. ispettore Luciano, direttore generale.
  - Brunetti col. Gianfranco, capo ufficio.
  - Di Cicco magg. gen. Alfredo, vice direttore generale.
  - Mistre dott. Armando, consigliere ministeriale aggiunto.
  - Olivero ten. gen. Mario, direttore generale.
  
- *Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali*
  - De Vito ten. gen. Francesco, direttore generale.
  - Saginario dott. Claudio, consigliere ministeriale aggiunto.
  - Barbato gen. Luigi, direttore generale.
  
- *Direzione generale delle costruzioni, delle armi ed armamenti navali*
  - Paglia amm. ispettore capo Dario, direttore generale.
  - Caporali amm. ispettore capo Lamberto, direttore generale.
  - Lucernari dott. Giovanni, vice direttore generale amministrativo.
  - Ruzzier amm. ispettore capo Fulvio, direttore generale.
  
- *Direzione generale impianti e mezzi per l'assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni*
  - Freri ten. gen. Sebastiano, direttore generale.
  - Marino magg. gen. Antimo, capo reparto amministrativo.
  
- *Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio*
  - Cuomo gen. ispettore Italo Vittorio, direttore generale.
  - Cosentino dott. Ettore, capo reparto amministrativo.
  - Franco col. Carlo, capo reparto materiali.
  - Grandis col. Enrico, capo ufficio coordinamento tecnico.
  - Martinotti gen. Giorgio, direttore generale.
  
- *Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili*
  - Salatiello gen. Luigi, direttore generale.
  - Fuoco magg. gen. Renato, capo ufficio coordinamento tecnico.
  - Monastra dott. Giuseppe, capo reparto amministrativo.
  - Repole gen. Nicola, direttore generale.
  - Conte col. Enzo.
  
- *Ragioneria centrale*
  - Brossi dott.ssa Liliana, direttore
  
- *Segretariato generale*
  - Moizo gen. Fabio, segretario generale.
  - Piovano gen. Giuseppe, segretario generale.
  - Amato ten. gen. Adolfo, consulente tecnico del segretario generale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Arciello dott. Guido
- Barone cap. di vascello Enzo.
- Giannatiempo ten. col. Carlo Alfonso.
- Loi ten. col. Bruno.
- Loi cap. di fregata Costantino.
- Macchia cap. di corvetta Vito.
- Pessolano ten. col. Alfonso.
- Sorci dott. Aldo, primo dirigente.

*- Ufficio centrale allestimenti militari*

- Farotti gen. Gianfranco, direttore generale.
- Giannini amm. ispettore Rinaldo, direttore generale.
- Izzo amm. ispettore Francesco, direttore generale.

*- Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica*

- Sciarretta magg. gen. Italo, direttore generale.
- Antonelli dott. Duilio, consigliere ministeriale aggiunto.

## OFFICINE DI CITTADELLA

- Marchiorello dott. Dino, consigliere delegato.
- Misuraca dott. Francesco, direttore amministrativo.

## OTO MELARA

- Stefanini dott. ing. Gustavo, presidente e amministratore delegato.
- Giustiniani dott. Enrico, dirigente.
- Ricci dott. ing. Sergio, direttore generale.

RAMPINI *di Passignano sul Trasimeno*

- Rampini ing. Stefano, procuratore generale.

## SELENIA

- Mustacchi dott. Leone, amministratore delegato e direttore generale.
- Pellas dott. Marino, vice direttore generale.

## SIELTE

- Paci dott. ing. Pietro, direttore generale.
- La Rosa dott. ing. Vincenzo, vice direttore generale.

## SNIA VISCOSA

- Svizzeretto ing. Enzo, direttore della divisione difesa e spazio.
- Laurienzo dott. ing. Paolo, direttore ricerche e sviluppo della divisione difesa e spazio.
- Partelli rag. Silvio, capo ufficio amministrazione.
- Caviglioli dott. ing. Leo, capo settore prodotti militari Italia.

VI. — ELENCO ALFABETICO DELLE PERSONE ASCOLTATE  
DALLA COMMISSIONE

- Albanese dott. ing. Lamberto, vice direttore generale della ditta « Fatme », come accompagnatore del consigliere direttore generale della stessa ditta, ing. Mercuri.
- Amato ten. gen. Adolfo, consulente tecnico del segretario generale del Ministero della difesa.
- Antonelli dott. Duilio, consigliere ministeriale aggiunto dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica del Ministero della difesa, come accompagnatore del dirigente di detto Ufficio, magg. gen. Sciarretta.
- Arciello dott. Guido, come accompagnatore del consulente tecnico del segretario generale della Difesa, ten. gen. Amato.
- Armato dott. Baldassarre, deputato, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.
- Baldini amm. Aldo, presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.
- Barbato gen. Luigi, direttore generale della Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Barbieri dott. Claudio, direttore commerciale della ditta « Litton Italia », come accompagnatore dell'amministratore delegato della stessa ditta, ing. Romagnoli.
- Barone cap. di vascello Enzo, come accompagnatore del consulente tecnico del segretario generale della Difesa, ten. gen. Amato.
- Bartolucci gen. Lamberto, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
- Benincasa magg. gen. Enrico, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Cavalera.
- Berruti dott. Alberto, consigliere di Stato, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Bocchini ing. Enrico, presidente e amministratore delegato della ditta « Cantieri Navali Riuniti ».
- Bonajuto magg. gen. Salvatore, segretario del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Bonifacio ing. Renato, vice presidente e amministratore delegato della ditta « Aeritalia ».
- Bordonaro magg. Diego, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Rambaldi.
- Brancaccio comandante Enzo, segretario del Gruppo XIV — elettronica professionale — dell'Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), come accompagnatore del vice presidente di detta Associazione, ing. Fratolocchi.
- Branchini dott. Armando, segretario generale dell'Associazione italiana industriali abbigliamento (AIIA).
- Brossi dott.ssa Liliana, direttore della Ragioneria centrale del Ministero della difesa.
- Brunetti col. Gianfranco, capo ufficio approvvigionamenti materiali della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa, come accompagnatore del segretario generale della Difesa, gen. Piovano.
- Budellazzi ten. col. Tomaso, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Cavalera.
- Caberlotto Giovanni, amministratore della ditta « Lotto ».
- Caccia Mario, rappresentante della Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento calzaturieri CGIL-CISL-UIL (FULTA).
- Calamani gen. Giuseppe, presidente del Superconsiglio Esercito, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Caporali amm. ispettore capo Lamberto, direttore generale della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti navali del Ministero della difesa.
- Cappuzzo gen. Umberto, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
- Castelletti contrammiraglio Mario, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Monassi.
- Cavalera gen. Francesco, Capo di Stato Maggiore della Difesa.
- Caviglioli dott. ing. Leo, capo settore prodotti militari Italia della ditta « Snia Viscosa », come accompagnatore del direttore della divisione difesa e spazio di detta ditta, ing. Svizzeretto.
- Chiesi Marcella, rappresentante della Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento calzaturieri CGIL-CISL-UIL (FULTA)

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cirillo ing. Ciro, assistente dell'amministratore delegato della ditta « Aeritalia », come accompagnatore del vice presidente di detta ditta, ing. Bonifacio.
- Conte col. Enzo, come accompagnatore del direttore generale della Direzione generale della Motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa, gen. Repole.
- Coniglio gen. Salvatore, vice presidente Consiglio superiore delle Forze armate (sezione Esercito), membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Cosentino dott. Ettore, capo reparto amministrativo della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, gen. Cuomo.
- Cosma dott. Tino, direttore generale dell'Associazione italiana industriali abbigliamento (AIIA), come accompagnatore del segretario generale di detta Associazione, dott. Branchini.
- Cuomo gen. ispettore Italo Vittorio, direttore generale della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa.
- De Michele comandante Giuseppe, dirigente responsabile del settore Difesa Gruppo XIV dell'Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), come accompagnatore del vice presidente di detta Associazione, ing. Fratolocchi.
- De Vito ten. gen. Francesco, direttore generale della Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa.
- Di Cicco gen. Alfredo, vice direttore generale della Direzione generale di Commissariato del Ministero della difesa, come accompagnatore del segretario generale della Difesa, gen. Piovano.
- Faggiano Andrea, rappresentante del consiglio di fabbrica della ditta « Aeritalia ».
- Farotti gen. Gianfranco, direttore generale dell'Ufficio centrale allestimenti militari, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Fiorini Angelo, rappresentante del consiglio di fabbrica della ditta « Aeritalia ».
- Fortunato gen. Fausto, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Franco col. Carlo, capo reparto materiali della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, gen. ispettore Cuomo.

- Fralocchi ing. Filippo, vice presidente dell'Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) e presidente della ditta « Elettronica ».
- Freri ten. gen. Sebastiano, direttore generale della Direzione generale impianti e mezzi per l'assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni del Ministero della difesa.
- Fuoco magg. gen. Renato, capo dell'Ufficio di coordinamento tecnico della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, gen. Salatiello.
- Gallucci dott. Franco, consigliere della Corte dei conti, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Gambibasi rag. Cesare, membro della giunta esecutiva e membro del consiglio direttivo dell'Associazione italiana industriali abbigliamento (AIIA), come accompagnatore del segretario generale di detta Associazione, dott. Branchini.
- Gambini amm. ispettore Luciano, direttore generale della Direzione generale di Commissariato del Ministero della difesa.
- Gargioli gen. Oreste, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Bartolucci.
- Giannatiempo ten. col. Carlo Alfonso, come accompagnatore del segretario generale della Difesa, gen. Piovano.
- Giannini amm. ispettore Rinaldo, direttore generale dell'Ufficio centrale allestimenti militari, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Giardini cap. di vascello Paolo, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Monassi.
- Girardi Luciano, agente per le commesse militari della ditta « Fratelli Battistini », come accompagnatore del direttore amministrativo di detta ditta, sig. Mascia .
- Giustiniani dott. Enrico, dirigente della ditta « Oto Melara », come accompagnatore del presidente di detta ditta, ing. Stefanini.
- Grandis col. Enrico, capo ufficio coordinamento tecnico della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, gen. ispettore Cuomo.
- Inghirami dott. Fabio, presidente dell'Associazione italiana industriali abbigliamento (AIIA).
- Izzo amm. ispettore Francesco, direttore generale dell'Ufficio centrale allestimenti militari del Ministero della difesa.

- La Rosa cap. di fregata Paolo, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Monassi.
- La Rosa dott. ing. Vincenzo, vice direttore generale della ditta « Sielte », come accompagnatore del direttore generale di detta ditta, ing. Paci.
- Laurienzo dott. ing. Paolo, direttore ricerche e sviluppi della divisione difesa e spazio della ditta « Snia Viscosa », come accompagnatore del direttore di detta ditta, ing. Svizzeretto.
- Lenti dott. Sergio, direttore di divisione del Ministero del commercio con l'estero, come accompagnatore del sottosegretario di Stato di detto Ministero, deputato Armato.
- Liuzzi dott. ing. Eustachio, dirigente della ditta « Fatme », come accompagnatore del direttore generale di detta ditta, ing. Mercuri.
- Loi ten. col. Bruno, come accompagnatore del consulente tecnico del segretario generale della Difesa, ten. gen. Amato.
- Loi cap. di fregata Costantino, come accompagnatore del consulente tecnico del segretario generale della Difesa, ten. gen. Amato.
- Lucernari dott. Giovanni, vice direttore generale amministrativo della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti navali del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, amm. ispettore capo Caporali.
- Lucidi cap. di corvetta Mario, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Torrini.
- Lupidi ing. Francesco, responsabile dell'ufficio vendite in Italia della ditta « Aeritalia », come accompagnatore del vice presidente di detta ditta, ing. Bonifacio.
- Macchia cap. di corvetta Vito, come accompagnatore del consulente tecnico del segretario generale della Difesa, ten. gen. Amato.
- Marchiorello dott. Dino, consigliere delegato della ditta « Officine di Cittadella ».
- Marino magg. gen. Antimo, capo reparto amministrativo della Direzione generale impianti e mezzi per l'assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, ten. gen. Freri.
- Marino dott. ing. Umberto, direttore generale della ditta « Breda Meccanica Bresciana », come accompagnatore del vice presidente di detta ditta, ing. Stefanini.
- Martini amm. Fulvio, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Monassi.
- Martinotti gen. Giorgio, direttore generale della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa.

- Mascia Giancarlo, direttore amministrativo e finanziario della ditta « Fratelli Battistini ».
- Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato, consulente della ditta « Finmeccanica », come accompagnatore del vice presidente della ditta « Aeritalia », ing. Bonifacio.
- Meloni gen. Luciano, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Bartolucci.
- Mercuri dott. ing. Sergio, consigliere direttore generale della ditta « Fatme ».
- Mettimano gen. Alessandro, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
- Milanese dott. ing. Fernando, direttore dell'ufficio di Roma della ditta « Ceat », come accompagnatore del direttore della sede di rappresentanza di Roma di detta ditta, dott. Rimoldi.
- Mingati dott. Giancarlo, direttore amministrativo della ditta « Litton Italia », come accompagnatore dell'amministratore delegato di detta ditta, ing. Romagnoli.
- Mistre dott. Armando, consigliere ministeriale aggiunto della Direzione generale di Commissariato del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, amm. ispettore Gambini.
- Misuraca dott. Francesco, direttore amministrativo della ditta « Officine di Cittadella », come accompagnatore del consigliere delegato di detta ditta, dott. Marchiorello.
- Mocci ten. col. Giovanni, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Bartolucci.
- Moizo gen. Fabio, segretario generale del Ministero della difesa.
- Monassi amm. Angelo, Capo di Stato Maggiore della Marina.
- Monastra dott. Giuseppe, capo del reparto amministrativo della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, gen. Salatiello.
- Mossa dott. Luciano, procuratore della ditta « Carlo Erba ».
- Mustacchi dott. Leone, amministratore delegato e direttore generale della ditta « Selenia ».
- Oliveri dott. Francesco Saverio, dirigente superiore del Ministero del tesoro, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Olivero ten. gen. Mario, direttore generale della Direzione generale di Commissariato del Ministero della difesa.
- Orlando dott. ing. Pietro, vice direttore generale della ditta « Cantieri Navali Riuniti », come accompagnatore del presidente di detta ditta, ing. Bocchini.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Paci dott. ing. Pietro, consigliere direttore generale della ditta « Sielte ».
- Paglia amm. ispettore capo Dario, direttore generale della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti navali del Ministero della difesa.
- Partelli rag. Silvio, capo ufficio amministrazione della ditta « Snia Viscosa », come accompagnatore del direttore di detta ditta, ing. Svizzeretto.
- Pellas dott. Marino, vice direttore generale della ditta « Selenia », come accompagnatore dell'amministratore delegato di detta ditta, dott. Mustacchi.
- Pessolano ten. col. Alfonso, come accompagnatore del segretario generale della Difesa, gen. Piovano.
- Petrucci dott. Amerigo, deputato, sottosegretario di Stato per la difesa, presidente del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Piccio gen. Piero, presidente del Consiglio tecnico scientifico della Difesa, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Cavalera.
- Piovano gen. Giuseppe, segretario generale del Ministero della difesa.
- Profili dott. Roberto, rappresentante della ditta « Carlo Erba », come accompagnatore del procuratore di detta ditta, dott. Mossa.
- Pugliese col. Francesco, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Cavalera.
- Quarantino dott. Giovanni, dirigente superiore del Ministero del tesoro, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Rambaldi gen. Eugenio, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
- Rampini ing. Stefano, procuratore generale della ditta « Rampini » di Passignano sul Trasimeno.
- Repole gen. Nicola, direttore generale della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Rimoldi dott. Attilio, direttore della sede di rappresentanza di Roma della ditta « Ceat ».
- Ricci dott. ing. Sergio, direttore generale della ditta « Oto Melara », come accompagnatore del presidente di detta ditta, ing. Stefanini.
- Rinaldi gen. Giovanni, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Cavalera.
- Riva col. Mauro, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Cappuzzo.

- Romagnoli ing. Claudio, amministratore delegato della ditta « Litton Italia ».
- Rossetti col. Antonio, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Bartolucci.
- Rossi Angelo, rappresentante della ditta « Manifattura Lane G. Marzotto & Figli ».
- Rotondi ten. col. Michele, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Cappuzzo.
- Ruzzier amm. ispettore capo Fulvio, direttore generale della Direzione generale delle costruzioni delle armi ed armamenti navali del Ministero della difesa, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Monassi.
- Saginario dott. Claudio, consigliere ministeriale aggiunto della Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore generale di detta Direzione, ten. gen. De Vito.
- Salatiello gen. Luigi, direttore generale della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa.
- Schiavi gen. Ferruccio, direttore generale della Direzione generale armi, munizioni e armamenti terrestri, membro del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Sciamanna Rolando, rappresentante del consiglio di fabbrica della ditta « Aeritalia ».
- Sciarretta magg. gen. Italo, direttore generale dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica del Ministero della difesa.
- Silvestrini dott. Pietro, sostituto del direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria nel Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Esercito).
- Sonnino Sorisio Sergio, amministratore della ditta « Cantieri Navali Italcraft ».
- Sorci dott. Aldo, primo dirigente del Ministero della difesa, come accompagnatore del consulente tecnico del segretario generale della Difesa, ten. gen. Amato.
- Stefanini dott. ing. Gustavo, presidente e amministratore delegato della ditta « Oto Melara », nonché vice presidente e amministratore delegato della ditta « Breda Meccanica Bresciana ».
- Stringa dott. Luigi, vice capo del gruppo XIV dell'Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), come accompagnatore del vice presidente di detta Associazione, ing. Fratolocchi.
- Svizzeretto ing. Ezio, direttore della divisione difesa e spazio della ditta « Snia Viscosa ».

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Tedeschi dott. Giancarlo, rappresentante della ditta « Alfa Romeo ».
- Testa dott. Gerardo, capo reparto servizio amministrativo della Direzione generale armi, munizioni e armamenti terrestri del Ministero della difesa, come accompagnatore del direttore di detta Direzione, gen. Valditara.
- Tonini col. Riccardo, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Mettimano.
- Torrisi amm. Giovanni, Capo di Stato Maggiore della Marina.
- Ungania ten. col. Giacomo, come accompagnatore del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Rambaldi.
- Valditara gen. Lorenzo, direttore generale della Direzione generale armi, munizioni e armamenti terrestri del Ministero della difesa.
- Zanini Giovanni, rappresentante della ditta « Manifattura Lane G. Marzotto & Figli ».
- Zanzi Lucio, relatore affari amministrativi del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Esercito -, come accompagnatore del presidente di detto Consiglio, amm. Baldini.

## VII. — ELENCO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

- 1) 9 NOVEMBRE 1977: Costituzione della Commissione (rinvio).
- 2) 17 NOVEMBRE 1977: Costituzione della Commissione.
- 3) 17 GENNAIO 1978: Programma dei lavori.
- 4) 4 APRILE 1978: Audizione del Segretario generale della Difesa e del direttore generale della Direzione generale delle armi, munizioni ed armamenti terrestri del Ministero della difesa.
- 5) 11 APRILE 1978: Audizione del direttore generale della Direzione generale delle armi, munizioni ed armamenti terrestri e del direttore generale della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti navali del Ministero della difesa.
- 6) 18 APRILE 1978: Audizione del direttore generale della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili e del direttore generale della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni del Ministero della difesa.
- 7) 2 MAGGIO 1978: Audizione del direttore generale della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa.
- 8) 23 MAGGIO 1978: Audizione del direttore generale della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la

- difesa aerea e per le telecomunicazioni e del direttore generale della Direzione generale di lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa.
- 9) 30 MAGGIO 1978: Audizione del direttore generale della Direzione generale di commissariato e del dirigente dell'Ufficio centrale allestimenti militari del Ministero della difesa.
  - 10) 13 GIUGNO 1978: Audizione del dirigente dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e del direttore della Ragioneria centrale del Ministero della difesa.
  - 11) 20 GIUGNO 1978: Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
  - 12) 18 LUGLIO 1978: Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica .
  - 13) 1° AGOSTO 1978: Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina.
  - 14) 2 AGOSTO 1978 - *Ant.*: Audizione del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.
  - 15) 2 AGOSTO 1978 - *Pom.*: Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
  - 16) 10 OTTOBRE 1978: Programma dei lavori.
  - 17) 7 NOVEMBRE 1978: Audizione dell'« Aeritalia ».
  - 18) 14 NOVEMBRE 1978: Audizione della « Sielte » e dell'« Elettronica ».
  - 19) 9 GENNAIO 1979: Audizione della « Manifattura Lane G. Marzotto & Figli ».
  - 20) 16 GENNAIO 1979: Audizione della « Selenia ».
  - 21) 23 GENNAIO 1979: Audizione della « Fatme », « Ceat », « Oto Melara » e « Breda Meccanica Bresciana ».
  - 22) 30 GENNAIO 1979: Audizione della « Litton Italia » e dell'« Associazione italiana industriali abbigliamento ».
  - 23) 6 FEBBRAIO 1979: Audizione della « Rampini » di Passignano sul Trasimeno, « Snia Viscosa » e « Alfa Romeo ».
  - 24) 13 FEBBRAIO 1979: Audizione della « Carlo Erba », « Officine di Cittadella » e « Cantieri Navali Riuniti ».
  - 25) 19 FEBBRAIO 1981: Costituzione della Commissione (rinvio).
  - 26) 26 FEBBRAIO 1981: Costituzione della Commissione (rinvio).
  - 27) 5 MARZO 1981: Costituzione della Commissione.
  - 28) 27 MAGGIO 1981: Audizione del Segretario generale del Ministero della difesa.
  - 29) 15 LUGLIO 1981: Audizione del Segretario generale del Ministero della difesa.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 30) 22 LUGLIO 1981: Audizione del direttore generale della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, del Segretario generale della Difesa e del direttore generale della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa.
- 31) 24 SETTEMBRE 1981: Audizione del Comitato per l'attuazione della legge n. 372 del 1977 (Esercito).
- 32) 13 OTTOBRE 1981: Audizione del direttore generale della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa.
- 33) 3 NOVEMBRE 1981: Audizione del direttore generale della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa.
- 34) 10 NOVEMBRE 1981: Audizione del consulente tecnico del Segretario generale del Ministero della difesa.
- 35) 20 GENNAIO 1982: Audizione dell'« Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche ».
- 36) 27 GENNAIO 1982: Audizione dell'« Associazione italiana industriali abbigliamento ».
- 37) 2 FEBBRAIO 1982: Discussione di una relazione.
- 38) 9 FEBBRAIO 1982: Audizione dell'« Associazione italiana industriali abbigliamento ».
- 39) 16 FEBBRAIO 1982: Discussione di una relazione.
- 40) 23 FEBBRAIO 1982: Discussione di una relazione.
- 41) 24 FEBBRAIO 1982: Discussione di una relazione.
- 42) 27 MAGGIO 1982: Costituzione della Commissione (rinvio).
- 43) 9 GIUGNO 1982: Costituzione della Commissione.
- 44) 16 GIUGNO 1982: Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
- 45) 23 GIUGNO 1982: Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
- 46) 30 GIUGNO 1982: Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina.
- 47) 7 LUGLIO 1982: Audizione del Segretario generale del Ministero della difesa.
- 48) 13 LUGLIO 1982: Audizione del Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.
- 49) 21 LUGLIO 1982: Audizione della « Federazione unitaria nazionale lavoratori tessili abbigliamento calzaturieri, CGIL-CISL-UIL (FULTA) ».
- 50) 28 LUGLIO 1982: Comunicazioni del Presidente.
- 51) 29 LUGLIO 1982: Audizione dei « Cantieri Navali Italcraft ».

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 52) 4 AGOSTO 1982: Audizione del Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.
- 53) 20 OTTOBRE 1982: Comunicazioni del Presidente.
- 54) 26 OTTOBRE 1982: Audizione della « Fratelli Battistini », « Lotto » e « Aeritalia » (Consiglio di fabbrica).
- 55) 10 NOVEMBRE 1982: Audizione del direttore generale della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili e del consulente tecnico del Segretario generale del Ministero della difesa.
- 56) 24 NOVEMBRE 1982: Audizione del Comitato per l'attuazione della legge n. 372 del 1977 (Esercito).
- 57) 9 FEBBRAIO 1983: Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina.
- 58) 23 MARZO 1983: Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina.
- 59) 13 APRILE 1983: Discussione della relazione.
- 60) 19 APRILE 1983: Discussione della relazione.
- 61) 20 APRILE 1983: Discussione e approvazione della relazione conclusiva dell'inchiesta.

PARTE I

**ASPETTI E PROBLEMI DEGLI APPROVVIGIONAMENTI  
E DELLE FORNITURE MILITARI**





## INTRODUZIONE

Anche se appare ovvio dover ricordare la filiazione diretta tra dibattito e giudizio sull'affare Lockheed e nascita della Commissione di « inchiesta e studio » sulle forniture militari, noi non possiamo fare a meno di collocarne l'atto di avvio nel mezzo di una serie di leggi che hanno modificato alcuni fondamentali assetti giuridici inerenti le Forze armate. Basti ricordare che la legge di riforma delle servitù militari è del dicembre 1976, il « libro bianco » della difesa è del gennaio 1977, la legge sull'ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e sulla disciplina del segreto di Stato è dell'ottobre 1977, la legge di riforma della disciplina militare è del luglio 1978.

Inoltre le tre leggi promozionali — con quanto esse contengono di innovativo in fatto di controllo parlamentare — sono state approvate tra il 1975 e il 1977. Un processo di ristrutturazione giuridica tenne dunque dietro alla ristrutturazione organizzativa del 1975, ed aveva ed ha al centro la questione di fondo del controllo parlamentare sulla difesa.

L'istituzione di una Commissione bicamerale è stata dunque una manifestazione rilevante della proposizione di questo obiettivo politico, largamente condiviso non soltanto in Italia.

Può essere interessante, allo scopo di sprovvincializzarci in questa materia, richiamare qui alcuni documenti dell'Unione europea occidentale, cui dobbiamo fare riferimento anche come parlamentari di uno Stato che appartiene al Trattato di Bruxelles. Inoltre alcuni di noi sono membri dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale e i nostri Gruppi parlamentari sono ivi presenti da qualche anno secondo criteri proporzionali e senza discriminazioni politiche.

Raccomando per esempio alla lettura il rapporto su « Il segreto militare e l'informazione dei Parlamenti » del lontano 12 maggio 1970 (allegato n. 1) nel quale si suggeriva per il segreto una concezione « funzionale » e non per « materia » e si raccomandava tra l'altro « di insistere presso tutti i Governi dell'Alleanza sui vantaggi di una politica intesa ad assicurare deliberatamente il massimo della pubblicità alle questioni della difesa e all'informazione completa dei parlamentari, sia a livello nazionale sia a livello della NATO ».

La lettura del testo allegato indica al punto 14 la scelta fatta sette anni più tardi anche dal nostro Parlamento in fatto di normativa sul

segreto militare. Tale non deve essere infatti la materia militare in quanto tale, ma ciò che, se divulgato, porta danno all'interesse nazionale (1).

Di grande rilievo, ancora, è ivi la irrisolta lamentazione circa l'assenza di un organismo parlamentare nell'ambito dell'Alleanza atlantica, mentre del tutto superate dai fatti sono invece le proposte di discriminazione politica interna alla medesima Assemblea parlamentare della UEO.

Molto tempo dopo, ed essendo già in vita — sia pure a singhiozzo — anche la nostra Commissione, abbiamo potuto verificare che tale concezione del segreto, accolta dalla nostra legislazione, ci ha permesso di lavorare senza che un limite tanto pesante ci fosse mai opposto. Ciò costituisce un fatto ovviamente positivo e che testimonia dello spirito di collaborazione che ha animato le autorità militari.

Ma intanto altri problemi, meno primordiali per la possibilità stessa del controllo parlamentare, si sono affacciati all'attenzione dell'UEO: e sono quelli della partecipazione parlamentare, negli Stati alleati, al processo decisionale inerente la materia stessa della nostra indagine, cioè le forniture militari. Raccomandiamo pertanto la lettura di « I parlamenti e gli acquisti militari », del maggio 1979 (allegato n. 2). Ciò permette di cogliere bene le ragioni della raccomandazione seguente al Consiglio dell'UEO, e poi della successiva risoluzione inviata ai Parlamenti dei Paesi Membri, e che suona come un manifesto dei diritti di informazione degli organi parlamentari in materia di difesa. I testi hanno la seguente premessa comune:

« L'Assemblea, avendo studiato il rapporto della sua commissione per le questioni della difesa e degli armamenti che analizza il ruolo dei Parlamenti nel processo nazionale di acquisto dei mezzi di difesa; considerato che i Parlamenti e le loro Commissioni della difesa, eccetto che in Germania e nei Paesi Bassi, sono generalmente mal informati sulle questioni della difesa, ritenuto che i Parlamenti esercitano in modo insufficiente le loro prerogative di controllo sulla politica di acquisizione dei mezzi di difesa; richiamati i termini della sua Raccomandazione n. 197 sul segreto militare e l'informazione dei Parlamenti (vedi allegato n. 1): nello sforzo di incoraggiare la produzione in comune e la standardizzazione dei materiali di difesa nelle Forze armate dei Paesi dell'Europa occidentale o che sono nel seno dell'Alleanza, e tenuto

---

(1) Cfr. art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801:

« Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale ».

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conto degli imperativi militari ed economici di tutto l'insieme dell'Alleanza:

raccomanda al Consiglio di invitare i Governi membri:

A) a provvedere affinché il loro Parlamenti, o comunque le loro Commissioni parlamentari della difesa, del bilancio o altre interessate:

1. Siano pienamente informati in tempo utile, nei limiti imposti dalle sole ragioni della sicurezza esterna e non per ragioni di opportunismo politico e amministrativo, di tutti gli aspetti della politica di difesa tanto a livello nazionale che alleato, soprattutto sulle questioni che influenzano la valutazione della minaccia militare e la scelta dei mezzi di difesa.

2. Siano messi in grado di esercitare un controllo sufficientemente stretto: sul bilancio della difesa, sulla ripartizione dei fondi destinati ai programmi di difesa di lungo periodo e su tutte le fasi del processo di acquisizione, al fine di migliorare il potenziale di difesa e di accrescere la standardizzazione e l'interoperabilità dei materiali.

3. Di collaborare, per mezzo della Commissione delle questioni di difesa e degli armamenti dell'Assemblea dell'UEO, alla raccolta e allo scambio di informazioni relative ad altri progetti di mezzi di difesa esistenti nei Paesi alleati e ricorrendo, se necessario, ai buoni uffici della medesima Commissione ».

Il rapporto dell'UEO (**allegato n. 2**) costituisce parte integrante e introduttiva di questa relazione, in quanto soddisfa anche autorevolmente le nostre esigenze di comparazione internazionale. Tuttavia esso è stato nè formalmente distribuito a tutti i membri delle Commissioni difesa del Parlamento nè, tanto meno, è stato fatto oggetto di apposita discussione, pur essendo rivolto innanzi tutto alle Camere, oltre che ai rappresentanti del Governo.

Per gli effetti delle incombenze propositive, o anche semplicemente esortative, assegnate dalla legge istitutiva alla nostra Commissione di inchiesta e studio, occorre dunque soffermarci su questa evidente inefficacia del processo di trasmissione degli atti dell'Assemblea dell'UEO, anche se questa è l'unico organismo parlamentare presente in una delle due alleanze militari di cui facciamo parte.

Occorre dunque stabilire innanzitutto un codice di comportamento che produca non il collegamento labile che può derivare dalla partecipazione di qualche membro dell'organismo parlamentare nazionale a quello internazionale, ma dalla comunicazione e collaborazione formale tra gli organismi. Ciò può essere possibile con le misure seguenti:

— la trasmissione automatica ad ogni parlamentare della Difesa, attraverso le segreterie delle Commissioni difesa, dei materiali prodotti dalla UEO e convenientemente tradotti;

— la fissazione automatica della discussione e di eventuali decisioni su tali documenti all'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni difesa;

— la attivazione di un rapporto a doppio senso con l'UEO, attraverso i presidenti delle Commissioni ».

Il contenuto del rapporto sopra citato si incentra sul controllo parlamentare, inteso come utile obiettivo di democrazia e come unico strumento per vincere le resistenze sotterranee che ostano alla standardizzazione e interoperabilità dei materiali, essenziale, tra l'altro, per non seguire politiche di economie di scala attraverso le esportazioni di armi, ma attraverso produzioni in comune tra alleati.

Ma qui giova ricordare altre due considerazioni politiche generali formulate nel rapporto:

1. Le alleanze e le loro organizzazioni necessitano anche di organi parlamentari, che tuttora sono inesistenti nella NATO o che sono di natura limitata e particolare nella UEO: esigenze queste che possono essere sviluppate in termini di riforma statutaria dell'una e dell'altra alleanza.

2. I parlamenti nazionali, dice ancora il rapporto, debbono comunque sapere:

« a) i criteri sulla base dei quali gli stati maggiori nazionali determinano la minaccia e, di conseguenza, la necessità di un sistema d'arma particolare;

b) la valutazione della minaccia militare e, di conseguenza, dei bisogni militari, secondo le indicazioni fornite dagli organi multilaterali alleati;

c) i progetti in fase di studio per la ricerca e lo sviluppo, ai quali partecipino società nazionali e alleate, che siano suscettibili di rispondere ai bisogni militari definiti a livello nazionale e interalleato ».

« Ciò permetterebbe di intervenire nel processo decisionale prima che ci si trovi di fronte a scelte annuali e pluriennali di bilancio che, generiche o specifiche che siano, sono comunque già preordinate da altri e quindi siano impostate in modo irreversibile ».

A ciò si aggiunga, dice ancora il rapporto, che l'approvazione dei parlamenti non deve limitarsi a votare su capitoli "omnibus" di bilancio, ma sui singoli programmi, dei quali siano documentati il contenuto e gli sviluppi pluriennali degli oneri.

In Italia, dopo gli anni trascorsi dal rapporto citato, noi possiamo testimoniare di essere ancora in una situazione insoddisfacente, ma diversificata e, per tanti versi, più ricca di quella allora registrata, così come è proprio di una fase di aperto braccio di ferro tra Parlamento e Governo in fatto di controllo e determinazione, anche parlamentare, degli approvvigionamenti della Difesa. Tutta questa relazione, e in particolare i capitoli IV e V, testimonieranno di questa ricchezza ancora squilibrata e ambigua.

Torniamo così a chiudere il cerchio delle osservazioni e dei richiami iniziali alla produzione legislativa del periodo immediatamente precedente a lavori di questa Commissione. Si sono avuti altri sviluppi, da esaminare nel capitolo VI, ma lo sbocco inevitabile sarà quello di proporre un nuovo ordinamento della Difesa, che innanzitutto sappia definire il processo decisionale relativo alla organizzazione e all'equipaggiamento delle forze armate secondo i criteri affermati anche dalla UEO e in secondo luogo che sia in perfetta sintonia con l'attuazione del dettato Costituzionale nel settore della Difesa. La contesa Parlamento-Governo sulla programmazione della Difesa nella VIII legislatura è tutta percorsa da queste esigenze, che stavano già alla base stessa dell'impianto e dei lavori della nostra Commissione nel periodo precedente.

Il quadro delle connessioni tra lavori di indirizzo della UEO e attività della nostra Commissione non sarebbe infine completo, se non fornissimo ai lettori ulteriori materiali o indicazioni. In contemporaneità col rapporto dianzi citato, l'UEO sviluppò infatti una serie di studi e relazioni su « le basi industriali della sicurezza europea », dai quali traiamo gli atti qui tradotti in italiano (**allegato n. 3**) (2).

## CAPITOLO I

### IL FATTORE TEMPO NELLA NORMATIVA IN VIGORE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELLA DIFESA E I RISULTATI DELLA PRIMA FASE DELL'INCHIESTA

Le audizioni dei responsabili militari per gli approvvigionamenti della Difesa e quelle dei responsabili delle industrie convocati dalla nostra Commissione durante la VII legislatura possono essere tutte collocate sotto il segno di una denuncia formulata dalla Aeritalia: « la

---

(2) Segnaliamo inoltre i seguenti « Rapporti » dell'UEO:

— Le condizioni politiche di una cooperazione europea in materia di armamenti (documento n. 802 del 21 maggio 1979 e documento n. 819 del 5 novembre 1979);

— La definizione dei bisogni e l'acquisizione degli armamenti in Europa occidentale (documento n. 821 del 6 novembre 1979);

— Le basi industriali della sicurezza dell'Europa — Principi direttivi scaturiti dal colloquio del 15, 16 e 17 ottobre 1979 (documento n. 823 del 7 novembre 1979);

— Consorzi industriali internazionali e accordi di cooperazione per la fabbricazione di materiali militari di alta tecnologia (documento n. 863 del 1° dicembre 1980);

— L'aereo da combattimento europeo ed altri progetti aeronautici (documento n. 874 del 30 aprile 1981);

— L'avvenire delle attività spaziali europee (documento n. 883 del 12 giugno 1981);

— La cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Europa nel settore delle tecniche di punta (documento n. 889 del 29 ottobre 1981);

— Le implicazioni della conferenza sul diritto del mare (documento n. 890 del 29 ottobre 1981);

— L'armonizzazione delle ricerche per lo sviluppo dell'alta tecnologia civile e militare (documento n. 917 del 18 maggio 1982);

— I consorzi aeronautici internazionali — Conclusioni del colloquio del 9 e 10 febbraio 1982 (documento n. 916 del 18 maggio 1982).

situazione in cui l'industria italiana è costretta ad operare nei rapporti col cliente pubblico è insostenibile». Parere condiviso, si badi, dalla controparte militare: Costamaereo, infatti, fu la direzione generale che consegnò un eccezionale prodotto documentale, redatto appositamente per la nostra Commissione. In tre scatoloni, purtroppo non riproducibili, ma consultabili, venne formulata una autonoma interpretazione delle tematiche della Commissione di inchiesta e che ruotava attorno ad una impietosa esibizione della vetustà dei propri regolamenti e capitoli, della lungaggine delle procedure contrattuali, della fatica dei controlli e delle autorizzazioni epistolari. Il programma G 222, nell'ottica del fattore tempo nei rapporti tra committente ed esecutore, assurgeva a protagonista di disavventure degne de « Il castello » di Kafka.

Altre direzioni generali, invece, si limitarono ad informare sulle proprie strutture e procedure, ovviamente diverse ma bacate dalle medesime disfunzioni.

Da un punto di vista logico, conviene qui considerare prima la denuncia delle industrie e poi la testimonianza dei militari, anche se le cose, da un punto di vista cronologico, furono il contrario. Integreremo infine la panoramica dei problemi con quanto può essere cavato fuori dalle relazioni della Corte dei conti sugli acquisti della Difesa.

#### A) LE OPINIONI DELLE INDUSTRIE

Il parere delle ditte venne raccolto in tre modi:

1) attraverso memorie predisposte per la Commissione da associazioni ed istituti industriali (Confindustria, IRI, EFIM, Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche, Associazione italiana industriali abbigliamento);

2) attraverso un questionario inviato dalla Commissione ad un certo numero di ditte — tra cui le più importanti del settore — con le relative risposte, in genere precedute da notevoli dissertazioni (Aeritalia, Aeronautica Macchi, Alfa Romeo, Associazione italiana industriali abbigliamento, Efim, Elettronica, Fatme, Lane-Rossi, Litton Italia, Manifattura Lane G. Marzotto e Figli, Officine di Cittadella, Oto Melara, Selenia, Sielte, Snia Viscosa);

3) attraverso l'audizione di 22 aziende delle quali molte partecipanti anche all'iniziativa del questionario (Aeritalia, Alfa Romeo, Associazione italiana industriali abbigliamento, Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche, Breda meccanica bresciana, Cantieri navali Italcraft, Cantieri navali riuniti, Carlo Erba, Ceat, Elettronica, Fatme, Federazione unitaria lavoratori abbigliamento calzaturieri CGIL-CISL-UIL, Fratelli Battistini, Litton Italia, Lotto, Manifattura Lane G. Marzotto e Figli, Officine di Cittadella, Oto Melara, Rampini di Passignano sul Trasimeno, Selenia, Sielte, Snia Viscosa).

Nel corso di questo capitolo scegliamo di pubblicare la relazione della Confindustria per il primo gruppo di documenti, sia per ragioni di rappresentatività sia per ragioni di brevità. Peraltro le argomentazioni proprie di quella organizzazione collimavano con quelle delle altre

associazioni (eccetto che con quella degli industriali dell'abbigliamento, che affrontava tematiche del tutto diverse da quelle dei prodotti « meccanici » e che comunque utilizzeremo in seguito nel capitolo V al paragrafo dedicato alle divise).

Riportiamo in allegato il testo integrale (**allegato n. 4**).

La relazione della Confindustria terminava con una offerta di collaborazione verso gli organi dello Stato, anche per mettere a punto nuove normative: in questo non bisogna vedere una ricerca di favori. Infatti le aziende in questione non costituiscono un « mercato » cui lo Stato si rivolga in regime di concorrenza, ma un apparato industriale dallo Stato medesimo sponsorizzato come componente essenziale della Difesa nazionale. Torneremo più oltre su questo concetto, che appare ovvio nella realtà, ma che è del tutto sconosciuto alle vecchie normative giuridiche che disciplinano il rapporto di approvvigionamento militare: in quanto presuppongono un mercato, esse sono realistiche soltanto per l'approvvigionamento di beni e servizi comuni agli acquisti che si fanno anche nella vita civile del paese, mentre sono del tutto irreali per l'approvvigionamento di beni e servizi che, come le armi, sono invece esclusivi degli acquisti dello Stato.

Il peso monetario del problema è dato dai parametri seguenti: le spese di beni e servizi per la Difesa superano la metà delle spese di beni e servizi complessive dello Stato, mentre le spese di beni e servizi per armi superano i tre quarti delle spese di beni e servizi della Difesa.

Vediamo allora le risposte alle domande contenute nel questionario della Commissione e che sviluppino in modo spesso più vivo i concetti esposti dalla Confindustria.

*1) Avete incontrato specifiche difficoltà per l'iscrizione all'Albo dei fornitori della Difesa?*

Distinguiamo, da qui in poi, le risposte rappresentative delle maggiori aziende meccaniche del settore armi, apparati e sistemi d'armi, da una parte, (e che dichiarano di non aver avuto problemi, anzi di essere iscritte da tempo memorabile della storia aziendale) da altre ditte come quelle di abbigliamento, le quali sottolineano invece che difficoltà di iscrizione non ci sono, ma che ciò è segno di leggerezza nelle verifiche per l'ammissione.

Una piccola azienda per la revisione dei carri armati sottolinea invece che, per iscriversi, ha dovuto fare investimenti in attrezzature solo per questo scopo.

Le risposte di questi due settori — della manutenzione affidata a ditte non costruttrici e degli approvvigionamenti centrali del Commissariato — pur non essendo statisticamente significative, pongono comunque un problema di ulteriori indagini per la Commissione, anche se — paradossalmente — queste sono le aree delle commesse soggette a gare, mentre la prima è l'area della trattativa privata come forma dominante della scelta del contraente.

L'esame di singoli casi (vestiario, scarpette da ginnastica, cacciamine) in seguito ci metterà nel bel mezzo dell'importanza dell'Albo ai

fini della « idoneità generica » delle ditte a concorrere e della « idoneità specifica » a rispettare gli oneri di una gara vinta.

2) *L'iscrizione all'Albo suddetto vi ha messo effettivamente a contatto con l'Amministrazione della Difesa, sotto forma di inviti ad esprimere rapporti contrattuali per la fornitura di beni o servizi?*

Ovviamente tutto il gruppo « armi » risponde di sì, ma ne sottolinea la superfluità, data la condizione di ditte da tempo o da sempre sponsorizzate dalla Difesa.

A questo proposito vale la pena di ricordare che l'Aeronautica ha l'albo comunemente inteso, ma ha anche un altro albo di « certificazione di qualità per le ditte »: una sorta di dichiarazione di « ditta di primario interesse e affidamento per la Difesa » che ovviamente va al di là della inclusione in un albo finalizzato a legittimare il solo requisito per la partecipazione alle gare. (Tale soluzione — pensiamo — potrebbe essere estesa e garantita proceduralmente anche con la partecipazione delle associazioni di industriali e quindi potrebbe legittimare o le trattative private o ristretti inviti ad appalti-concorso, in particolare per la ricerca e lo sviluppo).

D'altra parte nel settore merceologico come quello del vestiario — cioè nelle vicinanze del « civile » — le ditte lamentano la non revisione periodica dell'albo che, perciò, non si « depura » delle scorie.

Non risulta, per questo secondo scopo, una attivazione della Guardia di finanza.

3) *Che tipo di organizzazione commerciale avete per la promozione delle vendite? Avete un apposito ufficio o comunque una persona incaricata di tenere contatti con l'Amministrazione della Difesa? Come avvengono tali contatti, e a quale livello?*

Le risposte sono in questo caso univoche: il settore « armi » tiene i rapporti con tutti i propri livelli direzionali, mentre il settore vestiario ha rapporti attraverso appositi uffici commerciali a Roma (si ricordi che con questi vengono trattate le forniture delle divise per tutto il personale statale e di vari enti della pubblica amministrazione).

4) *Da quali motivi può dipendere, a vostro giudizio, l'eventuale mancata aggiudicazione di una gara alla quale avete partecipato? a) da una debolezza organizzativa della vostra impresa; b) dall'impossibilità per essa di mantenere contatti frequenti e specifici con l'Amministrazione della Difesa; c) dal fatto che la ditta concorrente (la quale è riuscita ad aggiudicarsi la gara) ha praticato un ribasso ingiustificato, e non adeguato alle condizioni di mercato; d) da altri motivi?*

Nel settore « armi » si sottolinea o che non ci sono concorrenti o che, in certi casi, le gare sono state vinte da ditte più piccole che, per questa ragione, riuscivano a fare prezzi concorrenziali.



La concorrenza dei piccoli, non lamentata dai maggiori delle « armi », è lamentata invece dai maggiori dell'abbigliamento e delle manutenzioni, che imputano tutto ciò a slealtà nella successiva esecuzione dei contratti, anche per l'assoluta carenza di controlli sulle lavorazioni e nei collaudi dei prodotti consegnati. La cattiva qualità — legata all'accettazione dei prezzi artificialmente bassi — non è punita altro che con multe insignificanti al momento della accettazione.

5) *Avete da lamentare difficoltà o anche irregolarità nell'espletamento delle gare e nell'aggiudicazione dei contratti?*

La domanda ha collezionato risposte negative nel settore « armi », ma vi sono stati casi di denunce anche in questo settore, come vedremo più oltre (nel capitolo V: esposto contro l'Intermarine e sui *driverscopes*) e non soltanto in quelli delle confezioni e delle calzature.

6) *Nelle gare concernenti la fornitura di materiali di alta specializzazione, l'effettivo svolgimento delle prove tecniche (che solitamente si effettuano per la previa determinazione della miglior corrispondenza del prodotto offerto alquanto richiesto dall'Amministrazione) vi offre garanzie sufficienti?*

La domanda per il gruppo « armi » è risultata avere un senso esclusivamente per i collaudi, data la rarità dei casi di presentazione di un prototipo in gare di appalto-concorso (si veda ad esempio il caso dei *driverscopes* al capitolo V). In genere vi è soddisfazione.

Le ditte confezioniste, invece, parlano di buoni collaudi sulle materie prime e di collaudi inesistenti sulle confezioni.

7) *Ritenete che i tempi che intercorrono tra l'intervenuta aggiudicazione della gara e la stipula effettiva del contratto siano eccessivamente lunghi? E se constatate il determinarsi di ritardi, a vostro giudizio ingiustificati, quali effetti si ripercuotono per questo sulla preventivata convenienza sotto il profilo economico della fornitura aggiudicatavi?*

Qui la denuncia del settore « armi » circa il fattore tempo — abbiamo già detto e introdotto nel titolo stesso del capitolo — è unanime e accurata.

Secondo la SNIA una trattativa per la fornitura di un prodotto aveva tempi di 30 mesi tra offerta e notifica della registrazione del contratto. Una trattativa privata per un contratto di ricerca aveva addirittura 40 mesi, preceduti da 24 incontri informali per identificare l'oggetto della trattativa.

Le tappe: « offerta », « aggiudicazione », « stipulazione del contratto », « entrata in vigore » dello stesso, sono descritte in genere come di durata biennale o triennale, più lunga — paradossalmente — per la trattativa privata. Ciò tuttavia era riferito alle procedure estranee a quelle delle leggi promozionali, cioè a quelle tradizionali.

Il ricorso alla autorizzazione per eseguire il quinto della fornitura, tra la stipula del contratto e la notifica della registrazione, era giudicato di scarso rilievo perchè applicabile soltanto all'ultimo dei passaggi precedenti. Di qui la proposta di attribuire un valore giuridico alla « lettera di intenti », che si colloca nella fase di aggiudicazione. Ma ciò è panacea per chi, allo scopo di giungere alla fase di « offerta » — solo apparentemente la prima — ha già speso in proprio per configurare il prodotto di cui è stata chiesta l'offerta: si cade cioè nella mancanza di normativa in fatto di contratti di ricerca.

Ovviamente il caso non si pone all'industria del vestiario che, anzi, apprezza ad esempio la distanza di tempo tra stipula del contratto e la notifica della esecutività, allo scopo di effettuare con più certezza le operazioni di approvvigionamento delle materie prime e che quindi — risolvendo la fornitura a scadenza di mesi — non percepisce alcun problema.

Analogamente un fornitore di mezzi come gli autoveicoli del tipo civile (Alfa Romeo) dichiara di non aver alcun problema.

Bisogna dunque rivedere le normative in rapporto anche alla specificità delle forniture. Ciò fa dire all'EFIM che la revisione dei prezzi non è un rimedio ai disastri provocati dai tempi sopra denunciati e che inducono a chiedere anticipazioni bancarie con indebitamenti e quindi con spirali vorticose di interessi passivi.

8) *Per iniziare l'esecuzione del contratto avete sempre atteso la comunicazione della intervenuta approvazione o avete iniziato l'esecuzione a vostro rischio e pericolo? In caso affermativo, quali inconvenienti tale situazione di fatto può produrre?*

Tutte le aziende denunciano l'inizio a proprio rischio non soltanto di progettazioni, ma di acquisti e lavorazioni, con gli oneri già ricordati. Il rischio è in genere affrontato per la necessità di mantenere in attività reparti di produzione.

Poichè inoltre, segnala la Selenia, l'amministrazione militare è nel frattempo attiva nel far apportare varianti e modifiche a quel che si va facendo e che è già contrattualmente scoperto, non si potranno neppure fare « atti aggiuntivi » connessi ai mutamenti di progetto. I programmi galleggiano così nell'indefinito.

Ciò non è sentito dai confezionisti, che lamentano al massimo giacenze di magazzino.

9) *Ritenete giustificate da effettive esigenze tecniche i tempi che solitamente intervengono per le operazioni di collaudo?*

Per questa fase, l'opinione prevalente del settore armi è che i tempi siano più lunghi del necessario, anche se non si drammatizza. Qualcuno accusa anche le strutture, per esempio il sovraccarico dei poligoni di tiro.

Il collaudo è inoltre un momento cruciale, perchè legittima il pagamento, ma ogni collaudo abbisogna della nomina di una apposita commissione costituita con decreto del Ministro e ciò allunga i tempi.

10) *Ritenete accettabili i tempi tecnici oggi necessari per l'effettuazione dei pagamenti? Sotto questo profilo, ritenete che la eventuale statuizione di interessi sulla somma da pagare come elemento di responsabilizzazione dei pubblici amministratori potrebbe influire sui tempi medesimi riuscendo ad accorciarli?*

Le risposte sono in questo caso articolate intorno ai concetti seguenti, intesi ad ovviare alle immancabili lungaggini post-collaudò:

« decentrare i pagamenti »;

« meglio incidere sulle procedure, che pensare all'effetto deterrente degli interessi passivi, che sono bassi e non sono pagati dai funzionari »;

« tornare, per ovviare, alle anticipazioni del 50 per cento previste dalla ex legge-Malagodi »;

« aumentare gli acconti »;

« applicare le normative di pagamento a stati d'avanzamento dei lavori, come negli appalti di opere pubbliche ».

Quest'ultima strada, vedremo poi e per il gruppo « armi », è la più vicina alla realtà del rapporto contrattuale ed è pertanto caldeggiata come modello anche dalla Corte dei conti, in alternativa agli anticipi e agli acconti, nonchè al frazionamento dei contratti in lotti — ognuno tuttavia con una propria fisionomia e spesso autonomia contrattuale — che aggrava l'ingolfamento dei canali organizzativi che debbono sostenerne le procedure.

11) *Influisce sulla determinazione da parte vostra del prezzo conveniente la natura pubblica dell'altra parte contraente, magari a causa di eventuali remore proprie del peculiare procedimento contrattuale che con essa si pone in essere?*

In questo campo c'è chi risponde di no, perchè si fanno analisi dettagliate dei costi e c'è chi risponde che invece è ovvio che sì. Si segnala il problema dei costi orari, sentito dall'industria aeronautica come mal determinati (**allegato n. 5**).

Diverso è il caso del settore automobilistico e del vestiario, dove gli sconti si fanno proprio in relazione ai grandi quantitativi.

12) *Avete da lamentare improvvise sospensioni nella esecuzione del contratto determinate da incertezze nell'Amministrazione della Difesa riguardo a possibili varianti da apportare all'oggetto contrattuale? E se tali sospensioni si verificano, come è quantificabile il costo sotto il profilo economico?*

In questo campo le lamentele del settore « armi » riguardano soltanto la ricerca e sviluppo (a quella data non si erano ancora verificati gli sconvolgimenti dei programmi di produzione, tipici invece degli ultimi anni).

Nel settore delle revisioni, invece, si denuncia l'avvio di una politica di frazionamento progressivo delle commesse tra ditte nuove, aspiranti a lavorare anche se prive di tradizione: preludio lontano dell'attuale situazione di *caos* e di patteggiamenti a tutti i livelli per spartire le revisioni dei carri e dei cingolati.

13) *Il meccanismo di revisione dei prezzi, così come esso è attualmente disciplinato, riesce a sopperire agli effettivi aggravii di costo dei vari fattori produttivi?*

Il lamento generale investe il meccanismo revisionale, perchè non è esteso all'utile industriale: viene imposta infatti una franchigia ritenuta troppo ampia e inoltre che decorre dalla esecutività del contratto, quando le condizioni sono mutate rispetto al momento della stipulazione; se ne denuncia anche la variabilità a seconda delle varie Direzioni generali. Inoltre esso è fissato in parametri indefiniti e, al suo riconoscimento e liquidazione, fa comunque seguito il ritardo del pagamento.

Le ditte di confezioni, che hanno tempi di fornitura brevi, non lamentano simili problemi.

14) *Avete da lamentare ritardi nell'esecuzione del contratto per il fatto che l'Amministrazione non mette a disposizione della vostra impresa locali, apparecchiature o dispositivi di sua proprietà occorrenti alla migliore esecuzione del contratto medesimo (ad esempio, poligoni di tiro, camere di scoppio, specifici apparecchi di misura, eccetera)?*

In alcuni casi si denunciano ritardi dovuti al fatto che altri sub-fornitori — con rapporto diretto con la direzione generale — non consegnano la loro parte, senza che la ditta, anche se formalmente capo-commessa, abbia possibilità reali di intervento. Si fa notare, da qualcuno molto qualificato, che c'è troppa larghezza nel fare slittare consensualmente i termini di consegna, con ovvie conseguenze sulle richieste di revisioni di prezzo, e quindi le risposte sono reticenti.

15) *Avete mai realizzato produzioni su licenza estera? In caso affermativo, indicare: a) per quali settori; b) quali problemi o difficoltà avete incontrato.*

La risposta è sì, in generale, con due giudizi di valore: la produzione su licenza in certe fasi permette di farsi le ossa ed una esperienza. In generale tuttavia essa si restringe esclusivamente alla sola fornitura per lo Stato italiano e quindi dà benefici limitati.

16) *Avete mai proceduto a co-produzioni con altre ditte, nazionali o estere? In caso affermativo, indicare: a) per quali settori; b) quali problemi o difficoltà avete incontrato.*

Nel settore armi la risposta dominante è sì per entrambi i casi e senza difficoltà particolari.

Tuttavia si sottolinea che mentre per l'esportazione si lavora « chiavi in mano », e quindi la ditta capo-commessa è davvero tale, per lo Stato italiano la capocommessa è di fatto — e spesso di diritto — la direzione generale del Ministero: viene così a mancare un responsabile permanentemente attivo e incumbente come propulsore nel programma. Manca una figura — quanto meno — come il « direttore dei lavori » negli appalti di opere pubbliche, il quale funga da capo della commessa con le relative responsabilità (la presenza delle unità di sorveglianza tecnica, anche se avrebbe qualche funzione di questo tipo, non assolve un compito assimilabile a quello).

Di qui una generale insoddisfazione circa l'esperienza interna rispetto a quella esterna.

Tutti questi problemi ovviamente non si pongono per le ditte dalle produzioni più vicine al « civile ».

17) *Quali misure ritenete opportuno suggerire per uno snellimento delle procedure in vigore?*

Siamo ora alle proposte finali.

La maggiore rivendicazione, a quel tempo, era la estensione dei meccanismi delle leggi promozionali a tutte le forniture della difesa, con una riduzione media dei tempi da due anni a sei mesi (ciò è stato poi consentito, come vedremo, per i capitoli di bilancio relativi al solo ammodernamento).

Altre rivendicazioni erano:

- rivedere e unificare i capitolati d'oneri, generali e particolari;
- introdurre i contratti per le commesse di ricerca, scegliendo altresì la strada dei « costi accertati » rispetto a quella del « prezzo limite », anche se ciò deve essere approfondito in tutte le conseguenze derivanti proprio dalla indeterminatezza dell'oggetto da fornire;
- applicare le norme sulle opere pubbliche;
- introdurre la validità giuridica della lettera di intenti e del contratto preliminare;
- rivedere e unificare le procedure e i criteri di revisione dei prezzi;
- dare più autonomia agli enti periferici della difesa e rivedere le norme sulla costituzione delle commissioni di collaudo;
- dare a trattativa privata e per più anni, con clausola anche di tacito rinnovo, gli appalti di manutenzione assegnati alle ditte di costruttori, disciplinando comunque i cosiddetti « contratti di servizio » o « aperti ».

Tuttavia centrali erano le rivendicazioni di rifacimento totale delle norme di capitolato (si veda la risposta successiva) cui si aggiungevano altre rivendicazioni più politiche, come le seguenti:

- programmare in tempo le intraprese, in collegamento con le industrie della difesa, così da fornire un quadro di riferimento agli industriali;

— fare una politica attiva di esportazioni, non essendo sufficienti le coproduzioni internazionali a ridurre i costi e, contemporaneamente, adottare una politica del tipo *buy american* con le conseguenze che ne derivano;

— sviluppare le commesse di ricerca, così da mantenere la competitività dei prodotti. La Unione costruttori macchine utensili, in altra sede, ha chiesto che la programmazione delle attività tra difesa e industria capocommessa tenga conto in primo luogo delle macchine utensili nazionali che, tuttavia, per essere disponibili all'esigenza, debbono venire commissionate in tempo (**allegato n. 6**).

18) *In particolare, avete osservazioni o rilievi da fare in ordine ai capitoli d'onere e ai capitoli speciali adottati dall'Amministrazione della Difesa? Avete suggerimenti concreti da proporre per il loro snellimento?*

In questo campo, immediatamente sentito come uno dei più dolorosi, l'Alfa Romeo ha lamentato che una ditta fornitrice di mezzi quasi civili sia costretta a forme di « militarizzazione » non pertinenti, a causa della rigidità delle cosiddette « norme MIL ».

Le altre ditte, invece, pur accettando il principio dei vincoli di sicurezza, hanno rivendicato il totale rifacimento delle norme perchè non riflettono più la realtà produttiva odierna e provocano spesso conseguenze grottesche.

Nel capitolo III entreremo nel merito di ulteriori aspetti sostanziali dei capitoli d'onere della parte « armi », qui resta da considerare il dato di fatto della generale incondizionata protesta contro la incapacità dello Stato a rinnovare i propri strumenti normativi, anche se di mera natura regolamentare.

19) *Altre osservazioni e proposte che ritenete utile far conoscere alla Commissione.*

In questo campo, di ovvia ripetizione, si venivano comunque a formare tre indirizzi:

— nel settore produzione di « armi » si chiedevano programmazione delle commesse, incarichi di ricerca e sviluppo, revisione della contabilità dello stato e dei capitoli;

— nel settore delle revisioni di « armi » vi era l'indicazione di non usare gare al ribasso dei prezzi fra le ditte non sempre tutte qualificate a svolgere lavori molto impegnativi, ma di adottare formule del tipo « appalto-concorso », dove oggetto primario di valutazione fosse l'affidabilità della ditta;

— nel settore delle commesse di confezioni e di vestiario si chiedeva la cernita preventiva delle ditte in base ad ineccepibile affidabilità di correttezza amministrativa e di capacità produttiva allora spesso mancanti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Associazione industrie elettroniche, da parte sua, aggiungeva la raccomandazione di dar vita al Comitato difesa-industria, previsto da un decreto ministeriale del 16 aprile 1971, ma inoperante (3).

La Oto Melara proneva da parte sua di impiegare il *royalties* statali delle vendite di armi all'estero non nel *mare magnum* delle entrate del Tesoro, ma per finanziare un fondo finalizzato alla ricerca e allo sviluppo nel bilancio della Difesa.

(3) Il Ministro per la difesa,

di concerto con il Ministro per l'industria, commercio ed artigianato,

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1964, concernente istituzione di organismi di coordinamento per le attività di ricerca, sviluppo e produzione che interessano le Forze armate;

Ravvisata la necessità di procedere ad una ristrutturazione degli organismi stessi al fine di assicurarne la funzionalità ed adeguarne i compiti alle effettive esigenze,

DECRETA:

Art. 1.

Il Consiglio interministeriale ed il Comitato interministeriale per la ricerca, sviluppo e produzione, istituiti con il decreto ministeriale del 1° ottobre 1964, sono soppressi.

Art. 2.

Per il coordinamento delle azioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato nel campo dell'attività di ricerca, sviluppo e produzione, che presentino interesse per le Forze armate, è istituito un Comitato composto da:

- il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa, che lo presiede;
- il Capo del IV reparto dello Stato maggiore della Difesa;
- i Capi dei reparti degli Stati maggiori delle tre Forze armate, competenti per la ricerca, sviluppo e produzione;
- il Capo della Segreteria tecnica permanente del Consiglio tecnico scientifico della Difesa;
- il Capo Ufficio affari tecnici dell'ufficio del Segretario generale della Difesa;
- il Direttore dell'Ufficio centrale allestimenti militari;
- il Capo del Servizio coordinamento commesse ed affari Patto Atlantico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;
- un Ispettore generale della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;
- il Rappresentante della Difesa presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

In relazione agli argomenti da trattare, alle riunioni del predetto Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, in qualità di consulenti, ufficiali delle Forze armate, funzionari dell'Amministrazione dello Stato, rappresentanti dell'industria nazionale.

In seno al Comitato possono essere costituiti, all'occorrenza, Sottocomitati per l'assolvimento di determinati incarichi.

A mo' di conclusione di questa parte, vale la pena di ricordare che la terza raccolta di materiali di studio e di riflessione prodotta dalle industrie — e cioè le audizioni — ha ripetuto spesso con più vivacità, ma in generale con meno sistematicità e completezza, i contenuti delle memorie e delle risposte al questionario dianzi citati.

#### B) LE OPINIONI DEI MILITARI

Ma veniamo ora alla percezione degli analoghi problemi nell'ottica dei responsabili della organizzazione militare, così come si ricava da un efficace riassunto formulato il 2 agosto 1978 dalla Commissione, cronologicamente svolto prima delle audizioni delle imprese. Esso diceva:

« Nel corso della prima fase la Commissione ha ascoltato i sottoelencati responsabili dei settori amministrativi e tecnici delle tre Forze armate:

1) generale di Corpo di Armata Fabio Moizo, segretario generale generale del Ministero della difesa;

2) generale di Corpo di Armata Lorenzo Valditara, direttore generale della Direzione generale delle armi, munizioni ed armamenti terrestri;

3) ammiraglio ispettore capo Dario Paglia, già direttore generale della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti navali e ammiraglio ispettore capo Lamberto Caporali, attuale direttore generale;

4) generale di Corpo di Armata Luigi Salatiello, direttore generale della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;

5) tenente generale Sebastiano Freri, direttore generale della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

---

#### Art. 3.

Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

— promuovere l'inserimento dell'industria nazionale nelle attività di ricerca, sviluppo e produzione programmate in sede NATO ed in altre associazioni difensive internazionali;

— svolgere azione di coordinamento e guida dei vari collegamenti in atto tra industrie nazionali e le Forze armate per le attività di ricerca, sviluppo e produzione dei materiali della Difesa.

#### Art. 4.

Nell'ambito del Comitato le funzioni di segreteria vengono assolte dall'Ufficio del rappresentante militare della Difesa presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.




## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 6) tenente generale Francesco De Vito, direttore generale della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e armamenti aeronautici e spaziali;
- 7) generale ispettore Italo Vittorio Cuomo, direttore generale della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio;
- 8) ammiraglio ispettore Luciano Gambini, direttore generale della Direzione generale di Commissariato;
- 9) ammiraglio ispettore Francesco Izzo, dirigente dell'Ufficio centrale per gli allestimenti militari;
- 10) maggiore generale Italo Sciarretta, direttore dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;
- 11) dottoressa Liliana Brossi, direttore della Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa;
- 12) generale Eugenio Rambaldi, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- 13) generale Alessandro Mettimano, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- 14) ammiraglio Giovanni Torrisi, Capo di Stato Maggiore della Marina;
- 15) ammiraglio Aldo Baldini, presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;
- 16) generale Francesco Cavalerà, Capo di Stato Maggiore della Difesa.


\* \* \*

« Caratteristica specifica del processo decisionale caratterizzante l'attività acquisitiva di materiali e beni esperita dall'Amministrazione difesa è la separazione delle aree nelle quali tale processo si viene a svolgere: in una prima fase, nell'area tecnico-militare, ed in una fase successiva nell'area tecnico-amministrativa in senso proprio, giusta gli schemi riprodotti nelle pagine seguenti:

**AREA TECNICO MILITARE  
CICLO DEL PROCESSO DECISIONALE**



**AREA TECNICO AMMINISTRATIVA  
CICLO DELLO SVILUPPO DELL'ITER CONTRATTUALE**



## II

« Le forme di approvvigionamento possono essere così riepilogate:

1. *Commessa diretta*

Consiste nell'allestimento di materiali da parte degli arsenali e stabilimenti militari a carattere industriale che vi provvedono direttamente con propri mezzi e personale senza ricorso all'industria privata.

2. *Licitazione privata*

Consiste in una gara esperita per l'approvvigionamento di materiali noti alla quale sono invitate soltanto le ditte che l'Amministrazione di difesa ritiene particolarmente idonee alla fornitura di cui si tratta.

3. *Appalto concorso*

Sistema di gara adottato allorché l'Amministrazione difesa non determina preventivamente il contenuto del contratto ma si limita a predisporre un progetto di massima che verrà completato in collaborazione con l'altro contraente durante le trattative. Esso si applica soltanto ai contratti di appalto di speciali lavori o forniture.

4. *Trattativa privata*

Sistema di aggiudicazione della produzione basata sulla scelta diretta da parte dell'Amministrazione difesa della ditta più conveniente (non viene effettuata alcuna forma di gara).

Tale forma viene adottata per i soli casi tassativamente previsti dall'articolo 41 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e precisamente:

a) quando gli incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

b) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privata industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

d) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

e) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del suddetto Regolamento.

Nei casi previsti dall'articolo 41 del suddetto Regolamento la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso.

#### 5. Acquisti diretti all'estero

Si ricorre a tale forma di approvvigionamento quando il mercato nazionale non è in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione difesa.

I rapporti contrattuali, di massima sotto forma di trattativa privata per corrispondenza commerciale (articolo 17 della legge sulla contabilità generale dello Stato), vengono instaurati o con Governi o con ditte private estere.

#### 6. Approvvigionamento diretto (esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta, o per cottimo fiduciario) ex articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato.

I limiti di competenza degli agenti dell'Amministrazione della difesa nella stipulazione dei contratti risultano così specificati:

Modalità di acquisto	Limiti di importo (milioni)	Competenze	Parere obbligatorio Organi consultivi
Trattativa privata  (previo parere Consiglio di Stato o apposita Commissione per la legge promozionale)	37,5	Direttore di divisione	no
	150	Direttore generale	no
	10.000	Sottosegretario	si (salvo quanto previsto art. 10 L.C.S. per acquisti direttamente all'estero)
	oltre	Ministro	si (salvo quanto previsto art. 10 L.C.S. per acquisti direttamente all'estero)
Licitazione privata Appalto concorso	75	Direttore di divisione	no
	300	Direttore generale	no
	fino a 10.000	Sottosegretario	si
	oltre	Ministro	si

## III.

« 1. Le proposte avanzate nel corso delle audizioni rispettano la già descritta separazione di competenza delle due aree.

Per quanto riguarda l'area tecnico-militare, ferme rimanendo le responsabilità e le prerogative dei Capi di Stato maggiore fissate con decreto del Presidente della Repubblica n. 1477 del 1965 (determinare le dotazioni e le scorte di armi, materia e mezzi, nonché i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni ad essi concernenti, attraverso atti che si sostanziano, nell'ordine, in: scelte operative, ricerca delle soluzioni; collaudi ed omologazioni), si è avvertita l'esigenza di una migliore valorizzazione dell'operato del Comitato dei Capi di Stato maggiore per il coordinamento degli atti posti in essere dai singoli membri nell'esercizio delle loro autonome responsabilità di Forza Armata. Al riguardo si è ipotizzato di rendere vincolante il parere espresso al Ministro, prima dell'approvazione dei singoli programmi di armamento da parte del Ministro stesso; mentre si è prospettata la possibilità che l'approvazione suddetta debba trovare conforto nel giudizio politico parlamentare, in specie puntualizzato e globalmente riassunto e riferito ad una pianificazione, nell'arco quinquennale (attraverso la approvazione di un'apposita *legge*), dei programmi globali di difesa del Paese.

« 2. Sempre con riguardo a quanto oggetto specifico di interesse in questa area, causa l'effetto condizionante riferibile allo stesso processo decisionale di acquisizione dei singoli mezzi di difesa (sistemi di armi, e relativi supporti logistici inclusi quelli attinenti al mantenimento ed al benessere delle persone alle armi), si è appurata la necessità di correlare le attività di ricerca ivi esperite per la migliore individuazione delle caratteristiche tecniche dei principali manufatti oggetto di interesse per la Difesa, con le indagini ed esperienze che nel medesimo ramo vengono compiute in materia civile. A tal fine, ci si è chiesto se potrà rivelarsi sufficiente una ristrutturazione dell'operato del Consiglio tecnico scientifico della Difesa, già oggi incaricato — per specifiche disposizioni emanate fin dal ricostituirsi di questo organo dal Capo di Stato maggiore della Difesa — di corrispondere con le aree civili della ricerca del Paese (ed in particolare, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli istituti di ricerca universitaria); o se non si debba invece ricercare in un'attività di concerto interministeriale — magari localizzata in un ritrovato funzionamento dello stesso Consiglio superiore della Difesa — la soluzione al problema suddetto. Peraltro, le due vie al riguardo non sembrano affatto in contraddizione, proprio a ragione della diversità dei livelli in cui tali processi si pongono. In conclusione, gli effetti di coordinamento che possono derivare da un potenziamento delle attribuzioni dello Stato maggiore della Difesa, ed il patrimonio concreto di nozioni tecniche e di informativa sull'area industriale che gravita intorno al settore della Difesa derivante

dall'espletamento di quell'attività di *ricerca* che si mirerebbe ad agganciare ed a meglio collegare alla società civile, si è pensato possano facilitare da un lato l'individuazione dei singoli programmi logistici e di armamenti in seno all'area operativa (per il loro successivo svolgimento in quella amministrativa: previa prenotazione degli impegni di spesa conseguenti sui capitoli di bilancio), dall'altro lato l'esatta determinazione delle caratteristiche tecniche e commerciali dei manufatti richiesti attraverso quei programmi medesimi per il soddisfacimento di specifici obiettivi di difesa; tutto questo, nel quadro della proposta di legge di piano quinquennale di difesa approvata, sull'esempio francese, dal Parlamento.

« 3. I suggerimenti concernenti la fase successiva, da quella dello sviluppo dell'*iter* contrattuale a quella del suo perfezionamento attraverso l'operato delle direzioni generali competenti (dalle quali provengono gli ordini di approvvigionamento attuativi dei programmi di spesa approvati), e altresì attraverso l'operato degli organi di controllo interno ed esterno (Consiglio superiore delle Forze armate, Consiglio di Stato, Ragioneria centrale e Corte dei conti) si riassumono generalmente in una migliore razionalizzazione del procedimento di acquisizione materiale delle singole forniture oggetto di richiesta: per l'eliminazione dei tempi dovuti all'inutile duplicità dei controlli, nonché per la razionalizzazione delle clausole contrattuali o delle stesse procedure di contratto che sembra oggi opportuno attuare con riferimento alle tecniche di produzione vigente.

« Innanzitutto si è rivelato necessario, nel campo di acquisizione degli armamenti, valorizzare i compiti di coordinamento che sembrano connessi alla carica di Direttore nazionale degli armamenti recentemente conferita al Segretario generale della Difesa: coordinamento che dovrà produrre i suoi effetti già nell'area tecnico-militare, nel momento in cui gli organi amministrativi agiscono come organi di consulenza di quelli decisionali ed operativi (Stati maggiori) per il patrimonio di informazioni tecniche, giuridiche ed economiche in loro possesso e di cui quelli hanno invariabilmente bisogno.

« È stato sottolineato in particolare che la graduale entrata in servizio del Direttore nazionale degli armamenti potrebbe giustificare alcune modifiche nel senso di lasciare agli Stati maggiori la responsabilità delle scelte e di devolvere al predetto direttore tutte le valutazioni di carattere tecnico industriale. Ciò favorirebbe, tra l'altro, la demarcazione tra chi sceglie e chi acquisisce, in una visione interforze e con poteri ben maggiori di quelli delle attuali Direzioni generali, soprattutto nel settore delle cosiddette compensazioni, quando si acquisisce un materiale disponibile all'estero.

« 4. Quanto alle modifiche richieste dalla normativa vigente in materia di contratti, queste si possono riepilogare in sostanza nei seguenti termini:

a) sostanziale aumento dei limiti di spesa al di sotto dei quali non deve essere preventivamente richiesto il parere del Consiglio di Stato;

b) allo stesso fine di cui sopra, considerare in modo giuridicamente unitario, anche sotto l'aspetto contrattuale, gli specifici programmi di fornitura; ad esempio facilitando il ricorso a contratti di tipo "aperto", per l'approvvigionamento di manufatti con caratteristiche pre-determinate per i quali si pongono esigenze di rifornimento (al fine di facilitare gli aspetti logistici invariabilmente connessi ai programmi medesimi evitando l'inutile costituzione di scorta in magazzino, eccetera): per questo, rendendo più obiettivo ed al tempo stesso più automatico il necessario procedimento di revisione dei prezzi in correlazione con parametri facilmente determinabili *ex lege*, eccetera. Da tale unitaria considerazione giuridica ne discende che l'obiettiva applicazione di clausole di revisione contrattuale ovvero modifiche riferibili a momenti *oggettivi* del contratto già in linea di massima approvato — se necessario — dal Consiglio di Stato, (ad esempio: per modificazioni "in quantità" nei contratti "aperti", o anche per migliorie tecniche esperibili sull'oggetto di fornitura in corso di esecuzione del contratto e determinati effetti obiettivi nella individuazione — con la tecnica del "cost-analysis" — dei nuovi e forse più elevati parametri di prezzo: di qui la necessità di previsioni legislative tecniche — anche delegate — con elevato grado di precisione tecnica per la individuazione dei parametri ipotizzabili) si qualifica più sul piano dell'esecuzione del contratto correlativamente allo spazio temporale in cui esso trova svolgimento (e che *obiettivamente* lo modifica nel contenuto), che su quello della modifica in senso proprio o dell'integrazione del medesimo (atti per i quali, invece, dovrebbero applicarsi all'*iter* contrattuale la medesima cautela procedimentale — pareri del Consiglio di Stato, eccetera — già esperita per il corpo del contratto medesimo;

c) comunque, conservare il controllo interno esercitato dal Consiglio superiore delle Forze armate e per i singoli progetti di contratto al di sotto degli importi globali di spesa di 10 miliardi (limite già fissato dalla legge promozionale varata per ciascuna Forza armata): Consiglio superiore tuttavia integrato, ad imitazione dello specifico Comitato previsto dalle leggi suddette, da un magistrato della Corte dei conti, oltre che dal Consigliere di Stato che già attualmente vi siede; i due suddetti magistrati, per i quali potrebbero prevedersi una "rotazione" nella carica per ovvi motivi di opportunità (rotazione demandata alla cura dei presidenti dei rispettivi organi giurisdizionali di appartenenza), verrebbe naturalmente a condizionare con il loro operato il funzionamento dell'organo in questione per l'espressione del parere cui esso è demandato, quando naturalmente si richieda l'unanimità nella formulazione del parere medesimo.

« In tema di controlli, si è molto insistito da parte di alcuni sulla opportunità di svolgere controlli *a posteriori* (piuttosto che preventivi), svolti con il medesimo metodo del campione, da Commissioni di alta qualificazione tecnica e amministrativa.

« Si è prospettata altresì l'opportunità di riorganizzare l'attività di *controllo tecnico* durante la stessa fase di produzione dei manufatti forniti all'Amministrazione della difesa: ricollegando in modo organico



l'attività dei vari uffici di sorveglianza tecnica già dislocati presso le maggiori ditte fornitrici — ed attualmente posti alle dipendenze delle singole direzioni generali del Ministero — al controllo, al coordinamento ed alla vigilanza (o addirittura alla stessa diretta dipendenza) dell'Ufficio centrale allestimenti militari; e curandosi altresì l'assegnazione del relativo personale in modo che ne sia periodicamente assicurata la rotazione tra un ufficio e l'altro. Inoltre è stato proposto di istituire un albo dei collaudatori del Ministero, al quale iscrivere eventualmente — al fine di non depauperare l'attuale organico — gli ufficiali ingegneri o provenienti dai ruoli tecnici che siano cessati dal servizio permanente e si trovino dunque in posizione ausiliaria;

d) previsione dell'istituto del " silenzio-accoglimento " per quanto riguarda il funzionamento della Corte dei conti, con particolare riferimento alla mancata registrazione entro termini di invio certo (ad esempio, 30 giorni) dei contratti che ad essa siano stati, a tal fine, sottoposti: ciò ovvierebbe alla necessità di operare attraverso la clausola dell' " anticipata esecuzione " nei limiti legislativamente fissati, al di là dei quali — non essendo ancora pervenuta nella maggior parte dei casi la necessaria registrazione — i fornitori possono accettare il rischio di continuare ad operare in esecuzione di un contratto peraltro giuridicamente ancora inefficace ed improduttivo di effetti, accontentandosi semmai del successivo " riconoscimento di debito per ingiusto arricchimento " da parte dell'Amministrazione (con suo decreto, anche questo da registrare).

« 5. Uno dei problemi sottoposti all'attenzione della Commissione concerne l'effettivo funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate, del quale è stata lamentata da alcuni una certa " sottoutilizzazione ". Infatti, secondo quanto riferito dal Presidente del suddetto Consiglio, mentre l'esame ed il parere del Consiglio stesso sui capitoli d'onere e contratti viene sempre richiesto così come stabilisce la legge istitutiva, ciò non si è verificato, di norma, per i programmi relativi agli armamenti ed ai grandi approvvigionamenti. La scelta di questi ultimi è stata operata dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, " concordata " in seno al Comitato dei Capi di Stato maggiore e da questi sottoposta al Ministro della difesa per l'approvazione. Nessun parere di validità od opportunità è stato richiesto in passato al Consiglio superiore delle Forze armate (tra gli esempi più recenti, è stato ricordato che il Consiglio superiore non è stato mai consultato in merito alle tre leggi promozionali per il rinnovamento e l'ammodernamento delle Forze armate).

« È evidente che a questo punto sorge il problema della sovrapposizione di competenza — per quanto attiene all'esercizio della funzione consultiva — tra Comitato dei Capi di Stato maggiore e Consiglio superiore delle Forze armate ».

Fin qui la vecchia relazione.

In definitiva dunque, era riscontrabile — al confronto delle rispettive tesi — un consenso di massima dei responsabili militari circa le problematiche del rapporto contrattuale difesa-industria, con l'aggiunta

però di una quantità di osservazioni e proposte, anche divergenti tra loro, in materia di « processo decisionale » (non toccato dalle industrie altro che con le parole generiche di « programmazione », laddove questa è risultato di un efficace e rapido processo decisionale).

Gli attuali « pieni poteri » — o « discrezionalità » se si usa un linguaggio più sfumato — dei Capi di Stato maggiore di Forza armata sono stati presi come un dato inalterabile di partenza (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1966 n. 1477).

Tuttavia si tratta di pieni poteri rischiosi e messi in discussione dalla ricerca di più solide legittimazioni attraverso una maggiore collegialità, ottenibile o con la riforma del Consiglio superiore delle Forze armate, o con correttivi da trovare entro il Comitato dei capi di Stato maggiore, sottratto però alla lottizzazione dei fondi tra le Forze armate. Oppure, addirittura, attraverso la legittimazione politica del Consiglio supremo di difesa e con l'aggiunta del consenso — e quindi della stabilità — delle decisioni parlamentari, ottenibili come nel caso delle leggi promozionali.

Ipotesi diverse, quindi, spesso viste come da sommarsi insieme e spesso come da escludersi in alternativa, e che comunque mostrano — fin dal 1978 — l'entrata in crisi, anche all'interno della ristretta cerchia dei massimi dirigenti delle Forze armate, dell'idea di « discrezionalità » dei capi di Forza armata in fatto di programmazione degli approvvigionamenti. Tutta l'attività parlamentare della VIII Legislatura, da parte sua, sappiamo e vedremo meglio, è stata una continua messa in discussione della « discrezionalità » non soltanto dei capi sopra le rispettive Forze armate, ma di tutta l'attività ministeriale. Proprio per questa ragione l'analisi del « processo decisionale » ha dominato anche l'indagine della nostra Commissione in questo periodo, rispetto agli interessi manifestati nella VII legislatura e, dall'analisi del fattore tempo nel processo contrattuale, si è quindi passati all'analisi del « fattore ordinamento » dell'area tecnico-amministrativa della difesa, come premessa di ulteriori approfondimenti del rapporto con le stesse industrie e soprattutto del rapporto tra decisione politica e decisione tecnica, entro gli organi e gli apparati dello Stato, nel determinare quel *quid*, altrimenti indefinito, che è la « programmazione » degli approvvigionamenti militari.

### C) LE OPINIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti, in quanto tale, non è mai stata interpellata dalla nostra Commissione. Tuttavia ogni parlamentare riceve copia dei Rendiconti generali dello Stato, laddove sono svolte ampie considerazioni sulle spese della Difesa, nell'ambito di giudizi generali sulla spesa complessiva dei vari Ministeri.

Iniziamo il nostro esame di tali documenti a partire dal 1975, anno di entrata in vigore della « legge promozionale » per la Marina. Ovviamente premettiamo un sunto dei giudizi globali formulati sull'attività contrattuale di tutto lo Stato, per poi venire alle questioni specifiche della Difesa, anche se la Difesa — ripetiamo — da tempo realizza la

metà degli acquisti dello Stato e quindi essa è protagonista anche dei giudizi generali.

Secondo la Corte dei conti, scarsa efficienza e disfunzioni negli acquisti dello Stato avevano ragioni organizzative e ragioni procedurali, elencate nelle relazioni sui rendiconti del 1975 e del 1976 nel modo seguente:

1) La inadeguatezza generale del numero e della qualità dei quadri tecnici determinava la imprecisione della formulazione dei progetti di opere pubbliche o di beni e servizi industriali e quindi favoriva la marea montante delle successive « varianti », insieme alla introduzione di clausole contrattuali di rinegoziazione dell'oggetto impreciso della fornitura, alterandone le previsioni finanziarie.

2) La fase dei « pareri preventivi » sui progetti e sui contratti — nonostante la elevazione dei limiti di spesa attuata nel 1972 — continuava ad essere caotica per la disparità dei comportamenti tra le varie amministrazioni.

La caccia alle deroghe — già fin da allora avviata in nome del « fattore tempo » — mostrava inoltre un freno curioso: anche quando il parere preventivo non andava più richiesto, certi burocrati continuavano a richiederlo al fine di tutelarsi nella responsabilità, con ciò vanificando l'accelerazione delle procedure inerenti a questa fase.

3) La fase della « scelta del contraente » mostrava una generalizzazione della trattativa privata di contro alla eccezionalità per la quale era stata prevista. In riduzione quindi, erano le gare di licitazione e minime le possibilità di espansione delle pochissime gare di appalto-concorso.

In tale quadro le recentissime leggi sui porti e per la Marina militare erano sospettate come legittimatrici della nuova voga, ma la legge promozionale navale era poi assolta nell'ottica di un apprezzamento degli elementi di controllo parlamentare ivi introdotti.

4) La fase della « esecuzione » dei contratti mostrava in generale una penalizzazione del pubblico interesse e una tutela esagerata dell'interesse dei fornitori, a causa delle seguenti disfunzioni:

— la leggerezza nella concessione continua di proroghe dei termini contrattuali di consegna era fattore di revisioni ingiustificate;

— l'uso sistematico di varianti e perizie era influente in modo diretto nella revisione dei prezzi per lavori non previsti e, in quanto determinante anche di proroghe, influente in modo indiretto per una seconda volta sulla revisione, dovuta agli aumenti di prezzo per inflazione;

— le anticipazioni del 50 per cento (fruite da quasi tutti i fornitori, per la legislazione allora vigente) risultavano scollegate dai meccanismi revisionali;

— i ritardi nei collaudi determinavano pesanti oneri di mora e, in generale, il sistema non tutelava la qualità, in quanto si basava sulla accettazione indiscriminata di tutto, in cambio di piccole penali;

— in generale il contratto appariva predisposto per la eliminazione dell'alea contrattuale del fornitore;

— mancava una disciplina giuridica dei contratti di fornitura, o contratti aperti, i quali si configuravano quali strumenti di pagamento a pie' di lista di « servizi per conto » dell'amministrazione, più il riconoscimento di un utile industriale garantito; inoltre: l'entità dei servizi era lasciata all'arbitrio dei soggetti chiedenti le varie prestazioni e clausole di tacita proroga moltiplicavano i vincoli nel corso degli anni;

— infine si notava una crescita abnorme del ricorso alla forma di pagamento attraverso l'accreditamento di somme ad appositi funzionari, rispetto al ricorso al mandato diretto, con l'accumularsi di enormi ritardi nei rendiconti.

Se ora passiamo all'analisi della specifica attività contrattuale della difesa — nei medesimi anni 1975-1976 — la Corte rilevava, innanzi tutto e in aggiunta alle disfunzioni generali sopra ricordate e tutte applicabili anche alla Difesa, un vuoto specifico di questo settore di spesa: quello della normativa per gli acquisti all'estero.

Col decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 30 giugno 1972, era stata finalmente legittimata la trattativa privata per gli acquisti all'estero, soprattutto richiesti dalla Difesa. Ciò era necessario. Tuttavia l'esperienza aveva mostrato l'accumularsi di enormi ritardi nei rendiconti (poi fino a 10 anni) con l'aggiunta di incertezze di comportamento iniziale, derivanti dall'assenza di una normativa *ad hoc*, che chiarisse in particolare:

— l'accettazione di clausole del diritto di paesi stranieri, anche se in contrasto con quelle di diritto italiano (si ricordi che, successivamente, tutto quanto avrebbe riguardato il programma MRCA si sarebbe svolto nell'ambito del diritto della Repubblica federale di Germania);

— la definizione più certa delle forme di accreditamento delle somme da pagare presso funzionari per tale scopo incaricati presso le ambasciate dei paesi dove fare l'acquisto;

— la definizione dei controlli sugli atti negoziali compiuti all'estero, quanto meno *a posteriori*;

— la individuazione dell'organo che deve rendere il conto.

Un secondo problema specifico della Difesa, individuato dalla Corte, era quello delle clausole revisionali dei prezzi dei contratti nazionali: allora generalizzate in deroga alla legge del 1940 e quindi discrezionali, prive della disciplina uniforme e più corretta già presente ad esempio nella normativa sulle opere pubbliche.

Un terzo problema — sollevato in concomitanza con l'approvazione della riforma delle servitù militari — era quello della vendita a realizzo dei beni dismessi: la disciplina inadeguata portava a tali ritardi di vendita degli oggetti fuori uso da ridurli a rottami e quindi tali da impedire realizzi congrui.

Una quarta ed ultima considerazione riguardava i conflitti tra Ministero della difesa, da una parte, e Ministero dei lavori pubblici e

delle finanze, dall'altra parte, per quanto concerneva rispettivamente la costruzione o l'affitto di immobili da dare in alloggio al personale: conflitti poi risolti dalla normativa successiva per questo particolare settore, ma tuttora aperti per i realizzi e per gli introiti dei beni da dismettere, che sono di competenza delle Finanze.

Tuttavia, abbiamo detto, la relazione della Corte dei conti introduceva considerazioni aggiuntive a quelle inerenti l'attività contrattuale in senso stretto — laddove ogni disfunzione riconduceva comunque a circoli viziosi dove il « fattore tempo » era determinante — e proponeva severe riflessioni anche su « fattori organizzativi e di ordinamento », esaminati comunque non dal solo e ristretto punto di vista del solito lamento su presunte carenze del numero o della qualità del personale.

Le considerazioni svolte per il 1975 e il 1976 erano in proposito le seguenti:

1) Si lamentava che lo scioglimento e la trasformazione di comandi e reparti (si era al tempo della « ristrutturazione ») stessero avvenendo con atti sottratti ad ogni controllo, perchè assunti dal Ministro e dai Capi di Stato maggiore, in base ad una riserva di competenza illustrata in apposita circolare ministeriale del 27 ottobre 1947, mentre poi la concessione della bandiera di guerra — atto meno sostanziale — era presa con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2) Nella gestione dei capitoli di bilancio relativa alle spese di ammodernamento (e detti « di bilancio ordinario ») si andava affermando la ricerca di impegni pluriennali di spesa, gabelata per programmazione. Al contrario, diceva la Corte, « si congelano fondi degli esercizi successivi senza valutazione parlamentare » e « si adeguano le pattuizioni contrattuali al rispetto delle scadenze degli impegni e non alla variabile dinamica della produzione ». La rubrica 12 era considerata un'aggregazione disomogenea di capitoli di oggetto estremamente vario e riferibili a funzioni attribuite a una molteplicità di organi. Inoltre la proliferazione di capitoli col medesimo oggetto, accanto alla eterogeneità del contenuto dei singoli capitoli, ne provocava la inintelligibilità.

3) Si lamentava il ritardo della emanazione del regolamento unificato di contabilità, in attesa della istituzione con legge delle direzioni periferiche di amministrazione, ritenuta dalle Corti dei conti condizione non obbligatoria per il precedente adempimento.

4) Si lamentava, infine, che « l'attuale, persistente struttura organizzativa del Ministero, caratterizzata dal frazionamento delle competenze tra le varie divisioni per settori corrispondenti a distinte fasi procedurali, si presenti inidonea a perseguire appieno le finalità di speditezza ed efficienza che costituivano uno degli obiettivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 « (Disciplina delle

funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo) ».

Oggi si può dire che le osservazioni n. 1 e n. 2 mantengono ancora la loro attualità — sulla n. 2 ritorneremo più volte in questa relazione — mentre la n. 3 oggi è superata. La n. 4 è invece oggetto attualissimo di interesse per la nostra Commissione e sarà trattata a fondo nel capitolo successivo, anche perchè la stessa Corte dei conti sarebbe venuta poi sviluppando ulteriormente il proprio esame critico in materia, in particolare nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1979.

Ivi la Corte dei conti non avrebbe negato il valore degli aspetti « procedurali » (e tra questi il « fattore tempo ») nel determinare una efficiente attività di approvvigionamento, ma li avrebbe giustamente posposti in via logica al tema della soluzione dei problemi organizzativi, addirittura declassando anche la funzione di un disegno di legge sulle norme di contabilità dello Stato, perchè avulso da ogni raccordo con la riforma organizzativa dell'amministrazione. (Il disegno di legge era considerato di mera unificazione delle norme vigenti, e non di innovazione). Tale modo di giudicare della Corte dei conti risentiva dell'influenza dell'allora Ministro per la funzione pubblica professor Giannini.

Riportiamo pertanto, e per esteso, il più tardo parere della Corte dei conti su questo aspetto dell'attività contrattuale, e che bene si attaglia a concludere questa prima rassegna dei modi di porre i problemi che interessano la nostra Commissione (Atti Camera - VIII legislatura: Doc. XIV, n. 2, vol. 1, pagg. 339 e segg.).

Esso diceva:

« 1. *La revisione delle procedure contrattuali: problemi organizzativi.*

Un ulteriore rinvio ha subito la presentazione alle Camere dello schema di disegno di legge sulla revisione delle procedure contrattuali, in merito al quale avevano già espresso il proprio avviso — come è noto — sia le sezioni riunite della Corte che l'adunanza generale del Consiglio di Stato. I limiti oggettivi e soggettivi di applicabilità della prevista normativa (4), come, anche e soprattutto, il suo stesso contenuto moderatamente innovativo rispetto alla normazione vigente, trovavano in certo senso ragion d'essere, all'epoca di formulazione dello schema, nell'urgente necessità di accompagnare, ad una prima serie di norme intese alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, l'avvio di un processo di omogeneizzazione della disciplina concernente l'attività contrattuale dei soggetti pubblici; esigenze, queste, ritenute a breve termine prevalenti su quella di un compiuto riadeguamento del corpo normativo alla mutata realtà su cui incide l'azione amministrativa.

« Il ritardo verificatosi, pertanto, lascia supporre — e consente di auspicare, in ragione anche delle molteplici indicazioni nel frattempo

---

(4) Cfr. relazione sull'esercizio 1978, vol. 1, che rinvia anche, in proposito, ai pareri espressi dalla Corte e dal Consiglio di Stato.

emerse sul tema (5) — un più incisivo ed approfondito ripensamento dell'intera materia, da condursi nel quadro più ampio della riforma generale della pubblica Amministrazione.

« I motivi che portano ad affermare l'esistenza di una stretta correlazione tra la revisione delle procedure contrattuali e la ristrutturazione degli apparati sono d'altra parte ovvii, e non diversi da quelli che condizionano alla riforma della pubblica Amministrazione la possibilità stessa di un rilancio dell'azione amministrativa in genere; basta infatti considerare come l'area di intervento pubblico coperta dallo strumento contrattuale non soltanto si collochi tra le più vaste e finanziariamente rilevanti, ma anche tra quelle più direttamente interessate ai problemi macroeconomici dello sviluppo degli investimenti e la tutela dell'occupazione; sicchè proprio sul terreno contrattuale potrà e dovrà misurarsi, almeno per molte amministrazioni, l'efficacia delle scelte organizzative di carattere generale e la validità di ogni tentativo inteso ad accrescere la produttività dell'azione amministrativa.

« Anche sotto un profilo più specifico, peraltro — e questo preme in specie sottolineare — è agevole rendersi conto che la maggior parte dei grandi temi che oggi si dibattono in materia di attività contrattuale pubblica presuppongono la soluzione di problemi *lato sensu* organizzativi:

a) così può dirsi, anzitutto, per l'esigenza (sempre più avvertita e di recente anche affermata da documenti o atti di provenienza governativa), di una programmazione delle commesse pubbliche, intesa non soltanto a razionalizzare la pubblica spesa ma anche ad indirizzarla a fini di politica industriale, soprattutto nei settori in cui lo Stato si presenti come unico o principale operatore di mercato (6). Appare infatti chiaro come tale orientamento — se pure di per sé non comporti la necessità di una redistribuzione delle competenze contrattuali — postuli comunque la costituzione di nuove strutture, idonee almeno alla ricognizione su scala generale degli obiettivi contrattuali, alla rilevazione dei dati ed al coordinamento dell'azione dei vari centri operativi;

---

(5) Sulla revisione delle procedure contrattuali e sui connessi profili organizzativi si è aperto da tempo un ampio dibattito, in linea di massima orientato verso soluzioni più radicali di quelle considerate nel citato schema di disegno di legge. Indicativo può ritenersi, al riguardo, il « Rapporto » sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato — più volte citato — presentato al Parlamento a cura del Ministero per la funzione pubblica. Sulla riforma dell'attività contrattuale sono anche in corso studi da parte della Commissione costituita presso il Ministero stesso per l'esame di taluni aspetti della riforma della pubblica Amministrazione.

(6) A parte l'indicato « Rapporto » sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato, si vedano, al riguardo, la Relazione previsionale e programmatica per il 1979 — già citata nella precedente relazione — nonchè le indicazioni programmatiche settorialmente deliberate dal CIPE e dal CIPI nel piano energetico e nei programmi finalizzati di cui alla legge n. 675 del 1977.

Tentativo embrionale e parziale di una programmazione dell'attività negoziale ed elaborazione di una « politica » contrattuale può ritenersi la normazione già da tempo vigente in tema di riserve di spesa in favore del Mezzogiorno. Esperimenti di programmazione parziale o settoriale delle commesse sono da tempo in atto, poi, presso diverse Amministrazioni (cfr. ad esempio capitolo XXVII della sezione II) anche al di fuori dell'ambito di attuazione di precisi programmi di investimento approvati per legge.

b) diretta incidenza sul piano organizzativo ha poi l'eventualità che il procedimento contrattuale sia ridisegnato accentrando — presso ogni amministrazione centrale e presso tutte o qualcuna delle amministrazioni periferiche — le competenze relative al medesimo contratto, sia quelle proprie della fase preliminare e di conclusione che quelle della fase di esecuzione.

« Soluzione, questa, che in ogni caso comporterebbe (secondo vari possibili livelli di complessità organizzativa e moduli di accentramento rapportati alla tipologia dei contratti ed ai settori d'intervento) la costituzione di uffici specializzati — ed autonomamente responsabili — ove riunire le esperienze professionali e tecniche maturate dalle amministrazioni in materia (oggi in linea di massima disperse) ed in modo da semplificare il rapporto tra operatore pubblico e privato contraente;

c) il rilievo preminente che, nella riforma in materia contrattuale, assumono gli aspetti strutturali a quelli procedurali emerge chiaramente, poi, dalla proposta istituzione di un ufficio centrale dei contratti pubblici, cui commettere, secondo moduli desunti da esperienze di altri paesi, una vasta serie di competenze (istruttorie, consultive e normative), tanto sugli aspetti economico-finanziari, quanto su quelli tecnici e giuridici dell'attività contrattuale;

d) implicazioni immediate sul piano organizzativo, ha del pari, la fondamentale esigenza di potenziare, nel settore dei lavori pubblici, l'attività di progettazione, le cui disfunzioni — in gran parte connesse a carenze nei quadri tecnici della pubblica Amministrazione — si riflettono oltretutto pesantemente sui tempi di esecuzione delle opere, nonché, per il gioco del sistema revisionale, sul costo delle stesse. Nella prospettiva di lungo periodo — in qualche sede considerata — della costituzione di una sorta di "patrimonio progetti della pubblica Amministrazione", ciò comporta, come osservato nella precedente relazione, una serie di immediate iniziative che vanno dalla ridefinizione dell'appalto concorso ad una nuova disciplina dei moduli di utilizzazione dell'attività esterna di progettazione e di studio. Ma postula soprattutto un potenziamento delle strutture interne della pubblica Amministrazione che appare al momento anche condizionato da problemi attinenti alla retribuzione del personale tecnico statale;

e) derivano, infine, dalle segnalate carenze nei quadri professionali e tecnici della pubblica Amministrazione — e pretendono anche esse, pertanto, adeguate iniziative a livello organizzativo — talune disfunzioni che caratterizzano l'attività contrattuale pubblica e contribuiscono ad indebolire la posizione negoziale delle Amministrazioni dello Stato. Al riguardo possono richiamarsi le osservazioni in passato formulate circa i casi di ricorso alla trattativa privata motivati di fatto dalla necessità di avvalersi delle strutture tecniche del privato per la definizione dell'oggetto o delle modalità negoziali; ed altrettanto può dirsi per la riluttanza delle amministrazioni ad avvalersi, nelle gare aperte, di criteri per la scelta del contraente non meramente automatici, ma tali da presupporre approfondite conoscenze di mercato ».



« 2. *Revisione delle procedure contrattuali: finalità.*

Fine non esclusivo ma essenziale di una riforma dell'attività contrattuale pubblica può ritenersi — e se n'è già fatto cenno — l'omogeneizzazione e razionalizzazione di un magma normativo oggi tra i più disarticolati e disordinati, che non soltanto perviene ad ingiustificate discriminazioni nell'ambito del comparto pubblico, tra ente ed ente, ma che risulta in larga parte composto da norme derogatorie o eccezionali, valide per determinati settori o determinate amministrazioni, ovvero connesse all'esecuzione di specifici programmi.

« Come osservato nella precedente relazione, un riordinamento della materia dovrebbe sotto tale limitato profilo proporsi, a completamente del cennato schema di disegno di legge, quantomeno i seguenti obiettivi:

a) unitarietà di principi, quanto nell'ambito soggettivo, per tutte le amministrazioni del comparto pubblico, all'interno del quale non appare razionale distinguere differenziate situazioni, a fronte di esigenze di massima comuni, sia sotto il profilo delle garanzie, sia sotto quello della produttività e celerità dell'azione contrattuale;

b) estensione dell'area oggettiva della riforma ai contratti attivi ed ai servizi in economia in relazione, soprattutto, alla rilevante e crescente area da questi ultimi coperta;

c) attuazione delle direttive comunitarie in tema di forniture ed eventuale revisione delle analoghe norme dettate in materia di appalti d'opera (legge n. 584 del 1977), soprattutto per quel che riguarda la disciplina degli albi, il regime della concessione e quello dei raggruppamenti d'impresa;

d) omogeneizzazione dei capitolati generali, in vista di una standardizzazione di massima delle procedure in settori omogenei;

e) nuova disciplina della revisione prezzi in materia di opere pubbliche, in linea con gli orientamenti già espressi dall'apposito disegno di legge presentato nella precedente legislatura e con essa decaduto;

f) estensione della disciplina medesima, con gli opportuni adattamenti, alle forniture ed agli appalti di servizio;

g) eventuale estensione del decentramento di competenze delineato dalla normativa sulla dirigenza statale, con perfezionamento delle norme intese ad una effettiva autonomia decisionale e responsabilizzazione dei funzionari;

h) ampliamento dell'area di applicabilità della legge n. 1 del 1978 sulla semplificazione ed acceleramento delle procedure contrattuali;

i) razionalizzazione delle norme relative alla funzione consultiva;

l) uniformità di disciplina in materia di controllo e revisione dei moduli di esso, secondo le indicazioni ripetutamente emerse nella più ampia prospettiva di una riforma generale dei controlli esterni.

« Soprattutto i due punti da ultimo considerati, tuttavia, inducono ancora a considerare come il problema di fondo della riforma si collo-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chi al di là di ogni mero aggiornamento, per ampio che sia, del sistema normativo ed al di là, pertanto, dei pur essenziali obiettivi ora elencati, consistendo — per l'attività contrattuale, più in generale, per l'azione amministrativa — nella ricerca di nuovi punti ottimali di equilibrio tra strumenti di garanzia ed esigenze di una più efficiente gestione.

« Prevalentemente ispirata al primo di tali aspetti risulta tuttora la legislazione vigente, costruita, seppure per via di deroghe ed eccezioni, attorno al nucleo e nella logica delle norme di contabilità generale dello Stato e di massima orientata ad individuare nella ridotta discrezionalità dei funzionari e nella minuziosa disciplina del procedimento i mezzi di garanzia formale della imparzialità e legalità dell'azione contrattuale.

« È sin troppo facile al riguardo rilevare come un siffatto sistema non si sia nel tempo rivelato sufficiente ad impedire fenomeni patologici (e non rilevabili « cartolarmente ») di abuso o lesione dell'interesse sostanziale della pubblica Amministrazione; tanto che lo stesso legislatore, nei casi almeno in cui ha ritenuto assolutamente preminenti obiettivi di celerità ed efficienza, non ha avuto remore a ridurre drasticamente o addirittura eliminare potenzialmente — come di recente è avvenuto con l'ultima legge finanziaria (7) — ogni vincolo di garanzia procedimentale.

« Ciò sembra offrire margine a soluzioni anche sul piano generale improntate ad un abbassamento delle soglie di garanzia e ad un rilancio degli aspetti manageriali dell'attività contrattuale, con attribuzione di maggiori potestà decisionali e connesse autonome responsabilità ai funzionari. Ma ad un eventuale e così decisivo mutamento prospettico dovrebbe comunque accompagnarsi — questo preme alla Corte sottolineare — da un lato una ridefinizione dei presupposti stessi della responsabilità dei funzionari, onde diminuire il rischio di una fuga di fatto dall'esercizio delle maggiori autonomie decisionali; e, dall'altro, l'adozione di una serie di indispensabili misure cautelative. Il collocamento, anzitutto, dell'attività contrattuale pubblica entro schemi programmatici tali da costituire un parametro di opportunità, se non anche di legalità, del contratto; un ripensamento dell'attività consultiva, da indirizzare non tanto sulla legalità di singoli contratti quanto sugli aspetti generali o programmatici interessanti, anche sotto il profilo della convenienza, serie di atti o la gestione contrattuale nelle sue linee generali; una revisione, infine, della disciplina dei controlli interni, nonché, correlativamente all'accentrarsi della funzione garantistica nel momento del controllo (esterno) successivo, un potenziamento di quest'ultimo ed una sua proiezione verso valutazioni attinenti ai risultati dell'intervento attuato in via contrattuale ».

A conclusione, tuttavia, vogliamo aggiungere un ulteriore documento che esprime il pensiero della Corte dei conti in fatto di « procedure »

---

(7) Legge 24 aprile 1980, n. 146, articoli 8, ultimo capoverso e 14, secondo comma, che autorizzano la conclusione di contratti « anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ».

e lo alleghiamo proprio per non ingenerare il sospetto ingiusto di fughe dell'organo medesimo dalla sacrosanta necessità di innovare anche in questo campo. Si tratta del capitolo: « Attività contrattuale », contenuto nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1980, e dal quale, per comodità dei commissari e dei lettori, riproduciamo i paragrafi dedicati alle linee fondamentali dell'assetto normativo vigente e in evoluzione (**allegato n. 7**).

#### CONCLUSIONE

Abbiamo usato lo spazio di questo primo capitolo per mettere a confronto le esperienze e le opinioni delle industrie, della dirigenza militare e della Corte dei conti sul processo contrattuale ed abbiamo così ascoltato tre campane fondamentali per formulare un giudizio sulla essenzialità del « fattore tempo ». Tuttavia l'abbiamo testè collegato anche con l'essenzialità del fattore « organizzazione » negli acquisti della difesa, e questo sarà il tema del prossimo capitolo.

## CAP. II

## IL FATTORE ORDINAMENTO DELL'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA DIFESA E L'ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PER LE FORZE ARMATE

Con questo capitolo entriamo decisamente nell'area dei materiali raccolti dalla nostra Commissione durante la VIII legislatura. Nel periodo precedente, abbiamo detto, era stata raccolta un'ampia serie di « autopresentazioni » delle direzioni generali e degli uffici centrali tecnici della Difesa. Nel nuovo periodo — essendo nel frattempo cambiati quasi tutti i capi militari dei vari uffici e quasi tutti i membri parlamentari della nostra Commissione — le « autopresentazioni » vennero ripetute con aggiornamenti: ciò ha prodotto una massa di relazioni che si presentano, per numero e per mole, di difficilissima pubblicazione, ma che restano nell'archivio della Commissione. Ovviamente nessuna delle nuove relazioni era in grado di competere con la già citata vecchia e voluminosissima relazione di *Costarmaereo*. Comunque sia, venne richiesto al generale Piovano, segretario generale della Difesa, di formulare una sintesi organica e aggiornata del tema, che qui riproduciamo per comodità come parte integrante del testo.

## A) ORDINAMENTO DELLA DIFESA

## 1. PREMESSA

Il presente documento ha carattere informativo e non tecnico ed ha il solo scopo di illustrare, *nelle grandi linee ed in modo schematico*, la struttura del Ministero della difesa. Gli aspetti tecnici delle principali attività connesse al funzionamento dell'area tecnico-amministrativa ed in particolare dell'attività negoziale dell'Amministrazione difesa nel campo degli armamenti sono illustrati in altri documenti di prossima diramazione.

L'ordinamento della Difesa prevede la sostanziale ripartizione dei compiti in due distinti settori:

a) *l'area tecnico-operativa*: che tratta i problemi relativi alla *pianificazione operativa*, all'*ordinamento*, alle predisposizioni per l'*impiego* delle Forze armate ed alla *programmazione tecnico-finanziaria*;

b) *l'area tecnico-amministrativa*: che provvede a tutte le esigenze degli organi operativi per quanto riguarda personale, materiali, infrastrutture eccetera.

Ambedue i settori fanno capo al Ministro della difesa, che è coadiuvato da Sottosegretari ai quali egli può delegare funzioni relative a determinati settori dell'Amministrazione ed ai rapporti con i due rami del Parlamento. Tali funzioni delegate sono di natura prevalentemente tecnico-amministrativa o connesse al personale.

## 2. AREA TECNICO-OPERATIVA

Sono preposti al settore tecnico-militare, cioè all'area a):

— il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che è il vertice coordinatore del settore operativo e presiede il Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

— i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica responsabili di tutte le predisposizioni relative all'impiego (1) della propria forza armata e che dipendono direttamente:

dal Ministro, del quale sono gli alti consulenti per le questioni relative alla rispettiva forza armata;

dal Capo di Stato Maggiore della difesa, nell'ambito dei poteri a questi attribuiti, essenzialmente di coordinamento interforze.

È in corso una rielaborazione dei compiti dell'area suddetta (vertice delle Forze armate).

I Capi di Stato Maggiore sono membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

## 3. AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

All'area tecnico-amministrativa è preposto il Segretario generale che:

— dipende direttamente dal Ministro;

— impartisce direttive per l'attuazione degli indirizzi generali emanati dal Ministro;

— coordina le questioni di maggiore importanza delle Direzioni generali.

— è Direttore nazionale degli armamenti;

— è anche membro del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

L'attività tecnico-amministrativa è svolta da:

— cinque Uffici centrali (2), che hanno competenza su materie prevalentemente giuridiche, amministrative, assistenziali e logistiche generali; svolgono funzioni di studio, di raccolta ed elaborazione dati, di consulenza tecnica, di coordinamento e ispettive;

— dieci Direzioni generali (3), specializzate prevalentemente nel personale (trattazione del reclutamento, dell'amministrazione e assistenze del personale militare e civile);

— sette Direzioni generali (4), specializzate nell'attività relativa al materiale, agli equipaggiamenti, ai lavori ed all'attività tecnica; queste Direzioni generali garantiscono il supporto logistico di 4° grado

(1) Inteso in senso generale, cioè includente tutte le attività dell'area a).

(2) Ormedife, Leggidife, Bilandife, Ispedife e Alledife.

(3) Difesan, Difepensioni, Difeassist, Difeoperai, Difeimpiegati, Levadife, Sotuffesercito, Uffesercito, Persaereo, Maripers.

(4) Terrarmimuni, Motordife, Navalcostarmi, Costramaereo, Telecomdife, Geniodife, Commidife.

(5) alle Forze armate e ne assicurano l'acquisizione dei materiali e le attività di ricerca e sviluppo;

— due Direzioni generali atipiche, per gli affari del contenzioso e dei servizi generali (Contendite e Difeservizi).

#### 4. COORDINAMENTO TRA I DUE SETTORI

Sotto l'aspetto funzionale, l'indispensabile *coordinamento fra il settore tecnico-militare ed il settore tecnico-amministrativo* è assicurato:

— dal Ministro, in quanto nella sua persona convergono ai fini decisionali i due settori di attività;

— dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore, per la programmazione e gli affari di maggiore importanza (inclusi i programmi di armamento, i miglioramenti al personale, ed i provvedimenti legislativi);

— con contatti diretti fra i Capi di Stato Maggiore ed il Segretario generale per l'avvio e lo sviluppo tecnico-amministrativo dei programmi decisi dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore ed approvati dal Ministro;

— con rapporti diretti fra Stati Maggiori, Direzioni generali e Uffici centrali per il disbrigo degli affari correnti di carattere tecnico-militare.

#### 5. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

Nel quadro sopra delineato, l'attività di ricerca e sviluppo e di produzione di nuovi materiali viene svolta:

##### 1) sotto l'aspetto tecnico-militare da:

— un organo centrale (CTS) (6), che esamina i progetti ricerca e sviluppo per i nuovi materiali esprimendo pareri su fattibilità e priorità;

— organi di Forze armate inglobati nei singoli Stati Maggiori, che indicano le esigenze operative (uffici ricerca e sviluppo per i nuovi materiali, ufficio programmi di approvvigionamento per i materiali da produrre in serie);

##### 2) sotto l'aspetto tecnico-amministrativo da:

— le Direzioni generali tecniche che sviluppano la parte tecnica amministrativa delle esperienze e dei contratti di tutti i materiali, coordinati dal Segretario generale/D.N.A.. Esse svolgono tali compiti:

o producendo il materiale nei propri Stabilimenti (Arsenali);


o mediante atti contrattuali con l'Industria civile, nazionale ed estera o governi stranieri.

---

(5) Quelli di 3°, 2° e 1° grado sono forniti dagli Stati Maggiori di Forza armata tramite gli Ispettorati logistici ed i reparti.


(6) Consiglio tecnico scientifico; con la recente ristrutturazione (D.M. 28 giugno 1979) è presieduto dal S. Capo di Stato Maggiore e svolge attività consultiva a favore del Capo SMD e del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

## ORGANIZZAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DIFESA



(Area A)


AREA TECNICO-OPERATIVA  
CICLO DEL PROCESSO DECISIONALE





(Area B)

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA  
CICLO DELLO SVILUPPO DELL'ITER CONTRATTUALE



(\*) Può essere sostituito dal parere del Comitato (1 per ogni F.A.) di applicazione delle leggi promozionali

PROCEDURE PER LA RICERCA E SVILUPPO

FASI PRINCIPALI	SS.MM.	SS.TT.	DD.GG.	ISP
1 IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO: - Elementi di base - Fasi e tempi di sviluppo - Previsioni finanziarie				
2 DEFINIZIONE DEI REQUISITI MILITARI: - Requisiti operativi - Requisiti tecnici - Armonizzazione e definizione finale requisiti militari				
3 STUDIO E REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI - Condizioni tecniche - Condizioni amministrative - Procedure contrattuali - Norme di collaudo - Prove di accettazione al collaudo				
4 ESECUZIONE PROVE TECNICHE E DI IMPIEGO - Prove tecniche - Prove di impiego				
5 RICONOSCIMENTO IDONEITÀ ALL'IMPIEGO MILITARE ("OMOLOGAZIONE" o "IDONEITÀ ALL'ADOZIONE IN SERVIZIO")				(+)
ENTE RESPONSABILE				
CONSULENZA E/O COLLABORAZIONE				
PARERE				

(+) Presso Enti Addestrativi o Reparti

B) LINEAMENTI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
DELLA DIFESA

A. PREMessa

Le procedure relative alle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti sono regolate da precise norme giuridico-amministrative.

1. Nell'ambito dell'A.D. gli approvvigionamenti interessano:

a) *un'area tecnico-operativa*, che fa capo ai Capi di Stato Maggiore di Forze armate cui compete la valutazione del problema eminentemente sotto gli aspetti operativo-tecnico-finanziario nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro e degli orientamenti concordati in sede di Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

b) *un'area tecnico-amministrativa*, che fa capo al Segretario generale della difesa e ai Direttori generali cui compete la valutazione del programma sotto il profilo economico-tecnico-industriale e il perfezionamento degli atti giuridico-amministrativi connessi con l'iter contrattuale.

2. Ferma restando la decisione finale del Ministro, gli organi preposti alla definizione degli approvvigionamenti si configurano, in relazione alle loro funzioni specifiche in:

a) *organi decisionali*, rappresentati rispettivamente dai Capi di Stato Maggiore, nell'ambito dell'area tecnico-operativa, e dei Direttori generali, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa:

b) *organi consultivi*, rappresentati dal:

— Comitato dei Capi di Stato Maggiore, al quale è devoluto, tra l'altro, « la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo, ed in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari »;

— Consiglio superiore delle Forze armate, che può intervenire in due momenti distinti di interesse dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-operativa;

— Consiglio di Stato;

— Comitato per l'attuazione delle leggi promozionali recentemente istituito. Tale Ente può essere sostitutivo del Consiglio superiore delle Forze armate e del Consiglio di Stato per atti contrattuali concernenti gli armamenti.

c) *organi esecutivi*, rappresentati dagli organismi dipendenti dalle Direzioni generali;

d) *organi di controllo*, rappresentati dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa e dalla Corte dei conti.

**B. PROCEDURE DI MASSIMA**

L'esame viene condotto separatamente nell'ambito dell'area tecnico-operativa e nell'ambito di quella tecnico-amministrativa, anche se il processo evolutivo del problema è caratterizzato da continuità e unitarietà di sviluppo.

**1. Area tecnico-operativa**

a) Come precedentemente accennato, il vertice dell'area tecnico-operativa si identifica nei Capi di Stato Maggiore di Forza armata ai quali compete — quali organi decisionali — la « pianificazione e la programmazione tecnica sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro e delle direttive emanate dal Capo di Stato Maggiore della difesa ».

Tale attività, condizionata da fattori di ordine tecnologico, finanziario e industriale:

1) si concreta con la definizione degli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dello strumento;

2) si sviluppa essenzialmente attraverso le seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione delle esigenze nelle loro linee generali, alla luce delle istanze di ordine operativo e dottrinale di specifica competenza degli Stati Maggiori, unici in grado di decidere, nelle grandi linee, la fisionomia di un programma e l'opportunità di avviarlo.

La Direzione generale, in linea di massima, non ha incidenza specifica; nulla vieta peraltro che i massimi responsabili di singola Forza armata sentano, in via del tutto informale, il competente Direttore generale per un parere consultivo sulla fattibilità del programma;

b) *definizioni delle caratteristiche tecnico-operative* dei mezzi e dei materiali e valutazione — in prima approssimazione — del fabbisogno e dei relativi oneri finanziari di specifica competenza degli Stati Maggiori, che si avvalgono, di norma, di propri organi specifici, per la definizione degli aspetti più squisitamente tecnici del programma nonché dei costi sommari.

Anche in questa fase possono essere interpellate le Direzioni generali competenti in via informale, per un parere di fattibilità del programma;

c) *attribuzione ufficiale del mandato alla Direzione generale, competente* per l'effettuazione di indagini preliminari di mercato (su base nazionale ed estera), alla luce delle caratteristiche tecnico-operative dei materiali indicati dallo Stato Maggiore;

d) *indicazione, di massima parte della Direzione generale, dei parametri di ordine tecnico-finanziario-industriale* che riguardano il problema (tipi di materiale atti a soddisfare le esigenze, costi, modalità e fonti di approvvigionamento, tempi prevedibili, eventuali vincoli che potrebbero esistere o insorgere nello sviluppo del programma eccetera).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali indicazioni, anche se di « prima approssimazione », consentono agli stati Maggiori un ulteriore riesame del programma e quindi « possibili varianti »;

e) *rivalutazione del problema da parte dello stato Maggiore alla luce dei parametri indicati dalla Direzione generale ed affinamento del programma sotto il profilo qualitativo, quantitativo e finanziario, procedendo — per confronto — tra esigenza e disponibilità;*

f) *richiesta di parere agli Organi consultivi: Comitato dei Capi di Stato Maggiore (7) e Consiglio superiore delle Forze armate (o Comitati per l'attuazione delle leggi speciali);*

g) *approvazione preventiva del Ministro della difesa, limitatamente ai programmi di particolare rilievo sotto il profilo operativo, politico, finanziario ed industriale.*

Termina, con questa fase, l'iter preliminare del programma, a carattere prevalentemente tecnico-operativo, che consente allo Stato Maggiore di configurarne chiaramente i vari aspetti, verificarne quindi la fattibilità d'ottenere il benestare delle superiori autorità politiche e militari.

## 2. Area tecnico-amministrativa

a) *Generalità.* A seguito di quanto su esposto, l'area tecnico-amministrativa viene interessata mediante ordini di approvvigionamento di beni e/o servizi da parte dello Stato Maggiore alla Direzione generale competente.

Detti ordini di approvvigionamento si concretizzano conseguentemente in rapporti contrattuali tra l'Amministrazione difesa ed i privati contraenti disciplinati:

- 1) dalla Legge C.G.S. e relativo Regolamento;
- 2) da un complesso di norme « derogatorie » (legislative o/e regolamentari) emanate in funzione di particolari esigenze ed aspetti dei singoli servizi;
- 3) da leggi speciali (leggi n. 57 del 1975; nn. 38 e 372 del 1977);
- 4) dalla « Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione della guerra » Ed. 1926 — approvata con decreto ministeriale 20 settembre 1926 — che regola in dettaglio le procedure contrattuali da osservare compatibilmente con le norme vigenti;
- 5) dai capitoli d'onori.

---

(7) In questa fase il SG-DNA esprime parere sulla fattibilità globale del programma anche alla luce degli aspetti industriali, tecnologici, sociali, finanziari e dei rapporti internazionali.

b) *Scelta del contraente*. La scelta del contraente è volta a determinare la persona e la ditta disposta ad accettare le condizioni generali e speciali della contrattazione. Le condizioni di massima sono nei capitoli generali d'onori che contengono clausole valide per ogni contratto riguardante un determinato genere di fornitura, di lavoro o servizio.

Tale scelta — che si realizza nelle seguenti forme procedurali — oltre ad offrire la massima imparzialità nei confronti delle singole ditte, tende ad ottenere le migliori condizioni possibile per l'Amministrazione della difesa:

- 1) pubblico incanto o asta pubblica;
- 2) licitazione privata;
- 3) appalto concorso;
- 4) trattativa privata;
- 5) economia.

*Pubblico incanto o asta pubblica* (art. 3 Legge C.G.S. - art. 37, 63 e segg. del Regolamento). — L'asta pubblica è un pubblico incanto al quale possono partecipare tutti quelli che comprovino, nei modi prescritti, la loro idoneità (intesa questa nel senso di attitudine a compiere una data opera o a svolgere un dato servizio, per capacità acquisita, per esperienza professionale già dimostrata, per specializzazione conseguita eccetera). La dimostrazione dell'idoneità deve essere data dal concorrente secondo la prescrizione dell'avviso d'asta.

Tale procedura è prevalentemente sostituita da gara a « licitazione privata », in aderenza al contenuto degli articoli 3 della legge C.G.S. e 38 del Regolamento.

*Licitazione privata* (art. 3 della Legge C.G.S. e artt. 38, 39, 89, 90 del Regolamento). — Trattasi di procedura rigorosamente formale, stabilita da precise norme di legge.

La caratteristica principale dei contratti così stipulati è la limitazione delle persone con le quali l'Amministrazione difesa intraprende rapporti negoziali. Ne consegue che a differenza dell'asta (alla quale può partecipare *chiunque*) possono prendere parte a tale gara soltanto coloro che l'Amministrazione difesa abbia invitato, in quanto preventivamente giudicati idonei a tal fine.

La predeterminazione dell'Amministrazione difesa circa il numero delle persone da invitare è una forma di cautela operata sulla base di un giudizio di idoneità tecnica, morale ed economica, che è comunque anteriore all'esperimento delle gare. Tale giudizio di idoneità si concretizza nell'iscrizione delle aspiranti ditte fornitrici nell'Albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione difesa tenuto dall'Ufficio centrale allestimenti militari.

La costituzione su scal anazionale del succitato Albo consente di disporre di un elenco vasto ed aggiornato di ditte di fiducia pienamente qualificate alla fornitura dei beni e dei servizi di cui l'Amministrazione difesa abbisogna.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal fine gli organi competenti del Ministero della difesa selezionano le fonti più efficienti della produzione nazionale ed estera della OEE nonchè di altre nazioni, limitatamente, per queste ultime, a quelle produttrici di beni carenti presso l'industria italiana.

La particolare materia è disciplinata dalla circolare n. 585 in data 3 ottobre 1973: « Norme per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa » e successive varianti.

In sede di attuazione l'Amministrazione della difesa indice la gara e sviluppa le successive fasi procedurali attenendosi alle prescrizioni sancite dalla L.C.G.S. e relativo Regolamento nonchè alle Istruzioni sulla stipulazione dei contratti.

*Appalto concorso* (art. 4 Legge C.G.S. e artt. 40 e 91 del Regolamento). — Si ricorre a tale sistema per l'appalto di lavoro o forniture speciali per la cui esecuzione l'Amministrazione della difesa ritenga conveniente giovarsi di iniziative e progetti di provata competenza tecnica o scientifica. Trattasi di gara la cui partecipazione è subordinata all'invito dell'Amministrazione della difesa. Differenza fondamentale con i precedenti due metodi di ricerca del contraente si evidenzia nel fatto che nell'asta pubblica e nella licitazione (essendo dettagliatamente prefissati i requisiti del materiale in provvista) l'aggiudicazione avviene seduta stante e solo in base alla valutazione economica dell'offerta, mentre nell'appalto concorso l'aggiudicazione avviene dopo un'accurata valutazione tecnica ed economica delle offerte, in quanto i requisiti prefissati del bene da fornire sono indicati solo sommariamente.

*Trattativa privata* (art. 6 della Legge di C.G.S. e artt. 41 e 92 del Regolamento). — La trattativa privata, così come la licitazione, è uno dei sistemi attraverso i quali l'Amministrazione della difesa addiviene alla scelta del contraente, ma a differenza di quest'ultimo sistema (che si articola in un procedimento formale legislativamente previsto) nella trattativa privata vige di norma la massima libertà delle forme, sicchè l'Amministrazione della difesa nello svolgimento relativo gode di un'ampia potestà discrezionale di determinazione. Stabilisce infatti il legislatore all'articolo 92 del R.C.G.S. che « la trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse ».

I casi in cui si può ricorrere alla trattativa privata sono enunciati nell'articolo 41 R.C.G.S. .

L'Amministrazione della difesa, per altro, indipendentemente dall'ampia discrezionalità concessa dal legislatore per tale forma di contrattazione, ispira la propria azione ad un rigoroso indirizzo di attento ed oculata operatività nel senso che attua responsabilmente e con ogni cura, tutte le indagini intese a garantire che sussistano le reali condizioni di mercato per la corretta applicazione della norma.

*Economia* (art. 8 della Legge di C.G.S.). — Con l'espressione « servizi in economia » si intendono i servizi, le opere e i lavori eseguiti, nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti, sotto la responsabilità, la vigilanza e la direzione dei funzionari dello Stato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I servizi in economia, in un certo senso, costituiscono l'eccezione al principio generale per cui si deve provvedere con contratti (approvati con la formalità del decreto) per tutte le forniture, trasporti, acquisti o lavori riguardanti l'Amministrazione.

In base all'articolo 8 della legge di C.G.S. i servizi che per loro natura debbono farsi in economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto presidenziale, previo parere del Consiglio di Stato.

Caratteristiche di tale sistema sono:

- speditezza delle contrattazioni;
- immediatezza nell'esecuzione;
- sollecitudine nei pagamenti.

Le trattative possono concretarsi senza formalità procedurali; ciò però non esclude:

- l'adozione di tutte le iniziative intese a pervenire ad una scelta che dia le migliori garanzie per l'Amministrazione della difesa.
- la stipulazione di appositi contratti scritti (che a seconda del servizio possono essere costituiti da convenzioni, scritture impegnative, eccetera).

I casi ed i limiti di ricorso ai servizi ad economia sono previsti dalla seguente normativa:

- Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 in data 5 giugno 1976;
- Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi e Stabilimenti militari approvato con regio decreto n. 443 in data del 10 febbraio 1927.
- Regolamento per i Servizi degli arsenali, delle basi navali e degli stabilimenti e per l'Amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto n. 1898 in data del 23 novembre 1939;
- Regolamento per i Servizi ad economia dell'Aeronautica militare approvato con regio decreto n. 805 in data 6 aprile 1933;
- Regolamento per gli Stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale approvato con decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 in data 5 giugno 1976;
- Regolamento per il Servizio del materiale dell'artiglieria ed automobilistico dell'Esercito approvato con regio decreto n. 1628 in data 16 agosto 1926;
- Regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto n. 365 in data 17 marzo 1932 e successive modificazioni;



— Regolamento per l'esecuzione in economia degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte dell'industria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali interessanti la difesa militare del Paese approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 933 in data 26 maggio 1965.

c) *Norme derogatorie per l'Amministrazione della Difesa.* Fra le deroghe più ampie consentite in materia contrattuale, notevoli sono quelle contenute:

1) nell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative sull'Amministrazione e contabilità dei Corpi ed Istituti e Stabilimenti militari (regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni) che prevede l'esonero dell'Amministrazione della difesa dall'obbligo di sottoporre al Consiglio di Stato i progetti di contratto concernenti il mantenimento, la vestizione dei sottufficiali e militari di truppa, casermaggio e spese generali dei Corpi, il mantenimento ed il servizio dei quadrupedi nonché *l'elevazione dei limiti di somma*, rispetto a quelli previsti dalla legge C.G.S. per le altre Amministrazioni pubbliche, oltre i quali occorre il parere degli Organi consultivi.

2) nel combinato disposto degli articoli 2 e 3 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 n. 1482 e Legge 22 dicembre 1932 n. 1958 che, per i casi indicati, prevedono nei casi d'urgenza *l'esecuzione anticipata del contratto*, nei limiti del quinto dell'importo, nelle more della registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione;

3) nei Regolamenti speciali indicati *sub Economia*.

Tali deroghe discendono dalle particolari esigenze di vita e di funzionamento delle Forze armate.

d) *Leggi speciali.* Trattasi di provvedimenti legislativi intesi ad assicurare il potenziamento e l'ammodernamento delle Forze armate sulla base di appositi programmi.

Per il conseguimento di tali finalità detti strumenti consentono all'Amministrazione della Difesa di pervenire a procedure più celeri avvalendosi:

1) di atti di concessioni ovvero di contratti a trattativa privata;

2) di pareri emessi da apposito Comitato, presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato, in sostituzione di quelli prescritti dalle norme vigenti.

Tale Comitato è stato anche incaricato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, di esprimere pareri sugli atti amministrativi relativi agli armamenti finanziati con il bilancio ordinario.

e) *Capitolati d'oneri*. Sono l'insieme di patti e condizioni che disciplinano il contenuto e formano le caratteristiche del contratto. Lo scopo essenziale è quello di determinare con precisione le obbligazioni che le parti assumono rispettivamente nell'intento di assicurare la perfetta ed integrale esecuzione del contratto ed eliminare, per quanto è possibile, i motivi di contestazione.

Il Regolamento distingue due specie di Capitolati: generali e speciali.

Quelli *generali* contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, ed i procedimenti da seguirsi per le gare; quelli *speciali* riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto specifico del contratto (art. 4 5 del Regolamento).

I Capitolati generali possono distinguersi in capitolati generali amministrativi, che contengono clausole di ordine giuridico ed in capitolati tecnici che contengono clausole di carattere tecnico, in ordine all'esecuzione dei lavori od alle caratteristiche dei materiali.

I capitolati generali sono comunemente approvati dal Ministro (la forma ordinaria è quella del decreto ministeriale) previo parere del Consiglio di Stato; parere non prescritto ma al quale l'Amministrazione della difesa fa ricorso per il fatto che, ai sensi dell'articolo 7 della L.C.G.S, i limiti degli importi contrattuali sono aumentati della metà ove i contratti siano conformi ai capitolati approvati dopo intervenuto il parere in argomento.

In sintesi nei capitolati d'oneri sono determinati principalmente (artt. da 45 a 62 del Regolamento);

— la natura e la specie delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli incanti e per assicurare l'adempimento dei loro obblighi;

— le clausole penali e l'azione che l'Amministrazione può esercitare sopra la cauzione nel caso l'inadempimento;

— il luogo in cui l'aggiudicatario deve eleggere il domicilio legale nonchè restrizioni e divieti.

f) *Controlli e perfezionamento dei contratti*. In relazione alla procedura adottata, alla natura delle esigenze da soddisfare, ai luoghi di produzione dei beni e/o servizi nonchè all'entità della somma prevista, la stipulazione e quindi l'esecuzione del contratto è subordinata all'osservanza di determinati adempimenti:

1) parere preventivo del:

a) Consiglio superiore delle Forze armate, quando necessario, il quale tende ad esaminare l'impegno contrattuale sia sotto l'aspetto tecnico (procedure adottate per l'approvvigionamento alla luce di fattori economici, tecnici, industriali eccetera) sia sotto quello giuridico-amministrativo, a fronte delle norme legislative vigenti;

b) Consiglio di Stato (obbligatorio ma non vincolante) il quale riguarda tanto la regolarità formale dell'impegno contrattuale quan-

to la sua convenienza amministrativa. Costituisce elemento di legittimità del processo di formazione del contratto;

c) Comitato per l'attuazione delle Leggi speciali sostitutivo di a) e b);

2) approvazione dei contratti con decreto del Ministro oppure dei dirigenti, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in data del 30 giugno 1972. Il Ministro, in ambito Difesa, avvalendosi dell'articolo 103 del Regolamento di contabilità generale dello Stato può delegare il Sottosegretario di Stato per particolari materie.

3) controllo sui decreti di approvazione effettuato dalla Ragioneria centrale della difesa e dalla Corte dei conti, mediante l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza.

Dopo l'osservanza di detti adempimenti inizia la fase esecutiva del contratto.

#### C) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Fin qui, dunque, la « autopresentazione » per riassunto, svolta dal Segretario generale. Per ragioni di completezza aggiungiamo in allegato i seguenti ulteriori documenti:

1. Le « Norme per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa » oggi in vigore (**allegato n. 8**).

2. Un interessante approfondimento, da parte dell'Ufficio del Segretario generale, sull'attività negoziale della difesa, svolto come premessa di una serie di proposte che esamineremo tuttavia in un capitolo della parte conclusiva.

Il documento contiene anche lo schema logico dei contratti.

3. Un documento dell'Ufficio del Segretario generale della Difesa sulla determinazione dei costi orari aziendali per prestazioni o forniture alla Difesa (**allegato n. 9**).

4. Una memoria del Ministero della difesa inviata alla Commissione difesa della Camera — in previsione dell'avvio dei lavori dell'indagine conoscitiva sulle manutenzioni — dal titolo « Il mantenimento delle Forze armate » (**allegato n. 10**).

5. Una situazione del personale esistente presso gli enti dell'area tecnico-amministrativa, integrata dai prospetti relativi al personale civile della Difesa allegati alla tabella 12 del bilancio dello Stato per l'anno 1983 (**allegato n. 11**).

6. Il capitolo dedicato al Ministero della difesa dalla Relazione generale sulla ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1980, 81, 82 (Atti Senato - VIII Legislatura: *Doc. XIII*, n. 2-bis, 3-bis, 4-bis (allegato n. 12)).

Ognuno di questi allegati approfondisce in modo aggiornato aspetti particolari della materia finora trattata.

Numerosissimi sono inoltre gli atti che istituiscono e regolano gli uffici ministeriali della difesa, descrivendone così nei minimi particolari competenze e funzioni (8).

---

(8) Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17.

Riunione in un unico Ministero dei Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.

Organigramma della nuova struttura del Ministero della difesa.

(Redazione, struttura organizzativa, nota terminologica, in: *L'Amministrazione della difesa*, 1969, n. 3, pag. 193 e seguenti).

Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478: Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 gennaio 1966: Attuazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, relativo alla riorganizzazione del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 31 marzo 1966: Data di costituzione degli uffici centrali del Ministero della difesa e ordinamento degli uffici stessi.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni dell'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale dei servizi generali del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 agosto 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale degli impianti e mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 31 dicembre 1970: Determinazione dei materiali di uso ordinario attribuiti alla competenza della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa.

Oltre a ciò il relatore ritiene utile allegare alcuni materiali tratti dalle « autopresentazioni » delle Direzioni generali, già consegnati durante la VII Legislatura e che — pur essendo in qualche parte obsoleti — sono utili per approfondire ulteriormente le tematiche ordinarie, soprattutto là dove le parti dell'organizzazione sono meno note e più vischiose: cioè in periferia, e con particolare riferimento alle costruzioni aeronautiche. Pertanto si allegano:

1. Organi periferici dell'area tecnico-amministrativa e relative dipendenze locali (**allegato n. 13**).
2. Illustrazioni dei compiti della Direzione delle costruzioni aeronautiche e delle UST (**allegato n. 14**).
3. Unità divisione sorveglianza tecnica dell'Aeronautica e Ditte controllate (**allegato n. 15**).
4. Materiali attribuiti alle Direzioni generali tecniche (**allegato n. 16**).

La cernita dei documenti, qui proposta al lettore con gli allegati, sembra al relatore un minimo indispensabile per non far perdere la ricchezza dei materiali raccolti e nello stesso sembra essere un massimo proponibile anche al lettore più attento e più volenteroso, perchè questi non desista dalla fatica.

Ma veniamo ora alle opinioni critiche sulla realtà complessa fin qui descritta e che vogliamo condurre avvalendoci anche dell'ottica dei giudizi della Corte dei conti.

Ci serviamo in questo caso delle relazioni sui rendiconti dello Stato degli anni 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, laddove la Corte dei conti riferisce per tradizione al Parlamento, tra l'altro, in un paragrafo dedicato ai problemi generali e in un altro dedicato all'organizzazione della difesa.

---

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Trasferimento delle attribuzioni d'ordine amministrativo svolte dall'Ispettorato del servizio veterinario del Ministero della difesa alla Direzione generale di commissariato del Ministero stesso.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 584: Unificazione delle ragionerie centrali presso il Ministero della difesa.

Decreto ministeriale 30 settembre 1966: Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale di sanità militare del Ministero della difesa.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106: Decentramento dei servizi del Ministero della difesa.

In generale questo blocco di relazioni evidenzia la progressiva riduzione percentuale delle spese di personale della difesa rispetto a quelle per beni e servizi, secondo l'andamento che segue:

1976 =	60 per cento
1977 =	57 per cento
1978 =	41 per cento
1979 =	43,4 per cento
1980 =	48,4 per cento.

Ciò, ovviamente, è stato determinato da un « boom » delle spese per beni e servizi incentrato intorno all'attuazione delle « leggi promozionali ». Si è passati dunque ad una fase di eccezionale pressione anche sugli uffici, dovuta al puro e semplice aumento della spesa e del numero delle intraprese.

La Corte dei conti ha notato tuttavia che il processo decisionale in merito — nonostante il giudizio positivo sulle leggi « promozionali » con quanto di controllo parlamentare esse hanno introdotto — presenta molte smagliature ed anzi aggravamenti della discrezionalità. Ciò si manifesta ancora una volta nella leggibilità stessa del bilancio: i capitoli 4011, 4031 e 4051 — che fondono insieme le risorse di ammodernamento ordinarie e straordinarie — sono visti come coacervi illeggibili di rate variabili di impegni pluriennali che non sono « programmazione ». In altro capitolo torneremo su questi aspetti.

Ancora la Corte dei conti viene criticando il ritardo nell'attuazione del regolamento interforze di contabilità, procrastinato al 1981: anno di istituzione con legge delle direzioni periferiche di amministrazione.

Ripetutamente, inoltre, la Corte dei conti si sofferma sullo stato di degrado degli stabilimenti militari, incapaci di fare anche le più semplici manutenzioni, e impegnati prevalentemente ormai nella redazione di contratti d'appalto dei servizi che essi stessi dovrebbero rendere, con costi quindi quasi duplicati. Infine la Corte dei conti, abbiamo già visto fin dal capitolo precedente di questa relazione, si è impegnata sulle principali disfunzioni organizzative, come le seguenti:

1) Vi è stato un enorme ritardo nell'applicazione delle norme sulla dirigenza. In una prima fase è stata rinviata nel tempo la ricognizione delle funzioni dirigenziali a livello di uffici centrali e di direzioni generali. Poi vi è stato un ulteriore ritardo del medesimo processo a livello di divisione. A tutt'oggi non risulta che esso sia stato esteso agli enti periferici, nonostante anche l'approvazione della legge istitutiva delle direzioni di amministrazione presso i comandi territoriali.

Tutto ciò è stato inoltre ulteriormente ritardato dall'assegnazione tardiva, a capo delle divisioni, di personale incaricabile dello svolgimento di funzioni dirigenziali. Tale assegnazione era ancora incompleta dopo il 1980, ed altri ostacoli venivano alle incertezze circa la possibilità di affidare funzioni dirigenziali ai colonnelli.

Pertanto l'area di autonomia degli uffici, nel condurre l'attività negoziale con i poteri decisionali della dirigenza, non si è allargata quan-

to era possibile — e ciò per la assegnazione ritardata di quanto necessario e a prescindere dai limiti massimi di somma, erosi dall'inflazione — e soprattutto non ci si è potuti avvantaggiare altro che di una operazione formale di pura politica del personale: infatti — sottolinea la Corte dei conti — il tutto è stato scollegato dal riordinamento delle attribuzioni delle divisioni, al fine di conferire alle stesse « competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei (articolo 1, n. 3, della legge 28 ottobre 1970, n. 775) ».

La critica complessiva è così svolta nella relazione sul rendiconto dello Stato del 1980:

« Nel corso dell'anno 1980 non sono intervenute variazioni nell'assetto organizzativo del Ministero della difesa — che è rimasto estraneo, com'è noto, all'attuazione dell'ordinamento regionale — tranne che per aspetti di modesta rilevanza, concernenti compiti e funzioni di alcune delle 19 Direzioni generali che lo costituiscono, unitamente ai 5 uffici centrali e all'ufficio del segretario generale (9).

« Permane, in particolare nel settore contrattuale, la ripartizione di competenze fra divisioni per linee orizzontali, essendo mancato quel necessario adeguamento, come segnalato nelle precedenti relazioni, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 che, conferendo ai dirigenti una competenza propria, postula l'attribuzione di compiti inerenti ad un determinato settore, con la conseguente facoltà di compiere tutti gli atti e gli adempimenti relativi.

« Il conferimento delle funzioni di dirigenza amministrativa ad ufficiali di grado non inferiore a colonnello — ai quali restano ancora da assegnare 26 divisioni su 122 ad essi riservate — non ha comportato alcuna incisiva accentuazione dei poteri decisionali, dato che gli stessi sono in prevalenza preposti ad uffici aventi competenza in materia tecnica, il cui modulo organizzativo si risolve, allo stato attuale, nell'esecuzione di atti con mera efficacia interna.

« Ancora più sensibile si rileva la debolezza organizzativa dell'apparato periferico del Ministero della difesa, nel quale non hanno avuto applicazione alcuni contenuti innovativi dell'ordinamento dirigenziale — in particolare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 — cosicchè in tema di assunzione di impegni di bilancio e di contratti vigono tuttora le limitate forme di decentramento previste dal regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1196, che peraltro riservano unicamente ai comandanti militari territoriali ogni competenza in materia.

---

(9) In particolare il decreto ministeriale 30 novembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 19 febbraio 1980), il decreto ministeriale 12 marzo 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 29 marzo 1980), il decreto ministeriale 20 giugno 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980), hanno apportato alcune parziali modifiche (ampliamento dei compiti di alcune divisioni che sono rimaste invariate come numero) ai precedenti decreti ministeriali in data 30 settembre 1966 concernenti l'ordinamento e le attribuzioni rispettivamente della Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, della Direzione generale per gli operai, della Direzione generale del contenzioso e della Direzione generale della sanità militare.

« Appare evidente che ove i dirigenti in servizio presso le strutture periferiche (Direzioni di commissariato, Direzioni del genio, eccetera) fossero abilitati ad esercitare le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748, verrebbero a ridursi le incombenze di carattere tecnico-amministrativo che attualmente gravano sull'Amministrazione centrale, alla quale spetterebbe la realizzazione degli obiettivi di maggiore rilevanza e di interesse generale.

« Come già rilevato nelle precedenti relazioni, la ridotta attività gestoria degli organi periferici del Ministero della difesa è dovuta anche al mancato aggiornamento dei limiti di somma, di tal che, in base alle norme vigenti, la competenza dei Comandi militari territoriali ad approvare i contratti può essere esercitata fino ai 240 milioni per l'asta pubblica, fino a 120 milioni per la licitazione privata (o appalto concorso) e fino a 60 milioni per la trattativa privata.

« Dopo le lunghe vicende che ne hanno caratterizzato l'iter, è da segnalare il recente provvedimento (legge 20 febbraio 1981, n. 30) che ha legittimato l'istituzione delle Direzioni di amministrazione — già operanti per l'Esercito — presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ed i Comandi militari territoriali e, nel contempo, ha esteso detta organizzazione amministrativa alla Marina ed all'Aeronautica, al fine di consentire l'applicazione anche alle due forze armate ora indicate dei regolamenti unificati sull'amministrazione e la contabilità degli organismi militari e sul funzionamento degli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale (10).

« Deve inoltre essere segnalata l'esigenza di una riorganizzazione dei servizi sanitari delle tre Forze armate, al fine di potenziare le strutture operative, tenendo conto dei principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul Servizio sanitario nazionale, che riserva ogni competenza in materia (articolo 6) al Ministero della difesa.

« Per quanto infine concerne l'amministrazione del personale civile della Difesa da parte delle due Direzioni generali degli impiegati e degli operai, può porsi il problema, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 312 dell'11 luglio 1980, se, una volta data completa attuazione a tale normativa e definiti i profili professionali, sussistano ancora le condizioni che, a suo tempo, determinarono la costituzione, con distinte attribuzioni, delle due suindicate strutture burocratiche ».

2) Non vi è stata una attività volta al rinnovamento delle normative interne, sia per quanto concerne il funzionamento degli uffici e degli enti, sia per quanto riguarda i capitolati generali e speciali di oneri.

A questo proposito è stato fatto più volte rilevare dalla Corte che, per pigrizia burocratica, si insiste nel pretendere dal Parlamento dispa-

---

(10) Si ricorda che i due regolamenti sopra citati, approvati con i decreti del Presidente della Repubblica n. 1076 e n. 1077 del 5 giugno 1977, non hanno trovato applicazione per gli organismi della Marina e dell'Aeronautica e interforze e, quindi, ne venne disposto il rinvio con i decreti del Presidente della Repubblica n. 1005 e n. 1006 del 27 dicembre 1977, nel presupposto che occorresse preventivamente istituire le direzioni di amministrazione (esistenti solo per l'Esercito) con apposito provvedimento legislativo, che finalmente è stato ora emanato.



rate ma apposite autorizzazioni legislative, inerenti l'aggiornamento dei limiti massimi di spesa, per tornare così a cristallizzare al livello degli anni '80 regolamenti e capitolati che furono cristallizzati per gli aspetti generali negli anni '10 o '20 e '30 di questo secolo. E tuttavia la « necessità » (intesa come spinta che promana dagli obblighi di « fare » e dalla evoluzione delle tecniche organizzative e dei rapporti della più ampia società), l'evoluzione legislativa anche per altri settori, o indirizzata in generale alla pubblica Amministrazione, legittimerebbero secondo la Corte dei conti il continuo aggiornamento delle normative interne e dei capitolati, anche senza il ricorso a specifiche autorizzazioni legislative.

E invece bisogna aspettare il 1983 per registrare la richiesta governativa di una sorta di delega ad aggiornare a quest'anno i soli limiti di somma contenuti nel Regolamento del Genio e del quale parleremo nel capitolo VI.

Tutto quanto è stato delineato, circa l'ottica della Corte dei conti, prescinde dunque da ogni lamento sulla scarsità di personale e poggia invece sulla scarsità di iniziativa nell'innovare l'organizzazione, cogliendo appieno le potenzialità della legge n. 775 del 1970.

Ma l'inadeguatezza denunciata diviene ancora più paralizzante quando si pensa che l'entrata in vigore delle leggi promozionali ha visto mutamenti normativi solo ai livelli di raccolta dei pareri preliminari sui progetti di contratto — influenti sui tempi — e nell'autorizzazione discrezionale alla trattativa privata, ininfluente agli effetti dei tempi.

Non vi è stato invece alcuno sforzo radicale per adeguare al compito anche la macchina organizzativa del committente dei lavori: la nascita della nostra Commissione testimonia in proposito la sollecitudine del Parlamento, ma non quella dell'Amministrazione.

Ma l'inadeguatezza organizzativa diviene ancora più insostenibile, e produce un enorme aumento dei costi, quando si pensa che l'apparato che riceve mezzi straordinari di spesa per programmi pluriennali di armamento non opera « chiavi in mano », ma tende a frazionare tutti i propri acquisti, incaricando una ditta di « assiemare » tutte le parti ordinate e che, anche quando sceglie una formale « capocommessa », interviene comunque nei rapporti tra questa e i subfornitori.

In tale caso il numero e l'intrico delle operazioni esalta le disfunzioni fin qui accennate. Tuttavia questa osservazione — che è soltanto sfiorata dalla Corte — è tanto rilevante, da far richiedere un attento esame del tipo di rapporto che la Difesa instaura con i fornitori, allo scopo di intenderne la natura specifica e quindi richiederne anche la specificità della disciplina giuridica. Ed è quello che faremo nel capitolo seguente.

Concludiamo ora con qualche dato di comparazione internazionale. Abbiamo anche detto nella introduzione che ritenevamo esauriente la rassegna contenuta nel documento dell'UEO su « I parlamenti e gli acquisti militari ».

Agli atti della Commissione risulta tuttavia anche dello specifico materiale riferito agli USA, alla Francia, alla Gran Bretagna e alla Re-

pubblica Federale Tedesca: si tratta di fascicoli voluminosi che restano in archivio a disposizione di chi voglia consultarli.

I principi generali cui si ispirano quelle organizzazioni sono i seguenti:

— vi è una netta separazione tra l'organismo che è utente dei mezzi e l'organismo che li procura, così che esiste una contrapposizione dialettica tra i due settori (area tecnico-operativa e area tecnico-amministrativa);

— ogni programma è realizzato non — come da noi — attraverso l'intricato congiungersi, e andare e venire, degli atti tra svariati uffici centrali e svariati uffici periferici, ma attraverso un unico « ufficio di quel programma » con un « direttore » di programma appositamente responsabilizzato a compiere tutte le fasi di gestione tecnico-amministrativa del medesimo e che ne risponde.

È evidente che si tratta di una concezione opposta a quella vigente presso di noi, dove anche la conclamata separazione tra area tecnico-operativa e area tecnico-amministrativa è soltanto un dato formale, perchè le direzioni generali sono alloggiate, ordinate e regolamentate nell'ambito degli Stati Maggiori di Forza armata — ex ministeri — e solo più formalmente che sostanzialmente sono riunite e coordinate dal Segretario generale della Difesa.

## CAP. III

LA CONSISTENZA DELL'INDUSTRIA BELLICA ITALIANA  
E IL FATTORE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA DIFESA

La consistenza dell'industria bellica italiana è funzione dei programmi di acquisto dello Stato e delle capacità di esportazione da questi convogliate e autorizzate.

Premettiamo dunque in proposito una « panoramica degli armamenti delle Forze armate italiane » appositamente redatta dall'Ufficio del Segretario generale della Difesa per la nostra Commissione:

## « PANORAMICA DEGLI ARMAMENTI DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

## 1. RICERCA E SVILUPPO MILITARE

a) La ricerca scientifica di interesse militare ha carattere prevalentemente applicativo ovvero tende allo sviluppo di progetti che hanno come scopo ultimo la realizzazione di materiali di specifico interesse delle Forze armate.

Le conseguenti attività di ricerca e sviluppo si possono considerare orientate verso quattro settori fondamentali:

- la ricerca e l'impiego di nuove tecnologie;
- il perfezionamento dei mezzi esistenti;
- l'ammodernamento e la ristrutturazione degli enti tecnici dell'amministrazione della Difesa incaricati della ricerca e sperimentazione dei materiali di interesse militare;
- l'elevazione della preparazione tecnico-scientifica dei quadri tecnici.

b) La Difesa ha programmato di investire per il 1981 nella ricerca e sviluppo circa 155 miliardi di lire, 72 dei quali previsti dall'apposita legge finanziaria. Questi fondi consentiranno:

- il potenziamento e la gestione degli enti di ricerca della Difesa;
- l'avanzamento dei programmi di ricerca e sviluppo tra i quali spiccano quelli relativi ai sistemi d'arma missilistici di generazione avanzata, ai velivoli ad ala fissa e rotante ed alle apparecchiature elettroniche;
- la partecipazione ad attività di ricerca condotte da gruppi di lavoro operanti in seno alla NATO e nel quadro di accordi bilaterali e multinazionali.

c) Nell'ambito dei programmi di maggior rilievo meritano particolare attenzione i seguenti in corso di approvazione e di impostazione:

— il CATRIN che costituirà l'impianto pilota del sistema campale di trasmissioni integrate a livello di Corpo d'armata;

— l'AM-X, nuovo velivolo destinato all'appoggio delle forze di superficie ed alla interdizione ravvicinata;

— EH-101, elicottero medio antisommersibile per gli anni '80.

Oltre ai programmi di ricerca attuati con le disponibilità sopra indicate (155 miliardi), va menzionato quello relativo allo sviluppo del velivolo MRCA-Tornado finanziato direttamente dal Tesoro che prevede per il 1981 una spesa di 43,4 miliardi di lire.

La somma destinata alla ricerca scientifica di interesse militare per l'anno 1981, costituisce circa il 2,6 per cento del bilancio della Difesa e, pur rimanendo al di sotto del livello auspicabile, risulta notevolmente incrementata rispetto al 1980.

## 2. APPROVVIGIONAMENTO E PRODUZIONE

a) Il progresso effettuato dall'industria nazionale nel settore della produzione del materiale bellico, consente all'Amministrazione della Difesa di realizzare, con risultati soddisfacenti, una politica degli approvvigionamenti volta al contenimento sempre più spinto degli acquisti all'estero, acquisendo in tutti i casi possibili, materiali prodotti in Italia. Così oggi, l'85 per cento — in termini finanziari — degli acquisti centralizzati è soddisfatto dal mercato nazionale.

I risultati raggiunti tuttavia non possono essere ritenuti definitivi in quanto l'industria nazionale degli armamenti opera in un contesto caratterizzato da alta sofisticazione e breve tempo di validità del prodotto.

Conseguentemente, nonostante la bontà dei livelli organizzativi e tecnologici raggiunti, si rende necessario produrre ulteriori, consistenti sforzi per ridurre il *gap* tecnologico ed il *know how* che ci separano dalle nazioni più avanzate. Tale necessità assume maggior valore ove si consideri il benefico effetto che l'acquisizione delle moderne tecnologie da parte del « settore armamento » ha sull'intera industria nazionale, che può in tal modo liberarsi dei pesanti vincoli dell'acquisto all'estero della componentistica.

Considerazioni sulle limitate disponibilità finanziarie, sulla estrema complessità dei moderni sistemi di difesa, nonché sulla necessità di ripartire gli alti costi non ricorrenti su un'elevata produzione di serie che le Forze armate nazionali non possono assorbire, consigliamo l'Amministrazione della Difesa a stimolare l'industria verso forme di collaborazione internazionale per alcuni e ben determinati programmi di elevato costo, contenuto tecnologico e complessità (vds. n. 3).

b) Le spese per la Difesa, interessano, direttamente o indirettamente, la maggior parte dei settori produttivi nazionali ed hanno sensibili riflessi sull'economia del paese nei settori della produzione, occupazione, commercio con l'estero, sviluppo tecnologico.

Un dato significativo dell'importanza delle spese che l'Amministrazione della difesa effettua è fornito dall'esame dell'albo dei fornitori ed appaltatori per le Forze armate in cui compaiono oltre 8.000 ditte che occupano globalmente un totale di circa 1,5 milioni di dipendenti, di cui circa 5.000 con 300.000 dipendenti, operano direttamente o indirettamente nel settore degli armamenti e pur non lavorando esclusivamente per l'Amministrazione della difesa trovano in molti casi nelle commesse militari la condizione per mantenere o incrementare i ritmi di produzione e, quindi, i livelli occupazionali, in particolare nel momento economico oggi vissuto dalla nazione.

### 3. COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

a) La collaborazione internazionale nel campo dell'acquisizione degli armamenti è oggi divenuta indispensabile per i costi elevatissimi degli attuali sistemi d'arma e per le capacità tecnologiche necessarie a svilupparli, che non consentono ad alcun paese di produrre in proprio gli armamenti di cui necessitano le moderne Forze armate.

Essa infatti consente:

— di realizzare produzioni su vasta scala, con riduzione conseguente dei costi unitari;

— di ripartire tra i vari *partners* gli oneri della ricerca e sviluppo, che incidono quindi in maniera più limitata sulle spese di acquisizione nazionali;

— alle industrie di prolungare nel tempo l'attività lavorativa (per un maggiore volume di produzione) e di mantenere aggiornato il livello tecnologico e quindi la competitività;

— infine, alle Forze armate di disporre dei mezzi più moderni a costi accettabili.

b) La realizzazione di una completa collaborazione è però condizionata, soprattutto in Europa, da numerosi fattori, quali ad esempio:

— le diverse condizioni politiche, sociali, economiche di vari paesi e il diverso livello tecnologico delle industrie nazionali, per cui la disponibilità dei fondi per la ricerca e sviluppo e le possibilità di partecipazione ad attività congiunte variano in un ampio spettro da paese a paese;

— la necessità di esportare a terzi, per renderla economicamente accettabile, la produzione di un'industria che dispone di capacità molto più ampia di quanto i mercati interni ed europei possano assorbire;

— infine, ma non meno importante, la lunghezza dell'*iter* contrattuale che comporta, sovente:

in campo nazionale: ritardi nella erogazione di fondi, conseguente esposizione finanziaria delle industrie o slittamento dei programmi;

in campo internazionale: difficoltà di individuare *partners* disposti ad accettare le complessità di tali operazioni.

c) In questo contesto appare pertanto necessario:

— puntare più sulla qualità che sulla quantità, per garantire alle Forze armate di mantenere quella minima capacità operativa indispensabile per soddisfare le esigenze di concorso interno e l'impiego in ambito Alleanza;

— ricercare, mediante accordi governativi, l'inserimento nei programmi cooperativi di maggiore interesse, sia per rendere accettabile il rapporto costo-efficacia dei mezzi da acquisire, sia quale fattore di sviluppo industriale generale;

— favorire l'inserimento dell'industria in consorzi internazionali per aumentare le prospettive di lavoro ed aggiornare il livello tecnologico, con conseguenti vantaggi circa costi e qualità dei mezzi per le nostre Forze armate;

— favorire altresì il consorzio delle industrie nazionali, per settore, per ridurre una dannosa competizione e la dispersione degli sforzi e presentarsi in ambito internazionale con voce unica;

— ricercare, mediante una concreta attività promozionale, ogni possibilità di esportazione, per ammortizzare i costi di produzione. Ciò oggi anche quale mezzo di acquisizione di materie prime ed energia;

— migliorare l'organizzazione e le strutture governative ed industriali favorendone il più stretto coordinamento, in questo senso ci si attende molto dai « Piani di settore », dei quali si potrà giustamente tenere conto anche nell'individuazione degli indirizzi da seguire anche nel campo degli armamenti.

d) Gli sforzi condotti dalla Difesa in questo campo hanno portato alla realizzazione di programmi qualificanti in campo internazionale, quali:

— il cannone da 155 mm. FH-70, rispettivamente in produzione e sviluppo con Regno Unito e Germania;

— il ben noto TORNADO, in produzione con Regno Unito e Germania;

— il missile aria-aria AIN-9L (SIDEWINDER), prodotto su licenza USA, tra Germania, Italia, Norvegia e Regno Unito.

La Difesa è attualmente impegnata nella coproduzione europea su licenza USA — nel quadro della cosiddetta *dual production* — del munizionamento di artiglieria M-483 e del missile aria-superficie « MAVE-RICK » per il quale sta cercando di ottenere la *leadership* del consorzio europeo.

È inoltre in atto la collaborazione con il Regno Unito per verificare la fattibilità di uno sviluppo congiunto di un elicottero antisommergibile denominato EH-101, nonché con il Brasile per lo sviluppo del caccia bombardiere AM-X.

e) La Difesa è infine attivamente impegnata nella ricerca della partecipazione allo sviluppo e produzione congiunta di mezzi della nuova generazione, quali per esempio:

- arma controcarro di 3<sup>a</sup> generazione con Francia, Germania e Regno Unito;
- lanciarazzi multiplo MLRS ora in fase di sviluppo preliminare tra USA, Francia, Germania e Regno Unito;
- carro armato di 3<sup>a</sup> generazione (*post* 1990), con Germania e Francia;
- missile contraerei a medio raggio europeo, con Francia, Germania e Regno Unito;
- missile aria-aria della 3<sup>a</sup> generazione a medio raggio, con Francia, Germania, Regno Unito ed altri paesi europei;
- elicottero controcarri 1-129, con la Germania;
- missile superficie-superficie (navale) successore dell'OTO-MAT ».

Fin qui la relazione della Direzione nazionale degli armamenti.

La consistenza dell'industria bellica italiana e i giudizi sulla medesima vengono di solito semplicisticamente derivati dalla graduatoria degli esportatori di armi, compilata dallo svedese SIPRI e pubblicata negli annuari di questi: la indicazione del quarto posto nella graduatoria sembra autorizzare ipotesi sull'esistenza di un « complesso militare-industriale », simile a quello descritto da Galbraith.

Ma consideriamo più da vicino i dati del SIPRI pubblicati nell'annuario 1981.

La graduatoria delle quote percentuali di mercato della vendita all'estero, tra il 1977 e il 1980, sarebbe la seguente:

1. USA . . . . .	43,3 %
2. URSS . . . . .	27,4 %
3. Francia . . . . .	10,8 %
4. Italia . . . . .	4 %
5. Gran Bretagna . . . . .	3,7 %
6. Repubblica Federale Tedesca . . . . .	3 %
7. Altri . . . . .	5,6 %
8. Terzo Mondo . . . . .	2,2 %

L'Annuario 1982 mostra invece una tendenza finale ad un brusco rovesciamento di graduatoria tra URSS e USA (spiegabile soltanto con problemi interni non al mercato, ma al modo di raccogliere e formulare i giudizi da parte del SIPRI, già accusato in patria di filosovietismo) mentre la posizione italiana resterebbe immutata.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vedremo poi che questa graduatoria è contraddetta da quella di altri istituti. Ora soffermiamoci sull'analisi di dati ulteriori dalla medesima fonte. La quota detenuta dall'Italia come paese esportatore avrebbe la seguente composizione di valore:

Aerei . . . . .	36 %
Corazzati . . . . .	17 %
Missili . . . . .	34 %
Navi . . . . .	13 %
	100

I valori delle esportazioni italiane, in dollari USA costanti 1975, sarebbero così stimabili:

1975 . . . . .	72 milioni
1976 . . . . .	159 »
1977 . . . . .	348 »
1978 . . . . .	553 »
1979 . . . . .	407 »
1980 . . . . .	431 »

Il periodo dell'approvazione delle leggi promozionali è dunque contemporaneo a un *boom* locale delle esportazioni, che tuttavia si è stabilizzato e che oggi risulterebbe essere in crisi.

Ma un altro dato del SIPRI non è solitamente citato da chi si ferma agli *slogans*: l'Italia è il primo dei paesi economicamente sviluppati a stare nella graduatoria degli importatori dall'estero e, nel periodo 1977-1980, la sua bilancia in dollari costanti dal 1975 sarebbe stata la seguente:

- esportazioni: 2.273 milioni;
- importazioni: 2.167 milioni;

saldo: + 106 milioni tra il 1977 e il 1980.

Come si vede si tratta di un ben misero risultato, dovuto al fatto che l'industria quarta in graduatoria *export* non sa soddisfare le esigenze del proprio paese.

La graduatoria dei maggiori importatori, tra il 1977 e il 1980, per valori in dollari costanti dal 1975, secondo il SIPRI era:

EUROPA		ALTRI PAESI	
1. Italia . . . . .	2.167 milioni	1. Iran . . . . .	3.446 milioni
2. Grecia . . . . .	1.900 »	2. Arabia Saudita . . . . .	3.133 »
3. Turchia . . . . .	1.522 »	3. Giordania . . . . .	2.558 »
4. Svezia . . . . .	1.112 »	4. Siria . . . . .	2.311 »
		5. Iraq . . . . .	2.172 »
		6. Libia . . . . .	2.107 »



I dati del SIPRI, comunque, sono contraddetti da altre fonti più illustri e — per questo solo aspetto — del tutto insospettabili.

Secondo la statunitense ACDA, agenzia per il disarmo dipendente dal Governo, nel 1977 — anno di massima espansione delle esportazioni italiane secondo il SIPRI — la graduatoria delle fette di mercato mondiale delle esportazioni di armi sarebbe stata la seguente:

1. USA . . . . .	39 %
2. URSS . . . . .	29 %
3. Francia . . . . .	7 %
4. Gran Bretagna . . . . .	5 %
5. Germania . . . . .	5 %
6. Altri paesi sviluppati (tra cui l'Italia appena sotto a 5 %) . . . . .	11 %
7. Altri paesi in via di sviluppo . . . . .	4 %

(Si veda: A.J. Pierre, « The Global Politics of Arms Sales », Princeton 1982).

Tutti gli annuari della ISS di Londra, da parte loro, pur riferendo dati sul numero e il tipo delle armi esportate — e senza formulare ipotesi di valori monetari — confermano i dati della statunitense Agenzia per il disarmo, i quali presentano una graduatoria simile a quella delle esportazioni industriali correnti con alcune eccezioni: un eccesso di attivismo dell'URSS, una netta astensione del Giappone e, un po' meno, anche della Germania federale. Da queste due ultime condizioni nasce la buona graduatoria dell'Italia, che quindi non ha anomalie da eccesso. Resta invece l'anomalia del suo primato negativo tra gli « sviluppati » che sono importatori.

La buona quota di mercato italiana nell'esportazione sembra tuttavia dovuta all'accettazione di piccoli lotti, alla proposta di versioni « terzo mondo », alla facilitazione di pratiche a volte non chiare. Ma tale realtà di debolezza è invece occultata dal trionfalismo che spesso si è costruito sui dati del *boom* delle esportazioni così come dianzi è stato ricordato. Nel capitolo II abbiamo detto che la relazione della Confindustria ingigantisce i dati del fatturato e degli addetti. Lo stesso ha fatto a suo tempo il « Libro bianco della Difesa » e, nel qui presente capitolo, anche la relazione del Segretario generale della Difesa ha ceduto a questo vezzo di rappresentare il complesso industriale italiano che produce armamenti come più rilevante di quello che è, al fine di affermarne il diritto alla considerazione politica, in quanto esso ha tanti occupati ed esporta molto e non, invece, in quanto soddisfa o no la difesa e limita o no la dipendenza dall'estero. Opposti estremismi hanno dunque accreditato un'immagine gonfiata di questa realtà piena di squilibri.

Utilissimo, per dimistificare i dati, è stato così un recente libro di F. Battistelli « Armi: nuovo modello di sviluppo. L'industria militare in Italia », che, con un'apposita ricerca, ha stimato in circa 60.000 gli addetti al settore ed ha calcolato le incidenze di questo sugli addetti

all'industria nel suo complesso e sul valore della produzione industriale nazionale complessiva, entrambi al di sotto della quota 1 per cento.

Ma anche questa Commissione ha potuto avvalersi di dati originali di ricerca:

a) una massa di schede fornite da Segredifesa sulle principali ditte fornitrici della Difesa si è rivelata inutilizzabile, per profonde contraddizioni e carenze interne alle schede (e tuttavia i dati relativi alle ditte principali vanno nella direzione del ridimensionamento dei giudizi sulla realtà);

b) una ricerca condotta dal Servizio studi della Camera dei deputati con un questionario inviato alle ditte più importanti e che operano davvero per la Difesa, ha invece formato risultati che ora commenteremo (allegato n. 17).

Da questa risulta:

*Dati sulle industrie italiane della Difesa (1980)*

Fatturato globale . . . . .	3.968 miliardi
<i>Export</i> sul fatturato globale . . . . .	1.771 »
Fatturato militare . . . . .	2.624 »
<i>Export</i> militare . . . . .	1.339 »
Acquisti diretti all'estero . . . . .	149 »
Addetti a tempo pieno . . . . .	42.642 unità
Indotti a tempo pieno . . . . .	3.842 »

Questi dati sono coerenti coi parametri già individuati da Battistelli, ma soprattutto sono coerenti con le grandezze delle spese dello Stato. I limiti degli acquisti all'estero sono dovuti al fatto che, anche per le forniture interne, lo Stato compera in proprio le parti che si farà montare dalle ditte, e che quindi non risultano come tali importatrici.

È un fatto paradossale, e tutto da approfondire, che la cosiddetta « area industriale della difesa » — arsenali e stabilimenti — occupi così tanto personale, che il numero si avvicini a quello degli addetti all'industria che produce armamenti e servizi di manutenzione, senza tuttavia sfiorarne la produttività: questo, insieme a quello del primato delle importazioni, è il secondo segnalatore delle principali disfunzioni del sistema complessivo, di fronte al quale è ridicolo reagire al grido di « al lupo, al lupo », mentre è più giusto far avvertire il grido « al malato, al malato » e che abbisogna di profonde ristrutturazioni.

Le sedi del dibattito parlamentare su:

— proposte di legge per il controllo delle esportazioni, importazioni e transito di materiali bellici;

— disegni e proposte di legge sugli arsenali e stabilimenti militari o area industriale della difesa,

se avessero trovato in questa VIII legislatura un sollecito e corretto svolgimento, certamente ci avrebbero dato molte conoscenze e approfondimenti in materia.

La gracilità e le distorsioni dell'industria bellica italiana sono comunque esemplificate in alcuni giudizi di Costarmaereo su quella che è l'industria di punta, cioè l'aerospaziale. Pubblichiamo in proposito un giudizio del 1978 e un aggiornamento alla situazione del 1981 (allegato n. 18).

Si tenga presente, comunque, che in questo dopoguerra — rispetto alla Marina — l'Aeronautica ha « creduto » molto più tardi nelle possibilità dell'industria nazionale, probabilmente per le condizioni oggettive del settore.

Recenti « piani di settore » dell'industria e delle partecipazioni statali hanno cercato di riordinare i soggetti operanti anche nel settore militare. Si pensi a:

- piano per la cantieristica;
- piano per l'industria aerospaziale;
- piano aeronautico.

Purtroppo la nostra Commissione non ha fatto in tempo ad approfondire queste problematiche con i Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali, in seguito anche alla legge per la ristrutturazione industriale, ed ha sempre privilegiato gli aspetti contrattualistici tra difesa e industria, mentre si sarebbero dovute approfondire meglio le disfunzioni di:

- proporzionamento;
- sufficienza;
- invulnerabilità,

delle industrie belliche, da considerarsi come parte integrante della difesa del paese.

D'altro canto l'esame dei capitolati d'oneri della Difesa — generali e speciali — mostra a chiare lettere quanto è già evidentissimo anche dai contratti:

1. Per i sistemi d'arma e in generale per l'approvvigionamento di beni industriali, la Difesa non compra prodotti « chiavi in mano », ma compra i « servizi industriali » di una ditta principale, intorno alla quale essa mobilita direttamente dei sub-fornitori e per la quale esegue importazioni dall'estero e verso la quale mantiene anche un rapporto ambiguo di « committente-progettista-direttore dei lavori-collaudatore ». Ciò è evidente dall'analisi anche superficiale dei contratti. Si veda, nella Marina, la distinzione tra « piattaforma », solo apparentemente chiavi in mano, e « sistema di combattimento », per il quale la ditta non è neppure capocommessa, ma fornitrice di servizi per la collocazione in opera.

Ma c'è di più.

2. Per tutte le forniture, i capitolati d'onere generali e particolari impongono all'azienda fornitrice specifici doveri e vincoli di sorveglianza, di sicurezza, di collaudo in corso d'opera, di accettazione di varianti di progetto, di accantonamento dei mezzi di produzione (per riprendere su allarme, ad anni di distanza, le lavorazioni già esaurite) e via dicendo, che oltre a definire una commistione tra contrattualistica di fornitura di prodotti industriali e contrattualistica di esecuzione di opere pubbliche e di servizi per conto, definisce vere e proprie forme di asservimento delle imprese alle esigenze militari (**allegato n. 19**).

3. Per certe ditte, infine, in assenza di un mercato, esiste una vera e propria « sponsorizzazione » da parte della Difesa, che interviene quindi a garantire economie di scala: o attraverso accordi di coproduzione o attraverso attività promozionali dell'esportazione, anche con la garanzia di assistenza tecnica e addestrativa diretta ai governi acquirenti e non di mera certificazione del prodotto.

Con un'immagine, dunque, si può dire che gran parte della quota di approvvigionamento della Difesa non consiste nel comprare sistemi d'arma, ma nel comprare ditte a tempo determinato. E gran parte di queste aziende appartiene alla mano pubblica.

La contrattualistica, invece, con buona pace della Corte dei conti, cala in modo irrealistico sopra una finzione di « mercato » per finte operazioni di acquisto di « cose »: essa non ha invece un adeguamento corretto alla realtà, che va disciplinata in modo tale da evitare abusi nel processo naturale di « sponsorizzazione di imprese » da parte della Difesa, quali strumenti di esecuzione di programmi industriali esclusivi, per conto proprio o di alleati.

In tale quadro occorrerebbe ad esempio una divisione tra albo delle ditte comunemente intese e albo delle ditte di preminente interesse della Difesa (**allegato n. 20**).

A tali albi differenziati si potrebbero adattare:

— capitolati d'onere non già sterilizzati dei vincoli militari, ma adattati alla realtà dei processi produttivi;

— autorizzazioni a scelte del contraente per ricerche e per produzioni, già legittimate da una pubblica e ragionata programmazione della « sponsorizzazione ». A ciò conseguirebbe l'inserimento in « piani » inerenti gli assetti di proprietà, i finanziamenti e le commesse, e che abbiano come criteri di guida i già detti « proporzionamento, sufficienza, non vulnerabilità » di tali industrie, non già a fini soltanto industriali, ma di difesa.

**PARTE II**

**STUDIO DI CASI E DI PROGRAMMI DELLE FORNITURE MILITARI**



## PREMESSA

In questa seconda parte della nostra relazione si concentra il grosso del lavoro di ricerca della Commissione durante la VIII Legislatura, così come nella precedente parte era concentrato tutto il lavoro svolto nella VII e soltanto una parte di quello svolto nella VIII.

La legge istitutiva della Commissione proponeva come tema di indagine sia il processo decisionale dei programmi di approvvigionamento, sia gli ormai più noti aspetti delle fasi di scelta del contraente, della contrattualistica, dei controlli, dei collaudi e simili.

Per lumeggiare il primo aspetto, abbiamo scelto l'analisi del rapporto Parlamento-Amministrazione nel determinare i programmi di ammodernamento e gli oneri relativi. Il criterio di stesura del capitolo IV dedicato a tale materia, si basa sopra la serie di relazioni presentate dall'onorevole Cerquetti e sopra una relazione formulata dall'onorevole Fallucchi, cui seguirono le controdeduzioni dei tre capi di Stato Maggiore e una serie di domande dei commissari e risposte dei precedenti. Tutto questo materiale entra a far parte integrante della relazione, nell'ordine cronologico in cui fu prodotto.

Per il secondo aspetto, invece, nel capitolo V abbiamo presentato in una serie di esempi di analisi così originati:

a) su questioni segnalate da soggetti in qualche modo interessati alle forniture (ditte o sindacati):

- uniformi;
- scarpette da ginnastica;
- driverscopes.

b) su questioni segnalate da interrogazioni parlamentari:

- compensi di intermediazione;
- dismissione di carri armati ed altri materiali;
- manutenzione e ricondizionamenti;
- trattamento fiscale degli approvvigionamenti militari.

c) su questioni scelte dalla Commissione come esemplari di problemi di gestione delle leggi promozionali:

- MRCA per l'aeronautica;
- armi contro carro per l'esercito;
- cacciamine per la marina.

La Commissione non ha fatto in tempo a raccogliere dati sugli appalti per la base missilistica di Comiso.

Il criterio di stesura del capitolo dedicato a questa materia, per ragioni di spazio, deve essere finalizzato a riassumere gli aspetti problematici, individuati nella raccolta del materiale e nell'eventuale dibattito sui singoli casi, rinviando la pubblicazione del materiale ulteriore ad un apposito volume allegato e che contenga i verbali delle discussioni, nonché i documenti più significativi raccolti e ivi ordinati a cura di un'apposita Commissione redazionale formata da parlamentari componenti la Presidenza che ha diretto la conclusione dei lavori.

I Commissari Oriana e Accame da parte loro, hanno ritenuto opportuno far pervenire le proprie relazioni sul « caso Intermarine » (cfr. Vol. II della Relazione).

Gli atti della Commissione relativi a forniture di scarpette da ginnastica sono stati consegnati alla Magistratura il 14 gennaio 1983.

Gli atti relativi all'acquisto di 4 cacciamine sono stati consegnati alla Magistratura il 13 giugno 1983.



## CAPITOLO IV

EVOLUZIONE DEI PROGRAMMI FINANZIATI CON LEGGI  
PLURIENNALI DI SPESA E COL BILANCIO ORDINARIO  
PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FORZE ARMATE

Le relazioni della Corte dei Conti sul Rendiconto Generale dello Stato, nei capitoli destinati alla Difesa — abbiamo visto — lodano le procedure decisionali e di controllo parlamentare istituite con le leggi promozionali, ma censurano l'applicazione dei medesimi meccanismi di spesa ai programmi di bilancio ordinario.

La ragione sta nel fatto che i capitoli di spesa sui quali insistono le « rate » annuali per i programmi di legge e per quelli discrezionali — e che sono i medesimi 4011, 4031 e 4051 — ormai sono « coacervi incontrollabili », per usare l'espressione della Corte. In questo capitolo vogliamo vedere come sono andati in proposito i fatti, riservandoci di tornare sull'argomento nella terza parte della Relazione, quando esamineremo l'evoluzione legislativa in proposito, determinata durante la presente VIII Legislatura.

## DOCUMENTO N. 1.

*Relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per la Marina Militare (Deputato Enea Cerquetti) (\*)*

Onorevoli colleghi, la lettura dei verbali provenienti dal Comitato che esamina i contratti finanziati con la legge promozionale per la Marina deve essere preceduta da un attento esame degli allegati alla Tabella 12 del Bilancio: questo può infatti guidarci allo studio introduttivo dei procedimenti generali relativi alla scelta e all'acquisto delle armi, nonchè alla determinazione dei costi, non ancora arma per arma o mezzo per mezzo, ma per programma di forza armata. Premesso così il quadro generale di riferimento, sarà poi più semplice addentrarci nei casi più particolari. In conseguenza di ciò dividerò il compito di riferire in due fasi: una prima, globale e odierna, ed una seconda, programma per programma.

## PARTE PRIMA: DATI GLOBALI

I documenti fondamentali cui farò riferimento in questa parte sono stati raccolti dal Dipartimento Affari Internazionali del Servizio Studi della Camera dei deputati nel documento n. 179 del dicembre 1981, sotto il titolo « L'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57 ». Esso raccoglie tutti gli allegati alla tabella 12 sopra menzionati, premettendo loro il testo della legge e il programma comunicato al Parlamento il 19 luglio 1975. Ogni collega ha già ricevuto tale testo, che chiamerò

---

(\*) Cfr. Allegati A e B (Vol. IV).

di seguito « documento 179 ». Da parte mia allego a questa relazione i testi seguenti:

il cosiddetto libro bianco della Marina, pubblicato sulla rivista marittima dell'aprile 1974;

un successivo articolo dello Stato Maggiore della Marina, firmato con tre stellette, edito dalla stessa rivista marittima nel maggio 1974;

il capitolo del libro bianco della Difesa dedicato al programma di ammodernamento della Marina.

Si tratta di testi fondamentali, che i colleghi potrebbero trovare di difficile reperimento. Richiamo l'attenzione innanzi tutto sul primo, al capitolo 7, dove si illustravano il programma di « ammodernamento » e il programma di « rinnovamento » delle forze coi fondi allora disponibili e prevedibili con proiezioni dei dati di bilancio acquisiti.

Successivamente occorre rileggere il capitolo 8 che proponeva, come ulteriore « rinnovamento », un programma straordinario e aggiuntivo, da finanziare coi fondi della proposta di legge promozionale. Tale programma aggiuntivo venne poi recepito nel programma consegnato al Parlamento e riprodotto infine con qualche parola in più nel libro bianco della Difesa. Nei due ultimi testi, che sono di programma e non proposte, sono intervenute piccole variazioni di parole — significative tuttavia sul piano programmatico — per l'incrociatore tutto ponte e per gli elicotteri. Il primo non viene infatti più indicato come portatore di aerei a decollo verticale ed i secondi vengono indicati tutti come elicotteri da imbarcare e non anche da basare a terra.

#### *Il tonnellaggio come base del programma.*

Ogni collega può constatare come il tonnellaggio fosse allora la base del programma. Il materiale odierno per i confronti tipologici e per puntualizzare la questione del tonnellaggio, sollevata da più di una interrogazione parlamentare, è dunque fondamentale per il controllo dei piani. Riporto qui sotto una tabella col tonnellaggio di programma e con quello del « dislocamento a pieno carico », tratta dall'« Almanacco Navale » 1981-1982.

#### *Tonnellaggio di programma*

8	fregate	x	2.600	=	20.800
6	aliscafi	x	60	=	360
2	sub	x	1.300	=	2.600
2	caccia torpediniere	x	4.400	=	8.800
1	incrociatore	x	10.000	=	10.000
10	cacciamine	x	500	=	5.000
1	nave anfibia	x	8.000	=	8.000
1	nave logistica	x	8.000	=	8.000
1	nave salvataggio	x	2.500	=	2.500

Totale 66.000

*Tonnellaggio da Almanacco*

8 fregate	x	3.040	=	24.320
6 aliscafi	x	63	=	378
2 sub	x	1.450	=	2.900
2 caccia torpediniere	x	6.000	=	12.000 (+ 36 %)
1 incrociatore	x	13.250	=	13.250 (+ 32,5%)
10 cacciamine	x	502	=	5.020
1 nave anfibia	x	8.000	=	8.000
1 nave logistica	x	8.700	=	8.700
1 nave salvataggio	x	3.120	=	3.120
				Totale 77.688 (+ 17,7%)

È noto che il deputato Accame, a suo tempo, ha dichiarato che il conteggio delle tonnellate di naviglio da sostituire venne fatto a pieno carico, mentre il conteggio delle tonnellate di naviglio nuovo — da suddividere per ogni nave — venne invece presentato a secco, allo scopo di poter inflazionare l'elenco. Nel caso dell'incrociatore e dei caccia, invece, lo scopo potrebbe essere quello di far « passare » mezzi per impieghi più impegnativi di quelli dichiarati.

Lo Stato Maggiore dovrebbe essere chiamato a dimostrare le ragioni delle discordanze ed anche la buona fede in materia.

*Anomalie nella formulazione del programma*

La genericità del programma contenuto nel libro bianco della Marina, la previsione di consegna a posteriori al Parlamento rispetto alla data di approvazione della legge di stanziamento, sono connesse con altri due fatti anomali intervenuti nella fase decisionale:

sul programma non venne richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore delle Forze Armate (tale notizia è stata verbalizzata il giorno dell'audizione da parte nostra dell'intero Comitato per l'attuazione della legge Marina);

gli oneri del programma complessivo sono sempre stati conteggiati a prezzi della fine del 1973 (si veda la pag. 129 del documento 179).

Sulla prima anomalia occorre accertare cause e circostanze, poiché si tratta di palese illegittimità dell'*iter* del processo decisionale.

Sulla seconda anomalia occorre accertare a che scopo, il 9 luglio 1975, venne presentato un programma niente affatto compatibile coi fondi stanziati all'articolo 1 della legge.

Trattandosi di legge di stanziamento, ciò si configura come una forzatura della volontà e del deliberato parlamentare ed ha dato luogo ad una gestione capziosa degli impegni di spesa.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prima conseguenza fu l'avvio di una sola parte del programma, considerata urgente. La tabella che segue indica gli spostamenti delle « previsioni », formulate esclusivamente per gli anni indicati:

*Programmi avviati, in miliardi di lire*

	1975	1979	1980	1981
nave logistica	22,295	29,476	30,201	30,289
6 aliscafi	70,357	120,395	153,276	153,915
2 sommergibili	83,875	146,834	180,061	181,228
nave salvataggio	25,212	29,787	33,447	32,720
6 fregate	509,932	720,008	1.047,830	1.101,169
27 elicotteri	50,000	62,600	84,259	85,254
4 cacciamine	74,143	100,611	140,323	141,167
incrociatore	163,986	249,623	415,410	427,999
	<u>999,800</u>	<u>1.459,334</u>	<u>2.084,807</u>	<u>2.153,741</u>

Il supero esposto nel 1979 venne giustificato allora come « revisione di prezzi ». I superi successivi — esposti solo da quando lo stanziamento è stato adeguato al fabbisogno dell'intero programma originario — sono stati indicati anche come pertinenti ad *adeguamenti dei progetti* (torneremo poi su questa realtà, che si può intravedere nella distinzione degli oneri tra piattaforma e sistema di combattimento). Il supero del 1979 era indicato come finanziabile con mezzi del bilancio ordinario, quello degli anni successivi con la formulazione totale del regime e del contenuto del capitolo 4031 del bilancio della Difesa, dentro il quale fu fatto confluire il capitolo 4032 e vennero stralciati i riferimenti alle manutenzioni.

*Programmi da avviare (dopo la indicizzazione col bilancio 1980)  
in miliardi di lire*

	1975	1979	1980	1981
2 fregate	163,978	210,842	289,342	374,777
2 cacciatorpedin. (stima)	380,000	426,175	652,994	831,049
6 cacciamine	111,216	125,774	156,469	173,345
nave anfibia (stima)	120,000	154,468	174,934	212,438
9 elicotteri	16,668	19,800	26,050	29,329
	<u>791,862</u>	<u>937,059</u>	<u>1.299,789</u>	<u>1.620,938</u>

La fase di scoprimento delle carte — la situazione del 1979 preliminare alla indicizzazione — è sempre stata condotta prudentemente, mentre quella successiva è stata più aperta e realistica. Comunque sia, nel 1975, col trucco dei prezzi del 1973 venne « legittimato » un pro-

gramma dall'onere superiore rispetto a quello autorizzato. Tuttavia la lievitazione complessiva dai 1.000 miliardi del 1973, ai 1.791 del 1975 ai 3.764,689 dell'estate 1981 (se si dà fede a questo dato) non si spiega come semplice lievitazione di prezzi dei medesimi prodotti, ma anche come risultato di una sottostima degli oneri relativi ai sistemi di combattimento.

La relazione dello Stato Maggiore, qui allegata per fornire dati sui preventivi di costo del programma, a pagina 15 afferma che il costo delle piattaforme (scafo più apparato motore) avrebbe inciso nel 1973 per il 60 per cento sul costo preventivato per le nuove navi. A pagina 16, ancora, si afferma che la piattaforma era di tre quinti e che il sistema di combattimento era di due quinti del costo complessivo. Nel 1982, invece, la situazione è rovesciata nei termini seguenti (All. D a Tab. 12, del 1982, pagg. 156, 157 e 158 doc. 179):

*Prezzi dell'agosto 1981, in miliardi di lire, per (previsioni):*

	Piattaforme	Sistema di combattimento (esclusi gli elicotteri imbarcati, per 115 miliardi)
6 fregate	326,400	774,769
6 aliscafi	62,728	91,186
2 fregate	167,200	207,000
2 sommergibili	74,033	107,195
1 incrociatore	121,506	306,493
4 cacciamine	64,072	77,095
1 nave logistica	22,020	8,269
1 nave salvataggio	24,296	8,424
1 nave sbarco	162,500	49,938
2 cacciatorpediniere	350,000	481,049
	1.374,775	2.111,418
	(39%)	(61%)

Uno dei fattori di rovesciamento può essere stato quello della posticipazione degli ordini relativi al sistema di combattimento — si veda il caso clamoroso delle fregate più vecchie e dell'incrociatore — ma l'esempio dei nuovi caccia, con prezzi contemporanei per entrambi i componenti, dice che il rovesciamento della media è qualcosa che va studiato. Infatti, al di là della eventualità tutta da dimostrare di una crescita differenziata dei prezzi relativi ai componenti la piattaforma e il sistema di combattimento, si può ipotizzare una sottostima originale dell'onere per il sistema di combattimento (allo scopo di far entrare più piattaforme nel preventivo), oppure il tutto si spiega con varianti di progetto che abbiano « appesantito » il sistema di combattimento, fino a dare un significato del tutto diverso per l'impiego

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bellico all'insieme piattaforma-sistema di combattimento. È altrimenti impossibile spiegare la seguente tabella:

*Oneri, in miliardi, rispettivamente per (previsioni)*

	Prezzi	1973	Prezzi	1981
Piattaforme	600	(100)	1.374	(170)
Sistemi di combattimento (compresi gli elicotteri)	400	(100)	2.226	(555)

Ulteriori anomalie sono evidenti nell'andamento dei contratti stipulati a seconda dei settori industriali e verso l'estero. Secondo le tesi originarie dello Stato Maggiore della Marina, tutti i fondi avrebbero dovuto essere spesi in Italia. Consideriamo invece l'ammontare dei contratti stipulati nei vari anni, in miliardi, a seconda dei settori industriali:

	Cantieri- stica	Meccanica (arma- menti)	Elettro- nica	Aeronau- tica	Estero in genere
1975-1976	184,529	1,942	23,810	—	12,555
1976-1977	454,326	56,751	69,807	32,898	18,034
1977-1978	62,849	0,108	36,749	1,026	0,366
1978-1979	0,835	5,700	21,827	—	4,281
1979-1980	164,147	47,756	91,243	—	10,521
1980-1981	161,782	23,028	22,021	5,013	196,756
	<u>1.028,468</u>	<u>135,285</u>	<u>265,457</u>	<u>38,937</u>	<u>242,513</u>

È ben evidente che i conti relativi al sistema di combattimento e alle spese verso l'estero sono lievitati in particolare dopo la indicizzazione degli stanziamenti. Nella contrattistica comunque, esistono le seguenti sproporzioni rispetto agli oneri di preventivo (in miliardi):

	Contratti stipulati all'agosto 1981	Oneri stimati all'agosto 1981
Piattaforme	1.028	1.374
Sistemi di combattimento (com- presi elicotteri imbarcati)	681	2.226

Poichè le percentuali di realizzazione sono rispettivamente 75 per cento e 30,5 per cento, è più che certo che la quota verso l'estero, già oggi pari a 35 per cento degli oneri contrattuali stipulati per i sistemi di combattimento, diverrà dominante su tutti gli altri settori di destinazione dei fondi.

Un altro grave distacco dalle previsioni può essere accertato nella suddivisione della spesa tra industrie settentrionali e meridionali. La

relazione dello Stato Maggiore della Marina, anche in questo caso per accattivarsi la simpatia dei parlamentari, aveva indicato addirittura nel 43,3 per cento l'ammontare delle commesse nell'area della Cassa per il Mezzogiorno. I contratti stipulati alla metà del 1981 si sono invece così indirizzati in quella zona (in miliardi):

1975-1976 :	—
1976-1977 :	18
1977-1978 :	18
1978-1979 :	10,7
1979-1980 :	34,4
1980-1981 :	18,4

99,5 su 1.709 stipulati, pari a 5,8 per cento

È evidente che le previsioni dei benefici per il Sud, come quelli dell'autosufficienza verso l'estero, erano pure mistificazioni propiziatricie. Il Sud, inoltre, è qui rappresentato dalla provincia di Latina.

#### *Considerazioni generali sulla formulazione del programma*

L'analisi dei dati fin qui svolta mostra che lo Stato Maggiore della Marina ha teso ad ingannare il Parlamento sui punti seguenti:

— l'onere finanziario del programma, scientemente sottovalutato ai prezzi del 1973;

— la quantità del programma presentato nel luglio 1975, inflazionata artificialmente per i tonnellaggi e soprattutto per quanto non più consentito dalla lievitazione dei prezzi;

— la ripartizione interna degli oneri relativi alle piattaforme ed ai sistemi di combattimento, questi ultimi del tutto sottostimati;

— la ripartizione dei benefici delle commesse tra ditte nazionali e straniere, tra ditte del Centro-Nord e ditte del Centro-Sud, di pura fantasia.

Il processo decisionale, dunque, fu nullo verso il Consiglio superiore delle Forze armate, e fu inquinato da falsi verso il Parlamento.

Spetta a noi chiarire questo tema fondamentale, anche se le manovre appaiono condotte « a fin di bene » o « nell'interesse della forza armata », cioè per avere comunque il tonnello preventivo. Ma i vincoli delle responsabilità amministrative e politiche non possono essere aggirati neppure per tali scopi.

I caratteri anomali del processo decisionale hanno prodotto anche una gestione contorta del programma, evidente dall'intesa di dividerlo in due parti — una più urgente e una meno urgente — dalla manovra del rinvio delle revisioni di prezzo e di rinvio anche del grosso degli ordini relativi ai sistemi di combattimento a dopo la data della indicizzazione e della piena assunzione di tutto il programma, cioè il 1980. Anche in questo caso, l'operazione è stata compiuta con semplici aggiustamenti dei capitoli « a legislazione vigente » e non invece con la legge finanziaria.

*Ulteriori anomalie nella gestione del programma e dei fondi per l'ammodernamento*

Con maggiore rapidità sarà possibile affrontare ulteriori temi di ricerca.

La legge, come è noto, impone che il Comitato per l'esame dei contratti non consideri quelli al di sotto dei 300 milioni di lire. Per decisione ministeriale, inoltre, il comitato non esamina le revisioni di prezzo. Poichè nell'intero programma la questione delle revisioni di prezzo ha rilevanza non soltanto per gli effetti dell'inflazione, ma per le storture nella formulazione dei preventivi d'anzì ricordate, ho provato a costruire la seguente tabella in merito (in miliardi di lire):

	Importi contrattuali sottoposti al Comitato	Importi contrattuali non sottoposti
1975-1976	226,736	4,077 (solo sotto 300 milioni)
1976-1977	630,005	1,809 (solo sotto 300 milioni)
1977-1978	100,232	0,868 (solo sotto 300 milioni)
1978-1979	23,827	8,817 (solo sotto 300 milioni)
1979-1980	309,278	4,267 (solo sotto 300 milioni)
1980-1981	233,388	185,213 (di cui 171 per revisioni di prezzo)
	1.523,466	205,051

È molto evidente che ormai si impone una riconsiderazione del problema, tanto più che le stime delle revisioni di prezzo formulate nei vari anni sono state così indicate:

al 15 agosto 1979: 468 miliardi su 1.000 di importi contr. (46 %);

al 15 agosto 1980: 627,5 miliardi su 1.310 di importi contr. (47,5%);

al 15 agosto 1981: 722,5 miliardi su 1.728 di importi contr. (42 %).

Prima del 1979, mai sono state indicate stime per revisioni, in quanto si tendeva ad ottenere un massimo di avvio di attività contrattuale, in attesa di « sistemazioni » successive. Pertanto sulle disponibilità finanziarie dei prossimi anni peseranno sempre più oneri di revisione, dei quali non si conosce quanto sia dovuto al ritardo col quale gli oneri medesimi sono stati e soprattutto saranno riconosciuti e liquidati. È dunque in atto una spirale perversa che dobbiamo identificare come principale prodotto delle scelte generali compiute: l'avvio di lavori per nuovi contratti dovrà essere proposto per pagare interessi passivi di revisioni ritardate.

Veniamo ora alla capienza degli oneri contrattuali perfezionati entro le disponibilità di bilancio. Fino al 1979 gli impegni sono stati ovviamente entro la distribuzione temporale dei fondi stabilita dall'articolo 4 della legge, cui rinvio. Successivamente essi hanno avuto spazio per la sanatoria delle anomalie da compressione fin qui ricordate. Il prospetto complessivo degli oneri pluriennali è il seguente, in miliardi:



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## a) Contratti stipulati al 15 agosto 1981

	Totale	1975-76	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1985	1987	1988	1989	1990	1991	Oltre
Dal 1975 al 15 agosto 1979 . . .	891.441	79.882	79.883	134.026	175.084	143.618	130.812	103.150	13.694	58.133	—	—	—	—	—	—	—	—
Dal 1979 al 1980 . . .	313.608	—	—	0.150	53.024	103.196	52.496	44.104	29.311	30.186	—	—	—	—	—	—	—	—
Dal 1980 al 1981 . . .	408.602	—	—	1.405	97.477	59.500	53.495	21.327	62.458	53.240	59.118	—	—	—	—	—	—	—
	1.713.717	79.882	79.883	136.381	326.195	306.585	236.903	170.101	176.101	142.169	59.118	—	—	—	—	—	—	—

## b) Oneri pluriennali ulteriori, da imputare ai vari esercizi, compresi quelli di cui sopra

Previsione 15 agosto 1980 . . .	3.384	294.886	294.886	294.886	295.013	353.171	356.000	443.000	488.150	422.140	435.249	427.082	427.082	427.082	427.082	427.082	427.082	427.082	427.082
Previsione 15 agosto 1981 . . .	3.774	—	79.883	136.945	279.176	386.358	338.344 (— 18)	276.000 (— 167)	333.685 (— 155)	486.487 (164)	364.939 (— 71)	327.208	224.303	53.581	51.100	58.800	56.800	242.148	

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tabella precedente mostra che residui di stanziamento esistono, o esistevano all'agosto scorso; a partire dal bilancio 1980. Tuttavia poiché il fenomeno è limitato, la massa imponente dei residui già accertati tempo addietro (pari alla competenza) si dimostra come dovuta a residui propri, cioè di pagamento. La parte inferiore della tabella mostra invece la condizione di incertezza creata nel bilancio 80 dalla proiezione di oneri oltre la data di scadenza della legge (per 853 miliardi). La sistemazione, trovata e proposta col bilancio 1981, è avvenuta dopo una riunione del Consiglio supremo di Difesa il quale, secondo il ministro Lagorio, non si sa con quali poteri nello scorso febbraio avrebbe « deciso » di prolungare nel tempo lo sviluppo dei programmi delle leggi promozionali, rallentandone il passo. L'effetto sulle quote per l' '82 e l' '83 è impressionante: siamo a riduzioni del 40 per cento in valori assoluti, senza tener conto dell'inflazione e dell'intrusione degli oneri di revisione prezzi relativi ai periodi precedenti, nonché dell'aumento di ordini all'estero. La caduta degli ordini dovrebbe superare un terzo di quanto si poteva ipotizzare lo scorso anno ed era stato proposto alle aziende.

E tuttavia ciò non accade in corrispondenza di drastiche riduzioni delle disponibilità per l'ammodernamento della Marina, ma accade per fare più spazio a programmi paralleli detti bilanci ordinari, mai esaminati dal Parlamento e sui quali, con la scorsa legge di bilancio, si è ottenuto di fare una minima luce. Si vedano gli stanziamenti di bilancio per l'ammodernamento della Marina nel corso degli anni (per il 1982, si introduce già la variazione di 55 miliardi proposta dal Governo con una nota di variazione):

	Stanziamento capitoli:		Fabbisogno per la legge navale a programmi agosto 1980	Fabbisogno per la legge navale a programmi agosto 1981	Disponibilità per programmi paralleli detti di bilancio ordinario
	4032 (legge navale)	4031			
	a)	b)	c)	d)	(a+b) - d)
1975	30	?	—	—	?
1976	50	15,770	80	80	15
1977	80	11,536	80	80	11
1978	135	18,499	137	137	16
1979	295	20,814	295	279	36
1980	—	474	353	386	98
1981	—	448	356	338	110
1982	—	439 (già 494)	443	276	163 (già 218)

È ben evidente che, se fosse stato mantenuto il programma formulato nell'estate 1980, nel 1982 non vi sarebbe stato posto per i programmi paralleli di bilancio ordinario, ma soltanto per quelli della legge promozionale. Il Ministro ha scelto di far espandere i primi e di ridurre, per diluizione nel tempo, i secondi, arrogandosi ancora una volta il diritto di mutare i tempi di attuazione dei programmi di legge già stabiliti dal Parlamento.

Questa decisione apre una fase difficilissima per il vecchio programma e sconvolge la programmazione delle aziende interessate al medesimo: ancora una volta, inoltre, essa viene fatta alle spalle del Parlamento, contro il quale, nelle scorse settimane, è stato indirizzato il malcontento di maestranze e di direzioni aziendali.

L'allegato *F* alla tabella 12 per il 1982 reca un elenco di contratti esaminati dal Comitato e imputati al bilancio ordinario. Il loro elenco dice pochissimo e quindi riteniamo necessario integrarlo con un prospetto consegnato a suo tempo dall'onorevole Bandiera alla Commissione difesa della Camera. Esso mostra che, all'agosto 1980, gli oneri pluriennali da imprese avviate col bilancio ordinario, cioè con disponibilità fino ad allora limitatissime, erano già sopra i 650 miliardi. Tra le novità, vi era anche l'avvio di due nuovi sommergibili.

E ciò mentre del programma della legge navale, soltanto le unità logistica e di salvataggio sarebbero pronte al 100 per cento, 6 aliscafi sono all'85 per cento, i due sommergibili al 96 per cento, le 8 fregate al 75 per cento, l'incrociatore al 51 per cento, i 27 elicotteri al 74 per cento e i 4 cacciamine soltanto al 15 per cento. Due fregate e due caccia sono all'1 o 2 per cento.

Un ultimo aspetto da considerare è quello relativo alla valutazione tecnico-operativa del programma. Da due anni la tabella 12 pubblica qualche nota sui settori di intervento della legge promozionale in riferimento alla composizione dei 18 gruppi principali d'impiego nei quali è suddivisa la flotta (2 gruppi navali d'altura, 2 gruppi sommergibili, 4 gruppi navali costieri, 1 gruppo anfibia, 3 gruppi cacciamine dragamine, 5 gruppi elicotteri imbarcati). Tuttavia non dice quale sia la composizione attuale, e inoltre quella prevista alla data di attuazione della legge navale, di tali gruppi, tenuto conto dei rammodernamenti a mezza vita e dei programmi paralleli con bilancio ordinario, oppure da avviare con fondi della ricerca scientifica (sviluppo dell'elicottero di marina EH 101). Occorrerebbe cioè fare il punto sulla situazione, ritornando ai criteri espositivi del libro bianco del 1974, arricchiti dalla esperienza e dai mutamenti nei processi decisionali — amministrativi e politici — intervenuti da allora.

Scopo di quest'ultima considerazione dovrebbe essere, dopo il chiarimento delle disfunzioni indicate, di rifare il punto su come si presenti il processo decisionale « oggi ». Ciò servirebbe anche a ristabilire un clima di fiducia tra Parlamento e Amministrazione, gravemente minato da quanto qui descritto, sia pure come semplice introduzione alla successiva analisi dei dati, programma per programma.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE AGOSTO 1980

(consegnato dal deputato Bandiera per bilancio 1981)

## MARINA

(cifre in milioni)

PROGRAMMI	Onere complessivo	ALIQUOTE ANNUALI DI SPESA			
		Anni precedenti	1980	1981	Anni successivi
<i>Programmi pluriennali in corso</i>					
DEG cl. Lupo . . . . .	234.851,0	191.604,0	19.897,0	8.472,0	14.878,0
SSK cl. Sauro-Di Cossatto . . . . .	95.802,9	86.539,5	2.783,4	3.852,0	2.628,0
Ammo/to di « mezza vita » Unità Navali .	316.092,1	184.748,0	27.902,1	32.525,0	70.917,0
Trasformazione Dragamine in Cacciamine	11.502,0	9.410,0	1.092,0	1.000,0	—
Amm/to mezzi operativi di Comsubin . .	30.496,0	—	3.540,0	3.305,0	23.651,0
Amm/to mezzi operativi btg. S. Marco .	7.000,0	—	1.200,0	400,0	5.400,0
Automazione SMOC-COMEDCENT . . . .	8.500,0	—	1.000,0	1.500,0	6.000,0
Apparecchiature Servizi speciali . . . .	17.835,4	9.237,4	1.370,0	1.190,0	6.038,0
Amm/to sistemi cifra e TLC . . . . .	31.319,0	13.856,0	3.530,0	2.390,0	11.543,0
Ammodernamento Maricentadd . . . . .	20.914,5	310,0	3.014,5	5.950,0	11.640,0
Altri programmi di A/R . . . . .	30.925,1	26.183,6	3.271,5	550,0	920,0
<b>Totale 1/Marina . . . . .</b>	<b>805.238</b>	<b>521.888,5</b>	<b>68.600,5</b>	<b>61.134,0</b>	<b>153.615,0</b>
<i>Nuove esigenze a carattere pluriennale</i>					
<b>2 Sommergibili . . . . .</b>	<b>224.000,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>26.000,0</b>	<b>198.000,0</b>
8 Rimorchiatori costieri . . . . .	16.000,0	—	—	3.500,0	12.500,0
Ammodernamento Servizio Fari e Segna- lamenti Marittimi . . . . .	1.000,0	—	—	200,0	800,0
Difesa Basi ed Installazioni . . . . .	3.725,0	—	—	630,0	3.095,0
<b>Totale 2/Marina . . . . .</b>	<b>244.725,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>30.330,0</b>	<b>214.395,0</b>
<b>3. Infrastrutture</b>	<b>175.449,3</b>	<b>52.857,5</b>	<b>16.105,5</b>	<b>10.886,3</b>	<b>95.600,0</b>
<b>Totale 1+2+3/Marina . . . . .</b>	<b>1.225.412,3</b>	<b>574.746,0</b>	<b>84.706,0</b>	<b>102.350,3</b>	<b>463.610,0</b>

## DOCUMENTO N. 2.

*Nota aggiuntiva alla relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per la Marina Militare (Deputato Enea Cerquetti)*

Onorevoli colleghi, l'onorevole Caccia, al termine della lettura della precedente relazione, ha giustamente proposto che integrassi i dati attraverso elaborazioni intese a fornire comparazioni anche a prezzi costanti. Ciò allo scopo di meglio verificare i giudizi ivi formulati e di collocarli anche al riparo da possibili obiezioni.

Mi scuso di non aver potuto introdurre in anticipo tale trattamento, ma il mio tempo è limitato quanto il vostro e quindi sono venuto e verrò fornendo queste relazioni non in forma compiuta, ma nel loro farsi.

Il Servizio studi della Camera dei deputati ha richiesto all'ISTAT i dati seguenti: 1) numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 1973 ad oggi; 2) quotazioni del dollaro USA e del marco tedesco dal 1973 ad oggi. Questi dati mi sono già stati fatti pervenire. Abbiamo inoltre concordato che, attraverso l'ISTAT, si possano ottenere gli indici dei prezzi industriali della cantieristica, della meccanica, dell'aeronautica e dell'elettronica nel medesimo periodo.

I dati in mio possesso sono contenuti nelle pagine che seguono.

L'indice di svalutazione fornito attraverso i prezzi al consumo considerati nel paniere della scala mobile ovviamente non si adatta bene al nostro scopo, tuttavia esso ha una evidente significatività e, per non rinviare la nostra riunione di una settimana, penso che sia utile farne un uso immediato salvo ricalcolare il tutto con mezzi più adeguati. Nel frattempo sarà possibile, anche attraverso le osservazioni dei colleghi, perfezionare sempre più il metodo di analisi che sta emergendo.

Circa la Marina, trasformo ora in valori costanti (1976=100) le previsioni di costo della quota di programma avviata nel 1975, in quanto capiente nello stanziamento di allora. Successivamente si riformulano le previsioni esposte nei vari anni (in miliardi):

*Numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (base 1976 = 100)*

	Numeri indice	Variazione percentuale rispetto all'anno precedente
1973	61,32	—
1974	73,25	19,5
1975	85,82	17,2
1976	100,00	16,5
1977	118,10	18,1
1978	132,80	12,4
1979	153,70	15,7
1980	186,20	21,1
1981	221,00	18,7
1982	256,00	16,0 (Inflazione programmata)

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Quotazioni del dollaro USA e del marco tedesco sul mercato italiano

Periodi	Dollaro USA	Marco Tedesco
1973 (a)	570,00	183,39
1975 (a)	648,57	223,72
1977	882,39	380,30
1978	848,66	422,98
1979 (b)	830,91	452,68
1980	856,36	471,03
1981	1.136,81	502,68

	Valori correnti nei vari anni	Valori costanti (1976)
1975	1.000	1.160
1979	1.454	950
1980	2.034	1.095
1981	2.163	980

Apparentemente siamo in presenza di una pura e semplice indicizzazione. In realtà le previsioni correnti non sono il costo, ma si riferiscono al « fabbisogno » di capienza in bilancio dato dal prezzo delle quote di programma già contrattate, avviate o concluse (quindi con prezzi che si muovono di poco) più le quote di programma ancora da avviare (quindi con prezzi che si muovono e si muoveranno di molto). Il risultato è che, mentre la traduzione in valori costanti dell'onere di bilancio relativo a programmi avanzati, man mano discende, quella relativa a programmi in ritardo si mostra crescente. L'esempio viene dalla tabella seguente, che disaggrega i dati dei valori costanti per i vari tipi di programma:

	1975	1979	1980	1981	% di completa- mento nell'ago- sto 1981
Nave logistica	25	19	16	13	100%
Nave salvataggio	29	19	18	15	100%
2 sommergibili	98	96	97	82	96%
6 aliscafi	82	78	82	69	85%
27 elicotteri	58	40	43	39	74%
6 fregate	590	470	557	510	74%
Incrociatore	190	163	210	198	51%
4 cacciamine	86	65	73	64	15%

Si rende dunque necessario confrontare la base di partenza (il 1975) con l'indicizzazione a prezzi 76 di tutti gli importi contrattuali progressi; soltanto così si avrebbe l'indicizzazione del *costo* del mezzo

(a) Dati di chiusura della prima settimana dell'anno.

(b) Anno di entrata in vigore dello SME.

FONTE: Banca d'Italia-UIC.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e non invece l'indicizzazione della *capienza di bilancio necessaria*. Qui ci basti osservare che la tendenza « naturale » è quella rappresentata dai valori relativi alle prime due navi.

Con queste avvertenze nella mente, esaminamo ora la rappresentazione a prezzi costanti degli oneri preventivati per i programmi da avviare o appena avviati (in miliardi):

	Correnti nei vari anni	Costanti (76)
1975	791	920
1979	947	620
1980	1.299	700
1981	1.620	730

È qui fondamentale notare che la previsione « iniziale » per questo programma — cioè quella del 1979 — comparata con quella che si può desumere dagli oneri esposti nel 1975 per navi gemelle è *sottostimata di un terzo*, evidentemente per non allarmare, poi viene via via aumentando in direzione della realtà, non ancora comunicata.

Scomponiamo ora le previsioni di fabbisogno — che dovrebbero coincidere in questo caso con il costo — a prezzi costanti 1976 (in miliardi):

	1975	1979	1980	1981	% di realizzazione nel 1981
2 fregate	190	139	156	170	2 %
2 cacciatorpediniere	445	283	350	376	1 %
6 cacciamine	132	83	85	77	—
nave anfibia	143	103	95	94	—
9 elicotteri	20	12	14	13	—

*Quanto più un programma è lontano dalla realizzazione, tanto meno la previsione di spesa — a prezzi costanti — viene fatta avvicinare alla realtà.*

Consideriamo ora un altro fenomeno, quello del rapporto tra fabbisogni per le piattaforme e fabbisogni per i sistemi di combattimento, su cui ci eravamo già soffermati. I dati disponibili debbono necessariamente riferirsi a quelli iniziali del 1973 e a quelli finali del 1981, perchè non esistono dati intermedi. Inoltre essi si riferiscono a tutto il programma nel suo complesso, avviato e non ancora avviato. Si ottiene (a prezzi 1976 in miliardi):

	1973	1981
Piattaforme	980	600
Sistemi di combattimento	660	1.100

Se applichiamo le costanti sopra esposte a questi dati, quello delle piattaforme è nella norma; al contrario il dato sui sistemi di combattimento dice che, o all'inizio il loro onere è stato volutamente sottostimato per non destare allarmi, oppure esso è stato completamente mutato « in corso d'opera » per una entità tale da mutare profondamente la configurazione bellica di una parte dei mezzi. Oppure sono accadute entrambe le cose.

Ecco infine i dati sugli stanziamenti di bilancio per l'ammodernamento, riformulati a prezzi costanti 1976 (in miliardi):

	Totale	Per i programmi legge promozionale	Per i programmi di bilancio ordinario
1976	65	50	15
1977	77	68	9
1978	116	104	12
1979	205	182	23
1980	255	208	47
1981	203	153	50
1982	170	107	63
<b>Totale</b>	<b>1.091</b>	<b>872</b>	<b>219</b>

Il contrasto tra andamento del bilancio ordinario e quello della legge promozionale è ancora più pronunciato. La colonna della legge promozionale, da parte sua, ha due punti anomali: quello 1979-80, o dell'indicizzazione, e quello 1981-82, che è di calo fisiologico (secondo la legge dei fabbisogni dei programmi da tempo avviati), ma che è stato compresso in eccedenza per consentire gli aumenti di bilancio ordinario, percentualmente sempre più ampi sulla spesa di ammodernamento (37 per cento nel 1982).

Questa prima appendice di nuove elaborazioni ha dunque confermato puntualmente i fenomeni più vistosi già identificati. Sarà comunque interessante applicare anche i nuovi correttivi, così che sia possibile identificare qualche nuova legge interna allo sviluppo dei dati, utile per l'esame successivo dei singoli contratti, ai quali arriveremo con una metodologia sempre più articolata.

#### DOCUMENTO N. 3.

#### *Relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per l'Aeronautica militare (Deputato Enea Cerquetti) (\*)*

Onorevoli colleghi, questa seconda relazione, dedicata alle spese di ammodernamento dell'Aeronautica militare, tiene conto dell'esperienza già fatta con quella relativa alla Marina militare. Essa è limitata, per ora, all'esame degli allegati alla tabella 12 del Bilancio dello Stato e intende occuparsi del più generale processo decisionale, rinviando ad una seconda parte l'esame del processo contrattuale vero e proprio.

(\*) Cfr. Allegati C e D (Vol. IV).



## PARTE PRIMA: DATI GLOBALI

Il testo della legge promozione per l'aeronautica, il programma presentato l'8 novembre 1977 (Doc. XLVII, n. 1, della Camera) e gli allegati alla tabella 12 dal 1978 ad oggi sono contenuti nel documento n. 187 (gennaio 1982) appositamente predisposto dal Dipartimento affari internazionali del Servizio studi della Camera dei deputati. Ciascuno ne possiede copia. Da parte mia allego copia di due documenti altrettanto necessari:

— il cosiddetto libro bianco dell'Aeronautica, predisposto dallo SMA e pubblicato nel luglio-agosto 1974 dalla « Rivista Aeronautica » col titolo « Situazione attuale dell'Aeronautica Militare e prospettive per il 1974-1985 »;

— il supplemento alla « Rivista Aeronautica » del settembre 1975, predisposto dallo SMA per illustrare il disegno di legge promozionale e col titolo « La ristrutturazione dell'Aeronautica Militare e l'ammodernamento dei suoi mezzi ».

*Considerazioni sui documenti di programma*

Anche in questo caso abbiamo avuto un *iter* decisionale incompleto. Il programma MRCA — iniziato per la fase di sviluppo prima della legge promozionale — aveva avuto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate. Non così, invece, il resto del programma inserito nella legge.

Il programma formulato col libro bianco venne redatto sull'esempio del metodo di calcolo adoperato dalla Marina: per il materiale di volo, in particolare, venne calcolata la consistenza in chilogrammi di tutto l'inventario dei mezzi posseduti alla data del 31 dicembre 1973 (oltre 1.000 aerei) per calcolare poi la consistenza del peso dei velivoli da sostituire tra il 1974 e il 1985 (700 da radiare e 320 da sostituire per perdite da incidenti, cioè tutto l'inventario). Ottenuto un totale di 5 milioni di chilogrammi e moltiplicati per 400.000 lire ciascuno di costo all'epoca, lo SMA riteneva di poter definire in 2.000 miliardi di lire il fabbisogno per le sole macchine, più 800 miliardi per le connesse attrezzature a terra e per le scorte. Del tutto sottaciuto era l'onere per le attrezzature missilistiche, per i radar e per le trasmissioni, per le infrastrutture e simili. Nessun cenno venne dedicato al tipo di aerei e alle necessità della linea di volo dei vari gruppi di impiego, in un quadro di organizzazione stabile o in fase di ristrutturazione.

Il documento secondo, a sua volta, tralasciava di fare allarmismo propagandistico, riduceva le pretese e cercava di fornire qualche dato giustificativo dei programmi finanziabili col disegno di legge ivi allegato. Il documento richiedeva 800 miliardi per la fase di produzione di 100 MRCA, 100 miliardi per lo sviluppo e per la produzione di 100 MB 339, 207 miliardi per 20 batterie del missile antiaereo Spada, 37 miliardi per il radar di difesa aerea Argos e infine 150 miliardi

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per lo sviluppo del successore del velivolo di difesa aerea. In totale la richiesta era di 1.294 miliardi a prezzi 1975.

Il disegno di legge ivi allegato appariva avere la forma di « legge di stanziamento », esattamente come la legge navale, e prevedeva una spesa di 1.265 miliardi in dieci anni.

La legge 16 febbraio 1977, n. 38, invece, si concretizzò poi come legge di programma; infatti — sulla base dell'esperienza delle prime traversie della legge navale, di cui abbiamo già parlato — all'articolo 2 venne scritto (terzo comma): « per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente è altresì autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1986, lo stanziamento di 100 miliardi, che potrà essere aumentato con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione del programma ».

Mentre dunque nella legge navale il vincolo principale era costituito dal finanziamento predeterminato, qui il vincolo principale era spostato sulle necessità di attuazione del programma modificato soltanto nella parte da destinare allo sviluppo di un nuovo aereo successore di quello per la difesa aerea, depennato. Lo stanziamento di base era comunque pari a 1.000 miliardi di lire.

Entro sei mesi, con la consegna del documento di programma, appariva evidente che l'Aeronautica, a differenza della Marina, non aveva bisogno di dichiarare avviabile soltanto una parte delle previsioni o di continuare a barare con prezzi non aggiornati (almeno entro certi limiti): infatti il confronto degli oneri era il seguente (in miliardi correnti - tra parentesi in miliardi 1976):

	Previsione disegno di legge 1975	Previsione programma 1977
MRCA	800 ( 930)	1.468 (1.245)
MB	100 ( 116)	172 ( 146)
Spada	207 ( 242)	491 ( 415)
Argos 10 (e altro)	37 ( 43)	39 ( 33)
Sviluppo nuovo aereo	150 ( 172)	— ( 127)
Totale (escluso svil. aereo)	1.144 (1.431)	2.170 (1.829)
Disponibilità della legge n. 38		1.000 ( 840)

Vi è qui un eccesso di disinvoltura: il programma « approvato » supera del 28 per cento in valori costanti quello proposto e richiede un ricorso immediato alla legge di bilancio (e non nel corso dell'attuazione) perchè parte con un deficit iniziale di finanziamento pari al 54 per cento dell'onere. La seconda parte dell'osservazione è più rilevante della prima parte (per la quale si potrebbe obiettare, *ma soltanto per lo MRCA*, che la lievitazione anche in termini reali è dovuta al peggioramento del cambio lira/marco) ed ha costituito una autentica « licenza » per i successivi assestamenti delle previsioni.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Diamo qui sotto l'esposizione delle esigenze globali di stanziamento per i vari programmi, tenendo conto della legge del fabbisogno decrescente, man mano che si avanza nella realizzazione:

a) in valori correnti nei vari anni (al primo gennaio):

	1977	1978	1979	1980	1981	% di esecuzione al 1981
MRCA, 100 aerei in 12 anni	1.469	1.715,4	2.590	3.268,65	4.195,09	?
MB 339, 100 aerei . . . .	172	194,08	242,58	258,89	267,55	60%
Spada, 20 batterie in 10 anni	491	585,47	538,39	612,35	718,41	10%
ARGOS 10, 4 .	14					
5 radar alta quota . . . .	18,9					
23 IFF . . . .	6					
	38,9	38,4	45,10	99,20	137	?
	2.170,4	2.533,35	3.416,07	4.239,09	5.318,05	

b) in valori costanti, lire 1976:

MRCA . . . .	1.245	1.300	1.700	1.760	1.900	?
MB 339 . . .	146	147	158	139	120	60%
SPADA . . . .	415	445	350	320	327	10%
Radar . . . .	34	29	29	53	62	?
	1.840	1.921	2.237	2.282	2.409	

È evidente che la legge del fabbisogno decrescente funziona soltanto, e con lentezza, per lo MB 339 e per lo SPADA. Per lo MRCA, invece, o è come se si fosse sempre all'inizio del programma, o è come se qualcuno ne stesse cambiando continuamente il contenuto.

A questo proposito è bene ricordare che il documento programmatico del 1977 ha genericamente descritto le funzioni dell'aereo, ma non le caratteristiche tecniche normalmente riportate sugli annuari aeronautici e quindi esso è del tutto carente circa la caratterizzazione della macchina e anche del sistema d'arma complessivo: oggi sappiamo che lo MRCA è un aereo eurostrategico, con armamento standardizzato con quello dello statunitense F-111 (esso quindi non sostituisce alcunchè della vecchia linea, ma si colloca in una categoria di impiego del tutto nuova per l'aeronautica italiana).

A ciò si aggiungano altre carenze di informazione circa ulteriori aspetti di contenuto dei programmi. Il documento del 1977 formulava le previsioni di costo per coprire le spese per:

MRCA - attrezzature di produzione (lo sviluppo era già stato caricato nel bilancio ordinario), acquisizione di 100 sistemi d'arma, completamente allestiti e muniti di cannoni; attrezzature di manutenzione; pubblicazioni tecniche; acquisizione scorte iniziali di parti di ricambio; acquisizione di armamento di caduta e di lancio.

MB 339 - completamento sviluppo prototipico, attrezzature di produzione, acquisizione 100 sistemi di serie, attrezzature di manutenzione e parti di ricambio, pubblicazioni tecniche.

SPADA - 20 batterie SPADA completamente allestite e munite di missili ASPIDE, attrezzatura di manutenzione, documentazione tecnica, acquisizione di scorte iniziali parti di ricambio, radiobersagli per prove di lotto.

RADAR - 4 radar ARGOS 10, 5 radar alta quota ARGOS 12, acquisizione e ammodernamento di 23 radar di identificazione IFF (15 per la rete di difesa aerea e 8 per le postazioni SAM), attrezzature di manutenzione, pubblicazioni e scorte iniziali di parti di ricambio.

Nel programma nulla di queste componenti ha ricevuto apposite quantificazioni nè di entità nè di costo. L'attività contrattuale è poi invece riferita ad ognuna e inoltre frazionata per fasi e per lotti.

Qui dentro si possono avere poi, con la massima disinvoltura, inserimenti simili a quelli delle spese per l'addestramento (MRCA), appure si possono avere errori clamorosi di « sottostima », come è il caso dell'armamento dello MRCA, indicato nel documento del 1977 in circa 50 miliardi, di cui tuttavia ben 56 se ne sono andati immediatamente per i soli missili Kormoran.

In aggiunta, per esempio, non è ancora noto il numero e il costo dei missili di crociera da 250 chilometri di lancio, che sono in via di approntamento negli USA per lo F-111 e per il Tornado. Insomma: in una situazione di relativa elasticità del finanziamento, si sarebbe dovuta avere rigidità del programma, laddove rigidità è sinonimo di descrizioni particolareggiate, quantificate e giustificate. In assenza di queste, le contorsioni già descritte per l'avanzamento del programma della Marina, appaiono a confronto col nuovo caso un'azione da distintissimi signori.

Nei programmi di acquisto di nuovi sistemi d'arma, inoltre, manca la descrizione delle conseguenze anche finanziarie delle ristrutturazioni di interi reparti e di infrastrutture che il mutamento del sistema costringe poi ad eseguire: questi verranno in seguito a creare situazioni in cui coesistono le scarpe con le ciabatte, e comunque condizioni in cui si creano enormi tensioni derivanti dalla mancata rappresentazione globale dell'onere di ammodernamento delle forze e non dei soli mezzi. A questo si arriva da una base di partenza che usa anche mezzi furbeschi: come quello di esporre gli oneri, addirittura, o di qualche fase di acquisizione di nuovi mezzi, oppure ai prezzi unitari di qualche lotto.

#### *L'attività contrattuale*

I documenti sull'attività contrattuale inerente la legge promozionale Aeronautica sono incompleti rispetto a quelli della Marina. Fino al 1979 compreso, infatti, gli oneri del programma MRCA assunti attraverso *Memorandum of Understanding* tra Governo e agenzia NAMMA, non davano luogo ad impegni pluriennalmente previsti, ma ad oneri che venivano poi iscritti a bilancio di anno in anno. L'attività contrattuale, riferita agli anni di formazione dell'impegno, ha dunque assunto la forma seguente:

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Impegni complessivi assunti nei vari anni, in miliardi correnti:

	Sett. 1977 Lug. 1978	Ag. 1978 Ag. 1979	Ag. 1979 Ag. 1980	Ag. 1980 Ag. 1981	Totale	% di esecuzione
MB 339	51	72	35	2	180	60%
SPADA	—	94	—	—	94	10%
MRCA	484,7 (1)	820	815 (2)	376 (3)	2.595	?
RADAR	—	—	—	—	—	?
	535,7	986	850	378	2.869	

I dati forniti dall'Aeronautica, inoltre, per la forma degli allegati, non permettono di distinguere tra i benefici degli impegni rispetto a suddivisioni estero-paese e nord-sud; inoltre non distinguono tra oneri del tipo piattaforma-sistema di combattimento. L'attività svolta al di fuori del comitato appare inoltre trascurabile.

La rappresentazione dello sviluppo pluriennale degli oneri è stata infine possibile soltanto raggruppando i dati fino a tutto il 1979 (cioè le colonne 1, 2 e 4 per la revisione prezzi dello MRCA della precedente tabella).

Gli impegni sono distribuiti nel modo indicato nella seguente tavola A, che integra i dati con lo sviluppo pluriennale dei fabbisogni di bilancio riformulati in occasione della presentazione del bilancio per il 1982. È evidente che nel 1981 si possono essere formati residui di stanziamento.

Qualche considerazione aggiuntiva merita invece il mutamento dello sviluppo degli oneri pluriennali previsto nel 1981, rispetto a quello previsto oggi, col bilancio per il 1982. Abbiamo già visto che si è verificato un aumento degli oneri di programma, tra estate 1980 e estate 1981, imputabile per 927 miliardi allo MRCA, per 9 allo MB 339, per 106 allo SPADA e per 38 ai radar (totale 1080 miliardi). Questa necessità, e la scelta di inserire nel bilancio ordinario l'avvio dello sviluppo AM X, hanno fatto prendere la determinazione di rimodulare lo sviluppo pluriennale dei fabbisogni di bilancio per i programmi della legge promozionale, forzando ulteriormente i limiti già forzati della validità decennale della legge. Ciò ha tuttavia influito più su alcuni che su altri programmi, così come dimostra la Tavola B (che segue), con le somme algebriche delle previsioni 1981 con le previsioni 1982. Come si può vedere, vi è uno slittamento in avanti dello SPADA e dei RADAR, ma vi è anche uno slittamento del MB, il terzo lotto del quale avrebbe dovuto essere avviato nel 1981, ma che è stato rinviato al 1983. In particolare, per il 1981, la manovra sopra esposta è riuscita a far contenere l'onere di aumento dello MRCA per la metà dentro la quota della legge promozionale, e ciò allo scopo di mantenere libere le dotazioni di bilancio ordinario, dentro il quale, proprio nel 1981, ha preso avvio il programma AM-X, nonostante questi avesse capienza tra i nuovi provvedimenti di legge, solo che ne fosse stato presentato un apposito disegno.

(1) A quella data, 179,85 miliardi aggiuntivi per lo sviluppo erano stati imputati al bilancio ordinario.

(2) La quota comprende 56 miliardi per missili Kormoran, non approvvigionati dalla NAMMA.

(3) Si riferisce soltanto alla indicizzazione degli impegni precedenti, accettata dalla ragioneria in occasione della registrazione degli oneri dei MOU in forma pluriennale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TAVOLA A

*Sviluppo pluriennale degli impegni:*

Anno	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Totale	55	161,985	292,7	329,8	60,2	207,4	180,5	186,5	158	135,5	122	109,4	—
1977-1979	1.899*												
1979-1980	850	—	2,6	76,6	132,6	161	188,6	131	77	42	28	10	—
1980-1981	5	—	—	0,147	5,489	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	2.754	161,985	295,3	406,6	198,8	368,4	309,100	317,5	235	177,5	150	119	—

*Sviluppo pluriennale fabbisogni di bilanci o, a preventivo 1982:*

Totale	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
5.318	55	159	307	393	475	575	594	608	652	576	458	344	208

\* Comprende la indicizzazione cui vi è fatto cenno per lo MRCA.

## TAVOLA B

*Somme algebriche degli sviluppi pluriennali dei fabbisogni di bilancio 1981 e 1982, per programma:*

Totale	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
MRCA + 926,44	0	- 3,3	+10	+16,82	+115,89	+106,22	+140,7	+122,1	+166,5	+140,9	-18	+ 3	+124,9
MB 339 + 8,66	0	0	0	0	- 16,98	- 4,88	+ 26,03	+ 4,39					
SPADA + 106,06	0	-30	- 1	-28,8	- 23	+ 20	- 49	+ 13	+ 26	+ 5	+ 7	+ 83	+ 83,6
RADAR + 37,8	0	- 2	- 1	0	- 20	- 10	- 5	0	+ 12	+ 20	+ 8	+ 38	—
+ 1.078,96	0	-35,20	+ 8,25	-12,2	+ 56,1	+110,6	+112,4	+138,7	+206	+165	- 4	+125	+208

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Veniamo dunque ai rapporti tra capienza di bilancio per la legge promozionale e capienza di bilancio ordinario, per altri programmi di ammodernamento paralleli e sconosciuti al Parlamento.

Dotazioni complessive di bilancio per l'ammodernamento:  
*in lire correnti:*

Anni	Totale	per i programmi della legge prom.	per programmi di bil. ordin.
1976	45	—	45
1977	107	55	52
1978	242	169	73
1979	367	307	59
1980	574	393	181
1981	621	475	147
1982	792 (1)	575	217
	2.748	1.974	774

(1) E' introdotta una riduzione di 55 miliardi, come da 1<sup>a</sup> Nota di variazione, è formulata inoltre l'ipotesi che la riduzione vada ad incidere esclusivamente sul bilancio ordinario.

Dotazioni complessive di bilancio per l'ammodernamento,  
*in lire 1976:*

Anni	Totale	per i programmi della legge prom.	per programmi di bil. ordin.
1976	45	—	45
1977	90	46	44
1978	182	127	55
1979	238	200	38
1980	308	210	98
1981	282	215	67
1982	300	217	83
	1.445	1.015	430

L'Aeronautica è l'unica forza armata a mantenere una dotazione crescente in valori costanti per la legge promozionale.

Circa il bilancio ordinario e il relativo contenuto, il sottosegretario Bandiera aveva consegnato l'elenco della Tavola C qui allegata. Ivi si deduce che il finanziamento dello ARGOS 10 era finito qui, fuori dalla legge promozionale.

## TAVOLA C

AERONAUTICA  
BILANCIO ORDINARIO 1981

(cifre in milioni)

PROGRAMMI	Onere complessivo	Aliquote annuali di spesa			
		Anni precedenti	1980	1981	Anni successivi
<i>1. Programmi pluriennali in corso</i>					
Sidewinder . . . . .	63.140	11.580	8.190	7.381	35.989
Radars ARGOS 10 . . . . .	17.002	8.002	2.000	1.720	5.280
DC 9 . . . . .	12.500	3.500	3.000	3.646	2.354
GCA Acquisto 2 app. . . . .	34.400	—	17.200	7.200	10.000
G. 91/Y - TACAN . . . . .	4.140	—	900	3.240	—
Atlantic - Jezebel . . . . .	3.840	—	2.000	1.840	—
SIAI. 260 Acquis. Vel. . . . .	8.400	—	2.500	5.500	400
SIGINT . . . . .	7.500	2.710	1.550	3.300	—
SIGINT - Supp. Log. . . . .	3.500	—	1.000	1.500	1.000
<b>Totale 1/Aeronautica . . . . .</b>	<b>154.482</b>	<b>25.792</b>	<b>38.340</b>	<b>35.327</b>	<b>55.023</b>
<i>2. Programmi annuali</i>					
Esigenze I.T.A.V. . . . .	5.700	—	—	5.700	—
Opere demaniali per esigenze T.L.C. . . . .	2.000	—	—	2.000	—
<b>Totale 2/Aeronautica . . . . .</b>	<b>7.700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7.700</b>	<b>—</b>
<i>3. Infrastrutture</i>	94.223	—	—	31.223	63.000
<b>4. Totale 1+2+3/Aeronautica . . . . .</b>	<b>256.405</b>	<b>25.792</b>	<b>38.340</b>	<b>74.250</b>	<b>118.023</b>



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come si vede, si tratta di oneri pluriennali per 256 miliardi, di cui ben 118 per gli anni dall'82 in poi, e soltanto 38 e 74 miliardi imputati all'80 e '81. Per intendere il contenuto ulteriore, impegnato a partire dal bilancio '81, oggi ci aiuta comunque l'allegato F alla Tabella 12. Col bilancio ordinario '81 sono stati avviati i seguenti programmi pluriennali:

	<i>(miliardi)</i>
Quota residua elenco '81 . . . . .	118
14 aerei G 222 spec. . . . .	376
Ammod. IFF aerei vari . . . . .	11
AMX sviluppo . . . . .	470
Varie . . . . .	10
	985

Questa somma imponente di impegni pluriennali, assunti senza autorizzazione parlamentare, vede i relativi contratti già registrati.

A questo punto riformuliamo una tabella già data circa i soli aerei:

Miliardi	Oneri 1973	Proposta legge 1975	Programma 1977	Bilancio 1982 oneri 1981
lire correnti	2.800	a) 900 MRCA, MB	1.640 MRCA, MB	4.462 MRCA, MB
		b) 150 svil. nuovo a.	(legge=1000 rivalut.)	364 (metà dotaz. B.O. 76%) 975 (aerei all. F. 82) 4.000 (produz. AMX)
				9.701
lire costanti	4.600	a) 1.050	1.390	2.000
76		b) 175	(legge=820 rivalut.)	165 440
				1.800
				4.405

Come si vede, nonostante la legge promozionale avesse stanziato per gli aerei 820 miliardi costanti, con promessa di rivalutazione, oggi il bilancio consentirebbe la realizzazione o l'avvio di programmi per 4.405 miliardi costanti, cioè qualcosa di molto vicino alla previsione di 4.600 miliardi del '73 e che il disegno di legge, e poi la legge, avevano ovviamente considerato del tutto utopistica. Entro breve tempo, inoltre, ci si dovrà dire come si avvierà lo sostituzione degli intercettori, coi relativi oneri di sviluppo.

E tutto ciò, senza considerare gli oneri per le parti missilistiche, dei *radar*, delle infrastrutture, e della più generale ristrutturazione dei reparti e del personale.

Le osservazioni già fatte nel corso della esposizione, mi esimono dal trarre conclusioni, anche se più che mai in questo campo occorrerà affidarsi all'esame dei contratti, che affronteremo nella seconda parte.

#### DOCUMENTO N. 4

*Relazione sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge promozionale per l'Esercito* (Deputato Enea Cerquetti) (\*)

Onorevoli colleghi,

con questa terza relazione intendo completare l'analisi degli allegati alla Tab. 12 del Bilancio, coi quali si documentano le spese per l'ammodernamento delle Forze armate. Ho già detto, e ripeto, che ciò costituisce il miglior avvio alla successiva analisi dei contratti relativi ai vari programmi e che inoltre costituisce la base per ottenere qualche dato sul processo decisionale in materia.

Poichè la presente relazione è l'ultima di questa prima fase, introdurrò qui anche alcuni dati comparativi fra le Forze armate.

#### PARTE I: DATI GLOBALI

Il testo della legge promozionale per l'Esercito e gli altri materiali di documentazione sono contenuti nel *Doc. n. 183* del Servizio Studi - Dipartimento Affari Internazionali della Camera dei deputati, a ciascuno consegnato. Da parte mi aggiunto i testi seguenti:

— SME « La ristrutturazione dell'Esercito » edizione giugno 1975, detto anche « libro bianco » dell'Esercito;

— il cap 4 « Conclusione » della relazione consegnata al Parlamento dal capo di Stato maggiore dell'Esercito dell'epoca, svolta durante il dibattito di approvazione della legge promozionale per l'Esercito e con la quale si espone il programma di acquisti, poi interamente recepito nel documento successivo;

— *Doc. XLVII n. 2 e n. 2-bis* « Programma di ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito » (14 dicembre 1977 e 8 maggio 1979, Camera dei deputati).

#### *Considerazioni sui documenti di programma*

La forma dei documenti illustrativi e di programma prodotti dall'Esercito, in fatto di chiarezza verso il Parlamento, risulta essere più elaborata. La semplice lettura consecutiva dei programmi consegnati *a posteriori*, secondo la legge, alle Camere da Marina, Aeronautica ed Esercito mostra un progressivo aumento della quota di indicazioni e di dettagli, con Aeronautica ed Esercito più ricchi di dettagli rispetto

(\*) Cfr. Allegati E, F, G (Vol. IV).

alla Marina. L'Esercito, addirittura, nel 1979 aveva comunicato con la procedura originaria anche una variazione del programma. Purtroppo, in seguito, tale costume è stato interrotto e negli ultimi due anni — vedremo a suo tempo — frasette sibilline inserite nelle relazioni allegata alla Tab. 12 (e che hanno valore di consuntivi) hanno preso il posto di espliciti documenti di programma, come nel caso delle armi anticarro e antiaereo. La maggioranza di « unità nazionale » aveva cominciato ad introdurre un costume di documentazione ed una osservanza delle leggi promozionali che in seguito non sono più state rispettate e questa regressione tocca in particolare la responsabilità del ministro Lagorio.

Una seconda novità è evidente sia dal libro bianco sia dal programma: la base per i conteggi non è ricercata nelle tonnellate o nei chilogrammi dei materiali da sostituire, oppure anche nel loro numero, ma viene riferita al processo di ristrutturazione delle unità operative.

La ristrutturazione intendeva ridurre le dimensioni nominali dello strumento, per averne uno più piccolo — cioè da 36 a 24 brigate — ma in compenso più pronto ed anche con maggiore potenza effettiva. Punto di riferimento, dunque, divenne il riequipaggiamento di un certo numero di unità operative di base e l'equipaggiamento di nuove entità di supporto. Certo non esisteva la chiarezza necessaria per rendere accettabile il prodotto programmatorio che è stato consegnato, ma il metodo andava nella direzione giusta.

Tale strada, negli anni precedenti, non era stata imboccata da Marina ed Aeronautica perchè queste non potevano « ripararsi » dietro una riduzione dello strumento. I rispettivi programmi erano stati impostati nei termini del mantenimento del tonnellaggio e dei chilogrammi esistenti, sui quali volevano caricare tuttavia sistemi di combattimento di significati così potenziati, da determinare con ciò, per l'appunto, un allargamento reale delle capacità di impiego dei rispettivi strumenti. Il numero dei gruppi navali e di volo, con una programmazione così impostata, oggi sta andando all'accrescimento organico-ordinativo dello strumento e ciò esalta ancor più i maggiori bracci d'azione, le maggiori potenze di fuoco e la ulteriore complessità delle missioni così rese possibili.

Il programma dell'Esercito puntava invece ad un potenziamento relativo anche se, vedremo, le unità complesse, pur riducendo il numero delle aliquote delle armi base (carri, meccanizzati di fanteria e artiglieria), voleva ottenere nuove aliquote contro carri e contraeree, nonché di trasmissioni e supporto, che ne arricchiranno comunque anche la composizione organica.

Per l'Esercito, dunque, vale la considerazione già svolta circa il rapporto « piattaforma-sistema di combattimento »; allorché il secondo muta di natura, esso fa passare l'insieme in una categoria superiore non di modernizzazione ma di potenziamento. Tutto ciò si applica sia ai sistemi d'arma di base (per es. ai rapporti « scafo-motore » e « sistema di combattimento » dei corazzati) sia alle unità « base » e unità di « supporto ».

Ripeto: non siamo mai di fronte ad ammodernamenti per sostituzione, ma ad ammodernamenti per potenziamento.

L'insistenza su questo tema è dovuta al fatto che tale aspetto di fondo dei processi di ristrutturazione e di riequipaggiamento tuttora in corso nelle nostre Forze armate sono stati sempre presentati come pura sostituzione di materiali per mantenere le capacità di impiego delle unità ai livelli precedenti. Ciò è del tutto falso.

Concludo queste note sui documenti di programma con due considerazioni sulla evoluzione tecnica delle tre leggi promozionali:

1) abbiamo visto che, all'origine, la Marina aveva ottenuto una legge di « stanziamento », che poneva quindi tale vincolo come limite alla formulazione dei programmi; l'Aeronautica, sulla base di questa esperienza, aveva invece ottenuto una forma *sui generis* di legge di programma, in quanto ivi si dichiarava che lo stanziamento base (evidentemente agganciato al programma) per salvaguardare questi dalla inflazione era rivedibile con legge di bilancio in relazione all'attuazione; l'Esercito, si legge invece all'articolo 2, ebbe non soltanto l'adeguamento annuale in rapporto allo stato di attuazione del programma, ma ottenne anche di avere tale ridefinizione in rapporto ad « esigenze di pianificazione militare interforze ». Questa frase sibillina ha potuto essere interpretata nei termini di possibilità di riformulazione del programma anche sulla base di nuove esigenze, visto che il programma dell'Esercito nasceva con ampie zone indefinite (contraerei e controcarri). Vi è qui dunque la riapertura di un sistema di « carta bianca » quanto al contenuto dei programmi, col solo vincolo della entità degli stanziamenti annuali. Paradossalmente, dunque, i maggiori dettagli del programma dell'Esercito hanno costituito tutt'altro che un maggior vincolo nei confronti del Parlamento;

2) altri mutamenti sono venuti maturando nella questione dei controlli sulla gestione dei programmi. Abbiamo già visto che la trasmissione dei verbali dei tre comitati che approvano i contratti è stata affermata per legge soltanto in quella dell'Esercito (per l'Aeronautica esisteva per il Governo il vincolo di un ordine del giorno e nulla, invece, per la marina). Inoltre, nella legge Esercito, è affermato che i verbali vengono consegnati prima della esecutività del processo contrattuale. L'obbligo delle relazioni annuali allegate alla tab. 12 e qui utilizzate, è invece, rimasto pressochè invariato nel tempo. È noto infine che con la legge di bilancio del 1981 sono state introdotte due novità:

a) la estensione del regime dei controlli e delle informazioni parlamentari previste dalla legge Esercito anche alle altre due Forze armate;

b) la estensione del regime contrattuale delle leggi promozionali anche ad altri capitoli di ammodernamento compresi nel bilancio e soprattutto vi è stata la conferma che la estensione di tale regime al cosiddetto bilancio ordinario di ammodernamento comporta una documentazione analoga.

L'interpretazione distorta fornita dal Ministero è che, di questa ultima partita, si fornisce soltanto il consuntivo e non anche il programma a preventivo; tuttavia il quadro documentale su cui il Parlamento può oggi basare la sua azione è divenuto più ricco e più complesso e pone

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

problemi seri di gestione delle informazioni così ricavate. Ce ne renderemo conto allorquando esamineremo i verbali relativi ai singoli programmi.

A questo proposito, per concludere, notiamo la seguente tendenza:

- l'informazione parlamentare prescritta per legge è in aumento;
- la capacità decisionale parlamentare, invece, diminuisce, coi rimaneggiamenti dei programmi e con l'espandersi delle quote e dei programmi di bilancio ordinario.

*Considerazioni sul programma dell'Esercito*

Riunisco in una sola tabella le previsioni programmatiche via via formulate dall'Esercito (lire in miliardi correnti):

libro bianco			Esigenze a medio (nuovo)	legge promozionale		
Inventario 1975	Inventario program.	Esigenze a breve		Legge promozionale	Onere miliardi 1977	Programmi di riserva
2.500 carri	1.600 carri	800	800 (in prod.)	120 Leopard	67	Sist. avanz. tiro per 920 carri (95 miliardi)
4.500 VTT, VCC	4.950 VCC	450 VTC in prod.	2.475 VCC	300 VCC-1 VCC nazion. (sviluppo)	34 12	70 compl. traino (14 miliardi)
2.000 pezzi artiglieria campo	1.300	(radiaz. e redistrib. interne)	520 pezzi da 155/39	164 FH 70	206 (58 già spesi)	25 sist. automat. tiro (25 miliardi)
2.000 armi c/c	3.000	185 Tow	2.400	varie alternative	450	15 giornate scorte operative 88 miliardi
600 comp. quadrin. 200 cann. da 40 120 rampe Hawk		ammodern.	ammod.	500 Stinger 40 batt. missil. MI 120 cannoni da 40 rivit. ammod. Hawk	125 270 60 (1) 79 (2)	
500 aerom. ALE	più elicotteri da trasp.	200 aerom. nuovi	Trasporto elic. medi elicotteri c/c	—	—	
50.000 autoveicoli	idem	12.500 nuovi	25.000 nuovi	3.000 autocol. da 2 tonn.	78	4.900 auto medi (4-5t. 2.500 auto pes. (7-10) 171 miliardi)
Comando e contr.	potenz.	Radar sorv. campo b. Drones	Sistema automatizz. grande port. Drones lungo raggio (per Lance)	30 apparati sorv. c.b. (da 20 Km.) Apparati comb. notturno 2.900 staz. radio port. TLC territ. Gestione stat. dei materiali	20 58 18 30 5	Ricerca e sviluppo Drone Lanc (20 miliardi)  Meccaniz. logistica (20 miliardi)
Totale 3.000 miliardi				Totale 1.519 miliardi		458 miliardi

(1) Finito nel bilancio ordinario.

(2) Inserito in sostituzione del precedente.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere del programma principale conseguente alla legge promozionale è specificato in 1.519 miliardi del 1977, più 458 per i programmi di riserva, intesi allora come sostitutivi di altri inseriti in quello principale, ma poi inseriti come aggiuntivi nel programma principale o nel bilancio ordinario. Tutto ciò contro soli 1.115 miliardi stanziati dalla legge. Anche qui siamo alla solita forzatura iniziale, con la giustificazione che i calcoli precedenti erano stati fatti con un aggiornamento al 1976. Dalle conclusioni della relazione del capo di Stato Maggiore inoltre, risultava che le esigenze globali della forza armata erano quantificate in lire 3.000 miliardi (probabilmente del 1977), che egli dichiarava di poter soddisfare in parte con gli stanziamenti della legge promozionale e in parte con gli stanziamenti di bilancio ordinario. Era evidentemente una pretesa eccessiva, ma soltanto *a priori*: *a posteriori*, infatti, il meccanismo di rivalutazione degli oneri e dei programmi insito nella legge e la forzatura del bilancio ordinario in fatto di impegni pluriennali hanno permesso il seguente *trend* di capienza del bilancio per il solo Esercito:

## a) Prospetto dei fabbisogni:

	Lire correnti	Lire costanti 1976
Fabbisogno globale . . . . .	3.000	2.500
Previsioni per la legge promozionale:		
per legge 77 . . . . .	1.115	980
programma 77 . . . . .	1.519+458	1.270+390
Previsione 79 Bilancio (78) . . . . .	1.985	1.500
» 80 » (79) . . . . .	?	?
» 81 » (80) . . . . .	3.558	1.920
» 82 » (81) . . . . .	4.374	1.970

*Nota:* le previsioni di bilancio sono calcolate a oneri dell'anno precedente.

## b) Prospetto degli stanziamenti (in lire 1976):

	Per legge promozionale	Bilancio Ordinario	Totale
1977	30	41	71
1978	91	48	139
1979	131	46	177
1980	129	81	210
1981	144	36	180
	<hr/>	<hr/>	
<i>Totale</i>	525	252	
1982	157	63	170

*Considerazioni sullo svolgimento del programma per l'Esercito*

Torniamo ai soli programmi della legge promozionale. L'attività contrattuale mostra una profonda caduta nel periodo luglio '79-luglio '80. Si veda (in miliardi correnti; tra parentesi in miliardi costanti '76):

	Contratti stipulati in ciascun periodo	Fabbisogno previsto a bilancio
1977-78	332 (250)	1.985 (1.500)
1978-79	407 (265)	?
1979-80	98 (53)	3.558 (1.920)
1980-81	609 (275)	4.374 (1.970)

Tale arresto ha ovviamente influito anche sulla sommatoria degli impegni assunti ed esistenti alla fine di ogni periodo. Si veda in miliardi correnti:

	Contratti registrati in totale, alla fine di ogni periodo (fino al 1979)	Contratti da registrare in totale alla fine di ogni periodo e impegni presi	Totale
1977-78	340	250	590
1978-79	596	254	850
1979-80	578 (contratti, di cui 213 non registrati)	2.291 (impegni)	3.169
1980-81	1.488 (contratti, di cui 259 non registrati)	2.886 (impegni)	4.374

I dati in nostro possesso mostrano qualche contraddizione nel passaggio a dopo il luglio '79, come se fosse intervenuto un ripensamento e quindi il rilancio in grande stile dell'attività contrattuale, o comunque di impegno, che forza le disponibilità di bilancio. Questa crisi del processo decisionale deve essere chiarita dagli interessati.

Posto che la quota globale da pagare, inerente la legge promozionale, è di lire costanti 1.445 miliardi (cioè 1970 di fabbisogno 1981, meno 525 di stanziamenti fino al 1981 compreso), la quota prevista per il 1982, cioè 157 miliardi costanti, se mantenuta identica e indicizzata può pagare il programma alle valutazioni odierne in nove anni circa.

Consideriamo ora i programmi relativi al bilancio ordinario. Dal 1977 al 1981 sono stati stanziati e impegnati 252 miliardi in lire costanti.

Gli oneri successivi al 1982 sono così determinabili in lire costanti: 250 miliardi secondo il prospetto più oltre allegato e 84 miliardi secondo l'allegato F del bilancio 1982: in totale 334 miliardi che dovranno trovare capienza nei prossimi esercizi. Poichè la quota, a prezzi '76, destinata dal preventivo 1982 al bilancio ordinario è scesa a 32 miliardi, se questa verrà mantenuta tale e sarà indicizzata, per pagare tali programmi occorreranno addirittura dieci anni.

Con le forzature temporali sopra indicate si è arrivati ad impegni dal '77 all'81 per 2.566 miliardi costanti (contro i 980 della legge e i

1.270 del programma) ormai situati al livello dei 2.500 miliardi della « utopia » formulata dal capo di Stato maggiore.

Lo sfondamento « reale » dei tetti di legge e di programma, e non la svalutazione della lira, è oggi alla base di una proiezione di oneri, e quindi di svolgimento di programmi, entro i prossimi 9 o 10 anni, portando così a 15 anni il termine della legge promozionale.

Si tratta di un tema tanto cruciale, che ho voluto compiere calcoli analoghi anche per le altre due Forze armate: (in miliardi costanti):

	<i>Marina</i>	<i>Aeronautica</i>
Fabbisogno '81 per leggi promozionali	1.700 —	2.400 —
Quote fino all'81 leggi promozionali	765	798
Quota residua	935 :	1.612 :
Quota 1982	107	217
	_____	_____
anni	8-9 circa	7½ circa

Diversa, ancora, la condizione di estinguibilità degli impegni assunti col bilancio ordinario:

— l'Aeronautica, a valori costanti, è ingaggiata in impegni per 2.240 miliardi (costanti) ed ha una disponibilità di bilancio ordinario per il 1982 di 83 miliardi (costanti): ciò vuol dire che pagherà entro 27 anni circa. Se invece si toglie da tale somma la spesa presunta per la produzione del programma AM-X, gli impegni pluriennali di bilancio ordinario rientrano nei cinque anni;

— la Marina, a valori costanti, è ingaggiata in impegni di bilancio ordinario pari a 290 miliardi di lire 1976, quindi, mantenendo inalterata e indicizzando la quota 1982 di 63 miliardi costanti, pagherà in 4 o 5 anni.

Nella zona d'amministrazione del bilancio ordinario, dunque, è già oggi evidente una situazione patologica del rapporto risorse-impegni dell'Esercito (10 anni), di contro ad una situazione più « normale » (5 anni) della Marina e dell'Aeronautica, sempre che quest'ultima finanzi l'AM-X con legge speciale e non pretenda di farlo con le attuali dotazioni, sia pure indicizzate, perchè l'operazione sarebbe assurda.

Nella zona di amministrazione dei programmi delle tre leggi promozionali, invece, lo slittamento da 10 a 15 anni per ciascuno dei programmi in corso, a tutte e tre le Forze armate non è imposto dalla perdita di valore del denaro, ma dalla moltiplicazione per due, o per più di questo, dei programmi originali a valori costanti. La sommatoria delle due aree di amministrazione dell'ammodernamento consente a tutte e tre le Forze armate di raggiungere i limiti ottimali stabiliti al tempo della fissazione dei fabbisogni, e che tutte avevano dichiarato di voler perseguire in forma assai ridotta, a causa delle condizioni generali del bilancio dello Stato.



L'odierna lamentazione sulla necessità di ritornare a programmi formulati in rapporto alle esigenze e non in rapporto alle compatibilità del bilancio non ha dunque senso alcuno: i predecessori dell'attuale capo di Stato maggiore generale avevano già saputo forzare le cose in modo tale da stabilire l'agganciamento alle esigenze a suo tempo indicate come troppo alte da perseguire. Piuttosto è bene che oggi si renda conto di tali forzature a chi dovrebbe decidere dei programmi e delle spese dello Stato.

Consideriamo ora lo sviluppo pluriennale degli oneri di contratto stipulati nei vari periodi (in miliardi correnti):

	Totale	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
Dic. 77											
Lugl. 78	430	136	101	63	35	3					
Lugl. 78											
» 79	257	4	61	24	(60	60	48)(1)				
Lugl. 79											
» 80	413	71	92	53	86	76					
Lugl. 80											
» 81	472			13	108	83	80	51	90	43	

(1) La distribuzione tra parentesi è stimata. Tutti i valori sono approssimati *per difetto*.

Questa tabella mostra che la programmazione contrattuale dell'Esercito è di fatto spezzata in due:

— da una parte quella degli impegni contrattuali presi tra il 1977 e il luglio 1980, che corrisponde ad una particolare quota del programma, che chiamerei delle armi di base, progettualmente già consolidata e definita;

— da un'altra parte quella degli impegni che sono stati presi dal luglio 1980 in poi e che è in pieno sviluppo. Essa corrisponde ad una nuova quota del programma, che è caratterizzata dalle armi controcarri e contraeree, progettualmente non ancora consolidata e definita.

Il quadro dei fabbisogni finanziari delle due fasi è il seguente:

1) a prezzi correnti:

	Prima del 1982	Dopo il 1982	Totale
I Fase (contratti dicembre 77-luglio 80)	1.020	48	1.068
II Fase (contratti luglio 80-luglio 1981)	205	265 + 2.732 di impegni o fabbisogni a prezzi 81	= 3.202

2) a prezzi costanti 1976:

		Prima del 1982	Dopo il 1982	Totale
I Fase	<i>idem</i>	613	31	644
II Fase	<i>idem</i>	93	120 + 1.240	1.453

È del tutto evidente che la seconda fase, e odierna, del programma costa più del doppio della prima fase, in particolare per la presenza delle armi contraeree e contro carri. Poichè tuttavia si mantengono i rapporti originari di incidenza degli oneri sul totale, è molto probabile che, in fase di avvio di tali programmi, vi siano oggi sottostime del loro peso.

*Considerazioni sui programmi della prima fase (finanziaria entro il 1982) dell'ammodernamento dell'Esercito*

I dati contenuti nelle schede che seguono, sono presentati secondo la graduatoria della percentuale di attuazione dichiarata nel bilancio del 1982: tale attuazione non è finanziaria, ma tecnica. È del tutto ovvio che quanto più il materiale da approvvigionare è progettualmente noto — o addirittura costituisce il lotto terminale di forniture precedenti, finanziato con nuovi mezzi — e inoltre viene rapidamente contrattato e impegnato a bilancio, tanto meno ne dovrebbe lievitare il costo e tanto più il fabbisogno a bilancio dovrebbe essere rapidamente calante. Ma non è così.

— Programma « stazioni radio portatili e veicolari »: inizio 1978 attuato 100%.

Nel programma erano previste 2.900 unità per 18 miliardi da impegnare nel 1977. L'attività contrattuale è invece iniziata con un onere di 23 miliardi (entro il luglio '78) più altri 4,7 miliardi entro il luglio '79, e quindi con un aumento superiore al 50% (in termini reali + 35%). Gli oneri sono stati scaglionati: 23,7 tra il '77 e '78, più 2 nell'81 e 2 nel 1982.

— Programma « Veicoli corazzati da combattimento VCC 1 »: inizio 1979, attuato al 90%.

Nel programma erano previste 300 unità per 34,2 miliardi da impegnare per 20 sul 1978 e 14,2 sul 1979. L'attività contrattuale ha visto 36 miliardi contrattati entro il luglio 78 e 7,55 entro il luglio 79, per un totale di poco più di 43 miliardi, con un aumento di poco più del 25 per cento (+ 18,5% in termini reali). Gli impegni sono scaglionati su cinque anni — in quote decrescenti dal '78 all'82 — e non più su due.

— Programma « Autocarri leggeri da 2 tonnellate »: iniziato nel 1979, attuato al 90%.

Erano previsti 3.000 autocarri per 78 miliardi, da pagare tra il '77 e l'81. L'attività contrattuale ha impegnato 93 miliardi entro il luglio

1978 e 31 miliardi entro il luglio '79: in totale 124 miliardi (con un aumento del 45% in termini correnti e del 27% in termini costanti). Le quote principali dell'onere sono scaglionate in forma concentrata tra il '79 e l'81.

— Programma « Calcolatori per la gestione statistica dei materiali »: iniziato nel 1979, attuato al 74%.

L'onere iniziale era di 5 miliardi per 72 calcolatori, da pagare a quote crescenti tra il '77 e l'81. L'attività contrattuale è stata di 5,5 miliardi entro il luglio '78; 0,68 miliardi entro il luglio '79, più altri 2,3 miliardi entro il luglio '81, per un totale di 8,4 miliardi (+ 70% in termini correnti e + 36% in termini costanti).

L'onere è rimasto distribuito nella medesima fascia, ma con picchi agli estremi.

— Programma « Carri da combattimento Leopard »: con inizio e con attuazione differenziata a seconda dei materiali.

L'onere iniziale era di 67 miliardi per 120 carri, da pagare tra il '78 e il '79. Successivamente il programma è stato mutato nel modo seguente:

— ricambi motori (per tutta la linea di 800 carri): inizio 1979, attuazione 100% previsione 60 miliardi;

— carri n. 120, inizio 1980, attuato al 90%, onere 78-121 miliardi;

— ausili didattici per i motori (per tutta la linea): inizio 1979; attuazione all'83%, onere 20 miliardi;

— ricambi di artiglieria (per tutta la linea): inizio 1980, attuato al 53%, onere 20 miliardi;

— munizionamento (per tutta la linea): inizio 1979, attuazione al 30%, onere 57 miliardi;

— ausili didattici artiglieria (per tutti): inizio 1979, attuazione —, onere 44 miliardi;

— sistemi avanzati di tiro (per tutti i primi 800 Leopard): inizio 1982, attuazione —, onere 160 miliardi (era contenuto nei programmi di riserva per 120 miliardi).

In totale gli oneri sono diventati 482 miliardi, dei quali occorrerebbe calcolare le rivalutazioni nominali e reali, cosa che faremo successivamente, quando esamineremo contratto per contratto. Questo è comunque uno dei maggiori esempi, o comunque dei più chiari esempi di arricchimento del programma per autonome decisioni di spesa, anche se è ovvio che, completata la linea carri, sia necessario acquistare tutta l'attrezzatura di supporto. Ma lo si doveva conteggiare fin dall'inizio.

La capienza di bilancio è assicurata per le parti avviate tra il '78 e l'83. Per le altre parti, si deborda fino all'85.

— Programma « Apparecchiature per il potenziamento della rete TLC territoriale »: iniziato nel 1979 e attuato al 51%.

Il programma comportava un onere di 30 miliardi da frazionare tra il '77 e l'81. L'attività contrattuale si è svolta nel corso di tutti gli anni, per vari importi fino ad un totale attuale di 58 miliardi, certamente in espansione. In termini correnti siamo vicini al 100% di aumento, mentre in termini reali siamo a poco più del 10%, dato che il grosso dei contratti è stato stipulato negli anni più recenti. La previsione globale nel bilancio 1982 prevede un altro 3% reale di aumento.

— Programma « Cannone da 155/39 FH 70 »: inizio 1977, attuazione 35%.

Si tratta del più vecchio tra i programmi, iniziato prima della legge promozionale e in questa inserito per 164 pezzi, munizionamento, parte degli oneri di sviluppo, attrezzature e parti di ricambio. L'onere era di 147 miliardi, da scaglionare tra il '78 e il 1984. Oggi l'onere complessivo è stimato in 450 miliardi, da pagare fino all'86. In termini reali l'aumento è del 60%, ma occorre tener presente che finora l'attività contrattuale ha coperto soltanto poco meno della metà del nuovo costo a prezzi costanti. Il tutto è dunque destinato a lievitare. Inoltre, con inizio nel 1980, è stata finalmente avviata l'acquisizione di 30 *radar* acquisizione obiettivi e sorveglianza nel campo di battaglia, necessaria per far funzionare lo FH 70. L'onere iniziale era di 20 miliardi, oggi stimato in 57,2, cioè il 60% in più in termini costanti.

Tutti gli oneri sono stati scaglionati tra il '77 e l'86. Anche questo programma internazionale andrà accuratamente studiato.

*Considerazioni sui programmi della seconda fase (finanziata soprattutto dopo il 1982).*

Ho già fatto osservare che con questa parte del programma lo Stato si accolla i 2/3 dell'onere complessivo del programma della legge promozionale. In questa area i rapporti con le previsioni originarie sono inesistenti ed anche i contenuti sono mutati o comunque non hanno il significato originario.

— Programma « Veicolo corazzato da combattimento versione nazionale VCC 80 »: inizio 1981.

Nel programma originario era previsto l'onere per la ricerca e lo sviluppo, da contenere tra il 1978 e il 1983 in 12 miliardi. Il contratto 1981, per la stessa cosa, prevede invece 37,6 miliardi da spendere tra il 1981 e il 1986. In termini reali l'aumento è del 70 per cento.

— Programma « Apparatî per la visione e per il tiro notturno »: inizio 1981.

All'origine, per materiali vari, erano previsti 58 miliardi da spendere molto presto tra il 1978 e il 1983. Ora è stata definita una prima fase, contrattata tra il 1979 e il 1980, per 78 miliardi poi ricalcolati in 88, da svolgersi tra il 1980 e il 1984. Poi è stata introdotta una seconda fase, da svolgersi contrattualmente tra il 1982 e fin oltre il 1986, per

una previsione di 80 miliardi in lire 1981. In totale, a prezzi costanti, abbiamo un aumento zero se confrontiamo il programma iniziale con la prima fase, ma abbiamo un aumento reale del 70 per cento se introduciamo la seconda fase.

— Programma « Carri ausiliari Leopard »: inizio 1982.

All'origine erano previsti 68 carri soccorso, da pagare tra il 1980 e il 1983, 64 carri gittaponte, da pagare tra il 1982 e il 1984, 28 carri pionieri da pagare tra il 1982 e il 1983. L'onere era rispettivamente di 48, 50, 20 miliardi, per un totale di 118. L'onere oggi stimato complessivamente è di 350 miliardi (da impegnare tra il 1980 e il 1985), superiore in termini reali del 60 per cento.

— Programma « Stazioni radio HF-BLU a lunga portata »: inizio 1982.

All'inizio si trattava di 2.900 apparati per 34 miliardi da impegnare tra il 1980 e il 1984. Oggi siamo a 56 miliardi da impegnare tra il 1981 e il 1986. In termini reali l'onere è inferiore del 15 per cento. Bisognerà verificare la ragione di questa singolarissima eccezione.

— Programma « Lanciarazzi, sistemi missilistici ed elicotteri armati per la difesa contro carri a corta, media e lunga distanza »:

All'inizio era stanziata una somma globale di 443 miliardi da impegnare tra il 1980 e il 1986. Oggi si prevedono oneri globali per 1.332 miliardi, pari al 63 per cento in più in termini costanti.

Oggi l'azione si concretizzerebbe in tre sottoprogrammi:

— MILAN (onere 800 miliardi), con inizio nel 1980, attuato al 10 per cento.

— Folgore (onere 60 miliardi): con inizio nel 1983.

— Elicottero Mangusta (onere 472 miliardi): con inizio nel 1983.

Tutti gli impegni saranno scaglionati tra il 1981 e il 1987. Su questo programma dovremmo fermare successivamente la nostra attenzione.

In particolare andranno approfondite le circostanze della cancellazione del programma Sparviero e la scelta del programma MILAN.

— Programma « Sistemi missilistici contraerei ».

All'inizio questo settore si divideva in sottoprogrammi:

— missili p/a campali per la difesa a bassa quota: erano previsti in numero di 40, per l'onere complessivo di 270 miliardi, oggi passato a 400 miliardi, da iniziare nel 1983. Oggi si fa un preventivo ridotto in termini reali del 20 per cento. Occorrerà approfondire questa seconda riduzione affinché non sia dovuta a sottostime iniziali;

— sistemi missilistici portatili per la difesa a bassissima quota, per un totale di 125 miliardi da impegnare tra il 1983 e il 1986. Oggi è da iniziare nel 1985 e con un onere stimato in 225 miliardi: in termini reali i prezzi si equivalgono. Anche questo preventivo è da esaminare quanto

più lontana è la data di avvio, sembra di vedere, tanto minore è l'incremento reale dei prezzi inseriti a preventivo;

— ammodernamento del cannone contraereo da 40/70, per 120 pezzi con un onere di 60 miliardi, venne sostituito da un programma di miglioramento del missile Hawk, ma in realtà è stato realizzato col bilancio ordinario;

— miglioramento del sistema Hawk Helip, in due fasi: la prima, iniziata nel 1980 con un onere di 34 miliardi, ultimata all'80 per cento; una seconda da iniziare nel 1981, con un onere di 95 miliardi, avviata per il 5 per cento. Si tratterebbe del secondo e terzo rammodernamento delle batterie di Hawk. Gli oneri del rammodernamento PIP sono impegnati tra il 1979 e il 1982, quelli del rammodernamento AN/TSQ 73 sono impegnati tra il 1981 e il 1986 (in termini costanti, si sta nella vecchia previsione).

Notiamo di passaggio che i programmi concreti sono stati finora quelli del miglioramento dell'esistente, cioè i missili Hawk e i cannoni da 40/70. È stato tuttavia aggiunto un ulteriore programma:

— semovetne pluricanna da 25 mm., per un onere di 388 miliardi, del tutto inesistente nei programmi originari, ma inserito in omaggio a spiragli aperti nel processo di indicizzazione degli oneri e del contenuto dei programmi. Per tale semovente, nel 1979-1980 è stato avviato lo sviluppo per 41 miliardi, da impegnare entro il 1982.

*Considerazioni sui benefici promozionali per l'industria nazionale e le aree del centro-sud.*

Ricordo innanzi tutto che, nelle relazioni fatte prima della legge, si dava quasi per scontato che tutti gli acquisti programmati sarebbero stati fatti in Italia. In realtà l'attività contrattuale finora svolta è andata così (miliardi correnti).

Anno	Italia	Eestero
1977-1978	306	26
1978-1979	375	32
1979-1980	41	57
1980-1981	379	230

Col passare degli anni la quota estera cresce e, in totale, corrisponde già al 24 per cento. Si tenga presente che si ignorano le « royalties » che dovrebbero essere qui computate. La seconda parte del programma dovrebbe provocare un gravissimo sbilanciamento verso l'estero, che non

si saprà come compensare. Lo sbilancio odierno è: 130 Helip, 10! Milan, 66 Leopard, 51 FH 70, eccetera. Quanto, infine, alle quote per il Sud, si veda:

1978:	su	306	miliardi	=	23	per	cento
1979:	su	375	»	=	23	»	»
1980:	su	41	»	=	7	»	»
1981:	su	379	»	=	0,1	»	»

(Il Sud è rappresentato dalla Siemens di L'Aquila, dalla SNIA, dalla Simmel e dalla MONTEDEL).

L'attività contrattuale, in generale, appare molto frazionata — il contratto medio è di 10 miliardi — e irregolarmente distribuita nel tempo. Ma questo è un aspetto che potrà essere verificato successivamente in un quadro complessivo per tutte le forze armate: prima occorrerà infatti acquisire più notizie, almeno quante ne esistano sulla Marina e sull'Esercito, per il programma MRCA.

*Considerazioni sui programmi di bilancio ordinario. Osservazioni conclusive.*

Finalmente possiamo venire a questo ultimo ma non secondario aspetto dei programmi di rinnovamento dei mezzi dell'esercito. L'allegato consegnatoci nel 1981 parla di programmi in corso per 1.270 miliardi, di cui 551 impegnati su bilanci successivi a quello del 1981. Il contenuto è notevole quanto la quota assoluta: ci si ritrovano gli oneri di sviluppo dello SP 70 e del VCC 2. Se si aggiunge l'elenco fornito con l'allegato F (pag. 94 e 95 del Doc. 183 della Camera) abbiamo un ulteriore aumento di 185 miliardi, tra i quali spicca una colossale partita di acquisto di autocarri medi per 100 miliardi.

Onorevoli colleghi, i dati fin qui forniti sono testimonianza del fatto che le riduzioni apportate al bilancio di previsione per il 1982 con la prima nota di variazione compilata dal Governo non spostano di molto il senso dello scaglionamento delle risorse disponibili per l'ammmodernamento delle Forze armate: i programmi possono procedere senza alcun sacrificio dovuto alle condizioni generali del bilancio dello Stato.

Sarà nostro dovere, inoltre, prendere in esame quanto si può celare anche dentro i capitoli della manutenzione che, se nascondono il ricondizionamento dei mezzi, costituiscono potenziamento, mentre se reintegrano sistemi logorati, costituiscono in parte ammodernamento.

Comunque sia dovrà essere nostro compito verificare se esiste, a bilancio, un disinteresse per la manutenzione, allo scopo di privilegiare l'acquisto del nuovo. Questo dato grave, che emerge dall'analisi dei bilanci svolta in altre sedi, legittima anche profonde distorsioni organico-ordinative: infatti costringe a languire le unità di manutenzione presso i corpi e fa degradare gli appositi enti, mentre esalta piuttosto tutti gli

organi amministrativi e di sorveglianza tecnica addetti all'acquisto del nuovo.

Oscuro, infine, è il processo di dismissione dei beni obsoleti: la vicenda della destinazione di oltre 600 carri M 47, per esempio, deve essere chiarita.

Più in generale comunque occorre meditare sui seguenti dati riassuntivi:

a) In termini correnti l'ammodernamento delle tre Forze armate ha comportato:

	<i>Marina</i>	<i>Aeron.</i>	<i>Esercito</i>	(miliardi di lire)
Fabbisogno complessivo 1982 per le leggi promozionali .	3.774	5.318	4.374	13.466
Oneri di Bilancio ordinario già sostenuti nel periodo .	449	774	631	1.854
Impegni di Bilancio ordinario post 1981 . . . . .	541	5.093	736	6.370
	<u>4.764</u>	<u>11.185</u>	<u>5.741</u>	<u>20.690</u>

Oneri di questa entità non sono stati affrontati negli ultimi anni altro che per le ferrovie, ma si trattava di un'entità di 12.000 miliardi.

b) In termini *costanti* 1976 l'ammodernamento delle Forze armate ha raggiunto i seguenti obiettivi:

	<i>Marina</i>	<i>Aeron.</i>	<i>Eser.</i>
Pretese iniziali dei Capi di Stato Maggiore	1.640	4.600 (aerei)	2.500
Capienza bilancio 1982 a prezzi 1981 . .	1.700	2.400	1.970
Bilancio ordinario del periodo . . . .	219	430	313
Bilancio ordinario impegni post 1981 .	245	2.300	330
	<u>2.164</u>	<u>5.130</u>	<u>2.613</u>

Per tutte le Forze armate siamo già oltre l'*optimum* indicato ai tempi della ristrutturazione e non già ai livelli del possibile e del concesso.

c) a titolo di confronto, infine, riporto in valori *costanti* i dati relativi a tutte e tre le Forze armate (*quelli della Marina correggono i dati della Tabella fornita nel doc. 1-bis*): Stanziamenti negli anni.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Legge promozionale:</i>	<i>Marina</i>	<i>Aeronautica</i>	<i>Esercito</i>
1976	50	—	—
1977	68	46	30
1978	104	127	91
1979	182	200	131
1980	208	210	129
1981	153	215	144
1982	107	217	157
	872	1.015	682
 <i>Bilancio ordinario:</i>			
1976	15	45	31
1977	9	44	41
1978	12	55	48
1979	23	38	46
1980	47	98	81
1981	50	67	36
1982	63	83	30
	219	430	313
 <i>Totale per ammodernamento:</i>			
1976	65	45	31
1977	77	90	71
1978	116	182	139
1979	205	238	177
1980	255	308	210
1981	203	382	180
1982	170	300	187
	1.091	1.445	995

Gli stanziamenti, ricordiamo, non corrispondono in termini proporzionali ai volumi degli impegni, ma questo è già stato illustrato in precedenza. Qui basti notare la evoluzione in senso aeronavale della spesa di ammodernamento.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO ANALITICO DELLA SPESA PER PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO  
E RINNOVAMENTO ASSOCIATI ALLE DISPONABILITA' ORDINARIEESERCITO  
(cifre in milioni)

PROGRAMMI	Onere complessivo	ALIQUOTE ANNUALI DI SPESA			
		Anni precedenti	1980	1981	Anni successivi
<i>1. Programmi pluriennali in corso</i>					
Apparati di bonifica p.c. (n. 70.000) . . . . .	25.000	—	500	3.160	21.340
Apparati di filtropressurizzazione da 85 m.c. (n. 450) . . . . .	630	—	400	230	—
Apparati di filtropressurizzazione da 1200 m.c. (n. 82) . . . . .	570	—	300	270	—
Intensimetri tattici polivalenti (n. 5000) . . . . .	5.500	100	500	200	4.700
Apparato ERRA (n. 25) . . . . .	400	—	325	75	—
Calcolatori Galileo C-10 (n. 28) . . . . .	8.500	2.537	—	5.963	—
Revisione cn. c/a da 40/70 . . . . .	41.000	—	4.000	9.000	28.000
Stazioni energia da 10 Kw per radio R116/1000 e per PR UHF m.c. (n. 226)	5.000	—	200	1.000	3.800
Telescriventi campali nuovo tipo (n. 1800)	12.500	—	1.000	2.000	9.500
Apparati interfonici per artiglieria e mo. da 120 (n. 500) . . . . .	1.200	800	—	400	—
Carri da cbt. Leopard di coproduzione (n. 600) . . . . .	315.737	291.000	22.000	2.737	—
smv. SP-70 da 155/39 (sviluppo) . . . . .	30.000	7.430	5.500	7.000	10.070
Veicolo cor. da cbt. VCC-2 (2 <sup>a</sup> alq.) (n.600)	24.000	—	10.000	7.000	7.000
Autoribaltabili medi (n. 100) . . . . .	6.800	—	2.210	3.590	1.000
Mezzi per la meccanizzazione della logistica . . . . .	21.563	750	5.000	10.000	5.813
Completamento sostegno logistico iniziale CH-47C:					
Contratto . . . . .	22.815	10.000	5.000	5.000	2.815
Revisione prezzi . . . . .	8.000	—	—	4.000	4.000
Simulatore di volo per elc. AB. 205 . . . . .	7.343	—	6.228	1.115	—
Macchi per addiaccio (n. 90.000) . . . . .	4.000	—	2.000	1.000	1.000
Completamento formazioni sanitarie campali (materiali di competenza di Commidife) . . . . .	1.397	—	600	797	—
Completamento formazioni sanitarie campali (materiali di competenza di DIFESAN) . . . . .	1.539	—	400	900	239
Impianti telegrafici e telefonici interni infrastrutture militari (1 <sup>a</sup> fase 1979-1981):					
Lavori . . . . .	1.000	200	200	200	400
Centrali TF . . . . .	8.840	—	—	5.500	3.340
<b>Totale 1/Esercito . . . . .</b>	<b>553.334</b>	<b>312.817</b>	<b>66.363</b>	<b>71.137</b>	<b>103.017</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ESERCITO

(cifre in milioni)

PROGRAMMI	Onere complessivo	ALIQUOTE ANNUALI DI SPESA			
		Anni precedenti	1980	1981	Anni successivi
<i>Programmi annuali</i>					
Orientatori giroscopici (n. 105) . . . . .	1.500	—	—	1.500	—
Congegno automatico selezionatore angoli azimutali per torretta M-26 (n. 120) . . . . .	200	—	—	200	—
Maschere ottiche M-73 (n. 7000) . . . . .	500	—	—	500	—
Borse M-66 per maschere ottiche M-73 (numero 7000) . . . . .	105	—	—	105	—
Campionatore a volume d'aria (n. 30) e apparecchiature per controllo e analisi orine (n. 30) . . . . .	60	—	—	60	—
Cpls. per aerocooperazione nuovo tipo componente UHF (n. 93) . . . . .	1.200	—	—	1.200	—
Radiofari per travolti da valanga (2ª fase - n. 5500) . . . . .	550	—	—	550	—
Intercetto localizzatori PR (60-1000 MHZ - n. 1) (RICEL) . . . . .	800	—	—	800	—
Completamento sistema ricevente NT (RICEL) . . . . .	45	—	—	45	—
Completamento SHF: video - registratore per RAFI - FALCO (RICEL) . . . . .	450	—	—	450	—
Cannocchiali ad immagine stabilizzata (numero 120) . . . . .	450	—	—	450	—
Autoveicoli trasporto tattico . . . . .	9.800	—	—	9.800	—
Completamento formazioni sanitarie campali (materiali di competenza di D.G. AMAT) . . . . .	537	—	—	537	—
Autorifornitori avio (n. 10) . . . . .	300	—	—	300	—
Sistemi di palloni frenati per lancio paracadutisti . . . . .	1.000	—	—	1.000	—
Supporto logistico iniziale per SIRMARAMPINI . . . . .	400	—	—	400	—
Troposcatter (n. 3) . . . . .	1.400	—	—	1.400	—
Elaboratori dati RG (RICEL) (n. 1) . . . . .	360	—	—	360	—
Ammodernamento RG - HF (radiogoniometri HF a sintonia elettronica: n. 6) (RICEL) . . . . .	700	—	—	700	—
Amplificatori di potenza AB. 314-5 W (n.2) . . . . .	45	—	—	45	—
<b>Totale 2/Esercito . . . . .</b>	<b>20.402</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>20.402</b>	<b>—</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ESERCITO**  
(cifre in milioni)

Programmi	Onere complessivo	ALIQUOTE ANNUALI DI SPESA			
		Anni precedenti	1980	1981	Anni successivi
<i>Nuove esigenze a carattere pluriennale</i>					
filtri anti NBC nuovo tipo (M-58) (numero 1.362.114) . . . . .	20.432	—	—	2.000	18.432
cassetta campale rilevazione « 0 » (n. 6150)	3.700	—	—	1.100	2.600
gruppi elettrogeni da 65 Kw per HELIP (n. 147) . . . . .	7.000	—	—	1.400	5.600
PR p.c. (terminale 5/191) (n. 155) . . . .	4.600	—	—	1.000	3.600
PR media capacità UHF 12 can. (2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> fase compresi MX delta) . . . . .	75.200	—	—	4.499	70.701
disturbatori radio HF (n. 6) (GU.ELT.) . .	2.160	—	—	720	1.440
macchine cifranti OFF-LINE AROFLEX (n. 250) . . . . .	3.500	—	—	500	3.000
installazione radio veicolari su AR/76 (n. 3750) . . . . .	2.700	—	—	1.000	1.700
veicoli da montagna (n. 630) . . . . .	5.000	—	—	1.000	4.000
ACL-75-4 x 42 t. aviolanciabile (n. 100) . .	4.000	—	—	1.000	3.000
autogru 12 t. cat. « A » (n. 128) . . . . .	15.000	—	—	4.000	11.000
Attrezzature seminamine da elicottero . .	5.000	—	—	3.000	2.000
Integrazione fondi elc. AB.212 . . . . .	4.500	—	—	2.000	2.500
Modifica motori per CH-47C (Lycoming T55-L11) . . . . .	3.000	—	—	2.000	1.000
Sistemi autonomi di navigazione (n. 100)	4.000	—	—	2.000	2.000
Servizio troposferico nazionale . . . . .	700	—	—	30	670
Intercetto localizzatori PR (60-12.000 MHz n. 2) (RICEL) . . . . .	1.823	—	—	1.023	800
Completamento formazioni sanitarie campali (materiali di competenza di Geniodife) . . . . .	180	—	—	66	114
Equipaggiamenti seminamine da elc. (n 38)	5.000	—	—	3.000	2.000
Totale 3/Esercito . . . . .	167.495	—	—	31.338	136.157
4. Infrastrutture . . . . .	529.300	156.800	30.000	30.000	312.500
Totale 1+2+3+4/Esercito . . . . .	1.270.531	469.617	96.363	152.877	551.674

## DOCUMENTO N. 5

*Relazione sullo stato di attuazione delle cosiddette leggi promozionali per la Marina, l'Esercito e l'Aeronautica (Senatore Severino FAL-LUCCHI).*

Lo scopo della presente relazione è quello di tentare di rappresentare, nei limiti del possibile, in una sintesi di chiarezza, la complessa situazione dell'attuazione delle leggi promozionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'analisi di situazione è stata condotta alla luce dei compiti assegnati a questa Commissione, così come possono essere letti nella legge istitutiva, al fine di:

verificare la chiarezza del processo decisionale nel tempo, dall'entrata in vigore delle leggi promozionali ad oggi, individuandone le eventuali distorsioni e le conseguenti responsabilità;

controllare la congruità degli impegni di spesa a fronte delle assegnazioni in bilancio delle risorse e della loro utilizzazione;

accertare la reale situazione dei servizi delle tre Forze armate alla data odierna e le prospettive future della loro attuazione finale;

verificare le prassi amministrative nell'ulteriore intento di individuare possibili snellimenti delle procedure.

In sintesi si tratta di dare risposta ai seguenti quesiti: i programmi di armamento corrispondono alle reali esigenze di difesa del Paese? Sono stati i programmi, chiaramente rappresentati al Parlamento?

Le successive modifiche dei programmi sono state comunicate al Parlamento? È stato il comportamento delle autorità decisionali sempre improntato a chiarezza di visione e a correttezza di comportamento? Sono state e sono le risorse, inizialmente e successivamente assegnate, sufficienti per la realizzazione dei programmi? Sono stati i costi dei programmi correttamente valutati nel tempo, sia in fase iniziale che successiva? Sono state le procedure amministrative messe in opera tali da accelerare gli *iter* contrattuali? Sono state utilizzate appieno le possibilità tecnologiche nazionali per la realizzazione dei singoli programmi? Sono state rispettate le indicazioni delle leggi promozionali per quanto riguarda la parte dei programmi da realizzare nell'Italia meridionale? Qual' è stata l'entità del ricorso ad approvvigionamenti dall'estero e quale la corrispondente compensazione per l'Italia? Quanti e quali sono i mezzi attualmente esistenti? Quanti altri ancora da costruire?

Come si vede, onorevoli colleghi, tutta una serie di interrogativi ai quali non credo di poter dare compiuta risposta con questa relazione, riservandomi peraltro di integrare, in altro momento e con altro documento, tutto ciò che, per mancanza di tempo e per scarsità di dati, fosse stato lasciato fuori da questa trattazione.

I documenti di riferimento per l'analisi delle leggi promozionali sono quelli apprestati dal Dipartimento affari internazionali del Servizio Studi della Camera dei deputati, a tutti noti, e precisamente:

per l'Esercito, il n. 187 « L'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38 »;

per la Marina il n. 179, « L'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57 »;

per l'Aeronautica, il n. 183, « L'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 ».

Essi rappresentano l'unica base logica per una disanima obiettiva. Sotto tale profilo non si è ritenuto opportuno nè necessario il ricorso ad altri documenti, quali il cosiddetto « Libro bianco » della Marina, o dell'Aeronautica o dell'Esercito o i vari scritti apparsi nelle riviste specializzate delle Forze armate, in quanto essi possono essere considerati al massimo di carattere divulgativo, intesi a suscitare l'attenzione della pubblica opinione sui problemi di ammodernamento delle Forze armate per un più approfondito dibattito prima da parte di esperti e poi, definitivamente ed eventualmente, in Parlamento. Assumere tali documenti come fonti ufficiali per la nostra indagine sarebbe un procedimento arbitrario ed azzardato, che mostrerebbe subito la corda nel contesto della più elementare correttezza metodologica.

Prima di procedere all'analisi delle singole situazioni delle singole Forze armate, si ritiene opportuno e doveroso anticipare alcune considerazioni di carattere generale sull'andamento dei costi, e quindi della spesa, dei vari programmi nel loro insieme, riservando ulteriori analisi, se del caso, per i singoli programmi, ciò perchè l'andamento dei costi, così come rappresentato nelle relazioni ed il loro appesantimento o la loro eccessiva lievitazione nel tempo, appaiono di dimensioni tali da destare serie perplessità sul modo come le risorse sono state impiegate, implicando un loro uso poco oculato o sensibili errori nella stima dei costi.

Le valutazioni iniziali dei costi erano state calibrate sui dati disponibili e considerate come indicazioni di larga massima che non avevano, nè potevano avere, la pretesa di assoluta precisione. Il che, peraltro, sarebbe stato anche sciocca valutazione, essendo ormai chiaro che si era in presenza di fenomeni inflattivi, che, nel giro di pochi anni, dal 1977 in poi, avrebbero assunto andamento abnorme, come appunto accadde.

Soccorrono in tale considerazione le tavole attuariali dei prezzi all'ingrosso dell'ISTAT, che, per il periodo 1973-1981, danno un incremento di ben 3,8 volte, o quelle relative al periodo 1975-1981, che danno un aumento dei costi pari al 300 per cento, cioè 3 volte il valore 1975. Per esemplificare: una Fiat 127 costava 2 milioni nel 1975; ora ne costa più di 7.

È da aggiungere altresì che l'anomalo andamento dei costi dei programmi ha la sua matrice non solo negli alti valori dell'inflazione nel periodo in esame, ma anche nella non congruità delle risorse impegnate.

È vecchia legge economica che in una qualsiasi impresa non è possibile avere un abbattimento del fabbisogno finanziario finchè le risorse assegnate saranno inferiori al valore dell'incremento provocato dall'inflazione sull'onere residuo. Per essere più semplice, sarebbe come se si intendesse pagare un mutuo mediante quote annuali inferiori al valore degli interessi sul capitale.

Altri motivi si aggiungono, e precisamente: difficoltà di carattere tecnico-industriale. Nel caso dell'impostazione iniziale di un programma si parte, in genere, da una certa indeterminatezza dei costi dovuta essenzialmente a difficoltà di scelta e di quantificazione dei sistemi d'arma, scelta basata essenzialmente sulle prestazioni effettive dei materiali da acquisire, verificabili solo quando la fase prototipica è completata. In tale fase le industrie non sempre riescono a fornire un prodotto soddisfacente, costringendo le Forze armate a far slittare i programmi già avviati o addirittura a modificarli o sospenderli (è questo il caso del programma MEI-SPARVIERO), con conseguenti maggiori oneri di sviluppo, che si rivelano con maggiore virulenza in presenza di alti tassi di inflazione.

Progresso tecnologico per i materiali di elevata sofisticazione, quali quelli dell'elettronica e dell'avionica. Occorre aggiungere al tasso di inflazione un ulteriore tasso, variabile dal 4 all'8 per cento, dovuto al rapido e continuo rinnovarsi delle tecnologie in questo campo. Ciò è chiamato comunemente « effetto di deriva ».

Influenza dell'ascesa del dollaro: ciò ha comportato una perdita di valore della lira nei confronti non solo del dollaro, ma anche di altre monete, segnatamente il marco tedesco, che si è tradotta in ulteriore aggravio dei costi per quei materiali approvvigionati all'estero o di cui la nostra industria è tributaria tecnologicamente: senza tenere conto peraltro, dei ritardi della nostra industria, in particolari settori di armamento, nei confronti di quella di altri paesi.

Siamo in definitiva in presenza di tutta una serie di fattori fra loro interconnessi che se da un lato possono giustificare l'anomalo andamento dei costi da altro lato pongono a noi politici gravi problemi e precisi interrogativi: quali Forze armate? Con quali risorse? Quali industrie di armamento? E ciò indipendentemente da qualsiasi connotazione di ordine morale sull'industria degli armamenti e sul suo sviluppo, connotazione che appartiene alla sfera morale dei singoli individui, ma che può farsi politica trasferendosi alla sfera collettiva. Ma questo è un altro discorso.

In ogni modo per accertare la congruità di questi costi crescenti a fronte dei complessi fattori, di cui ho fatto breve cenno, ritengo opportuno e suggerisco che tutta la complessa materia, se ritenuto necessario, venga esaminata e valutata da eminenti esperti per eliminare ogni possibile dubbio di valutazione di parte.

Tutto ciò premesso nel passare ad esaminare l'attuazione delle singole leggi promozionali procederò nell'ordine cronologico della loro entrata in vigore considerando per prima la Marina e proseguendo poi con l'Esercito e l'Aviazione.

## I) Attuazione della legge per la Marina militare.

Una valutazione corretta dei risultati e delle modalità di realizzazione della legge numero 57 non può prescindere da un richiamo storico della sua genesi e delle sue evoluzioni.

La Marina militare è vissuta fino all'approvazione della legge con le Unità rimaste dopo il secondo conflitto mondiale e con quelle avute dagli Stati Uniti in conto MDAP (sommersibili, dragamine, motosiluranti, navi da sbarco, cacciatorpediniere).

Tutte queste unità erano in gran parte vetuste, eccetto i dragamine, ed in progressiva riduzione per effetto delle inevitabili radiazioni scarsamente compensate dalle costruzioni che era stato possibile ordinare con le modeste risorse dei bilanci ordinari.

Nella prospettiva di una totale estinzione quantitativa e qualitativa della linea navale la Marina militare, con la lusinghiera resa necessaria dalla durata più che decennale del processo di progettazione e produzione dei mezzi, pose il problema del rinnovamento dei mezzi per arrestare tempestivamente il depauperamento delle forze navali. Tale problema fu recepito con sensibilità dal Parlamento che con determinanti azioni di tutte le parti politiche delle Commissioni difesa, approvò la legge n. 57 in questione. Il raffronto fra la linea navale del 1975 e quella prevedibile al 1984 senza i necessari provvedimenti correttivi, è dato nell'allegato 1. Per la comprensione di tale allegato giova sottolineare che è stato usato come unità di misura il tonnellaggio *standard* o *Washington* (cioè il peso di una nave con dotazioni, viveri e personale, senza combustibile di vario tipo e senza acqua; il tonnellaggio *standard* è quello normalmente usato in raffronti fra unità da guerra). Va sottolineato altresì che l'unità di misura, tonnellaggio *standard*, doveva e deve intendersi come termine puramente indicativo, considerando nella fattispecie che una tonnellata riferita ad un incrociatore ha un significato tecnico ben diverso da una tonnellata riferita ad un sommersibile o a un dragamine (e aggiungo che nessuno ha mai pesato una nave).

È anche da sottolineare che da tale raffronto sono state escluse le unità logistiche: tutte le preoccupazioni della Marina militare erano incentrate sul naviglio combattente, cioè il complesso di unità d'altura e costiere, di sommersibili e di unità per le contromisure, escludendo il naviglio ausiliario e le unità da trasporto e da sbarco.

La legge n. 57 rappresenta il termine di un processo di studio e di preparazione che aveva avuto il suo inizio a metà degli anni '60. Questa considerazione consente di constatare come in un contesto di relativa stabilità monetaria, quale era appunto quello fra il 1965 e il 1973, i programmi potessero essere ritenuti compatibili, in via di larga previsione, con uno stabile piano di previsione finanziaria decennale, senza che si rendesse necessario turbare l'*iter* legislativo con continui aggiustamenti monetari. Che tuttavia vi fossero i segni premonitori di un deterioramento della stabilità monetaria, intravedibili dall'andamento dei prezzi in quel periodo, è dimostrato dalla necessità di creare, nella legge, il Comitato *ad hoc* per snellire e rendere più rapido l'*iter* tecnico-amministrativo dei contratti, la cui realizzazione poteva essere ritardata dal



decremento esponenziale del potere di acquisto. Ciò perchè la legge n. 57 si poneva come legge finanziaria e non come legge programmatica.

In vista di tale decremento, che poi puntualmente si verificò causando il ritardo o lo slittamento di alcuni programmi, la Marina militare negli anni 1976-1977 dette l'avvio ad una rapida attività contrattistica tanto da impegnare, entro l'estate del 1977, l'86 per cento degli stanziamenti assegnati, e precisamente 857 miliardi con un totale di quarantuno contratti maggiori e ventisette minori.

Furono avviate e realizzate le seguenti unità: sei fregate missilistiche (a fronte delle otto previste dal programma); sei aliscafi (a fronte dei sei previsti dal programma); sei aliscafi (a fronte dei sei previsti); due sommergibili (a fronte dei due previsti); un incrociatore leggero (a fronte dell'uno previsto); quattro unità per la caccia alle mine (a fronte delle dieci previste); una unità logistica (a fronte di una prevista); una unità salvataggio (a fronte dell'una prevista); ventisette elicotteri (a fronte dei trentasei previsti).

A fronte dell'intero programma iniziale mancano: due fregate missilistiche, due caccia lanciamissili, sei unità per la caccia alle mine, una unità da sbarco e n. 9 elicotteri.

Malgrado l'estrema solerzia nell'attività tecnico-contrattuale si era verificato lo scollamento fra esigenze e disponibilità. Tale situazione fu esaurientemente rappresentata al Parlamento nelle dovute sedi (tabella 12 dello stato di previsione per il 1978, relazioni del Ministro della difesa *pro tempore* alle Commissioni difesa del novembre 1977 e dell'aprile 1978, e del Capo di Stato Maggiore della Marina *pro tempore* dell'ottobre 1977 e del giugno 1978).

In tale sede furono inoltre prospettate priorità di attuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti e rimedi correttivi della penalizzazione monetaria imposta dall'inflazione, e precisamente la trasformazione della legge finanziaria in legge programmatica come era stato adottata per le leggi promozionali dell'Esercito e dell'Aeronautica. Tra l'altro era stato presentato il 7 luglio 1978 dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro il disegno di legge (atto del Senato n. 1294) inteso a modificare la legge navale per tener conto, nell'arco di applicazione della legge, dei maggiori oneri derivanti dai costi dei materiali e dei lavori relativi al programma a suo tempo iniziato.

Tale disegno di legge non fu nemmeno discusso a causa della situazione politica di allora che sfociò nella crisi dei primi dell'anno del 1979.

Tutto il 1978 e tutto il 1979 rappresentano un periodo di stasi dominato dall'incertezza sulle possibilità di un rifinanziamento della legge che consentisse la ripresa delle attività per un completamento, totale o parziale, del programma iniziale. In tale periodo l'attività è limitata all'impegno dei rimanenti fondi per circa cento miliardi nel 1978 e per soli trentadue miliardi nel 1979 con tredici contratti maggiori e trentadue contratti minori, esaurendo la residua disponibilità finanziaria.

Il 1980 segna una completa inversione di tendenza e una data fondamentale nell'evoluzione della legge navale. Il Parlamento, sensibile alla situazione che si stava maturando e conscio che l'artificiosa separazione fra i capitoli di spesa relativi alla legge promozionale e quelli

relativi al bilancio ordinario, consapevole che privilegiando gli uni nei riguardi degli altri avrebbe comportato uno sbilancio sullo strumento navale a favore della componente operativa e a sfavore delle componenti di supporto, sia operativo, sia logistico, congloba, con la legge di bilancio 1980, i capitoli di spesa relativi alla legge promozionale con quelli del bilancio ordinario. La legge da finanziaria diventa programmatica, consentendo col suo rifinanziamento, di riprendere il completamento del programma, con l'impegno, nel 1980, di circa 314 miliardi, coi quali si avvia la costruzione delle ulteriori due fregate e il processo di acquisizione dei due caccia missilistici. Da notare che il costo della sola piattaforma di uno di questi caccia è diventato di 83,5 miliardi, a fronte di 54 miliardi da impegnare nel 1976, con un incremento superiore al 50 per cento.

L'impegno delle risorse prosegue nel 1981 con 406 miliardi, di cui ben 180 sono devoluti all'approvvigionamento dei sistemi missilistici. Per il 1982 si è in attesa della decisione del Parlamento in merito alle preventivate decurtazioni di bilancio, nella prospettiva di dare l'avvio all'ordinazione dei nove elicotteri AB 212 ancora mancanti e al contratto per le piattaforme dei due caccia missilistici. Rimangono fuori dal programma iniziale soltanto una unità da sbarco e sei cacciamine.

La situazione attuale delle unità combattenti e quella prevedibile quando le nuove costruzioni saranno terminate, è rappresentata nell'allegato 2, i cui dati sono aggiornati alla data odierna. Preciso che il tonnellaggio odierno, esclusi i mezzi logistici è di 82.162 tonnellate; la situazione futura, di cui peraltro non si conosce la data perchè i programmi possono ancora slittare, prevede l'ulteriore costruzione di 39.585 tonnellate. Considerato che una parte del naviglio attuale, in questo ultimo arco di tempo, sarà radiata, siamo, sommando i due termini, sull'ordine di centomila tonnellate, che è quello che si prefiggeva a suo tempo la legge navale.

Dall'allegato si ha la conferma dell'assunto della Marina militare e come solo in un futuro per ora non prevedibile sarà raggiunto il tonnellaggio minimo di sopravvivenza di 105.000 tonnellate. Consentitemi due annotazioni di carattere personale. La prima riguarda i dragamine riportati nell'allegato 2: la loro capacità operativa è praticamente nulla a fronte della minaccia di mine che ha assunto dimensioni e forme completamente nuove e inusitate. La seconda è di carattere generale, ma è più importante: se vogliamo tenere in piedi una Marina che possa rispondere ai compiti nuovi da assolvere nel Mediterraneo, è bene che noi politici ci si faccia carico fin da ora di un programma razionale di rinnovamento graduato nel tempo, anche perchè molte delle unità elencate nella colonna 1 saranno man mano radiate. Proprio in considerazione dell'esigua vita di queste navi, bisogna provvedere per tempo alla loro sostituzione.

Per quanto riguarda l'andamento della spesa, ho già detto nella prima parte della presente relazione; è da aggiungere che, appena approvata la legge promozionale, l'attività contrattuale ha palesato il salto dei costi verificatosi a cavallo del 1975, il cui unico rimedio possibile era quello di affrettare l'impegno delle risorse per ridurre al minimo

l'impatto dell'inflazione. Un fatto che illustra emblematicamente il rischio connesso coi ritardi è dato dalla costruzione delle motocisterne militari per i rifornimenti idrici delle isole minori: gli stanziamenti originali, rimasti inutilizzati fino al 1980 per difficoltà inerenti l'aggiudicazione del contratto, hanno consentito, quando finalmente impegnati, la costruzione di una cisterna piccola anzichè quella di due cisterne grandi inizialmente previste. È da considerare inoltre che già dal luglio 1975, all'atto cioè della presentazione del programma della legge navale al Parlamento, sarebbe stato opportuno manifestare subito, specie da parte dei politici, una qualche preoccupazione sulla sua realizzabilità integrale nell'ambito di quel rigido sistema di finanziamento. Il programma, comunque, non avrebbe perso la sua validità in quanto rappresentava il livello minimo indispensabile per contenere l'annullamento dello strumento navale. Il costo totale del programma è salito a 3.700 miliardi, ma tale aumento è attinente alla variazione dei costi, di cui sono stati succintamente indicati i fattori di variabilità nella prima parte. Sui singoli programmi, inoltre, incidono i modi e i tempi in cui ogni singolo programma si è sviluppato. Le realizzazioni più semplici, i cui contratti sono stati definiti immediatamente e per i quali il contratto principale, la piattaforma, rappresentava la totalità della spesa, non hanno provocato variazioni di rilievo; per contro, si hanno variazioni rilevanti per i programmi più complessi, per i quali al contratto per la piattaforma si aggregano tutte le successive voci di fornitura non cantieristica, relative al sistema di combattimento propriamente detto, incluse le dotazioni iniziali sia di armi che di pezzi di rispetto a bordo e a terra. In merito è opportuno precisare, ai fini di omogeneità di analisi, che nella voce « sistema di combattimento » vanno incluse tutte le numerosissime voci di spesa non riferite allo specifico contratto per la piattaforma. Tra tali voci di spesa figurano le dotazioni, i rispetti, il munizionamento, i missili e la totalità della revisione dei prezzi già maturata o prevista sino al completamento del programma. Il rapporto tra piattaforma e sistema di combattimento nudo è quello preventivato: 60 e 40 per cento; questo rapporto cambia in modo diverso da programma a programma, se nella voce « sistema di combattimento » si includono le voci di cui sopra. A riprova di ciò si può constatare che nell'allegato *D* alla tabella n. 12 per il 1982 non appaiono le voci suddette, ma solo quelle del sistema di combattimento. I programmi complessi che si realizzano necessariamente in tempi più lunghi, subiscono il duplice impatto degli aumenti dei costi e della revisione dei prezzi che contribuiscono congiuntamente, all'aumento della spesa. Un diverso auspicabile comportamento, che elimini tale inconveniente, non appare assolutamente possibile, a causa della delicata, razionale e complessa programmazione, che impone di rendere disponibili i materiali da installare sulla piattaforma al momento opportuno, a meno di non rischiare pesanti oneri per la loro conservazione o addirittura il loro deperimento. Senza contare inoltre i vincoli legislativi che impongono l'effettuazione dei pagamenti a seconda dello stato di avanzamento dei lavori.

L'elevata incidenza delle commesse all'estero è dovuta al fatto che in molti campi non esiste produzione nazionale e che non vi è alcuna convenienza economica a dare avvio ad attività private o pubbliche a causa del limitato fabbisogno della Marina militare. E da aggiungere inoltre che l'incremento, in tale campo evidenziato nell'ultimo anno, è dovuto ed irripetibile evento dell'acquisizione dei sistemi missilistici contraerei per i due caccia missilistici, la cui piattaforma doveva essere ordinata nell'anno in corso, ma il cui contratto è stato rinviato al 1983.

L'importo totale ammonta a 242 miliardi, pari al 14 per cento delle risorse già impegnate. È da rilevare tuttavia che i contratti all'estero sinora espletati coprono la totalità delle esigenze, anche future, di tutto il programma navale. Pertanto riferito all'impegno globale raggiunto, 3.700 miliardi, esso rappresenta soltanto il 6 per cento.

Tale risorsa è stata impegnata per l'acquisizione dei materiali relativi ai sistemi missilistici a lunga gittata e agli ecogoniometri, cioè a tipi di apparecchiature inesistenti sul mercato nazionale. È, come già detto prima, una unica e non ripetibile esigenza: il completamento dei programmi non prevede altre commesse all'estero, salvo qualche componente minore. Indipendentemente da ciò si osserva che anche le commesse a ditte elettroniche italiane comprendono esborsi all'estero da parte di queste ultime che, in molti campi, sono tributarie dell'industria straniera. Ciò comunque è parte di un complesso gioco internazionale che esula dalla presente relazione.

La percentuale di commesse assegnate all'Italia meridionale è stata indubbiamente inferiore alle aspettative. Le ragioni di tale fenomeno non possono essere addebitate alla Marina militare. Il fatto vero è che gli insediamenti industriali al Sud stentano a nascere e, quando nascono, vivono stentatamente. Tra l'altro è da rilevare che la FINCANTIERI, nei suoi programmi di ristrutturazione, ha assegnato ai cantieri settentrionali la specializzazione militare, senza peraltro far nascere una specializzazione cantieristica civile al sud.

II) Passo ora alle questioni inerenti l'attuazione della legge n. 372 del 1977, riguardante l'ammodernamento dei mezzi dell'Esercito.

La legge promozionale dell'Esercito fu impostata contestualmente alla ristrutturazione del 1975. Questa comportò un ridimensionamento delle strutture delle Forze armate per il divario esistente fra esigenze e disponibilità finanziarie ipotizzabili. La ristrutturazione fu basata sull'ipotesi finanziaria, ritenuta realistica, del mantenimento in termini reali del bilancio ordinario 1975 e di un finanziamento straordinario che sanasse le carenze in settori vitali dell'Esercito, specie quelli controcarri e contraerei. Si ipotizzava che il finanziamento straordinario potesse raddoppiare l'entità degli stanziamenti dedicati all'ammodernamento e rinnovamento del bilancio ordinario, che tra il 1970 ed il 1975 si erano mantenuti sui 100-150 miliardi annui. In tal modo le disponibilità ordinarie e quelle straordinarie si sarebbero integrate in un'unica pianificazione decennale. In pratica, in relazione alla peculiarità delle dotazioni delle unità terrestri, caratterizzate da un'elevata molteplicità di mezzi e di materiali, la programmazione ordinaria e quella straordi-

naria avrebbero configurato un tutto unico per la complementarietà degli approvvigionamenti.

Le carenze da colmare con risorse straordinarie riguardavano: difesa controcarri; difesa contraerei; sorgenti di fuoco a lunga gittata; mobilità tattica e logistica; sistemi di comando e controllo.

L'iter di formazione del programma prese le mosse, quindi, dalla ristrutturazione dell'Esercito concepita come misura di emergenza indilazionabile rivolta ad arrestare il processo di decadimento della Forza armata conseguente alla inadeguatezza delle risorse finanziarie.

Essa fu esaminata e coordinata in sede di Comitato dei Capi di Stato maggiore e fu illustrata diffusamente nelle sue motivazioni fondamentali, negli scopi e nelle modalità di realizzazione, dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito alla Commissione difesa del Senato e alla Commissione difesa della Camera in occasione di una loro visita alla Scuola tecnici elettronici di artiglieria il 15 maggio 1975.

Dall'individuazione delle esigenze globali dell'Esercito ristrutturato scaturì l'elencazione di tutti i programmi di ammodernamento dei materiali e dei mezzi necessari alla Forza armata nel decennio successivo, i loro oneri finanziari e la loro priorità operativa. Proprio in relazione a quest'ultimo fattore (la priorità operativa), i programmi sono stati ripartiti nelle due grandi aree di intervento da finanziare rispettivamente nel quadro della legge speciale e con i fondi del bilancio ordinario. Lo stesso ordine di priorità è stato adottato anche nell'impostazione della pianificazione tecnico-finanziaria 1977-86, con la quale — come previsto dalla legge 16 giugno 1977, n. 372 — sono stati comunicati al Parlamento i programmi che la Forza armata intendeva finanziare con i fondi della legge speciale.

I due atti più significativi con i quali il programma è stato presentato al Parlamento sono: la relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito *pro tempore* in data 26 ottobre 1976 alle Commissioni difesa del Parlamento riunite presso la Scuola del Genio in Roma; la relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito *pro tempore* alla Commissione difesa della Camera il 17 novembre 1977.

Il Consiglio superiore delle Forze armate, in particolare, non fu interessato dal Ministro *pro tempore* per un parere sul programma globale della legge speciale; ciò presumibilmente in relazione al fatto che dal programma era stato investito direttamente il Parlamento con il disegno di legge del 1976 (Atti n. 189 e 189-A del Senato della Repubblica - VII legislatura), nel quale erano già indicati i programmi di specifico interesse della Forza armata. A completamento della trattazione si rappresenta inoltre che, dopo l'approvazione della legge, in merito a taluni programmi che all'atto dell'impostazione iniziale non erano ancora compiutamente determinati, l'Esercito ha provveduto a comunicare al Ministro le proprie scelte man mano che le incognite di carattere tecnico e operativo venivano risolte. Ciò in particolare è avvenuto per il settore delle armi controcarro discusso nella riunione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 6 aprile 1979 e poi illustrato al Ministro della difesa.

Per quanto riguarda la stima dell'onere finanziario, i programmi della legge promozionale si raggruppano in tre categorie:

— programmi esattamente configurati, per i quali non sussistevano riserve di ordine operativo o finanziario, quali, ad esempio, l'obice FH/70, il carro Leopard, le stazioni radio;

— programmi riferiti a materiali già sviluppati e disponibili, ma non ancora esattamente configurati, legati a scelte alternative su materiali analoghi e a decisioni di carattere operativo, quali l'armamento controcarri, gli apparati per la visione ed il combattimento notturni;

— programmi riferiti a materiali ancora in fase di ricerca e sviluppo, quali i *radar* di acquisizione e sorveglianza, i sistemi missilistici di difesa a bassa quota, gli elicotteri controcarro.

La stima relativa ai primi programmi non ha dato luogo a sensibili variazioni se non quelle della revisione dei prezzi, la cui congruità fu sottoposta a specifici e dettagliati controlli. La definizione dell'onere finanziario di materiali già sviluppati e disponibili, ma non ancora scelti, è stata abbastanza agevole, in quanto riferita ai costi correnti dei materiali in Italia e all'estero. Molto aleatoria la stima dei costi relativi agli ultimi programmi, quelli relativi ai materiali ancora in fase di ricerca e sviluppo, in quanto non solo non erano esattamente configurati, ma addirittura erano di incerta realizzazione.

Inoltre alcuni grossi programmi, quali quelli connessi alla difesa controcarri, erano indicati orientativamente perchè non erano disponibili tutti gli elementi di natura tecnica ed operativa indispensabili per l'esatta quantificazione delle risorse necessarie.

Il calcolo della revisione prezzi non era tecnicamente possibile in sede di pianificazione. In tale sede si può tener conto, invece, della incidenza tecnologica relativa allo sviluppo dei singoli materiali; il cosiddetto fenomeno di deriva di cui ho già parlato. Gli oneri della revisione prezzi vengono calcolati in sede di programmazione (annuale e triennale) quando sono note le clausole contrattuali e le scadenze delle consegne. Circa l'andamento dei costi nel tempo, ho già detto nella parte introduttiva della relazione.

Le esigenze dell'Esercito ristrutturato furono inserite in programma organico di intervento nel settore dei materiali, da finanziare con la legge promozionale i cui scopi erano in sintesi:

- colmare in un arco di 10 anni le lacune più gravi;
- reperire i fondi necessari per le esigenze dei settori individuati;
- abbreviare l'*iter* tecnico-amministrativo dei contratti.

L'iniziativa si basava su due presupposti:

- che la legge promozionale avesse un carattere programmatico;
- che le risorse del bilancio ordinario del 1975 fossero mantenute, in termini reali, anche negli esercizi futuri.

La legge promozionale fissava uno stanziamento di 1.115 miliardi nell'arco di 10 anni, articolato in quote annuali da determinare con la legge di bilancio, in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi o ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze. Le quote stanziare sono le seguenti:

1977:	35	miliardi
1978:	120	miliardi
1979:	200	miliardi
1980:	241,8	miliardi
1981:	319,7	miliardi

---

Tot.: 919,5 miliardi

Per il 1982 è previsto uno stanziamento di 198,5 miliardi, con il quale, aggiunto al precedente, si raggiunge il limite finanziario, fissato dalla legge promozionale, di lire 1.115 miliardi.

Tale limite risulta di gran lunga inferiore alle esigenze finanziarie ed agli impegni di spesa necessari per l'attuazione dei programmi il cui costo, al 31 luglio 1981, era stimato 4.374,500 miliardi, pari a circa quattro volte l'assegnazione iniziale.

Lo stato di attuazione dei programmi è globalmente circa il 34 per cento dell'intera programmazione. I materiali introdotti sono riportati nell'allegato 4. Di questi, alcuni sono in esecuzione e prossimi al completamento trattandosi di mezzi e materiali già disponibili sul mercato o in fase di messa a punto fin dal momento dell'approvazione della legge. Per gli altri programmi il problema della scelta dei mezzi richiede ancora complesse valutazioni di ordine tecnico-operativo, senza tener conto dei vincoli imposti dalle effettive capacità di produzione dell'industria nazionale ed internazionale. Alcuni programmi, infine, hanno dovuto subire uno slittamento per insufficiente disponibilità finanziaria a fronte della notevole lievitazione dei costi per la loro realizzazione.

Lo stanziamento di 1.115 miliardi previsto dalla legge promozionale poteva soddisfare le esigenze ai costi 1976. Tuttavia, è da rilevare che anche per l'Esercito la lievitazione dei costi era diventata evidente già dal 1977, tanto che nel programma presentato alla Camera nel dicembre 1977 era stato semplicemente rappresentato che i costi iniziali dovevano subire un incremento del 30 per cento (cioè 1.519 miliardi contro i 1.115 iniziali); lievitazioni che per le ragioni rappresentate nella parte introduttiva della relazione continuano ad aumentare anche se c'è da osservare che il tutto, viene annualmente comunicato al Parlamento.

Circa l'incremento dei costi nel tempo ho già detto nella parte introduttiva di questa relazione.

Per quanto riguarda le commesse all'estero e le ripartizioni fra l'Italia meridionale e settentrionale è valido il discorso già fatto prima sull'esistenza di industrie consistenti e valide nel Sud d'Italia.

III) Passo ora all'ultima parte riguardante l'Aeronautica militare, cioè l'attuazione della legge n. 38 del 1977.

Un'indagine critica degli aspetti afferenti alla legge n. 38 non può prescindere da alcuni richiami, sia pure brevi, relativi ad eventi che hanno caratterizzato il periodo pre-approvazione della legge stessa.

Dagli atti parlamentari emerge come già il 21 novembre 1969 il Ministro della difesa *pro tempore* abbia sentito la necessità di informare la Commissione difesa del Senato sulla opportunità di una partecipazione dell'Italia ad un'iniziativa europea riguardante lo sviluppo e la produzione di un velivolo di caratteristiche avanzate e con capacità controffensive: il sistema d'arma MRCA sarà poi uno dei programmi da realizzare con i fondi della legge promozionale.

Dagli atti parlamentari stessi è possibile rilevare che l'argomento è stato ripreso ancora nel 1971 e nel 1972. Del programma si parlò successivamente in occasione delle discussioni sui bilanci di previsione per gli anni 1974 e 1975 e, in modo particolarmente diffuso, in quelli per il 1976 e 1977, nonché in occasione dell'approvazione della legge promozionale per la Marina militare allorquando alla Camera ed al Senato non solo fu fatto riferimento alle altre due leggi promozionali, ma furono persino votati specifici ordini del giorno che impegnavano il Governo a provvedere per i programmi delle altre due Forze armate e, in particolare, per quelli dell'Aeronautica che, notoriamente, includevano il sistema d'arma MRCA.

In merito a questo programma è da osservare che il Parlamento era stato informato dettagliatamente sui suoi aspetti; l'Italia, attraverso uno specifico *memorandum* per la produzione, intendeva aderirvi ad avvenuta approvazione della legge. È da sottolineare inoltre che nell'ottobre 1976 le Commissioni difesa dei due rami del Parlamento avevano ricevuto ulteriori informazioni per ciascun programma inserito nel progetto del disegno di legge.

Alla vigilia della discussione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri il 21 settembre 1976, il Ministro della difesa *pro tempore* era in possesso di tutti i dati relativi all'evoluzione dei costi che mostrava un onere complessivo stimato pari a 1.745 miliardi, a condizioni economiche 1° luglio 1976.

Sempre dagli atti parlamentari si evince che, in occasione della discussione del disegno di legge relativo all'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica, si era manifestata la convinzione generalizzata che lo stanziamento originariamente previsto, 1.265 miliardi, sarebbe stato insufficiente a coprire le esigenze. Tale valutazione di insufficienza aveva già portato l'Aeronautica militare a scorporare dal provvedimento legislativo il programma relativo allo studio ed allo sviluppo di un velivolo per la difesa aerea successore dell'attuale.

La legge fu approvata nel febbraio 1977 con una formula di finanziamento decennale che prevedeva una cifra di soli 935 miliardi, con integrazioni annuali a seconda dello stato d'attuazione dei programmi.

Anche qui, quindi, una legge programmatica approvata dal Parlamento nella consapevolezza dell'insufficienza degli stanziamenti.



A tale proposito è da osservare che nella prima relazione illustrativa della legge, novembre 1977, compaiono valori complessivi pari a 2.170 miliardi a condizioni economiche 1° gennaio 1977.

L'evoluzione degli oneri globali stimati, in occasioni precedenti a quest'ultima data, è la seguente:

— Condizioni economiche 31 dicembre 1974

MRCA:	750	miliardi
MB 339:	108	»
SPADA:	230	»
Sensori Difesa Aerea:	20	»
<i>Totale</i>	1.105	miliardi

— Condizioni economiche 1° luglio 1976

MRCA:	1.273	miliardi
MB 339:	125	»
SPADA:	316,8	»
Sensori Difesa Aerea:	20	»
<i>Totale</i>	1.745	miliardi

— Condizioni economiche 1° gennaio 1977

MRCA:	1.468	miliardi
MB 339:	172	»
SPADA:	491,5	»
Sensori Difesa: Aerea:	38,9	»
<i>Totale</i>	2.170,4	miliardi

Dalla documentazione in nostro possesso (relazioni annuali allegate allo stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1978 in poi, verbali delle sedute del Comitato *ad hoc*), emergono informazioni dettagliate e tecnicamente più circostanziate e rigorose di quelle contenute in precedenti elaborati comparsi anche sulla rivista *Aeronautica* o in altri documenti a carattere divulgativo.

È da aggiungere infine che l'8 novembre 1977 il Ministro della difesa *pro tempore* presentò una relazione nella quale venivano descritti i mezzi da acquisire, le loro caratteristiche operative e gli oneri finanziari conseguenti.

A questo punto appare utile richiamare in forma organica, l'origine dei singoli programmi, l'*iter* decisionale seguito per ognuno di essi e la rispettiva evoluzione dei costi dal 1976 al 1981.

## PROGRAMMA MRCA

Nel periodo maggio-giugno 1976 il programma di produzione di tale sistema d'arma fu oggetto di esame da parte del Consiglio superiore delle Forze armate, del Comitato dei Capi di Stato Maggiore e del Consiglio di Stato. Tutti i predetti organi espressero parere favorevole, subordinandolo al reperimento dei fondi i quali, data l'entità, non potevano essere reperiti che con apposito provvedimento legislativo, quale sarebbe stata la legge sull'ammodernamento dei mezzi per l'Aeronautica militare. A seguito dell'approvazione della legge, il programma (produzione) fu illustrato al Comitato *ad hoc* nella sua prima seduta, il 20 maggio 1977, in occasione dell'esame del supplemento n. 2 al *memorandum of understanding* n. 10 relativo al secondo lotto di 110 velivoli. Successivamente, nella seduta del 10 gennaio 1979, fu esaminato il supplemento n. 3 relativo al terzo lotto (164 velivoli); nella seduta del 14 luglio 1980 fu esaminato il supplemento n. 4 relativo al quarto lotto di 162 velivoli.

In merito ai suddetti supplementi il Comitato espresse parere favorevole.

Nella seduta del 9 novembre 1978, il Comitato espresse parere favorevole all'interpretazione in senso estensivo del termine « supporto » di cui all'articolo 1 della legge e pertanto, nella stessa seduta, fu esaminato con parere favorevole il *memorandum of understanding* n. 12 relativo al supporto della linea durante l'intera fase di produzione.

Analogamente, nell'adunata del 28 febbraio 1979, il Comitato rilevò l'esistenza di una stretta attinenza tra l'addestramento del personale e l'acquisizione del sistema d'arma ed esaminò, con parere favorevole, il *memorandum of understanding* del « Trinational Tornado Training Establishment » e, nella seduta del 4 marzo 1980, il supplemento n. 1 allo stesso, che ne qualificava gli oneri economici.

È di imminente presentazione al Comitato il supplemento n. 5 relativo al 5° lotto (171 velivoli) e presumibilmente nel 1983 il Supplemento n. 6 relativo al 6° lotto (162 velivoli) a completamento dell'intero programma.

Per quanto riguarda il costo globale del programma, esso ha avuto il seguente andamento:

— in valori correnti:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	1.469	1.715,4	2.590	3.268,6	4.195,1

— in valori costanti (applicando dati ISTAT) riferiti al 1976

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	1.259	1.356	1.773	1.865	1.994

La prima tabella denuncia un incremento annuo medio del 30%, a fronte di un tasso di inflazione, calcolato in base all'indice generale dei prezzi all'ingrosso (fonte ISTAT) di circa il 16% annuo medio, nello

stesso periodo. Va considerato, comunque, che questo ultimo dato può essere ritenuto valido per la definizione dell'andamento dei costi delle materie prime e delle lavorazioni nel settore aeronautico, come già detto nella parte introduttiva della presente relazione.

Per quanto invece riguarda il costo residuo del programma, attingendo dai dati riportati nelle relazioni allegate alle Tabelle 12 degli anni 1981 e 1982, si rileva quanto segue. Il costo residuo del programma MRCA nel 1980 (Relazione allegata alla Tabella 12, anno 1981) era pari a 2.580 miliardi a condizioni economiche 1980. Lo stesso importo, riportato a condizioni economiche 1981 per renderlo confrontabile con i dati della relazione — tab. 12 — dell'anno successivo, diviene pari a 3.096 miliardi. Se per semplicità di calcolo si assume che il programma abbia avuto inizio nel 1981, il costo residuo si identifica con il costo globale e consente di condurre un'analisi parallela sull'andamento dei due costi. Infatti la quota prevista nel 1981 è pari a 429 miliardi (vedasi relazione Tabella 12 - 1982), cifra che rappresenta appena il 13,8% del costo totale. Ciò significa che un tasso di inflazione appena superiore a tale valore (13,8%) non può che produrre un incremento del costo totale del programma ed anche del costo residuo (è il concetto del pagamento di un mutuo con quote annue inferiori al valore degli interessi sul capitale).

Il costo complessivo o se si vuole il volume di denaro che sarà devoluto al programma è destinato, per semplice legge aritmetica, ad aumentare in presenza di inflazione e non diminuire mai ove le quote pagate siano costantemente inferiori all'incremento di costo annuo dovuto all'inflazione stessa.

A quest'ultimo proposito è da rilevare che la situazione dei pagamenti nazionali, a fronte dell'intero programma trinazionale, vede gli esborsi annuali sinora effettuati di entità limitata nei confronti dell'impegno globale: tali comunque da non assicurare la copertura dell'incremento di costo dovuto all'inflazione. Ciò spiega l'andamento crescente dei fabbisogni registrato fino ad ora, mentre per il futuro prevedendosi quote annuali notevolmente più cospicue in presenza di valori auspicabilmente decrescenti del tasso di inflazione, si può ipotizzare una inversione di tale andamento.

Per ultimare il discorso sul velivolo MRCA appare utile rivolgere brevemente l'attenzione sui suoi aspetti operativi. Tale sistema d'arma è destinato a sostituire, nel ruolo controffensivo e ricognitivo gli F. 104 attualmente in dotazione all'Aeronautica militare. Esso possiede in misura molto soddisfacente le capacità richieste ai mezzi aerei che devono essere impiegati nell'ambiente operativo moderno. Si può infatti affermare che è un sistema d'arma altamente flessibile, impiegabile di giorno e di notte, in qualsiasi condizione meteorologica, in terra e in mare: soddisfa pertanto pienamente i requisiti necessari per le esigenze controffensive a livello convenzionale anche in ambiente operativamente sofisticato.

Questo e non altro risulta essere il velivolo MRCA anche se la caratteristica ala a geometria variabile potrebbe farlo confondere non solo con il vecchio F. 111 statunitense, ma anche con i modernissimi

BACKFIRES, SUKOY 24 e MIG 23. Il velivolo MRCA si colloca in una categoria non del tutto nuova, anche perchè allo stato attuale tutto l'armamento certificato ed omologato per il TORNADO è esattamente lo stesso omologato e certificato per gli F. 104-G: un cannone, due missili all'infrarosso a cortissimo raggio per l'autodifesa, stesse bombe convenzionali, in parte già in uso sugli attuali velivoli cacciabombardieri e il missile antinave KORMORAN, già da alcuni anni in uso presso i Gruppi di F. 104 tedeschi. La novità non consiste pertanto nel tipo di armamento, quanto nel maggior carico utile e nella maggior accuratezza nell'impiego dell'armamento che evita tra l'altro danni inutili ad obiettivi non militari.

## PROGRAMMA MB. 339

Alla luce degli studi e delle valutazioni condotte sulle possibili soluzioni per l'ammodernamento della linea di volo istruzionale, nel febbraio del 1975.

L'Aeronautica militare approvò la scelta del velivolo MB. 339, della società Macchi quale successore le velivolo MB. 326. Quindi, fu avviato l'iter di acquisizione di n. 2 velivoli pro-serie da sperimentare in ambito Forze armate prima di dare inizio al programma di produzione di serie. Il relativo progetto di contratto per la fornitura di n. 2 velivoli prototipi fu sottoposto all'approvazione del Consiglio superiore delle Forze armate in data 2 luglio 1975. L'attuazione del programma è articolata su numerosi contratti per l'acquisto dei velivoli e dei principali materiali di fornitura governativa. Il programma di produzione nella sua globalità fu presentato al Comitato il 22 febbraio 1978.

Facendo riferimento ai principali contratti, il Comitato ha esaminato con parere favorevole nella seduta del 31 maggio 1978 il primo lotto di 15 velivoli; nella seduta del 21 giugno 1979 il secondo lotto di 40 velivoli; nella seduta del 19 febbraio 1982 il terzo lotto di 26 velivoli. Inoltre dal dicembre 1977 al momento attuale, il Comitato ha esaminato con parere favorevole circa 20 contratti relativi ai materiali (motori, avionica, equipaggiamenti, ecc.).

I costi di realizzazione di anno in anno previsti in valori correnti risultano essere i seguenti:

— in valori correnti:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	172	194,08	242,58	258,89	267,55

— in valori costanti 1976:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	147	153	166	148	127

Il programma denuncia un andamento di costo caratterizzato da un incremento annuo medio del 12% circa, che risulta particolarmente basso proprio perchè esso ha potuto essere realizzato attraverso finan-

ziamenti annui di notevole entità. Ciò ha ridotto le conseguenze dell'inflazione limitandone gli effetti alla sola parte costituita dal costo residuo. Si è in presenza, quindi, di un andamento esattamente contrario a quello registrato dal programma MRCA senza menzionare gli effetti dovuti al diverso contenuto tecnologico ed i vantaggi propri di un programma nazionale.

#### PROGRAMMA SPADA

Il programma SPADA soddisfa l'esigenza di disporre di un sistema missilistico superficie-aria per la difesa contraerea di installazione fisse e prioritarie da sviluppare e produrre in ambito nazionale. Il programma ha superato la fase di sviluppo; esso è basato sull'acquisizione di 20 batterie SPADA e di 1.100 missili ASPIDE. L'attuazione del programma è prevista in lotti.

Il programma nella sua globalità è stato presentato al Comitato il 31 maggio 1978. Successivamente, il 21 giugno 1979 e il 27 novembre 1979, il Comitato ha esaminato con parere favorevole il contratto relativo al primo lotto di n. 4 batterie SPADA. Seguiranno contratti successivi relativi all'acquisizione di un primo lotto di 220 missili ASPIDE per le prime 4 batterie ed ancora i contratti per l'acquisizione delle rimanenti 16 batterie e di ulteriori 880 missili. Per i costi di realizzazione si registrano i seguenti dati:

— in valori correnti:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	491	385,5	538,4	619,4	718,4

— in valori costanti 1976:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	420	463	368	349	341

L'andamento alterno delle stime di costo è indicativo dei vari stadi di conoscenza relativi al programma che, passando attraverso fasi di differente determinazione, è soggetto a fluttuazioni, la cui ampiezza è però destinata a restringersi, man mano che ne aumenta la definizione. In pratica, infatti, il programma è al solo 10% di esecuzione e, pertanto, alle stime che lo hanno caratterizzato nel passato va attribuito il valore proprio delle valutazioni di tipo previsionale.

#### PROGRAMMA SENSORI RADAR

I programmi relativi all'ammodernamento della rete radar rispondono all'esigenza operativa di adeguare l'efficacia della difesa aerea nazionale alle nuove situazioni esistenti, sia dal punto di vista politico/strategico/militare, sia sotto il profilo tecnologico.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al momento, il Comitato *ad hoc* ha proceduto all'esame, con parere favorevole, il 14 luglio 1980, di un primo contratto inerente la costruzione di 3 impianti con torri per radar ARGOS 10.

Le stime dei costi del programma nei vari anni danno:

— in valori correnti:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	38,9	38,4	45,1	99,2	137

— in valor costanti 1976:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	34	30	31	56	65

Il programma è appena iniziato ed appare ancora lontano dalla sua completa realizzazione. Per quanto riguarda l'andamento delle stime di costo, alle differenti date valgono le considerazioni già fatte per il programma SPADA.

Ultimato l'esame specifico dei singoli programmi, ritengo utile considerare il complesso delle risorse necessarie per la loro realizzazione. Si hanno:

— in valori correnti:

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	2.170	2.533	3.416	4.239	5.318

— in valori costanti (1976):

	1977	1978	1979	1980	1981
Miliardi	1.860	2.002	2.338	2.418	2.527

Ripetendo il ragionamento già fatto in precedenza sull'evoluzione del costo del principale dei programmi (MRCA) da realizzare, ed osservando che l'andamento della prima Tabella denuncia un incremento medio annuo del 25%, a far fronte di un tasso di inflazione annuo medio del 16% circa (fonte ISTAT), non si può che ulteriormente constatare la scarsa validità di un confronto fra previsioni di spesa ed effettivo andamento della stessa, ammenocchè non vengano usati gli indicatori, per le materie prime e per le lavorazioni, propri del settore aeronautico.

Per quanto riguarda le commesse alle industrie nazionali le quote di lavoro assegnate da tali programmi, sia pure in misura differenziata, rispecchiano il dettato della legge, relativamente alla promozione ed al sostegno dell'industria.

In particolare, il programma MRCA prevede la corrispondenza tra il lavoro effettuato in Italia ed i finanziamenti nazionali che sono dell'ordine del 12% dell'intera impresa.

Del totale di questi ultimi finanziamenti, solo il 10-12% è destinato a pagamenti all'estero. Della restante quota, oltre il 25% rappresenta l'aliquota riservata alle industrie del Centro-Sud.

Per il programma MB 339, quasi interamente svolto in ambito nazionale, circa il 10 per cento è destinato a pagamenti verso l'estero; della restante quota nazionale circa il 10 per cento è riservato all'industria del Centro-Sud. Ciò si verifica in quanto il complesso industriale dispone della sua struttura nella zona del Nord Italia, come già detto precedentemente.

Per il sistema SPADA, anch'esso svolto quasi completamente in campo nazionale, il 10 per cento è destinato all'estero, mentre quasi il 95 per cento della restante quota è destinato alle ditte del Centro-Sud.

Finora l'attenzione è stata posta esclusivamente sui programmi coperti da un provvedimento legislativo. È ovvio che con tali programmi non vengono soddisfatte tutte le esigenze di ammodernamento o rinnovamento, in quanto essi hanno il solo significato di una « terapia d'urto » alla critica situazione che ha caratterizzato l'aeronautica militare negli anni '70.

Per tutte le altre esigenze, altrettanto prioritarie, si fa fronte con le risorse del bilancio ordinario, parte delle quali sono gestite dall'organo tecnico-militare (Stato maggiore), nel rispetto delle norme vigenti e previa autorizzazione del Ministro della difesa, allo scopo di assicurare nel settore delle infrastrutture, dei mezzi e dei materiali, lo sviluppo coerente ed armonico dell'organizzazione, tenendo conto soprattutto dell'introduzione dei nuovi sistemi d'arma.

A proposito delle risorse ordinarie, ed in particolare per i programmi di ammodernamento, si osserva che, a partire dal 1980 (attraverso la legge di bilancio che estende la competenza dei Comitati *ad hoc*, previsti dalle leggi promozionali, anche ai programmi del bilancio ordinario) l'invio anche dei verbali al Parlamento costituisce una significativa innovazione in materia di informazione e controllo.

In tal modo, infatti, il Parlamento è messo al corrente sui singoli progetti di contratto riguardanti tutti i programmi, man mano che essi vengono approvati.

Appare doveroso, inoltre, osservare che di recente anche gli allegati alla Tabella 12, che in precedenza recepivano dati solo per i programmi promozionali, riportano elementi informativi sui programmi di ammodernamento ordinari.

Un'indagine retrospettiva sulle risorse dedicate, negli anni dal 1977 al 1982, alla realizzazione dei programmi di ammodernamento dell'Aeronautica militare (associati alla legge promozionale ed al bilancio ordinario) consente di compilare le seguenti Tabelle:

miliardi in valori correnti

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Legge Promozionale . . .	55	169	307	393	475	575
Bilancio ordinario . . .	182	176	111	226	188	212

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi in valori costanti (1976)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Legge Promozionale . . .	47	133	210	224	226	232
Bilancio ordinario . . .	156	139	76	129	89	85

I dati contenuti nella prima delle Tabelle mostrano risorse dedicate ai programmi della legge con andamento crescente, mentre pressochè costante risulta la dotazione del Bilancio ordinario per gli altri programmi di ammodernamento.

Più significativi però appaiono i dati a valori costanti contenuti nella seconda Tabella la quale consente di rilevare che le risorse assegnate ai programmi della legge sono costantemente aumentate anche per ciò che concerne il reale potere d'acquisto mentre l'inverso si è verificato per quelle dedicate agli altri programmi.

Ciò, se da un lato rassicura circa la priorità conferita dall'A.M. ai programmi della legge promozionale dall'altro mostra che questi ultimi vengono realizzati penalizzando quelli fianziati con il Bilancio ordinario le cui risorse, a distanza di soli 6 anni, risultano pressochè dimezzate.

Il complesso delle considerazioni fatte spiega il grave ritardo nella realizzazione del piano complessivo dell'ammodernamento dell'A.M.: ritardo che è già stato denunciato dalla Difesa, la quale ha indicato che gli obiettivi previsti inizialmente per il 1985 saranno conseguiti agli inizi del prossimo decennio.

Con questo ho terminato la mia esposizione. Mi mancano le conclusioni. È chiaro che bisognerebbe tirare le somme di tutto quello che ho detto analiticamente sia in ordine alla parte introduttiva, sia per ogni singola Forza armata, ma confesso che non ne ho avuto il tempo.

Ritengo, peraltro, che le conclusioni ognuno di noi le possa tirare per conto proprio, anche perchè sono proprio le conclusioni che dovranno far parte del dibattito che svolgeremo su questa materia.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

PROSPETTO ORIENTATIVO DELLE FORZE DELLA MARINA MILITARE  
AL « 31 DICEMBRE 1984 »

Consistenza al 1°-1-1974	Anno di entrata in servizio	Anno di prevista radiazione	Consistenza al 31-12-1984 (L'asterisco (*) indica le unità con 20 o più anni di servizio)
<i>Unità di altura</i>			
V. Veneto	1968	1988	V. Veneto
Doria - Duilio	1964	1984	(*) Doria - Duilio
Audace - Ardito	1973-74	1993-94	Audace - Ardito
San Giorgio	1956	1978-80	
Impavido - Intrepido	1963-64	1983-84	
Indomito - Impetuoso	1958	1982-83	
Alpino - Carabiniere	1968	1988	Alpino - Carabiniere
Fante - Geniere	1943-44	1975	
n. 4 Fregate tipo « Cigno »	1957-58	1981-83	
n. 4 Fregate tipo « Rizzo »	1961-62	1981-82	
Aldebaran	1944	1975	n. 4 Fregate missilistiche di nuova costruzione
<i>Unità costiere</i>			
n. 4 Corvette tipo « Todaro »	1966	1986	n. 4 Todaro
n. 4 Corvette tipo « Albatros »	1955-56	1979-80	
n. 3 Corvette tipo « Sfinge »	1943	1974-75	
Vedetta	1955	1974-75	
n. 5 Alano	1943	1974	
<i>Sommergibili</i>			
n. 4 Toti	1968-69	1988-89	n. 4 Toti
Torricelli - Cappellini	1944-45	1974-76	
Gazzana - Longobardo	1948-49	1980-81	
Romei - Piomarta	1952	1983-84	n. 2 Sauro di n. c.
<i>MM/CC - MM/SS</i>			
Folgore	1955	1975	(*) Baleno - Lampo
Baleno - Lampo	1963	1983	Freccia - Saetta
Freccia - Saetta	1966	1986	
n. 4 Motosiluranti	1943	1974-75	n. 4 Aliscafi da 220 t. di n. c. n. 4 Aliscafi da 60 t. di n. c.
<i>Dragamine</i>			
n. 4 Dragamine di altura	1954-55	1980-83	(*) n. 10 Dragamine/Cacciamine
n. 15 Dragamine costieri	1954-55	1973-80	
n. 10 Dragamine costieri	1955-56	1980-84	
n. 10 Dragamine litoranei	1955-57	1980-84	
<i>Aeromobili</i>			
n. 18 Velivoli Atlantic	1971-73		n. 18 Atlantic
n. 18 Velivoli S2F	1956-01	dal '74 in poi	
n. 22 Elicotteri SH-3D	dal 1969	n. 5 1980-84	n. 26 SH-5D
n. 26 Elicotteri AB 204	dal 1964	n. 12 1980-84	n. 36 AB 204/212

## TONNELLAGGIO COMPLESSIVO

90.150	Unità di linea	42.040	[10.800 (*)]
14.325	Dragamine	4.000	[ 4.000 (*)]
104.475		46.040	[14.800 (*)]

<i>Unità da trasporto e sbarco</i>			
Etna	1944	1980-82	
Bafile	1944	1980-82	
Grado - Caorle	1957	1980-81	
	TONNELLAGGIO COMPLESSIVO		
24.260	Unità da trasporto e sbarco		

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 2

	Situazione attuale (1)	Situazione ultima (2)
<i>Incrociatori</i>		
1 Incrociatore Garibaldi		10.000
1 Incrociatore Veneto	7.500	
2 Doria (2X5000)	10.000	
<i>Caccia</i>		
2 Audace (2X3600)	7.200	
2 Impavido (2X3200)	6.400	
2 Audace Migliorato	(2X4.400)	8.800
<i>Fregate</i>		
4 Lupo (4X2208)	8.832	
2 Alpino (2X2400)	4.800	
2 Bergemini (2X1500)	3.000	(1 Disarmo)
2 Cernauro (2X1807)	3.614	(Lanopo Dis)
1 Maestrone		2.500 (1982)
7 Maestrone	(7X2.500)	15.500
<i>Corvette</i>		
4 De Cristoforo (4X850)	3.400	
4 Airone (4X800)	3.200	
<i>Sommergibili</i>		
3 Sauro (3X1456)	4.368	
1 Sauro		nel 1983 1.456
2 Sauro		2.912
4 Toti (4X460)	1.840	
2 Peomanta (2X2100)	4.200	
1	1.975	

(1) Molte unità saranno radiate nei prossimi 2-3 anni.

(2) La data finale non è prevedibile, causa lo slittamento di tutti i programmi.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Motosiluranti*

2 Sparviero (2X63)	126		
3 Sparviero		1982-83	189
1 Sparviero			63
2 Freccia (2X188)	376		
2 Lampo (2X170)	340		

*Dragamine*

1 Lerici		1.983	665
4 Salmone (4 × 655)	2.620		
1 Mandorlo	360		
8 Castagno (8 × 378)	3.024		
14 Agave (Trifoglio Dis) (14 × 375)	4.050		
5 Aragosta (Granchio Riccio Dis) (5 × 188)	940		
Totale	82.161		39.585

## ALLEGATO 3

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA LEGGE N. 372 DEL 1977  
AGGIORNATA AL 31 LUGLIO 19811. *Costo globale dei programmi*

	<i>miliardi</i>
— All'atto dell'impostazione della L.S. (1976)	1.115
— Al dicembre 1977 (presentazione alle Commissioni difesa)	1.500
— al 31 luglio 1980 (relazione stato attuazione L.S.: tabella 12 - allegato D)	3.358,5
— Al 31 luglio 1981 (relazione stato attuazione L.S.)	4.374,5

2. *Assegnazioni*

## a) Dotazione legge L.S. n. 372 del 1977:

	<i>miliardi</i>
— Es. fin. 1977	35
— Es. fin. 1978	120
— Es. fin. 1979	200
— Es. fin. 1980	241,8
— Es. fin. 1981	319,7
— Residuo disponibile 1982	198,5

*Totale*     1.115

b) *Integrazione:*

Es. fin. 1982	235	(salvo decurtazioni per esigenze di bilancio: 31 miliardi per il Tesoro, 9 miliardi per dotazione capitolo 7010)
---------------	-----	--

3. *Attività del Comitato*

Contratti approvati a tutto il 31 luglio 1981 (riunioni 31 progetti n. 74):

	<i>miliardi</i>
— già registrati	1.222,4
— ancora da registrare	259,5

4. *Attività extra comitato*

Contratti resi operanti senza l'approvazione del Comitato (non necessaria) 6,5

5. *Attività future*

— approvvigionamenti connessi con contratti già operanti	1.523,1
— programmi da avviare	1.363

*Totale*     4.374,5

## ALLEGATO 4

## MATERIALI - FORNITURE EFFETTUATE O IN CORSO

PROGRAMMA	ANNI DI INTRODUZIONE			
	sino al 1981	1982	1983	1984
1	2	3	4	5
Sistema c/c MILAN - 1 <sup>a</sup> fase	—	—	—	
VCC-1	—	—	—	
Carri Leopard		—	—	
Parti di ricambio Leopard		—	—	
Carri soccorso			—	
Carri pionieri				—
Carri gittaponte				—
Simulatori di guida (2 complessi)		—		
Ausili didattici carri Leopard	—	—		
ACL 75 (da 2 ton.)	—	—		
Obice FH-70 e relative munizioni	—	—		
Miglioramento HAWK (PIP)		—	—	
Nuovo sistema Comando e controllo HAWK (AN/TSQ-73)			—	
Radio veicolari e portatili	—			
Equipaggiamenti per PR a g.c.	—			
Centrali telefoniche automatiche in <i>shelter</i>	—	—		
Centrali telefoniche a 500 utenti	—			
Telescriventi elettroniche	—			
Completamento Centri Elettronici	—			—
Trattazione automatica messaggi <i>mul-</i> <i>tiplex</i> telegrafici	—			
Ponti radio monocanali				
Apparati guida notturna carri Leopard		—	—	—
Minielaboratori per gestione automatiz- zata materiali	—			
<i>Multiplex</i> telefonici Delta	—			
Ponti radio a grande capacità	—	—		
Gruppi elettrogeni di continuità asso- luta	—	—		
<i>Modem</i> trasmissione dati	—			
Cifranti per trasmissione dati		—		
Apparecchiature criptofoniche				
Ponti radio a piccola capacità			—	—
Ponti radio a media capacità			—	
Ponti radio 15 GHz			—	
Elaboratori gestione rete PR		—		
Centrale telefonica dello SME			—	

## DOCUMENTO N. 6

*Considerazioni sulla crescita dei prezzi industriali in relazione alla crescita delle spese per armamenti. Considerazioni sui verbali del Comitato per l'attuazione della legge sugli alloggi di servizio per il personale militare (Deputato Enea Cerquetti) (\*)*

Onorevoli colleghi,

dopo aver ascoltato le obiezioni mosse dal senatore Fallucchi ai dati e agli argomenti delle mie precedenti relazioni, voglio formulare qui non una risposta ma una piccola appendice che ritengo assai significativa e che tratta di due aspetti assai rilevanti: 1) gli indici dei prezzi diversi da quelli al minuto; 2) il trattamento che è stato riservato alla quarta legge di stanziamenti pluriennali per le Forze armate voluta dal Parlamento e cioè quella relativa al piano di alloggi di servizio del personale delle Forze armate (legge 8 agosto 1978, n. 497).

*Gli indici dei prezzi*

Nelle mie relazioni ho usato gli indici dei prezzi al minuto. Mi è stato obiettato che se avessi usato l'indice dei prezzi all'ingrosso, tutti i miei discorsi sarebbero stati ridimensionati. Se poi non io, ma qualche vero esperto fosse sceso in campo cogli indici dei prezzi industriali, ogni argomento sarebbe addirittura crollato.

Ebbene: l'ISTAT non ha ancora fornito al Servizio Studi della Camera la serie completa degli indici dei prezzi di questo tipo, ma posso comunque allegare qui fotocopia di alcune pagine del Bollettino Mensile di Statistica (ottobre 1981), che illustra gli indici del 1980 con base 1976:

— contro un indice dei prezzi 1980 al consumo da me usato e pari a 186.20 (1976 = 100), l'indice generale dei prezzi all'ingrosso per tale anno e con la medesima base è di 175,2;

— da parte loro, altri indici sono: quello dei beni finali di investimento è 171, quello delle macchine industriali è 176, quello degli autoveicoli è 180;

— se distinguiamo per gruppi e settori, gli indici sono: 175 per le macchine e i trattori agricoli, 178 per le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, 161 per i materiali di telecomunicazione, 122 soltanto per gli apparati elettronici e radiotelevisivi.

Come si può constatare, siamo *ben al di sotto* dell'indice da me usato. Pertanto *le quote reali del bilancio dello Stato ottenute per l'ammodernamento delle Forze armate sono superiori di 11 o 15 punti percentuali a quelle che ho indicato nelle precedenti relazioni*. Gli aumenti di prezzo in termini costanti dei programmi di ammodernamento si spiegano dunque soltanto con le deduzioni da me formulate: *sottostima iniziale per inserire più materiali che fosse possibile, varia-*

(\*) Cfr. Allegati H e I (Vol. IV).

*zioni in corso d'opera che trasformano il significato dei mezzi, inserimento di fasi parti o lotti di programmi complessivi in un primo tempo non conteggiati, aggiunta di nuovi programmi.*

La realtà generale della svalutazione è stata utilizzata per nascondere l'abuso della fiducia del Parlamento: i programmi che sembravano ben finalizzati e quantificati, si sono risolti in una « carta bianca », con la presentazione del conto fuori dagli schemi di legge.

#### *Il programma per gli alloggi di servizio*

Si consideri ora il secondo allegato, relativo al piano degli alloggi di servizio, che poteva contare su 275 miliardi da spendere in 10 anni a partire dal 1978. Per brevità allego soltanto il piano iniziale, mentre ogni collega può trovare notizie sulla gestione del programma in allegato alla Tabella 12 (Il Servizio Studi della Camera potrebbe cavarne un dossier simile a quelli già prodotti per le tre leggi sugli armamenti).

Ebbene: a differenza del comportamneto inteso a forzare le leggi promozionali, qui gli Stati Maggiori dimostrano una correttezza ed un rigorismo estremi:

— si prende atto che la legge è soltanto di stanziamento;

— si rispetta lo scaglionamento annuale degli stanziamenti, senza strumentalizzare la legge finanziaria in modo da concentrarli tutti nei primi anni di vista e poi demandare al bilancio ordinario l'ulteriore finanziamento indicizzato dei programmi (anzi: in questo caso la legge finanziaria ha modificato i tempi dello stanziamento originario, facendoli scorrere verso la fase finale);

— il piano è tenuto rigorosissimamente nei limiti nominali (cioè nei valori correnti) delle risorse disponibili;

— si introduce una previsione annua di svalutazione del 12% e quindi si prevede che le realizzazioni, a parità di assegnazioni annuali, vadano scemando nel tempo;

— nelle relazioni annuali allegate ai bilanci (previsione '82 comprese), nè si recrimina, nè si chiede alcunchè di relativo a forme di indicizzazione.

Eppure, onorevoli colleghi, *l'indice di aumento dei prezzi delle costruzioni del 1980 (base 1976 = 100) aveva toccato il record di 202 punti.*

Questi compartimenti ultracorretti sono *l'esatto opposto* di quanto abbiamo potuto verificare studiando le relazioni sull'ammodernamento degli armamenti: segno questo nè di capacità, nè di senso della legalità differenziati dentro la medesima amministrazione, ma di volontà politica differenziata a seconda dello scopo da perseguire.

Scopi, si intenda, che l'amministrazione ha perseguito per gli armamenti in modo difforme dalle prescrizioni delle leggi.

## DOCUMENTO N. 7

*Traccia di relazione sull'attuazione della legge n. 57 del 1975 per il programma navale, letta alla Commissione il 30 giugno 1982 dall'ammiraglio Angelo Monassi, Capo di Stato Maggiore della Marina.*

## 1. PREMESSA

a) Premetto che sono grato dell'opportunità di riferire alla Commissione su ogni quesito concernente problemi navali e di fornire ogni informazione utile sull'attuazione della legge navale. Mi sforzerò pertanto di dirimere ogni possibile dubbio nell'intento di stabilire una base di realtà oggettiva che costituisca comune riferimento per giudizi o valutazioni che, comunque formulati, non dovrebbero essere affetti da vizi di conoscenza.

A tal fine utilizzerò, per il contesto della trattazione, i riferimenti costituiti da:

- relazione di presentazione della « legge navale »;
- libro bianco della Marina militare;
- relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge;
- relazioni dei Capi di Stato Maggiore della Marina *pro tempore* alle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

Per la loro intenzione di larga diffusione e più generica divulgazione informativa in merito ai problemi navali non ritengo invece possa essere attribuito valore documentario di riferimento ad articoli o conferenze apparsi su varie riviste nel periodo di elaborazione della legge stessa.

b) Prima di entrare nel merito dello sviluppo del programma dal 1975 ad oggi, mi pare inoltre necessario chiarire due aspetti del problema che ritengo particolarmente significativi:

il conteggio dei tonnellaggi riferito alla valutazione della dimensione dei programmi;

il carattere programmatico-finanziario della lega navale.

In merito al primo aspetto, desidero far notare che il termine di riferimento « tonnello » è generalmente usato per rappresentare le dimensioni di una Marina, poichè si presta a rappresentare in modo estremamente sintetico le variazioni relative di un fenomeno che di per sè è invece assai complesso, nonchè ad individuare, seppure in termini generali ed approssimati, una valutazione di prezzi-costi.

Per tale motivo esso è stato utilizzato nel contesto del « libro bianco » della Marina e della Difesa per evidenziare in modo immediato il fenomeno macroscopico di riduzione delle forze navali; tale unità di misura è stata infatti ritenuta più rappresentativa di altre — quale il numero delle navi — troppo dipendenti dalle dimensioni dei singoli « pezzi » (sarebbe stato altrettanto facile, allora, parlare di numero di unità dimostrando che, in assenza della legge navale, si sarebbero ridotte da 98 a 43).



In particolare, ci si è riferiti al « tonnellaggio *standard* », in quanto universalmente accettato anche in campo internazionale ed a cui si sono sempre riferiti i « trattati » navali sulle limitazioni o disarmo, eccetera. Esso, rappresentando il peso totale della nave completa di tutto (piattaforma, armamenti e dotazioni di bordo, eccetera) ma con esclusione dei soli liquidi (combustibili e acqua), è quello che meglio esprime la base dell'effettivo valore operativo dell'unità e più si presta ad essere riferito ai costi di acquisizione.

Una volta stabilita tale unità di misura, si può chiarire anche il significato dei conteggi riportati nei vari documenti.

Nel « libro bianco » della Marina, riferimento sempre valido in quanto costituì il fondamento di pianificazione per individuare il programma associato alla legge navale, la dimensione minima da « salvare » era stata individuata in 105.000 tonnellate di naviglio combattente. Tale dimensione è stata individuata computando le unità allora esistenti sulla base del loro tonnellaggio *standard*, ed escludendo dal calcolo il naviglio ausiliario e quello da trasporto e sbarco, come è facilmente controllabile sulla base della tabella annessa in calce al libro bianco (l'Annesso A, che qui distribuisco, ne rappresenta il *facsimile*, completato dei dati di tonnellaggio unitario atti a dimostrare come si giunse alla individuazione dei totali di cui si parla).

Non ci possono essere quindi equivoci sul significato allora attribuito alla dizione naviglio combattente (unità di linea più dragamine) e sul fatto che le 105.000 tonnellate sono state a quel tempo conteggiate prendendo a riferimento il tonnellaggio *standard*.

Allo stesso modo, il tonnellaggio di naviglio da costruire era inteso in termini *standard* e riferito a naviglio combattente.

Per esplicitare meglio la situazione rimando alla tabella in Annesso B dove sono riportati i dati omogenei di raffronto tra gli elementi previsionali (e quindi approssimati) associati al programma navale presentato in Parlamento e quelli recentissimi forniti dalla Direzione generale, riferiti — per garantire la massima precisione — all'ultimo « Bollettino trimestrale dei pesi ».

Dal confronto, risulta evidente che, nonostante il naturale fenomeno di parziale incremento (peraltro dovuto alla componente scafo) di tonnellaggio che normalmente si verifica nel passaggio dall'ipotesi progettuale alla realizzazione concreta, la situazione attuale effettiva corrisponde sostanzialmente all'ipotesi iniziale.

L'incremento più vistoso (con ovvio riflesso sul totale) si verifica infatti per i 2 cacciatorpediniere missilistici, le cui piattaforme sono ancora in attesa di realizzazione, per cui il dato riportato non è definitivo; posso anzi assicurare che i progettisti stanno lavorando intensamente per ottenere le stesse prestazioni con un tonnellaggio inferiore.

Devo poi dire un'ultima parola in merito ai due programmi sui cui è stata attirata l'attenzione come i più « inflazionati » dal punto di vista del peso. Nel caso dell'incrociatore P.E. la differenza tra tonnellaggio *standard* e di pieno carico (peraltro indicativo) riportato dall'Almanacco navale — differenza che in effetti è superiore a quella normalmente riscontrata per le unità della nostra Marina — dipende integralmente dai combustibili ed in particolare da quelli necessari per la com-

ponente volo, la cui dotazione è decisamente più elevata in ragione del numero molto maggiore di elicotteri imbarcati.

Nel caso dei due DDG, il dato a p.c. indicato è assolutamente previsionale e potrà essere ricavato con la stessa attendibilità degli altri soltanto quando sarà stato completato il progetto industriale dell'impresa che, come è noto, non è ancora giunta, per la componente « piattaforma », neppure alla fase contrattuale. Ogni ragionamento in merito appare pertanto quanto meno prematuro.

In merito invece al secondo aspetto, cioè, alle caratteristiche peculiari della legge navale, desidero osservare che essa è nata con carattere insieme programmatico e finanziario.

Essa nasce programmatica in quanto riconosce, nella relazione illustrativa e nei provvedimenti che intende avviare, la necessità di sviluppare un programma di rinnovamento quantizzato, definito nella sua interezza dalla Difesa e per essa dalla Marina militare.

Nasce finanziaria in quanto, valutati i costi previsionali presunti all'atto della presentazione della legge, assegnava un tempo di sviluppo — indicato nel decennio 1975-84 — nonchè il costo globale del provvedimento e le relative quote annuali.

Di fatto, l'esplosione dei costi iniziata proprio nel periodo di formulazione della legge ha evidenziato l'incompatibilità del rigido vincolo finanziario con l'attuazione di programmi proiettati nel lungo termine.

Ben comprendendo tale difficoltà, il Parlamento intese, nell'affrontare i successivi paralleli provvedimenti per l'Aeronautica militare e l'Esercito italiano, assegnare alla realizzazione dei programmi valore preminente rispetto all'assegnazione finanziaria, che non è stata posta a rigido vincolo in quanto ne era previsto il necessario adeguamento.

È alla luce di queste considerazioni, che ora appaiono ovvie, che va considerato l'operato di coloro che hanno presieduto ai primi atti della realizzazione del provvedimento in esame.

## 2. SVILUPPO DEL PROGRAMMA

Non mi dilungherò in una cronistoria dell'attuazione della legge, che suppongo nota, ritenendo più utile affrontare ed eliminare alcune fonti di incomprensione al riguardo della valutazione degli oneri generali connessi con la realizzazione del programma navale, problema questo che presenta — peraltro — aspetti assai più complessi di quanto possa risultare da un esame speditivo della materia.

È pur vero che nel testo della relazione annuale del settembre 1977, nell'esplicitare l'impossibilità di portare a termine l'intero programma, si allude ad una « valutazione » dei costi risalente alla fine del 1973.

Ciò significa, tuttavia, riferirsi alla indicazione di larghissima massima contenuta nel « libro bianco », laddove, per individuare le dimensioni del problema del mantenimento della consistenza delle forze navali, esso indica in circa 5.000 tonnellate (di naviglio combattente) la necessità di costruzioni annue (calcolate come ammortamento per una durata media di 20 anni di uno strumento di circa 100.000 tonnellate). Tali 5.000 tonnellate, computate ad un prezzo (anche questo largamente

indicativo) di 20.000 lire al chilogrammo, portavano ad un onere di 100 miliardi annui, che, moltiplicati per 10 anni, individuavano la faticosa cifra di 1.000 miliardi indicata allora come onere totale necessario.

Questa è stata la valutazione iniziale: l'indicazione cioè della dimensione generale di un'impresa, espressa in termini di piano, vale a dire di un obiettivo da raggiungere e della quantizzazione globale mediata delle risorse necessarie per conseguirlo ai costi del momento.

Tutto ciò avveniva in un momento in cui non si era ancora manifestato in tutta la sua ampiezza, e non appariva neppure prevedibile, il processo inflazionistico che ha contraddistinto l'economia nazionale negli anni successivi. Di conseguenza, nel periodo intercorso tra la valutazione di larga massima iniziale e l'approvazione della legge, anche se poteva essere evidente un certo deprezzamento del potere d'acquisto dei 1.000 miliardi iniziali, tale fenomeno non è stato apprezzato in termini tanto gravi da consigliare successive riformulazioni del provvedimento.

E spero che si voglia riconoscere che, date le critiche condizioni in cui versava la Forza armata, non ci fossero alternative alla via prescelta, di accettare eventuali limitate penalizzazioni pur di non ritardare la realizzazione della legge.

Quando poi si è trattato di presentare il relativo programma in Parlamento, in tale sede è stato fornito l'elenco degli obiettivi che il contesto e lo spirito della legge intendevano realizzare; a prescindere da previsioni di variazione nel futuro del valore reale degli stanziamenti, che in ogni caso avrebbero avuto mero valore ipotetico.

Tale obiettivo è stato poi perseguito con la massima determinazione, lottando contro il tempo e realizzando in tempi strettissimi un'imponente mole di contratti operanti, proprio per evitare ulteriori erosioni del potere d'acquisto dei fondi assegnati, con il conforto dell'implicito riconoscimento, stabilito con la realizzazione delle « leggi » per le altre Forze armate, del valore essenzialmente programmatico delle leggi stesse.

Mi preme inoltre ricordare che, non appena i fenomeni inflattivi succitati hanno avuto evidente ed inevitabile riprova nei primi risultati dell'attività contrattuale, la conseguente situazione venne esposta con estrema chiarezza già nell'estate del 1977 (seconda relazione sullo stato di attuazione della legge) e più ancora nelle relazioni del Ministro *pro tempore* e del Capo di Stato Maggiore della Marina alle Commissioni difesa. Tali relazioni sono agli atti, ed in esse sono evidenziati esplicitamente i termini del problema, la situazione esistente, le previsioni di sviluppo ed i possibili provvedimenti correttivi, nonché le priorità adottate nell'ambito degli stanziamenti esistenti.

Mi riferisco ora all'andamento dei costi dei programmi, aspetto che giustamente ha attirato l'attenzione della Commissione, ma che deve essere considerato, anche in questo caso, in termini omogenei per evitare confronti ed interpretazioni non aderenti alla realtà.

Per correlare correttamente la massa dei dati segnalati nelle relazioni in tabulati, purtroppo non sempre omogenei in quanto gli assielementi richiesti sono variati negli anni, occorre tenere presente il mutamento sostanziale verificatosi nella trattazione programmatica del-

le imprese associate alla legge navale in concomitanza con le operazioni di bilancio e controllo della spesa riferite all'esercizio finanziario 1980.

In tale anno, infatti, essendo avvenuta la unificazione del capitolo speciale istituito per la legge navale (4032) con il normale capitolo per l'ammodernamento e rinnovamento dei mezzi navali (4031), venne a cessare il motivo per la trattazione difforme delle imprese di legge navale da quelle cosiddette « ordinarie », cioè a carico del Bilancio ordinario.

Per esplicitare meglio questo concetto, devo richiamare brevemente i principi della normale tecnica di programmazione dello SMM che, in accordo alla prassi consolidata per tutti i sistemi avanzati nel campo, associa ad ogni singolo elemento di programma tutti i costi ad esso relativi, cioè non solo quelli di acquisizione pura e semplice, ma anche quelli connessi con le dotazioni, scorte, completamenti tecnici, aggiornamenti di apparecchiature, sostituzione delle stesse, ammodernamenti maggiori e minori.

Tali procedure sono in atto sin dagli anni '60 ed hanno sempre costituito la base previsionale per l'individuazione degli oneri finanziari connessi con i programmi di ammodernamento e rinnovamento della Marina.

La programmazione degli stanziamenti per la legge navale inizialmente è stata invece trattata con procedure separate, in quanto vincolate ad una legislazione ed a un capitolo particolare, limitandosi alla considerazione delle voci di spesa relative alla sola e specifica acquisizione dei mezzi e delle prime dotazioni di bordo, nell'intesa che, una volta completate, le singole imprese sarebbero state inserite nel sistema generalizzato, per la successiva considerazione di tutte le ulteriori esigenze del ciclo di vita nell'ambito del normale bilancio.

Quando — come ho accennato — avvenne la unificazione dei capitoli ordinario e speciale, è stata ovvia cura dello Stato Maggiore della Marina di allineare anche le trattazioni dei programmi (per evidenti motivi di omogeneità di lavoro), estendendo e completando anche la programmazione della legge navale di tutti gli elementi complementari prima non considerati poichè non strettamente conseguenti alla pura e semplice acquisizione dei mezzi.

In estrema sintesi, i dati profferiti sino al 1979 non sono omogenei con quelli successivi — necessariamente superiori in quanto comprensivi di esigenze estese a tutto il ciclo di vita — e per interpretarli correttamente occorre una « interfaccia » che cercherò ora di evidenziare chiaramente.

Se infatti si riducono tutti gli elementi finanziari riportati nelle relazioni annuali in termini omogenei, come è stato fatto nella tabella in Annesso C in cui sono state depurate le incidenze per le revisioni prezzo e le spese non connesse direttamente all'acquisizione pura e semplice dei mezzi, si può vedere come:

nell'evoluzione dell'aggregato della spesa non esiste alcun « salto » incompatibile con il naturale completamento delle imprese. Il « salto » monetario verificatosi nel 1980 è infatti dovuto, come ho diffusamente

spiegato, esclusivamente ad una diversa trattazione formale degli oneri programmati;

scorrendo la tabella, si nota la diversa caratteristica evolutiva delle imprese relative a unità piccole o poco sofisticate rispetto a quelle più complesse. Per le prime gli oneri rimangono relativamente costanti, poichè i contratti di « piattaforma » sono assolutamente predominanti, oppure la limitata complessità del sistema consente di avviare assieme, sin dall'inizio, tutti gli atti amministrativi. Per la seconda esiste invece necessariamente un'aggregazione più articolata della spesa. La nave è una costruzione notoriamente complessa e vi sono installati sistemi altrettanto complessi che devono essere disponibili a pie' d'opera al momento giusto, per evitare da un lato ritardi di allestimento e dall'altro il costoso immagazzinamento di materiali delicati per lunghi periodi, col rischio di deperimento. Pertanto, l'aggregato di spesa è di solito costituito inizialmente dal contratto maggiore relativo alla cosiddetta « piattaforma », cui si aggiungono nel tempo i contratti successivi per il cosiddetto « sistema di combattimento » (voce che, in pratica, comprende « tutto il resto ») in relazione ai tempi di consegna dei materiali. Ecco quindi che una costruzione poco sofisticata ed a configurazione totalmente definita sin dall'inizio quale il Vesuvio (replica esatta dell'allora già esistente gemello Stromboli) rimane a costi (costanti) di livello praticamente invariato. All'altra estremità della serie vi è invece il caso del Garibaldi, unità a caratteristiche di costruzione inedite, molto complessa e articolata nelle apparecchiature, per la quale il completamento si va realizzando nel tempo e non è neppure ancora ultimato. In sintesi, l'evoluzione dell'aggregato dei costi non è dovuto ad alcuna modifica, o deformazione o potenziamento di progetto. Le navi sono quelle che sono, vengono progettate in un certo modo ed ogni modifica successiva è estremamente difficile, tranne casi particolari nelle carpenterie dell'opera morta che non influiscono sulle correlazioni del sistema.

Dai dati riportati si vede anche come la proporzione dei costi ripartiti tra « piattaforma » e « sistema di combattimento » (questi ultimi depurati di tutte le spese « extraacquisizione » di cui ho parlato prima) è un elemento che varia, com'è ovvio, a seconda del tipo e complessità dell'unità a cui si riferisce. Anche in questo caso, ad un estremo dello spettro vi è la nave logistica, la cui piattaforma assorbe la pratica totalità dell'onere complessivo, dall'altra le fregate o il Garibaldi ove, escludendo la prima dotazione di missili e munizioni, tale incidenza diventa dell'ordine del 60 per cento.

(Questo fenomeno è ben esemplificato dalle fregate. Essendo unità che devono « saper fare tutto », sono particolarmente stipate di armi, sensori, apparati — come si può rendere conto chiunque visiti un tipo LUPO — a fronte di scafi relativamente piccoli e compatti).

Ulteriori precisazioni merita poi il problema delle revisioni prezzo, i cui effetti hanno acquisito in questi ultimi anni influenza determinante nella programmazione delle risorse.

Questo tipo di onere costituisce — in accordo ad una ben precisa legislazione in merito — parte integrante di ogni contratto e viene mi-

nuziosamente regolata in tutti i suoi aspetti, sia temporali (scadenza delle rate), sia di determinazione dei costi (materiali e mano d'opera).

In questi termini, i relativi pagamenti sono automatici, previi naturalmente i previsti controlli degli organi amministrativi, avendo la stessa natura di una rata contrattuale.

Ben diversa è invece la situazione per le previsioni di revisioni prezzo: in ragione infatti delle fluttuazioni inflazionistiche, dell'influenza degli scioperi sui tempi di maturazione delle imprese, dell'andamento dei lavori, delle capacità amministrative sia delle ditte per la presentazione dei rendiconti che dell'amministrazione ad esperire i dovuti controlli tali previsioni possono essere stabilite solo in termini di larga massima.

Sino a quando i tassi inflazionistici si sono mantenuti dell'ordine unitario (inferiore al 10 per cento), l'alea poteva essere assorbita nel contesto degli aggiustamenti normali bilancio corrente, in quanto, essendo cifre inizialmente modeste, anche sensibili errori di valutazione non potevano che portare conseguenze altrettanto modeste.

Quando invece i tassi inflazionistici reali sono saliti al 20 per cento o oltre, il fenomeno è diventato soggetto a variazioni assai sensibili e prevedibili, come già detto prima, soltanto nelle più generali dimensioni.

Non è pertanto da stupire se, al variare delle previsioni dei tassi di inflazione, variano anche le previsioni del costo totale monetario di un'impresa, e le differenze diventano tanto maggiori quanto più prolungata nel tempo è l'impresa stessa.

Ciò nonostante anche questo fenomeno è tenuto sotto il più attento controllo, nell'intento di evitare l'accumulo di situazioni debitorie.

L'andamento degli approntamenti delle unità e delle relative maturazioni contrattuali causerà tuttavia, inevitabilmente, una concentrazione di pagamenti nel periodo 1982-1984 che non potranno e non dovranno essere disattesi, pena il crearsi di una situazione debitoria che è incompatibile con le leggi amministrative ma — anche se esistesse una discrezionalità in merito — non potrebbe comunque essere accettata in quanto le esigenze crescerebbero in misura maggiore della capacità di pagamento.

Questo è il motivo che ha causato, all'epoca della formulazione del bilancio 1982, unitamente alla necessità inderogabile di assicurare alcune esigenze di cui parlerò più avanti, una flessione temporanea nelle assegnazioni previste per i programmi associati alla legge navale, flessione che peraltro è stata modificata già per il 1982 stesso (rispetto alle previsioni dello scorso agosto) e che ad oggi configura le future assegnazioni nel quinquennio 1983-87 secondo la seguente ipotesi (in miliardi a costi 1982):

1982	1983	1984	1985	1986	1987
345	392	429	354	375	369

Si è dovuto infatti graduare accuratamente l'assunzione di nuovi impegni in funzione dello sviluppo di quelli esistenti per i programmi già in corso (inclusi i pagamenti di revisione prezzi), in modo da evitare di sottoporre i futuri bilanci ad irrigidimenti incompatibili con una corretta gestione della spesa.

In pratica tale fenomeno si sarebbe inevitabilmente verificato se nel 1982 fossero state avviate a pieno ritmo — come peraltro era contemplato dalla pianificazione — imprese maggiori quali la costruzione della piattaforma dei DDG e l'acquisizione dei relativi apparati, che nel 1983 e 1984 avrebbero dato origine anche alle relative revisioni prezzo, causando proprio quella situazione di irrigidimento che si doveva evitare.

A ciò si aggiungono considerazioni tecniche, per le quali risulta opportuno fasare la costruzione delle piattaforme con la disponibilità del sistema d'arma principale (sistema missilistico), che richiede più lunghi tempi di acquisizione.

Devo peraltro precisare che tutte le azioni programmatiche illustrate sono riferite ad una ben precisa previsione di disponibilità finanziaria derivante dall'ipotesi governativa (più 3 per cento in termini reali): qualsiasi scostamento, anche minore, causerà estese riprogrammazioni, quali sono state necessarie negli ultimi mesi per riassorbire le varianti di disponibilità occorse. Queste ultime infatti possono anche apparire modeste se riferite alla totalità del bilancio, ma diventano critiche quando riferite alla modesta aliquota non immobilizzata da impegni precostituiti.

(Per dare un ordine di idee, il noto taglio dei 55 miliardi preoccupa tanto proprio perchè non incide sui 500 miliardi circa dell'intera disponibilità di A/R, ma sui soli 150 miliardi non inesorabilmente dedicati al pagamento di rate di impegni pluriennali e di revisioni prezzo).

In definitiva, su questo specifico argomento ritengo di poter affermare, ed il Direttore generale interessato me ne è testimone, che la programmazione attuale rappresenta l'unica combinazione possibile tra l'esigenza di eliminare puntualmente gli oneri pregressi (e saremmo colpevoli se non lo facessimo) e far progredire il programma, seppure con una lentezza maggiore di quanto si vorrebbe.

E ovvio che disponibilità future più favorevoli eliminerebbero ogni difficoltà e consentirebbero di riprendere i ritmi sperati: riprogrammare in aumento non è certo difficile per chi ha la pianificazione in ordine.

Desidero infine toccare due ulteriori elementi significativi nella realizzazione della legge.

Il primo riguarda la questione della percentuale di commesse assegnate a industrie centromeridionali, che, essendo a oggi attestata su un globale di circa 118 miliardi rispetto ai 1.711 impegnati, non raggiunge certamente le quote auspicabili.

Va tuttavia tenuto ben presente che tale calcolo aritmetico non rispecchia la realtà effettiva, in quanto lo sbilanciamento segnalato oltre a non tenere conto della distribuzione dei subcontratti (il contratto di piattaforma con i Cantieri di Riva Trigoso può sottendere

acquisti di lamiere dalla Italsider di Taranto), è dovuto sostanzialmente a fattori organizzativi dell'industria nazionale, e più particolarmente di quella cantieristica, che, nella riorganizzazione a suo tempo attuata, decise di realizzare una politica di specializzazione dei cantieri, attribuendo ad alcuni complessi ubicati al Nord la copertura del settore militare.

Esso dovrebbe essere visto inoltre nell'ottica delle compensazioni attuate in ambito Fincantieri mediante la ridistribuzione di commesse civili di costruzioni o raddobbo, che si sono certamente verificate e che, nell'attuale situazione critica, hanno avuto certamente il loro significato.

(Il fenomeno cambierebbe ulteriormente aspetto se venissero considerate anche le commesse nella zona di Trieste, che a termini legali è inclusa nei provvedimenti per il Mezzogiorno).

Il secondo punto, forse ancora più delicato, riguarda i materiali acquistati all'estero, con esborso diretto di valuta.

L'importo totale ammonta a 242 miliardi, che rappresentano il 14 per cento dei fondi già impegnati.

Anche in questo caso, tuttavia, il dato puro e semplice non rispecchia la realtà dei fatti, poichè i contratti esteri sino ad ora espletati coprono la pratica totalità delle esigenze di tutto il programma navale, unitamente ad una ventina di miliardi che potranno essere impegnati in futuro. In questa ottica l'incidenza delle spese si riduce al 6 per cento, a valori cioè ben modesti, soprattutto tenuto conto della impossibilità assoluta di evitarli.

Tali incidenze sono dovute infatti, in gran parte, all'acquisizione dei materiali inerenti ai sistemi missilistici a lunga gittata per DDG ed agli ecogoniometri per le unità maggiori, cioè tipi di apparecchiature non prodotte dall'industria nazionale e che, dato il limitato mercato interno (nonchè la pratica inesistenza di mercato estero), non è economicamente fattibile progettare e produrre nè autonomamente nè su licenza.

Mi preme evidenziare ancora che si tratta di esigenze non ripetitive, poichè il completamento dei programmi (piattaforma dei DDG e relativi sensori, cacciamine, unità da trasporto e sbarco) comporta soltanto — ad esclusione degli ecogoniometri per i DDG — commesse nazionali. La forte incidenza di spese estere — che peraltro rappresenta la quota di gran lunga inferiore per tale tipo di esborso in ambito Difesa — evidenziata nel 1981 non rappresenta quindi una pericolosa tendenza per il futuro, ma il picco di un fenomeno destinato ad esaurirsi in tempi relativamente brevi (entro 1986).

Questo aspetto del problema deve però essere valutato considerando, per converso, i cospicui apporti positivi alla bilancia con l'estero che le imprese navali (unità e sistemi) hanno comportato.

A fronte degli esborsi, vanno infatti poste le « entrate »; in primo luogo l'imponente massa di commesse estere (già ampiamente illustrate in altre sedi) ed il cui importo supera largamente gli impegni nazionali, in secondo luogo le *royalties* o *redevances* che le vendite di materiali realizzati su progetti di ricerca e sviluppo di proprietà della Marina mi-



litare (Difesa) comportano con introito diretto all'Erario (senza beneficio cioè delle spese sostenute a suo tempo dall'Amministrazione di difesa).

Cito ad esempio le artiglierie Oto Melara da 76/62 e 127/54, i missili Otomat, i siluri A/184, i dragamine in vetroresina, nonché numerosi altri apparati nel campo dei sensori elettronici.

Cito inoltre il « ritorno » costituito dalla fornitura all'estero di ben 400 complessi di navalizzazione Fiat per le turbine a gas utilizzate per la propulsione di unità navali, a fronte delle sole 20 turbine già acquisite nell'ambito del nostro programma.

Un conteggio accurato, che esula dalla odierna trattazione, potrebbe dimostrare larghi attivi nello scambio con l'estero e non certo una influenza negativa sulla bilancia dei pagamenti.

### 3. INTERRELAZIONE TRA PROGRAMMA NAVALE E SPESE DI BILANCIO ORDINARIO

Da alcune parti è stata rilevata una « diluizione » dei programmi della legge navale a favore dei fondi cosiddetti « ordinari »: diluizione non certamente nella volontà e nell'interesse della Forza armata.

Ho già illustrato prima come incontrovertibili esigenze di « capienza di bilancio » abbiano costretto a prendere provvedimenti correttivi, peraltro oculatamente graduati per salvaguardare « al meglio » la pianificazione.

Ma ritengo, a questo punto, che sia indispensabile porre meglio in evidenza la correlazione esistente tra programma navale e i programmi ordinari.

Il programma navale è stato concepito nel 1974 per lo scopo ben preciso di una « cura urto », i cui effetti avrebbero dovuto sovrapporsi a quelli prodotti dalla prosecuzione degli altri programmi di ammodernamento e rinnovamento consentiti dalle assegnazioni di bilancio ordinario, assegnazioni che avrebbero dovuto almeno mantenere inalterato il loro potere d'acquisto.

Per la Marina si è verificato invece che le disponibilità ordinarie, severamente decurtate dall'inflazione, hanno continuato ad essere assorbite quasi totalmente dal completamento del programma « LUPO » (iniziato nel 1972), per cui tutte le esigenze complementari alla pura e semplice linea delle forze navali sono state costantemente rinviate o sottofinanziate.

Tale situazione tuttavia non può perdurare indefinitamente, poichè se le imprese del bilancio ordinario hanno carattere meno visibile, apparentemente di minor livello, scarsamente pubblicizzabili, non per questo sono meno importanti per l'equilibrio e l'efficacia dello strumento navale.

È proprio in questo settore infatti che trovano spazio le decine di attività minori che hanno riflesso immediato (in contrapposizione alle imprese maggiori di rinnovamento che fanno sentire il loro effetto non prima di 5 o 6 anni) sull'efficacia dello strumento militare.

Mi riferisco, in particolare, ad attività del tipo:

le infrastrutture da sempre bisognose di maggiori risorse;

i supporti addestrativi (centri addestramento, bersagli, supporti istruzionali);

i supporti operativi a terra (catene radar costiere, che si impongono in certe zone con particolare urgenza — organizzazione delle comunicazioni — centrali operative, eccetera);

gli ammodernamenti di mezza vita, senza i quali, data la rapida obsolescenza dei sistemi d'arma, dopo una decina d'anni le navi maggiori diventano operativamente meno efficaci, svalutando così un prezioso capitale di piattaforma;

le modifiche minori alle navi in linea (radio, apparati di guerra elettronica, sistema di sicurezza) necessarie per assicurare la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi, senza le quali le forze navali non sono uno strumento efficace, ma una mera collezione di « pezzi da salone esposizioni ».

Ma non basta: con il bilancio ordinario occorre altresì impostare i programmi con cui:

mantenere ad un livello adeguato per quantità ed efficienza i settori per i quali non è intervenuto il programma navale, in particolare per quanto riguarda il naviglio ausiliario minore, cioè mototrasporti costieri, rimorchiatori per i servizi di porto e gli interventi di altura (salvataggio), bettoline, natanti da lavoro: tutto quel naviglio, in definitiva, che sostiene la vita logistica delle forze e che molto spesso è impegnato in attività di concorso per servizi di carattere non militare;

alimentare la ricerca e sviluppo che — è bene ricordare — per le navi ed in alcuni casi per sistemi navali complessi viene condotta contestualmente al processo di acquisizione, ricadendo quindi interamente nelle spese ordinarie di Forza armata;

intervenire in modo opportuno per tenere conto, ai fini della corretta composizione e bilanciamento delle forze, delle varianti di situazione intervenute dal 1973 (anno di impostazione del programma navale) ad oggi.

Tale programma navale ha infatti conservato tutta la sua validità, ma è innegabile che in questi 10 anni gli impegni della Marina sono diventati più severi, in particolare in alcuni settori ove l'attività si è enormemente accresciuta, anche ora in tempo di pace, richiedendo maggiori risorse.

È questo il caso delle corvette, il cui numero ridotto, vetustà e stato di usura hanno configurato la necessità urgente di procedere ad un programma di sostituzione, peraltro già rinviato per due anni, e quindi l'obbligo di riaggiustare gli altri programmi per « fare posto » a questa irrinunciabile impresa.

È questo anche il caso dei sommergibili, prezioso strumento di difesa ed addestramento per la lotta sotto la superficie, la cui linea è, per numero e composizione, assolutamente irrisoria.

Riassumendo: i programmi della legge navale e quelli di bilancio ordinario non possono e non devono essere considerati in reciproca concorrenza, ma contemperati in un tutto armonico che consenta di perseguire, nel modo migliore, sia l'efficacia attuale dello strumento, sia quella futura, nel contesto di una pianificazione a lungo termine, a carattere scorrevole per poterla adattare alle mutate situazioni, ma confortata da una ipotesi finanziaria attendibile e ragionevolmente adeguata.

In proposito è stata anche rilevata l'opportunità della formulazione di un nuovo « punto » sulla situazione della Marina: confermo che non vi è alcuna difficoltà a presentare, nella sede e con le modalità opportune, ogni possibile elemento.

L'aggiornamento della programmazione è infatti per lo Stato Maggiore un lavoro diuturno e continuo, purtroppo dedicato quasi sempre ad assorbire variazioni negative di risorse. La stessa pianificazione a lungo termine viene aggiornata annualmente e, essendo stata ultimata in dicembre la verifica del ciclo 1982-91, tra poco inizierà il successivo aggiornamento per il periodo 1983-92 che ci si augura non debba essere, come per i precedenti, un ulteriore processo di slittamento.

A questo punto, mi sia anche concesso di aggiungere che la parola « slittamento », già tante volte accettata per necessità negli ultimi anni, in realtà significa « riduzione ».

Per un programma previsto in 10 anni, la diluizione in 15 o più equivale di fatto alla rinuncia all'obiettivo globale messo a presupposto, per cui l'acquisizione da parte della Marina delle necessarie 50.000 tonnellate di naviglio operativo in un ciclo di 15 o più anni anziché nei previsti 10 significa che la realtà dello strumento si riduce inevitabilmente a 80.000 tonnellate in luogo delle 105.000 al di sotto delle quali non si doveva scendere.

Questo, in sintesi, è il vero punto di situazione. I dettagli della programmazione sono comunque disponibili nei particolari più analitici e non vi sarà alcuna difficoltà ad esplicitarli nella sede appropriata, poichè abbiamo la serena coscienza di aver amministrato nel modo migliore le risorse affidateci dalla nazione.

#### 4. CONCLUSIONE

Al termine di questa esposizione ritengo di poter affermare che i programmi connessi con la legge navale sono stati gestiti con ogni possibile oculatezza, a fronte di profonde varianti di situazione, nell'intento di fornire alla nazione il più idoneo e bilanciato strumento che le risorse del paese possono mantenere, in aderenza agli obiettivi indicati da Governo e Parlamento.

Nulla è per principio esente da critica o diversità di opinione. Considero anzi positivo ogni dibattito svolto con intenti costruttivi, poichè chi opera — come posso sicuramente affermare che operiamo

noi — con assoluta assenza di personalismi e totale professionalità di intenti, non può altro che accogliere serenamente ogni contributo di pensiero.

Deve tuttavia essere riconosciuto che le scelte fondamentali effettuate dalla Marina hanno avuto il conforto, fortunatamente non del collaudo estremo costituito da operazioni belliche, ma indubbiamente di un largo apprezzamento internazionale per le nostre realizzazioni, concretamente espresso nell'adozione di unità, armi e sistemi concepiti in collaborazione con la nostra industria.

Al termine della mia esposizione rivolgo quindi un appello affinché codesta Commissione, nell'esercitare la sua giusta e doverosa opera di sorveglianza e verifica, valuti anche in tutta la sua importanza il significato essenziale, vieppiù crescente oggi rispetto al 1975, dei programmi di ammodernamento della Marina nei confronti della realtà militare ed economica del Paese, ricavandone conforto ed incentivo ad appoggiare ogni atto teso al conseguimento degli obiettivi originariamente indicati dalla legge, necessariamente aggiornati in funzione dei mutamenti di situazione da allora intervenuti ed a loro, onorevoli senatori e deputati, sicuramente ben noti.

ANNESSO « A »  
UNITA'/TONNELLAGGI  
LIBRO BIANCO

TABELLA DIMOSTRATIVA DELLA CONSISTENZA  
DEL NAVIGLIO COMBATTENTE

(Fac-simile dell'analogo tabella annessa al « Libro Bianco », completata dei dati di tonnellaggio « standard » e « a pieno carico »)

Consistenza al 1° gennaio 1974	Tonnellaggio standard	Tonnellaggio a pieno carico	Consistenza residua di naviglio al 31 dicembre 1981 (senza contributo Legge Navale)
<b>UNITA' DI ALTURA</b>			
V. Veneto (cost. 1969)	7.500	9.500	V. Veneto
Doria-Duilio (cost. 1964)	10.000	13.000	Doria-Duilio
Audace-Ardito (cost. 1972/73)	7.200	9.108	Audace-Ardito
San Giorgio (cost. 1942-ricost. 1955)	3.950	4.350	
Impavido-Intrepido (cost. 1963/1964)	6.402	7.702	
Indomito-Impetuoso (cost. 1958)	5.510	7.622	
Alpino-Carabiniere (cost. 1968)	4.800	5.378	Alpino-Carabiniere
Fante-Geniere (ex USA-1962/1964)	4.160	5.950	
N° 4 Fregate tipo « Cigno » (cost. 1957-1958)	7.238	9.000	
N° 4 Fregate tipo « Rizzo » (cost. 1961-1962)	6.000	6.600	
Aldebaran (ex USA-1944)	1.826	1.796	N° 4 Fregate missilistiche di nuova costruzione (tipo Lupo)
<b>UNITA' COSTIERE</b>			
N° 4 Corvette tipo « Todaro » (cost. '65/'66)	3.400	4.080	N° 4 Todaro
N° 4 Corvette tipo « Albatros » (cost. 55/56)	3.200	3.800	
N 3 Corvette tipo « Sfinge » (cost. 1943)	2.010	2.313	
Vedetta (ex USA-1955)	447	450	
N° 5 « Alano » (ex USA-1943/1944)	1.495	2.150	
<b>SOMMERSIBILI</b>			
N° 4 « Toti » (cost. 1968/1969)	1.840	4.010	N° 4 « Toti »
Torricelli-Cappellini (ex USA 1944-1945)	3.900	4.910	
Gazzana-Longobardo (ex USA 1948-1949)	3.950	5.080	
Romei-Piomarta (ex USA-1952)	4.200	5.400	
<b>MM/CC - MM/SS</b>			
Folgore (cost. 1955)	160	190	
Baleno-Lampo (cost. 1963/1965)	340	392	Baleno-Lampo
Freccia-Saetta (cost. 1965-1966)	376	410	Freccia-Saetta
N° 4 Motosiluranti (cost. 1942)	256	256	
<b>DRAGAMINE</b>			
N° 4 Drag. di altura (ex USA 1956/1957)	2.660	3.000	N° 4 Aliscafi da 200 t. di n. c.
N° 15 Drag. costieri (ex USA 1953/1954)	5.625	6.075	N° 4 Aliscafi da 60 t. di n.c.
N° 10 Drag. costieri (Naz. 1956/1957)	3.780	4.050	N° 10 Dragamine/Cacciamine
N° 10 Drag. litoranei (1955/1957)	1.880	1.880	
<b>AEROMOBILI</b>			
N° 18 Velivoli Atlantic			N° 18 Atlantic
N° 18 Velivoli S2F			
N° 22 Elicotteri SH-3D			N° 26 SH-3D
N° 26 Elicotteri AB-204			N° 36 AB-204/212

Tonnellaggio complessivo	Consistenza al 1-1-1974		Consistenza al 31-12-1984 (senza contributo Legge Navale)	
	Standard	Pieno carico	Standard	Pieno carico
Unità di linea . . . .	90.150	113.447	42.040	59.378
Dragamine . . . . .	14.325 (1)	15.385 (1)	4.000	4.050
	104.475	128.832	46.040	63.428

(1) Il tonnellaggio complessivo della linea Dragamine include anche il Dr. Mandorlo che all'epoca era in via di trasformazione come Cacciamine sperimentale.

ANNESSO « B »

UNITA'/TONNELLAGGI  
LEGGE NAVALECONFRONTO TONNELLAGGI  
PROGRAMMI LEGGE NAVALE

TIPO PROGRAMMA	Tonnellaggio standard approssimato ipotizzato sede programma presentato Parlamento		Tonnellaggio standard effettivo riferito all'ultimo bollettino trimestrale pesi	
	Unitario	Totale	Unitario	Totale
<b>A. NAVIGLIO COMBATTENTE</b>				
1 Inconciatore . . . . .	10.000 circa	10.000 circa	10.155	10.155
2 Cacciatorpediniere . . . . .	4.400 circa	8.800 circa	5.000	10.000
8 Fregate . . . . .	2.600 circa	20.800 circa	2.719	21.752
2 Sommergibili . . . . .	1.300 circa	2.600 circa	1.326,8	2.653
6 Aliscafi . . . . .	60 circa	360 circa	53,4	320
10 Cacciamine . . . . .	500 circa	5.000 circa	508,4	5.084
Totale A. . . . .		47.580 circa		49.964
<b>B. NAVIGLIO AUSILIARIO</b>				
1 Unità trasporto . . . . .	8.000 circa	8.000 circa	7.318	7.318
1 Unità logistica . . . . .	8.000 circa	8.000 circa	8.693	8.693
1 Unità salvataggio . . . . .	2.500 circa	2.500 circa	2.857	2.857
Totale B. . . . .		18.500 circa		18.857

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNESSE « C »  
EVOLUZIONE IMPEGNI CONTRATTUALIEVOLUZIONE DEL TOTALE DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI CONSEGUITO ALL'AGOSTO DI OGNI ANNO IN  
TERMINI COSTANTI A VALORI MONETARI 1976

Tipo di programma	Totale impegni contrattuali (1)					Costo completamento (2)	Costo definitivo (3)	Previsioni formulate nella relazione luglio 1977
	1977	1978	1979	1980	1981			
<b>A. Programmi avviati in 1<sup>a</sup> priorità</b>								
Nave Logistica . . . . .	22,3	22,4	22,5	22,5	22,6	—	22,6	22,4
Unità Salvataggio . . . . .	24,5	24,7	25,4	25,7	25,8	—	25,8	25
Sommergibili . . . . .	82,1	80,8	81,2	85,3	85,7	2,7	88,4	86
Aliscafi . . . . .	68,5	69,8	70	70,6	72,6	—	72,6	71,7
27 Elicotteri . . . . .	42	44,4	44,5	44,5	49,6	—	49,6	50
4 Cacciamine . . . . .	0,1	52,7	56,2	57,3	58,2	0,7	58,9	68
6 Fregate A/S . . . . .	389,2	403,8	405,2	408,6	414,7	17,8	432,5	510,2
Incrociatore A/S . . . . .	109,4	118,7	134,5	142,4	147,3	13,8	161,1	166
<b>Totale A . . . . .</b>	<b>737,7</b>	<b>817,3</b>	<b>839,5</b>	<b>856,9</b>	<b>876,5</b>	<b>35,0</b>	<b>911,5</b>	
<b>B. Programmi avviati successivamente</b>								
2 Fregate A/S . . . . .	—	—	—	135,1	139,5	18,0	157,5	
2 Cacciatorpediniere . . . . .	—	—	—	—	88,3	310,0	398,3	
<b>Totale B . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>135,1</b>	<b>227,8</b>	<b>328,0</b>	<b>555,8</b>	
<b>Totale generale . . . . .</b>	<b>737,7</b>	<b>817,3</b>	<b>839,5</b>	<b>992,0</b>	<b>1104,3</b>	<b>363,0</b>	<b>1467,3</b>	

(1) Riferiti alla pure e semplice acquisizione del mezzo, cioè escluse le revisioni di prezzo e i munizionamenti.  
 (2) Riferiti ai soli materiali necessari al completamento della/e unità, con esclusione cioè di tutti i costi successivi riferiti al programma (completamento e mantenimento dotazioni e scorte — aggiornamento apparecchiature — eliminazioni diffeienze minori).  
 (3) Escluse le revisioni di prezzo.

N. B.

La conversione a costi costanti è stata realizzata applicando la tabella di indicizzazione allegata.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNESSO « C/1 »

COSTI « PIATTAFORMA »  
E « SISTEMA COMBATTIMENTO »SUDDIVISIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALLE COMPONENTI  
DI  
« PIATTAFORMA » E « SISTEMA COMBATTIMENTO »  
PER I PROGRAMMI ASSOCIATI ALLA LEGGE NAVALE

(Costi per unità singola in miliardi a termini costanti in valori monetari 1976)

TIPO UNITA'	Costo unità singola	Contratto piattaforma	Contratti per sistema combattimento	% Sistema combattimento sul totale
Incrociatore A/S . .	161.1	109.0	52.1	32.3
Fregate . . . . .	72.1	46.6	25.5	35.3
Sommergibili . . . .	44.2	37.1	7.1	16.1
Aliscafi . . . . .	12.1	10.8	1.3	10.7
Cacciamine . . . . .	14.7	13.0	1.7	11.5
Unità Logistica . .	22.6	22.2	0.4	1.8
Unità Salvataggio .	25.8	25.3	0.5	1.3



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO BASE	LIRE CORRENTI EQUIVALENTI AD 1 LIRA DELL'ANNO BASE — PREZZI ALL'INGROSSO																			
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1970 . . . . .	1.000	1.034	1.075	1.868	1.785	1.929	2.383	2.778	3.011	3.478	4.174	4.821	5.231	6.041	7.250	8.373	9.085	10.493	12.592	.....
1971 . . . . .	0.967	1.000	1.040	1.226	1.726	1.875	2.304	2.687	2.912	3.364	4.037	4.662	5.059	5.843	7.011	8.098	8.786	10.148	12.178	.....
1972 . . . . .	<b>0.930</b>	0.962	<b>1.000</b>	1.179	1.660	1.803	2.216	2.583	2.800	3.234	3.881	4.483	4.864	<b>5.618</b>	6.742	<b>7.787</b>	8.448	9.758	11.709	.....
1973 . . . . .	0.789	0.816	0.848	1.000	1.408	1.529	1.879	2.191	2.375	2.743	3.292	3.802	4.126	4.765	5.718	6.604	7.160	8.276	9.932	.....
1974 . . . . .	0.560	0.579	0.602	0.710	1.000	1.086	1.335	1.556	1.687	1.948	2.338	2.701	2.930	3.384	4.061	4.691	5.089	5.878	7.054	.....
1975 . . . . .	0.516	0.533	0.555	0.654	0.921	1.000	1.229	1.433	1.453	1.794	2.153	2.487	2.698	3.116	3.740	4.319	4.686	5.413	6.495	.....
1976 . . . . .	0.420	0.434	0.451	0.532	0.749	0.814	1.000	1.166	1.264	1.460	1.752	2.023	2.195	2.536	3.043	3.514	3.813	4.404	5.285	.....
1977 . . . . .	0.360	0.372	0.387	0.456	0.643	0.698	0.858	1.000	1.084	1.252	1.502	1.735	1.883	2.175	2.610	3.014	3.270	3.777	4.533	.....
1978 . . . . .	<b>0.332</b>	<b>0.343</b>	<b>0.357</b>	<b>0.421</b>	<b>0.593</b>	<b>0.644</b>	<b>0.791</b>	<b>0.923</b>	1.000	1.155	1.386	1.601	1.737	2.006	2.407	2.780	3.017	3.484	4.181	.....
1979 . . . . .	0.288	0.297	0.309	0.365	0.513	0.557	0.685	0.799	0.866	1.000	1.200	1.386	1.504	1.737	2.084	2.407	2.612	3.017	3.620	.....
1980 . . . . .	0.240	0.248	0.258	0.304	0.428	0.464	0.571	0.666	0.722	0.835	1.000	1.155	1.253	1.447	1.737	2.006	2.177	2.514	3.017	.....
1981 . . . . .	0.207	0.214	0.223	0.263	0.370	0.402	0.494	0.576	0.625	0.722	0.860	1.000	1.085	1.252	1.504	1.737	1.885	2.177	2.618	.....
1982 . . . . .	0.191	0.198	0.206	0.242	0.341	0.371	0.456	0.531	0.576	0.665	0.798	0.922	1.000	1.155	1.380	1.601	1.767	2.006	2.407	.....
1983 . . . . .	0.166	0.171	0.178	0.210	0.295	0.321	0.394	0.460	0.498	0.576	0.691	0.798	0.860	1.000	1.200	1.386	1.504	1.737	2.084	.....
1984 . . . . .	0.138	0.143	0.148	0.175	0.246	0.267	0.329	0.383	0.415	0.480	0.576	0.665	0.722	0.833	1.000	1.155	1.253	1.447	1.737	.....
1985 . . . . .	0.119	0.123	0.128	0.151	0.213	0.232	0.285	0.332	0.360	0.415	0.498	0.576	0.625	0.722	0.860	1.000	1.083	1.253	1.504	.....
1986 . . . . .	0.110	0.114	0.118	0.140	0.196	0.213	0.262	0.306	0.301	0.383	0.459	0.531	0.576	0.665	0.798	0.922	1.000	1.155	1.386	.....
1987 . . . . .	0.095	0.099	0.102	0.121	0.170	0.185	0.227	0.265	0.287	0.331	0.398	0.459	0.498	0.576	0.691	0.798	0.866	1.000	1.200	.....
1988 . . . . .	0.079	0.088	0.085	<b>0.101</b>	0.142	0.154	0.189	0.221	0.239	0.276	0.331	0.383	0.415	0.480	0.576	0.665	0.722	0.833	1.000	.....
1989 . . . . .	0.069	0.071	0.074	0.087	0.123	0.133	0.164	0.191	0.207	0.239	0.287	0.331	0.360	0.415	0.498	0.576	0.623	0.722	0.866	.....
1990 . . . . .	<b>0.063</b>	0.066	0.068	0.080	0.113	0.123	0.151	0.176	0.191	0.220	0.265	0.306	0.331	0.383	0.459	0.531	0.578	0.665	0.798	.....
1991 . . . . .	0.055	0.057	0.059	0.070	0.098	0.106	0.131	<b>0.152</b>	0.165	0.191	0.229	0.265	0.287	0.331	0.398	0.459	0.498	0.576	0.691	.....

## DOCUMENTO N. 8

*Resoconto stenografico della seduta del 30 giugno 1982: audizione dell'ammiraglio Angelo Monassi, Capo di Stato Maggiore della Marina.*

PRESIDENTE. Ringrazio l'ammiraglio Monassi per la sua relazione. Seguiranno ora le domande alle quali lei potrà rispondere anche per iscritto qualora il loro contenuto lo richiedesse.

L'onorevole Ciccio Messere ha comunque già elencato una propria serie di domande che passo senz'altro all'ammiraglio Monassi.

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, presento a lei, e quindi all'ammiraglio Monassi, una serie di domande predisposte prima della relazione dell'ammiraglio stesso, domande sulle quali chiedo — quasi per tutte — una risposta scritta.

Credo sia inutile darne lettura in quanto sono agli atti; alcune riguardano dati essenziali sulle unità che sono state radiate e su quelle che sono entrate in servizio in quanto credo che il problema del tonnellaggio non sia da considerarsi ancora risolto nel senso che, innanzi tutto, vorrei alcune precisazioni a riguardo con preciso riferimento alla terminologia usata.

Si è sempre parlato di 105 mila tonnellate di naviglio operativo, ma dopo questo stesso è diventato naviglio combattente; bisogna unificare e definire con esattezza queste terminologie per avere termini omogenei sui quali discutere. Infatti, se le definizioni cambiano nel tempo diventa difficile, evidentemente, determinare con certezza la risposta e quindi la consistenza del naviglio.

Chiedo dunque informazioni precise al riguardo, tali da consentire a tutti i membri della Commissione, con l'almanacco navale alla mano, di determinare la consistenza del naviglio sia con riferimento al tonnellaggio *standard* sia con riferimento a quello a pieno carico.

Un'altra parte di domande riguarda la cosiddetta portaelicotteri « Giuseppe Garibaldi ».

Vorrei sapere come mai questa nave è stata dotata di un ponte inclinato che, da quanto risulta, occupa quasi un terzo della superficie della nave; questo ponte inclinato, tra l'altro, non facilita l'atterraggio e la partenza degli elicotteri e quindi mi sembra chiaro che la realizzazione successiva, non prevista in programma, di questo *skyjump* prelude chiaramente ad una volontà di imbarcare su questo tipo di navi aerei del tipo Ariel.

Vorrei dunque che l'ammiraglio Monassi ci dicesse con chiarezza se questa è l'intenzione che la Marina militare persegue e quale sarà il tipo degli aerei che saranno imbarcati, il loro costo, eccetera.

D'altro canto, sarebbe anche interessante conoscere il parere dell'ammiraglio Monassi sul « mare » di critiche emerse non tanto dagli ambienti estranei alla Marina militare ed all'Amministrazione della difesa, ma proprio dagli ambienti dell'Amministrazione della difesa. Faccio riferimento al penultimo numero della rivista « Aeronautica »

nel quale questa nave viene praticamente « affondata » da una serie di convincenti considerazioni di un generale di squadra aerea.

Ripeto, sarebbe quanto mai interessante conoscere quali modificazioni si avranno nella organizzazione della nostra flotta in relazione all'acquisizione della « Giuseppe Garibaldi ».

Si tratta in ogni caso di domande elencate e precisate nell'appunto che ho consegnato, appunto che si conclude con un'ultima domanda che spero non sia percepita in modo provocatorio. Chiedo infatti se non sarebbe preferibile, utile, tentare di vendere la « Garibaldi » anche in relazione agli ultimi eventi verificatisi nel Mar Antartico ed in considerazione del fatto che la Gran Bretagna ha pensato di vendere alcune sue navi che, probabilmente, in relazione ai danni subiti l'acquirente australiano potrebbe essere disponibile.

Per quanto concerne poi la relazione fatta dall'ammiraglio Monassi devo esprimere un'unica osservazione riservandomi di farne altre dopo un approfondimento del testo.

Desidero considerare un elemento centrale di questa analisi quanto riguarda la lievitazione dei costi; nella relazione è contenuta un'affermazione, che, a prima vista, è convincente soprattutto in relazione agli allegati che corredano la relazione stessa.

Si sostiene sostanzialmente che fino al 1979 nel costo si intendeva compresa l'acquisizione pura e semplice della nave (terminologia non molto chiara) dopo di che, in rapporto all'unificazione dei capitoli di spesa della legge promozionale con quello relativo ai programmi di bilancio ordinario, si vede che a questi costi sono aggiunti quelli delle dotazioni, delle scorte, dei completamenti tecnici, degli aggiornamenti, delle apparecchiature, della sostituzione delle stesse, degli ammodernamenti maggiori, eccetera.

In tal modo l'ammiraglio Monassi ha costituito una serie storica della spesa a prezzi costanti 1979 nella quale ha sottratto con criteri a noi sconosciuti le dotazioni, le scorte, i completamenti eccetera (anzi, nelle note sono precisate le sottrazioni operate per le revisioni di prezzo, per i munizionamenti, ma sappiamo anche che le revisioni dei prezzi non sono sempre e solo revisioni automatiche connesse all'inflazione) cioè ha elencato tutta una serie di voci che possono essere scelte in via assolutamente discrezionale; con questo meccanismo credo sia anche possibile dimostrare, ad esempio, che il costo è diminuito negli anni: si tratta semplicemente di aggiungere alcune voci.

Mi sembra dunque che il criterio seguito, anche se affascinante, non consenta alla Commissione una valutazione reale della lievitazione dei costi perchè la Commissione dovrebbe, a questo punto, riunirsi in sede permanente per alcune settimane ed analizzare, con documentazione adeguata, quali sono tutti gli elementi sottratti dalla determinazione del costo e valutarli singolarmente.

Credevo invece che l'unica procedura che consenta ad un parlamentare che, naturalmente, non può per tutto il giorno occuparsi soltanto di queste problematiche (e non mi riferisco solo al parlamentare ma anche all'opinione pubblica) sia quella di valutare l'eventuale aumento del costo facendo un confronto tra quanto indicano le previsioni di

spesa per la costruzione della nave e quanto poi è necessario per la sua completa dotazione.

Credo che difficilmente, nel momento in cui il Governo si è presentato alle Camere, ha proposto al Parlamento di considerare soltanto il costo relativo alla semplice acquisizione della nave senza considerare anche le altre dotazioni, le munizioni, le scorte, senza la previsione della definizione dei prezzi; il Governo deve aver necessariamente previsto il costo reale di tutta la nave in maniera omogenea tenendo conto delle procedure di stima precedenti di un certo numero di altre navi, dopo di che noi, dopo alcuni anni, possiamo analizzare qual è la lievitazione di questi costi reali; questa, infatti, è l'unica determinazione reale della lievitazione dei costi mentre qui si tratta di operazioni matematiche che non aiutano affatto la determinazione del costo tanto più che non sono omogenee rispetto a quelle di altre amministrazioni.

Per esempio, per il programma MRCA nel costo è compreso esattamente tutto quello che serve per rendere operativo quell'aereo, quindi, sono previsti tutti i costi compreso, se non sbaglio, quello dell'addestramento.

Questo è dunque l'unico criterio in grado di consentirci un'analisi precisa e la risposta a questo tipo di « manipolazioni » delle informazioni può essere soltanto una: o il Governo ha preso in giro il Parlamento cioè, di fatto, ha proposto dei costi irreali relativi soltanto all'acquisizione dello scafo e degli armamenti non facendo riferimento ai costi reali per il funzionamento di queste navi, oppure l'operazione indicata non è corretta. Pertanto credo che la Commissione di fronte a questa impostazione, pur se affascinante, debba prendere una decisione; cioè, se procedere attraverso un'analisi di queste parti che sono state eliminate e sottratte dai costi per dimostrare che, sostanzialmente, non vi è un incremento notevole del costo di questi sistemi d'arma, oppure respingere questa procedura ed accettare invece la procedura seguita sia nella relazione del collega Cerquetti che in quella del senatore Fallucchi guardando al costo reale di ogni sistema d'arma e di ogni naviglio.

Ritengo che questa ultima sia non tanto una domanda ma anche una considerazione di ordine generale per stabilire le modalità di analisi del documento senza la quale mi sembra difficile procedere se non prendendo per buoni — cosa che sono anche disposto a fare — i dati fornitici non consentendo però alla Commissione di valutarli nella loro completezza. La relazione Cerquetti, infatti, ci offre alcune cifre concrete riferite ad elementi concreti di bilancio, allegati di bilancio sui quali ogni collega può esercitare la sua critica e verifica; invece, queste analisi non ci permettono nessuna valutazione in quanto non sono quantificabili concretamente i valori delle sottrazioni operate, non è precisato quanto è stato sottratto per le dotazioni e che cosa significa esattamente « dotazione », quanto si è sottratto per le scorte e via dicendo, tutti elementi che non credo la Commissione potrebbe mai approfondire senza aiuti.

**PRESIDENTE.** Immagino che lei, onorevole Cicciomessere, chieda all'ammiraglio Monassi di rispondere per iscritto alle domande da lei presentate nonché a quest'ultima sua osservazione.

**CICCIOMESSERE.** Decida la Commissione se intende approfondire la relazione; dopo di che, la Commissione stessa può o respingere questo criterio oppure procedere secondo la strada indicata dall'ammiraglio Monassi; in quel caso, accanto alle voci sottratte nella stima ci devono essere dei numeri e delle parole in grado di indicare chiaramente che cosa significhino le parti sottratte.

**MONASSI.** Signor Presidente, vorrei innanzi tutto pregarla di considerarmi un ufficiale venuto qui con l'animo di collaborare in pieno con la Commissione d'inchiesta ed il Senato, che è in carica da appena otto mesi e che non intende « imbrogliare » nessuno.

Non è nel mio animo, dopo 44 anni di servizio, elucubrare sulle cifre fornite; per ogni cifra indicata nella relazione sono stati fatti tabulati per comodità della relazione stessa perchè, altrimenti, per ogni elemento di programma, per ogni cifra, per ogni dato, la Commissione dovrebbe star qui una settimana ad approfondire la questione.

Per riportarmi ad elementi aggregati di spesa che fossero omogenei e non scattanti nel tempo e, soprattutto, definiti per come erano indicati nell'ambito della legge navale, sono a disposizione della Commissione per fornire tutti i chiarimenti che essa vorrà.

Non intendo infatti che queste cifre siano acquisite da loro gratuitamente; io sono venuto per fornire spiegazioni ed il mio direttore generale, responsabile dei contratti, e l'ufficiale capo della programmazione sono in grado di dare chiarimenti su come sono stati spesi i fondi fino all'ultima lira.

Dico questo, semplicemente, per eliminare ogni « sospetto », signor Presidente, perchè i chiarimenti io li voglio dare, sono disposto a darli e siamo qui tutti perchè intendiamo darli.

**PRESIDENTE.** Se non sbaglio, dopo i rilievi obiettivi, quella dell'onorevole Cicciomessere è una richiesta di delucidazione sul metodo con il quale sono state elaborate le cifre e certi tabulati.

**MONASSI.** Signor Presidente, nella relazione, in modo piuttosto stringato, sono state riportate le aggregazioni di prezzo, il salto di trattazione avvenuto nell'anno 1980 quando i due capitoli sono stati riuniti.

Per quanto riguarda il programma MRCA ha ragione l'onorevole Cicciomessere, ma devo a mia volta ricordare che si tratta di un programma internazionale partito a mezzo di un altro contratto — che io, d'altra parte, non conosco in quanto non è di mia competenza — e che ha una trattazione diversa da quella che hanno i contratti nazionali.

Per quello che riguarda invece le revisioni prezzo esiste un tabulato e per ogni revisione prezzo, anno per anno, è possibile fornire tutta la documentazione, su come esse vengono calcolate su base con-

trattuale, statistica, di percentualizzazione, di avanzamento dei lavori. Per ogni revisione prezzo pagata esiste un'ampia documentazione che è a loro disposizione ed è in possesso del direttore generale.

Per quanto si riferisce alla definizione, su cui è giusto che l'onorevole Ciccio Messere abbia chiarimenti, della « piattaforma » in sé e per sé, ricordo che la legge navale ha stabilito infatti che la Marina acquisiva la nave tipo « Maestrale » con una sua prima dotazione a bordo di missili (che significa 300 colpi da 127), 4 missili automatici, 6 siluri 184, 8 missili « Albatros », eccetera. Questo che cosa significa? Che la Marina deve prevedere contemporaneamente nelle sue scorte logistiche, nel centro controllo e centralizzazione delle scorte e nei depositi munizioni almeno altrettante dotazioni da consentire alla nave di essere autosufficiente per oltre un anno.

Le cose stanno così; può essere quindi data definizione anche di questi contratti parziali che camminavano, per così dire, nell'ambito dell'area del bilancio ordinario e di cui poi è stata fatta l'aggregazione di spesa.

Lei, onorevole Ciccio Messere, può scegliere tutte le imprese o sceglierne anche una, due, tre, quattro, quelle che vuole, e ottenere su di esse tutti i chiarimenti che desidera.

**PRESIDENTE.** Ammiraglio Monassi, lei vorrà avere la cortesia di dare risposta scritta a questa richiesta avanzata dall'onorevole Ciccio Messere.

**CICCIOMESSERE.** Presenterò anche richieste successive.

**CERQUETTI.** Ritengo di aver ricevuto sufficienti risposte dal Capo di Stato Maggiore alle domande che avevo presentato nella mia relazione. Su questo aspetto tornerò comunque in seguito; quando dovremo stendere la relazione conclusiva mi avvarrò infatti della risposta che è stata data oggi e delle altre che saranno date successivamente.

Prima di rivolgerle alcune domande aggiuntive, vorrei fare una considerazione iniziale, ammiraglio Monassi: noi abbiamo ottenuto in questi ultimi anni un gran numero di informazioni sulle nostre Forze armate, in particolare su quello che acquistano per quel che concerne i vari sistemi d'arma, nel tentativo di accelerare le procedure per fornire, al tempo stesso, le Forze armate stesse di maggiori mezzi.

Crede sia utile sottolineare questo aspetto per sollecitare responsabilmente tutti a mantenere questa sorta di equilibrio fra gli interessi dell'Amministrazione della difesa in quanto tale, e gli interessi del legislatore che, tra l'altro, ha già anticipato elementi di riforma.

Detto questo, formulerei una prima domanda su un problema di fondo, individuato dalla legge istitutiva della nostra Commissione, che si riferisce al processo decisionale. Noi dobbiamo infatti studiare il processo decisionale, cioè come si formulano i programmi e perché non sono previsti limiti. Per ciò che riguarda il processo decisionale, sappiamo, per le informazioni date al Parlamento, che l'elemento chiave dato al Parlamento per decidere era costituito dal tonnellaggio delle piattaforme delle navi da combattimento, e com'è stato ulteriormente pre-

cisato, non di quello delle piattaforme ausiliarie, anche se in tutte le Marine il naviglio ausiliario, quanto a tonnellaggio, può arrivare (dipende dalle distanze che deve percorrere) quasi alla pari del tonnellaggio delle navi da combattimento.

Qui bisognerebbe mettere in discussione la validità dell'uso di questo metodo in un processo decisionale corretto. Poichè l'ammiraglio Monassi si è dichiarato disposto a fare il punto della situazione, e credo che debba farlo in questo senso, penso che valga la pena, per farci capire come stanno le cose, partire non dal tonnellaggio delle piattaforme (poichè è quello che ci va sopra a dare il significato di capacità di combattimento del complesso), ma piuttosto da un punto di vista diverso.

Negli allegati c'è qualche indicazione, ad esempio, sul numero e sul tipo di gruppi d'impiego della Marina; ora, io credo che in un processo decisionale si deve decidere quali e quanti gruppi d'impiego avere e con quali capacità.

Allora, ammiraglio Monassi, ci può descrivere questi gruppi d'impiego (18 mi pare di ricordare), ci vuole spiegare il perchè di quei gruppi, quali capacità hanno e perchè sono stati scelti quei mezzi per quei gruppi navali con riferimento non soltanto alla missione NATO o meno, ma anche a tutto ciò che riguarda una minaccia per noi? Partendo da questo dato, vorrei una valutazione sul programma, ma non in rapporto al tonnellaggio, metro di misura finora preso in considerazione, e che ci può portare completamente fuori strada: nel senso che se io mantengo intatto il tonnellaggio delle piattaforme, posso aumentare, entro certi limiti, la velocità con cui le piattaforme si muovono, ma l'elemento decisivo diventa il sistema di combattimento, che può avere potenziamenti non ben percepibili da chi deve prendere le decisioni se tali potenziamenti non sono, come in questo caso, esplicitamente descritti.

Allora, rovesciamo il discorso e vediamo che cosa ne può uscire per farci capire che cosa sono questi 18 gruppi d'impiego e in quale rapporto sono rispetto alle missioni, ai compiti di difesa che svolgono e ai « quattrini » che hanno richiesto e richiedono ancora.

Questa è la prima risposta che desidererei avere; cosicchè nel futuro, quando discuteremo di ulteriori richieste, in sede di bilancio ordinario o, eventualmente, in sede di leggi speciali, di fondi per l'ammodernamento delle Forze armate, avremo acquisito elementi metodologici per abbandonare quelle strade che si sono prestate nel passato all'equivoco nell'ambito della condivisione del processo decisionale tra Amministrazione della difesa e organi parlamentari del nostro Paese.

La seconda domanda che le rivolgo è più ristretta. Anch'io condivido la sua osservazione, che qui viene ripetutamente sottolineata, dell'enorme importanza che hanno le disponibilità del bilancio ordinario. Nei mesi scorsi la mia parte politica, e anch'io personalmente, abbiamo premuto in una serie di incontri a proposito del tema « diluizione » dei fondi per ristabilire, come priorità, la conclusione dei programmi della legge promozionale rispetto ai programmi del bilancio ordinario. Abbiamo visto che il Ministro, quando abbiamo approvato il bilancio, proprio nel caso della Marina, ha riproposto un riequilibrio in questo senso

rispetto a quella che era la previsione allegata alla tabella 12 del bilancio del 1982. Il documento presentato dal Ministro ha però un grave difetto, quello cioè di fare sì la suddivisione dei fondi disponibili per il 1982 tra i vari programmi, ma di consegnare d'altra parte la rata relativa al 1982 senza indicare nulla: nè per quanto riguarda l'aggiornamento dei costi di ogni programma globalmente inteso, nè per quanto riguarda lo sviluppo pluriennale degli oneri, cosicchè non si sa che cosa succederà l'anno venturo e così via.

Quello che le chiedo è di darci un prospetto che presenti, sia per i programmi della legge navale, sia per i programmi del bilancio ordinario, l'aggiornamento dei costi, a quando il Ministro ce l'ha dato, quando abbiamo approvato il bilancio oppure ad adesso se l'avete ancora più aggiornato; vorrei inoltre conoscere lo sviluppo che gli oneri avranno nei prossimi anni, in modo da renderci conto del significato di questa rata 1982, per avere un quadro completo di quello che « bolle in pentola » e di quanto ci costa.

Queste sono le considerazioni tecniche, potrei aggiungere altre considerazioni, ma non so se possono influire sul discorso precedente che era quello che concerneva più da vicino il processo decisionale, il programma nel suo complesso e non la competenza di questa Commissione.

Nel fare il punto su legge navale e programmi di bilancio ordinario (nel quale rientravano anche i due famosi sommergibili), tenendo conto delle proposte fatte dal Ministro della marina mercantile per la legge di difesa del mare, considerando quello che è accaduto di militarmente significativo negli ultimi anni, nel fare il punto della situazione generale credo doveroso tenere conto degli sviluppi derivanti dalla Terza Conferenza sul diritto del mare e della creazione di un cosiddetto mare patrimoniale, nonchè delle lezioni belliche del recentissimo passato.

Avendo stabilito un approfondimento del programma cacciamine, su cui saranno presentate una relazione apposita e ulteriori domande, in tempi successivi, per il momento ho finito.

FALLUCCHI. Desidero esprimere il mio ringraziamento e quello del mio Gruppo all'ammiraglio Monassi per la sua esauriente relazione.

Non debbo difendere il collega Ciccio-messere, ma devo dire che non ritengo che nella sua domanda ci fosse ombra di sospetto sull'operato della Marina. Certe volte ci troviamo nell'incapacità di saper leggere i numeri; probabilmente, se avessimo approfondito la lettura di tutti i contratti e di tutte le relazioni, certe domande non le faremmo. Quindi, forse è colpa nostra non aver approfondito per mancanza di tempo. Ad ogni modo, io mi associo alla richiesta dell'onorevole Ciccio-messere chiedendo all'ammiraglio Monassi se ci potesse presentare in maniera anche sinottica e complessiva tutti i vari tipi di spesa, cioè se ci potesse presentare qualche cosa che sia recepibile immediatamente dall'uomo della strada, perchè noi spesso siamo in queste condizioni.

Indipendentemente da ciò, vorrei chiedere — e questo soprattutto all'ammiraglio Ruzzier — una valutazione complessiva sulle nuove norme amministrative stabilite nella legge promozionale ai fini della spesa delle risorse e in maniera più corretta, più produttiva ed anche più rapida.



Guardando, sia pure velocemente, tutti i contratti che sono giacenti presso la Commissione, devo dire che sono rimasto un po' sorpreso nel notare — e questa è un'osservazione che ha già fatto in un'altra occasione l'onorevole Falco Accame — che un determinato contratto viene approvato con l'astensione di uno o due dei membri del Comitato. Mi riferisco, in particolare, ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Ora, io vorrei sapere che significato ha questa astensione ai fini della validità del contratto. Se i consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato sono stati inseriti in questo Comitato per dare una validità immediata al contratto, l'astensione degli stessi mi lascia un po' perplesso. E questo è il motivo per cui vorrei conoscere il significato della loro astensione nell'approvazione del contratto.

Non ho altro da aggiungere perchè conosco bene la materia, conosco anche l'andamento dei prezzi nonchè il modo come viene presa la decisione. Al riguardo, onorevole Cerquetti, le faccio rilevare che le decisioni sui programmi navali si prendono trenta anni prima. Non ho, quindi, domande specifiche e particolari da rivolgere al riguardo. Quello che mi ha colpito, ripeto, è questo aspetto dell'astensione di alcuni membri del Comitato nell'approvazione dei contratti.

PRESIDENTE. Sono io che desidero rivolgere una domanda al senatore Fallucchi: questa astensione risulta dal verbale?

FALLUCCHI. Sì.

PRESIDENTE. Risulta cioè che i consiglieri di Stato dichiarano di astenersi?

FALLUCCHI. Sì, risulta.

ACCAME. Nel ringraziare l'ammiraglio Monassi per la sua relazione, pur in una presa di conoscenza così rapida come può essere quella di una lettura, mi sono sorte spontanee alcune domande.

La prima domanda riguarda il discorso del tonnellaggio *standard*. Se si prende la tabella relativa ai confronti dei tonnellaggi — programmi della legge navale — si legge al numero 1: un incrociatore, 10.000 tonnellate circa — adesso è sulle 14.000 — a pieno carico. Successivamente, però, si legge: 10 cacciamine, circa 500 tonnellate. Al riguardo, quindi, vorrei chiedere qualche precisazione perchè, da quanto mi risulta, in un peculiare contratto come è quello dei cacciamine — in merito vi sono circa 50.000 interrogazioni parlamentari — si parte da un tonnellaggio di 330, se non erro. In qualche altra versione si parte da 430, mentre qui si legge che si parte da 500. Invece, secondo le dichiarazioni della ditta, dell'almanacco navale, della recente rivista marittima, di numerose riviste specializzate, 508 è il tonnellaggio non *standard* ma a pieno carico. È evidente, quindi, che occorre qualche precisazione perchè se, poi, questo fosse il tonnellaggio *standard*, io desidererei sapere qual è il tonnellaggio a pieno carico ufficialmente comunicato. A me risulta che sia 408 l'ultima cifra di questo curioso contratto che ha visto una nave crescere nel tempo di più di 100 tonnellate, essendo nel complesso sull'ordine di 500 tonnellate. Vi è qui una specie di lio-

filizzazione del tonnellaggio iniziale. Tutto questo non è possibile, per cui o è *standard* questo peso e non lo è quello dell'incrociatore tutto ponte, o è *standard* quello e non è *standard* questo.

MONASSI. Qual è la tabella, onorevole Accame?

ACCAME. La tabella è: confronto tonnellaggi; programmi legge navale. Annesso B.

Del resto, liofilizzazioni ne abbiamo viste non solo per i tonnellaggi ma anche per i prezzi. Ricordo che quando il Capo di Stato Maggiore della Marina, che era allora l'ammiraglio Torrisi, venne in Commissione e asserì che il prezzo dell'incrociatore Garibaldi era di 150 miliardi circa io fui piuttosto perplesso perchè 140 miliardi era il prezzo di una fregata e quindi il divario di tonnellaggio era enorme. Mi fu detto però che le navi crescendo di peso non crescono proporzionalmente di prezzo. Tuttavia, io vorrei riproporre questa domanda. Mi pare piuttosto peculiare che, pur essendo valida questa legge che non è detto che la crescita del tonnellaggio sia del tutto omogenea con la crescita del prezzo, peraltro, trattandosi in un caso di navi sulle 2.500-3.000 tonnellate e nell'altro di navi sulle 10.000-14.000 tonnellate, mi pare per quanto la legge sia peculiare, che una cosa del genere non sia possibile. Si pone perciò questo problema della liofilizzazione iniziale. Questo, infatti, può far incontrare al Parlamento qualche difficoltà di valutazione e qualche successiva amara sorpresa.

Tornando ad un contratto che ha particolarmente attirato la mia attenzione in questi anni, quello dei cacciamine, si vede, per esempio, che si parte da 16 miliardi ciascuno e improvvisamente, poi, ci si trova di fronte ad un prezzo di 36 miliardi. Ora, è vero che anche le mozzarelle sono aumentate di prezzo nel tempo ma simili aumenti sono piuttosto peculiari. Quando si legge che alla piattaforma di 66 miliardi si debbono aggiungere improvvisamente 77 miliardi di sistema d'arma, si resta quanto meno un po' perplessi. E questo potrebbe essere un sintomo del senso di preoccupazione che mi pare si sia manifestata negli interventi dell'onorevole Ciccimessere e del senatore Fallucchi.

Per quanto concerne il discorso relativo alla revisione prezzi, la Corte dei conti ha manifestato le sue perplessità per un modo veramente peculiare di potare queste revisioni prezzi ed alcuni astensionismi testè ricordati dal senatore Fallucchi sono legati proprio a questo problema.

Vi è, infatti, una curiosa legge, cioè che più la ditta riesce a ritardare e più guadagna.

Sempre tornando a quel contratto del cacciamine, mi pare che il primo doveva essere consegnato — vado a memoria — perchè non sapevo che si parlava di tale questione — 1.050 giorni dopo la consegna.

Ora è passato ben più di un anno, però in una risposta ad una delle mie interrogazioni c'è una discordanza tra le mie valutazioni e quelle della Difesa di almeno 5 mesi nei ritardi pattuiti.

Allora chiedo: uno sciopero come quello che ho letto sul giornale, effettuato contro la regione Liguria, ieri, da questa ditta viene compu-

tato nella revisione prezzi? Cioè la ditta più fa scioperi e più guadagna? Dobbiamo stare molto attenti, qui si rischia che...

BOLDRINI. I sindacati hanno la loro autonomia.

ACCAME. Lo so. Ma quando uno sciopero è promosso dalla Direzione aziendale, come in questo caso...

BOLDRINI. La Direzione aziendale avrà una rispondenza popolare.

ACCAME. Bisogna vedere. Pongo questa domanda: come sono computati questi scioperi ai fini della revisione prezzi? Che cosa viene giustificato? Perchè se vengono giustificati determinati motivi, voglio conoscere il criterio con cui vengono giustificati; altrimenti una ditta ha tutto l'interesse a ritardare la consegna, più ritarda più viene remunerata. Questo è un criterio che quanto meno dobbiamo cercare di approfondire.

Se non vado errato, sempre per quanto riguarda i prezzi, nell'allegato n. 32, che riguarda la Difesa, ai bilanci di previsione del 1980 mi pare che per questo contratto si dava un avanzamento addirittura del 9 per cento. Ma in quell'epoca non esisteva nemmeno il cantiere, non esisteva nulla, nemmeno l'embrione di nave anche perchè mi è capitato proprio in quel periodo di andare a visitare il cantiere. Quindi anche per questo dato degli avanzamenti vorrei sapere come viene determinato perchè evidentemente tale dato fa poi scattare tutta una serie di remunerazioni. A me risulta *de visu* che non esisteva nulla; addirittura quando si dà per inizio di opera il 1978 debbo dire che in quell'epoca non esisteva nemmeno il permesso di edificazione del cantiere che era in corso di costruzione. È un dato che non ha senso; non poteva esserci alcun inizio di opera in quanto non esisteva nemmeno il permesso di edificazione. Come sono stati forniti questi dati?

Questa è una cosa che ci lascia, almeno mi lascia, molto preoccupato e perplesso.

Ognuno di noi non ha la possibilità di entrare nel merito di tanti contratti; può entrare forse con difficoltà (per la scarsità di informazioni che il Parlamento tradizionalmente detiene) nel merito di un contratto. Io sono entrato nel merito di uno per quello che le scarsissime informazioni che ho avuto mi hanno consentito.

La reticenza nella risposta alle mie interrogazioni (che è del tutto singolare e nei riguardi della quale ho avanzato le mie rimostranze al Ministro della difesa più volte) dimostra uno stato di preoccupazione notevole.

A prescindere da queste considerazioni amministrative, visto che sono state fatte alcune considerazioni di carattere più operativo ne farò anche io qualcuna.

Mi lascia perplesso, ed è oggetto anche questo di numerose mie interrogazioni, la costruzione così come si è attuata dei nostri sommergibili e delle loro armi, dei siluri.

La costruzione degli aliscafi mi lascia anche essa molto perplesso; credo che sia una convinzione molto diffusa che gli aerei farebbero

molto meglio quello che fanno gli aliscafi e quindi mi chiedo se questi soldi sono stati spesi bene.

Anche il discorso degli incrociatori « tutto ponte » (sul quale a suo tempo avevo invano fatto le mie proteste e forse oggi, alla luce di quanto è successo nelle Falkland qualche ripensamento potrebbe esserci) mi fa ritenere che quei soldi potrebbero essere spesi molto meglio nella costruzione di sommergibili efficienti e di corvette, delle quali vedo che in questa relazione si chiede l'approvazione.

Tuttavia poichè è difficile avere sempre tutto, perchè i fondi sono più o meno quelli che sono per via di tante esigenze, credo che bisogna anche avere il coraggio di stabilire criteri di priorità. Non so se si possa ancora vendere questo incrociatore « tutto ponte » che assorbirà nel futuro energie, spese e risorse enormi. Essendo un campione unico, un campione isolato, credo che sia piuttosto rischioso mandarlo per mare in presenza di sommergibili atomici, con la loro velocità, i loro siluri, la loro difficile localizzabilità anche alla luce di quanto ci hanno fatto vedere in questo ultimo conflitto l'efficacia dei missili di cui si è avuta esperienza *in corpore vili*.

Gli stessi missili che noi produciamo, in un acceso dibattito che ho avuto modo di sentire alla mostra navale, a detta dell'ingegner Stefanini, sarebbero micidiali anche nei riguardi delle unità che noi stessi costruiamo. Mi pare che ci fu quella occasione qualche diverbio e distanza di opinioni tra i cantieri costruttori e il costruttore di missili ma era una discussione per fortuna in casa nostra.

Anche sul nome di questo incrociatore vorrei fare qualche rilievo. Anche se l'Almanacco Navale è il parto di alcuni volenterosi e non rispecchia il pensiero ufficiale della Marina, tuttavia il fatto che il nuovo battezzamento della unità sia « porta aeromobili » anzichè « porta elicotteri » capisco che possa avere destato qualche preoccupazione nell'attento lettore di almanacchi che è l'onorevole Cicciomessere.

**CICCIOMESSERE.** Ha un ponte inclinato e non si capisce bene perchè.

**ACCAME.** Forse qualche spiegazione bisognerebbe darla, anche definitoria o terminologica.

**PRESIDENTE.** Volevo amichevolmente far osservare al collega deputato Accame, premesso che si fa ascoltare molto volentieri ed è molto piacevole sentirlo, che non vorrei che fossimo indotti troppo a suggerire scelte operative, il che non è nostro compito.

**ACCAME.** Altri lo hanno fatto.

**PERRONE.** Vorrei fare una domanda telegrafica perchè oltretutto debbo andare a votare. La mia è una domanda operativa, in un certo senso, ma la nostra non è che una Commissione di studio.

Noi parlamentari non abbiamo solo la funzione di controllo, cui il Capo di Stato Maggiore si riferisce a pagina 16 della sua relazione

parlando della nostra valutazione e del controllo (debbo dire, tra l'altro, che tale esposizione è molto apprezzabile perchè dettagliatissima). Nella stessa pagina, infatti, si parla anche di programma e, poichè ritengo che la difesa del Paese oggi debba essere organizzata in un certo modo soprattutto dopo le esperienze cui abbiamo assistito recentemente in una parte del mondo e che hanno visto la Marina impegnata in primo piano) chiedo se lo Stato Maggiore della Marina si pone un programma per una diversa difesa del Paese e con mezzi adeguati per mettere in atto e eventualmente approntare una snella, massiccia ed immediata difesa del Paese.

Non voglio dire barzellette, ma un certo Capo di Stato ha fatto sapere, per esempio, che potrebbe essere portato ad andare ad occupare Pantelleria. A questo punto il programma ed il piano per una difesa del Paese con mezzi adeguati, il nostro Stato Maggiore della Marina, la nostra Marina lo ha approntato, lo sta approntando?

Dalla relazione non mi sembra che si evinca un programma ben definito e dettagliato.

GATTI. Innanzitutto vorrei ringraziare l'ammiraglio Monassi per la relazione e per le informazioni che ci ha fornito e ci potrà fornire anche a seguito della discussione quando risponderà ai quesiti che i colleghi vorranno porre.

Vorrei ricordare che noi siamo una Commissione parlamentare che ha il compito di approfondire e di studiare la materia delle commesse di armi e mezzi ad uso militare e gli approvvigionamenti. Il discorso sugli orientamenti politici militari è completamente diverso e va affrontato in altra sede; si tratta, infatti, di problemi che devono avere come interlocutore principale il Governo ed il Ministero competente.

Fatta questa premessa vorrei porre un interrogativo al quale non pretendo si dia una immediata risposta, perchè riguarda un argomento molto complesso, e cioè il difficile ordinamento delle Forze armate. Lo stesso quesito ho posto al generale Cappuzzo nel corso della precedente audizione.

L'onorevole Cerquetti ha detto che la nostra parte politica è interessata all'ammodernamento delle Forze armate. Non casualmente — in una determinata situazione politica che può far discutere sulla validità di quel tempo — noi avevamo e abbiamo proposto le leggi promozionali, proprio al fine di ottenere tale risultato.

Potremo tornare sull'argomento al fine di valutare l'opportunità o meno alla luce di quelle leggi promozionali.

Resta fermo il nostro interessamento all'ammodernamento delle Forze armate (nell'ambito, ovviamente, delle disponibilità economiche e finanziarie del paese, del Ministero della difesa e delle tre forze armate che ad esso fanno capo). Non dimentichiamo che quest'anno — anche in relazione alla necessità di un certo recupero nei confronti degli anni precedenti — si è avuto un incremento della disponibilità finanziaria (il bilancio del Ministero della difesa ha avuto un incremento del 34 per cento).

Su tale argomento abbiamo già avuto le risposte degli altri Capi di Stato Maggiore.

Pur considerando lo sforzo notevole operato con tale incremento, abbiamo ascoltato che esso è del tutto insufficiente a soddisfare le reali esigenze. Per questo motivo noi come Commissione difesa del Senato, abbiamo dovuto momentaneamente soprassedere al programma MX, EH101, CATRIN che si era stato sottoposto.

Ciò premesso mi chiedo come sia possibile riuscire — nei limiti del possibile ovviamente — a mandare avanti un'azione tendente ad ammodernare le nostre Forze armate (e, in questo caso la Marina) nell'ambito delle attuali disponibilità, cercando di « giocare » sui tempi. Vorrei inoltre sapere se da tali audizioni possono venire risposte e suggerimenti utili per l'ottenimento di questo risultato. La meccanica delle commesse oggi è tale che allungando i tempi — in presenza del meccanismo mostruoso dei tassi di inflazione, della svalutazione della lira rispetto alle altre monete europee e non — si pongono gravi problemi di ordine economico e finanziario e, di conseguenza, si creano difficoltà per l'intero paese, per le Forze armate, per il Ministero interessato.

La questione dei contributi deve essere affrontata in maniera dialettica con le Forze armate, per cercare di intervenire sul terreno legislativo (ma non soltanto su questo), per competenza del Parlamento e della stessa amministrazione della Difesa, delle Forze armate, ai fini di trovare i rimedi adeguati per ridurre i tempi e per determinare una meccanica delle commesse che realizzi i risultati sperati nell'ambito delle disponibilità.

Occorrono, in sostanza, dei programmi bene finalizzati; tale argomento è stato oggetto di discussione in occasione della visita che ho compiuto al cantiere navale della Maddalena. Si chiede un riordino del cantiere, un intervento per il potenziamento di alcune strutture necessarie al fine di effettuare determinati lavori. Tali interventi però, devono essere finalizzati a degli obiettivi precisi nel quadro di carattere più generale.

Sono questi i chiarimenti che dovrebbero venire fuori dalle audizioni per migliorare il lavoro delle Forze armate e in questo caso della Marina.

Per capire meglio come devono essere determinate alcune scelte vorrei fare qualche considerazione sulla relazione illustrata dall'ammiraglio Monassi.

A pagina 10, si dice che quest'anno si sono avute alcune difficoltà per la realizzazione di determinati programmi e, per essere più precisi: « queste ultime infatti possono anche apparire modeste se riferite alla totalità del bilancio, ma diventano critiche quando riferite alla modesta aliquota non immobilizzata da impegni precostituiti ». « (Per dare un ordine di idee, il noto taglio dei 55 miliardi preoccupa tanto proprio perchè non incide sui 500 miliardi circa dell'intera disponibilità, ma sui soli 150 miliardi non inesorabilmente dedicati al pagamento di rate di impegni pluriennali e di revisioni prezzo) ».

In sostanza si fa riferimento ai programmi delle leggi promozionali che — se ho capito bene — sono slittati. Se le cose stanno così vorrei sapere come vengono prese tali decisioni che determinano lo slittamento di certi programmi in relazione alle leggi promozionali,

anche in considerazione del danno che ne deriva. È ovvio che ci saranno delle giustificazioni che hanno reso necessario dare la precedenza ad altri interventi (in questo caso non sono in grado di esprimere giudizi perchè non possiedo gli elementi).

Io mi chiedo, però, se tali decisioni sono prese (in questo caso) dalla Marina militare o sono decisioni interforze, o sono decisioni prese dal Ministero competente.

Durante uno scambio di opinioni con il senatore Boldrini si conveniva sulla utilità di avere risposte che ci facciano riflettere sulla validità o meno delle leggi promozionali che, pur avendo avuto una loro importanza, devono essere viste come leggi interforze, compatibili con scelte di politica militare ben definite, che non possono essere schematicamente stabilite una volta per tutte.

**PRESIDENTE.** Desidera aggiungere qualcosa? Ha qualche osservazione da fare?

Tenuto conto che ci siamo messi d'accordo — e mi pare che su questo il consenso sia unanime — e che una serie di domande lei le ha già (altre sono emerse dal dibattito e le faremo avere lo stenografico della riunione in modo che possano essere ricavate con chiarezza e nella loro completezza), potremmo considerare chiusa la riunione, se non ha spiegazioni da dare.

**CICCIOMESSERE.** Le risposte perverranno quindi scritte.

**PRESIDENTE.** Sì, al più presto possibile; entro una settimana. Noi abbiamo bisogno di tre o quattro giorni di tempo per avere lo stenografico da trasmettervi; quindi c'è un arco di tempo giusto e non bisogna preoccuparsi.

Volevo dire, Ammiraglio, che ad un certo punto si è fatto un po' di vuoto in Aula. La ragione è che i parlamentari sono stati costretti ad allontanarsi perchè ci sono delle votazioni importanti alla Camera. Oggi la sua audizione è stata seguita con molto interesse e cercheremo di concluderla in una successiva seduta in modo concreto perchè, come lei ha avuto modo di rilevare da alcuni interventi, il fine è costruttivo: vogliamo collaborare per suggerire, per indicare nella conclusione delle relazioni che saranno presentate modifiche a strutture che fanno perdere tempo, e quindi denaro, e che — non è escluso — possono produrre anche danni sul piano tecnico.

**PINNA.** Signor Presidente, mi permetta, prima della chiusura dei lavori, di formulare soltanto una brevissima domanda.

Senza rivendicare diritti di primogenitura, mi ricollego a quanto ha detto poc'anzi il senatore Fallucchi relativamente alla necessità di sentire in udienza di fronte alla Commissione il Consigliere della Corte dei conti, che più volte ha fatto rilievi in ordine ai programmi di spesa delle tre Forze armate.

Voglio ricordare che già nella discussione del bilancio di previsione di spesa del 1981-1982 sollevai questa questione, ma rimase come voce clamante nel deserto. Vogliamo fare un'indagine completa e poichè

intendiamo sciogliere dubbi in maniera che non rimangano ombre su nessuno — perchè ombre non ce ne devono essere — una precisazione in tal senso mi pare necessaria, utile ed opportuna.

L'altra domanda la formulo alla cortesia dell'Ammiraglio Monassi.

La domanda è questa: rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge n. 57 del 1975, per la realizzazione del programma navale, quanto è lievitata la spesa al 1981 globalmente e quanto si prevede possa lievitare alla fine della realizzazione del traguardo ipotizzato?

Questo glielo chiedo proprio per dare al Parlamento la possibilità di valutare appieno la questione, anche in ordine alla drammaticità della situazione che il Paese attraversa, atteso che la linea del Piave è stata sfondata e che anzichè a Vittorio Veneto siamo a Caporetto. Pertanto, si deve precisare anche — come ha segnalato testè il collega Gatti — che il Senato ha dovuto sospendere necessariamente lo stanziamento dei 986 miliardi per la realizzazione dell'AMX, dell'EH 101 e del CATRIN. Quindi — « lacrime e sangue » — bisogna stare attenti prima di spingersi in avanti nella realizzazione dei programmi, prima di stabilire i passi che devono essere fatti.

PRESIDENTE. Della prima richiesta prendo atto e al primo Comitato di presidenza la discuteremo. La seconda riguarda l'Ammiraglio Monassi.

MONASSI. Le farò avere il conteggio.

#### DOCUMENTO N. 9

*Domande dell'onorevole deputato Ciccimessere all'ammiraglio Angelo Monassi, Capo di Stato Maggiore della Marina.*

— Il nome delle unità radiate nel periodo 1° gennaio 1981 - 30 giugno 1982 con le date relative;

— Il nome delle unità di cui si prevede la radiazione nel periodo 1° luglio 1982 - 31 dicembre 1982;

— Il nome delle unità entrate in servizio nel periodo 1° gennaio 1981 - 30 giugno 1982 con le date relative;

— Il nome delle unità di prevista entrata in servizio nel periodo 1° luglio 1982 - 31 dicembre 1982;

— Come si intende riorganizzare la quadra navale a seguito dell'entrata in servizio dell'incrociatore portaelicotteri « Garibaldi ». In particolare quante e quali unità saranno assegnate al compito di scorta del « Garibaldi »;

— Che cosa ha spinto la Marina a variare il progetto originario del « Garibaldi », dotandolo di un ponte inclinato - *sky jump*;



— Se non ritiene l'ammiraglio Monassi che detto ponte inclinato riduca la superficie disponibile per il decollo e l'atterraggio di elicotteri, limitando fortemente la capacità della nave di rispondere al compito in origine previsto - incrociatore portaelicotteri per la lotta antisom;

— Se la scelta di dotare il « Garibaldi » di un ponte di volo inclinato prelude all'acquisto da parte della Marina militare di velivoli ad ala fissa da imbarcare sullo stesso incrociatore e alla conseguente costituzione di una aeronautica della Marina - scelta quest'ultima caldeggiata da due ammiragli, Angelozzi e Bernini, autori del volume « Il problema aeronavale italiano ».

— Se la Marina ha già scelto il velivolo ad ala fissa che si intenderebbe imbarcare sul « Garibaldi », conosce il numero di aerei da acquistare e il loro costo.

— Se non ritiene l'ammiraglio Monassi che gli eventi della guerra per le Falkland non costringano a rivedere i criteri in base ai quali si è stabilito di dotare la Marina militare italiana di una unità grossa e costosa quale il « Garibaldi » - unità assai difficile da difendere in un mare come il Mediterraneo. Ciò in armonia a quanto sta accadendo in seno al Congresso e al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, secondo quanto riportato da autorevoli fonti di informazioni (si veda il servizio « Are big ships domed? » in Newsweek del 17 maggio 1982; l'articolo di G.C. Wilson, « Pentagon's problem: million-Dollar Missiles vs. Billion dollar Ships » in International Herald Tribune del 18 maggio 1982);

— Se non ritiene l'ammiraglio Monassi che sarebbe opportuno tentare di vendere il « Garibaldi » ad altra Marina e trovare diversa destinazione ai 428 miliardi (previsione 1981) necessari per il suo acquisto.

#### DOCUMENTO N. 10

*Risposte del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Angelo Monassi, alle domande poste dagli onorevoli parlamentari.*

Per semplicità di esposizione ed utilizzazione il presente documento è organizzato in « schede » articolate in funzione degli Onorevoli interroganti.

Tenuto conto dell'elevato contenuto tecnico delle domande è stato fatto ampio uso di prospetti e tabulati, inseriti in allegato come riferimento comune all'intero documento.

## SCHEDA N. 1

## DOMANDE ONOREVOLE CICCIOMESSERE

## 1. PREMESSA

Per chiarezza di riferimento, in Annesso A alla presente Scheda si riportano le domande dell'Onorevole interrogante, numerate in successione.

## 2. RISPOSTE

a) *Quesiti nn. 1-2-3-4*

Negli allegati 1 e 2 si riportano gli elementi richiesti, riferiti alla specifica formulazione dei quesiti, intendendo con le voci:

radiazione, la cancellazione dal « quadro del naviglio militare »;  
entrata in servizio, la consegna alla Marina militare, con relativa iscrizione nel citato « quadro ».

I dati così profferiti hanno tuttavia soltanto significato formale e non rappresentano unico elemento significativo per individuare il complesso delle Unità effettivamente disponibili.

Esistono infatti posizioni intermedie, transitorie:

« disarmo » in attesa di « radiazione »;

allestimento, prove e fasatura sistemi, fine garanzia; che non consentono l'utilizzazione operativa di unità che pur figurano « ancora o già » iscritte nel « Quadro del Naviglio militare ».

Ad ulteriore chiarimento della terminologia utilizzata nell'ambito della trattazione dei problemi connessi con la situazione dei mezzi, si conferma che la dizione « Naviglio combattente » significa: « Il complesso delle Unità componenti i Gruppi di altura e Costieri (Incrociatori, Cacciatorpediniere/DDG, Fregate, Corvette, Motocannoniere e Motosiluranti), i Gruppi Sommergebili (Sommergebili) e i Gruppi Dragamine (Dragamine e Cacciamine), ad esclusione cioè delle Unità logistiche e di Trasporto Anfibio, nonché di tutto il rimanente naviglio ausiliario (Navi scuola, Navi salvataggio, idrografiche, rimorchiatori, servizio fari etc.) ».

b) *Quesito n. 5*

L'ingresso in linea dell'Incrociatore Garibaldi non comporta una riorganizzazione della Squadra Navale.

Il Garibaldi, infatti, sarà incluso in uno dei due principali « Gruppi di Impiego d'altura » che, unitamente agli altri minori, costituiscono

la Squadra. In tale contesto non è prevista l'assegnazione di unità destinate a « compiti di scorta » dell'Incrociatore, in quanto i gruppi di impiego di altura hanno nel loro insieme le varie componenti atte a contrastare le diverse forme di minaccia cui possono essere chiamati a far fronte.

c) *Quesito n. 6*

La piattaforma del Garibaldi è stata concepita in modo da non precludere aprioristicamente l'impiego, nel periodo di vita dell'Unità, di mezzi già oggi disponibili ed in via di rapida evoluzione; ciò anche nel contesto della indispensabile interoperabilità con le Marine alleate dotate di velivoli V/STOL.

Nella prospettiva di cui sopra, l'adozione di uno Sky-Jump è risultata la più idonea a consentire anche la operatività dei mezzi citati; tale adozione è stata valutata più agevolmente fattibile ed economicamente vantaggiosa in fase di costruzione dell'Unità, a fronte della incerta possibilità di realizzazione e del sicuro maggior onere finanziario di eventuali trasformazioni successive.

d) *Quesito n. 7*

La angolazione e la lunghezza del Jump-Deck sono tali da non produrre riduzione della disponibilità di superficie inizialmente prevista per gli elicotteri.

Il ponte inclinato non comporta, pertanto, alcuna limitazione alle capacità di difesa antisom del Garibaldi, per contro, la possibilità di impiegare velivoli V/STOL comporta sicuro aumento della potenzialità operativa globale dell'unità.

e) *Quesito n. 8*

La possibilità di acquisizione di velivoli V/STOL per l'impiego da Nave Garibaldi è allo stato attuale contemplata nella sola forma di ipotesi nella pianificazione a medio termine.

In merito allo specifico riferimento dell'Onorevole interrogante, è ben noto allo Stato Maggiore della Marina il libro « Il problema Aeronavale Italiano » edito recentemente. Tale volume è valutato di elevato interesse e di competente obiettività, sia per quanto ha tratto con la ricostruzione storica che per quanto si riferisce a situazioni attuali ed a prospettive di sviluppo.

Infine per quanto riguarda la costituzione di una aeronautica della Marina, lo Stato Maggiore della Marina ritiene e ha sempre ritenuto che questo problema debba essere attentamente valutato e che non abbiano ragione di esistere storiche ingiustificate preclusioni a che ogni singola Forza Armata si doti equilibratamente dei mezzi considerati necessari per l'assolvimento dei compiti di istituto.

f) *Quesito n. 9*

Gli Enti ed i Reparti della Marina competenti per la ricerca, lo sviluppo e la pianificazione — sia sotto il profilo tecnico-operativo che sotto quello più prettamente finanziario — dispongono dei necessari elementi di conoscenza per una eventuale scelta di nuovi mezzi.

Per quanto relativo, in particolare, ad aeromobili ad ala fissa imbarcabili sul Garibaldi, l'eventuale scelta e decisione di acquisizione non potrà che avvenire in un contesto interforze, in linea con le prassi normalmente poste in essere, avendo ben a mente le risorse disponibili nel quadro dei compiti generali della Difesa e specifici della Marina.

g) *Quesito n. 10*

Gli eventi delle Falkland hanno drammaticamente evidenziato, e quindi portato oggi all'attenzione del grosso pubblico, il problema della difesa antiaerea/antimissile. A livello tecnico tale problema costituisce invece da tempo uno dei motivi principali di studio, ricerca e addestramento, in particolare per la Marina italiana, destinata ad operare in un ambiente ove tale tipo di minaccia si colloca ad un livello molto elevato sia come intensità che come distribuzione.

La pianificazione delle Forze, sia come composizione che come dotazione di appropriati sistemi, ha tempestivamente tenuto conto di quanto sopra. La riconosciuta pericolosità di tale tipo di minaccia non elimina tuttavia il requisito di unità portaelicotteri a livello « incrociatore », ma richiede che esse siano dotate di adeguati sistemi di difesa, sia autonoma, sia nell'insieme del dispositivo tattico in cui sono inserite.

g) *Quesito n. 11*

Le caratteristiche di equilibrio imposte alla configurazione delle Forze dalla funzione essenzialmente difensiva e reattiva della componente navale dello strumento militare italiano in relazione anche all'ampiezza dell'area di possibile interesse operativo escludono, dal punto di vista tecnico-militare, la possibilità di rinunciare per principio al tipo di unità « Incrociatore portaelicotteri », essendo questa una componente specifica dei « Gruppi di altura principali ».

i) *Quesito n. 12*

Le osservazioni in merito all'attendibilità delle cifre profferte in sede di relazione presuppongono il controllo delle stesse sulla scorta di elementi analitici, che sono peraltro tutti già disponibili nel testo delle « relazioni annuali sull'attuazione della Legge navale ».

Ad ogni buon conto, al fine di rendere tale opera quanto più agevole possibile, si è provveduto alla compilazione di una serie di sinossi (Allegato 3) in cui sono esplicitati gli elementi componenti la spesa, quale essa risulta dai dati contrattuali.

Si fa riserva di adottare lo stesso schema di esposizione nelle prossime relazioni, al fine di evitare improprietà di interpretazione tra i costi di acquisizione dei mezzi ed i costi totali di ammodernamento e rinnovamento nel decennio del programma relativo.

ANNESSO A

SCHEDA N. 1

## QUESITI POSTI DALL'ONOREVOLE CICCIOMESSERE

1. Il nome delle unità radiate nel periodo 1° gennaio 1981 - 30 giugno 1982 con le date relative;
2. Il nome delle unità di cui si prevede la radiazione nel periodo 1° luglio 1982 - 31 dicembre 1982;
3. Il nome delle unità entrate in servizio nel periodo 1° gennaio 1981 - 30 giugno con le date relative;
4. Il nome delle unità di prevista entrata in servizio nel periodo 1° luglio 1982 - 31 dicembre 1982;
5. Come si intende riorganizzare la squadra navale a seguito dell'entrata in servizio dell'incrociatore portaelicotteri « Garibaldi ». In particolare quante e quali unità saranno assegnate al compito di scorta del « Garibaldi »;
6. Che cosa ha spinto la Marina a variare il progetto originario del « Garibaldi », dotandolo di un ponte inclinato « sky-jump »;
7. Se non ritiene l'ammiraglio Monassi che detto ponte inclinato riduca la superficie disponibile per il decollo e l'atterraggio di elicotteri, limitando fortemente la capacità della nave di rispondere al compito in origine previsto - incrociatore portaelicotteri per la lotta antisom;
8. Se la scelta di dotare il « Garibaldi » di un ponte di volo inclinato prelude all'acquisto da parte della Marina militare di velivoli ad ala fissa da imbarcare sullo stesso incrociatore e alla conseguente costituzione di una aeronautica della Marina - scelta quest'ultima caldeggiata da due ammiragli, Angelozzi e Bernini, autori del volume « Il problema aeronavale italiano »;
9. Se la Marina ha già scelto il velivolo ad ala fissa che si intenderebbe imbarcare sul « Garibaldi », conosce il numero di aerei da acquistare e il loro costo.
10. Se non ritiene l'ammiraglio Monassi che gli eventi della guerra per le Falkland non costringano a rivedere i criteri in base ai quali si è stabilito di dotare la Marina militare italiana di una unità grossa

e costosa quale il « Garibaldi » - unità assai difficile da difendere in un mare come il Mediterraneo. Ciò in armonia a quanto sta accadendo in seno al Congresso e al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, secondo quanto riportato da autorevoli fonti di informazioni (si veda il servizio « Are big ships domed »? in Newsweek del 17 maggio 1982 e l'articolo di C.C. Wilson, « Pentagon's problem: milion-Dollar Missiles vs. Billion dollar Ships » in International Herald Tribune del 18 maggio 1982);

11. Se non ritiene l'ammiraglio Monassi che sarebbe opportuno tentare di vendere il « Garibaldi » ad altra Marina e trovare diversa destinazione ai 428 miliardi (previsione 1981) necessari per il suo acquisto.

12. Richiesta di esplicitazione analitica degli elementi di costo utilizzati per la compilazione dell'Annesso C alla relazione del Capo di Stato Maggiore, al fine di consentire una verifica contabile delle cifre profferte.

SCHEDA N. 2

## DOMANDE ONOREVOLE CERQUETTI

## 1. PREMESSA

Per chiarezza di riferimento, in Annesso A alla presente scheda si riportano le domande dell'Onorevole interrogante, numerate in successione.

## 2. RISPOSTE

*Quesito n. 1*

Come già riferito nella relazione del Capo di Stato Maggiore della Marina, l'unità di misura « tonnellaggio » è stata utilizzata in sede di impostazione delle pianificazioni a lungo termine come indicazione sintetica atta a configurare le variazioni relative di un fenomeno molto più complesso.

La quantità e caratteristiche dei mezzi componenti lo strumento navale derivano infatti direttamente dai compiti assegnati alla Forza armata, rapportati all'ambiente operativo ed alla valutazione del probabile contrasto, nonchè alle condizioni generali conseguenti alla politica estera del Paese.

La configurazione delle Forze deriva inoltre — in modo determinante — dal rispetto del dettato fondamentale secondo cui lo strumento militare italiano, e quindi la componente navale dello stesso, è caratterizzato da un orientamento esclusivamente difensivo e pertanto sostanzialmente dissuasivo e reattivo.

Tale configurazione deve essere quindi accuratamente bilanciata per poter reagire, quanto meno in termini qualitativi, all'intero spettro della possibile minaccia, senza lasciare cioè settori evidentemente scoperti e tali da aprire varchi preferenziali ad una possibile offesa, fermo restando che detta minaccia deve essere valutata al di là del territorio nazionale propriamente detto, soprattutto in quegli spazi, in particolare marittimi, in cui è diffusa — e con probabilità più elevate rispetto a veri e propri atti di guerra contro il territorio — la possibilità di interferenze con gli interessi nazionali, oppure l'insorgere di fenomeni di crisi o tensione, che confluiscono sempre in una richiesta di presenza navale.

L'interazione di tutti questi elementi, raffrontata ad una sobria valutazione delle possibili disponibilità, ha portato da tempo alla individuazione dello strumento minimo indicato nei 18 Gruppi di impiego (2 di altura, 4 costieri, 2 di sommergibili, 3 di contromisure mine, 5 di elicotteri, 1 anfibia e 1 di subacquei incursori) la cui composizione

deriva dalla valutazione dei compiti operativi della geografia delle aree, bacini, zone focali e costiere e dalla capacità complessiva di contributo alla difesa che devono fornire per mantenere una ragionevole credibilità.

Tenuto conto della composizione tipica dei gruppi, costituiti (il riferimento è generico per ovvi motivi di riservatezza):

per i gruppi di altura, da incrociatori portaelicotteri, cacciatorpediniere missilistici per la difesa contraerea di zona e fregate con spiccate caratteristiche antisommergibili - Tutte unità dotate anche singolarmente di elevata capacità di autonoma autodifesa ravvicinata;

per i gruppi costieri, da corvette, unità sottili veloci (aliscafi e motocannoniere ed elicotteri medi);

per i gruppi specialistici, dalle unità ad essi specificatamente riferite (sommergibili, dragamine/cacciamine) si perviene ad individuare il tipo dei mezzi da realizzare, le cui caratteristiche sono poi influenzate nel particolare dallo stato della tecnologia e dallo sforzo finanziario sopportabile (per quanto riguarda il programma associato alla legge navale, le unità componenti sono state descritte in adeguato dettaglio nel « programma di costruzione di mezzi navali » a suo tempo presentato al Parlamento (allegato 4).

Successivamente, tenendo conto dei tassi di utilizzazione del naviglio (cioè degli inevitabili periodi di manutenzione, rifornimento eccetera), si individua il numero dei mezzi necessari, e, per differenza rispetto a quelli esistenti o in costruzione, i programmi da impostare e le relative priorità.

Esiste cioè una soluzione « logica » che potrebbe essere definita « di scuola », che tuttavia non è compatibile con le risorse che il Paese può dedicare al settore.

Da questa è quindi giocoforza derivare una soluzione « fattibile » attraverso un processo riduttivo, riguardante essenzialmente i tempi e i numeri (essendo i due fattori strettamente intercollegati), con il quale si tende a bilanciare al meglio — o al meno peggio — le risorse per mantenere lo strumento equilibrato nel tempo, evitando cioè provvedimenti che, pur essendo attraenti nel breve termine, potrebbero innescare deperimenti irrimediabili nel futuro, in un contesto generale in cui i risultati di qualsiasi decisione e/o azione maggiore vanno visti nel termine minimo di un quinquennio.

Sulla base delle considerazioni suesposte, si può comprendere come la dimensione « tonnellaggio » abbia significato — nel contesto in questione — soltanto nel senso di termine di riferimento della configurazione basica delle Forze navali italiane.

Meglio, tuttavia, può rappresentare la situazione lo specchio sinottico qui riportato, che esprime in termini sintetici le differenze esistenti tra una dimensione ipotizzata ottimale, la realtà attuale e la posizione futura, quest'ultima nell'ottimistica previsione che l'ipotesi finanziaria



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di un aumento annuo del 3 per cento in termini reali per lo specifico settore ammodernamento venga rispettata:

	Situazione attuale	Programma minimo 1992	Dimensione ipotizzata ottimale
unità di altura . . . . .	19 (di cui solo 13 operativamente valide)	18	24
unità costiere (corvete-ali- scafi/MM.CC.) . . . . .	15 (di cui solo 7 operativamente valide)	18	24
sommergibili . . . . .	9 (di cui 2 ex-USA al limite di vita)	9	12
unità contromisure mine .	27 (di cui 11 al limite di vita)	20	24
elicotteri . . . . .	94 (di cui 14 al limite di vita)	100	100

da cui si evince lo sforzo per mantenere un ragionevole bilanciamento delle forze, visto che, data la rigidità delle risorse, l'ottimizzazione di un settore penalizzerebbe inevitabilmente in modo inaccettabile tutti gli altri.

*Quesito n. 2*

Non si ravvisano difficoltà ad aderire alla richiesta.

Trattandosi tuttavia di adempienza di carattere generale, si auspica che essa venga prospettata attraverso gli opportuni canali del Ministero della difesa.

*Quesito n. 3*

Come già esplicitato nella risposta al quesito n. 1, uno strumento navale pianificato con intenti prettamente difensivi e reattivi deve essere per sua natura qualitativamente bilanciato e quindi implicitamente flessibile (a patto che la composizione quantitativa non scenda al di sotto di limiti accettabili) a fronte di situazioni, che proiettate in un futuro di oltre un decennio prospettano ampie possibilità di diversificazione e variazione.

Per quanto attiene quindi al palesarsi di particolari forme di offesa evidenziate drammaticamente in recenti eventi bellici si può dare ampia assicurazione che tale tipo di minaccia è stato doverosamente considerato sin dal precedente decennio nella realizzazione tecnica dei programmi navali, in tempo utile cioè per consentire addirittura all'industria nazionale di assumere una posizione di preminenza nel settore delle relative contromisure.

Altrettanta attenzione è stata dedicata sin dall'inizio degli anni '70 a tutti i nuovi aspetti concernenti le aree marittime, sempre illustrati e citati dalla Marina militare per evidenziare il notevole ampliamento dei propri impegni verificatosi, anche per il tempo di pace, proprio per il mutato assetto giuridico del mare.

In particolare, nel riguardo dei mezzi ciò ha causato l'attribuzione della massima possibile priorità al programma corvette, che si auspica di poter avviare all'inizio del prossimo anno e proseguire gradualmente nel decennio per acquisire e mantenere una significativa capacità di pattugliamento e « presenza » nelle vaste aree di interesse.

Un contributo in merito potrà essere anche fornito dai « pattugliatori » che si dovrebbero acquisire nell'ambito delle « leggi per la difesa del mare » attualmente all'esame del Parlamento.

ANNESSO A

SCHEDA N. 2

QUESITI POSTI DALL'ONOREVOLE CERQUETTI

1. Richiesta di valutazione delle dimensioni dello strumento navale e delle caratteristiche delle unità componenti sulla base della configurazione dei Gruppi di impiego, anzichè su quella del tonnellaggio globale.
2. Richiesta di esplicitazione del quadro programmatico complessivo per le imprese ordinarie, a similitudine di quanto già attuato per i programmi della legge navale.
3. Richiesta di informazione sulle evoluzioni programmatiche originate dalla valutazione delle varianti di situazione intervenute ultimamente, quali i recentissimi eventi bellici e le nuove legislazioni nazionali e internazionali sulle aree marittime.

SCHEDA N. 3

## DOMANDE DELL'ONOREVOLE FALLUCCHI

## 1. PREMESSA

Per chiarezza di riferimento, in Annesso A alla presente scheda si riportano i quesiti dell'onorevole interrogante numerati in successione.

## 2. RISPOSTE

*Quesito n. 1*

Le tavole sinottiche riunite in Allegato 3 riportano gli elementi di spesa caratteristici relativi ai programmi della legge navale.

Tali elementi sono tutti desunti dalle « relazioni » annuali, di cui costituiscono sempre riassunto.

Gli elementi previsionali per il completamento dei singoli programmi saranno forniti con la « Relazione 1982 », già in corso di compilazione.

*Quesito n. 2*

Per i progetti ed i contratti necessari per l'attuazione del programma legge navale, si sono applicate le norme di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, che prevedono la costituzione di un Comitato per l'attuazione dei programmi della legge navale in sostituzione del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina e del Consiglio di Stato.

La funzione svolta dal Comitato si è rivelata estremamente utile ai fini di un più rapido perfezionamento e dello snellimento dell'*iter* contrattuale (risparmio di 4 mesi su 6) a tutto vantaggio del contenimento degli oneri finanziari e di quelli di revisione prezzo, nonchè di una più precisa articolazione della pianificazione delle diverse imprese del programma.

*Quesito n. 3*

Le deliberazioni del Comitato vengono prese a maggioranza assoluta.

La posizione del direttore generale di Navalcostarmi nei riguardi del parere espresso dall'organo consultivo è sempre di responsabile valutazione delle osservazioni e delle riserve che vengono espresse nel corso della discussione del progetto di contratto.

I pareri dei membri del Comitato vengono tenuti in considerazione particolarmente per la sfera di competenza cui essi attingono.

Il parere contrario del magistrato rappresentante la Corte dei conti o il Consiglio di Stato potrebbe indurre di massima il direttore generale — tenuto conto dell'oggetto della fornitura e della natura della pregiudiziale — a ritirare il progetto di contratto per un ulteriore esame dello stesso alla luce delle osservazioni di legittimità e di merito che sono state sollevate.

L'astensione dal voto dei predetti membri del Comitato pone il direttore generale nella condizione di mantenere, o di ritirare, il progetto di contratto alla luce di una attenta e responsabile valutazione delle motivazioni che hanno portato all'astensione e di quelle che porterebbero all'approvazione del progetto stesso.

ANNESSE A

SCHEDA N. 3

**QUESITI POSTI DALL'ONOREVOLE FALLUCCHI**

1. Richiesta di una sinossi esplicativa delle spese connesse con l'attuazione della Legge Navale.
2. Richiesta di una valutazione complessiva del funzionamento dell'organo speciale (Comitato) creato per realizzare l'*iter* amministrativo dei contratti relativi all'attuazione della Legge Navale.
3. Richiesta di delucidazioni sul significato dell'astensione, in seno al Comitato per l'attuazione della Legge Navale, dei rappresentanti del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, ai fini dell'approvazione dei contratti esaminati.

SCHEMA N. 4

## DOMANDE ONOREVOLE ACCAME

## 1. PREMESSA

Per chiarezza di riferimento, in Annesso A alla presente scheda si riportano le domande dell'Onorevole interrogante, numerate in successione.

## 2. RISPOSTE

*Quesito n. 1.*

In merito al dislocamento dei cacciamine si precisa quanto segue:

il progetto posto a riferimento nella ricerca di mercato era relativo ad una unità di 330 tonnellate di dislocamento scarico asciutto e di 400 tonnellate di dislocamento a pieno carico;

il progetto dell'unità oggetto del contratto con l'INTERMARINE, definito in sede di trattativa privata con la predetta ditta, è relativo ad una unità di 433 tonnellate di dislocamento scarico asciutto, di 468 tonnellate di dislocamento standard e di 503 tonnellate di dislocamento a pieno carico.

Successivamente alla stipula del contratto, Maristat, meglio approfondendo la necessità di stabilità di piattaforma in condizioni d'impiego, ha disposto che i cacciamine siano dotati di un sistema di stabilizzazione « passiva » tipo FLUME e si è ritenuto di dover potenziare alcuni servizi e sistemi.

Quanto precede, alla luce delle ultime valutazioni, porta i seguenti dislocamenti: scarico asciutto 457 tonnellate standard 508 tonnellate, pieno carico 540 tonnellate.

Le prestazioni delle unità, sulla base dei dati del progetto finalizzato, non hanno subito significative modifiche.

*Quesito n. 2.*

Nella relazione sono stati diffusamente illustrati i riferimenti previsionali della Legge Navale, nonché sulla stabilità nel tempo del costo dei programmi in termini costanti.

Soltanto in tali termini omogenei possono essere infatti raffrontati i costi dei programmi stessi, dato che qualsiasi altro confronto eseguito in termini monetari riferiti ad epoche diverse non avrebbe significato. Ulteriori elementi analitici sono forniti nelle tavole sinottiche raccolte in Allegato 3.

*Quesito n. 3.*

La revisione prezzo trova la sua giustificazione in consolidata giurisprudenza (risale ad un decreto del 1940) ed è disciplinata mediante precise clausole contrattuali in quanto non esiste attualmente una specifica normativa per le pubbliche forniture.

La revisione prezzo viene:

fatta scattare al maturare di precise (%) avanzamento lavori verificate con accertamenti presso il cantiere ed i principali subfornitori;

calcolata mediante una formula matematica, contrattuale, che ha avuto il preventivo parere favorevole dei previsti Organi Consultivi. Gli atti per il pagamento di ogni rata di revisione prezzo sono sottoposti al preventivo esame di legittimità ed alla registrazione della Corte dei Conti;

riferita ai bollettini delle camere di commercio di Milano (per i materiali, esemplificati in appropriati « panieri ») e dell'INTERSIND od ISTAT (per la mano d'opera).

La determinazione della revisione prezzo avviene a cura degli Uffici tecnici M.M., competenti per circoscrizione che, compilando apposito verbale:

— accertano accuratamente i ritardi per « cause di forza maggiore » che, come tali, comportano l'applicazione della clausola in questione;

— valutano accuratamente le percentuali di avanzamento lavori cui si fa riferimento per i pagamenti in conto e per il calcolo delle corrispondenti Revisioni prezzo.

Per quanto concerne i cacciamine tipo LERICI, si precisa che, tranne che per un'anticipo di Revisioni prezzo di provviste non ricorrenti maturata nel 1980, corrisposto in compatibilità della legge 21 giugno 1964, n. 463, la Direzione generale, per la discrezionalità di cui all'articolo 29-6 del contratto, ha ritenuto di non concedere ancora anticipi di Revisione prezzo sui pagamenti in conto delle provviste ricorrenti.

*Quesito n. 4**a) Avanzamento dell'8 per cento all'agosto 1979*

L'avanzamento globale, peraltro non determinante pagamenti rateali, indicato nell'8 per cento all'agosto 1979, risulta dai documenti relativi agli accertamenti periodici eseguiti dall'Ufficio tecnico M.M. competente.

L'avanzamento sopra richiamato è economico ed è riferito al prezzo totale dell'impresa (64 miliardi); esso risulta dalla somma degli esborsi effettuati dal cantiere per le provviste non ricorrenti (2,2 miliardi) e degli esborsi che il cantiere era tenuto ad effettuare in relazione agli ordini emessi alle seguenti ditte: GMT, BRIF, IFEN, Riva Calzoni, Gavazzi, Signani, Tosi (3,6 miliardi).



*b) Consistenza delle strutture del Cantiere all'epoca*

Per quanto attiene alle infrastrutture del Cantiere esistenti nel 1978, si fa riferimento all'accertamento periodico compiuto il 15 giugno 1976 da apposita Commissione dell'Ufficio vigilanza industria privata dell'Arsenale di La Spezia.

In quell'occasione è stato accertato che il Cantiere disponeva di:

- sala disegno, ufficio studi, laboratorio tecnologico;
- locali per produzione (13.700 metriquadrati coperti, di cui 2.724 per uffici, e 57.000 metri quadrati scoperti);
- magazzini per una cubatura di 12.000 metri cubi;
- impianto elettrico, idrico, distribuzione metano;
- condizionamento e termoventilazione, aspirazione gas pesanti, ed aria compressa per uso officina;
- carri ponte, aspiratrici semoventi, macchine per lavoro per vetro-resina, impregnatore automatico eccetera.

In relazione alla data di effettiva disponibilità della licenza edilizia, la trincea ed il bacino di varo sono stati costruiti dopo il 1978 e in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla Ditta nel programma di esecuzione dell'impresa.

*c) Osservazioni della Corte dei conti sulla Revisione prezzo*

La Corte dei conti, con comunicazione n. 233 del 17 maggio 1978 ha formulato il seguente rilievo:

« Art. 29. — Posto che l'istituto della revisione dei prezzi tende a riconoscere all'appaltatore gli effettivi aumenti dei prezzi medesimi conseguenti alle variazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto nei costi dei materiali e della mano d'opera, si rileva che le quote di incidenza inserite nel contratto all'esame ai predetti fini revisionali — sia per le « provviste non ricorrenti » che per ciascuna Nave — non corrispondono agli elementi e ai dati scaturenti dalla analisi dei costi, risultando anzi una notevole divergenza per quanto riguarda i costi limitatamente alla quota Nave. Al riguardo, quindi, rilevata la necessità che venga assicurata la conformità della clausola revisionale all'analisi dei costi al fine di evitare indebiti arricchimenti in danno dell'Amministrazione, occorre che, come già osservato con il foglio di rilievo n. 7 del 12 giugno 1976 in una analoga fattispecie, eventuali discordanze trovino giustificazione in un verbale di congruità della Commissione esaminatrice del progetto all'esame ».

La Direzione generale ha così risposto:

« Per quanto concerne le quote di incidenza, ai fini della revisione dei prezzi, è stato compilato un verbale suppletivo di valutazione da cui risultano dati compatibili con quanto contrattualmente stabilito ».

In altre parole:

Nell'analisi di costo è stata indicato solamente il costo della mano d'opera direttamente impiegata dal Cantiere mentre per i materiali si è definito il costo dei prodotti grezzi, semilavorati e finiti.

Con il verbale suppletivo sopra richiamato è stato chiarito che l'apparente discordanza di percentuale era dovuta al fatto che ai fini della revisione prezzo, la percentuale di detto prezzo relativa alla mano d'opera comprendeva tutta la mano d'opera impegnata nell'impresa, quella del Cantiere e quella dei subfornitori. Conseguentemente variava la percentuale di prezzo relativa ai materiali, che in questo caso erano solamente quelli grezzi.

d) *Ritardi per cause di forza maggiore*

(1) In linea generale, la causa di forza maggiore viene così configurata:

« se durante l'esecuzione di un lavoro o di una fornitura sopravvengono circostanze impreviste che ne ritardano il compimento, come scioperi, incendi, avarie, naufragi o altri consimili, gli assuntori sono tenuti a darne immediato avviso all'ufficio di vigilanza od alla competente direzione. In difetto di tale avviso non potranno tali incidenti essere in seguito invocati come forza maggiore per giustificare il ritardo » (art. 40 del regio decreto 13 marzo 1910, n. 135)

o, in ogni caso, per fatti al di fuori del controllo della Ditta.

Inoltre, non sono presi in considerazione, ai fini di eventuali concessioni di proroga, ritardi che si verificano nella consegna dei materiali o di macchinari da parte dei subfornitori o cofornitori quando tali ritardi non sono giustificati da cause di forza maggiore legalmente provate ed accertate, verificatesi presso gli stabilimenti dei subfornitori stessi.

(2) È compito specifico dell'Ufficio tecnico M.M. competente per circoscrizione di accertare rigorosamente se ricorrono i motivi per riconoscere — in sede contrattuale — che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore e che esso è stato così denunciato nei dovuti termini di tempo.

(3) Si ricorda che il ritardo « non dipendente » da causa di forza maggiore viene penalizzato.

Nel periodo di ritardo penalizzato non opera la Revisione prezzo.

e) *Approntamento alle prove dei 4 cacciamine*

Rispetto ai termini contrattuali, l'approntamento alle prove del LERICI denuncia un ritardo di più di 17 mesi, dei quali solamente 9 mesi circa sono stati riconosciuti come dipendenti da causa di forza maggiore.

Non è stato considerato dipendente da causa di forza maggiore il ritardo di circa otto mesi dovuto, per tre mesi circa ad astensioni da lavoro straordinario, scioperi a scacchiera, sciopero presso subfornitore non denunciato eccetera e per cinque mesi circa alla mancata disponibilità della concessione edilizia per la costruzione di una trincea e del bacino di varo.

Per quanto concerne le altre unità, si valuta che esse saranno consegnate nei termini contrattuali.

*Quesito n. 5*

Circa la validità operativa dei programmi citati, si rimanda alla risposta al quesito n. 1 dell'onorevole Cerquetti.

Sulla possibilità di alienare ad altri il costruendo incrociatore « Garibaldi », si rinvia a quanto riferito in corrispondenza dell'analoga domanda formulata dall'onorevole CiccioMessere.

ANNESSO A

SCHEDA N. 4

QUESITI POSTI DALL'ONOREVOLE ACCAME

1. Richiesta di chiarimento circa il tonnellaggio delle unità cacciamine e relativo aumento nel tempo.
2. Richiesta di chiarimento sui costi dei programmi, e relativo aumento nel tempo, rispetto alle previsioni.
3. Richiesta di chiarimento sul meccanismo delle revisioni prezzo e sulle conseguenze dello stesso.
4. Richiesta di chiarimenti vari in merito al programma « Cacciamine ».
5. Manifestazione di perplessità circa la validità operativa di alcuni programmi con particolare riferimento all'incrociatore « Garibaldi ».

SCHEDA N. 5

## DOMANDA ONOREVOLE PERRONE

## 1. QUESITO

Richiesta di chiarimento in merito ai riflessi esercitati sulla programmazione delle forze navali dalle variazioni della possibile minaccia esistente contro il territorio nazionale.

## 2. RISPOSTA

Lo strumento militare italiano, e quindi la componente navale dello stesso, è caratterizzato da un orientamento esclusivamente difensivo e pertanto sostanzialmente reattivo e dissuasivo, sia in termini prettamente nazionali che nell'ambito dell'alleanza in cui la Nazione è inserita.

In tale contesto, i programmi di realizzazione dei mezzi sono da sempre orientati a conseguire una configurazione bilanciata, in grado di reagire, quanto meno in termini qualitativi, all'intero spettro della possibile minaccia, senza lasciare cioè settori evidentemente scoperti e tali da aprire varchi preferenziali ad una possibile offesa.

Il profilarsi quindi di nuovi poli di ostilità causa soltanto l'ampliarsi dell'impegno dissuasivo e dell'approntamento reattivo, con la conseguente esigenza di una maggiore quantità di forze o, qualora non ne sia possibile l'acquisizione, di un aumento del rischio.

Quanto sopra, preme di rilevare, è valido al di là del « territorio nazionale » propriamente detto, ma soprattutto in quegli spazi, in particolare marittimi, in cui è diffusa — ed a probabilità più elevata rispetto a veri e propri atti di guerra contro il territorio — la possibilità di interferenze con gli interessi nazionali, oppure l'insorgere di fenomeni di crisi o tensione, che confluiscono sempre in una richiesta di presenza navale.

In conclusione, l'evoluzione della possibile minaccia nel Mediterraneo — da qualsiasi parte essa provenga — è certamente seguita e valutata in tutte le sue conseguenze.

Il riflesso sostanziale, si identifica concretamente in constatazioni di nuove o diverse priorità di imprese parziali [programma corvette - programmi catene radar costiere - ammodernamento e potenziamento dei sensori antisommergibili per navi ed elicotteri - esigenze pressanti di integrazione e cooperazione con aeromobili - esigenze di aggiornamento dei sistemi 3 C (comunicazioni-comando-controllo) - accelerazione per il completamento di sistemi di G.E. e di sistemi d'arma missilistici eliportati già in fase di avanzato sviluppo - revisione parco mine e mezzi contromisure e dragaggio - esigenze di urgenti interventi per i mezzi ausiliari e di uso locale eccetera].

Tutto ciò associato alla maggiore urgenza di conseguire al più presto almeno la struttura già ipotizzata nel « Libro bianco ».

I traguardi sono quindi ben chiari e precisi, anche se le prospettive di realizzazione si allontanano nel tempo per l'impossibilità di dedicarvi adeguate risorse.

SCHEDA N. 6

## DOMANDE ONOREVOLE GATTI

## 1. PREMESSA

Per chiarezza di riferimento, in annesso A alla presente scheda si riportano le domande dell'onorevole interrogante, numerate in successione.

## 2. RISPOSTE

*Quesito n. 1*

L'ottimizzazione della utilizzazione delle risorse è un obiettivo da sempre perseguito da parte della marina, in un'opera continua di aggiornamento della programmazione e di controllo della spesa nell'ambito della quale agiscono affiancati ed in strettissima collaborazione lo Stato Maggiore e le Direzioni generali, in particolare Navalcostarmi.

Tale opera è costantemente inquadrata nel preciso riferimento della pianificazione a lungo termine, dalla quale discendono la programmazione quinquennale e l'annuale formulazione del bilancio.

In simile contesto, l'ausilio fondamentale atto ad ottimizzare la spesa è indubbiamente costituito dalla stabilità delle previsioni di disponibilità, su un arco di tempo sufficientemente lungo per lo sviluppo di programmi navali, la cui durata è sempre almeno dell'ordine del quinquennio.

La garanzia del potere d'acquisto delle assegnazioni future, agevolerebbe infatti una oculata distribuzione delle risorse, evitando la necessità di continui aggiustamenti riduttivi, rinvii o annullamenti causati da « tagli » spesso imprevisi che, in quanto tali, possono vanificare il delicato equilibrio della programmazione e, prolungando in genere le imprese, in definitiva ne aumentano il costo complessivo.

Sul piano più propriamente tecnico-amministrativo, l'introduzione dei « Comitati speciali » ha portato sensibili miglioramenti nel ridurre i tempi degli *iter* contrattuali: ulteriori passi semplificativi richiederebbero sostanziali modifiche alla legislazione e normativa vigente, in un contesto generale che investe tutta l'amministrazione dello Stato.

*Quesito n. 2*

Come accennato nella esposizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, la fasatura dei programmi è un'attività a carattere continuativo, che ha i suoi momenti salienti in occasione della formulazione dei bilanci, che vengono stabiliti — a livello progetto — con un'attività congiunta interforze in cui si tende a bilanciare al meglio le esigenze delle Forze armate.

La suddivisione delle risorse tra i singoli programmi deve inoltre tenere conto dell'incidenza degli sviluppi futuri dei programmi stessi, tenuto conto che nella stragrande maggioranza essi comportano impegni non parzializzabili annualmente. Occorre cioè evitare che l'assommarsi di impegni pluriennali generi picchi di irrigidimento tali da eliminare ogni intervento correttivo sulla spesa.

In conclusione, il finanziamento dei programmi è determinato non solo dalle priorità operative ad essi assegnate, ma anche da una serie di condizionamenti di carattere tecnico-finanziario, collegati alla previsione-incertezza delle disponibilità.

A titolo di esempio, i picchi inflazionistici degli scorsi anni hanno causato un addensamento di oneri per revisioni di prezzo il cui smaltimento condiziona pesantemente l'attuale ed i prossimi bilanci, imponendo di dilazionare oculatamente l'assunzione di nuovi impegni anche importanti, in modo cioè da far loro raggiungere il massimo peso dopo l'eliminazione dei picchi di oneri pregressi.

ANNESSO A

SCHEDA N. 6

QUESITI POSTI DALL'ONOREVOLE GATTI

1. Richiesta di individuare eventuali provvedimenti atti a migliorare — pur nell'ambito delle esistenti disponibilità — l'ammodernamento della Marina, utilizzando meglio le risorse in un quadro di riferimento precisamente finalizzato.
2. Richiesta di chiarimento circa il meccanismo decisionale che regola la fasatura relativa dei programmi in funzione delle disponibilità finanziarie ed i riflessi di tale meccanismo in campo interforze.



SCHEDA N. 7

## DOMANDA DELL'ONOREVOLE PINNA

## 1. QUESITO

Richiesta di conoscere le dimensioni globali di costo del programma navale al 1981 ed al completamento di tutti i progetti in esso compresi.

## 2. RISPOSTA

Con riferimento all'Allegato 3, in cui sono riportate, per ogni singolo progetto già avviato le somme degli impegni assunti all'agosto 1981, la dimensione complessiva degli stessi ammonta, a tale data, a 1.711,5 miliardi (con approssimazione totale di circa 2 miliardi per arrotondamenti al decimo negli allegati stessi).

A tutto maggio 1982, sono stati ulteriormente impegnati 131,2 miliardi, per complessivi 1.844,8 miliardi.

Successivamente, si prevedono le seguenti esigenze riferite all'acquisizione dei mezzi:

— per il completamento delle imprese già avviate (incrociatore - 2 cacciatorpediniere - 8 fregate - 4 cacciamine - 6 aliscapi - 27 elicotteri - unità logistica - unità salvataggio - 2 sommergibili):

in materiali . . . . .	973,1 Mld.
in revisione prezzo (a valore monetario) . . . . .	628,5 Mld.
	<hr/>
Totale . . . . .	1.601,6 Mld.

— per la realizzazione delle imprese non ancora iniziate (6 cacciamine - 9 elicotteri - 1 unità da trasporto e sbarco):

550 miliardi a costi 1983.

ALLEGATO N. 1

VARIAZIONI ALLA COMPOSIZIONE DELLE FORZE NAVALI  
(Periodo 1° gennaio 1981 - 30 giugno 1982)

1. - *Unità dismesse* (le unità segnate con asterisco hanno completato il processo formale di radiazione):

sommergibile « Longobardo » (\*), dal 1° giugno 1981;  
dragamine « Trifoglio », dal 1° luglio 1981;  
moto trasporto costiero « 1007 », dal 1° agosto 1981;  
rimorchiatore « Porto Pisano » (\*), dal 1° agosto 1981;  
dragamine « Scampo » (\*), dal 1° agosto 1981;  
rimorchiatore « Asinara » (\*), dal 1° agosto 1981;  
corvetta « Ape » (\*), dal 1° agosto 1981;  
dragamine « Riccio » (\*), dal 1° ottobre 1981;  
rimorchiatore « Ventimiglia », dal 1° ottobre 1981;  
dragamine « Quercia », dal 1° novembre 1981;  
rimorchiatore « Nisida », dal 1° dicembre 1981;  
fregata « Bergamini », dal 1° dicembre 1981;  
fregata « Canopo », dal 1° dicembre 1981;  
rimorchiatore « Pianosa », dal 1° dicembre 1981;  
dragamine « Granchio » (\*), dal 1° dicembre 1981;  
nave cisterna « Timavo » (\*), dal 1° febbraio 1982;  
sommergibile « Gazzana », dal 1° aprile 1982;  
rimorchiatore « Pozzi », dal 1° aprile 1982;  
dragamine « Gambero » (\*), dal 1° maggio 1982;  
dragamine « Pinna » (\*), dal 1° maggio 1982;  
mezzo anfibia « HC 9801 » (\*), dal 1° maggio 1982;  
rimorchiatore « N. 96 » (\*), dal 1° maggio 1982;  
dragamine « Dalia » (\*), dal 1° giugno 1982;  
cacciatorpediniere « San Giorgio » (\*), dal 1° giugno 1982;  
dragamine « Faggio » (\*), dal 1° giugno 1982;  
dragamine « Ontano » (\*), dal 1° giugno 1982;  
dragamine « Pino » (\*), dal 1° giugno 1982.

2. - *Nuove costruzioni entrate in attività operativa:*

rimorchiatore « RP 122 », dall'8 maggio 1981;  
rimorchiatore « RP 123 », dall'8 maggio 1981;  
rimorchiatore « RP 124 », dall'8 maggio 1981.

3. - *Nuove costruzioni iscritte nel quadro del naviglio militare ma non ancora disponibili per attività operativa:*

sommergibile « Da Vinci », dal 23 ottobre 1981;  
aliscafo « Nibbio », dal 7 agosto 1981;  
fregata « Maestrale », dal 12 febbraio 1982;  
aliscafo « Falcone », dal 1° marzo 1982.

## ALLEGATO N. 2

PREVISIONI DI VARIAZIONI ALLA COMPOSIZIONE DELLE  
FORZE NAVALI (Periodo 1° luglio 1982 - 31 dicembre 1982)1. - *Unità di prevista dismissione:*

cacciatorpediniere « Indomito », da ottobre 1982;  
fregata « Cigno », da ottobre 1982;  
dragamine « Magnolia », da ottobre 1982.

2. - *Nuove costruzioni di prevista entrata in attività operativa:*

aliscafo « Nibbio », dal 31 agosto 1982;  
sommersibile « Da Vinci », dal 10 novembre 1982.

3. - *Nuove costruzioni di prevista iscrizione al quadro del naviglio militare ma non disponibili per attività operativa:*

aliscafo « Astore », da luglio 1982;  
aliscafo « Grifone », da luglio 1982;  
fregata « Libeccio », da settembre 1982;  
sommersibile « Marconi », da settembre 1982.

ALLEGATO N. 3 (luglio 1982)

## NOTE ESPLICATIVE GENERALI

1. — I tabulati inclusi nel presente allegato rappresentano, in corrispondenza delle rispettive colonne:

— colonna A: la somma dei contratti trattati dal « Comitato » (o dalle Direzioni generali competenti nei casi esenti) nei dodici mesi precedenti la data di compilazione della « Relazione » riferita all'anno di intestazione della colonna;

— colonna B: i numeri di riferimento dei contratti concernenti la formazione delle somme riportate alla voce corrispondente della colonna A;

— colonna C: la somma progressiva del complesso di contratti trattati dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « Relazione » riferita all'anno di intestazione della colonna.

2. — In corrispondenza della voce « Piattaforma » sono riportati i contratti stipulati con i cantieri responsabili della costruzione dell'unità. In casi particolari (vedansi, ad esempio, sommergibili ed aliscafi) detti contratti, in quanto assimilabili al tipo cosiddetto « chiavi in mano », possono comprendere anche tutte o gran parte delle apparecchiature che, nella normalità delle unità di superficie, vengono acquisite a parte sotto la denominazione di « sistemi di combattimento ».

3. — Si prega di voler notare che i dati riportati sono riferiti alla somma degli impegni contrattuali assunti, e pertanto non vanno confusi con le « quote di spesa nell'anno ».

In pratica, nel caso di imprese di cui è stata completata sia l'acquisizione della piattaforma, dei sistemi e delle dotazioni di bordo, sia il pagamento delle revisioni prezzo (vedasi — ad esempio — il caso dell'unità logistica), il totale riportato nella colonna C dell'ultimo anno considerato rappresenta il totale dell'impegno assunto dall'Amministrazione per consentire — a tutti gli effetti — l'entrata in servizio dell'unità.

Nel caso in cui siano state altresì già pagate (vedasi sempre il caso dell'unità logistica) anche tutte le rate corrispondenti agli impegni citati, la somma indicata rappresenta anche l'esborso complessivo « monetario », che viene definito « costo di acquisizione dell'unità-classe ».

4. — A titolo di completamento d'informazione, si prega inoltre di voler considerare che tale elemento finanziario corrisponde alla realizzazione compelta del progetto, ma non esaurisce il costo del programma, anche se viene considerata la sola parte ammodernamento e

rinnovamento dello stesso (escludendo cioè gli oneri gestionali di personale ed esercizio).

Ad esso sono infatti anche associati i costi inerenti a:

- ammodernamenti minori continuativi;
- ammodernamenti di mezza vita;
- prolungamento di vita (eventuale);
- costituzione dotazioni terra,

che in termini programmatici vengono associati ad ogni mezzo-unità-classe sotto la denominazione di « oneri extracquisizione ».

Sono questi ultimi elementi di costo, aventi peraltro carattere assolutamente previsionale in quanto sono soggetti all'opera di vaglio e prioritizzazione in sede di formulazione del bilancio annuale, che hanno rappresentato il « salto » evidenziato nella « relazione 1980 » (anno di unificazione dei capitoli L.N. e B.O.), non essendo stati prima considerati nella utilizzazione dei fondi della legge n. 57 del 1975, concernente la semplice « acquisizione » di mezzi.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/1 - Luglio 1982

UNITA LOGISTICA  
(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	22,0	1	22,0	—	—	22,0	0,04	74	22,0	—	—	22,0	—	—	22,0	—	—	22,0
Sistema Combattimento	0,1	14	0,1	—	49-50-51	0,2	—	—	0,2	0,03	108-109	0,2	—	—	0,2	0,04	1075	0,2
Munizionamento bordo e prime dotazioni	—	—	—	0,1	48	0,1	0,1	89	0,2	0,003	129	0,2	0,01	191	0,2	0,4	0021 1072 1073 1074	0,6
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1076 (1)	6,6	—	—	6,6	—	—	6,6
Totale	22,1	—	22,1	0,2	—	22,3	0,1	—	22,4	6,6	—	29,0	—	—	29,0	0,4	—	29,4

## Legenda:

- A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

## Note:

- (1) — Impegno riportato nella relazione 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/2 - Luglio 1982

UNITA SALVATAGGIO  
(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	24,5	13	24,5	—	(1)	24,3	—	0,7	98	25,0	0,4	140	25,4	—	—	—	—	25,4
Sistema Combattimento	—	—	—	0,02	52-66-67	—	0,3	86-87-88	108-128	0,4	0,003	182	0,4	0,1	1077-1084	0,5	—	—
Munizionamento bordo e prime dotazioni	—	—	—	—	—	—	0,02	91	113	0,2	0,2	da 183 a 190	0,4	0,2	0021 da 1078 a 1083	0,6	—	—
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1085 (2)	2,7	—	—	—	—	2,7
Totale	24,5	—	24,5	—	—	24,3	0,3	—	—	25,6	3,3	—	28,9	0,3	—	—	—	29,2

## Legenda:

A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

## Note:

(1) — Variazione di importo per diverse mo dalità cauzionali.  
 (2) — Impegno riportato nella relazione 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/3 - Luglio 1982

## 2 SOMMERGIBILI

(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	75,3	5	75,3	—	—	75,3	-1,3	81	74,0	—	74,0	—	—	74,0	0,6	005-0024	74,6	
Sistema Combattimento	0,1	15	0,1	0,6	40-45-47- 54-55	0,7	—	—	0,7	0,5	1,2	6,6	164-178- 179-180- 181	7,8	1,4	0022-1056- 1057-1058- 1064-1065	9,2	
Munizionamen- to bordo e pri- me dotazioni	—	—	—	7,7	38 (1/2)	7,7	—	—	7,7	0,2	7,9	0,4	159	8,3	3,8	0010-0014- 1048 da 1049 a 1055 da 1059 a 1063	12,1	
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	27,4	7,1	1066-1067 (1)	34,5	8,9	1066	43,4	
<b>Totale</b>	<b>75,4</b>	<b>—</b>	<b>75,4</b>	<b>8,3</b>	<b>—</b>	<b>83,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>—</b>	<b>82,4</b>	<b>8,1</b>	<b>110,5</b>	<b>14,1</b>	<b>—</b>	<b>124,6</b>	<b>14,7</b>	<b>—</b>	<b>139,3</b>	

## Legenda:

- A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nell'anno A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sin o alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

## Note:

- (1) — Impegno riportato nella relazione 1981.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/4 - Luglio 1982

## 6 ALISCAFI

(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	62,7	4	62,7	—	—	62,7	—	—	62,7	—	—	62,7	—	—	62,7	1,2	0004-1040	63,9
Sistema Combattimento	4,3	2,8	4,3	0,9	17-36-53-68	5,2	1,5	76-77	6,7	0,3	97-10	7,0	—	—	7,0	0,0015	1044	7,0
Munizionamento bordo e prime dotazioni	—	—	—	0,4	35	0,4	0,1	85	0,5	0,017	126-127	0,5	0,7	159-163	1,2	3,7	009 da 1035 a 1039 1041-1042-1043	4,9
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	126-127-1045-1046-1047 (1)	17,4	11,1	1045 (1)	28,5	1,1	1045	29,6
<b>Totale</b>	<b>67,0</b>	<b>—</b>	<b>67,0</b>	<b>1,3</b>	<b>—</b>	<b>68,3</b>	<b>1,6</b>	<b>—</b>	<b>69,9</b>	<b>17,7</b>	<b>—</b>	<b>87,6</b>	<b>11,8</b>	<b>—</b>	<b>99,4</b>	<b>6,0</b>	<b>—</b>	<b>105,4</b>

## Legenda:

A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

## Note:

(1) — Impegni riportati nella relazione 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/5 - Luglio 1982

27 ELICOTTERI  
(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	6,2	9	6,2	32,8	32	39	1,0	69	40,0	—	—	40,0	—	—	—	0,1	0012-1087	40,1
Sistema Combattimento	6,2	11-12	6,2	1,8	25-26-31 da 56 a 64	8,0	2,0	70-92-93-94	10,0	—	—	10,0	—	—	—	10,4	0011-0017- 1088-1089- 1091-1093	20,4
Munizionamen- to bordo e pri- me dotazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1092	0,2
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	0,045	65	—	—	—	—	0,6	116-1086- 1090 (1)	0,6	3,7	192-1086 (1)	3,7	2,0	1086	6,3
<b>Totale</b>	<b>12,4</b>	<b>—</b>	<b>12,4</b>	<b>34,6</b>	<b>—</b>	<b>47,0</b>	<b>3,0</b>	<b>—</b>	<b>50,0</b>	<b>0,6</b>	<b>—</b>	<b>50,6</b>	<b>3,7</b>	<b>—</b>	<b>54,3</b>	<b>12,7</b>	<b>—</b>	<b>67,0</b>

## Legenda:

- A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

## Note:

- (1) — Impegni riportati nella relazione 1981.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/6 - Luglio 1982

4 CACCIAMINE

(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	Piattaforma	—	—	—	0,9	24	0,9	64,1	73	65,0	—	—	65,0	2,0	145	67,0	—	—
Sistema Combattimento	—	—	—	—	—	—	2,6	75	2,6	5,3	96-107-114-124-125	7,9	0,1	176-177	8,0	1,9	—	9,9
Munizionamento bordo e prime dotazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	115	0,1	0,7	1071 (1)	0,8	—	—	0,8
Totale	—	—	—	0,9	—	0,9	66,7	—	67,6	5,4	—	73,0	2,8	—	75,8	1,9	—	77,7

Legenda:

- A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.
- B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.
- C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

Note:

(1) — Impegni riportati nella relazione 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/7 - Luglio 1982

## 6 FREGATE ANTISOMMERSIBILI

(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	—	—	—	326,4	18	326,4	—	—	326,4	—	—	326,4	—	—	326,4	—	—	326,4
Sistema Combattimento	19,6	3-6-10	19,6	111,2	19-20-21- 22-23-27- 29-30-34- 35-39-41- 42-43-44- 46	130,8	20,9 (1)	71-72-78- 79-80-84- 90	151,7	2,1	95-101- 105-110- 111-112- 121-122- 123	153,8	2,5	147-151- 166-169- 170-172	156,3	8,2	0003-0006- 0019-1012- 1015 1019-1020- 1030	164,5
Munizionamen- to bordo e pri- me dotazioni	5,4	7-16	5,4	21,7	28-38	27,1	0,1	83	27,2	— 0,1	120	36,0	150-154- 155-156- 157-159- 171	63,1	7,8	0002-0007- 0010-0014- 1001 da 1003 a 1011 1013-1014- 1016-1017- 1018-1021- 1022	70	
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4 (2)	1023-1024- 1025-1026- 1027	43,4	17,0 (2)	173-174- 1025-1026- 1028-1029	60,4	19,1	1026	79,5
Totale	25,0	—	25,0	459,3	—	484,3	21,0	—	505,3	45,4	—	550,7	55,5	606,2	35,1	—	641,3	

## Legenda:

- A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

## Note:

- (1) — Dalla somma dei contratti nell'anno (306 mld.) sono stati stornati 10 mld. circa per passaggi di materiali tra programmi e per correzioni a contratti precedenti (vds. Tab. 12 - All. n. 46 - All. E dello stato di previsione per il 1979).  
 (2) — Impegno riportato nella relazione 1981.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/8 - Luglio 1982

## INCROCIATORE « GARIBALDI »

(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	—	—	—	127,0	37	127,0	—	—	127,0	—	—	127,0	—	—	127,0	—	—	121,5
Sistema Combattimento	—	—	—	—	—	—	10,0 (1)	3-6-10 (2)	10,0	23,1	99-102- 103-104- 106 da 131 a 139	33,1	19,3	146-160- 165-166- 175	52,4	9,9	0013-0023- 1068	62,3
Munizionamento bordo e prime dotazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	155-156- 157	12,9	—	—	2,9
Revisioni prezzo e differenze cambio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1069	2,8
<b>Totale</b>	—	—	—	127,0	—	127,0	10,0	—	137,0	23,1	—	160,1	26,7	—	186,8	12,7	—	199,5

## Legenda:

- A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

## Note:

- (1) — Vedasi All. C - All. 32 alla Tabella 12 Stato Previsione Spesa 1980.  
 (2) — Impegni riportati nella relazione 1978.



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3/10 - Luglio 1982

2 CACCIATORPEDINIERE

(Valori in miliardi)

	1976			1977			1978			1979			1980			1981		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Piattaforma	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
Sistema Combattimento	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	178,8	0001-0013	178,8
Munizionamento bordo e prime dotazioni	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
Revisioni prezzo e differenze cambio	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
<b>Totale</b>	—		—	—		—	—		—	—		—	—		178,8	—		178,8

Legenda:

A — Importo dei contratti trattati nei 12 mesi precedenti alla data di compilazione della « relazione L.N. » per l'anno a cui è intestata la colonna.  
 B — Numeri di riferimento (relazione L.N.) dei contratti interessati agli importi indicati nella colonna A.  
 C — Totale progressivo dei contratti trattati, in valore monetario dall'inizio dell'impresa sino alla data di compilazione della « relazione L.N. », per l'anno a cui è interessata la colonna.

ALLEGATO N. 4

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI MEZZI NAVALI  
DA REALIZZARE CON I FONDI DELLA LEGGE 22 MARZO 1975, N. 57

Con i fondi resi disponibili dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, nota come « Legge navale » — 1.000 miliardi ripartiti in dieci esercizi finanziari a partire dal 1975 — la Marina militare intende realizzare il seguente programma di costruzioni:

— 8 fregate missilistiche da circa 2.600 tonnellate, in sostituzione di 4 unità tipo « Cigno » e 4 unità tipo « Bergamini » di prevista radiazione nei prossimi anni, con funzioni essenzialmente antisommersibile, ma idonee alla protezione del traffico mercantile anche contro la minaccia aerea e di superficie.

Per l'assolvimento di questi compiti esse saranno dotate di:

— cannone di medio calibro (127/54) a duplice impiego anti-aereo e antinave;

— sistema missilistico antiaereo per la difesa ravvicinata;

— sistema missilistico superficie-superficie a lungo raggio;

— sistema per la difesa ravvicinata antimissile costituito da mitragliere a elevatissima cadenza di fuoco;

— siluri antisommersibili;

— ecogniometro a scafo ed ecogniometro rimorchiato a profondità variabile;

— apparecchiature elettroniche per la scoperta, le telecomunicazioni e il sistema di comando e controllo;

— n. 2 elicotteri per operazioni antisommersibili;

— 6 aliscafi missilistici da 60 tonnellate, in sostituzione di 6 motosiluranti già radiate e di 2 da radiare, con funzioni di contrasto ad eventuali azioni ostili contro le nostre coste e di protezione dei passaggi obbligati e ristretti (canali di Sardegna, Sicilia, Otranto).

Queste unità, pur essendo di limitatissime dimensioni e tonnellaggio, disporranno di un rilevante armamento costituito da:

— cannone di piccolo calibro antinave e antiaereo (72/62);

— sistema missilistico superficie-superficie a lungo raggio nonché delle apparecchiature elettroniche di scoperta e telecomunicazioni necessarie per il più efficace impiego delle citate armi;



— 2 sommergibili classe « Sauro » da circa 1.300 tonnellate, a parziale sostituzione dei sommergibili ex USA classe « Gazzana » e classe « Piomarta » da radiare, con compiti primari di contrasto antisommergibili e possibilità di impiego antinave.

I nuovi battelli — a propulsione convenzionale ma con elevate caratteristiche di velocità e manovrabilità in immersione — saranno dotati di:

- 6 tubi lanciasiluri;
- sensori elettroacustici per la scoperta subacquea;
- apparati elettronici di scoperta in superficie e di telecomunicazioni;

— 2 cacciatorpediniere missilistici da circa 4.400 tonnellate, in sostituzione di 4 cacciatorpediniere classe « Impavido » e « Indomito », idonei per operazioni a lungo raggio ed atti a conferire ai gruppi navali di impiego una più spiccata capacità di difesa antiaerea.

Le caratteristiche di queste unità saranno simili a quelle dei tipi « Audace » attualmente in servizio, con eventuali miglioramenti indicati dal progresso tecnologico. Le nuove unità saranno cioè dotate di:

- sistema missilistico antiaereo per la difesa a medio raggio;
- artiglierie di medio calibro (127/54) e di piccolo calibro (76/62) a duplice impiego antiaereo e antinave;
- sistema missilistico superficie-superficie a lungo raggio;
- sistema per la difesa ravvicinata antimissile (come per le fregate antisommergibili);
- siluri antisommergibili;
- ecogoniometro a scafo;
- dotazione elettronica per la scoperta, le telecomunicazioni, il sistema di comando e controllo;
- n. 3 elicotteri antisommergibili;

— 1 incrociatore leggero portaelicotteri da circa 10.000 tonnellate — che dovrà sostituire verso la metà degli anni '80 gli incrociatori « Doria » e « Duilio » — concepito come sede del Comando Superiore navale in mare e pertanto dotato di tutte le attrezzature di scoperta e di comunicazioni idonee a consentire il coordinamento delle attività delle forze operanti.

Sarà inoltre armato con:

- elicotteri con caratteristiche antisommergibili e antinave;
- sistemi missilistici e di artiglieria per l'autodifesa antiaerea e antinave;

— 10 unità per la caccia alle mine da circa 500 tonnellate, per compensare almeno in parte la radiazione dalla linea di ben 29 dragamine oceanici, costieri e litoranei. Le contromisure mine sono una componente indispensabile per mantenere aperte e sicure le linee di comunicazione marittime e l'accesso ai nostri porti ed hanno particolare significato in un mare come il Mediterraneo, compartimentato in diversi bacini da passaggi ristretti, con fondali particolarmente idonei per il minamento.

L'equipaggiamento, altamente specializzato, dei « cacciamine » sarà costituito essenzialmente da:

- sensori elettroacustici per la localizzazione delle mine;
- sistema telecomandato per la distruzione delle mine;
- apparecchiature per la navigazione di precisione;
- sistemi di supporto per i sommozzatori;

— 1 unità da trasporto per operazioni anfibiae, da circa 8.000 tonnellate — in sostituzione di 2 unità trasporto in fase di radiazione (« Etna » e « Bafile ») e di 2 unità trasporto classe « Grado » da radiare — concepita come indispensabile mezzo di difesa dell'integrità del nostro territorio nazionale, le cui frontiere sono prevalentemente marittime e si frazionano in numerose isole. Tale unità avrà:

— la capienza necessaria e la dotazione di mezzi ausiliari da sbarco idonee a trasportare il battaglione San Marco completo dei suoi mezzi;

- un adeguato armamento difensivo contraereo e contro missile;
- apparecchiature elettroniche per la scoperta e le telecomunicazioni;

— 1 nave logistica da circa 8.000 tonnellate, in sostituzione di una unità logistica già radiata, dotata delle apparecchiature specialistiche per il rifornimento in mare di combustibile e materiale vario, di un sistema semplificato per la scoperta e le comunicazioni, nonché dell'indispensabile armamento difensivo realizzato con:

— cannone antiaereo e antinave di piccolo calibro (76/62) e relativa apparecchiatura per la direzione del tiro;

- mitragliere antiaeree;

— 1 unità di salvataggio in mare da circa 2.500 tonnellate — in sostituzione del « Proteo » di prevista prossima radiazione — attrezzata anche per il soccorso a sommergibili sinistrati. Questo tipo di unità assolve fin dal tempo di pace compiti di natura particolarmente legata alla tutela della vita umana in mare.

Essa utilizzerà, a parte alcune mitragliere per la difesa diretta, un importante complesso di apparecchiature per il soccorso, quali:

- campana di salvataggio;

- camera di decompressione;
- sistemazione di rimorchio;

oltre a sistemi particolarmente avanzati di navigazione, di localizzazione e comunicazioni.

Sarà inoltre dotata delle sistemazioni per l'imbarco di un elicottero per operazioni di salvataggio implicanti la necessità di operazioni di ricerca e di rapido trasporto di personale;

— 36 elicotteri imbarcati AB 212 a completamento della linea necessaria e in sostituzione degli elicotteri che gradualmente usciranno dalla linea.

#### DOCUMENTO N. 11

*Relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, generale Lamberto Bartolucci, letta alla Commissione il 16 giugno 1982.*

Onorevole Presidente, onorevoli senatori e deputati, in qualità di capo responsabile dell'efficienza, della capacità operativa e della rispondenza ai compiti di istituto dell'Aeronautica militare, prima di rispondere ai quesiti che codesta Commissione riterrà opportuno formulare, vorrei fare delle considerazioni di carattere generale e particolare.

L'Aeronautica militare è solo una componente dello strumento di difesa nazionale, inteso nella sua più vasta accezione. Essa è però una componente essenziale, che viene ad integrarsi con le altre due Forze armate mediante l'assolvimento, in proprio od in collaborazione, di alcuni compiti che la caratterizzano per tipicità, per la vastità dell'ambiente operativo e, soprattutto, per la sofisticazione dei mezzi impiegati, che devono necessariamente essere sempre all'avanguardia sotto l'aspetto tecnologico.

Tali compiti vanno dalla responsabilità di assicurare, sin dal tempo di pace, la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo sul territorio nazionale e sui mari adiacenti, al necessario concorso alle forze di superficie terrestri e navali, e comprendono la possibilità di neutralizzare, in guerra, le sorgenti della minaccia quando si trasforma in offesa. Non meno importanti sono poi i compiti relativi al trasporto ed al soccorso aereo, come anche gli impegni relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, alla meteorologia, al traffico aereo, ed altri ancora.

L'assolvimento di tutti questi compiti richiede naturalmente la disponibilità di mezzi idonei, del cui studio, pianificazione, scelta, impiego ed efficienza è direttamente responsabile il Capo di Stato Maggiore di Forza armata.

Devo dire che nel dopoguerra, sino agli anni 1960, il processo di scelta e di approvvigionamento dei mezzi non aveva avuto grande sviluppo, in quanto il copioso afflusso degli aiuti militari degli Stati Uniti — mi riferisco al famoso piano MDAP — aveva insterilito tali attività.

Centinaia di velivoli, i relativi armamenti, le scorte di manutenzione, i radar per la difesa aerea, eccetera, arrivavano direttamente dagli USA, e gli Stati Maggiori dovevano solamente gestirli ed emanare le direttive d'impiego.

I velivoli, però, ed i mezzi aeronautici in genere, hanno una validità operativa che, qualora siano continuamente aggiornati, non superano generalmente i 15 anni, mentre la loro vita tecnica, solo per particolari materiali, può in alcuni casi superare i 20 anni. I tempi di ricerca, sviluppo e produzione seguono all'incirca la stessa ampiezza di tempo, per cui non è azzardato affermare che, quando un nuovo velivolo viene immesso nella linea operativa, è già tempo di iniziare a studiare il suo successore.

Per quanto riguarda lo Stato Maggiore Aeronautica, dopo un primo ciclo di ammodernamento, successivo al piano MDAP — ciclo condotto all'insegna di difficoltà crescenti che già facevano presagire l'esigenza di una ristrutturazione in termini riduttivi — apparve evidente, all'inizio degli anni 1970, che si andava incontro, per il decennio successivo, ad un periodo di congiuntura, nel quale l'ulteriore ciclo di ammodernamento avrebbe necessariamente portato ad un ridimensionamento: non appariva, infatti, più pensabile il poter sostenere i costi di ammodernamento e di gestione sostituendo i vecchi mezzi con i nuovi nel rapporto di « uno ad uno ».

Si pervenne, così, alla ristrutturazione del 1975, con la quale si intese ridurre la struttura della forza armata, facendo salva, per quanto possibile, la componente operativa. Senza elencare tutti i numerosissimi provvedimenti intervenuti, cito solo la riduzione dei gruppi di volo da 51 a 40 e quella dei velivoli assegnati ad ognuno degli stessi, di circa un terzo.

Il concetto ispiratore di tale ristrutturazione fu quello di puntare su di un'accresciuta qualità dei mezzi per compensare la loro riduzione quantitativa.

In tale contesto, nell'ambito della forza armata venivano individuate le linee programmatiche per l'ammodernamento, che comprendeva tutta quell'ampia gamma di esigenze, il cui soddisfacimento avrebbe consentito di pervenire all'obiettivo nei termini indicati dalla ristrutturazione. Appariva però subito evidente che per l'Aeronautica, come per le altre due forze armate, non sarebbe stato possibile far fronte nemmeno alle esigenze più urgenti, senza ricorrere a provvedimenti finanziari speciali complementari.

Da qui l'esigenza della « Legge Promozionale Aeronautica » che consentiva di avviare alcuni programmi di grosso rilievo: mi riferisco ai sensori radar ed ai sistemi missilistici per la difesa aerea, a velivoli controffensivi ed a quelli istruzionali. Al riguardo, tengo a sottolineare che le esigenze che venivano soddisfatte con detta legge costituivano solo parte di quelle prioritarie ed urgenti del momento, poichè altri programmi già in corso rimanevano in realizzazione con i fondi di bilancio ordinario, mentre altri prioritari sarebbero emersi — come ad esempio l'AM-X — ed ulteriori si sarebbero presentati in futuro: mi riferisco al sostituto dell'attuale velivolo intercettore. Per questi sa-

rebbe stato e sarà necessario trovare spazio nel bilancio ordinario o reperire altre fonti di finanziamento.

Venendo ora all'argomento specifico dell'audizione tengo a precisare che ho letto con interesse la documentazione fornitami dal Presidente onorevole Ariosto ed attinente alle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi della legge promozionale dell'Aeronautica militare, effettuate dall'onorevole Cerquetti e dal senatore Fallucchi.

Sono ormai passati quattro anni dalle audizioni del mio predecessore, generale Mettimano, avvenute presso le Commissioni difesa del Parlamento sullo stesso tema: tale lasso di tempo giustifica, già di per sè, un aggiornamento della situazione (è scaduto da pochi mesi il quinto anno di applicazione della legge).

Esporrò gli argomenti in modo sintetico, riservandomi eventualmente di approfondirli nel periodo successivo dedicato ai quesiti.

Tratterò:

del significato operativo dei « programmi promozionali » e del loro stato di attuazione;

dell'iter seguito per l'acquisizione dei previsti pareri degli Organi a ciò preposti;

degli aspetti finanziari e dei riflessi dei programmi sull'economia nazionale;

degli aspetti inerenti all'ammodernamento complessivo della Forza armata, con un richiamo anche alla legge per gli alloggi di servizio.

2. I programmi della legge n. 38 del 1977 e cioè MRCA (Tornado), MB. 339, SPADA e SENSORI RADAR, costituiscono programmi interdipendenti tra loro e con gli altri programmi del bilancio ordinario. Essi si riferiscono ad alcune delle componenti che maggiormente caratterizzano i compiti di istituto dell'Aeronautica militare: il programma MRCA, infatti, è rivolto alla componente di contraviazione, interdizione e ricognizione, il programma MB. 339 a quella istruzionale e gli altri due (SPADA e SENSORI RADAR) a quella della difesa aerea.

Va detto ancora che tali programmi implicano tutte scelte complesse, hanno un sensibile impatto sul contesto socio-economico ed industriale nazionale e consentono l'acquisizione di un enorme bagaglio di esperienze e di conoscenze, che non tarderà a dare benefici effetti, per ricaduta, in molti altri settori industriali non direttamente connessi con il settore aeronautico. Non va trascurato, inoltre, un altro aspetto saliente — tipico del programma MRCA — che, direi, ha natura squisitamente politica: il Tornado, infatti, rappresenta il primo esempio concreto della volontà politica di tre Paesi europei di riunire le proprie energie per la realizzazione di una macchina competitiva, sul piano tecnologico e dei costi, con quelle più sofisticate ed avanzate oggi esistenti nel campo aeronautico mondiale.

Possiamo oggi affermare che questa impresa ha avuto pieno successo, dando all'Europa la certezza di poter competere ancora con i Paesi di dimensioni continentali che sono all'avanguardia del progresso scientifico e tecnologico.

Riprendendo il discorso operativo sui programmi « promozionali », rilevo che con il sistema d'arma MRCA, in particolare, si intende sostituire gli attuali F. 104 caccia bombardieri, con l'unica, direi ovvia, novità di essere un vettore moderno, con tutti i vantaggi operativi e tecnologici che ciò può comportare.

L'esigenza operativa è stata quantizzata in 100 esemplari, di cui 88 in versione caccia bombardieri e 12 per l'addestramento.

Il programma di produzione trinazionale — partecipano, come noto, oltre l'Italia, l'Inghilterra e la Germania Federale — è stato articolato in sei lotti, di cui sono in realizzazione i primi quattro. Lo « sviluppo » del velivolo previsto con fondi al di fuori della legge promozionale, iniziato nel 1970, è in fase di completamento: a questo proposito giova ricordare che una così notevole estensione temporale della fase in argomento è stata necessaria, non solo per la complessità e sofisticazione del sistema d'arma, ma anche, e soprattutto, per l'aver sviluppato *ex novo*, sia la parte propulsiva che la cellula, adottando soluzioni avanzatissime per l'intera industria europea.

Già da tempo, i velivoli MRCA della pre-serie volano presso il Reparto sperimentale dell'Aeronautica militare e la ditta Aeritalia. È iniziata, inoltre, la consegna dei velivoli di serie che, al termine di quest'anno, ammonteranno a 18. Il completamento dell'intero ordinativo nazionale è previsto entro il 1986. Merita, infine, di essere menzionato il fatto che, già da tempo, piloti dell'Aeronautica militare si addestrano sull'MRCA in Inghilterra, presso la scuola trinazionale di Cottesmore.

Con il programma MB. 339, realizzato quasi interamente in campo nazionale, si è inteso ammodernare la linea istruzionale dotata di MB. 326. Si tratta di una macchina ottima sotto tutti i profili, destinata ad imporsi su numerosi mercati esteri, che ha perfettamente aderito all'iter istruzionale previsto dall'Aeronautica militare, la quale, va ricordato, si colloca tra le Forze aeree di maggior prestigio nel mondo per il settore istruzionale. Prova di ciò è data dalla continua richiesta di formazione di piloti di altri Paesi.

Il programma è in avanzata fase di attuazione. Dei 100 velivoli complessivi, i primi 45 (15 del primo lotto e 30 del secondo lotto) sono stati già consegnati alla Forza armata. Al termine delle consegne dei velivoli del secondo lotto, previsto per l'ottobre prossimo, dovrebbero avere inizio quelle del terzo lotto.

Relativamente al programma SPADA, ricordo che con esso si intende disporre di sistemi missilistici per la difesa alle basse e bassissime quote di obiettivi prioritari particolarmente sensibili.

Con questo programma, la Forza armata e l'industria nazionale sono impegnate in un'impresa di alto contenuto operativo e tecnologico. La pianificazione prevede l'acquisizione di 20 batterie per la difesa di obiettivi prioritari: dette batterie dovrebbero essere disponibili secondo un calendario che situa la consegna della prima nel marzo del 1984 ed il termine del programma entro la fine del decennio. La consegna dei primi 220 missili — il totale previsto ammonta a 1.100 unità — dovrebbe avvenire a decorrere dal 1983, con una cadenza di 15-20 al mese.

Per ciò che attiene, infine, al programma SENSORI RADAR, va precisato che esso è finalizzato all'introduzione di nuovi adeguati mezzi di sorveglianza della linea di scoperta avanzata della difesa aerea. Attualmente, anche alla luce dell'evoluzione dei requisiti di interoperabilità in ambito NATO, nel frattempo intervenuti, è in atto una revisione dell'intero programma. Esso prevede l'estensione dell'ammodernamento a tutti i siti della rete radar ed il completamento della stessa. Ciò comporta l'acquisizione dei sensori inseriti nella legge promozionale e di altri ancora non inseriti in questa. La revisione del programma, inoltre, tiene conto della nuova ed ormai sufficientemente consolidata realtà dei costi, della diminuita priorità dei radar di quota per l'introduzione dei radar tridimensionali e delle effettive possibilità di imputare l'ammodernamento dei rimanenti sensori sui programmi infrastrutturali NATO.

Passando ora all'*iter* seguito per l'acquisizione dei prescritti pareri degli organi consultivi, va detto che essi sono stati tempestivamente acquisiti per ogni programma, in aderenza alla normativa vigente nel periodo considerato.

Ricordo, in proposito, che la citata normativa ha visto negli anni delle modificazioni: prima del 1977, infatti, i pareri sui programmi erano richiesti al Consiglio superiore delle Forze armate ed al Consiglio di Stato. Dopo l'approvazione della legge promozionale, detti pareri, invece, sono stati richiesti al Comitato *ad hoc*; dal 1980 in poi, la competenza di tale Comitato è stata estesa anche ai contratti relativi ai programmi del bilancio ordinario, dopo che sui programmi pertinenti fosse stato espresso il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

Alla luce di quanto sopra, il programma MRCA ha avuto il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate e del Consiglio di Stato, relativamente al Memorandum d'intesa n. 10, riguardante l'intera produzione, ed al Supplemento n. 1 allo stesso, pertinente al primo lotto dei velivoli: ciò in quanto detti atti erano stati definiti prima dell'approvazione della legge promozionale.

Hanno avuto, invece, il parere del Comitato *ad hoc* i successivi atti e cioè i Memorandum relativi al supporto ed all'addestramento degli equipaggi, nonchè i Supplementi nn. 2, 3, 4 e 5 al Memorandum n. 10, pertinenti rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto lotto dei velivoli.

Per ciò che riguarda gli altri tre programmi (velivolo MB. 339, sistema Spada e Sensori radar), va ricordato che tutti i contratti finora definiti hanno avuto il parere del Comitato per l'attuazione della legge, senza il preventivo parere del Consiglio superiore, essendo programmi già approvati dal Parlamento.

Per il programma MB. 339, in particolare, il Comitato ha esaminato, in date successive, n. tre lotti di velivoli ed un numero complessivo di 20 contratti relativi ai materiali (equipaggiamenti, avionica, motori, eccetera).

Per il progetto Spada, il parere favorevole del Comitato è stato espresso per i contratti relativi al primo lotto di n. 4 batterie. Per ciò che attiene, infine, al programma Sensori radar, il parere di cui trat-

tasi è stato espresso, per il momento, su di un primo contratto relativo alla costruzione di tre impianti con torri per radar Argos 10.

4. Venendo ora agli aspetti finanziari dei programmi « promozionali », preciso che non effettuerò l'analisi dettagliata, anno per anno, dei costi, in termini monetari ed in termini costanti, in quanto questa parte ha trovato ampio spazio nelle relazioni dell'onorevole Cerquetti e del senatore Fallucchi. Su tale aspetto, pertanto, mi limiterò a fare solo delle considerazioni di carattere generale, anche per motivi di brevità e ritenendo sempre possibile approfondire l'argomento nel periodo riservato ai quesiti.

Mi appare opportuno porre in evidenza, per primo, gli eventi più significativi che hanno caratterizzato la previsione iniziale del costo dei programmi; eventi che in parte ho vissuto in prima persona, in qualità di Capo del reparto operazioni ed addestramento dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

La prima elaborazione del progetto di disegno di legge risale agli inizi del 1975: all'epoca, gli oneri finanziari connessi con la realizzazione dei cinque programmi originariamente previsti — ricordo che era allora inserito nella legge promozionale anche un quinto programma per la ricerca e sviluppo del futuro velivolo della difesa aerea — ammontavano a 1.265 miliardi (a condizioni economiche 31 dicembre 1974).

Circa due anni dopo, nel settembre del 1976, alla vigilia dell'esame del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri (21 settembre 1976) lo Stato Maggiore dell'Aeronautica provvide ad aggiornare i dati di costo del progetto, e, al fine di porre le autorità governative nelle condizioni di valutare il problema con la completa disponibilità di tutti gli elementi, elaborò, in data 18 settembre 1976, ed inviò al Ministro della difesa un appunto (esteso in copia al Capo di Stato Maggiore della Difesa ed al Segretario generale), nel quale si rinunciava al programma relativo allo sviluppo del futuro velivolo intercettore, allo scopo di contenere gli oneri globali, e si indicavano oneri complessivi pari a 1.745 miliardi di lire, alle condizioni economiche del 1° luglio 1976, per la realizzazione dei quattro programmi rimanenti.

In tale documento, inoltre, a fronte di eventuali problemi di ordine finanziario, venivano prospettate alcune soluzioni di contenimento delle esigenze, che giungevano anche a considerare l'ipotesi di cancellazione dell'intero programma MRCA.

L'indicazione di costo pari a 1.745 miliardi fu, altresì, riportata in una serie di documenti, inviati nell'ottobre del 1976 al Ministro della difesa, ai Sottosegretari di Stato, alle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento, al Capo di Stato Maggiore della Difesa ed al Segretario generale, nei quali comparivano tutti gli elementi, significativi ai fini decisionali, relativi a ciascuno dei programmi. Gli stessi elementi erano contenuti nella documentazione informativa trasmessa ai membri delle due Commissioni difesa, alla vigilia delle visite dei membri stessi svoltesi sui di una base dell'Aeronautica militare e presso l'Accademia aeronautica nell'ottobre 1976. Non ho difficoltà ad ammettere che le occasioni furono volute proprio per fornire il necessario sostegno e la dovuta informazione, sui programmi inseriti nel disegno di legge, alla vigi-



lia della discussione del provvedimento in Parlamento. Il risultato dell'azione informativa svolta è riscontrabile nella consapevolezza, che emerge dagli atti parlamentari — fine 1976, inizio 1977 — sui maggiori oneri necessari per la realizzazione dei programmi rispetto a quanto indicato nel disegno di legge.

Successivamente all'approvazione del provvedimento, nel maggio 1977, lo Stato Maggiore Aeronautica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge stessa, provvede all'invio della relazione illustrativa dei programmi al Gabinetto del Ministro, per la successiva presentazione al Parlamento. In essa vennero indicati i fabbisogni finanziari, aggiornati alle condizioni economiche del 1° gennaio di quell'anno, pari a 2.170 miliardi di lire.

Quest'ultimo dato di costo fu altresì rappresentato dal Ministro in Commissione difesa della Camera dei deputati il 3 novembre 1977 e successivamente riproposto in occasione delle audizioni del mio predecessore, generale Mettimano, l'8 novembre dello stesso anno ed il 25 maggio dell'anno seguente, rispettivamente alla Camera ed al Senato.

Da quel momento, informazioni ulteriori sull'andamento dei costi sono state fornite nelle più svariate circostanze ed, in particolare, nelle relazioni annualmente allegate allo stato di previsione della spesa, così come previsto dall'articolo 1 della legge. In tali relazioni furono indicati i costi globali assunti nel tempo dal complesso dei programmi: costi che sono risultati pari a 2.533 miliardi nel 1978, 3.416 miliardi nel 1979, 4.239 miliardi nel 1980 e 5.318 miliardi nel 1981, con un aumento del 150 per cento circa, se riferito ai 2.170 miliardi indicati (nel 1977) nella relazione illustrativa, e del 200 per cento circa se riferito, invece, ai 1.745 miliardi indicati nel 1976, alla vigilia della discussione della legge stessa. Va detto che tali aumenti non possono stupire se si tiene conto del periodo di tempo interessato (25 e 30 per cento annuo, rispettivamente).

Ho voluto soffermarmi circostanzialmente sull'aspetto « previsioni iniziali di costo » dei programmi, in quanto ritengo trattarsi di un punto chiave che meritava di essere approfondito, dimostrando esso che l'atteggiamento dello Stato Maggiore dell'Aeronautica è stato, fin dall'inizio, improntato alla massima chiarezza e completezza di informazione verso l'autorità politica.

Va ricordato che il carattere programmatico della legge, dato per certo da tutti fino al 1980, appariva porre in secondo piano il problema dell'eccedenza dei costi, rispetto alle risorse di base previste dalla legge, giacchè avrebbero dovuto essere i programmi a far testo e non lo stanziamento.

Venendo poi all'incremento annuo medio dei singoli programmi, per quanto riguarda il programma MRCA il valore di tale indice, pari al 30 per cento, appare certamente di grosso rilievo: in proposito tuttavia, merita di essere posto in evidenza che, se si eliminano dal conteggio:

— gli incrementi dovuti agli oneri per il supporto e per l'addestramento, inizialmente non previsti e che poi l'organo consultivo opportunamente ha deciso di considerare compresi nel costo complessivo del programma MRCA, al fine di meglio esercitare il controllo sul programma completo;

— gli oneri relativi ad una migliore precisazione del programma, l'aumento annuale medio del costo di quest'ultimo appare allineato con gli indici inflattivi in Italia, passando dal 16 per cento degli anni iniziali al 20 per cento circa degli ultimi anni.

A margine di quanto appena considerato ed a proposito dell'inserimento nel programma degli oneri per il supporto e per l'addestramento, ritengo opportuno porre in evidenza che questi oneri comunque andavano sostenuti e ad eguali condizioni, trattandosi ovviamente di attività indispensabili a seguito dell'acquisizione del mezzo.

Per ciò che attiene al programma MB. 339, rileviamo che esso denuncia un andamento dei costi con un incremento annuo medio del 12 per cento circa, se riferito al costo complessivo del programma, e del 17 per cento se riferito solo agli oneri residui. Detto incremento risulta particolarmente basso, proprio perchè il programma ha potuto essere realizzato attraverso finanziamenti annui di notevole entità. Va considerato, inoltre, che il programma si presenta, al confronto con quello pertinente all'MRCA, relativamente semplice, quasi interamente realizzato in campo nazionale e più direttamente controllabile: fattori questi che hanno influito incisivamente nel far risultare oneri residui decrescenti.

Per quanto riguarda lo Spada ed i Sensori radar, i costi inizialmente previsti hanno subito nel tempo delle modificazioni di rilievo, anche in termini reali, man mano che meglio si precisavano i dati salienti dei sistemi all'approssimarsi della fase di produzione, iniziata nel 1979 (Spada) e nel 1980 (Radar).

Ciò è tipico delle stime di costo, di natura budgettaria, operate quando la fase di produzione è ancora lontana nel tempo.

Le variazioni intervenute sono risultate di segno opposto per i due programmi, con rispettivamente sovrastima e sottostima dei costi iniziali.

Nel caso dello Spada, si è passati, infatti, a valori costanti 1976, dai 420 miliardi iniziali, ai 341 miliardi del 1981: va detto che ha anche contribuito a determinare tale andamento delle stime di costo la sottrazione degli oneri relativi all'IVA, operata nel 1979, una volta appurato che il programma non doveva essere assoggettato ai gravami di tale imposta.

Per quanto attiene, invece, al programma Sensori radar, dai 34 miliardi inizialmente previsti si è passati, a costi costanti 1976, ai 65 miliardi del 1981. A proposito di tale incremento va rilevato che, probabilmente, parte di esso si è verificato sia a seguito della revisione del programma, sia per l'influenza degli altri fattori, dianzi accennati di cui è stato necessario tener conto.

Ritengo di poter completare il discorso relativo ai costi dei programmi « promozionali » con una considerazione sugli oneri residui, che appaiono avere, negli anni, un andamento anomalo.

Tale andamento è spiegabile con il carattere pluriennale dei programmi, associato agli alti valori di inflazione che hanno interessato il periodo, a fronte della modesta entità delle cifre impegnate nel corso dei vari esercizi finanziari. Risulta, infatti, chiaro che non si avrà mai un « abbattimento » del fabbisogno finanziario per un programma, ma

un suo innalzamento, fintanto che le cifre annualmente dedicate allo stesso risulteranno inferiori al valore dell'incremento provocato dall'inflazione sull'onere residuo.

Va detto che ciò si verifica in misura diversa per i quattro programmi, anche in relazione ai differenti tempi di attuazione degli stessi ed all'entità dei tassi di inflazione che li hanno interessati. Per quanto riguarda il programma MRCA, che emerge sugli altri per dimensioni ed importanza, il fenomeno ha risentito evidentemente dell'influenza di un indice d'inflazione specifico piuttosto elevato, come anche dello sfavorevole andamento dei cambi, a fronte di aliquote di spesa annuali di modesta entità, almeno fino al 1980. Il fenomeno dovrebbe presto rovesciarsi, sia per il rilevante ammontare delle cifre previste nel 1982 e negli esercizi finanziari successivi — anni centrali del programma — sia, come tutti ci auguriamo, per il contenimento dei tassi di inflazione.

Per quanto riguarda gli impegni verso l'estero e la ricaduta del lavoro nell'area meridionale dell'Italia, si può affermare che, anche in questo caso, i presupposti della legge, riferiti alla promozione ed al sostegno dell'industria, sono stati rispettati, anche se in misura differenziata a seconda del programma preso in esame.

Per il programma MRCA va rilevato che esiste una corrispondenza tra i finanziamenti dell'aliquota nazionale, pari al 12 per cento dell'intera impresa, ed il lavoro effettuato in Italia. I pagamenti all'estero dell'aliquota nazionale, inoltre, corrispondono al solo 10-12 per cento. Per ciò che attiene, poi, agli investimenti nel Centro-Sud della penisola, essi sono pari ad oltre il 25 per cento di quelli globali.

I programmi MB. 339 e Spada sono svolti, entrambi, quasi completamente in campo nazionale e registrano una percentuale di pagamenti verso l'estero del 10 per cento circa.

Per quanto attiene, invece, alla quota riservata all'industria del Centro Sud, i programmi di cui trattasi incidono in maniera molto differenziata.

Per il programma MB. 339, infatti, la quota destinata al Centro Sud è pari al 10 per cento circa, e ciò a motivo del fatto che il complesso industriale interessato trova ubicazione quasi esclusivamente nel Nord. Per quanto attiene, invece, al programma Spada, quasi il 95 per cento della quota dei finanziamenti nazionali è rivolta ad industrie del Centro Sud, per cui, trattandosi di un programma che è appena all'inizio, il futuro vedrà un accentuarsi considerevole dell'investimento nel meridione. Ciò vale anche per il programma Sensori radar.

Esiste, pertanto, un'ampia compensazione tra i vari programmi per quanto attiene alla quota di lavoro riservata nell'area del Sud.

5. Terminata questa sintetica trattazione degli aspetti salienti pertinenti ai programmi « promozionali », ritengo utile completare il quadro relativo alle esigenze complessive di ammodernamento dell'Aeronautica militare, ricordando che la legge n. 38 del 1977 consente l'ammodernamento soltanto parziale dei mezzi. Programmi complementari altrettanto prioritari nei settori dei mezzi, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture, per realizzare un adeguato bilanciamento delle forze e

dei supporti, devono e dovranno trovare copertura con le assegnazioni ordinarie.

Un'analisi retrospettiva dell'andamento di quest'ultimo tipo di risorse, pone, purtroppo, in evidenza chiaramente che l'Aeronautica militare, in tale settore, ha dovuto registrare sempre una situazione molto precaria. Considerando le cifre, infatti, si può osservare che i fondi destinati, dal 1976 al 1981, ai programmi del bilancio ordinario rimangono, in termini monetari, compresi tra i 150 miliardi ed i 200 miliardi, talchè si può affermare che, in termini reali, essi finiscono, nel tempo, con il risultare dimezzati. Ciò a fronte di un costante incremento, in termini reali, dei fondi dedicati ai programmi « promozionali », ai quali è stata sempre conferita maggiore priorità, che passano dai 47 miliardi del 1977 ai 232 miliardi del 1981.

Non appare, pertanto, azzardato affermare che tali programmi risultano almeno parzialmente finanziati a scapito di quelli complementari, soprattutto dal momento in cui la ristrutturazione del bilancio ha previsto per l'ammodernamento un unico capitolo.

Proprio a tale situazione di carenza di fondi del bilancio ordinario sono da addebitare le difficoltà riguardanti sia la realizzazione dei programmi minori complementari, sia l'impossibilità di realizzare programmi di notevole impegno: in questo contesto è maturata la decisione governativa di richiedere il finanziamento del programma di ricerca e sviluppo del velivolo AM-X, mediante apposito provvedimento di legge, legittimando così le speranze di vedere realizzato un programma da cui dipende tutto il futuro di una componente importantissima delle Forze aeree, quale è quella dedicata al concorso alle forze di superficie (40 per cento circa della linea di combattimento dell'Aeronautica militare).

Rimanendo sempre nel tema delle esigenze di ammodernamento della Forza armata ritengo doveroso, come preannunciato in premessa, fare un cenno anche al programma relativo agli alloggi di servizio, finanziato dalla legge n. 497 del 1978. Questo programma ha trovato e trova ancora difficoltà notevoli per la sua realizzazione. Il settore infrastrutturale, infatti, ha una sua specifica peculiarità, che rende spesso vano ogni tentativo per conseguire in breve tempo, come si vorrebbe, gli scopi della legge, così importanti per il benessere del personale. Malgrado reiterati sforzi in ambito Difesa ed in ambito Forza armata, i risultati finora raggiunti sono indubbiamente modesti. Vari sono gli ostacoli che si frappongono, tra cui i principali vanno individuati nella polverizzazione dell'attività contrattuale, nei fallimenti di imprese interessate alla realizzazione di alloggi di servizio nelle sedi di Roma e di Milano, nonchè nella difficoltà di reperire gli alloggi in alcune piazze. Va considerato, infine, che tali difficoltà sono aggravate dai vincoli che la stessa legge impone, come la tipologia delle abitazioni, il complesso iter tecnico-amministrativo ed altri ancora.

6. Avviandomi alla conclusione dell'intervento e nel prendere atto con soddisfazione del rinnovato interesse con cui il Parlamento segue e studia i problemi della Difesa, mi auguro di aver potuto fornire elementi utili ad una migliore comprensione di detti problemi, con parti-

colare riferimento a quelli che afferiscono alla realizzazione dei programmi « promozionali ».

L'Aeronautica militare è impegnata da tempo in uno sforzo notevole, teso ad assicurare il necessario ammodernamento dei mezzi, indispensabili per assolvere in forma adeguata i propri compiti.

I programmi di cui oggi ci stiamo interessando, siano essi finanziati dalla legge promozionale o assicurati dal bilancio ordinario, costituiscono il minimo indispensabile per conferire alla componente aerea dello strumento militare nazionale un grado appena accettabile in fatto di capacità ed efficacia operativa. Al venir meno di tale capacità e di tale efficacia, le nostre Forze armate vedrebbero compromessa, forse irreversibilmente, ogni possibilità di contribuire alla salvaguardia della pace e della libertà nella sicurezza.

Mi appare doveroso riconoscere che il Paese affronta un rilevante sacrificio per assicurare all'Aeronautica militare fondi che possono apparire in assoluto di rilevante entità. Quest'ultimo aspetto, tuttavia, trova adeguato corrispettivo nella considerazione, di preminente rilievo, riguardante l'alto valore operativo dei programmi in realizzazione.

Il sistema d'arma MRCA, destinato a rilevare gli attuali superati F. 104 nel ruolo controffensivo e ricognitivo, possiede, infatti, in maniera altamente soddisfacente le capacità a tale scopo richieste per i mezzi aerei che devono essere impegnati nell'ambiente operativo moderno.

Gli altri programmi, quelli cioè pertinenti all'acquisizione di velivoli istruzionali moderni, all'approvvigionamento del sistema missilistico per la difesa alle basse e bassissime quote ed all'ammodernamento della rete radar della difesa aerea, consentono altresì realizzazioni molto qualificanti dal punto di vista operativo.

In definitiva, le spese oggetto della nostra attenzione appaiono giustificate se si considera l'incremento della minaccia aerea unanimemente riconosciuto e che si manifesta in senso crescente non solo a Nord-Est ma anche, e soprattutto, nell'area meridionale.

In tema di approvvigionamenti aeronautici e soprattutto trattando quelli che a suo tempo furono specificatamente intesi anche come « promozionali » nei confronti dell'industria, non possono non essere sottolineate le ripercussioni altamente positive che detti approvvigionamenti hanno comportato in quest'ultimo settore.

Lo sviluppo dei mezzi aerei e di ogni sistema d'arma sofisticato in genere richiede ricerca ed applicazione di tecniche progredite, nonché l'impiego di personale e maestranze molto qualificati. Nello scenario europeo, l'industria aeronautica italiana ha acquisito — attraverso l'esperienza qualificante in vari programmi di produzione su licenza e/o coproduzione — una notevole dimestichezza con le tecniche più moderne e, in taluni settori, ha assunto un ruolo di rilievo sviluppando ed impostando prototipi e conseguendo significative affermazioni in fase produttiva e sul piano delle esportazioni, anche in concorrenza con Paesi ben più agguerriti.

Tenendo conto, pertanto, dei positivi risultati conseguiti e conseguibili con la realizzazione dei programmi di cui ci stiamo occupando e dei benefici che ricadono, sia in termini tecnico-operativi che tecnico-

industriali, mi appare corretto affermare che il dedicare le necessarie risorse per la loro realizzazione qualifica altamente gli investimenti militari.

Una non lungimirante politica nel settore non solo non consentirebbe all'Aeronautica militare di far fronte adeguatamente ai suoi compiti d'istituto, ma significherebbe anche rinunciare a far parte di un mondo tecnologicamente avanzato.

Tutto ciò non può non essere visto con preoccupazione da parte di chi ritiene giusto e necessario che il nostro Paese mantenga una collocazione aeronautica ed industriale non subordinata rispetto agli altri, consentendo alla Forza armata ed alla nostra industria di restare l'una fedele al ruolo che le compete, come componente dello strumento militare nazionale, e l'altra allineata e competitiva nel contesto europeo.

#### DOCUMENTO N. 12

*Resoconto stenografico della seduta del 16 giugno 1982: audizione del generale Lamberto Bartolucci.*

BARACETTI. Ho due domande da porre che non sono tra le più rilevanti (come credo verrà fuori dopo la parte di altri colleghi). Mi riferisco anche ad un tema che è di attualità in questa sede e che, evidentemente, va posto in termini correlati appunto al fatto che stiamo conducendo un'indagine sulle forniture e sulla spesa militare.

Dal punto di vista della spesa e delle attrezzature per il sistema di vigilanza radar, vorrei capire in che situazione siamo, da questo punto di vista, in rapporto a « buchi » che si sono manifestati nel nostro sistema di vigilanza radar e su cui c'è unanimità assoluta delle forze politiche, unanimità sul fatto — cioè — che dobbiamo avere un sistema di vigilanza radar che assicuri che nessuno possa impunemente violare la sovranità aerea del nostro territorio nazionale.

Da questo punto di vista, dunque, che cosa succede? I mezzi stanziati sono sufficienti o insufficienti? Domando cosa succede, perchè nelle sedi politiche più volte, nel giro degli ultimi anni, ci sono stati solleciti ad intervenire per garantire, appunto, che il sistema di vigilanza radar del nostro Paese sia vigilante e, per certo aspetti, anche onnicomprensivo. Ciò in riferimento anche a recenti dichiarazioni del Ministro della difesa secondo cui il nostro sistema di vigilanza radar aereo è essenzialmente diretto verso l'Est e, quindi, si è potuto equivocare, essere ambigui nello stabilire se certe interferenze di aerei militari nelle rotte civili erano interferenze di aerei nazionali o alleati o, addirittura, appartenenti ad extra alleanze militari. Questa è la prima domanda.

La seconda domanda: anche qui mi riferisco sempre alla nostra indagine, quindi non ad una sede politica, ad un dibattito politico tra i Gruppi. Lei, generale Bartolucci, ha detto che per l'Aeronautica il problema non è solo quello della difesa nord-est del Paese, ma anche quello di fare fronte alla minaccia aerea nell'area meridionale.

Finora il Parlamento non ha deliberato alcuna modifica al modello di difesa del nostro Paese; abbiamo soltanto una dichiarazione del Go-

verno, del Ministro della difesa resa nell'aprile dell'anno scorso — se non erro — secondo cui esisterebbe l'esigenza di modificare appunto il modello di difesa tenendo anche presente l'area del Mediterraneo, ma il problema è ancora a livello di studio perchè il Ministro ha detto di aver prospettato agli Stati Maggiori l'opportunità di elaborare un modello di difesa che tenga anche conto di questa esigenza; ma, ripeto, nulla è stato deciso e nulla si deciderà prima che il Parlamento deliberi su questa questione.

La domanda che io pongo è questa: in riferimento al fatto che lei ha dichiarato esistere già un problema di questa natura, in termini di schieramento dell'Aeronautica, che cosa è stato già fatto (se qualcosa si è fatto) dal punto di vista dello spostamento di stormi e così via? E, comunque, per quanto riguarda la macchina bellica dell'Aeronautica, si è già intervenuti su questa linea e in quale misura fino adesso si è intervenuti o si pensa di intervenire dal punto di vista operativo, al di là del fatto che il Parlamento non abbia ancora deciso modifiche al modello di difesa del nostro Paese?

ACCAME. Mi dispiace di non aver potuto assistere all'esposizione del generale Bartolucci, quindi mi riferisco solo ad alcune delle cose che ho potuto ascoltare.

Il primo problema, secondo me molto importante, è la questione dell'informazione al Parlamento.

Ero presente sia a Latina che a Pozzuoli quando furono illustrate le caratteristiche degli MRCA e ricordo che lo stadio del programma era già più o meno definitivo. Sarebbe stato preferibile, invece, che il Parlamento fosse stato edotto prima e quindi, in rapporto agli elementi che furono forniti allora e che forse (di questo debbo dare atto all'Aeronautica) rappresentarono l'unico esempio della volontà di voler fornire determinate informazioni, avrebbe potuto intervenire a ragione.

Evidentemente, infatti, è estremamente difficile per il Parlamento intervenire senza conoscere adeguatamente e quindi, prendendo atto di questo, ritengo che anche in questa circostanza si sia agito — come si dice in Toscana — « a babbo morto », a cose fatte, quando ormai al Parlamento non restava che ratificare e usare del diritto di « mugugno » che noi abbiamo e che si esplica in qualche interrogazione alla quale, in genere, viene data una risposta di tipo estremamente « vago-tonico ». Questa è la prima questione che vorrei affrontare: vorrei capire, cioè, se vi è una volontà di cambiamento da parte degli Stati maggiori nel senso di informare preventivamente delle loro intenzioni perchè se questa volontà non c'è noi ci ritroveremo di volta in volta, come in passato, sempre di fronte a fatti compiuti, a ratificare decisioni, ormai irreversibili, di crescita dei prezzi.

Il secondo punto è quello che definirei di « liofilizzazione » dei prezzi nei programmi; in sostanza, a noi vengono presentati in queste leggi programmi liofilizzati a cui poi aggiungiamo l'acqua per raggiungere il peso effettivo. I prezzi sono artatamente ridotti e non deve poi meravigliare se ci sono degli incrementi assolutamente sbalorditivi: questi incrementi dipendono appunto dalla « liofilizzazione » iniziale dei prezzi e quindi questo, a mio parere, dipende da una disinformazione del

Parlamento che di nuovo si trova poi ad accettare, non essendo mai possibile tornare indietro, una serie di aumenti difficilmente giustificabili con un minimo di razionalità.

Anche in questo caso pongo la domanda: vi è la volontà di cambiamento di questo indirizzo che è molto distorcente e che non va nel senso di un rapporto corretto tra il Parlamento e le Forze armate, rapporto che è già difficile a causa della mancanza di informazioni?

Mentre in tutti gli altri settori sui quali la sfera politica esercita un controllo dispone di informazioni e controinformazioni in abbondanza potendo quindi intervenire puntualmente, in questo settore, invece mancando ogni controinformazione (non esistono istituti di studi strategici tali da poter presentare, in un regime di relativa indipendenza ideologica, delle controinformazioni) è molto difficile esercitare una qualsiasi forma reale e non plateale di controllo.

Questo è il secondo aspetto che volevo sottolineare. Il terzo riguarda i problemi dell'avanzamento.

Come si valuta l'avanzamento dei programmi in base al quale si elargiscono, successivamente, anticipi? È una materia che sfugge ad ogni controllo: si legge di avanzamenti dell'8, del 15 per cento, ma quando si va a tentare un'analisi di tali avanzamenti ci si rende conto che non disponiamo di niente e dobbiamo accettare come « Arrigoni », a scatola chiusa, il prodotto.

Anche in questo caso vi è dunque un'insufficiente analisi che consente una crescita indiscriminata di fondi che vengono assegnati in base a queste percentuali di avanzamento. Questo è ciò che, veramente, si può chiamare un grande « buco nero » dal punto di vista amministrativo.

Vi è poi un aspetto di carattere generale che vorrei toccare.

Vi è una volontà di ridurre determinate e rilevanti spese esistenti in tutti i settori delle Forze armate? Si tratta di un problema importante. Mi sono occupato, recentemente, di un caso, cioè della doppia gestione — una specie della conduzione delle automobili della scuola guida — relativa agli aerei antisonar.

In questo caso ritengo che dovremmo cercare di ridurre i costi evitando una doppia gestione dell'Aeronautica e della Marina. Se questo compito si ritiene che sia esclusivamente dell'Aeronautica, allora che sia affidato a questa rinunciando alla Marina! Se, invece, il compito è più propriamente della Marina, come a me sembra, ed esige una conoscenza approfondita delle operazioni che si svolgono sul mare, allora che sia dato esclusivamente alla Marina!

Ricordiamo tutti i tragici eventi della guerra scorsa quando le nostre navi ricevevano più bombardamenti da parte dei nostri aerei che da quelli avversari proprio per la difficoltà di riconoscere in mare determinate formazioni; cosa che, nonostante i radar, non è ancora oggi del tutto risolta.

Riconoscere l'andamento di certe operazioni esige un'esperienza di vita e, quindi, a mio parere si dovrebbe operare una scelta per assegnare queste forze direttamente alla Marina riducendo così spese di duplicazione nei comandi e negli uomini.

Credo che anche l'Aeronautica ne avrebbe un vantaggio recuperando un certo numero di piloti dei quali scarseggia.



A proposito di piloti vorrei fare un'altra osservazione ed un'altra domanda: se, cioè, non si ritiene finalmente di dar corso ad un programma che preveda tra i piloti anche i sottufficiali. In guerra c'erano ed hanno operato molto bene; oggi si parla di questa categoria così carente, però mi pare che non attingiamo a tutte le riserve possibili in quanto sia la Marina che l'Aeronautica non attingono che in misura irrisoria a questa categoria mentre altre forze armate lo fanno in maniera superiore. Mi riferisco ai carabinieri e alle guardie di finanza e, quindi, ciò che vale per una forza armata dovrebbe valere anche per altre. Il fatto di avere un *pool* più ampio da cui attingere i piloti ritengo che ridurrebbe molto le carenze di questo settore.

Un altro punto che mi interessa sottolineare sotto l'aspetto amministrativo è questo: chi più ritarda nelle commesse più guadagna. Perché? Basta dimostrare che la segretaria dell'amministratore delegato della ditta X quel giorno era in sciopero per sostenere che la ditta stessa non ha potuto produrre per cui i ritardi nelle consegne sono tutti giustificati. Ripeto, più si ritarda nelle consegne, più aumentano i soldi e la cifra incassata. Ricorrendo dunque a giustificazioni di tipo burocratico, che in realtà non hanno nessuna consistenza, si arrivano a giustificare ritardi enormi ai quali la ditta è interessata. Vi è infatti una revisione prezzi che gioca a suo favore in senso positivo e in questo momento non esiste alcun modo reale, serio, di controllo.

Vorrei dunque chiedere se vi sono idee per arrivare agli opportuni cambiamenti.

Un'altra osservazione riguarda gli aerei MRCA. Ricordo che nelle riunioni tenute a Pratica di Mare ed a Pozzuoli si disse che tra i compiti di questi aerei figuravano quattro missioni tra le quali anche quella del supporto in terra ed in mare nonché quella dell'intercettazione aerea.

Ebbene, mi pare che questa « multiruolicità » di tali aerei, tanto decantata, non si sia poi rivelata molto realistica e anche in questo caso credo che occorra chiarezza. Personalmente, non sono stato mai molto convinto che con uno stesso aereo si potessero fare tante cose in maniera redditizia ed economica; certamente, il supporto alle operazioni di terra e di mare, specie quelle di mare, richiede certe caratteristiche per cui, ad esempio, gli inglesi hanno adottato una dizione diversa del Tornado proprio perchè preoccupati da questo tipo di supporto alla battaglia sul mare, l'evoluzione che si è avuta ha messo in evidenza che la « multiruolicità » di questi aerei non era esattamente quella decantata all'inizio.

Ripeto, anche in questo caso è questione di corretta informazione al Parlamento il quale deve essere messo in condizioni di esaminare questi problemi con la massima obiettività senza che, alla fine, vengano suggerite nuove linee di volo e nuovi compiti. Anzi, ci è stato addirittura detto che una nuova linea di volo è stata già istituita e che il programma era fatto per cui, al Parlamento, non rimaneva altro che approvare la relativa spesa.

Questa domanda rientra evidentemente nelle domande che avevo posto in precedenza. Vorrei fare ancora un accenno sulla questione della difesa del Mezzogiorno. Penso che questo problema nasca dai compiti che noi ci siamo assunti nella protezione militare di Malta. Chiesi a

suo tempo di conoscere le clausole militari di questo trattato, ma le risposte che mi furono date rimasero nel vago.

È certo che se si tratta di una protezione militare, evidentemente molte basi del Sud sono chiamate in causa, da Pantelleria a Lampedusa, nonché le varie basi in Sicilia. Quindi un problema si pone non solo di « buchi » nella difesa aerea a Sud, una difesa che, essendo evidentemente volta completamente verso est, è assai scarsa per provenienze verso il Sud. Però un ragguaglio su questa problematica militare a me pare sarebbe importante; credo che il problema si ponga appunto nel contesto di questo nuovo compito che ci siamo assunti della protezione militare di Malta.

Forse le conseguenze di questo assunto strategico, di questo compito sarebbe opportuno esemplificarle. Ancora in questa domanda una sottodomanda: generale Bartolucci, il mio parere appropriatamente alludeva alla crescita della minaccia da Sud, però anche qui dobbiamo farci un po' i conti in tasca perchè noi, per esempio, abbiamo ceduto alla stessa Libia circa 250, 260 aerei — qualcuno dice 280, le cifre sono anche qui molto labili — poi trasformabili, come i Macchi, in aerei da combattimento leggero. Allora avviene questo assurdo, che noi stessi contribuiamo a creare quella minaccia a Sud per cui poi dobbiamo stanziare nuovi fondi e nuovi mezzi per combatterla. Allora io penso che ci dovrebbe essere, in sede di Ministero della difesa, un coordinamento nel senso che gli Stati maggiori responsabili, come quello dell'Aeronautica, possano valutare quale possa essere la minaccia sia sul nostro territorio, sia sul traffico navale in relazione a tutti questi aerei che noi abbiamo fornito, insieme a moltissimi quadri forse ancora in servizio nell'Aeronautica che agiscono come istruttori nella base 800 chilometri a sud di Tripoli; so infatti che numerosi sottufficiali della base di Pisa si trovano ad operare lì.

Noi abbiamo fornito una grossa assistenza, ma avviene il paradosso che noi stessi contribuiamo ad alimentare con questa vendita di armamenti alla Libia una minaccia che poi ci preoccupa e che cerchiamo di controbattere.

Qui mi pare che ci sia qualche incongruenza, perchè nella Commissione che decide della vendita di armi e armamenti è rappresentato lo Stato Maggiore con due suoi rappresentanti, uno dei servizi segreti e uno dello Stato Maggiore della difesa; quindi lo Stato Maggiore dovrebbe avere una forte voce in capitolo per dire: non rafforziamo quei Paesi che poi possiamo considerare una potenziale minaccia per noi.

LA VALLE. Il mio quesito si ricollega al primo che è stato posto dall'onorevole Baracetti e riguarda la questione della minaccia da Sud. Credo che non esista un livello ottimale di armamenti in astratto; le armi che possono essere coinvolte dipendono dalle guerre che si devono fare. Probabilmente, le Forze armate argentine erano sufficienti per combattere una guerra contro il Cile, ma non erano sufficienti per combattere una guerra contro la Gran Bretagna. Quindi è chiaro che il discorso sugli armamenti va sempre commisurato alle previsioni che si fanno sulle eventuali e deprecabili possibilità di impiego.

È in questo senso che nasce il problema dell'apprezzamento di quali siano le minacce e da dove esse vengano al nostro Paese.

È stato già chiesto in questa sede che cosa sta facendo l'Aeronautica per spostare verso il Sud le sue difese, ma la mia domanda è propeedeutica a ciò e, del resto, è stato già osservato che il Parlamento non si è espresso su questo.

La domanda è la seguente: il Capo di Stato Maggiore ha detto alla fine della sua relazione che la situazione strategico-militare dell'Italia sarebbe cambiata perchè alla minaccia dell'Est si sarebbe aggiunta una minaccia che viene dal Sud. Io vorrei sapere quali sono gli elementi in base a cui si ritiene che oggi noi dobbiamo temere una minaccia dal Sud che prima non esisteva.

Abbiamo forse nuovi nemici che prima non avevamo? Ci sono nuovi pericoli che si sono manifestati nei nostri confronti nell'area meridionale?

Volevo sapere l'apparato motivazionale analitico e valutativo in base al quale si può fare una tale affermazione che, naturalmente, è un'affermazione molto gravida di conseguenze perchè comporta conseguenze molto rilevanti sia nel senso della quantità che nel senso della qualità degli armamenti oltre che in quello della loro dislocazione.

L'altra domanda era questa: dal momento che il Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito ha detto di ritenere che in realtà non si è modificata la situazione militare strategica del nostro Paese il cui impegno dominante resta sempre la difesa del confine orientale in quanto non sono prevedibili aviosbarchi ed offese significative nel Sud della penisola, volevo sapere se c'è una diversità di valutazioni fra gli Stati Maggiori delle due Forze armate riguardo a questo problema così interessante.

**BANDIERA.** Pensavo di proporre sotto una differente angolazione la stessa domanda che è stata posta prima e cioè: le vicende del Mediterraneo degli ultimi mesi e degli ultimi giorni soprattutto hanno posto in evidenza, in modo sempre più drammatico, lo stato di tensione che può portare a crisi più difficilmente dominabili di quanto siano state le crisi di questi giorni già esse stesse non dominabili.

Le crisi che non possano essere controllate finiscono col porre ai Paesi che insistono nelle aree calde la necessità di adottare provvedimenti di sicurezza.

La domanda è questa: in rapporto a questa esperienza ritiene che i programmi di ammodernamento che sono stati fin qui operati per l'Aeronautica, siano tutti validi, o c'è qualcosa da modificare o da aggiungere anche in rapporto alle esperienze di questi ultimi tempi per quanto riguarda, ad esempio, la protezione delle vie di comunicazione, la protezione del naviglio... eccetera?

C'è tutta una serie di esigenze nuove che sono state poste e in rapporto a questo vorrei aggiungere un'altra domanda.

Il mio è un intervento aperto — non cito i protagonisti per evitare polemiche — sul livello di sofisticazione degli armamenti.

La mia impressione — e ce lo dicono anche le ultime vicende — è che in rapporto al livello di sofisticazione vi sono delle possibilità di successo, mentre senza alcun livello di sofisticazione le armi tradi-

zionali diventano « ferri vecchi ». Da qualche parte viene sostenuto che non è necessario andare oltre tali livelli di sofisticazione perchè, tra l'altro, le nostre Forze armate non sarebbero in condizione di utilizzare questi armamenti e che si può benissimo restare ai livelli tradizionali senza rincorrere le innovazioni tecnologiche. Questo, evidentemente, è particolarmente importante anche per l'Aeronautica perchè noi sappiamo che il successo dell'arma aerea dipende dalla quantità, ad esempio, nell'aereo di avionica. Su questo argomento, perciò, vorrei conoscere anche il parere del Capo di Stato Maggiore dell'Aviazione.

Vorrei fare un'ultima domanda in rapporto al problema della nostra difesa: il programma SPADA a che punto è? Ho la sensazione, infatti, che siamo molto arretrati con detto programma che è essenziale per la difesa delle nostre basi aeree; il programma Spada infatti è destinato a difendere, appunto, le nostre basi aeree.

CERQUETTI. Desidero anch'io porre alcune domande, facendole però precedere da una piccola premessa metodologica, in relazione alla quale vorrei chiedere il consenso agli onorevoli colleghi ed anche al generale Bartolucci.

Noi abbiamo bisogno non solo di sentire delle risposte a caldo, che evidentemente chiediamo perchè altrimenti sarebbe inutile stare qui, ma in molti casi anche di avere delle risposte scritte da inviarci successivamente; risposte che metteremo agli atti della Commissione. Chi stenderà la relazione, le userà come strumento, come materiale per i giudizi che ogni parte politica vorrà successivamente esprimere.

Chiederei quindi che, oltre ad una risposta a caldo, ci venisse data anche una risposta scritta. Questo, naturalmente, se è possibile e se tutti sono d'accordo. Noi possiamo fornire il testo stenografico di tutto quello che qui è stato detto, che contiene le domande esplicite che sono state fatte e magari anche qualcuna implicita, e su questa base chiederei un'ulteriore risposta scritta che puntualizzi le cose, a meno che su talune questioni sia stata richiesta — come io richiederò — una ulteriore documentazione scritta. In questa maniera abbiamo proceduto anche in altri casi come, ad esempio, con il Segretario generale della Difesa e la cosa ha funzionato molto bene. Credo perciò che possa funzionare anche in questo caso, anche perchè tale sistema sveltisce un po' tutto il lavoro.

Ciò detto, passo a ringraziare il generale Bartolucci, che ad una mia relazione redatta in termini molto critici ha risposto in modo aperto, così come aperte erano state le domande.

Vorrei ora precisare alcune questioni.

Vi è il problema posto nella relazione di che cosa è l'ammodernamento; se l'ammodernamento deve per forza sottintendere il potenziamento dei mezzi, o richiedere la loro sostituzione con oggetti nuovi ma con funzioni operative più o meno simili.

L'Aeronautica, così come aveva fatto la Marina, a suo tempo aveva utilizzato un criterio di questo genere: *tot* chilogrammi di piattaforma esistente da sostituire; vogliamo *tot* chilogrammi nel giro di un certo numero di anni.

Attualmente, nei rapporti con il Parlamento, si è introdotta — e lo ha fatto anche la Marina — in modo sempre più evidente questa distinzione tra piattaforma e sistema di combattimento, anche agli effetti, successivamente, del conteggio dei preventivi. A noi interessa anche questo aspetto. L'Esercito, invece, non lo ha fatto perchè, evidentemente, aveva più difficoltà a farlo. Ora voi ritenete che questa distinzione, che si può usare in termini programmatori, fra piattaforma e sistema di combattimento sia utile per la vostra Arma — faccio questa domanda per capire meglio cosa andiamo a deliberare —, oppure che sia un qualche cosa da scartare per il futuro e che può fuorviare, come probabilmente ci ha fuorviato nella redazione delle leggi promozionali? Questa è la prima domanda.

La seconda questione che desidero porre riguarda il Tornado. Noi abbiamo visto che lì c'è una concentrazione dei chilogrammi dei 1.000 aerei che erano stati presi a base, ai tempi che furono, su taluni aerei minori di numero ma, evidentemente, superiori quanto a prestazioni, come piattaforma per poter avere sistemi di combattimento più sofisticati, eccetera.

Sulle caratteristiche del Tornado ci torneremo sopra; ma sarebbe opportuno sapere in maniera definitiva che cosa il Tornado ha sostituito. Nella relazione fatta dalla mia parte, e che io ho scritto, è detto, sulla base dei documenti di cui siamo in possesso (sono tutti pubblici; sono i vostri), che il Tornado doveva sostituire in termini di ammodernamento qualcosa di preesistente, invece non sostituisce niente, ma è qualche cosa in più che è stato aggiunto agli strumenti del nostro Paese.

Da questa situazione occorre venirne fuori. Ed allora o ci si dice come può essere il Tornado che sostituisca nelle prestazioni e nell'impiego l'F-104 da bombardamento, oppure si dica più apertamente che c'era bisogno, comunque, di un aereo, che dalla stampa tecnica nazionale viene classificato come cacciabombardiere medio. Soltanto una volta che tutti ci siamo chiariti questo aspetto, se ne può venire fuori. Il resto può essere acqua passata o può costituire per noi un incitamento ad una maggiore cautela, la prossima volta, e a pretendere, quando si fa una legge, che in essa siano contenute in modo più preciso — in seguito ritornerò su tale argomento — le caratteristiche tecniche del mezzo in rapporto al possibile impiego successivo. In tal modo si può chiudere anche un contenzioso che oggi si riapre con l'AMX, che si scopre deve andare a coprire dei settori di impiego che avrebbero dovuto essere già coperti dal Tornado, secondo le indicazioni originarie.

Un'altra questione sulla quale faccio una constatazione è quella del parere del Consiglio superiore delle Forze armate sui programmi diversi dal Tornado — quelli che sono venuti dopo le leggi promozionali —.

A tale riguardo prendo atto di un fatto: che l'interpretazione che era stata data nell'andare a chiedere il parere del Consiglio superiore delle Forze armate per l'MB, lo Spada e il Radar derivava dal fatto che si riteneva sufficiente l'approvazione del Parlamento. Questa impostazione successivamente è stata corretta — così ci è stato assicurato — con il ritorno alla richiesta del parere del Consiglio superiore delle Forze armate. A nostro parere, è evidente che le leggi promozionali

non avevano affatto abrogato le competenze di detto Consiglio nell'esame dei programmi (per quello che riguarda l'esame dei contratti, sì, ma non per i programmi), e che poi si è ristabilita una prassi corretta, anche perchè il Parlamento non è mai stato messo in grado (non ne ha le possibilità tecniche, le responsabilità e neppure le informazioni di cui dispongono i generali di squadra aerea) di valutare, ad esempio, un completo programma e dire il proprio parere. Su questo aspetto, comunque, ho voluto fare soltanto una constatazione e non rivolgere una domanda. Il nuovo meccanismo ce lo ha già spiegato il Segretario generale della Difesa.

Vi è, poi, un'altra grossa questione, cioè quella dei preventivi.

Il generale Bartolucci ha affermato che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha avuto la massima chiarezza nel dare i numeri, a seconda delle varie occasioni, sia al Governo che al Parlamento e che — semmai — la responsabilità di avere votato una legge con uno stanziamento di 1.000 miliardi per un programma che era di 1.745 miliardi alcuni mesi prima ricade sul Governo e anche sullo stesso Parlamento. Noi prendiamo atto di questo fatto, ne terremo sempre meglio conto quando andremo a fare leggi per l'esigenza di precisare, quando si tratta di oneri, a che data di aggiornamento sono, altrimenti — evidentemente — ci si può trovare nei guai come in questo caso.

L'altro problema posto dal generale Bartolucci è quello della lievitazione dei costi. Io prendo atto che il generale Bartolucci ha parlato degli oneri del supporto addestramento non previsti all'inizio ed io aggiungo anche l'armamento non completamente conteggiato (è la famosa questione dei 50 miliardi del sistema di combattimento che sono diventati subito 56 solo per missili antinave). Evidentemente, c'è poi da considerare tutto il resto, quello che Bartolucci ha chiamato una migliore precisazione dei programmi, quello che era variato in corso d'opera, per usare il linguaggio degli operatori che producono opere pubbliche. Io aggiungo però che qui manca ancora la quantificazione degli oneri da affrontare per le infrastrutture e chiedo se il « Tornado » comporta oneri di infrastrutture, cioè opere murarie, piste, basi e anche infrastrutture intese come sistema per la guida da terra del volo di questo tipo di aerei. Ancora, questi gruppi di volo che si devono creare andranno a finire dentro gli stormi. Lo stormo è un'organizzazione complessa che è tagliata sul sistema d'arma che deve operare, quindi ha le sue unità di manutenzione e supporti che saranno diversi da quelle precedenti. L'introduzione del nuovo sistema d'arma in una unità operativa implica, ovviamente, la totale ristrutturazione del personale, eventuali cambiamenti del personale che può aumentare, diminuire o riqualificarsi.

Chiedo, in vista dell'audizione che avremo di nuovo sul MRCA, se è possibile quantificare per iscritto gli oneri non tanto del programma MRCA inteso nel senso di ciò che abbiamo contrattato con l'azienda internazionale, ma quanto costa all'Aeronautica militare convetire tre gruppi, o tre stormi con dentro tre gruppi di cacciabombardieri di quel tipo.

Per quanto concerne la macchina e i suoi ricambi sappiamo qualcosa e qualche altra notizia abbiamo sugli oneri di addestramento e

quelli per l'armamento dell'aereo che è completamente differenziato a seconda delle missioni che deve compiere e per il quale dovrete comunque comperare la panoplia dei mezzi. Vorrei ancora avere notizie su ciò che deriva dalla ulteriore, migliore precisazione del programma, nonchè sulle basi, sulla riorganizzazione degli stormi, eccetera.

Tutto questo andrebbe quantificato per avere un'idea di quanto si va in là rispetto ai 5.000 miliardi ed ai relativi ricambi.

Prendiamo atto ancora che gli aumenti grossi di quella parte di bilancio destinata al « Tornado » derivano da questa volontà di accelerare la ripartizione di rate annuali troppo piccole che sono state imposte nel passato anche se questo — è evidente — pone delle strozzature agli altri programmi.

Per quello che concerne proprio gli altri programmi, compresi quelli del bilancio ordinario, chiederei — sempre per iscritto — dettagli sul programma dei G 222, che non è di poco conto.

Per il programma AMX che era nel bilancio ordinario, ne abbiamo acquisito notizia attraverso il normale *iter* parlamentare, ma del programma dei G 222, (quei 14 aerei in versioni varie che sono stati ordinati) manchiamo totalmente di qualunque notizia. Vorrei chiedere dettagli su questo programma, non solo con riferimento all'onere globale presunto, ma anche per sapere a che cosa servono questi mezzi, qual è la loro destinazione, eccetera.

Sugli alloggi di servizio mancano considerazioni sull'opportunità o meno, sulla richiesta — che però non è stata formulata — della indicizzazione degli stanziamenti. La domanda è questa: con quegli stanziamenti che cosa farete? Siete pronti a chiedere un aumento da una parte diminuendone un'altra per questioni di compatibilità generale, oppure no? Perchè le indicizzazioni che sono state garantite ai mezzi (per non fare due pesi e due misure) credo che debbano essere garantite anche agli alloggi di servizio.

L'ultima questione che vorrei porre, intervenendo anche su cose che hanno detto i colleghi, è la seguente: se è possibile avere, sulla base di una domanda che ha fatto l'onorevole Accame (anche qui per iscritto) una vostra valutazione della situazione aeronautica e delle altre due Forze armate e dei collegamenti fra voi e loro e quali problemi si stanno ponendo sia in ordine alla scelta dei mezzi, sia in ordine all'impiego dei mezzi medesimi.

So che è un tema, quello dei rapporti tra le Forze armate, che è sempre stato doloroso ma interesserebbe sapere ora — siccome vi sono dilatazioni sia per i rapporti Aeronautica-Marina, sia di quelli Aeronautica (aviazione leggera)-Esercito — secondo voi a che punto siamo.

Concludo ricordando ancora che bisognerebbe sapere, a proposito della questione della copertura *radar* del Sud, qual è il ruolo che sarà giocato dai prossimi imminenti spiegamenti di aerei AULAX acquistati in sede NATO e qual è l'onere raggiunto fino a questo momento e quale sarà nel loro futuro, cioè qual è quello in conto capitale e quello in conto esercizio che ci sarà per questa intrapresa. Ricordo che tra le cose su cui ci dovremo ancora sentire c'è non soltanto l'MRCA per l'Aeronautica, ma c'è anche il problema, già ricordato, delle infrastrutture, della partecipazione italiana finanziaria e organizzativa

per l'apprestamento della base missilistica di Comiso, su cui dovremo sentire non soltanto il GENIODIFE ma, trattandosi di un aeroporto anche l'Aeronautica per capire meglio quali sono gli oneri diretti e indiretti che spettano al nostro Paese, nonchè le procedure in una intrapresa così particolare qual è questa, visto che noi ci occupiamo anche di procedure.

Questo è l'insieme delle questioni che sottopongo all'attenzione dei colleghi e del generale Bartolucci, ripetendo tanto l'invito a rispondere subito, a « botta calda », che in seguito anche per iscritto a tutte le questioni esplicite e implicite che sono state sollevate.

**BARTOLUCCI.** Mi rendo conto che le domande riguardano non dico un libro bianco, ma quasi un piano verde. Rispondo, nell'ordine, per primo all'onorevole Baracetti: la prima sua domanda è relativa alla difesa *radar*: lei si è riferito a quell'increscioso incidente del MIG 23, per lo meno ne ha fatto cenno, il quale è penetrato non visto nelle nostre difese, a bassa quota, e si è riferito anche ad altri fatti recenti.

La Difesa aerea: in che situazione siamo? È vero, in più occasioni, in più sedi, abbiamo detto di non essere soddisfatti della rete *radar* fissa di difesa aerea che negli anni scorsi è stata orientata prevalentemente a fronteggiare un'avvistamento dall'Est e un po' meno dal Sud, sia perchè non esistevano allora spunti molto rilevanti, sia perchè pur esistendo spunti rilevanti di minacce, non esistevano macchine che a mio avviso allarmassero eccessivamente dal punto di vista della provenienza: raggi d'azione, eccetera.

È indubbio che davanti a tanti fatti (e per inciso dico subito che nessun Forza armata, nessuna delle tre Forze armate appronterà un modello di difesa aerea senza l'autorevole consenso del Parlamento) è nostro dovere fare delle considerazioni e le ipotesi di carattere operativo immediato e confrontarle con il modello che abbiamo.

A fronte di tante considerazioni, che nascono dalla realtà che viviamo ogni giorno, ci dobbiamo rendere conto che come appartenenti all'Alleanza Atlantica, dobbiamo essere preparati a fronteggiare una eventuale minaccia che ci contrappone al Patto di Varsavia; la flotta Russa è nel Mediterraneo! Esistono dei punti da quali anche aerei russi potrebbero partire se le condizioni politiche consentissero di farlo o, comunque, ci sono potenziali possibilità di far decollare questi velivoli da tutto il contesto del Mediterraneo se, per l'appunto, le condizioni politiche lo rendessero possibile.

È evidente che a fronte di tutto questo noi dobbiamo premunirci ed infatti stiamo andando avanti per creare una difesa aerea che sia sufficiente ad avvistare (per lo meno alle medie quote) velivoli che provenissero da ogni parte e quindi non solo da Est.

A tale proposito vi è un programma in atto, che è contemplato anche in parte nella legge promozionale (vedasi i quattro *radar* Argos 10 ed i 5 *radar* di quota che, compresi nella legge promozionale, sono solo una parte di ciò che ci è già iniziato a fare). Alcuni *radar* infatti erano già stati approvvigionati con i fondi ordinari e la legge promozionale non ha fatto altro che mettere nel paniere delle esigenze com-



plesive questi nuovi *radar* Argos. Allo stato attuale, tuttavia, stiamo revisionando il concetto operativo, non solo dal punto di vista della minaccia ma, soprattutto, da quello tecnico.

In altri termini, aderendo ad un nuovo concetto NATO, (e probabilmente potendo anche disporre di finanziamenti NATO), abbiamo in programma di ammodernare le reti di difesa aerea con *radar* tridimensionali. Attualmente, per rendere chiaro il concetto, i *radar* della difesa aerea sono costituiti da un *radar* che consente di vedere sul piano orizzontale — ma senza definire in quale punto di quota nello spazio si trova l'obiettivo — e da un altro *radar* che, una volta individuata una traccia sul piano orizzontale, viene orientato in quella direzione e sa indicare a quale quota si trova l'obiettivo.

Vi è dunque l'abbinamento di un *radar* di avvistamento, per capirci, e di un *radar* di quota.

Ebbene, la tecnica moderna va nella direzione di un *radar* tridimensionale, *radar* unico, con una particolare antenna, che consente di vedere immediatamente la posizione dell'obiettivo nello spazio riferita anche alla quota; si tratta di una grossa innovazione verificatasi nell'ambito NATO proprio negli anni successivi alla promulgazione della legge promozionale.

Ecco perchè il programma dei *radar* della difesa aerea è in grossa revisione. Devo aggiungere che i fondi della legge promozionale serviranno senz'altro ad un programma del genere, ma non sono sufficienti a realizzare tutto ciò che noi vogliamo. In definitiva noi dovremmo completare il programma con il finanziamento ordinario e, ancora, con quello NATO.

Mi è stato chiesto: perchè non si va avanti? Rispondo che, invece, si va avanti; ma, naturalmente, si procede nella dinamica delle cose che mutano e che, comunque, con il passare del tempo, evolvono anche dal punto di vista operativo e tecnico.

Per quanto riguarda il nuovo modello di difesa, ho già dato una risposta parziale a quanto da lei accennato sulla minaccia che viene dal Sud. Il Parlamento non ha deliberato alcun cambiamento del modello della Difesa. Il modello a cui ci riferiamo concretamente oggi è quello che abbiamo e che nasce dalla ristrutturazione del 1975, quando cioè ogni Forza armata si rese conto che la situazione finanziaria del Paese non consentiva di mantenere lo strumento che ogni singola Forza armata possedeva e che riteneva adeguato numericamente per far fronte alle proprie esigenze. Si è dunque ristretto il fabbisogno quantitativo privilegiando la qualità, ritenendo, con questo, di riuscire a compensare le deficienze quantitative.

Il modello difesa, in questo momento, è dunque ancora quello del '75, per lo meno come punto di riferimento; si tratta però di un modello la cui realizzazione, purtroppo, « slitta » nel tempo per motivi di ordine finanziario. Nella mia relazione di oggi, infatti, ed in quella che ho tenuto pochi giorni fa al Senato a proposito della discussione del decreto-legge sull'AMX, ne ho fatto cenno indicando qual è la meccanica dello slittamento dei vari programmi. Ne ho fatto anche cenno in una recente relazione che ho tenuto al CASD sullo stato del-

l'Aeronautica in relazione, appunto, al modello di difesa intravisto negli anni 1975-84 ed alle previsioni per gli anni 1990.

Siamo dunque ancora attestati su un modello che riteniamo sia il minimo indispensabile per far fronte alla minaccia classica ed anche ad altre minacce, purchè non contemporanee.

Questo posso dire per quanto riguarda l'Aeronautica perchè, se è vero che qualitativamente ce la potremmo fare (una volta realizzati i programmi), devo ammettere che, quantitativamente, ci troveremo certamente in difficoltà.

Non si fa dunque nulla, onorevoli commissari, che non sia stato approvato dal Parlamento; noi stiamo ancora procedendo in quel contesto del modello del '75 anche se stiamo sviluppando degli studi per dare al Ministro indicazioni utili per un nuovo modello di difesa. Ho fatto cenno, per esempio, che, per quanto riguarda l'Aeronautica, si avrebbe bisogno almeno di tre gruppi di difesa aerea in più, ma, a prescindere da ciò, è mio dovere di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, con i mezzi che ho a disposizione, di pianificare e provvedere, a fronte di ipotesi che doverosamente devo fare, tutte quelle predisposizioni operative che possono consentirmi di aderire ad un concetto fondamentale di impiego dell'arma aerea: quello della flessibilità.

In altri termini: uno Stormo che è, per esempio, a Rimini, non lo posso considerare ancorato a Rimini, ma devo essere in grado di mandarlo ad operare a Trapani o a Gioia del Colle, mantenendo quindi quelle basi pronte ad ospitarlo ed a farlo operare.

Questo è mio dovere fare, dovere che ho assolto ed assolvo. Penso di aver risposto in maniera compiuta all'onorevole Baracetti.

La prima domanda dell'onorevole Accame è relativa alle informazioni del Parlamento sui programmi fin dal loro nascere e, più precisamente, l'onorevole Accame vuole sapere se vi è la volontà degli Stati maggiori di informare tempestivamente il Parlamento.

Certamente, vi è il nostro desiderio di rendere partecipe il Parlamento nella maniera più accelerata possibile perchè, alla fine i programmi — quando si tratta di programmi notevoli — devono essere proposti dagli Stati maggiori, innanzi tutto, e quindi avallati dal Governo il quale ha poi il dovere di rappresentarli al Parlamento.

Il compito degli Stati Maggiori è dunque soltanto quello di programmare e di proporre.

Per quanto riguarda la « liofilizzazione » dei prezzi dei programmi devo dire che, effettivamente, questa espressione rende l'idea; il programma che nasce, come ad esempio quello della legge promozionale dell'Aeronautica, per 1.265 miliardi, con il tempo aumenta di volume e di peso. Ma direi che ciò avviene con « l'acqua del tempo » perchè dall'analisi fatta su questi programmi, mi pare che l'aumento dei costi, a parte alcuni casi particolari quali l'inserimento dei programmi per il supporto logistico e l'addestramento del Tornado, è in linea con ciò che, praticamente, accade nella vita normale (soprattutto se si pensa che parliamo di programmi che richiamano costi inflattivi molto maggiori rispetto ad un qualunque altro programma civile).

Mi pare che dal 1975 ad oggi il costo della vita sia aumentato di qualcosa come tre volte e mezzo, se moltiplichiamo la cifra di 1.265 miliardi per tre volte e mezzo non siamo molto lontani da quello che è l'attuale costo dei programmi.

La sua domanda, comunque, è: vi è la volontà di cambiare indirizzo?

A questa domanda non posso rispondere in altro modo che: ci siamo sempre sforzati di dare in ogni circostanza e con chiarezza i dati che in quel momento eravamo in grado di conoscere avendoli elaborati. Ritengo altresì opportuno sottolineare che ci sono delle fasi nella programmazione e nello sviluppo dei programmi piuttosto complesse anche dal punto di vista della pianificazione budgettaria dei programmi stessi.

È anche necessario considerare che finché non si arriva al contratto, il programma che viene definito inizialmente in *tot* miliardi non può considerarsi definito.

Devo dire che riferendomi anche all'AMX — che è l'ultimo programma che abbiamo ampiamente trattato la settimana scorsa — le proiezioni che abbiamo fatto nel futuro, sia per quanto riguarda lo sviluppo sia per quanto riguarda la produzione (e me lo auguro che questa possa avviarsi, altrimenti sarebbe un grosso guaio) sono molto attendibili.

CERQUETTI. Chiedo scusa al generale Bartolucci, ma il tempo che avevamo a disposizione è scaduto e il generale Cappuzzo è arrivato puntualissimo.

Lei dovrebbe essere così gentile da tornare qui la prossima settimana — sempre mercoledì mattina alle 9 o alle 10 per concludere con le risposte, magari in un tempo limitato ad un'ora-un'ora e mezzo, per consentire ai colleghi di prendere parte anche alle sedute delle Commissioni di cui siamo membri.

Il generale Bartolucci potrà anche consegnare nuovi testi scritti.

BARTOLUCCI. Mi metto a completa disposizione della Commissione per ciò che essa riterrà più opportuno.

CERQUETTI. Forse è stato un errore convocare due Capi di Stato Maggiore nella stessa mattinata; riprenderemo quindi l'audizione del generale Bartolucci mercoledì prossimo e, per il resto, lo ringrazio per la collaborazione offerta alla Commissione.

Ringrazio il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito generale Cappuzzo per la sua partecipazione all'udizione promossa dalla nostra Commissione.

Fornisco subito, come ho già fatto con il generale Bartolucci, qualche informazione sulla nostra attività, in particolare per quanto riguarda il nostro programma, così egli potrà meglio regolarsi in merito alle nostre esigenze conoscitive.

Abbiamo stilato un programma per concludere i nostri lavori nel prossimo autunno; dovremo, subito dopo, avere il tempo per redigere le relazioni e per avanzare delle proposte.

Nel programma che abbiamo formulato vengono indicate le seguenti questioni: abbiamo stabilito una prima fase di audizioni dei Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica sulle relazioni presentate dal senatore Fallucchi e da me sul complesso dei programmi e delle leggi promozionali e su quanto altro poteva essere ad esso connesso.

Questa fase, per quanto riguarda l'Aeronautica ed anche l'Esercito, dovrebbe esaurirsi entro oggi, salvo « code » che possono restare aperte per ulteriori precisazioni scritte che possono essere inviate anche ad un prossimo futuro per essere affrontate con più calma.

Una fase successiva riguarderà l'audizione dei comitati promozionali per approfondire specifici programmi. Abbiamo stabilito di procedere ad approfondimenti per un programma o una materia per ogni Forza armata, quindi, per l'Aeronautica abbiamo scelto l'MRCA, per la Marina i cacciamine, per l'Esercito il complesso delle armi anticarro su cui chiederemo, in un'altra occasione, tutte le precisazioni.

Ci sono quindi ulteriori indagini su altri aspetti delle forniture che riguardano l'Albo fornitori (ma questo interessa il Segretario generale), le vendite all'estero, quanto si paga di provvigioni e quanto ritorna alle Forze armate italiane (che interessa la Segreteria generale), le divise, il vestiario per le Forze armate (che interessa la Segreteria generale e il Commissariato).

Vi è, invece, una questione che concerne la dismissione di mezzi bellici ed avremmo scelto a questo proposito un tema che riguarda l'Esercito con lo studio di cosa è successo ai 600 carri armati « Patton » che sono stati messi fuori uso dall'Esercito.

Ci sono poi questioni che riguardano la base militare di Comiso e non l'Esercito. Questo è il programma ed i punti che toccano i rapporti tra noi e l'Esercito.

Fatta questa doverosa premessa cedo subito la parola al generale Cappuzzo, che svolgerà la sua relazione.

## DOCUMENTO N. 13

*Risposte del generale Bartolucci alle domande degli onorevoli parlamentari.*

QUESITO ON. BARACETTI

## SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO AEREO

L'onorevole Baracetti ha chiesto di conoscere lo stato del sistema *radar* della difesa aerea, ed in particolare:

- se esistono lacune nella sua capacità di avvistamento;
- se è vero che il sistema è tutt'ora prevalentemente orientato a fronteggiare la minaccia proveniente da Est;
- quali programmi sono in atto e sono previsti per ovviare a tale stato di cose e se le risorse disponibili sono sufficienti per attuarli.

Riguardo all'esistenza di lacune nella capacità di avvistamento posso affermare che l'attuale rete *radar* copre, alle quote medio-alte, tutto lo spazio aereo sovrastante il territorio ed il mare territoriale italiano, nonchè tutto l'Adriatico ed il Tirreno.

Vi sono invece significative soluzioni di continuità alle altitudini inferiori. Esse, sul versante adriatico, sono limitate alle bassissime quote, mentre, in talune aree del Tirreno e dello Jonio, si estendono alla fascia inferiore delle medie quote. Ne è prova l'increscioso incidente del MIG-23.

Con ciò ritengo di aver risposto implicitamente anche alla seconda domanda. Non v'è dubbio, infatti, che il sistema *radar* della difesa aerea italiana venne progettato e realizzato per tenere conto essenzialmente di una minaccia proveniente dall'Est. I velivoli incursori del resto, dovendo provenire da un'unica direzione, per problemi di autonomia, non potevano approfittare dei varchi esistenti alle basse e bassissime quote in talune aree, del basso Tirreno e dello Jonio.

Vericatesi però sostanziali modificazioni nello schieramento delle forze aeree del patto di Varsavia (Flotta russa nel Mediterraneo, disponibilità di basi aeree presso Paesi satelliti rivieraschi) il sistema *radar* di difesa nazionale soffre attualmente della superata concezione settoriale della minaccia. È dunque, quanto mai indispensabile procedere, per le quote più basse e lungo tutte le direttrici della penisola, ad un più omogeneo ed efficace sbarramento di scoperta degli eventuali incursori che, oggi, oltre ad aver superato i problemi di autonomia, possono contare anche su modernissime tecnologie che consentono il completo mascheramento elettronico.

Venendo al terzo quesito, farò il punto dei programmi in corso e di quelli previsti al fine di migliorare la difesa aerea.

Sono stati già approvvigionati sui fondi del bilancio ordinario 5 nuovi *radar* ad alta potenza, costruiti dall'industria nazionale, di cui uno è operante ed i rimanenti quattro sono in corso di installazione. Con ciò si avrà presto un significativo miglioramento della portata a tutte le quote — e quindi anche un ridimensionamento dei varchi alle bassissime quote — e della resistenza alle contromisure elettroniche di altrettante postazioni preesistenti. Un ulteriore nuovo apparato sarà fornito a breve scadenza, dalla NATO, ad una sesta postazione.

Per colmare i varchi più significativi, è stata programmata — di concerto con la NATO, che ne assumerà l'onere — la realizzazione di tre nuovi siti, orientati a Sud e ad Ovest, che però non potranno, verosimilmente, essere operanti prima di alcuni anni. Perciò l'Aeronautica ha provveduto, nel frattempo, a rischierare due *radar* di vecchio tipo che, pur con molte limitazioni, assicurano una certa possibilità di sorveglianza nelle due aree più critiche ai fini della copertura.

Un miglioramento dell'avvistamento alle basse quote deriverà inoltre dall'ingresso in linea operativa dei *radar* volanti AWACS della NATO, collegati con i Centri *radar* della Difesa aerea.

Il programma di ammodernamento proseguirà poi con la sostituzione dei rimanenti *radar* della precedente generazione con altri di avanzata tecnologia, previsti dalla legge promozionale. Al riguardo, la competente Direzione generale sta attualmente valutando una proposta tecnica dell'industria nazionale.

Il fabbisogno minimo è di cinque *radar*, in sostituzione dei quattro *radar* di avvistamento e dei cinque di quota previsti dalla legge n. 38 del 1977, in quanto l'attuale tecnologia consente di unificare le due funzioni in un unico apparato. Difatti, la tecnica moderna va nella direzione di un *radar* tridimensionale, *radar* unico che consente di determinare contemporaneamente la posizione nel piano orizzontale e la quota dell'obiettivo; si tratta di una grossa innovazione verificatasi nell'ambito NATO proprio negli anni successivi alla promulgazione della legge promozionale.

Ecco perchè il programma *radar* D.A. è in grossa revisione ed aggiungo che i fondi della legge promozionale serviranno per mandare avanti un programma del genere ma non sono sufficienti a realizzare ciò che noi vogliamo.

Il costo dei cinque *radar* tridimensionali non può essere indicato con esattezza, stante la suaccennata fase di valutazione preliminare, ma non dovrebbe modificare l'ordine di grandezza dell'onere previsto per la parte di programma inclusa nella legge promozionale.

Vi sono infine, in una fase più avanzata dell'*iter* tecnico-amministrativo, i nuovi sistemi di identificazione elettronica per tutti i siti *radar*, e siti NIKE per un costo previsto di circa 40 miliardi.

Quindi, riguardo alla seconda parte del quesito, le risorse saranno sufficienti se gli stanziamenti dei prossimi esercizi finanziari rifletteranno l'andamento delle specifiche previsioni pluriennali di spesa formulate dalla Difesa e se sarà concretizzato l'intendimento della NATO — per ora espresso in forma di riconoscimento dell'esigenza — di assumere l'onere della parte eleggibile a finanziamento comune.

QUESITO ON. BARACETTI

SIGNIFICATO DELLA « MINACCIA DA SUD »  
IN TERMINI DI SCHIERAMENTO DELL' A.M.

L'onorevole Baracetti, nel ricordare che il Parlamento non ha sinora deliberato alcuna variante al modello di difesa italiano tuttora in vigore, chiede quali provvedimenti siano già stati presi dall'Aeronautica in termini di schieramento delle forze, di spostamenti di reparti, eccetera, in relazione al problema della difesa del Sud.

È indubbio che a fronte di certe realtà — e per inciso dico subito che nessuna delle tre Forze armate intende approntare un modello di difesa senza l'autorevole consenso del Parlamento — è nostro dovere fare tutte quelle considerazioni di carattere operativo immediato che possono condurre a provvedimenti fattibili nell'ambito del modello di difesa in vigore.

Tra le realtà cui ho accennato c'è quella, di cui ogni giorno ci dobbiamo rendere conto, che l'Italia fa parte dell'Alleanza Atlantica e, quindi, deve fronteggiare un'eventuale minaccia che ci potrebbe contrapporre al Patto di Varsavia. Vi è poi la realtà della flotta russa, che è nel Mediterraneo. Esistono poi aeroporti costieri dai quali anche aerei russi potrebbero partire, se le condizioni politiche consentissero di farlo.

Quando, nel corso del mio recente intervento al Centro Alti Studi della Difesa, ho accennato ad un « nuovo modello di Difesa », mi riferivo appunto ad un modello che, impostato sugli impegni operativi già consolidati anche in ambito politico (Alleanza Atlantica) e su quelli nuovi che si sono profilati, dovrà essere in grado di soddisfarli attraverso la disponibilità di uno strumento credibile ed in grado di far fronte anche alle esigenze di sicurezza che non sono riconducibili esclusivamente al contesto NATO. Tra gli elementi più qualificanti del nuovo indirizzo, indicavo la modernizzazione delle strutture ed una maggior mobilità e prontezza operativa dello strumento militare. Nella stessa circostanza, a titolo di contributo offrivo le mie considerazioni su quegli elementi di valutazione, ivi compresa l'evoluzione della minaccia, che hanno indotto più di uno a parlare di « nuovo modello »: e ciò anche in considerazione che a livello politico, in molte occasioni, ci si è preoccupati con interpellanze ed interrogazioni delle note carenze del nostro sistema difensivo a Sud, e non solo perchè orientato a fronteggiare la minaccia consolidata da Est, ma anche per le sue ridotte dimensioni.

La partecipazione all'Alleanza, se ha consentito grandi benefici e notevoli ammaestramenti, ha orientato negli anni '50 il dispositivo militare nazionale per una difesa prevalentemente diretta verso Est; lo schieramento dei reparti e dei mezzi dell'Aeronautica Militare, ovviamente, risentiva di tale orientamento. Tuttavia l'omnidirezionalità della minaccia aerea fin dai primi anni '60 ha consigliato nell'ambito della

stessa Alleanza di intraprendere le azioni più opportune tese a colmare, le lacune derivanti dal primitivo schieramento: alcuni provvedimenti sono stati ultimati, altri sono in corso di attuazione ed altri ancora allo stato di pianificazione, in considerazione del continuo evolversi della minaccia aerea con un chiaro potenziamento delle forze anche di natura qualitativa, tanto più allarmante in quanto sta assumendo un'accentuata fisionomia offensiva.

Già negli anni '60 l'Aeronautica militare aveva rischierato al Sud, a Gioia del Colle ed a Brindisi, due gruppi di volo delle forze controffensive ed un gruppo di intercettori della Difesa aerea, mentre sulla base di Trapani, ancora in corso di ristrutturazione, è stato sinora possibile attivare solo una cellula rotazionale di velivoli intercettori, estratti a turno con notevole impegno di risorse umane dai gruppi del Centro e del Nord Italia.

Per la lotta antisommersibile all'inizio degli anni '70 è stato rischierato sulla base di Elmas, in Sardegna, un gruppo di volo in modo da consentire complementarietà verso occidente e nel Mediterraneo centrale al gruppo schierato in Sicilia. Per quanto riguarda la rete di avvistamento, sono in corso di potenziamento le postazioni della Sicilia e del Salento, mentre è in corso di realizzazione, in attesa di quella definitiva prevista con finanziamento NATO, una soluzione provvisoria per coprire il famoso « buco » in Calabria, ben noto per l'incidente al MIG 23 libico del luglio 1981.

Specifici piani per una mobilità generale delle Forze aeree sono già stati predisposti; ma ciò ovviamente, potrà essere di ausilio solamente nel caso la minaccia si manifesti su un solo fronte (da Est o da Sud), ma non contemporaneamente dalle due direzioni. Per far fronte a quest'ultima ipotesi sarà necessario attuare quei provvedimenti di potenziamento indicati nel mio recente intervento al Centro Alti Studi, sempre che quanto esposto venga condiviso in sede politica e coordinato in sede interforze.

Non si fa dunque nulla che non sia stato approvato dal Parlamento; noi stiamo ancora procedendo nel noto contesto della ristrutturazione del '75, anche se stiamo studiando per dare al signor Ministro indicazioni utili per un « nuovo modello di difesa ».

Ho accennato, ad esempio, all'esigenza di aumentare di tre unità almeno il numero dei gruppi di difesa aerea. Ma in attesa degli auspicati incrementi la Forza aerea, con i mezzi disponibili, si è predisposta per sfruttare al massimo la flessibilità d'impiego aderendo così ad uno dei concetti dottrinari fondamentali.

In altri termini uno stormo non può essere considerato ancorato alla sede di schieramento, ma esso deve poter essere rischierato su altre basi che, a loro volta, devono essere predisposte affinché da esse i mezzi aerei possano operare senza limitazioni.



QUESITO ONOREVOLE ACCAME

### TEMPESTIVITÀ INFORMAZIONI AL PARLAMENTO

Uno dei quesiti posti dall'onorevole Accame è relativo all'informazione del Parlamento sui programmi fin dal loro nascere e, più specificatamente, è stato chiesto se esiste la volontà, da parte degli Stati Maggiori, di assicurare la necessaria tempestività a detta informazione.

In merito vorrei premettere che, a mio avviso, un quadro conoscitivo completo ed aggiornato dei problemi militari in genere e dei programmi di ammodernamento delle Forze armate in particolare costituisce il presupposto di base sia per un'indirizzo della politica di difesa efficace e coerente con la situazione generale e sia per realizzare un più organico e sistematico rapporto fra la sfera politica e quella tecnico-militare.

La concreta realizzazione di questo rapporto rappresenta poi, indubbiamente, una necessità, giacché la struttura delle Forze armate ed i loro obiettivi non possono non riflettere fedelmente gli indirizzi stabiliti in sede parlamentare.

Inoltre, una informazione esauriente e particolareggiata è indispensabile per il coordinamento delle iniziative che incidono su settori della massima importanza ai fini della programmazione economica nazionale, quali quello industriale e quello occupazionale.

Considerati, pertanto, anche i vantaggi che possono derivare dalla conoscenza dei problemi e quindi dalle possibilità di integrazione delle programmazioni in ogni settore ed a tutti i livelli, gli Stati Maggiori non possono che condividere e sostenere ogni iniziativa tesa a migliorare l'informazione in termini di completezza e tempestività.

Queste due caratteristiche — completezza e tempestività — dell'informazione sui programmi dell'Aeronautica Militare sono, in definitiva, l'aspetto di fondo del problema cui si riferisce il quesito.

Per quanto riguarda la completezza, mi preme sottolineare che, in ognuno dei casi previsti dalla vigente normativa, la Forza armata ha sempre provveduto a redigere ed a fornire la documentazione richiesta al meglio delle conoscenze del momento e curando che le informazioni risultassero chiare, esaurienti e particolareggiate.

Di tale impegno è stato più volte dato atto alla Forza armata, anche in sede di audizione, e con soddisfazione ho ascoltato il favorevole apprezzamento espresso in proposito dall'onorevole Accame, in riferimento allo sforzo prodotto nel 1976 dall'Aeronautica militare per diffondere le conoscenze sui programmi della legge promozionale, alla vigilia del dibattito parlamentare.

Mi sia consentito di aggiungere che, proprio ai fini di fornire il massimo contributo informativo al Parlamento, verso il quale non è peraltro previsto che lo Stato Maggiore Aeronautica possa agire di iniziativa, ci si è sempre impegnati ad utilizzare ogni circostanza favo-

revoles per rendere più chiaro e completo ai Parlamentari il complesso delle attività dei programmi e delle esigenze della Forza armata.

Mi appare anche utile ricordare che, oltre alla predisposizione della documentazione informativa per il Parlamento espressamente prevista dalle leggi esistenti in materia di ammodernamento, lo Stato Maggiore Aeronautica è costantemente impegnato nella redazione di documenti, indirizzati all'Autorità governativa — prodotti autonomamente o in sede interforze — attraverso i quali si forniscono ampie e circostanziate informazioni sulle esigenze operative che sono all'origine dei programmi, sulle motivazioni delle scelte operate, sull'entità e sull'articolazione temporale degli oneri previsti.

Per ciò che concerne la tempestività delle informazioni nei riguardi del Parlamento devo confermare ancora che essa è stata sempre curata con la massima attenzione rispettando in ogni occasione i termini di tempo e le modalità stabilite.

In materia di normativa vigente tengo a sottolineare che un notevole passo avanti, rispetto al passato, è stato fatto con l'estensione ai programmi del bilancio ordinario delle procedure previste dalle leggi promozionali, con conseguente afflusso al Parlamento di una notevole messe di informazioni al riguardo; specificatamente, verbali del Comitato *ad hoc* e lo stato di attuazione dei singoli programmi.

D'altro canto è interesse degli Stati Maggiori far sì che le autorità di Governo ed il Parlamento vengano tempestivamente informati sui programmi di maggior rilievo operativo e finanziario, giacchè nulla si realizza se non attraverso l'avallo governativo delle proposte avanzate dagli organi tecnico-militari: avallo cui segue, da parte del Governo, la dovuta informazione al Parlamento.

Il compito degli Stati Maggiori è, dunque, soltanto quello di programmare e di proporre.

In ogni caso, per quanto ho avuto modo di accennare riguardo ai vantaggi derivanti dal miglioramento dell'attività di informazione, eventuali iniziative, tendenti all'istituzione di nuove norme che ne favoriscano la tempestività, non potranno che essere favorevolmente accolte da parte dell'Aeronautica militare.

Nel frattempo la Forza armata continuerà, come per il passato, ad esercitare il massimo impegno per porre le autorità di Governo in condizione di disporre tempestivamente, per le decisioni che ad esse competono, di tutti gli elementi afferenti alle esigenze ed ai programmi a queste collegati.

QUESITO ONOREVOLE ACCAME

INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUI COSTI DEI PROGRAMMI  
DELLA LEGGE N. 38 DEL 1977

Uno dei quesiti posti dall'onorevole Accame circa la « volontà di cambiamento di indirizzo » ha per oggetto i costi dei programmi, per i quali l'onorevole ha accennato ad un processo di « liofilizzazione » e più direttamente ha denunciato una situazione informativa in cui i costi iniziali « sono artatamente ridotti ».

In merito a tale quesito devo dire che, se la parola « liofilizzazione » rende effettivamente l'idea del processo di crescita dei costi, ciò lo si deve principalmente « all'acqua del tempo » che nel suo scorrere porta mutamenti dei parametri economici e soprattutto monetari tali da aumentare enormemente il volume delle spese previste. Ma si tratta principalmente di un aumento di volume mentre scarsamente significativo è l'aumento di peso. Infatti dall'analisi svolta sui programmi è emerso che l'aumento dei costi, a parte alcuni casi particolari (quali l'inserimento dei programmi per il supporto logistico e l'addestramento del Tornado), è in linea con ciò che, praticamente, accade nella vita normale soprattutto se si pensa che si parla di programmi che richiamano costi inflattivi molto maggiori rispetto ad un qualunque altro programma civile. Mi pare che dal 1975 ad oggi il costo della vita sia aumentato di qualcosa come tre volte e mezzo; se moltiplichiamo la cifra di 1.265 miliardi per tre volte e mezzo siamo non molto lontani da quello che è l'attuale costo dei programmi.

La domanda dell'onorevole Accame, comunque, è: vi è la volontà di cambiare indirizzo?

A questa domanda non posso rispondere che sottolineando ancora l'impegno profuso nel cercare di dare in ogni circostanza e con chiarezza i dati che in quel momento eravamo in grado di conoscere avendoli elaborati. Ritengo altresì opportuno sottolineare che ci sono delle fasi nella programmazione e nello sviluppo dei programmi piuttosto complesse anche dal punto di vista della pianificazione budgettaria dei programmi stessi.

Lo Stato Maggiore Aeronautica, infatti, esprime l'intendimento di avviare un programma di ammodernamento solo al termine di molteplici analisi di natura operativa, logistica, addestrativa ed economico-finanziaria. L'analisi dei costi, ovviamente, ha un diverso livello di determinazione a seconda della natura e della complessità del programma nonché della fase di attuazione nella quale si trova il programma stesso. In tutti i diversi settori di analisi si cerca, naturalmente, di raggiungere conclusioni che offrono la massima attendibilità e precisione, adottando metodologie che sono in continuo affinamento, anche attraverso il confronto con quelle seguite presso i principali Paesi del mondo aeronautico occidentale. I risultati, tuttavia, non possono essere che

stime di previsione. Finchè non si arriva al contratto, il programma che viene valutato in tot miliardi non può considerarsi definito.

Non si opera dunque riducendo ad arte i costi dei programmi ma si dedica ogni sforzo per elaborare previsioni il più possibile realistiche pur sapendo di muoversi su un terreno in cui l'approssimazione è il massimo risultato conseguibile.

Devo aggiungere, riferendomi all'AM-X — che è l'ultimo programma che abbiamo ampiamente trattato — che le proiezioni che abbiamo fatto nel futuro sia per quanto riguarda lo sviluppo sia per quanto concerne la produzione del velivolo, sono da considerare molto attendibili.

In definitiva ritengo che il problema di fondo non consista tanto nella volontà di cambiare indirizzo, quanto nella costante e responsabile consapevolezza del preciso dovere di informare le autorità governative ed il Parlamento producendo il massimo sforzo in termini di chiarezza, completezza e tempestività.

QUESITO ONOREVOLE CICCIOMESSERE

MISSIONI DI CONTRAVIAZIONE ED INTERDIZIONE - MEZZI  
ATTUALMENTE IMPIEGATI IN MISSIONI DI INTERDIZIONE

L'onorevole CiccioMessere ha richiesto di conoscere la differenza tra le missioni di contraviazione e quelle di interdizione e se queste ultime sono attualmente svolte dai velivoli caccia-bombardieri F.104.

Per quanto riguarda la prima parte del quesito è da tenere presente che, secondo la dottrina aerotattica della NATO, le operazioni di contraviazione sono operazioni contro-offensive dirette contro la capacità aerea del nemico.

Esse, a loro volta, sono di tipo difensivo (contraviazione difensiva o difesa aerea) se dirette a contrastare velivoli avversari in penetrazione contro il proprio territorio o di tipo offensivo (contraviazione offensiva) se dirette a colpire gli aeroporti avversari sede di reparti di volo.

Pertanto le operazioni di contraviazione sono dirette a contrastare e neutralizzare l'iniziativa aerea avversaria e costituiscono quindi il presupposto indispensabile per un eventuale sviluppo delle proprie operazioni militari.

Come si può notare, le operazioni di contraviazione sia difensive che offensive si integrano a vicenda e pertanto la mancanza di una delle due componenti non consentirebbe di raggiungere l'efficacia voluta.

Le operazioni di interdizione aerea invece vengono effettuate per distruggere, neutralizzare o ritardare (in una parola per interdire) l'afflusso del potenziale militare del nemico prima che esso possa essere impiegato efficacemente contro le proprie forze.

Pertanto queste operazioni sono dirette essenzialmente contro le forze non impiegate direttamente nella battaglia, i rifornimenti, le vie di comunicazione che costituiscono passaggi obbligati per le forze nemiche, eccetera.

In definitiva sia la contraviazione che l'interdizione sono operazioni contro-offensive, in quanto sono poste in atto solo allo scopo di contrastare l'offensiva dell'avversario.

La loro differenza consiste, essenzialmente, nel fatto che la prima è diretta contro le forze aeree (a terra od in volo) e gli aeroporti avversari, mentre la seconda è diretta contro componenti del potenziale militare non ancora impiegato direttamente nella battaglia.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima parte del quesito, devo precisare che il velivolo F.104 è impiegato sia nel ruolo difesa aerea che in quello di caccia-bombardiere e come tale è previsto che svolga anche operazioni di interdizione. Ovviamente, tale compito può essere svolto ai livelli qualitativi consentiti dalle caratteristiche del sistema d'arma in parola, che risente della obsolescenza tecnico-operativa propria di una macchina progettata e costruita oltre un ventennio fa e quindi scarsamente idonea e particolarmente vulnerabile in un teatro operativo moderno caratterizzato da una notevole densità ed efficacia delle difese contraeree.

QUESITO ONOREVOLE CICCIOMESSERE

#### PROGRAMMA MRCA

1. In merito al programma MRCA l'onorevole CiccioMessere ha posto una serie di quesiti che si riportano di seguito:

— Quali sono nel dettaglio « gli oneri relativi ad una migliore precisazione del programma MRCA »? In particolare quali sono le specifiche inizialmente concordate per l'MRCA e le loro variazioni nel tempo?

— Quali sono le cause (aumenti del costo delle materie prime, del costo del lavoro, del costo dei componenti, errori di progettazione, difetti di funzionamento) dell'aumento dei costi del programma MRCA?

— Come è possibile, sempre per il programma MRCA, che « i pagamenti all'estero dell'aliquota nazionale corrispondano al solo 10-12 per cento »? A questo proposito si ricorda che per l'MB.339 — che è quasi interamente realizzato in campo nazionale — i pagamenti all'estero ammontano al 26 per cento, come risulta dagli allegati al bilancio della Difesa. Se, infatti, la maggior parte dei pagamenti si indirizza alle ditte italiane capo-commesse (FIAT e Aeritalia) il punto da chiarire riguarda il valore aggiunto per unità di prodotto. Se le ditte italiane si limitano al montaggio di componenti da loro acquistate all'estero è irrilevante sapere che a loro va il 90 per cento dei pagamenti (nel verbale della riunione del 20 maggio 1977 del Comitato per l'attuazione della legge promozionale AM — all'ordine del giorno l'approvazione del supplemento n. 2 al *memorandum* d'intesa n. 10 si legge: « al fine di evitare l'esborso di valuta all'estero nei singoli lotti di produzione ciascun paese pagherà alle proprie industrie il lavoro da esse svolto prescindendo dalla quantità dei velivoli che riceverà da ogni lotto ». Ciò sembra significare che la Difesa compra tutte le parti dell'MRCA prodotte in Italia — comprese quelle che saranno montate su velivoli tedeschi e inglesi — e in cambio riceve 100 aerei finiti. Ma questo sarebbe un artificio contabile, una forma di baratto, per mascherare, attraverso questo giro vizioso, il fatto che il 90 per cento del velivolo è acquistato all'estero. Quindi l'MRCA invece di essere pagato con denaro sarebbe pagato con ali, parti del motore, eccetera).

Inoltre, l'onorevole CiccioMessere ha rappresentato la necessità che la Commissione:

— acquisisca i testi del *Memorandum* d'intesa n. 10 e del relativo supplemento n. 1, nonchè i testi di tutti gli altri *Memorandum* d'intesa approvati dal Comitato;

— chiarisca l'area di responsabilità sul programma MRCA dell'Agenzia NAMMA, la forma di rappresentanza dell'Italia in seno ad essa ed i suoi rapporti con l'Amministrazione difesa;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— conosca il costo della partecipazione italiana alla fase di sviluppo dell'MRCA ripartito nelle sue aliquote annuali gravanti sul bilancio ordinario.

2. Si premette che, per alcune delle risposte ai quesiti di cui sopra sarà fatto riferimento ai seguenti documenti:

— disegno di legge (n. 1584-12) sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984;

— tabella n. 12 (stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982) e relativo allegato n. 33, relazione sullo stato di attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, Aeronautica (dal 19 agosto 1980 al 31 luglio 1981).

In merito al primo quesito concernente « gli oneri relativi ad una migliore precisazione del programma MRCA », le specifiche e le loro variazioni, si rappresenta che le specifiche inizialmente previste per la realizzazione del sistema d'arma MRCA — cioè di un velivolo in grado di svolgere missioni di ricognizione, di interdizione e di contraviazione — non hanno subito modifiche. Pertanto, non è a tale presunta variazione che si riferisce la maggiore precisazione del programma, cui è stato accennato nell'esposizione introduttiva svolta nell'audizione del giorno 16 giugno 1982. A questo riguardo si osserva che nel citato allegato 33 (sviluppo pluriennale dei programmi) è precisato a pagina 507, nelle note (6) e (7) del relativo allegato « E », quanto segue:

« Rispetto agli importi segnalati nella corrispondente tabella della precedente relazione, le variazioni dipendono:

— per gli anni decorsi (dal 1977 al 1980 incluso), dal fatto che nella relazione sono stati considerati gli effettivi impegni di spesa, come risultati a consuntivo;

— per gli anni dal 1981 al 1989 da:

aggiornamento dei costi al 1° gennaio 1981;

variazioni intervenute sui tassi di cambio;

più dettagliata valutazione della spesa connessa con un più avanzato stadio di svolgimento dei programmi (in particolare per MRCA) ».

A maggior chiarimento di quest'ultimo aspetto (« più dettagliata valutazione della spesa... »), si aggiungono le seguenti precisazioni. Gli importi segnalati a bilancio per l'MRCA sono comprensivi delle spese relativi a tre tipi di attività diverse e precisamente:

— produzione;

— supporto logistico;

— addestramento.

**a) Produzione**

La produzione degli 809 velivoli di serie (di cui 100 per l'Italia, pari al 12,36 per cento del totale) è regolata dall'accordo governativo denominato *Memorandum of Understanding* n. 10 nel quale è indicato l'impegno finanziario dei tre Paesi (Italia, Germania e Inghilterra) per la produzione (la quota italiana è di 3.168,4 milioni di marchi a c.e. dicembre 1975). Tale importo rappresenta ovviamente una « stima di massima » del costo di acquisto dei velivoli, alle condizioni economiche di stipula del MoU. Per meglio affinare tale stima, è stato necessario stipulare altri accordi a livello governativo (supplementi al MoU n. 10), uno per ognuno dei sei previsti lotti di produzione, ciascuno a condizioni economiche diverse e più aggiornate rispetto a quelle del MoU n. 10.

Il programma di produzione degli 809 velivoli investe infatti un arco di oltre dieci anni, ed è perciò necessario che venga svolto costantemente, non solo da parte dell'Agenzia NAMMA ma anche da parte delle Nazioni, un continuo esercizio di miglior definizione e precisazione dei costi sia per tener conto delle implicazioni connesse con l'andamento della produzione sia in relazione all'attività contrattuale connessa con l'approvvigionamento, con la lievitazione dei costi (materie prime, manodopera) legate ai fattori inflattivi, ai diversi rapporti dei cambi, eccetera.

Se si tiene conto, inoltre, che sia l'Accordo MoU n. 10 che i relativi supplementi « non definiscono » la ripartizione negli anni degli importi relativi agli impegni finanziari assunti, ne deriva la necessità che tale ripartizione venga effettuata, in sede di programmazione finanziaria annuale, dalle varie nazioni sulla base della documentazione presentata dall'Agenzia NAMMA. Tali valutazioni finanziarie nazionali annuali devono essere necessariamente aggiornate con continuità, anche per tener conto del reale evolversi del programma di produzione e degli impegni contrattuali che vengono via via avviata da NAMMA. Con l'occasione si tiene anche conto dei pochi contratti nazionali, eccetera, che però non sono trattati dall'Agenzia NAMMA e relativi ad approvvigionamenti legati alla produzione dei velivoli.

Solo con tale dinamica, si è ottenuto che, per ciò che concerne il programma di produzione degli 809 velivoli incluso nel MoU n. 10, l'impegno di massima in esso indicato non fosse superato dal complesso degli impegni particolari esposti nei supplementi approvati (1, 2, 3, 4, 5) e relativi ai vari lotti di velivoli, ovviamente riportando tutti gli impegni alle stesse condizioni economiche.

**b) Supporto logistico**

Il supporto logistico iniziale (prima fase) è previsto nel MoU n. 10 (supplementi 2 e 4) mentre il supporto logistico successivo (seconda fase) ad integrazione e completamento di quella iniziale è previsto nel MoU n. 12, sottoscritto il 22 gennaio 1979.

Per il supporto logistico, gli impegni sottoscritti negli accordi suddetti sono di 1.231 milioni di marchi (a c.e. gennaio 1980) e di 1.100 milioni di marchi (a c.e. gennaio 1978).



Anche per questa attività valgono le osservazioni fatte per la produzione, circa la necessità di affinare continuamente le previsioni finanziarie annuali.

Per ciò che concerne il supporto, inoltre è da tener conto della evoluzione qualitativa e quantitativa delle esigenze della forza armata in funzione sia dell'esperienza operativa man mano disponibile (Germania e Inghilterra dispongono già di un centinaio di velivoli) sia della scelta o acquisizione di alcuni equipaggiamenti operativi a corredo (in particolare per ciò che concerne l'allestimento per l'armamento « esterno » dei velivoli e del tipo quantità di attrezzature per la manutenzione necessaria, la cui scelta è basata su esigenze in molti casi diverse da nazione a nazione e dipendenti dalla filosofia di manutenzione adottata da ciascuna Forza armata.

### c) *Addestramento*

L'addestramento iniziale degli equipaggi di volo viene svolto presso la base inglese di Cottesmore e l'accordo relativo è stato firmato dai tre Paesi nel maggio 1979 (*Memorandum TTTE*).

La definizione delle spese sostenute dall'Inghilterra e dei contributi dell'Italia e della Germania è regolamentata nel supplemento al *Memorandum* (l'onere « stimato » per l'Italia è di 81 milioni di sterline a c.e. 1° gennaio 1979).

I contributi annuali per i vari esercizi finanziari vengono corrisposti al Governo inglese sulla base di bilanci di previsione, successivamente esaminati ed approvati a consuntivo da un apposito Comitato finanziario, e ciò comporta ovviamente, in relazione all'attività volativa svolta ed ai lavori di manutenzione effettuati, eventuali varianti alle somme esposte a bilancio in sede di programmazione.

In definitiva, anche in risposta al secondo quesito concernente le cause dell'eventuale aumento dei costi si può affermare che — nonostante le iniziali previsioni di spesa contenute negli accordi e supplementi citati fossero basate su esigenze individuate, *ab initio*, sulla base di indici statistici di riferimento e non su una quantificazione reale (non fattibile all'epoca) — le spese fino ad oggi sostenute sono nei limiti sottoscritti nei vari Accordi. Tale constatazione, se si considera che i suddetti limiti sono a loro volta coerenti con l'incremento dei costi dovuto agli effetti inflattivi, è di conforto per il futuro.

Per quanto riguarda il quesito inerente ai pagamenti all'estero si sottolinea che il confronto con il programma MB.339 non è del tutto esatto nè significativo per le ragioni sottoindicate:

— sebbene dai dati riportati nell'allegato « D » relativo alla già menzionata tabella 12, risulti, per i contratti relativi al programma MB.339, una percentuale all'estero di un certo rilievo, è però da tener presente che la situazione riportata in tale documento non rispecchia l'immagine completa dei contratti del programma, ma solo quella al 31 luglio 1981. Per ottenere la percentuale esatta occorre aggiungere ai suddetti importi quelli dei contratti non ancora operanti alla data indicata e quelli dei contratti previsti per il completamento del programma.

In questo caso la percentuale all'estero risulta notevolmente più bassa.

C'è da aggiungere che tutti i contratti all'estero riguardanti il programma sono già stati stipulati (essenzialmente motori Rolls-Royce), mentre il residuo di spesa previsto a completamento del programma riguarda solo contratti nazionali; in relazione a ciò l'ammontare delle spese per i contratti all'estero è espresso in termini monetari e quindi non più suscettibile di incrementi, mentre il residuo di spesa previsto a completamento del programma è espresso in termini reali ed è, quindi, destinato ad aumentare monetariamente a causa dell'inflazione, determinando così una riduzione dell'incidenza in parola. Pertanto, la percentuale risulterà ulteriormente diminuita rispetto al valore attuale, portandosi all'intorno del 10 per cento da me indicato nell'esposizione;

— a differenza del programma MB.339, quasi interamente svolto in Italia, l'MRCA è un programma integrato fra le tre Nazioni. Per quest'ultimo programma sono stati studiati, concordati ed adottati appositi meccanismi per limitare al minimo indispensabile i trasferimenti di valuta da un Paese all'altro.

Ciò premesso, è indispensabile chiarire per il programma MRCA la differenza tra « finanziamenti » ed « acquisti ».

Finanziamenti ed esposizioni finanziarie (budgettarie) sono indicate, nei vari Accordi, in milioni di marchi poichè fu a suo tempo convenuto di adottare a tale scopo il marco tedesco, utilizzando cambi concordati fra i tre Paesi partecipanti. Nella realtà, la contribuzione finanziaria effettiva avviene in quattro valute diverse (lire, marchi, sterline e dollari) in quanto, sulla base degli accordi stipulati, da parte italiana si deve procedere (per ciò che concerne la produzione):

a finanziare in lire italiane il lavoro fatto dall'industria nazionale (sia per l'Italia che per gli altri Paesi) ad eccezione delle p.r. e delle scorte ordinate in Italia da Germania ed Inghilterra;

a finanziare in marchi le quote italiane delle spese centralizzate in Panavia e Turbo Union e delle spese amministrative della NAMMA, nonchè le scorte e le p.r. costruite in Germania per conto dell'Italia;

a finanziare in dollari le quote italiane degli equipaggiamenti ed accessori per la produzione costruiti in USA e in dollari o sterline le scorte e le parti di ricambio costruite rispettivamente in USA ed in Inghilterra per conto dell'Italia.

Gli accordi suddetti, e quelli analoghi per ciò che concerne Germania ed Inghilterra, hanno consentito di limitare al minimo indispensabile i trasferimenti di valuta da un Paese all'altro.

Per ciò che riguarda l'Italia, il rapporto percentuale tra le quote di finanziamento di cui ai precedenti primi due « alinea » ed il totale si è finora mantenuto, sulla base dei finanziamenti effettuati, nell'ordine del 10-12 per cento.

Si rappresenta al riguardo che, in base agli Accordi, mentre in ogni Paese viene finanziata direttamente la parte « produzione » dei velivoli

completi che si svolge nel Paese interessato, al finanziamento per l'acquisto delle scorte, delle parti di ricambio e per il supporto tecnico-logistico ciascun Paese provvede direttamente nel Paese dove tale supporto è prodotto, dopo però che NAMMA ha provveduto a compensare, fin dove possibile, eventuali finanziamenti incrociati tra i vari Paesi.

Per quanto attiene « agli acquisti », non è corretto affermare che l'Amministrazione della difesa acquisti tutte le parti prodotte in Italia e poi le « baratti » con le parti non prodotte in Italia per montare i 100 velivoli destinati all'Aeronautica militare.

Chi acquista i velivoli, per conto delle Nazioni, è la NATO tramite l'Organizzazione NATO MRCA (NAMMO), rappresentata dall'Agenzia NAMMA, stabilita a tale scopo negli accordi Governativi che sono stati stipulati. La produzione integrata non è un « giro vizioso » ma una organizzazione industriale e manageriale ormai largamente adottata in ambito NATO ed internazionale per le evidenti economie e razionali produttività che consente di realizzare.

3. Per quanto concerne infine la richiesta formulata dall'onorevole Ciccimessere circa la necessità che la Commissione acquisisca sia i testi del *Memorandum* n. 10, del relativo supplemento n. 1 e di tutti gli altri *Memorandum* sottoposti al parere del Comitato *ad hoc* sia ulteriori chiarimenti, si ritiene che la sede più opportuna, per fornire gli elementi richiesti, possa essere individuata nella successiva fase riguardante l'audizione del suddetto Comitato nel corso della quale, come preannunciato, sarà specificamente approfondito il programma MRCA.

Ciò anche in relazione alla classifica di segretezza dei documenti indicati.

QUESITO ONOREVOLE CICCIOMESSERE

#### PROGRAMMA SPADA

L'onorevole Cicciomessere ha chiesto di conoscere quanto ha inciso nell'abbassamento da 420 a 341 miliardi (lire 1976) del costo del programma SPADA la sottrazione degli oneri relativi all'IVA e quanto invece un ridimensionamento del programma rispetto a quanto in origine pianificato ed, inoltre, se quest'ultimo sia avvenuto per far spazio alle esigenze di finanziamento di altri programmi e con quali criteri è stato operato tale ridimensionamento.

In merito a tale quesito, come è stato indicato nella esposizione introduttiva svolta nel corso dell'audizione del giorno 16 giugno 1982, il costo inizialmente previsto per il programma SPADA (comprensivo dei missili ASPIDE) ha subito nel tempo una modificazione di rilievo, anche in termini reali, man mano che sono stati meglio precisati i dati salienti del programma all'approssimarsi della fase di produzione. Nell'osservare che ciò è tipico della stima di costo di natura budgettaria, operata quando la fase di produzione (avvenuta nel 1979) era ancora lontana nel tempo, è stato precisato che nel caso specifico si è trattato di sovrastima per cui si è passati — a valori costanti 1976 — dai 420 miliardi iniziali a 341 miliardi del 1981. In tale variazione è stata compresa anche la sottrazione degli oneri relativi all'IVA — calcolata nella misura del 14 per cento — operata nel 1979, cioè una volta appurato che il programma non doveva essere assoggettato ai gravami di tale imposta.

Il programma, quindi, non ha subito alcun ridimensionamento, nè quantitativo, nè qualitativo, e prevede tuttora, come nella pianificazione originaria, l'acquisizione di 20 batterie SPADA e 1.100 missili ASPIDE.

QUESITO ONOREVOLE CICCIOMESSERE

REVISIONE DEL PROGRAMMA RADAR DELLA  
DIFESA AEREA - COSTI

L'onorevole CiccioMessere ha chiesto se l'estensione del programma radar della Difesa aerea, che oltre a contemplare l'acquisizione di sensori con fondi della legge n. 38 del 1977, prevede anche una ulteriore aliquota da finanziare con bilancio ordinario, non avrebbe dovuto condurre ad una diminuzione del costo unitario e quindi dell'onere complessivo da sostenere con le risorse provenienti dalla legge promozionale.

Un ulteriore quesito sullo stesso argomento riguarda la revisione del programma radar della Difesa aerea incluso fra quelli presentati alle Camere in attuazione delle norme della legge n. 38 del 1977 e l'eventuale necessità di riproporre all'approvazione parlamentare il suddetto programma in versione modificata.

Premesso che, per chiarezza di esposizione, ritengo di dover invertire l'ordine delle risposte trattando, per primo, il secondo dei quesiti, riassumerò sinteticamente l'origine e l'iter di attuazione del programma in parola.

Come già più volte rappresentato l'Aeronautica militare aveva pianificato di finanziare con parte dei fondi provenienti dalla legge promozionale un programma di acquisizione di sensori radar che andavano ad aggiungersi a quelli il cui approvvigionamento era previsto con fondi del bilancio ordinario.

Le esigenze da soddisfare riguardavano l'ammodernamento di apparati che assicurano l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- avvistamento;
- determinazione della quota;
- identificazione.

Per la funzione « avvistamento » era già in corso di sviluppo e sperimentazione da parte dell'industria nazionale l'apparato denominato ARGOS 10.

Per la funzione « determinazione della quota » l'industria nazionale aveva in corso di sviluppo un particolare sensore denominato ARGOS 12.

Per la funzione « identificazione » infine si poteva contare, ancora una volta, sulla fornitura da parte dell'industria nazionale di apparecchiature già sperimentate, da aggiornare solo sul piano della tecnologia costruttiva.

Ciò fornisce la spiegazione della specifica menzione del tipo di apparati a suo tempo fatta nella presentazione del programma al Parlamento e cioè:

- 4 radar ARGOS 10;
- 5 radar ARGOS 12;
- 23 IFF.

Per l'ARGOS 10, dopo i positivi risultati ottenuti nella fase di sviluppo e sperimentazione si perveniva alla produzione e quindi alla acquisizione da parte dell'Aeronautica militare, con i fondi del bilancio ordinario, di cinque apparati (di cui uno installato e quattro in corso di installazione).

Nel frattempo emergeva la possibilità tecnologica e la convenienza operativa di disporre di un unico apparato capace di fornire indicazioni di direzione, distanza e quota, di svolgere, cioè, contemporaneamente le funzioni di « avvistamento » e di « determinazione della quota ».

Detti sensori, chiamati radar tridimensionali (3D) forniscono prestazioni tecnico-operative al cui raffronto l'accoppiamento di un radar di avvistamento ed un radar di quota appare completamente superato sul piano del rapporto efficacia-costi.

La modifica apportata al programma della legge n. 38 del 1977 consiste, pertanto, nell'acquisizione di un solo tipo di apparato per il soddisfacimento di esigenze per le quali originariamente era stata prevista l'acquisizione di due tipi di apparati (5 radar 3D, in luogo di 4 ARGOS 10 più 5 ARGOS 12).

Ciò ha fatto ritenere superflua la presentazione al Parlamento del programma modificato giacchè non sono mutate nè le esigenze operative da soddisfare, nè si incide sulle finalità originarie della legge. Il programma, nella sua nuova configurazione, è stato invece presentato in data 25 giugno 1982 al Consiglio superiore delle forze armate che lo ha approvato.

Per completezza di informazione si ritiene di dover aggiungere che l'industria nazionale ha già preso cognizione dell'aggiornamento del programma ed ha assicurato la propria disponibilità a sviluppare e produrre il nuovo tipo di radar nonchè a partecipare alla gara internazionale per il rinnovamento dei sensori radar in ambito NATO.

In merito ai costi del programma, per quanto già accennato circa la cronologia degli eventi, è da rilevare che l'onere, a suo tempo previsto per l'acquisizione dei radar con fondi della legge, era stato valutato tenendo conto della consistenza globale dei mezzi da acquisire (con il B.O. prima e con i fondi della legge successivamente) e quindi la riduzione del costo unitario a fronte dell'estensione della commessa fu posta a calcolo già all'atto della previsione iniziale di spesa per la parte di programma inserita nella legge.

Per ciò che concerne l'aumento dei costi rispetto alle stime iniziali come già più volte rappresentato, esso deriva essenzialmente:

— dal processo inflazionistico;

— dalla definizione dei dati di costo a seguito di specifiche indagini a livello industriale, riferita tra l'altro ad un più aggiornato stato dell'arte, mentre, in precedenza, i costi erano stati indicati sulla base di valutazioni induttive operate sui programmi precedenti;

— in misura minore dalle modifiche in corso al programma che prevede ora l'acquisizione di cinque radar 3D in sostituzione di quattro ARGOS 10 e cinque ARGOS 12.

QUESITO ONOREVOLI CERQUETTI

### L'INDUSTRIA AEROSPAZIALE ITALIANA

L'onorevole Cerquetti ha chiesto l'aggiornamento della Nota informativa sull'Industria aerospaziale italiana. Tale nota corrisponde all'Allegato « A » alla relazione datata settembre 1981: « Organizzazione, compiti, attività e procedure tecnico-amministrative della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali (Costarmareo). Proposta di aggiornamento della normativa vigente, in termini contrattuali e contabili con riferimento ai programmi della stessa Direzione generale (pubbliche forniture) ».

Rispetto alla precedente Nota, la Direzione generale in parola precisa che due aspetti hanno essenzialmente caratterizzato l'evoluzione nei tempi più recenti dell'Industria aerospaziale italiana:

- un consolidamento-ampliamento delle prospettive di partecipazione a programmi di collaborazione internazionale;
- l'avvio di un processo di accorpamento dell'industria stessa, sotto diverse forme, in unità maggiori.

#### 1. I programmi di collaborazione internazionale.

In questo settore l'avvio, come noto, si è avuto due decenni or sono con la partecipazione a un programma europeo di produzione su licenza (velivolo F.104G). Questo « tipo » di partecipazione è poi proseguito fino ad oggi, ma nel contempo il panorama si è andato via via ampliando dapprima con il programma Tornado in cui l'industria italiana ha partecipato anche alla definizione-sviluppo in aree specifiche oltre che alla produzione-supporto, fornendo significative contributi, pur se, anche per il percentualmente ridotto contributo finanziario rispetto a Inghilterra e Germania, senza una vera e propria *leadership* progettuale.

Successivamente l'Italia è entrata in altri programmi internazionali del campo aeronautico militare e in particolare si ricordano:

— riproduzione in Europa del missile Sidewinder AIM9-L, versione notevolmente progredita del vecchio AIM9-B (acquistato direttamente in USA), in compartecipazione con Germania (*leadership*), Inghilterra, Norvegia, con una aliquota del 9 per cento;

— l'elicottero antisom EH-101 con Inghilterra, in cui la ripartizione delle attività di definizione (in atto) e di sviluppo (in prospettiva), e, quindi, anche la « responsabilità » del progetto è prevista al 50 per cento fra i due Paesi;

— il velivolo di appoggio tattico coAM-X con il Brasile in cui la *leadership* è nazionale, anche in corrispondenza del fatto che il nostro contributo finanziario è previsto al 70 per cento del totale (della parte comune del programma stesso);

— l'elicottero da appoggio tattico A-129 o derivato — in prospettiva con Germania: si è ancora in una fase esplorativa di indagine di fattibilità di collaborazione;

— la gestione comune di sistemi a velivoli recuperabili preprogrammati senza pilota a bordo (Drone ANUSD-501) e di sistemi anti-aerei tipo NIKE;

— l'impostazione di una linea europea per la riproduzione dei missili Maverick AGM 65F di cui all'Italia potrà essere affidata la *leadership*.

Si deve inoltre ritenere che, sia per la sempre più elevata sofisticazione dei mezzi sia per l'inevitabilmente ridotta esigenza in campo puramente nazionale, anche in futuro i maggiori programmi militari aeronautici e missilistici non potranno non essere realizzati nell'ambito di una collaborazione internazionale — data l'impossibilità di sostenere da soli gli altissimi oneri di sviluppo e di industrializzazione — salvo l'eventualità di ricorrere alla riproduzione su licenza, il che può essere ancora accettabile in casi specifici, ma non appare certamente una via da perseguire in generale sia per l'effetto negativo sulla bilancia dei pagamenti con l'estero sia perchè il *know-how* che si acquisisce è sostanzialmente ridotto e impedisce una indipendenza tecnica dai Paesi maggiormente all'avanguardia nel settore. Fra i programmi di cui sopra si può fin da ora accennare al velivolo successore dell'F.104S.

Gli « effetti » sull'industria aeronautica nazionale derivanti dalla partecipazione a programmi di collaborazione internazionale (programmi che, come noto, non si limitano più al solo campo militare) possono essere così sintetizzati:

a) *graduale ma continuo adeguamento del livello tecnico-progettuale a quello dell'industria aeronautica europea*. Questo processo si è già avuto per una componente significativa e in molti settori, soprattutto in base al programma TORNADO, e anche per iniziative autonome delle ditte, ma si auspica possa proseguire ora anche nelle aree che presentano tuttora alcune limitazioni in campo soprattutto progettuale (come quella motoristica);

b) *più rapida e completa acquisizione di know-how*. Questo aspetto è evidentemente collegato al precedente, ma è qui evidenziato nel senso che, una volta raggiunto negli specifici settori il livello europeo, lo scambio di informazioni, i contatti e il lavoro comune che caratterizzano i programmi di collaborazione internazionale stimolano un accelerato progresso nelle conoscenze tecnico-progettative di tutti i *partners* dei programmi stessi, nonché di procedimenti tecnologici realizzativi;

c) *adeguamento della struttura e delle capacità organizzativo-manageriali*. A questo riguardo hanno particolare rilevanza quei programmi in cui vi sia una compartecipazione sostanzialmente paritetica nella conduzione e addirittura la *leadership nazionale*, come le più recenti collaborazioni (AMX e EH-101) di cui si è fatto cenno in precedenza. Tale adeguamento assume particolare rilevanza ed è considerato assolutamente indispensabile perchè l'industria aeronautica nazio-



nale sia riconosciuta qualificata a livello della più avanzata industria aeronautica europea;

d) *ampliamento della possibilità di esportazione*. Questo effetto appare semplicemente legato ai seguenti fatti:

— in un programma di collaborazione internazionale ogni Paese partecipante porta con sé, per così dire, i propri mercati tradizionali;

— è accresciuta la credibilità che viene attribuita dai Terzi ai programmi in argomento, come programmi in cui più di un Paese ha ravvisato la rispondenza alle proprie esigenze nazionali;

— diminuisce la capacità di concorrenza delle industrie che restano fuori dai programmi di collaborazione.

## 2. *Processo di accorpamento dell'industria aerospaziale nazionale.*

In questo processo, iniziatosi in anni recenti e tuttora in corso, possono farsi rientrare vari meccanismi:

a) acquisizione del pacchetto azionario (completo o di maggioranza) di ditte minori da parte di ditte maggiori (ad esempio OMI da parte dell'Augusta s.p.a. o Aeronavali da parte dell'Aeritalia);

b) acquisizione di una percentuale di minoranza del pacchetto azionario (ad esempio del pacchetto Aermacchi da parte dell'Aeritalia);

c) costituzione di consorzi per lo svolgimento coordinato delle attività (come ad esempio fra Fiat e Alfa Romeo nel settore motoristico).

Il processo è tuttora in corso e gli effetti potranno veramente misurarsi nel tempo. In via preliminare, peraltro, la Direzione generale Costarmaereo formula alcune considerazioni:

a) si è già ricordato che le esigenze nazionali non possono che essere numericamente ridotte e ciò è vero anche in campo non militare. Ne consegue che una pluralità di ditte che lavorano nello stesso settore rischia di dissolvere le risorse e di produrre spreco e, pertanto, il processo di accorpamento cui si è fatto cenno o, almeno, di coordinamento delle attività (consorzi) appare un elemento certamente positivo di razionalizzazione e concentrazione delle risorse disponibili verso il miglioramento tecnologico e la qualità del prodotto a fronte di esigenze quantitativamente modeste. D'altra parte il processo in argomento è stato già portato a termine in altri Paesi europei, come Inghilterra, Francia, Germania dove sono rimasti pochi gruppi maggiori, soprattutto nel settore cellulistico, in quello motoristico e missilistico.

Si può pertanto prevedere che per quanto riguarda l'Italia la conclusione del processo in corso:

— in campo cellulistico porterà al consolidamento della formazione di due gruppi maggiori, uno per aeroplani (Aeritalia) e uno per elicotteri (Augusta) con un accrescimento di credibilità e qualificazione in campo internazionale.

A fianco dei due gruppi maggiori potranno permanere separate alcune poche ditte di grande tradizione e di elevata capacità progettuale e realizzativa in specifici settori;

— in campo motoristico, non è da escludere un maggiore e più stretto coordinamento e razionalizzazione delle attività fra FIAT e Alfa Romeo, con possibile coinvolgimento della terza ditta motoristica nazionale: la Piaggio;

— in campo missilistico tende a portare ad una attribuzione di sistemi per tipo di bersaglio in modo che la ditta specializzata nel sistema e nella tecnologia antiaerea, per esempio, non disperda risorse nel settore della lotta antinave. Tale criterio è già stato consolidato nell'ambito dell'Alleanza Atlantica in cui le scelte e gli orientamenti in tal senso vengono da tempo raccomandati.

Nel settore dell'avionica e in quello accessoristico non vi sono invece significativi segnali che ditte, omogenee per aree di attività, tendano a raggrupparsi fra loro (semmai vi è l'assorbimento di ditte accessoristiche da parte di ditte cellulistiche maggiori su cui grava la responsabilità di sistemi d'arma).

A questo proposito sembra di poter commentare che sarebbe auspicabile una evoluzione nei settori sopra citati analoga a quella in corso in campo motoristico e cellulistico, anche se la mancanza di un « centro di condensazione » iniziale, l'elevato numero delle ditte, una certa frammentazione nel tipo delle attività, che caratterizza inevitabilmente le aree in argomento, rendono problematico l'avvio e la conclusione del processo ipotizzato;

b) nel paragrafo precedente si è esaminato brevemente il processo di accorpamento dell'industria in settori omogenei di attività (cellulistico, motoristico) e ne sono stati indicati i benefici. Nello stesso paragrafo si è anche indicata l'esistenza di un altro processo, anche se parziale, di accorpamento conseguente all'assorbimento di ditte accessoriste da parte di gruppi cellulisti maggiori. Questo tipo di accorpamento tra attività non omogenee, a opinione di Costarmaereo, mentre produce certamente benefici effettivi perchè aumenta e rafforza le capacità sistematiche delle ditte velivolistiche e comporta una migliore razionalizzazione nel controllo della configurazione dei velivoli completi, determina nel contempo una strettissima associazione fra ditte velivolistiche e ditte accessoristiche che potrebbe portare a scelte di equipaggiamenti non necessariamente le più idonee e, comunque, a limitare in qualche modo la libertà di scelta da parte del cliente, e in particolare da parte dell'Amministrazione della difesa, che viene quindi interessata ad una più attenta e appropriata valutazione.

3. A titolo di conclusione la Direzione generale rileva che, sia per i motivi sopra accennati sia per altri già ricordati nella precedente Relazione sull'argomento, l'industria aerospaziale italiana ha conseguito sostanziali passi in avanti negli ultimi anni.

A conferma di ciò si rileva altresì che in base ai dati resi noti dall'Associazione industrie aerospaziali, che raccoglie tutti i principali

operatori del settore, negli ultimi cinque anni (dal 1977 al 1981) l'occupazione è andata costantemente crescendo passando dalle 34.500 unità totali del 1977 alle 42.000 del 1981 con un incremento medio annuo del 5 per cento (3,2 per cento nell'ultimo anno), mentre il fatturato totale è passato da 740 miliardi nel 1977 a 2.200 miliardi nel 1981 (in lire correnti) e le esportazioni da 330 miliardi nel 1977 a 1.500 miliardi nel 1981 (si nota che le esportazioni rappresentavano il 45 per cento del totale nel 1977 e il 70 per cento nel 1981).

Si tratta in definitiva di dati confortanti che mostrano come l'industria aerospaziale reagisca molto bene all'attuale difficile momento socio-economico costituendo un elemento trainante non solo in campo tecnologico ma anche economico e nei rapporti con l'estero.

## QUESITI

1. STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMI E PAGAMENTO ACCONTI (onorevole Accame).
2. RIDUZIONE SPESE DELLA DIFESA - DOPPIA GESTIONE DELLA AVIAZIONE ANTISOMMERSIBILE (onorevole Accame).
3. FORMAZIONE ED IMPIEGO DEI SOTTUFFICIALI PILOTI (onorevole Accame).
4. MAGGIORI GUADAGNI DA PARTE DELLE DITTE PER RITARDI NELLA ESECUZIONE DELLE COMMESSE (onorevole Accame).
5. CAPACITÀ MULTIRUOLO TORNADO (onorevole Accame).
6. MINACCIA DA SUD - ACCORDO PER MALTA (onorevole Accame).
7. MINACCIA DA SUD - CESSIONE VELIVOLI SIAI-260 (onorevole Accame).
8. MINACCIA DA SUD - VALUTAZIONI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE STRATEGICO-MILITARE (onorevole La Valle).
9. VALIDITÀ DEI PROGRAMMI DELL'AERONAUTICA MILITARE ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE AL SUD E DEI PIÙ RECENTI EVENTI BELLICI (onorevole Bandiera).
10. PARERE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE SUL LIVELLO DI SOFISTICAZIONE DA ATTRIBUIRE AGLI ARMAMENTI (onorevole Bandiera).
11. PROGRAMMA SPADA-ASPIDE (onorevole Bandiera).
12. PROBLEMA DELL'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI (onorevole Cerquetti).
13. PROGRAMMA TORNADO-ONERI INDOTTI (onorevole Cerquetti).
14. PROGRAMMA G. 222 (onorevole Cerquetti).
15. PROGRAMMI ALLOGGI LEGGE N. 497 DEL 1978 - SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI (onorevole Cerquetti).
16. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DELLE FORZE ARMATE IN ORDINE ALLA SCELTA ED ALL'IMPIEGO DEI MEZZI AEREI (onorevole Cerquetti).
17. PROGRAMMA AWACS (onorevole Cerquetti).
18. PROGRAMMA COMISO - COSTI (onorevole Cerquetti).

QUESITO ONOREVOLE ACCAME

STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMI  
E PAGAMENTO ACCONTI

L'onorevole Accame ha posto un quesito circa il modo di valutare l'avanzamento dei programmi in base al quale si elargiscono, successivamente, anticipi.

Nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 1977 vengono riportate (Allegato « C ») le percentuali di avanzamento dei programmi, che rappresentano un'indicazione a carattere globale sullo stato di attuazione dei programmi stessi.

Tali percentuali non hanno alcun nesso con i pagamenti effettuati che avvengono nell'ambito dei singoli contratti per acconti successivi (non anticipi) a fronte di prestazioni eseguite e accertate secondo quanto esplicitamente stabilito nei contratti stessi.

QUESITO ONOREVOLE ACCAME

RIDUZIONE SPESE DELLA DIFESA -  
DOPPIA GESTIONE DELL'AVIAZIONE ANTISOMMERSIBILE

L'onorevole Accame ha evidenziato l'esigenza nella gestione dello strumento militare di una opportuna riduzione dei costi, e riferendosi all'Aviazione antisommergibile, ha sollecitato di evitare la doppia gestione assegnando il compito interamente all'Aeronautica se si reputa sia esclusivo di questa Forza armata o alla Marina se, come l'onorevole intende, il compito esige una conoscenza approfondita delle operazioni che si svolgono sul mare. In merito non appare ci sia doppia gestione nella conduzione dell'Aviazione antisommergibile, nè si intravede come a tal proposito possano generarsi dubbi o confusione nei compiti spettanti alle due Forze armate, considerato che la normativa in materia è molto chiara: mi riferisco alla legge 7 ottobre 1957, n. 968, (aviazione antisommergibile) ed al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1960 (Compiti del generale ispettore dell'Aviazione per la Marina). Tale normativa stabilisce infatti senza alcun equivoco che l'impiego operativo dei reparti per la lotta antisommergibile ed il relativo addestramento di specialità sono interamente devoluti alla competenza della Marina militare, mentre l'addestramento basilico e tecnico-professionale e le incombenze relative agli aspetti tecnici, logistici, amministrativi, infrastrutturali, eccetera, sono di responsabilità dell'Aeronautica militare, che sinora ha pienamente assolto ai suoi obblighi.

In prima istanza posso affermare che i costi complessivi per l'assolvimento dei compiti spettanti alle due Forze armate non potrebbero essere minori di quelli derivanti dalla gestione di una sola Forza armata: infatti l'Aeronautica militare e la Marina militare nella fattispecie svolgono compiti ed attività complementari che non si sovrappongono. Invece non mi pare comprensibile come affidare *in toto* l'Aviazione antisommergibile alla Marina militare possa conseguire sensibili risparmi ed evitare doppi costi. Si tratterebbe in pratica di transitare alla Marina militare due basi aeree sulle quali attualmente prestano servizio 2.520 ufficiali, sottufficiali ed avieri di leva dell'Aeronautica militare oltre a 150 tra ufficiali e sottufficiali della Marina militare, di costituire una nuova catena tecnico-logistica, di modificare l'organizzazione operativa di specialità dovendosi assumere la Marina militare anche i compiti di addestramento basilico del personale di volo, piloti ed operatori di volo.

Anche senza effettuare un'approfondita valutazione ritengo di poter affermare che il passaggio dell'attuale organizzazione a quella ipotizzata, quand'anche fattibile, e bisognerebbe verificarne i termini temporali, richiederebbe ingenti investimenti immediati da parte della Marina militare in termini finanziari, organizzativi e di personale.

Non mi rendo conto con quali risorse finanziarie e di personale la Marina militare potrebbe far fronte a questo impegno e quali pena-

lizzazioni potrebbe dover sopportare in considerazione delle esigenze da tempo dichiarate non soddisfatte nello specifico settore navale.

Anche per l'Aeronautica militare sorgerebbero dei problemi: uno peraltro di notevole rilevanza sociale per il numeroso personale, ufficiali e sottufficiali, tra i quali già oggi tale problematica sta generando alcune turbative; il problema ovviamente attiene ad un sicuro trasferimento del personale a meno che non si voglia ricorrere addirittura al cambio di stato giuridico.

L'argomento inoltre dovrebbe anche essere visto sotto l'ottica degli ultimi dettami della tecnica organizzativa: questi prevedono l'accentramento delle funzioni omogenee (e dei mezzi per porle in opera) ed il decentramento di quelle specialistiche che, nella fattispecie in termini militari, viene comunemente chiamato « controllo operativo » degli stessi mezzi. È ormai assodato che, mentre l'accentramento della funzione tecnica-logistica tende a conseguire i minori costi di gestione, il decentramento del controllo operativo tende a consentire il miglior impiego dei mezzi.

L'ordinamento dell'Aviazione antisommergibile, a prescindere dalle specifiche motivazioni che l'anno originato, è ormai un caso tipico, nel quale questi concetti trovano piena applicazione, essendo accentrata presso l'Aeronautica militare, notoriamente specializzata nella gestione di aeromobili, l'intera funzione tecnico-logistica, mentre è decentrato presso la Marina militare, specializzata nella funzione « lotta antisommergibile », l'intero controllo operativo di specialità per quanto concerne l'impiego dei velivoli Atlantic, integrato con quello delle navi e degli elicotteri della Marina militare.

Sulla problematica posta ritengo anche doveroso ricordare che altre Nazioni, non certo ultime per esperienza in problemi di gestione di forze navali ed aeree, proprio per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse, stanno andando in senso diametralmente opposto a quello ipotizzato dal quesito. È il caso della Gran Bretagna, che, dopo la radiazione delle portaerei convenzionali ha trasferito dalla Royal Navy alla Royal Air Force tutti i velivoli destinati alla lotta sul mare ad esclusione degli elicotteri e dei 34 Sea Harrier imbarcati sulle navi tutto ponte ACS e disponibili prima delle forti perdite recentemente subite nel conflitto delle Falkland.

La Gran Bretagna invero ha nel contempo modificato la sua struttura di comando e controllo accentrandola opportunamente. Ritengo sia un settore da approfondire, che comunque non può che confermare la validità degli attuali criteri applicati in Italia di gestione delle forze aeree e di quelle antisommergibile in particolare.

Nel sostenere una aviazione antisommergibile tutta della Marina militare l'onorevole Accame ha sottolineato l'esigenza, per il conseguimento dei compiti, di disporre di esperti in operazioni navali che abbiano addirittura una esperienza di vita sul mare. Per dare forza a questo concetto ha anche accennato ad alcuni tragici eventi della seconda guerra mondiale nei quali si sono verificati bombardamenti di forze navali amiche.

A tal riguardo devo precisare che il bombardamento di forze navali amiche non è stata una prerogativa della sola Aeronautica militare, senza tener conto che, nel caso specifico, i velivoli attaccanti disponevano a bordo di qualificati osservatori della Marina militare. Errori si sono verificati peraltro non solo nel senso aria-mare, ma anche in quello opposto.

Il mio intendimento non è comunque quello di polemizzare, quanto invece di sottolineare l'importanza del problema del tempestivo riconoscimento reciproco tra mezzi di superficie e mezzi aerei e viceversa.

La preoccupazione dell'onorevole Accame è quindi anche la mia.

A tal proposito ritengo indispensabile non tanto un'esperienza di vita sul mare — anche i piloti della Marina militare sono in pratica piloti fin dall'inizio della carriera e non hanno particolari esperienze marinare — quanto un addestramento sempre più completo e raffinato del personale, a prescindere dall'uniforme indossata, e la disponibilità di mezzi di riconoscimento ed identificazione sempre più efficaci.

L'onorevole Accame ha anche sostenuto che, transitando i reparti antisommersibile alla Marina militare, l'Aeronautica militare ne avrebbe un vantaggio recuperando un certo numero di piloti dei quali scarseggia. In merito devo ricordare che tale operazione, effettuata su scala ridotta per non penalizzare la linea, è già stata effettuata e non ha fornito risultati positivi.



QUESITO ONOREVOLE ACCAME

#### FORMAZIONE ED IMPIEGO DEI SOTTUFFICIALI PILOTI

L'onorevole Accame, riferendosi alle note carenze di piloti della Aeronautica militare seguite all'esodo consistente degli anni 1978-1980, al fine di disporre di un *pool* più ampio, ha chiesto se non si ritenga di dar corso ad un programma per la formazione di piloti utilizzando i sottufficiali.

Sull'argomento devo premettere che l'introduzione nelle linee di volo dell'Aeronautica militare di velivoli sofisticati ha comportato notevoli problemi per la selezione, formazione e l'impiego del personale navigante, in considerazione dei conseguenti requisiti psico-fisici, intellettivi e culturali relativi alla tecnica di pilotaggio, condotta della navigazione ed all'impiego dei nuovi sistemi d'arma.

Infatti è stato verificato che:

— la preparazione teorica, propedeutica alla specifica formazione tecnico-operativa, richiede come base un livello d'istruzione che non può essere inferiore al diploma di scuola media superiore;

— le mutate tecniche di impiego che prevedono l'effettuazione di missioni isolate impongono al pilota capacità discrezionali e decisionali che sole discendono dalla preparazione tipica dell'ufficiale;

— gli incarichi collaterali di natura direttiva, addestrativa ed operativa, svolti dagli ufficiali piloti assegnati ai reparti di volo, richiedono un livello culturale e professionale adeguato, che viene normalmente acquisito con l'effettuazione di corsi a livello universitario; superabili quindi da personale avente il diploma di scuola media superiore;

— le relazioni ed il continuo scambio con le altre Forze armate nazionali e con quelle degli altri Paesi NATO e gli incarichi, anche temporanei, che ne derivano (collegamento, riunioni internazionali, frequenza scuole NATO, eccetera) richiedono oltre ad una specifica preparazione professionale, un bagaglio culturale che deve essere coerente con il livello di base degli ufficiali delle predette Forze armate, per alcune delle quali è addirittura universitario; ciò porterebbe all'emarginazione di fatto del sottufficiale che rimarrebbe confinato all'espletamento della funzione del pilota nel senso più ristretto senza possibilità di impiego in altri settori;

— all'interno dei reparti di volo è necessaria la massima flessibilità ed intercambiabilità d'impiego del personale navigante; gli incarichi previsti richiedono sempre particolari doti di *leadership* che costituisce caratteristica preminente dell'ufficiale, in modo da evitare quelle difficoltà che si sono sperimentate nel passato nei rapporti tra i sottufficiali anziani esperti ed ufficiali più giovani.

Tali motivazioni hanno indotto l'Aeronautica militare a lasciar esaurire il ruolo del sottufficiale pilota, sin dalla prima metà degli anni '60,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in quanto cultura e livello d'istruzione, limitati nella maggior parte dei casi alla licenza di scuola media inferiore, e conseguente formazione professionale, non soddisfacevano più i requisiti tipici del moderno pilota militare dell'Aeronautica militare.

Processi analoghi del resto si sono verificati anche nelle Forze aeree di altre nazioni.

Attualmente quindi il reclutamento ed il successivo impiego di sottufficiali piloti non risulta più remunerativo sotto il profilo del costo-efficacia, date le limitazioni d'impiego a cui essi sarebbero soggetti, anche se per alcune specialità (elicotteri leggeri) potrebbe al momento essere ancora adottato.

Un cambiamento di indirizzo nel settore quindi non sarebbe accettabile: tra l'altro non risulterebbe nemmeno conveniente attingere come suggerito dall'onorevole Accame tra i sottufficiali in servizio, quando dotati di adeguate qualità e titoli, venendosi a vanificare in tal modo le notevoli risorse investite per la costituzione di qualificati tecnici e specialisti, ed avendo questi peraltro già fatto a suo tempo una scelta precisa. Senza contare che, il sottrarre in tal modo tra i sottufficiali gli elementi più qualificati per trasferirli ad altro impiego, oltre allo sperpero di risorse, costituisce un inaccettabile depauperamento di un settore dove la qualificazione e la specializzazione risulta indispensabile.

Oltretutto è opportuno precisare che l'Aeronautica militare non incontra difficoltà nel reclutamento degli ufficiali piloti e la grande selezione che viene effettuata, possibile peraltro per l'alta partecipazione di concorrenti, fornisce elementi di prima qualità sia per l'accademia sia per gli ufficiali di complemento.

La preoccupazione sorge solo per mantenere in servizio i piloti militari che per la loro formazione, esperienza, qualifiche e capacità acquisite in Forza armata, diventano altamente appetiti per il trasporto civile ed anche per molti settori industriali e commerciali della moderna società: ciò in relazione all'alta specializzazione e professionalità la cui acquisizione, peraltro ottenibile solo con l'esperienza diretta protratta nel tempo, risulta indispensabile, oltre che per le attività operative, anche per quelle gestionali della Forza armata.

QUESITO ONOREVOLE ACCAME

**MAGGIORI GUADAGNI DA PARTE DELLE DITTE  
PER RITARDI NELLA ESECUZIONE DELLE COMMESSE**

L'onorevole Accame, in merito alla correlazione tra maggiori guadagni da parte delle ditte ed i ritardi nella esecuzione delle commesse, ha chiesto se vi sono idee per arrivare agli opportuni cambiamenti.

Nei contratti di forniture a revisione prezzi stipulati da Costarmareo, viene stabilito quanto segue:

— la data di inizio di esecuzione del contratto è quella del terzo giorno successivo alla comunicazione alla ditta dell'approvazione del contratto;

— la revisione del prezzo viene eseguita sulla base di un prefissato programma di acquisizione dei materiali e di svolgimento dei lavori di costruzione, programma scritto nel contratto.

Nel contratto sono anche predeterminati tutti i parametri di riferimento che concorrono alla revisione del prezzo;

— nessuna revisione del prezzo viene riconosciuta per ritardi nella acquisizione di materiali e nella esecuzione delle lavorazioni rispetto a quanto stabilito a contratto, ad eccezione ovviamente delle cause di forza maggiore;

— la revisione dei prezzi opera invece rispetto ai tempi effettivi degli acquisti dei materiali e dei lavori in tutti i casi di accertata o accertabile anticipazione di esecuzione rispetto alle condizioni contrattuali;

— le ditte pagano le dovute penali nei casi di presentazione al collaudo in ritardo rispetto ai programmi.

Se ne deduce che, qualora si verificano ritardi nell'esecuzione dei contratti, le ditte sopportano i seguenti maggiori oneri: penalità, maggiori costi dei materiali e della mano d'opera non riconosciuti dall'amministrazione della difesa e quelli connessi con i ritardi nelle liquidazioni.

Da notare anche che la revisione prezzi inclusa nei contratti dell'amministrazione della difesa opera sulla sola parte eccedente la franchigia (generalmente del 5 per cento) e quindi non permette il recupero totale della perdita per inflazione.

L'amministrazione della difesa tuttavia sostiene maggiori costi (ma non necessariamente la ditta ottiene maggiori guadagni per effetto della inflazione, nella misura in cui non riesce a comprimere in tempi brevi il complesso *iter* di approvazione determinato dalla normativa vigente.

QUESITO ONOREVOLE ACCAME

### CAPACITÀ MULTIRUOLO DEL TORNADO

In merito agli aerei MRCA, l'onorevole Accame ha espresso il parere che la « multiruolicità », tanto decantata, non si sia rivelata molto realistica, osservando in particolare che il supporto alle operazioni di terra e di mare — specie quelle di mare — richiede certe caratteristiche per cui, ad esempio, gli inglesi hanno adottato una versione diversa del Tornado.

Riguardo alla capacità multiruolo del Tornado, essa — nei suoi precisi termini — è stata, fin dall'inizio, chiaramente indicata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Nel fascicolo riservato dell'aprile 1976, distribuito agli onorevoli parlamentari delle Commissioni difesa del Senato e della Camera è — tra l'altro — testualmente scritto, a pagina 8:

« È quindi necessario disporre, oltre che di sistemi per la difesa aerea e per il concorso aereo ravvicinato, di sistemi d'arma — velivoli — in grado di:

— tener sotto controllo l'area di interesse nazionale, terrestre, navale ed aerea (ricognizione);

— limitare la capacità avversaria di sostenere le operazioni soprattutto tagliando le linee di rifornimento alle forze nemiche e distruggendo i mezzi ed i materiali terrestri e navali (interdizione);

— impegnare le forze aeree offensive-difensive avversarie, che gravitano sull'area della battaglia e su tutto il territorio nazionale, in modo da contenere la loro capacità di intervento contro le forze e gli obiettivi nazionali (contraviazione) ».

Ritengo, quindi, che il Parlamento sia stato chiaramente informato sulle effettive e reali capacità multiruolo del Tornado.

In più occasioni, inoltre, anche in risposta ad interrogazioni parlamentari, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha fornito alle autorità di Governo precisi e chiari elementi sugli ovvi limiti della capacità multiruolo del Tornado, indicandone i motivi e la convenienza, in termini di costo-efficacia dell'intera linea dei velivoli da combattimento.

Per quanto concerne la presunta non idoneità del Tornado al supporto alla battaglia sul mare si osserva che sia l'Italia sia la Germania e l'Inghilterra hanno adottato l'identico tipo di velivolo anche per il supporto alle operazioni di mare. In particolare l'Italia e la Germania (per i reparti della « Marine flieger ») hanno inoltre scelto lo stesso missile antinave Kormoran (lanciabile da posizione *stand-off* e particolarmente efficace) non risulta quindi che l'Inghilterra abbia adottato una diversa versione di velivolo per il tipo di supporto alla battaglia su mare.

La versione dell'MRCA sviluppata solo dall'Inghilterra è quella ADV (Air defence variant) che, come indicato nella denominazione, rappresenta la variante del velivolo base destinata a compiti di difesa aerea. Tale velivolo dovrà svolgere missioni di sorveglianza aerea CAP (Combat air patrol) e intercettazione a lunga distanza; ciò tenuto conto delle particolari esigenze di difesa dell'Inghilterra nello scenario geostrategico che la riguarda direttamente.

QUESITO ONOREVOLE ACCAME

MINACCIA DA SUD - ACCORDO PER MALTA

Nel suo intervento, l'onorevole Accame ha collegato, citando i « buchi » del nostro sistema di avvistamento, il problema della difesa da Sud con l'accordo per l'assistenza militare a Malta.

Devo precisare che, almeno per gli aspetti di competenza dell'Aeronautica militare, il problema della difesa da Sud interessa la Forza armata a prescindere dall'assistenza a Malta, in quanto investe direttamente la tutela degli interessi nazionali nella loro più vasta accezione e quindi la nostra capacità di intervento nell'area meridionale.

Per questo, come ho già affermato in altre occasioni, l'Aeronautica ha previsto piani di mobilità delle proprie forze ed ha in corso di predisposizione apprestamenti logistici tali da consentire interventi con tempi di reazione significativamente ridotti.

Tali piani, naturalmente, mantengono comunque la loro validità: potrei dire, in altri termini, che l'assolvimento delle incombenze relative all'eventuale assistenza a Malta potrebbero rientrare tecnicamente negli apprestamenti in corso di attuazione e nei piani già elaborati per il più ampio problema della difesa da Sud.

Visto in questa luce, l'accordo per l'assistenza a Malta non ha, almeno per l'Aeronautica militare, implicazioni operative che aggiungano nuovi impegni a quelli già in atto.

QUESITO ONOREVOLE ACCAME

#### MINACCIA DA SUD - CESSIONE VELIVOLI SIAI.260

L'onorevole Accame, parlando della minaccia da Sud, ha posto l'accento sui velivoli SIAI.260 ceduti dall'industria nazionale alla Libia, paventando la possibilità che essi contribuiscano ad incrementare quella minaccia dalla quale poi ci dovremmo difendere.

A questo proposito, devo fare alcune precisazioni. Nel mio recente intervento al Centro alti studi della difesa, parlando dell'incremento qualitativo, quantitativo e dello schieramento dei vettori aerei e missilistici dei paesi del Patto di Varsavia e di quelli che insistono nell'area di nostro interesse, ho detto che sono già oltre 1.000 i velivoli tecnicamente in grado, partendo dalle basi stanziati del tempo di pace, di colpire obiettivi del territorio nazionale e dell'area mediterranea di interesse.

Ho usato, allora, l'espressione « tecnicamente in grado » per significare l'evoluzione qualitativa che si è notata in questi ultimi anni nelle caratteristiche tecniche di quei velivoli di concezione e fabbricazione sovietica con i quali i Paesi del Patto di Varsavia, nonché Libia ed Algeria, stanno sostituendo i velivoli della passata generazione.

Orbene, ritengo opportuno si sappia che, mentre i velivoli della passata generazione erano prevalentemente orientati per la difesa aerea e per il concorso diretto alle forze terrestri, e quindi dotati di autonomia piuttosto ridotta e di carico bellico limitato, tutti i nuovi velivoli bellici hanno un raggio di azione e carico bellico più che raddoppiato.

Mi riferisco agli aviogetti da combattimento, penetrazione e attacco quali sono il Sukoi 24, il MIG 25, il MIG 23, il Tupolev 22 ed altri ancora, già in linea anche su numerosi aeroporti, vecchi e nuovi, costruiti nei Paesi del Nord Africa d'interesse nazionale.

A questi tipi di aviogetti, tutti tecnicamente in grado di raggiungere obiettivi sul territorio nazionale e di rientrare poi alle loro basi del Nord Africa o dell'Europa orientale, ci si deve riferire quando si parla di minaccia da Sud.

Ben diverso è il caso dei SIAI 260, venduti dall'Italia alla Libia certamente con il beneplacito delle autorità responsabili. I SIAI 260 sono velivoli leggeri, da addestramento, utilizzati anche presso gli aero-club come velivoli da turismo.

L'Aeronautica militare li impiega presso la scuola di Latina per la selezione e l'istruzione iniziale degli allievi piloti.

In alcuni Paesi sono utilizzati anche per l'addestramento iniziale al tiro, potendoli armare con armamento leggero. Non escludo quindi che questi armamenti possano anche essere utilizzati per limitate operazioni tipo « contro-guerriglia » o similari, ma certamente escludo che, partendo da aeroporti del Nord Africa possano costituire una minaccia al territorio nazionale, anche in considerazione che l'autonomia non ne consentirebbe il rientro alla base.

Per quanto concerne il personale istruttore, piloti e specialisti, che si troverebbe in Libia, dichiaro che non si tratta di personale in servizio. Certamente per buona parte si tratta di personale che ha appartenuto alla Forza aerea e che ha lasciato l'Aeronautica militare per limiti di età od in previsione di guadagni che la Forza aerea non poteva loro assicurare. Ma anche in questo caso l'Aeronautica militare ne ha subito le conseguenze, trattandosi di personale qualificato che ovviamente è venuto a mancare ai reparti di volo.

D'altra parte la Forza aerea è praticamente impotente in questa situazione; peraltro, sotto l'aspetto meramente etico, in tempo di pace, ogni cittadino deve essere libero di fare le sue scelte, nell'ambito della normativa vigente.



QUESITO ONOREVOLE ACCAME

MINACCIA DA SUD - VALUTAZIONE DELL'AERONAUTICA MILITARE  
IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE STRATEGICO-MILITARE

L'onorevole La Valle chiede quali sono gli elementi di base che fanno ritenere che esista una minaccia da Sud.

Devo premettere che quando si parla di minaccia da Sud, non ci si riferisce solamente a quella percepibile dall'assetto politico-militare dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo, ma anche a quei mezzi aerei dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia che, per caratteristiche di autonomia e di armamento — la qualità dei Tupolev 16 e del Backfire sono ormai ben note — sono in grado di arrecare offesa al territorio nazionale od all'area mediterranea di interesse nazionale anche da direzioni diverse da quella che sino a qualche anno fa era intesa come la classica minaccia aerea da Est.

Quest'ultima, d'altra parte, considerata l'appartenenza dell'Italia alla NATO, è un dato ormai consolidato anche sotto l'aspetto politico, mente dal punto di vista tecnico-militare si tratta solo di valutare la consistenza quantitativa e qualitativa delle potenziali forze avversarie, definendone le probabili linee d'azione.

Diverso è il caso dei Paesi del Nord Africa, alcuni dei quali, tuttavia, hanno potenziato in modo spropositato la propria rete di aeroporti militari, sui quali hanno sviluppato misure protettive e difensive di prim'ordine, hanno accantonato scorte di armamenti e stoccaggi di velivoli di fabbricazione sovietica in quantità non certo giustificabile con pure esigenze difensive e perseguono programmi addestrativi di massa che lasciano presagire un ulteriore sviluppo della loro capacità operativa.

Preoccupante è, inoltre, la qualità e la sofisticazione dei velivoli di fabbricazione sovietica basati sugli aeroporti della fascia costiera Nord Africana: in pochi anni, questi Paesi hanno sostituito i velivoli della seconda generazione, in gran parte aviogetti adatti alla difesa aerea ed al concorso alle forze terrestri, e quindi dotati di limitati raggi d'azione e carico bellico, con velivoli che presentano caratteristiche di autonomia e di armamento più che raddoppiate rispetto alle serie precedenti. Tutti questi aviogetti sono tecnicamente in grado di raggiungere in missioni offensive il territorio italiano o le aree mediterranee di interesse e di rientrare alla base.

Non solo: queste basi Nord Africane, già dotate di parti di ricambio, di armamenti e di tecnici idonei, possono divenire rapidamente aeroporti di rischieramento di velivoli sovietici o del Patto di Varsavia — ho già detto che le macchine sono dello stesso tipo — e così, repentinamente, l'Italia vedrebbe ruotata a Sud la classica minaccia da Est. L'ipotesi non è azzardata, considerate le condizioni di instabilità e di frequenti crisi politiche che ragionevolmente possono destabilizzare l'area di interesse.

Quando parlo di minaccia da Sud, quindi, non intendo affatto dire che a Sud abbiamo dei nemici, nè voglio esprimere giudizi politici su chi è amico o su chi è nemico, giudizi che vanno espressi in sede politica, e non certamente in ambito tecnico-militare.

Come capo dell'Aeronautica militare, e quindi responsabile della difesa aerea del nostro Paese ed, in caso malaugurato di guerra, del concorso aereo alle forze di superficie terrestri e navali, è doveroso da parte mia fare delle valutazioni tecniche sulla minaccia, e porre in atto i provvedimenti più opportuni attuabili con i mezzi che ho già a disposizione. Resta poi all'autorità politica il compito decidere se e secondo quali direttrici lo strumento vada potenziato.

Ciò riallaccia il discorso alla seconda domanda dell'onorevole La Valle, ovvero se, nel merito della minaccia, vi siano difformità di valutazione tra Esercito ed Aeronautica.

Rispondo subito negativamente. In un mio recente intervento al Centro alti studi per la difesa affermavo infatti che la frontiera nord-orientale, anche se non può rappresentare l'unico punto nodale su cui far gravitare l'intero dispositivo di difesa italiano, rappresenta pur sempre l'unica via operativamente valida e credibile per chi intenda seriamente pregiudicare l'integrità del territorio nazionale. Per l'Aeronautica militare italiana ciò significa che gli apprestamenti al Nord vanno quanto meno mantenuti.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sempre in occasione di un intervento al Centro alti studi, ha espresso la stessa opinione, evidentemente in chiave terrestre. In tale chiave, naturalmente, ciò che al Nord è minaccia al Sud è solamente vulnerabilità, non essendo pensabili massicci attacchi terrestri alle isole od alle coste del meridione. Per il Sud necessariamente diverso è il discorso se fatto in chiave aeronautica, in quanto anche al Sud, così come al Nord, si è già dimostrato che la qualità, lo schieramento ed il tipo di forze aeree potenzialmente opposte tecnicamente costituisce vera e propria minaccia al territorio nazionale. Nessuna contrapposizione concettuale, quindi, con le valutazioni dell'Esercito, ma solo differenze di lessico: in chiave terrestre minaccia a Est e vulnerabilità a Sud, in chiave aeronautica minaccia aerea sia da Est che da Sud.

QUESITO ONOREVOLE BANDIERA

VALIDITA DEI PROGRAMMI DELL'AERONAUTICA MILITARE  
ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE A SUD E DEI PIÙ RECENTI  
EVENTI BELLICI

L'onorevole Bandiera chiede se, in relazione alla necessità di adottare provvedimenti di sicurezza a causa di situazioni di tensione nell'area meridionale, che possono portare all'insorgere di crisi non controllabili, l'Aeronautica militare consideri ancora pienamente validi i propri programmi.

La domanda ripropone il tema della difesa da Sud, in relazione al fatto che effettivamente esistono nell'area oggettive condizioni per cui l'insorgere di una crisi potrebbe essere difficilmente controllabile per mezzo del solo strumento politico.

Rispondendo ai quesiti posti dall'onorevole La Valle, ho già messo in luce come nell'area mediterranea meridionale esistano già, almeno dal punto di vista tecnico-militare, tutti quei presupposti di natura logistica, operativa, infrastrutturale che, in caso di crisi non controllabile, potrebbero senz'altro favorire un'evoluzione negativa nei confronti dell'Italia e dell'Alleanza anche in senso militare.

Condivido quindi le preoccupazioni dell'onorevole Bandiera, che in tutta sincerità, sono le stesse che travagliano anche me e tutto lo Stato maggiore dell'Aeronautica, che studia e lavora anche per questo.

Devo dire, a sollievo, che ad ogni verifica la validità dei nostri programmi ha sinora trovato piena conferma, in quanto ognuno di essi appare ben centrato sull'esigenza operativa che lo ha generato. Prendiamo, ad esempio, il programma Tornado. Il velivolo è, come noto, in grado di compiere missioni controffensive e di ricognizione con attacchi a sorpresa, considerata la bassissima quota alla quale può volare in ogni condizione di tempo e di luce, può portare armamenti che gli consentono di battere a distanza gli aeroporti avversari quando la minaccia si tramuta in offesa, ha una capacità di rifornimento in volo che gli consente di dominare il Mediterraneo in tutta la sua estensione, è dotato di contromisure elettroniche ed è in grado di svolgere un ruolo determinante nella lotta anti-nave, essendo dotato di un apposito missile autoguidato aria-superficie. Lo stesso può dirsi per l'AMX, futura spina dorsale della nostra linea per il concorso alle forze di superficie: questo velivolo, sia pure in scala più ridotta ed in condizioni meteorologiche più favorevoli di quelle consentite al Tornado, è tuttavia in grado di operare negli stessi ruoli. L'ammmodernamento della rete della difesa aerea e l'adeguamento delle capacità di intercettazione dell'F. 104 sono senza dubbio programmi validi, considerato che si tratta di contrastare una minaccia aerea, e così pure si può senz'altro affermare del sistema Spada, particolarmente idoneo alla difesa alle bassissime quote di aree limitate in estensione, ma altamente remunerative per l'attaccante.

Certo, devo riconoscere che nel settore della difesa aerea l'obiettivo di una difesa totale è assai difficile e costoso da conseguire. Ad ogni modo, un miglioramento per l'avvistamento alle bassissime quote deriverà certamente dall'ingresso in linea operativa dei radar volanti Awacs della NATO, mentre il « nuovo » ambiente mediterraneo già delinea quali dovranno essere le caratteristiche dell'intercettore che dovrà sostituire negli anni '90 l'F.104/S, ovvero grande autonomia per poter contribuire in coordinamento con le operazioni di superficie della Marina militare, alla difesa delle vie di comunicazione marittime, capacità di ricerca autonoma dei bersagli, caratteristiche aerodinamiche ed armamento che gli consentano di attaccare qualsiasi tipo di incursore, eccetera.

Posso dire a cuor tranquillo, in definitiva, che se i programmi AM non rappresentano certo la panacea, essi sono certamente il meglio si possa cercare di realizzare con le risorse disponibili.

L'onorevole Bandiera ha accennato anche ad una verifica di validità alla luce delle esperienze belliche più recenti.

Ritengo che il conflitto delle Falkland — Malvine, cui il quesito evidentemente anche si riferisce, sia ancora troppo recente per fare valutazioni corrette donde trarre degli ammaestramenti definitivi. A ciò si aggiunga il fatto che il conflitto è maturato e si è svolto in un contesto geostrategico estremamente diverso da qualsiasi situazione ipotizzabile per le nostre Forze armate, per cui ogni ammaestramento va ricondotto e confrontato con il reale ruolo dell'Italia nell'ambiente geostrategico mediterraneo.

L'Italia infatti non ha isole da conquistare o riconquistare, e quelle per cui potrebbero semmai essere ipotizzati colpi di mano o situazioni di fatto compiuto, si trovano solo a poche decine di miglia dalla terraferma e sono bagnate da un mare ristretto quale è il Mediterraneo, ben diverso dall'Atlantico australe per distanze, caratteristiche e prevalenti condizioni meteorologiche e di luce.

Anche in prima analisi, tuttavia, emergono degli insegnamenti o, più propriamente, delle conferme, che presentano comunque indubbi aspetti di validità. Per quanto riguarda l'Aeronautica, risulta incontestabilmente dimostrata l'indispensabilità del mezzo aereo e degli armamenti associati.

Ciò è valido non solo per quelle che sono state le operazioni eclatanti — mi riferisco alla lotta anti-nave — ma soprattutto per le operazioni che per le note insufficienti caratteristiche e prestazioni operative dei mezzi impiegati da un lato e per l'eccessiva distanza dalle basi di partenza dall'altro, non hanno trovato analogo rilievo.

Mi riferisco, in questo caso, alle operazioni di difesa aerea ed a quelle di concorso alle forze di superficie, di scarsa efficacia per entrambi i contendenti.

Vengo ora ai programmi A.M. che, dico subito, anche e soprattutto alla luce delle nuove esperienze, vedono riconfermata piena validità.

Primo tra tutti, appare confermata la validità del programma Tornado.

Le caratteristiche di questo velivolo, studiate per penetrare nel territorio nemico volando anche su terreni con orografia difficile, rendono naturalmente assai semplice la navigazione in mare aperto; la bassissima quota consente altresì l'avvicinamento agli obiettivi navali e l'attacco con armamenti *stand-off* prima di essere scoperto dai radar, eludendo quindi la difesa antiaerea dei mezzi di superficie. Per rimanere ancora nel settore aero-navale, voglio ancora ricordare che gli MRCA/TORNADO italiani sono in grado di lanciare a distanza il missile anti-nave KORMORAN, che, come noto, ha caratteristiche superiori a quello dello stesso missile EXOCET, utilizzato con così grande successo dalle forze aeree argentine contro le unità di superficie britanniche.

Con questo voglio dire che, se, per assurdo, nelle vicende Falkland l'Argentina avesse avuto in linea il TORNADO, la flotta britannica, ferma restando le condizioni in cui ha operato, avrebbe avuto maggiori difficoltà ad avvicinarsi alle isole e forse anche a sopravvivere.

Analoga è la conferma per la validità del programma AM-X, le cui caratteristiche avrebbero consentito di operare sia dalla terraferma che dalle isole, per contrastare le operazioni di sbarco e costituire quell'indispensabile ombrello aereo a favore dei difensori, ombrello che è invece venuto a mancare, con le conseguenze che l'evidenza dei fatti ha poi dimostrato.

Per quanto riguarda il problema della difesa aerea, è stata ancora una volta messa in luce l'esigenza di un sistema che consenta l'avvistamento lontano e l'intercettazione dei velivoli incursori ad una distanza superiore a quella di lancio dell'armamento missilistico aria-superficie. Ciò può solo essere realizzato da un sistema formato da varie componenti, tra le quali essenziali sono i sistemi radar volanti tipo AWACS associati a radar di superficie ad alta potenza, e velivoli intercettori di elevate caratteristiche, certamente superiori a quelle di tutti i possibili velivoli incursori — e non è il caso del velivolo SEA HARRIER, velivolo subsonico di modeste prestazioni — in grado di ingaggiare e neutralizzare la minaccia a qualsiasi velocità e quota essa si manifesti.

## QUESITO ONOREVOLE BANDIERA

PARERE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
MILITARE SUL LIVELLO DI SOFISTICAZIONE DA ATTRIBUIRE  
AGLI ARMAMENTI

L'onorevole Bandiera, anche in relazione alle ultime vicende, ha rappresentato alcune osservazioni sul rapporto tra livello di sofisticazione degli armamenti e possibilità di successo e ha chiesto di conoscere il mio parere con particolare riguardo all'impatto dell'avionica sul successo dell'arma aerea.

Il problema relativo al livello di sofisticazione che è necessario attribuire agli armamenti può essere correttamente affrontato solo nei sui termini oggettivi, che sono — in sintesi — rappresentati:

— dal livello di sofisticazione (stato dell'arte) che il potenziale nemico conferisce ai propri armamenti;

— dalla ricerca di un « intorno » di detto livello nel quale posizionare il compromesso qualitativo/quantitativo ottimale degli armamenti da contrapporre alla minaccia, a fronte delle risorse disponibili.

Su questi due riferimenti si articolano tutte le analisi di costo/efficacia che conducono alla scelta di un determinato sistema d'arma e, quindi, del livello di sofisticazione del medesimo.

La sofisticazione rappresenta comunque un « costo » la cui minimizzazione deve trovare il suo limite nel livello ottimale di « efficacia » che si reputa necessario attribuire al mezzo, in relazione alle funzioni ed ai compiti cui esso è destinato ed alla complementarietà che in ogni caso deve avere con altri sistemi d'arma.

Ove si consideri, ad esempio, il Tornado a fronte dell'AM-X, il livello di sofisticazione del primo, e quindi il livello dei costi, è notevolmente più elevato. Il Tornado è certamente in grado di svolgere tutte le missioni previste per l'AM-X; tuttavia, produrre altri Tornado con le stesse risorse finanziarie necessarie per acquisire 187 AM-X sarebbe stato notevolmente meno conveniente, dal punto di vista del costo-efficacia della linea da combattimento.

In altri termini, i due sistemi d'arma presentano entrambi un livello di sofisticazione adeguato ai compiti primari ad essi assegnati, integrandosi a vicenda secondo il criterio di poter garantire — a parità di risorse impiegate — il massimo rendimento e di conseguire un armonico compromesso tra qualità e quantità nell'articolazione della componente ricognitiva e di attacco della linea da combattimento.

In sintesi, questo è l'obiettivo che l'A.M. si prefigge di raggiungere, fermo restando che nella ricerca di tale giusto compromesso non è accettabile scendere al di sotto di un determinato livello di qualità — che per i sistemi d'arma dell'A.M. rimane pur sempre molto elevato — perchè altrimenti si vanificherebbe ogni sforzo in termine di risorse e di risultati.

QUESITO ONOREVOLE BANDIERA

### PROGRAMMA SPADA/ASPIDE

In riferimento al problema della difesa, l'onorevole Bandiera ha chiesto di conoscere il punto di situazione relativo al programma SPADA/ASPIDE, essenziale per la difesa delle nostre basi aeree, esprimendo la sensazione che il programma stesso sia molto arretrato.

In effetti si tratta di un programma di rilevante importanza per la difesa di punti vitali.

L'obiettivo del programma SPADA/ASPIDE è, infatti, quello di conferire al sistema di Difesa aerea — mediante l'adozione di sistemi missilistici S/A leggeri — la capacità contraerea a bassa ed a bassissima quota per la difesa di obiettivi prioritari particolarmente sensibili (aeroporti, centri primari della catena di avvistamento radar, punti vitali, eccetera). Il programma rientra in quelli previsti dalla legge n. 38 del 1977.

L'attività di ricerca e sviluppo relativa alla realizzazione di detto sistema è stata svolta dall'industria nazionale con finanziamento della Difesa (parzialmente con fondi interforze); essa è consistita nella progettazione e costruzione di una Sezione di fuoco prototipica del sistema (batteria) e del missile multiruolo ASPIDE, che rappresenta la versione tecnologicamente avanzata del missile SPARROW (prodotto dagli USA e in dotazione ai velivoli intercettori F 104/S).

Il programma prevede l'acquisizione di 20 batterie SPADA e di 1.100 missili ASPIDE.

L'acquisizione è articolata in vali lotti (produzione). Il 1° lotto riguarda 4 batterie e 220 missili.

L'avvio del programma (1° lotto) era stato previsto nel 1978. In effetti l'inizio è stato rinviato al 1979 con il contratto per la fornitura delle prime 4 batterie SPADA; ciò soprattutto a motivo di difficoltà di natura tecnico-amministrativa.

Anche per quanto attiene all'approvvigionamento dei citati 220 missili, il relativo contratto ha subito uno slittamento. In questo caso, i motivi sono da attribuire non solo alle iniziali difficoltà nelle trattative tra Costarmaereo e l'industria, ma anche — successivamente — alle incertezze sulla disponibilità di fondi per tale programma in relazione alle decurtazioni operate sul progetto di bilancio; di conseguenza solo recentemente (nel corrente esercizio finanziario) è stato possibile dare inizio al programma, già previsto nel 1981.

Nel 1982 sono stati destinati al programma 27 miliardi (consentendo così l'avvio dell'*iter* di acquisizione dei missili e permettendo il fasamento della loro consegna con l'approntamento delle batterie), facendo pieno affidamento nel ripristino — in corso l'anno — della decurtazione di lire 55 miliardi al capitolo 4051, effettuata con la 1ª nota di variazione di bilancio, conformemente all'impegno assunto dal Governo in sede di approvazione parlamentare del bilancio.

La consegna della 1<sup>a</sup> batteria, per l'impiego presso il Reparto è prevista per l'inizio 1984, mentre quella dei 220 missili è prevista a decorrere dal 1983 (con una cadenza di 15-20 missili al mese), sempre che venga rispettato il citato impegno governativo.

Il programma sarà completato al termine del decennio, con la progressiva consegna delle 16 batterie e degli 880 missili rimanenti.

Sono in via di predisposizione le prove di sperimentazione e di collaudo della 1<sup>a</sup> batteria, il cui inizio è previsto entro l'anno per la successiva consegna all'A.M. nei tempi stabiliti.

L'avanzamento dei lavori è in accordo con i tempi previsti dal contratto e per la 1<sup>a</sup> batteria non si prevedono ritardi nella sua consegna.

Il costo relativo alle prime 4 batterie è di circa lire 156 miliardi (c.e. 1.1.1982) ed il relativo contratto è già operante.

Finora sono stati impegnati lire 58 miliardi.

Nell'anno in corso si prevede di impegnare lire 9,3 miliardi; si prevede di impegnare i rimanenti fondi necessari negli anni 1983-86.

Il costo relativo ai primi 220 missili ASPIDE è di circa lire 129 miliardi (c.e. 1.1.82), di cui si prevede di impegnare:

- nel 1982 lire 27 miliardi;
- negli esercizi finanziari 1983-1987, i residui fondi.

Per il completamento del programma (acquisizione restanti 16 batterie e 880 missili ASPIDE), Costarmaereo prevede di perfezionare i relativi contratti di fornitura con le seguenti stime di costi e di tempi:

— n. 16 batterie con costo stimato di lire 350 miliardi circa a condizioni economiche 1° gennaio 1982. Tale contratto, ipotizzando la notifica nel 1984, terminerebbe nel 1989.

A tali costi vanno aggiunti quelli relativi alle acquisizioni di radio bersagli necessari per le prove di omologazione e di lotto (stimati in circa 40 miliardi di lire).

In conclusione si conferma che il programma è in ritardo; esso tuttavia conserva la sua validità. Si auspica pertanto che non si frappongano ulteriori ostacoli nè di natura tecnico-amministrativa nè di ordine finanziario alla sua completa realizzazione.



QUESITO ONOREVOLE CERQUETTI

### PROBLEMA DELL'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI

In merito al problema dell'ammodernamento dei mezzi dell'A.M., l'onorevole Cerquetti ha posto una serie di quesiti che attengono, oltre che al significato dell'ammodernamento dei mezzi stessi, all'utilità della distinzione tra « pittaforma » e « sistema da combattimento » ed alle linee di volo sostituite dal Tornado.

Per ammodernamento si intende il processo di scelta e di acquisizione di nuovi sistemi d'arma destinati a sostituire sistemi di arma in servizio, divenuti obsolescenti per esaurimento della « vita tecnica » e/o per motivi operativi.

Il riferimento al costo/kg dei velivoli rappresenta un riferimento tecnico di larga massima, che può risultare utile nella fase preliminare degli studi di ammodernamento, per prevedere — in prima approssimazione — l'area dei costi (cioè l'ordine di grandezza finanziario dell'impresa) ipotizzabile per l'ammodernamento di una determinata linea o dell'intera flotta.

Detto riferimento, infatti, può essere tradotto in ordine di costi potendosi assumere, per ogni classe qualitativa dei velivoli, un costo medio al chilogrammo, rappresentativo della complessità e del livello di sofisticazione di una determinata classe. Detto riferimento, quindi, ha una sua validità solo per previsioni di larga massima e per gli « addetti ai lavori ».

La distinzione tra vettore (piattaforma) ed avionica (equipaggiamenti operativi di bordo) è estremamente utile, sia negli studi di fattibilità e di definizione che precedono lo sviluppo di un determinato progetto, sia nell'arco di vita (esercizio) di un determinato velivolo.

Per quanto attiene agli studi di fattibilità e di definizione, normalmente — in campo aeronautico — si è usi suddividere il sistema l'arma in tre componenti fondamentali:

- cellula;
- gruppo motopropulsivo;
- avionica.

Ciò ai fini degli studi parametrici e di costo/efficacia necessario a « definire » un sistema d'arma rispondente a determinati requisiti, sia per il controllo dei costi durante le fasi di sviluppo e di produzione, sia infine — nel corso dell'impiego della macchina — per poter prendere decisioni appropriate per quanto attiene alla convenienza di ammodernare proprio la componente avionica del sistema. Questa, infatti, negli ultimi decenni ha registrato un indice evolutivo decisamente più alto di quello relativo alla componente « vettore ».

È risultato, pertanto, spesso conveniente (in diversi Paesi e per diversi tipi di velivolo), ad un certo punto della vita di un determinato

vettore, procedere all'ammodernamento del suo sistema avionico, risultato ormai superato ed inadeguato sotto l'aspetto operativo.

Un'operazione di tal genere è in atto anche per i velivoli intercettori F. 104/S, ancora validissimi come vettori, ma che hanno una avionica che può essere convenientemente ammodernata, allungando in tal modo la vita dell'intero sistema d'arma fino alla metà degli anni '90.

Il Tornado, come ripetutamente detto fin dal 1976, è destinato ad « ammodernare » 3 Gruppi di volo attualmente dotati di velivoli F. 104 ed è destinato a svolgere missioni di:

- ricognizione;
  - interdizione;
  - controaviazione,
- in ogni condizioni di tempo e di luce.

Non è, quindi, « qualche cosa di più », ma serve ad ammodernare tre Gruppi esistenti.

QUESITO ONOREVOLE CERQUETTI

### PROGRAMMA TORNADO - ONERI INDOTTI

In merito al programma Tornado, l'onorevole Cerquetti ha posto una serie di quesiti inerenti agli oneri indotti con particolare riferimento alle infrastrutture, all'armamento e alle varianti di allestimento.

#### 1. Infrastrutture

Il velivolo MRCA è destinato ad ammodernare la linea operativa di 3 Gruppi di Volo attualmente equipaggiati con velivoli F. 104, che opereranno dalle Basi di Ghedi, Gioia del Colle, già sedi stanziali degli Stormi di prevista appartenenza) nonchè da Piacenza non appena la stessa sarà riattivata con il rischieramento di un Gruppo attualmente basato ad Istrana.

In vista di tale ammodernamento si è definito il conseguente programma infrastrutturale che — come di seguito è illustrato — risulta qualitativamente e quantitativamente impegnativo.

Va tuttavia precisato che le opere infrastrutturali configurate dal programma non sono « attribuibili » al Tornado in sè; ma sarebbero risultate comunque necessarie ove si fosse scelto un sistema d'arma diverso, ma di analoghe caratteristiche. Ciò in quanto tra l'F. 104 ed i velivoli della classe del Tornado esiste un salto tecnologico e di complessità tale da richiedere la predisposizione e l'esercizio di notevoli risorse manutentive e logistiche in genere ed un conseguente maggior numero di personale ad un più alto livello di specializzazione.

Il programma infrastrutturale prevede la realizzazione di opere parte a fondi esclusivamente NATO, parte a fondi esclusivamente nazionali.

Tra le prime figurano tutte le opere connesse con l'operatività del sistema d'arma, inclusa la manutenzione di 1° e 2° livello tecnico.

Nelle seconde, a carico nazionale, figurano tutte le infrastrutture destinate a soddisfare le esigenze logistiche.

A tale riguardo, tenuto conto della serie articolata di domande e che il programma MRCA — come preannunciato la scorsa settimana dall'onorevole Cerquetti — sarà oggetto di particolare approfondimento e che pertanto in tale sede potrà essere acquisito ogni elemento di informazione, posso anticipare una prima risposta in questi termini: le spese saranno dell'ordine di 20 miliardi di lire per base per le opere a carico NATO e dell'ordine di 5-6 miliardi di lire per base per le opere a carico nazionale.

## 2. Armamento

In relazione all'osservazione fatta in merito all'armamento per l'MRCA è stato ovviamente previsto l'impiego del materiale di armamento classico di lancio e di caduta già in dotazione alle F.A., mentre è prevista la specifica acquisizione di:

— n. 4 missili antinave Kormoran e relativo supporto per un importo fisso di miliardi 48,408;

— l'acquisizione di cartucce per cannone MAUSER (dotazione iniziale) per un importo pari a miliardi 12,683 a c.e. 30 giugno 1982.

Sono inoltre allo studio altri tipi di armamento aria-terra per il Tornalo, come anche per l'AM-X.

## 3. Varianti di allestimento (in corso d'opera)

Dette varianti sono comuni nella fase di sviluppo di un sistema d'arma soprattutto se complesso come il Tornado, e costituiscono una fase normale delle attività di sviluppo. Si osserva che dette varianti sono finalizzate all'ottimizzazione del sistema e non alla modifica dei Requisiti iniziali. Per quanto attiene, in particolare, al Tornado, i Requisiti iniziali non solo non hanno subito alcuna espansione, ma sono stati viceversa contratti in alcune parti, in quanto alcuni di quelli iniziali si sono dimostrati eccessivamente impegnativi e non perseguibili con convenienti indici di costo/efficacia.

Le varianti apportate « in corso d'opera » nel programma Tornado sono stimabili, dal punto di vista finanziario, solo di larga massima, proprio perchè fanno parte integrante delle attività di sviluppo e di messa a punto della macchina. I relativi oneri, proprio per questo motivo, non rappresentano extra-oneri, ma rientrano nel « *plafond* » sottoscritto dalle tre nazioni nei vari MoU.

QUESITO ONOREVOLE CERQUETTI

#### PROGRAMMA G. 222

L'onorevole Cerquetti ha chiesto di conoscere dettagli sul programma G. 222 con riferimento sia all'onere globale presunto, sia alla destinazione dei velivoli.

Il programma G. 222 è stato originato dalla necessità di sostituire nella linea di volo dell'A.M. i velivoli C. 119 per le esigenze di trasporto aereo, di radiomisure e guerra elettronica.

Il velivolo G. 222 è stato prescelto a suo tempo dallo S.M.A. a seguito della valutazione di soluzioni alternative (HS-748 Andover, Bufalo, Breguet 941, Transall).

Per quanto attiene alla funzione trasporto aereo, il velivolo G. 222 costituisce il mezzo relativo alla componente « trasporto tattico » o leggera della linea A.M., complementare alla componente « trasporto logistico » o pesante, composta da velivoli C. 130 (n. 14).

L'A.M. ha contribuito alla realizzazione del velivolo G. 222 progettato, sviluppato e prodotto dall'industria nazionale, sostenendo — per lo sviluppo dei due prototipi — un onere di circa 20 miliardi di lire (fine anni '60).

Il programma di produzione. (finanziato con fondi « *ad hoc* » extrabilancio A.M. dal Tesoro) prevede l'acquisizione di 44 esemplari ed è stato suddiviso in 3 lotti successivi di 12, 18 e 14 macchine da destinare ai seguenti compiti:

- n. 38 trasporto tattico;
- n. 4 radiomisure;
- n. 2 guerra elettronica. (Versione Speciale)

Il programma è stato avviato nel 1971. La consegna all'A.D. dei due velivoli prototipi è avvenuto rispettivamente nel 1973 e nel 1974, mentre la fase di acquisizione dei velivoli di serie è stata avviata nel 1973.

I 3 contratti relativi ai suddetti 3 lotti sono divenuti operanti negli anni 1974, 1977 e 1980.

La consegna dei velivoli di serie, avviata nel 1973, sarà completata nel 1985, con la consegna del 2° velivolo per la guerra elettronica.

L'acquisizione dei 44 velivoli di serie è stata attuata — come detto — in 3 lotti successivi, come segue:

a) 1° lotto di 12 velivoli, comprendente l'acquisizione di n. 11 velivoli da trasporto, n. 1 velivolo Versione Speciale e materiali a corredo e di supporto logistico per l'importo complessivo di lire 76,669 miliardi. I velivoli di tale lotto sono stati consegnati tra il 1977 ed il 1978.

b) 2° lotto di 18 velivoli in versione trasporto e materiali a corredo per l'importo complessivo di lire 90,844 miliardi. Anche i velivoli di tale lotto sono stati consegnati tra il 1978 ed il 1980.

c) 3° lotto di 14 velivoli, comprendente l'acquisizione di n. 10 velivoli in versione trasporto di cui uno destinato ad essere allestito in versione speciale e n. 4 velivoli Radiomisure per l'importo totale complessivo di revisione prezzi di lire 199,867 miliardi.

I primi 5 velivoli sono stati consegnati tra il 1981 ed 1982, i rimanenti 9 velivoli saranno consegnati tra il 1983 ed il 1985. Per il completamento del programma si prevede di dover impegnare nell'ambito del 3° lotto ancora circa lire 24 miliardi valutati alle condizioni economiche attuali, per l'allestimento del 2° velivolo in versione speciale e materiali vari.

L'onere complessivo per l'intero programma di 44 velivoli, tra importi già impegnati ed importi da impegnare sino al completamento previsto per il 1984, risulta di lire 452,294 miliardi.

In tale cifra sono compresi anche 60,914 miliardi per l'acquisizione — tra il 1973 ed il 1979 — di alcuni componenti principali quali i motori e l'avionica.

PROGRAMMI ALLOGGI LEGGE 497/78  
SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI

L'onorevole Cerquetti ha chiesto di conoscere i provvedimenti relativi agli stanziamenti destinati agli alloggi di servizio ed eventuali intendimenti.

1. Con la legge n. 497 del 1978 all'A.M. sono stati assegnati 111,385 miliardi, con i quali lo S.M.A. ha programmato l'acquisto o la costruzione di 2.375 alloggi.

Rispetto a tale obiettivo, alla data odierna sono stati realizzati soltanto 1.333 alloggi, con un impegno di circa 89 miliardi. Con i restanti 22 miliardi ancora disponibili, si prevede di poter realizzare circa altri 234 alloggi secondo le priorità che lo S.M.A. ha definito in relazione alle esigenze delle Regioni aeree.

Pertanto, a programma completato, l'A.M. disporrà di 1.567 alloggi contro una previsione di 2.375, con una perdita di 808 alloggi a causa dell'inflazione.

2. Per effetto dell'articolo 22 della legge n. 497 del 1978 ben 1.438 alloggi *ex Incis* — su un totale di 3.254 alloggi posseduti dall'A.M. prima di tale provvedimento legislativo — sono di fatto divenuti indisponibili ai fini delle esigenze di mobilità della F.A.. Rispetto alla situazione di partenza, esauriti anche i residui 22 miliardi della legge, per l'A.M. saranno disponibili:

- 1567 alloggi di una nuova realizzazione;
  - 1.816 alloggi preesistenti,
- per un totale di 3.383 unità abitative a fronte di circa 27 mila Ufficiali/Sottufficiali con carico di famiglia.

Gli effetti delle due leggi citate, in sintesi, si sono tradotti in un incremento di alloggi di sole 129 unità abitative.

3. A motivo di quanto sopra, lo S.M.A. ha da tempo inoltrato a SMD precise proposte intese ad un rifinanziamento della legge, di entità tale almeno da:

- consentire la costruzione degli alloggi non realizzati per effetto dell'inflazione;
- consentire il recupero dei 1.438 alloggi *ex Incis*.

QUESITO ONOREVOLE CERQUETTI

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DELLE FF.AA. IN ORDINE  
ALLA SCELTA ED ALL'IMPIEGO DEI MEZZI AEREI

L'onorevole Cerquetti ha chiesto una valutazione della situazione aeronautica e delle altre due Forze armate con relativi collegamenti in ordine ai problemi che sorgono per la scelta dei mezzi e per l'impiego degli stessi.

Sull'argomento devo premettere che la scelta dei mezzi della propria Forza armata è prerogativa dei singoli Capi di Stato Maggiore. Inoltre per i programmi maggiori è ormai prassi consolidata il parere favorevole del Comitato dei Capi di Stato Maggiore: ciò nel rispetto dell'esigenza di un indirizzo unitario anche sotto l'aspetto meramente tecnico-operativo della conduzione delle Forze armate.

La situazione politica e l'ambiente geostrategico in cui è inserita l'Italia, comparati alla prevedibile minaccia che ne deriva, in considerazione delle risorse che il Paese può realisticamente devolvere alla sua difesa, non concedono alternative nè sovrapposizioni di compiti tra le Forze armate e nemmeno tendenze centrifughe, spesso presenti anche in buona fede.

Realisticamente la complementarità delle 3 Forze armate, pur nel rispetto della loro identità e nella distinzione dei mezzi e delle tecniche operative impiegate nonché delle tradizioni, che non devono però costituire un fattore frenante, si prospetta sempre più indispensabile, insieme all'integrazione del vertice militare per il conseguimento di quella efficienza che costituisce l'obiettivo di ogni organizzazione.

Oggi qualsiasi operazione militare non può prescindere dall'intervento del mezzo aereo. Questo è l'elemento indispensabile per il conseguimento di quella superiorità aerea, almeno locale, che consente l'impiego delle forze terrestri e navali, nei rispettivi ambienti operativi. Il conseguimento ed il mantenimento della superiorità aerea locale oggi è attuabile solo con mezzi sofisticati e dotati di alte caratteristiche e prestazioni operative. L'impiego di queste forze in considerazione della specializzazione ed anche dell'alto costo che ne deriva, deve essere mantenuto accentrato pena un degradamento e la vanificazione delle risorse investite. I criteri di gestione devono quindi rispondere ai principi di ottimizzazione di impiego delle forze, fermo restando il conseguimento degli obiettivi fissati.

Ritengo inaccettabile quindi qualsiasi proposta non coerente con i dettami della moderna tecnica organizzativa. Mi corre pertanto l'obbligo, anche a fronte della specifica competenza nel settore, che deriva dalla mia carica, di riaffermare la validità dei principi di impiego delle forze aeree, alla cui lenta erosione stiamo assistendo, in contrasto con gli insegnamenti che si possono trarre dagli ultimi avvenimenti bellici, per quanto possono essere applicati alla situazione geostrategica ed operativa italiana.



La razionalizzazione dello strumento militare è un obiettivo prioritario anche per l'Italia; qualsiasi tendenza centrifuga, come ho già accennato nel mio intervento a Centro alti studi della difesa, deve essere evitata.

Sull'argomento significativo risulta l'esempio di altre nazioni che, pur dotate di maggiori risorse dell'Italia si sono viste costrette a razionalizzare il proprio strumento militare, talvolta proprio contro lo spirito di tradizioni tenacemente radicate: è il caso della Gran Bretagna che per motivi di economia di gestione, nel recente passato si è vista costretta a limitare la propria aviazione navale agli elicotteri e ad alcuni costosi velivoli V/STOL ed a transitare alla RAF tutti gli altri velivoli ad ala fissa.

Il nostro contesto nazionale è diverso: non ci sono isole da riconquistare o difendere nel mare australe: l'area d'interesse è tutta racchiusa nel Mediterraneo. Peraltro i collegamenti tra le Forze armate sull'argomento sono regolamentati da una normativa consolidata negli anni che, a prescindere dalle motivazioni o situazioni contingenti che l'hanno generata, è tuttora valida.

Se modifiche devono essere fatte dovrebbero essere tese a eliminare quelle erosioni che si sono create nel tempo nell'organizzazione militare che ne penalizzano il rendimento ed incidono sulla stessa credibilità.

Nel complesso però tale normativa concernente la costituzione dell'ALE, dei reparti elicotteri dell'E.I. e della M.M., nonché dell'Aviazione Antisom, risponde a criteri di base estremamente coerenti con i moderni dettami della tecnica organizzativa che prevede l'accentramento delle funzioni omogenee ed il decentramento di quelle specialistiche.

Infatti:

— l'utilizzazione operativa dei mezzi, la loro scelta e definizione, nonché l'addestramento di specialità sono sempre devolute alla Forza armata di competenza;

— l'addestramento basico, l'istruzione al volo, il rilascio di brevetti —, eccetera permangono sempre nell'ambito delle competenze dell'Aeronautica militare;

— il coordinamento di attività non specialistiche di Forza armata, quali trasporto, soccorso, circolazione aerea, concorso con mezzi di più forze armate, eccetera, è sempre affidato all'Aeronautica militare, cui hanno capo i compiti istruzionali ai quali le altre Forze armate possono essere chiamate a fornire concorso.

Riaffermo quindi la validità di questa normativa sotto l'aspetto organizzativo e l'esigenza di attenersi ai precitati criteri d'impiego dei mezzi e di gestione quando si proceda alla loro scelta, nel rispetto dei propri compiti e nell'ambito delle risorse disponibili.

QUESITO ONOREVOLE CERQUETTI

### PROGRAMMA AWACS

A proposito della copertura radar del Sud, si richiama il quesito posto dall'onorevole Cerquetti circa il ruolo che sarà giuocato dagli aerei Awacs ed il relativo onere, attuale e futuro.

Il programma NATO Airborne Early Warning (NAEW-AWACS) trae la sua origine dalla necessità di contrastare la minaccia sempre più pressante di sistemi d'arma idonei a penetrare ed attaccare alle basse e bassissime quote. In tale contesto, il sistema AWACS porterà sensibili benefici per quanto attiene alla capacità di avvistamento nell'area meridionale.

Il programma AWACS è iniziato nel dicembre 1978 con la ratifica, da parte dei Ministri della difesa dei Paesi partecipanti, del Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU).

Al programma hanno aderito:

Belgio, Canada, Danimarca, Germania Federale, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

Praticamente tutti i Paesi dell'Alleanza Atlantica, con la esclusione della Francia e dell'Islanda.

Come stabilito nel MMOU, l'Italia partecipa al Programma secondo i seguenti termini:

*a) Fase acquisizione*

circa il 5,6 per cento del costo globale, per un ammontare di 102,2 milioni dollari USA valore giugno 1977;

*b) Fase esercizio*

circa il 7,26 per cento del costo annuo, per un ammontare di circa 7,18 milioni dollari USA valore giugno 1977 delle previste spese di esercizio a regime;

*c) Personale*

circa 130 militari (di cui 34 ufficiali) assegnati alla Forza NAEW, le spese dei quali per diarie di missione e viaggi sono a carico dell'A.D.

QUESITO ONOREVOLE CERQUETTI

#### PROGRAMMA COMISO: COSTI

In riferimento all'apprestamento della base missilistica di Comiso, l'onorevole Cerquetti ha chiesto di conoscere — relativamente all'aeroporto — gli oneri spettanti al nostro Paese e le procedure relative a tale impresa.

Il programma Comiso, avviato in aderenza alle determinazioni governative al riguardo, prevede la realizzazione di opere demaniali (infrastrutture logistiche, inclusi alloggi, infrastrutture tecniche e operative) con spese a carico NATO, USA e nazionale.

Per quanto riguarda l'Aeronautica militare posso dire che le opere da realizzare si riferiscono alla riabilitazione e all'adeguamento delle infrastrutture di volo; al riguardo preciso che la Difesa ha posto come pregiudiziale che le opere necessarie alla costituzione del sistema missilistico non compromettano la piena agibilità della pista, che dovrà essere anzi riabilitata ed adeguata per eventuali esigenze nazionali, al termine dei lavori demaniali in programma sulla base.

I programmi USA, NATO su Comiso si stanno svolgendo nel pieno rispetto di detta esigenza, che preesisteva al programma « Cruise » e per la quale lo Stato Maggiore Aeronautica è stato irremovibile.

## DOCUMENTO N. 14

*Relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Umberto Cappuzzo, sull'attuazione della legge n. 372 del 1977, letta alla Commissione il 16 giugno 1982.*

1 — *Attuazione della legge speciale dell'Esercito*

a) La legge speciale dell'Esercito fu impostata contestualmente alla ristrutturazione del 1975.

Questa comportò un cospicuo ridimensionamento delle strutture delle forze terrestri per l'incolmabile divario esistente fra le esigenze e le disponibilità finanziarie ipotizzabili. In particolare, la ristrutturazione fu fondata su un'ipotesi finanziaria che sembrava allora realistica e che presupponeva il mantenimento in termini reali del bilancio ordinario del 1975 e un finanziamento straordinario per sanare le carenze macroscopiche esistenti nell'Esercito in settori vitali, quali quelli controcarri e contraerei. Il finanziamento straordinario avrebbe dovuto grosso modo raddoppiare l'entità degli stanziamenti dedicati dall'Esercito all'ammodernamento e rinnovamento (AR), stanziamenti che dal 1970 al 1975 si erano aggirati sui 100-150 miliardi all'anno. Le disponibilità ordinarie e straordinarie erano strettamente integrate in un'unica pianificazione decennale. In sostanza, in relazione alla peculiarità delle dotazioni delle unità terrestri, caratterizzate da un'elevata molteplicità di mezzi e materiali, la programmazione ordinaria e quella straordinaria erano considerate unitariamente in quanto comprendevano approvvigionamenti strettamente complementari.

b) Le macroscopiche carenze che dovevano essere colmate con le disponibilità straordinarie derivanti dalla legge speciale riguardavano i seguenti settori:

- difesa controcarri;
- difesa contraerei;
- sorgenti di fuoco a lunga gittata;
- mobilità tattica e logistica;
- comando e controllo.

2. — *Individuazione della catena di responsabilità nel processo decisionale che ha portato alla formulazione del programma*

a) L'iter di formazione del programma prese le mosse, quindi, dalla ristrutturazione dell'Esercito concepita come misura di emergenza indilazionabile rivolta ad arrestare il processo di decadimento della F.A. conseguente alla inadeguatezza delle risorse finanziarie.

Essa fu esaminata e coordinata in sede di Comitato dei Capi di Stato Maggiore e fu illustrata diffusamente nelle motivazioni fondamentali, negli scopi e nelle modalità di realizzazione dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito alla 4<sup>a</sup> Commissione difesa del Senato e alla 7<sup>a</sup>

Commissione difesa della Camera in occasione di una loro visita alla Scuola tecnici elettronici di artiglieria il 15 maggio 1975.

Dall'individuazione delle esigenze globali dell'Esercito ristrutturato scaturì l'elencazione di tutti i programmi di ammodernamento dei materiali e dei mezzi necessari alla F.A. nel decennio successivo, i loro oneri finanziari e la loro priorità operativa. Proprio in relazione a quest'ultimo fattore (la priorità operativa), i programmi sono stati ripartiti nelle due grandi aree di intervento da finanziare rispettivamente nel quadro della L.S. e con i fondi del B.O.

Lo stesso ordine di priorità è stato adottato anche nella impostazione della pianificazione tecnico finanziaria 1977-86, con la quale — come previsto dalla legge 16 giugno 1977 n. 372 — sono stati comunicati al Parlamento i programmi che la F.A. intendeva finalizzare con i fondi della legge speciale.

I due atti più significativi con i quali il programma è stato presentato al Parlamento sono:

la relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito *pro-tempore* in data 26 ottobre 1976 alle Commissioni difesa del Parlamento riunite presso la Scuola del genio in Roma;

la relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, *pro-tempore* alla Commissione difesa della Camera il 17 novembre 1977.

Il Consiglio superiore delle Forze armate, in particolare, non fu interessato dal sig. Ministro *pro-tempore* per un parere sul programma globale della legge speciale; ciò presumibilmente in relazione al fatto che del programma era stato investito direttamente il Parlamento con il disegno di legge del 1976 (Atti n. 189 e 189/A del Senato della Repubblica — VII legislatura) nel quale erano già indicati i programmi di specifico interesse della F.A.

A completamento della trattazione si rappresenta inoltre che, dopo l'approvazione della legge, lo Stato Maggiore Esercito, in merito a taluni programmi che all'atto dell'impostazione iniziale non erano ancora compiutamente determinati, ha provveduto a comunicare al Ministro le proprie scelte man mano che le incognite di carattere tecnico e operativo venivano risolte.

Ciò in particolare, è avvenuto per il settore delle armi c/c discusso nella riunione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 6 aprile 1979 e poi illustrato al Signor Ministro della difesa.

### 3. — *Congruità nel tempo della spesa*

#### a) *Stima dell'onere finanziario iniziale*

I programmi compresi in ciascun settore della legge speciale comprendevano una serie di mezzi e materiali che potevano essere raggruppati in tre categorie:

programmi esattamente configurati sui quali non sussistevano riserve di ordine operativo o finanziario, quali ad esempio l'obice FH/70, il carro armato Leopard, le stazioni radio eccetera;

programmi riferiti a materiali già sviluppati e disponibili, ma non esattamente configurati in quanto legati a scelte alternative su materiali analoghi e a decisioni di carattere ordinativo. Fra questi, ad esempio, l'armamento controcarri, gli apparati per la visione e il combattimento notturno eccetera;

programmi riferiti a materiali ancora in fase di ricerca e sviluppo, quali i radar di acquisizione e sorveglianza, i sistemi missilistici di difesa a bassa quota, gli elicotteri controcarro eccetera .

La stima dell'onere finanziario relativo ai programmi già configurati e scelti non ha dato luogo a variazioni sensibili se non nell'ambito delle normali revisioni prezzi la cui congruità è sottoposta a specifici e dettagliati controlli.

La definizione dell'onere finanziario di materiali già sviluppati e disponibili, ma non ancora scelti, è stata ancora abbastanza agevole in quanto riferita ai costi correnti dei materiali stessi in Italia ed all'estero.

Molto aleatoria è stata invece la valutazione dei costi relativi ai materiali ancora in fase di ricerca e sviluppo in quanto gli stessi non solo non erano ancora completamente configurati ma erano addirittura di incerta realizzazione.

Inoltre, alcuni grossi programmi, quali ad esempio quelli connessi alla difesa controcarri, sono stati indicati all'epoca, con un costo globale orientativo, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi di natura tecnica e operativa indispensabili per quantificarne esattamente gli oneri.

Il calcolo della revisione prezzi, peraltro, fatto com'è noto a moneta « costante », non è tecnicamente possibile in sede di pianificazione.

In quella sede si prevede invece la « deriva » dei costi, dovuti essenzialmente all'incidenza tecnologica che interessa lo sviluppo dei singoli materiali.

Gli oneri delle revisioni prezzi vengono invece calcolati in fase di programmazione (annuale e triennale) quando sono già note, tra l'altro, le clausole contrattuali che li riguardano e le scadenze delle consegne.

#### b) Cause di incremento dei costi nel tempo

Il progressivo incremento dei costi dei singoli programmi della legge speciale è dovuto essenzialmente ai seguenti motivi:

##### 1) Difficoltà di carattere tecnico-industriale.

Come già accennato in precedenza, nel corso della impostazione iniziale del programma si era dovuto accettare una certa indeterminatezza dei costi dovuta essenzialmente alle difficoltà di scelta e quantificazione di sistemi d'arma, scelta basata essenzialmente sulle prestazioni effet-

tive dei materiali da acquisire, verificabili solo a fase prototipica completata.

Proprio in questa fase alcune volte l'industria non è riuscita a fornire un prodotto soddisfacente, costringendo la F.A. a slittare i propri programmi già avviati se non addirittura a modificarli o sospenderli (è questo il caso del sistema missilistico contraerei a bassa quota).

Slittamenti e rinvii hanno comportato maggiori oneri di sviluppo per l'incidenza dei tassi di inflazione di cui si tratterà successivamente.

#### 2) Incidenza del tasso di inflazione annuo.

Il normale tasso di inflazione ha prodotto nel tempo, specie su programmi in continuo slittamento, un notevole incremento dei costi preventivati.

Peraltro ad incrementare ulteriormente gli stessi per i materiali di elevata sofisticazione quali sono i sistemi d'arma, è intervenuto un ulteriore tasso del 4-8 per cento annuo legato al progresso tecnologico dei materiali;

#### 3) Perdita di valore della lira nei confronti del dollaro e delle altre monete estere.

Considerevoli sono state le ripercussioni connesse con la perdita di valore della lira rispetto alle monete degli Stati presso i quali sono stati effettuati taluni approvvigionamenti e di cui la nostra industria è tributaria tecnologicamente.

Hanno inciso al riguardo anche i preoccupanti ritardi che la nostra industria nazionale dimostra, per alcuni settori degli armamenti terrestri, nei confronti di quella di altri Paesi.

Infine, sull'argomento si può osservare che la lievitazione degli oneri globali della legge speciale era già nota nel 1977.

Infatti, nel programma presentato alla Camera nel dicembre 1977 era detto espressamente in premessa che i costi indicati, riferiti al 1° ottobre 1977, presentavano, rispetto alle previsioni iniziali (1976) un incremento di circa il 30 per cento (1.519 miliardi contro i 1.115 iniziali).

Appare quindi più che giustificato che gli oneri abbiano continuato a subire nel tempo ulteriori, proporzionali lievitazioni, come del resto è stato comunicato annualmente alla Camera nella Relazione sullo stato di attuazione della legge.

#### 4. — Prassi amministrativa dei contratti relativi alla legge speciale

a) Le vigenti norme giuridico-amministrative che regolano in senso lato l'acquisizione di mezzi e materiali della Difesa prevedono la valutazione ed il vaglio degli approvvigionamenti da parte di appositi organi di controllo collocati:

nell'area della Difesa;  
esterni al Ministero della difesa.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) Gli organi di controllo che operano *nell'area della Difesa*, in relazione alla funzione precipua che assolvono sono:

a) organico tecnico-operativi: il Consiglio superiore delle Forze armate che deve esprimere al Ministro per la difesa pareri circa:

la validità operativa dell'esigenza connessa con l'approvvigionamento;

la rispondenza della commessa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e industriale;

b) organi tecnico-amministrativi costituiti essenzialmente da Segredifesa che, nel rispetto della funzione di coordinamento nei confronti delle DD.GG. attribuitagli dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 n. 1477, esplica l'attività di controllo, avvalendosi degli Uffici centrali (Allesdife e Bilandife) precipuamente nei settori:

economico-industriale;

finanziario, con particolare riferimento agli impegni di ragioneria a carattere pluriennale al fine di evitare eccessivi irrigidimenti del bilancio a favore di una specifica Forza armata.

2. — Gli organi di controllo esterni al Ministero della difesa esplicano la loro attività essenzialmente nel campo tecnico-amministrativo e sono costituiti da:

*Consiglio di Stato*, che esprime un parere sul progetto di contratto e sulla convenienza amministrativa dell'approvvigionamento;

*Ragioneria Centrale dello Stato*, che verifica la regolarità della documentazione, accerta l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo e registra l'impegno;

*Corte dei conti*, che esercita un controllo inteso a definire se gli atti contrattuali sono conformi alla normativa giuridica vigente.

b) L'azione di controllo nei confronti dei programmi da finanziare con le disponibilità della legge speciale, segue analoga procedura con la sola variante che le funzioni attribuite ai citati organi vengono accentrate in un *Comitato speciale* previsto dall'articolo 2 della legge. Il citato Comitato, presieduto dal Ministro della difesa o da un Sottosegretario di Stato delegato è composto da rappresentanti:

della Difesa;

del Consiglio di Stato;

della Corte dei conti;

dei Ministeri del tesoro e dell'industria.

In tal modo ciascun componente il Comitato stesso legittima l'aspetto contrattuale di competenza garantendo lo svolgimento in unica sede delle funzioni affidate a più organi.

Conseguentemente, l'*iter* tecnico amministrativo dei contratti viene considerevolmente abbreviato.



c) La costituzione del Comitato speciale non può che essere considerata di grande utilità per la F.A. sia per la minor durata dell'*iter* contrattuale dei programmi, sia per la sensibilità che tale organo ha assunto nei confronti dei problemi dell'Esercito.

Dal canto suo lo Stato Maggiore dell'Esercito ha posto in atto ogni possibile provvedimento idoneo a inserire i singoli contratti ad esso sottoposti in un quadro più generale fornendo, prima dell'esame degli stessi, una sintesi della programmazione generale nella quale si inserisce lo specifico approvvigionamento.

##### 5. — *Situazione attuale della legge promozionale*

a) Le esigenze indilazionabili dell'Esercito ristrutturato furono inserite in un programma organico di interventi nel settore dei materiali, da finanziare con fondi della legge promozionale, i cui scopi erano in sintesi appunto quelli di:

1) colmare in un arco di 10 anni *le lacune* più gravi della Forza armata;

2) reperire in tempi ristretti *i fondi* necessari per le esigenze dei settori individuati;

3) *abbreviare l'iter tecnico-amministrativo* dei contratti di approvvigionamento (istituzione del Comilegge).

L'iniziativa — che si prefiggeva quindi il raggiungimento di un obiettivo specifico e limitato (colmare le lacune più gravi) — si basava su due presupposti:

che la legge promozionale avrebbe avuto un carattere programmatico;

che le disponibilità del bilancio ordinario del 1975 fossero state garantite, in termini reali, anche negli esercizi finanziari futuri. Infatti con tali fondi vengono gestiti i programmi connessi ai settori non inseriti nella legge speciale e quelli di supporto alla legge stessa, programmi che rappresentano circa i 2/3 dell'esigenza globale della Forza armata.

Con l'attuazione dei programmi della legge speciale e del bilancio ordinario la Forza armata sarebbe stata adeguata ai compiti operativi degli anni '80 e '90.

b) La legge speciale, nella sua formulazione definitiva, prevedeva che il programma di ammodernamento si sviluppasse in un arco di 10 anni (1977-1986) e per la sua attuazione stabiliva uno stanziamento di miliardi 1.115 articolato in quote annuali da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio, in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi o ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono state finora stanziare le seguenti quote annuali:

esercizio finanziario 1977:	miliardi	35
»	»	1978: » 120
»	»	1979: » 200
»	»	1980: » 241,8
»	»	1981: » 319,7
per un totale di		» 916,5

Per il 1982 è stato determinato uno stanziamento di miliardi 198,5 con il quale viene a raggiungersi il limite finanziario fissato dalla legge (1.115 miliardi).

Il limite dei 1.115 miliardi è, tuttavia, di gran lunga inferiore alle esigenze finanziarie richieste dall'attuazione dei programmi il cui costo al 31 luglio 1981 era stimato in miliardi 4.374,5 pari a circa 4 volte l'assegnazione iniziale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi, essi, sono stati avviati per circa il 34 per cento dell'intera programmazione.

Di tali programmi, alcuni sono in esecuzione o finalizzati, perchè riferiti a mezzi e materiali già disponibili sul mercato o in fase di messa a punto fin dal momento dell'approvazione della legge.

Per altri, invece, il problema della scelta dei mezzi più rispondenti sta ancora richiedendo complesse valutazioni sul piano tecnico-operativo, non disgiunte da vincoli riguardanti le effettive capacità di produzione dell'industria.

Infine alcuni programmi, pur di elevata priorità operativa, il cui avvio era già programmato per l'inizio degli anni '80, hanno dovuto subire uno slittamento per insufficienti disponibilità finanziarie, a fronte della notevole lievitazione dei costi necessari alla loro realizzazione.

c) Gli interventi programmati nell'ambito della legge speciale sono stati inizialmente calibrati e cadenzati al fine di ottenere lo sviluppo armonico in tutti i settori.

Lo stanziamento di 1.115 miliardi previsto dalla legge in esame soddisfa peraltro solo le esigenze individuate a costi del 1976.

Si ritiene pertanto indispensabile che per il mantenimento di una sufficiente efficienza operativa da parte della F.A. la legge 372 del 1977 debba attuarsi nel completo rispetto dei suoi contenuti programmatici quali che siano i costi nel frattempo intervenuti.

A tale scopo è necessario che le future risorse finanziarie, indispensabili per portare a compimento tutti i programmi, siano attribuite (secondo la cadenza imposta dagli incrementi dei costi e dell'andamento dei programmi) o rifinanziando la legge stessa o sotto forma di incrementi del bilancio ordinario.

I programmi della legge speciale, comunque, non dovranno penalizzare quelli finanziati con il bilancio ordinario, ugualmente determinanti per la vita e l'efficienza dell'Esercito.

Al contrario, in questi ultimi anni le assegnazioni ordinarie per il settore ammodernamento sono state sempre più mortificate riducendosi

dai 150 miliardi previsti nel 1975 agli attuali 45 miliardi pari a meno della metà del livello degli impegni assunti presso il tesoro dalla F.A. per il 1982. In sostanza gli stanziamenti per l'A/R del bilancio ordinario, che nella ipotesi posta a base della programmazione della legge speciale dovevano essere almeno mantenuti a livelli 1975 *in termini reali*, non lo sono stati neppure in termini monetari.

Tale tendenza, lungi dal consentire alla F.A. un equilibrato ammodernamento in tutte le sue componenti, crea nuovi settori carenti, oltre a quelli che la legge speciale doveva sanare.

Di fatto, quindi, i fondi della legge speciale stanno diventando l'unica « fonte » a disposizione dell'Esercito per far fronte alle proprie esigenze di ammodernamento.

Il fenomeno sta comportando notevoli ripercussioni che incidono inevitabilmente sull'equilibrio del sistema e, in definitiva, sull'efficienza della struttura militare.

Si pone tra l'altro il problema di come far fronte agli impegni già presi con contratti pluriennali ed alle irrinunciabili esigenze di taluni settori operativamente complementari ai programmi della legge speciale, se non facendo ricorso a parte dei fondi di quest'ultima.

#### 6. — *Conclusioni*

I programmi attualmente previsti dalla pianificazione decennale di F.A. (legge speciale più bilancio ordinario) rappresentano l'indispensabile per assicurare la credibilità dello strumento nella sua attuale configurazione (sono stati calibrati a tale scopo).

In conseguenza è necessario, pur accettando uno slittamento della programmazione dal 1986 al 1991, garantire il finanziamento di tutti i programmi della legge speciale mantenendo in termini reali le disponibilità dell'A/R del bilancio ordinario ai livelli dell'1975.

Purtroppo, in conseguenza della precaria situazione del 1982, anno nel quale sono stati apportati pesanti tagli al bilancio dell'Esercito, si rende necessario adottare provvedimenti tali da modificare profondamente l'intera programmazione e penalizzare ogni ipotesi di reale ammodernamento, intaccando addirittura il settore della pura sopravvivenza.

## DOCUMENTO N. 15

*Resoconto stenografico della seduta del 16 giugno 1982: audizione del generale Cappuzzo.*

CAPPUZZO. Ho letto con attenzione le relazioni del senatore Falucchi e dell'onorevole Cerquetti e mi ero quindi preparato ad integrare, o eventualmente a dare qualche chiarimento in merito ai punti che interessano direttamente l'Esercito.

In via generale però ho anche una relazione su cui mi potrei soffermare.

La legge speciale dell'Esercito fu impostata contestualmente alla ristrutturazione del 1975.

Questa ristrutturazione comportò un ridimensionamento delle strutture delle forze terrestri per il divario esistente tra esigenze e disponibilità finanziarie. In particolare, la ristrutturazione fu fondata su una ipotesi finanziaria che sembrava allora realistica e che presupponeva il mantenimento in termini reali del bilancio ordinario del 1975 ed un finanziamento straordinario per sanare le carenze principali esistenti in settori vitali quali controcarri e contraerea.

Il finanziamento straordinario avrebbe dovuto, grosso modo, raddoppiare l'entità degli stanziamenti dedicati dall'Esercito all'ammodernamento ed al rinnovamento; stanziamenti che nel periodo 1970-1975 si erano aggirati sui 100-150 miliardi all'anno.

Le disponibilità ordinarie e straordinarie erano strettamente integrate in un'unica pianificazione decennale. In sostanza, in relazione alla peculiarità delle dotazioni delle unità terrestri, caratterizzate da un'elevata molteplicità di mezzi e materiali — questo è un elemento distintivo rispetto alle altre due Forze armate — la programmazione ordinaria e quella straordinaria venivano considerate unitariamente.

Le carenze principali — come già detto — riguardavano, oltre la difesa controcarri e contraerea, che ho già citato, le sorgenti di fuoco a lunga gittata, la mobilità tattica e logistica ed il sistema di comando e di controllo.

L'iter di formazione del programma prese le mosse dalla ristrutturazione concepita come una misura di emergenza indilazionabile volta ad arrestare quel processo di degrado della Forza armata che conseguiva all'impossibilità di far fronte alle esigenze con le risorse finanziarie disponibili.

Il tutto fu esaminato e coordinato in sede di un comitato dei Capi di Stato Maggiore; il tutto fu poi illustrato diffusamente nelle sue motivazioni fondamentali dal Capo di Stato Maggiore dell'epoca alla 4ª Commissione difesa del Senato e alla 7ª Commissione difesa della Camera in occasione di una visita che queste Commissioni effettuarono nel 1975, in data 15 maggio.

Dall'individuazione delle esigenze globali dell'Esercito ristrutturato scaturì un'elencazione di programmi di ammodernamento dei materiali e dei mezzi necessari alla Forza armata nel decennio successivo. Venivano anche indicati gli oneri finanziari e le priorità operative.

Proprio in relazione a questo fattore, cioè delle priorità operative, i programmi sono stati ripartiti in due grandi aree di intervento da finanziare, rispettivamente, nel quadro della legge speciale e con i fondi del bilancio ordinario.

Lo stesso ordine di priorità è stato adottato anche nell'impostazione della pianificazione tecnico-finanziaria del 1977, con la quale — come previsto dalla legge 16 giugno 1977, n. 372 — sono stati comunicati al Parlamento i programmi che la Forza armata intendeva finalizzare con i fondi della legge speciale.

Quindi, gli atti significativi con i quali il programma è stato presentato al Parlamento sono la relazione del Capo di Stato Maggiore dell'epoca, in data 26 ottobre 1976, alle Commissioni difesa del Parlamento, la relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito dell'epoca alla Commissione difesa della Camera il 17 novembre del 1977.

Il Consiglio superiore delle Forze armate non fu interessato dal signor Ministro per un parere sul programma della legge speciale in relazione al fatto, forse, che del programma era stato investito direttamente il Parlamento con il disegno di legge del 1976, atti nn. 189 e 189-A del Senato della Repubblica, VII legislatura, nel quale erano indicati di già i programmi di specifico interesse della Forza armata.

A completamento della trattazione rappresento, inoltre, che, dopo l'approvazione della legge, lo Stato Maggiore dell'Esercito, in merito a taluni programmi che all'atto dell'impostazione iniziale non erano ancora compiutamente determinati, ha provveduto a comunicare al Ministro le proprie scelte man mano che le incognite di carattere tecnico ed operativo venivano risolte.

Ciò è avvenuto in particolare per il settore delle armi controcarro discusso nella riunione del comitato dei Capi di Stato Maggiore del 6 aprile 1979 e poi illustrato al signor Ministro della difesa.

I programmi compresi in ciascun settore della legge speciale comprendevano una serie di mezzi e materiali che possiamo raggruppare in tre categorie.

La prima riguarda programmi esattamente configurati sui quali non sussistevano riserve di ordine operativo o finanziario. Mi riferisco all'FH-70, al carro Leopard, alle stazioni radio, a mo' d'esempio. Ci sono anche altri programmi.

La seconda categoria riguarda programmi riferiti a materiali già sviluppati, disopnibili, ma ancora non configurati in quanto legati a scelte alternative su materiali analoghi o a decisioni di carattere ordinativo. Tra questi citerò l'armamento controcarri, gli apparati per la visione e il combattimento notturno.

La terza categoria, infine, concerne programmi riferiti a materiali ancora in fase di ricerca e sviluppo — radar d'acquisizione e sorveglianza dei campi di battaglia, sistema missilistico di difesa a bassa quota, elicottero controcarro A-129, eccetera.

La stima dell'onere finanziario per quanto riguarda la prima categoria, cioè programmi già esattamente configurati e scelti, non ha dato luogo a variazioni nell'ambito della revisione prezzi, la cui congruità è stata sottoposta a specifici e ben determinati controlli.

La definizione dell'onere relativo ai materiali già sviluppati e disponibili sul mercato ma non ancora scelti è stata ancora agevole in quanto riferita a costi correnti dei materiali, costi già definiti sia in Italia che all'estero.

Aleatoria, invece, è stata la valutazione dei costi relativa ai materiali ancora in fase di ricerca e sviluppo in quanto gli stessi non solo non erano ancora configurati esattamente, ma addirittura erano di dubbia realizzazione, di incerta realizzazione. Inoltre, alcuni programmi abbastanza consistenti — ad esempio, quello relativo alla difesa controcarri — sono stati indicati, all'epoca, con un costo globale orientativo non essendo ancora disponibili gli elementi di natura tecnica ed operativa indispensabili per quantificare esattamente gli oneri.

Il calcolo della revisione prezzi, peraltro, fatto, come è noto, a moneta costante non è tecnicamente possibile in sede di pianificazione. In quella sede si prevede, invece, la cosiddetta deriva dei costi dovuti essenzialmente all'incidenza tecnologica che interessa lo sviluppo dei singoli materiali.

Gli oneri della revisione prezzi vengono invece calcolati in fase di programmazione annuale e triennale quando già sono note, fra l'altro, le clausole contrattuali che li riguardano e le scadenze delle consegne.

Il progressivo incremento dei costi dei vari programmi della legge speciale è dovuta a vari fattori. Il primo fattore molto importante è costituito dalle difficoltà di carattere tecnico-industriale. Nel corso dell'impostazione iniziale del programma si era dovuto accettare una certa indeterminatezza dei costi dovuta essenzialmente a difficoltà di scelta e quantificazione dei sistemi d'arma, scelta basata essenzialmente sulle prestazioni effettive dei materiali da acquisire verificabili solo a fase prototipica completa.

Proprio in questa fase alcune volte l'industria non è riuscita a fornire un prodotto soddisfacente, costringendo la Forza armata a slittare i propri programmi già avviati, se non addirittura a modificarli o a sospenderli — questo è il caso del sistema missilistico controaerea a bassa quota —; slittamenti e rinvii che hanno comportato maggiori oneri di sviluppo per l'incidenza dei tassi di inflazione di cui parlerò in seguito. Questo, ripeto, è il primo fattore.

L'altro fatto, molto importante anche questo, è l'incidenza del tasso d'inflazione annua.

Il normale tasso di inflazione ha prodotto nel tempo, specie sui programmi di continuo slittamento, un notevole incremento dei costi preventivati. Peraltro ad incrementare ulteriormente gli stessi per i materiali di elevata sofisticazione, quali sistemi d'arma, è intervenuto un ulteriore tasso variabile dal 4 all'8 per cento annuo legato al progresso tecnologico dei materiali. Altro fattore infine è la perdita di valore della lira nei confronti del dollaro e delle altre monete estere; considerevoli sono state le ripercussioni connesse con la perdita di valore della lira

rispetto alle monete degli Stati in generale, presso i quali sono stati effettuati taluni approvvigionamenti di cui la nostra industria è tributaria sotto il profilo tecnologico. Hanno inciso al riguardo anche preoccupanti ritardi che la nostra industria nazionale dimostra per alcuni settori degli armamenti terrestri nei confronti di quella degli altri paesi.

Voglio aggiungere che sull'argomento la lievitazione degli oneri globali era già nota nel 1977; infatti, nel programma presentato alla Camera nel dicembre del 1977, era detto espressamente in premessa che i costi indicati riferiti al 1° ottobre 1977 presentavano, rispetto alle previsioni iniziali (quelle del 1976) un incremento di circa il 30 per cento, quindi 1.519 miliardi contro i 1.115 iniziali. Appare perciò più che giustificato che gli oneri abbiano continuato a subire nel tempo ulteriori proporzionali lievitazioni come del resto è stato comunicato annualmente alle Camere nella relazione sullo stato di attuazione della legge.

Prassi amministrativa. Forse merita qui un cenno anche alla prassi amministrativa che viene seguita. Le vigenti norme giuridico-amministrative che regolano in senso lato l'acquisizione dei mezzi e dei materiali per la difesa, prevedono la valutazione del vaglio degli approvvigionamenti da parte degli appositi organi di controllo che sono collocati alcuni nell'area della difesa, altri — come è noto — esterni al Ministero della difesa.

Gli organi di controllo che operano nell'area della difesa, in relazione alla funzione precipua che assolvono, possono essere classificati in due settori: settore degli organi tecnico-operativi (sostanzialmente il Consiglio superiore delle Forze armate che deve esprimere pareri al Ministero della difesa circa la validità operativa delle esigenze connesse con l'approvvigionamento, pareri circa la rispondenza delle commesse sotto il profilo giuridico, tecnico economico e industriale). Altro complesso di organi, sempre in questa categoria, sono gli organi tecnico-amministrativi costituiti essenzialmente dal Segredifesa che nel rispetto delle funzioni di coordinamento nei confronti della direzione generale per il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, esplica attività di controllo avvalendosi di Alledife e Bilandife essenzialmente nei settori economico, industriale e finanziario. Ci sono poi gli organi esterni — è inutile che io mi soffermi su di essi — che sono il Consiglio di Stato, la Ragioneria centrale, la Corte dei conti, eccetera.

L'azione di controllo nei confronti dei programmi da finanziare con la disponibilità della legge speciale, segue una analoga procedura con la sola variante che le funzioni dei citati organi vengono accentrate in un Comitato speciale previsto dall'articolo 2 della legge. Come è costituito il comitato è inutile che io lo dica; la realtà è che il Comitato consente un notevole accorciamento dei tempi; io ho al riguardo una tabella che lo potrà poi dimostrare. In tal caso ciascun componente del comitato legittima l'aspetto contrattuale di sua competenza, garantendo lo svolgimento delle funzioni affidate a più organi in una unica sede. L'iter tecnico-amministrativo dei contratti viene notevolmente, considerevolmente abbreviato.

Questa la posizione del comitato speciale che non può che essere considerata di grande, estrema utilità per la Forza armata, sia per la minore durata dell'iter contrattuale dei programmi, sia per la sensibilità

che quest'organo ha assunto nei confronti dei problemi della Forza armata. Dal canto suo, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha posto in atto ogni possibile provvedimento idoneo ad inserire i singoli contratti ad esso sottoposti, in un quadro più generale fornendo prima dell'esame degli stessi una sintesi della programmazione generale nella quale si inserisce lo specifico approvvigionamento.

Le esigenze indilazionabili dell'esercito ristrutturato, furono inserite in un programma organico di interventi nel settore dei materiali da finanziare con i fondi della legge promozionale i cui scopi, in sintesi erano i seguenti: primo, colmare nell'arco di 10 anni le lacune più gravi della Forza armata; secondo, reperire in tempi ristretti i fondi necessari per le esigenze dei settori individuati; terzo, abbreviare l'iter tecnico-amministrativo dei contratti di approvvigionamento attraverso la istituzione di Comilegge. L'iniziativa, che si prefiggeva quindi il raggiungimento di un obiettivo specifico e limitato, si basava su due presupposti: primo presupposto, che la legge promozionale avrebbe avuto un carattere programmatico; secondo presupposto, che le disponibilità del bilancio ordinario del 1975 fossero garantite in termini reali anche negli esercizi finanziari futuri. Infatti con tali fondi vengono gestiti i programmi connessi ai settori non inseriti nella legge speciale e quelli di supporto alla legge stessa, programmi che rappresentano circa i due terzi dell'esigenza globale della Forza armata.

Con l'attuazione dei programmi di legge speciale del bilancio ordinario la Forza armata sarebbe stata adeguata ai compiti operativi degli anni '80 e '90. La legge speciale nella sua formulazione definitiva prevedeva che il programma di ammodernamento si sviluppasse in un arco di dieci anni, dal 1977 al 1986 e per la sua attuazione stabiliva uno stanziamento di 1.115 miliardi articolato in quote annuali da determinare con legge di approvazione del bilancio, in relazione allo stato di attuazione dei programmi e alle esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

Finora sono state stanziare le seguenti quote annuali (sono note ma è bene che io le ricordi): nel 1977, 35 miliardi; nel 1978, 120 miliardi; nel 1979, 200 miliardi; nel 1980, 241,8 miliardi; nel 1981, 319,7 miliardi, per un totale di 916,5 miliardi. Per il 1982 è previsto uno stanziamento di 198,5 miliardi, con il quale viene a raggiungersi il limite finanziario fissato dalla legge. Il limite dei 1.115 miliardi è tuttavia di gran lunga inferiore alle esigenze finanziarie richieste dall'attuazione dei programmi, il cui costo al 31 luglio 1981 veniva stimato in 4.374,5 miliardi, pari a 4 volte l'assegnazione iniziale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi, essi sono stati avviati per circa il 34 per cento dell'intera programmazione. Di questi programmi, alcuni sono in esecuzione finalizzati perchè riferiti (come ho già detto) a mezzi erariali già disponibili sul mercato o in fase di messa a punto fin dal momento di approvazione della legge. Per altri programmi invece, il problema della scelta dei mezzi più rispondenti sta ancora richiedendo complesse valutazioni sul piano tecnico-operativo, non disgiunte dai vincoli riguardanti le effettive capacità di produzione delle industrie.



Infine alcuni programmi, anch'essi di elevata priorità operativa, il cui avvio era già programmato per l'inizio degli anni '80, hanno dovuto subire uno slittamento per insufficienti disponibilità finanziarie a fronte della notevole lievitazione dei costi necessari alla loro realizzazione. Gli interventi programmati nell'ambito della legge speciale sono stati inizialmente calibrati e cadenzati al fine di ottenere lo sviluppo armonico in tutti i settori. Lo stanziamento di 1.115 miliardi previsto dalla legge in esame, soddisfa peraltro soltanto le esigenze individuate a costi del 1976; si ritiene pertanto necessario, per il mantenimento di una sufficiente efficienza operativa da parte della Forza armata, che la legge n. 322 del 1977 debba attuarsi nel completo rispetto dei suoi contenuti programmatici, quali che siano i costi nel frattempo intervenuti. A tale scopo sembra opportuno che le future risorse finanziarie indispensabili per portare a compimento tutti i programmi, siano attribuite secondo la cadenza imposta dagli incrementi dei costi e dall'andamento dei programmi o rifinanziando la legge, o sotto forma di incrementi del bilancio ordinario. I programmi della legge speciale comunque, non dovranno penalizzare quelli finanziati con il bilancio ordinario, ugualmente determinanti per la vita e l'efficienza dell'esercito. Al contrario: in questi ultimi anni le assegnazioni ordinarie per il settore ammodernamento sono state sempre più modificate, riducendosi da 150 miliardi previsti nel 1975, agli attuali 45 miliardi pari a meno della metà del livello degli impegni assunti presso il Tesoro dalla Forza armata per il 1982.

In sostanza, gli stanziamenti per l'ammodernamento e rinnovamento del bilancio ordinario che, nell'ipotesi posta a base della programmazione della legge speciale, dovevano essere almeno mantenuti al livello del 1975, in termini reali, non lo sono stati neppure in termini monetari.

Tale tendenza, lungi dal consentire alla Forza armata un equilibrato ammodernamento delle sue componenti, crea nuovi settori carenti oltre a quelli che la legge speciale doveva sanare.

Di fatto quindi i fondi della legge speciale stanno diventando la unica fonte a disposizione dell'Esercito per far fronte alle proprie esigenze di ammodernamento. Il fenomeno sta comportando notevoli ripercussioni che incidono sull'equilibrio del sistema e, in definitiva, sull'efficienza della struttura.

Si pone tra l'altro il problema di come far fronte agli impegni già presi con contratti pluriennali ed alle irrinunciabili esigenze di taluni settori operativamente complementari ai programmi della legge speciale se non facendo ricorso a parte dei fondi di quest'ultima.

In conclusione, dico che i programmi attualmente previsti dalla pianificazione decennale della Forza armata rappresentano l'indispensabile per assicurare credibilità allo strumento nella sua configurazione attuale. In conseguenza, è necessario, pur accettando uno slittamento della programmazione dal 1986 al 1991, garantire il finanziamento di quei programmi, di tutti i programmi della legge speciale mantenendo in termini reali le disponibilità dell'ammodernamento e del rinnovamento del bilancio ordinario ai livelli del 1975.

Purtroppo, già in conseguenza della svalutazione del 1982, anno nel quale sono stati apportati anche tagli al bilancio dell'Esercito, si rende già necessario adottare provvedimenti tali da modificare profondamente l'intera programmazione e penalizzare ogni ipotesi di reale ammodernamento intaccando il settore della sopravvivenza e, in particolare, mi riferisco al settore dell'Esercito.

Questo, onorevoli commissari, il quadro generale che desideravo esporre.

Vorrei ora rispondere ai quesiti ed anche alle perplessità avanzate dall'onorevole Cerquetti nella sua relazione.

L'onorevole Cerquetti dice che l'Esercito nel 1979 aveva comunicato con la procedura originaria che una variante del programma. Purtroppo, in seguito tale costume è stato interrotto e negli ultimi due anni « frasette sibilline » inserite nella tabella 12 hanno preso il posto di espliciti documenti di programma come è nel caso delle armi anticarro ed antiaerea.

Ebbene, vorrei precisare che si tratta delle varianti elative al programma di ammodernamento del cannone contraereo sostituito dal programma miglioramento del sistema contraereo HAWK Helpp che era nella tabella 12 a pagina 283. Aggiungo che non è proprio esatto affermare che la tabella 12 abbia soltanto un valore di consuntivo; infatti, nella predetta tabella viene annualmente riportato, oltre all'elenco dei programmi già finalizzati, anche la programmazione futura dell'intero decennio con gli oneri parziali e totali dei singoli programmi aggiornati al momento.

Pertanto, sotto questo aspetto il documento costituisce un'informazione preventiva del Parlamento sulla programmazione futura che l'Esercito intende attuare.

A pagina 3 l'onorevole Cerquetti afferma, per quanto riguarda i programmi: « non siamo mai di fronte ad ammodernamenti per sostituzione, ma ad ammodernamenti per potenziamento ». Vorrei dire che le due cose, evidentemente, sono strettamente legate perchè se dovessimo procedere per sostituzione oggi saremmo ancora al Lancias, allo Spa 38. È evidente che i mezzi evolvono e, di conseguenza, si inserisce l'ultimo modello: nessuno di noi si è fermato alla Balilla! Ognuno procede invece per sostituzione nel caso del proprio mezzo di trasporto e, ogni volta, acquista il modello ultimo uscito.

Inserendo dunque un nuovo tipo di armamento cambia anche l'ordinamento, senza contare che cambia anche la dottrina e continuerà a cambiare.

Noi studiamo gli avvenimenti che ci circondano ed anche l'ultimo, quello delle Falkland, avrà delle ripercussioni al fine di definire certi orientamenti di impiego delle Forze.

Dovendo dunque sostituire mezzi e dovendo, conseguentemente o accanto al cambiamento dei mezzi, modificare anche l'ordinamento, è evidente che procediamo ad un potenziamento, anzi, guai se non ci dovessimo potenziare: saremmo ancora fermi all'archibugio!

Vorrei aggiungere che già quando è stata impostata la ristrutturazione esistevano settori carenti nei quali non c'era niente; totalmente

niente come è anche oggi: mi riferisco, per esempio, alla difesa contraerea.

È dunque chiaro che l'Esercito di quell'epoca che aveva una difesa contraerea soltanto sulla carta passava all'esercito del futuro, cioè di oggi al posto di un'affermazione laconica, patetica di volontà, anche la realizzazione concreta del sistema.

Questo è vero e la sostituzione, mentre è stata reale per alcuni mezzi, per altri è stata invece inserimento *ex novo* perchè questo era appunto lo scopo della ristrutturazione.

Pertanto, tutti i programmi che i Capi di Stato Maggiore del tempo hanno inserito erano fatti in chiave sostitutiva; invece, quelli che non riguardano la sostituzione sono il *radar* di acquisizione degli obiettivi perchè non c'era, la somiglianza al campo di battaglia perchè non esisteva, il sistema missilistico contraereo perchè non era previsto e così via. Per esempio, il veicolo corazzato da combattimento rappresenta un'evoluzione operativa che non esisteva in quanto noi avevamo il veicolo corazzato per il trasporto. Ad un certo punto, si è pensato che si dovesse ricorrere anche a tale mezzo ed ecco dunque che esso è stato inserito.

Altro esempio: la visione notturna per il tiro notturno non esisteva ed anche essa ha rappresentato un potenziamento così come i calcolatori per la gestione statistica dei materiali, in quanto l'informatica è la grande protagonista di questo secolo ed anche noi non potevamo rimanere ancorati ad un tipo di gestione superato.

Per concludere, dunque, anche questa affermazione dell'onorevole Cerquetti è vera fino ad un certo punto.

Sempre a pagina 3 l'onorevole Cerquetti dice poi che l'Esercito ebbe non soltanto l'adeguamento annuale in rapporto allo stato di attuazione del programma ma ottenne anche di avere tale ridefinizione in rapporto ad esigenze di pianificazione militare interforze. Sono stati i legislatori, però, che hanno adeguato al meglio la legge e noi non possiamo che essere grati per questa sensibilità.

Alla pagina seguente la relazione dell'onorevole Cerquetti dice che, paradossalmente, i maggiori dettagli del programma dell'Esercito hanno costituito tutt'altro che un maggior vincolo nei confronti del Parlamento.

Vi è qui un'accusa velata perchè, malgrado l'apparente dettaglio del programma, l'esistenza di programmi in parte da definire ha dato ampia facoltà alla Forza armata di variare i programmi stessi. Questo, effettivamente è vero perchè i programmi erano dettagliati per la parte in cui i mezzi e le armi esistevano, ma per la parte in cui tutto era ancora da fare e da scegliere, per la parte di mezzi ed armi esistenti nei mercati nazionali ed esteri ma ancora da scegliere e addirittura da realizzare, è chiaro che l'Esercito ha dovuto via via, per queste due altre categorie, scegliere, avendo quindi una maggiore libertà. Voglio però precisare che le varianti di oneri e di programmi sono state sempre rappresentate nelle relazioni annuali allegate alla tabella 12 dello stato di previsione della spesa di ogni esercizio finanziario.

L'onorevole Cerquetti, parlando del bilancio ordinario, dice che la interpretazione distorta fornita dal Ministero è che di questa ultima

partita si fornisce soltanto il consuntivo e non anche il programma a preventivo.

Per quanto riguarda l'Esercito a me questo non risulta; dal momento in cui l'*iter* contrattuale della legge è stato esteso anche ai programmi di ammodernamento del bilancio ordinario, nella relazione annuale allegata alla tabella 12 sono stati riportati anche i programmi del bilancio ordinario e non soltanto a consuntivo.

Infatti, a pagina 384 della tabella 12 per il 1982, alla lettera c), paragrafo 2, sono riportati i contratti relativi ai programmi del bilancio ordinario sui quali il comitato dovrà pronunciarsi nel corso del 1982.

Sono comunque disponibile per eventuali interruzioni, signor Presidente. A pagina 6, l'onere del programma principale conseguente alla legge promozionale è specificato in lire 1.519 miliardi del 1977 più 458 miliardi per i programmi di riserva intesi allora come sostitutivi di altri inseriti in quello principale, ma poi inseriti come aggiuntivi o nel programma principale o nel bilancio ordinario; tutto ciò contro i soli 1.115 miliardi stanziati dalla legge.

Anche qui siamo alla solita forzatura iniziale con la giustificazione che i calcoli precedenti erano stati fatti con l'aggiornamento al 1976. Dalle conclusioni della relazione del Capo di Stato Maggiore di allora, inoltre, risultava che le esigenze globali delle Forze armate erano quantificate in lire 3.000 miliardi (probabilmente del 1977) che egli dichiarava di poter soddisfare in parte con gli stanziamenti della legge promozionale ed in parte con gli stanziamenti di bilancio ordinario; questa era evidentemente una pretesa eccessiva. Al riguardo devo dire che la programmazione della legge speciale lasciava fuori alcuni programmi fondamentali che sono poi stati inseriti come voci di riserva. Questi programmi, come era precisato nel programma iniziale, avrebbero potuto essere avviati in sostituzione di altri rinviati o annullati per motivi di ordine operativo o tecnico o/e tecnico-amministrativo.

In realtà nessuno di detti programmi è stato di fatto finanziato con fondi della legge speciale, anche se è stato inserito nella programmazione come, ad esempio, il sistema avanzato di tiro per i carri armati. In effetti, questo è vero, avevamo questa libertà di azione, cioè poter passare voci di riserva, ma per difficoltà obiettive è anche vero che non abbiamo ancora finanziato nessuno di questi programmi.

Vorrei aggiungere che qui — e mi riferisco alla conclusione della relazione del Capo di Stato Maggiore dell'epoca che parla di 3.000 miliardi — con un prospetto di fabbisogni e di stanziamenti delle Forze armate, si vuole dimostrare che il meccanismo di riutilizzazione degli oneri della legge speciale e gli impegni pluriennali di spesa del bilancio ordinario hanno portato le esigenze complessive a ben oltre i 3.000 miliardi previsti per il decennio 1976-86, dichiarati ottimisticamente necessari dall'allora Capo di Stato Maggiore.

Evidentemente, non essendo io stato Capo di Stato Maggiore in quel periodo, ho voluto leggere la relazione da lui fatta e riporto quindi le sue parole: « Con la legge promozionale non potremo ammodernare tutti i materiali dell'Esercito: infatti l'onere globale delle esigenze di mezzi e materiali essenziali, se pur riferito a programmi drasticamente

ridotti (e si noti tale inciso onorevoli deputati e senatori, perchè vi ritornerò) ammonta per il prossimo decennio a circa 3.000 miliardi ».

Quindi, già nel considerare 3.000 miliardi, l'allora Capo di Stato Maggiore affermava che essi non coprivano tutte le esigenze, almeno devo concludere che questo fosse il senso della sua affermazione. Così continua la relazione: « con la legge promozionale riusciremo ancora, e questo è già molto, a riequilibrare il sistema coprendo le lacune più sensibili. Occorrerà quindi, per l'adeguamento qualitativo dello strumento, integrare tali fondi con le disponibilità del bilancio ordinario ». I 3.000 miliardi costituivano, in effetti, una visione ottimistica, ma si capisce anche dall'inciso che ho evidenziato sopra che ciò era noto allo Stato Maggiore.

A pagina 7 della sua relazione l'onorevole Cerquetti fa osservare che: « l'attività contrattuale mostra una profonda caduta nel periodo luglio 1979-luglio 1980 » e riporta qui infatti le cifre dei contratti stipulati nei vari periodi ed il fabbisogno previsto a bilancio, mettendoli a confronto. La stasi contrattuale rilevata nel suddetto periodo non è dovuta in alcun modo ad un disegno programmato dello Stato Maggiore, ma più semplicemente a ragioni tecnico-industriali che hanno condizionato lo sviluppo dei programmi più complessi o tecnicamente non ancora configurati.

In sostanza, mentre si sono potuti finanziare i programmi di semplice realizzazione, in quanto relativi a materiali già esistenti, è occorso più tempo per la definizione dei programmi rimanenti.

Per quanto riguarda tutti i calcoli l'onorevole Cerquetti nella sua relazione ha fatto un lavoro molto dettagliato per analizzare la questione dei tempi e noi non possiamo non convenire che esiste questa situazione. Direi di più, cioè che se dovessimo procedere con questo ritmo si arriverebbe addirittura all'assurdo che, per completare il programma con il bilancio ordinario ci impiegheremmo circa 30 anni mentre con la legge speciale circa 7 anni; la cosa è dunque preoccupante. Se si dovesse continuare con questo ritmo di aumento dei costi e di indisponibilità di risorse non soltanto il suo calcolo è valido in senso generale, onorevole Cerquetti, ma viene addirittura esteso a 30 anni per il bilancio ordinario rispetto ai 10 che lei indicava.

CERQUETTI. Scusi se la interrompo, ma volevo chiederle una precisazione: i famosi 150 miliardi del 1975 non potevano essere utilizzati ed impegnati per quote di impegni pluriennali, ossia dovevano essere impiegati entro l'anno. Solo da un certo momento in poi, sul bilancio ordinario, avete potuto assumere impegni per rate pluriennali. Vorrei che lei mi desse questa precisazione che ritengo importante.

CAPPUZZO. Prima non era così, ma quando si è fatta la programmazione completa congiungendo legge speciale e bilancio ordinario non si poteva che considerare il bilancio ordinario alla stregua della legge speciale perchè la grande differenza tra l'Esercito e le altre due Forze armate è che i nostri programmi si spezzettano in una molteplicità di voci. Quindi, quando abbiamo fatto la programmazione con la legge speciale, anche il bilancio ordinario lo abbiamo dovuto considerare con

la stesa logica della legge speciale. La sua valutazione, dunque, onorevole Cerquetti, è ottimistica; noi ci augureremmo che fosse così ma purtroppo è possibile che le cose peggiorino ulteriormente.

Il punto fondamentale è questo: non ci troviamo in questa brutta situazione perchè abbiamo aumentato i programmi, ma perchè non sono state disponibili le risorse finanziarie per portarli avanti. Quando si adotta un sistema d'arma bisogna considerare tutto ciò che è connesso con quel sistema d'arma. Non ha significato considerare la singola arma senza considerare l'assetto logistico e anche tutto il complesso addestrativo che ne discende. Questo porta, a volte, a moltiplicare per parecchie volte il prezzo iniziale.

Nel caso che stiamo esaminando non si è pensato di inserire questo fattore forse per non gonfiare eccessivamente il bilancio; io non so con precisione quali motivazioni abbiano indotto a ciò.

A pagina 9 della sua relazione, onorevole Cerquetti, lei dice che: « nella zona di amministrazione del bilancio ordinario, dunque, è già oggi evidente una situazione patologica del rapporto risorse-impegni dell'Esercito (dieci anni), di contro ad una situazione più « normale » (cinque anni) della Marina e dell'Aeronautica, sempre che questa ultima finanzia l'AM-X... eccetera. Nella zona di amministrazione dei programmi delle tre leggi promozionali lo slittamento invece è da dieci a quindici anni ».

In questo passo viene evidentemente ripreso il concetto già espresso prima. Poi troviamo questa affermazione: « l'odierna lamentazione sulla necessità di ritornare a programmi formulati in rapporto alle esigenze e non in rapporto alle compatibilità di bilancio non ha dunque senso alcuno: i predecessori dell'attuale Capo di Stato Maggiore avevano già saputo forzare le cose in modo tale da stabilire l'agganciamento alle esigenze a suo tempo indicate come troppo alte da perseguire. Piuttosto è bene che oggi ci si renda conto di tali forzature... ».

Ora vorrei dire che tale visione ottimistica che lei attribuisce al mio predecessore è in realtà temperata ove si ponga mente a quello inciso, che forse allora sarà sfuggito, ma che era indicativo di quello che il Capo di Stato Maggiore dell'epoca pensava. Era, questo è certo, una valutazione ottimistica abbondantemente superata dalla realtà.

**CERQUETTI.** Si era evidentemente operata una sottostima dei finanziamenti necessari.

**CAPPUZZO.** A pagina 10 lei fa dei calcoli, anche in questo caso molto precisi, molto puntuali per far vedere, evidentemente, l'andamento dei costi.

Ora lei vuol far risaltare che vi è stata una stasi contrattuale nel periodo 1979-1980 e che tale stasi, avendo comportato dei ritardi, porta ad un costo più che raddoppiato dei programmi iniziali.

Al riguardo, vorrei ricordare che questa stasi non è stata ridimensionata per i motivi che ho già detto.

In merito all'andamento dei costi dei programmi vorrei precisare che esso è condizionato da fattori di natura finanziaria: inflazione, perdita di valore della lira nei confronti delle monete estere e deriva dei

prezzi; è condizionato altresì da fattori di carattere tecnico-amministrativo: sviluppo tecnologico dei materiali, difficoltà degli industriali, ritardi nella produzione, eccetera. In ogni caso io vorrei dire che sia le direzioni generali competenti, sia COMMIDIFE non accettano la prosecuzione dei singoli contratti se prima non è stata esaminata dall'apposita commissione tecnica la congruità dei prezzi dei materiali. Quindi, evidentemente, la nostra copertura dovrebbe essere data da questi organi di carattere tecnico-amministrativo.

A partire da pagina 11 c'è una dettagliata analisi delle singole voci.

Alla prima voce si legge: stazione radio portatili e veicolari. Lei vuol far vedere che cosa è avvenuto per quanto riguarda i costi. Ora, per queste stazioni il progetto di contratto è stato approvato nel 1977, quattro mesi prima dell'insediamento della Commissione della legge speciale. L'onere iniziale era stato previsto in 18 miliardi e nel 1982 è salito a 27 miliardi. L'incremento è stato, quindi, del 50 per cento in 4, 5 anni ed è un incremento che possiamo ritenere accettabile.

Per quanto riguarda i veicoli corazzati V C C, l'incremento è stato del 25 per cento in 4, 5 anni. Anche questo mi sembra un incremento del costo accettabile.

Per quanto riguarda gli autocarri leggeri da 2 tonnellate, l'incremento è stato di circa il 30 per cento in tre anni, cioè dal 1979 al 1982, in quanto gli impegni per 124 miliardi sono riferiti alla fornitura di 3.800 veicoli e non di 3.000, come era stato previsto inizialmente. Anche questo pertanto è un incremento accettabile.

Circa i calcolatori della gestione statistica dei materiali, l'incremento è stato del 50 per cento in tre anni circa. Per questo tipo di materiale l'incremento è ritenuto accettabile.

Per quanto concerne il programma dei carri Leopard, esso è stato citato come un esempio emblematico di arricchimento del programma per autonome decisioni di spesa per i numerosi contratti in cui si è scisso il programma iniziale, passando dagli originari 67 miliardi agli attuali 482, compreso il sistema avanzato di tiro inizialmente in riserva. Viene riconosciuto in proposito che i programmi aggiunti sono sicuramente necessari in quanto strettamente connessi con il problema principale, ma gli stessi avrebbero dovuto essere conteggiati fin dall'inizio. Il programma attuale comprende 120 Leopard da combattimento. Il programma avviato nel 1977 è stato finalizzato nel 1979. Le consegne, previste nel periodo dicembre 1980-settembre 1988, sono iniziate invece soltanto nel febbraio scorso. I notevoli ritardi, dovuti a *iter* contrattuali e ad inconvenienti tecnici in fase di produzione, hanno comportato inevitabilmente una lievitazione dei costi: da 65 miliardi preventivati nel 1977 agli attuali 120,7 miliardi.

Per quanto concerne gli ausili didattici, parte motorizzazione, il programma avviato nel 1978 è stato finalizzato nel 1980 per un importo complessivo di 20 miliardi.

Circa gli ausili didattici, parte artiglieria, si tratta dell'acquisizione dei 180 simulatori di tiro da installare su aliquote di carri Leopard ed M 60. Il programma avviato nel 1980 non è stato ancora finalizzato.

Per quanto concerne il munizionamento, devo dire che si tratta dell'approvvigionamento di numero 75.000 colpi TPT per addestramento

rapportati alle esigenze di 2, 3 anni e di numero 50.000 colpi APFSTS per la costituzione delle scorte. È da rilevare, peraltro, che la cifra di 57 miliardi è già da considerare superata in quanto, ai prezzi attuali, il costo del programma si aggira sui 100 miliardi.

Circa il sistema avanzato di tiro, va detto che si tratta dell'acquisizione di numero 360 sistemi da installare su un'aliquota di carri Leopard. Il programma avviato nel 1980 non è stato mai finalizzato. In realtà, al programma originario riferito ai soli dati è stato necessario — come lei ha riconosciuto — associare i programmi complementari che ho sopra indicato per rendere efficace la provvista dei Leopard.

Quanto al programma FH 70, l'incremento degli oneri di spesa da una stima iniziale di 147 miliardi, ai prezzi del 1976, agli attuali 450 — cioè più di 300 per cento — trova la giustificazione nei seguenti elementi: aumento dei costi base di produzione che sono pressochè raddoppiati — 20 per cento all'anno uguale 100 per cento —; incremento di valore del marco e della sterlina rispetto alla lira (il 70 per cento del materiale è di provenienza anglo-tedesca): il marco tedesco è passato da lire 350 ad oltre 510 lire (adesso vi è già un altro dato) e la sterlina è passata da lire 1.600 ad oltre 2.300; computo dell'IVA e dei tassi doganali inizialmente non calcolati, che incidono per un 15 per cento del valore dei materiali; effettuazione di spese non prevedibili all'epoca dovute al cambio di configurazione del sistema per l'eliminazione di inconvenienti tecnici emersi nel passaggio dalla fase di sviluppo a quello di produzione industriale; il protrarsi della fase di ricerca relativa al munizionamento. In merito è da rilevare che il colpo illuminante è stato omologato soltanto nel 1979 e l'ottava carica solo nel 1981. Un altro elemento che incide sui costi è costituito da ulteriori spese per collaudi a suo tempo non prevedibili. È inoltre da rilevare che, trattandosi di materiale di nuova concezione ad alta tecnologia, le spese non previste e pertanto non quantificabili, sono da ritenersi sempre verificabili, però non è possibile l'individuazione *a priori*. Quindi, la congruità si può vedere, ma nella fase di impostazione del programma è assai difficile prevederla.

Per quanto concerne la voce *radars* lei parla di aumento. In realtà l'incremento è superiore di poco al 20 per cento annuo. L'onere inizialmente stimato costituiva una ipotesi a fronte di un programma di sviluppo, sperimentazione e produzione nazionale. All'epoca non esisteva alcun prototipo o materiale cui fare riferimento nella pianificazione.

È sintomatico al riguardo che ben tre gare, per la presentazione di un prototipo siano andate deserte per la non appetibilità del programma. La necessità di portare a buon fine tale programma nazionale è imposta dalla vistosa e pericolosa carenza nel settore di sorveglianza del campo di battaglia e da posizioni obiettive. È da precisare che i trenta *radars* di prevista acquisizione non sono pertanto da intendere come relativi al solo sistema d'arma FH-70.

VCC-80. È un programma di ricerca e sviluppo, i cui oneri iniziali erano stati definiti, mentre erano ancora in corso le attività preliminari per l'avvio della fase di ricerca. Onere iniziale quindi di grande massima.

Apparati per la visione del tiro notturno. L'incremento in termini reali del 70 per cento in cinque anni, è dovuto al protrarsi nel tempo della



finalizzazione dei programmi. Nessun contratto è operante e questa finalizzazione non si è ancora avuta per le seguenti cause: difficoltà di definizione e progettazione dei materiali in ambito nazionale e gare andate deserte.

Carri ausiliari Leopard. L'incremento in termini reali del 60 per cento in cinque anni è dovuto in primo luogo alla stima dei prezzi — anno 1977 — basata su costi di analoghi mezzi militari prodotti all'estero, non esistendo, all'epoca, una coproduzione di mezzi similari in ambito nazionale. In secondo luogo, alle previsioni di pianificazione, che non hanno trovato completa rispondenza con le effettive capacità produttive dell'industria nazionale.

Programmi nel settore delle armi contro carri. Lo Stato Maggiore dell'Esercito condivide pienamente la preoccupazione per la spiralizzazione dei costi. Infatti, sta rielaborando la propria politica di approvvigionamento per il sistema MILAN, per ridurre di circa il trenta per cento le esigenze e i rispettivi oneri, passando da 1.330 lanciatori ad un massimo, nel 1985, di 1.000 lanciatori e da 35.000 a 25.000 missili. Con ciò accetta determinati rischi non dotando dell'arma, evidentemente, talune unità.

Per quanto riguarda il sistema Folgore e il sistema dell'elicottero A-129 MANGUSTA, si tratta di programmi tuttora in fase di ricerca e di sviluppo, per cui è praticamente impossibile formulare previsioni attendibili su dati consolidati.

Lei fa poi riferimento alla cancellazione dello Sparviero e alla scelta del Milan. Per quanto riguarda la cancellazione dello Sparviero, dirò che la causa è da ricercare nei tempi e nei costi di attuazione e, soprattutto, nelle prestazioni non affidabili. Al riguardo ritengo che l'area tecnica amministrativa abbia qualche cosa da dire. La scelta del Milan è stata dovuta dal fatto che si tratta del migliore sistema d'armi contro carri a media gittata — fino a 2.000 metri — oggi esistente al mondo, e poi il fatto che è affidabile anche per personale non specializzato, pari al 90 per cento dell'affidabilità. Quindi è stato fatto un calcolo di costo-efficacia ed evidentemente la scelta, operativamente e tecnologicamente adatta e idonea, è stata ritenuta quella del Milan.

Sistemi missilistici contraerei. Ora, lei parla del missile contraereo per livello a bassa quota e il dato era relativo alla pianificazione dell'Helip. Il fallimento del sistema MEI e la scelta tuttora all'esame di un sistema alternativo ripropone i dati di costo che, in questa fase, non possono ancora essere ritenuti che orientativi, sia pure se fondati su prezzi di materiali già esistenti. Al riguardo lo Stato maggiore dell'Esercito ha già fatta una scelta operativa sulla quale ha riferito anche al signor Ministro e si tratta adesso di presentarla nelle sedi dovute.

Sistemi contraereo portatili. I prezzi — lei qui parla di un aumento dei prezzi di 225 miliardi — si riferiscono ad un sistema di missili definito. Non si ha motivo di ritenere che essi debbono crescere più di quanto non comporti l'aumento dovuto ai costi di lavoro, al rapporto di cambio e al tasso di inflazione. Al riguardo ci sono già mezzi realizzati altrove — mezzi esteri — sui quali si dispone di dati abbastanza precisi. Quindi, tutto dipende dalla data di decisione e dall'approvvigionamento.

Rivitalizzazione del sistema del 40/70. Il programma della legge speciale, poichè è troppo oneroso rispetto alle previsioni — aumento del 100 per cento — è stato sostituito da quello in atto, che si prefigge scopi sostanzialmente diversi. Esso è limitato alla revisione normale dei materiali ed alla sostituzione di alcune parti del sistema d'arma del tutto obsolete e per le quali non sarebbe più possibile trovare adeguati ricambi; di conseguenza il finanziamento può essere imputato soltanto sul bilancio ordinario.

Semovente pluricanna da 25 millimetri. Il programma semovente pluricanna da 25 millimetri è tuttora inesistente, perchè in fase di ricerca e di sviluppo, che certamente si concluderà a legge speciale già esaurita. Le necessarie comunicazioni saranno fatte quando sarà accertata la fattibilità del programma.

Lei fa dei riferimenti riguardo il problema dei benefici promozionali per l'industria. Su questo argomento ora non posso dire niente; evidentemente lo Stato Maggiore dell'Esercito non è competente, ma mi auguro che parallelamente ci sia il massimo vantaggio per l'industria nazionale e che sia privilegiata anche l'industria del Sud — come italiano e come siciliano evidentemente —. Ma non sta a me dare dati su questo e credo che possa riferire meglio il Segretario generale alla Difesa. Io voglio dire questo: che nella relazione del Capo di Stato Maggiore dell'epoca — novembre del 1977 — viene citato, nella conclusione, la possibilità con la realizzazione del programma di assicurare per il 40-50 per cento degli stanziamenti una occupazione, per un arco di dieci anni, di cinque-seimila operai. È un'affermazione fatta dall'allora Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sulla quale non saprei che cosa dire e che cosa aggiungere. Lei in un punto successivo dà un dato relativo agli approvvigionamenti nel sud e in effetti la situazione è quella che lei ha citato. Voglio ricordare che le direzioni generali, come viene messo in evidenza nella tabella 12 per il 1982, a pagina 368, paragrafo 6 c, a causa dell'indisponibilità nel centro-sud di ditte specializzate in taluni settori produttivi, non hanno potuto rispettare completamente le quote previste dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, riservandosi peraltro, per quanto possibile, di soddisfare la norma sul globale delle commesse trattate ed afferenti anche ad altri capitoli di bilancio. Siccome mancano le industrie nel settore specifico della tecnologia avanzata esse pensano di poter attuare il bilanciamento in altri settori. Io non avrei altro da dire, perchè le sue sono considerazioni che, evidentemente, non ci toccano come Forze armate, ma che sono dei dati di fatto che non possiamo che condividere.

CERQUETTI. Passiamo ora alle domande da parte dei colleghi.

ACCAME. Mi limiterò a qualche osservazione di carattere abbastanza generale. Un punto che mi ha un po' colpito nell'esposizione del Capo di Stato Maggiore è quando dice che i programmi bisogna attuarli « costi quel che costi ». Questo è vero, diciamo, in un certo senso, ma se tutte le amministrazioni — prendiamo il dramma della sanità di oggi, sono reduce da alcune riunioni in Liguria — dovessero dire « costi quel che costi », la scuola, ma soprattutto la sanità, sarebbero assolutamente in condizioni drammatiche. Altro che 16 per cento. Ci sarebbe il 160 per

cento di tetto di inflazione! Quindi è un'osservazione che, credo, bisognerebbe contemperare con una situazione drammatica; mi riferisco solo al caso della sanità, per non parlare di quello delle innumerevoli aziende che sono in situazioni estremamente disperate e per le quali non esistono fondi per consentirgli di superare dei periodi critici o almeno dargli un po' di respiro. Quindi, credo che qui ognuno dovrebbe fare un po' di conti.

E vengo al secondo punto. A mio parere, vi è un grande sperpero in tanti settori delle Forze armate; ad esempio, per quanto riguarda il vestiario. Si vedono soldati che tornano a casa con zaini pieni di vestiario nuovo e non utilizzato. Oggi questo vestiario è molto meno necessario, perchè escono in borghese e quindi l'utilizzo è limitato. Cerchiamo di fare anche qualche risparmio e non dico di giungere, come in Germania, a riutilizzare le scarpe vecchie come si legge sui giornali. In una situazione talmente più drammatica di quella della Germania, adottare qualche misura di contenimento di questi sperperi, a mio parere, sarebbe un esempio di buona amministrazione.

In Italia, vi è poi un numero enorme di alti comandi e poichè ogni alto comando comporta tutta una serie di servizi annessi, di macchine, eccetera, mi domando se non possano essere ridotti. Non si può cercare di lavorare contenendo nello stesso tempo queste spese? Anche questo sarebbe un esempio di saggia amministrazione!

Noi abbiamo, poi, quella che è la regola del *the*, che è un po' questa: un cucchiaino per ogni Forza armata, più un cucchiaino per la teiera che è la difesa. Con questo, voglio dire che c'è una grande triplicazione delle Forze armate e un'aggiunta in più per la Difesa. Ad esempio, per le tre scuole di guerra si potrebbe tentare una unificazione, ponendo un solo insegnante di strategia che insegnasse le stesse cose nelle tre scuole invece che tre cose diverse. Si potrebbe realizzare una sola organizzazione e a questo proposito io avrei proposto una sola Università militare, un qualche cosa che raggruppi e che riduca tutte queste triplicazioni. Quindi ridurre queste spese: e ridurre le spese per l'elevatissimo numero di gradi che noi abbiamo. Certo qui un primato noi lo abbiamo negli alti gradi e credo che non ci siano Forze armate con un numero così grande di gradi elevati, che si è accresciuto anche un po' con il terremoto e con tutti quei richiamati — non so se sono ancora richiamati — per verificare i danni della Campania e dell'Irpinia. Certo, c'è uno sperpero di soldi non indifferente anche in questo settore dell'enorme vertice militare che tende semmai ad accrescere e non a ridursi. Anche in questo settore vi potrebbe essere un esempio di buona amministrazione. Con i tassi delle monete straniere, gli addetti navali, gli addetti militari, gli addetti aeronautici costano circa 7, 8 milioni al mese di stipendio e forse, bisognerebbe prevedere, con qualche sacrificio, qualche riduzione.

Ho voluto citare a caso qualche esempio di settore, che, a mio parere, meriterebbe una oculata considerazione.

Giusto il « costi quel che costi », però, è anche giusto cercare di ridurre i costi dove ciò sia possibile e non che tutto debba rimanere così come è. Cosa che forse, in un'epoca di minori difficoltà economiche, poteva essere giustificata. Oggi, mi sembra che si dovrebbe agire in

senso diverso e invece non c'è neppure il più piccolo sintomo di cambiamento.

Un breve discorso vorrei fare su queste funzioni attribuite al comitato delle leggi promozionali. Personalmente, mi sento molto responsabile circa la questione delle leggi promozionali. Penso che sia stato un errore, perchè hanno stravolto quei controlli che un tempo esistevano.

E vi sono spese assolutamente ingiustificate. Non mi sono potuto occupare di tutti i programmi, ma di qualcuno, in profondità, certamente sì (su una commessa ho presentato ben 52 interrogazioni parlamentari perchè ho cercato di approfondire come questi soldi erano stati spesi, quali abusi erano stati commessi) e penso che ci dovrebbe essere una maggiore oculatezza.

Vi sono qualche volta le proteste dei magistrati, che dicono: io mi dissocio, non si doveva fare così, non si doveva fare una trattativa privata, eccetera. Ma dopo la critica del magistrato, siccome questo conta per uno, il Comitato approva con magistrato dissenziente. La voce del magistrato, quindi, dovrebbe avere maggior credito; cioè, il dissenso di questo magistrato dovrebbe essere tale da precludere che una maggioranza incompetente di questioni amministrative possa prevaricare le riserve del magistrato stesso.

Ecco perchè dico che si è stravolto il sistema di controllo. Forse questo sistema era troppo lungo, forse troppo laborioso, ma credo che dobbiamo mettere sui piatti della bilancia con molta attenzione ciò che sta succedendo. Certo, il potere di controllo del Parlamento è inesistente e questo è un fatto che può, diciamo, privilegiare un tipo di gestione del genere. Però, io penso che se purtroppo le cose stanno così noi dovremmo cercare di fare in modo che non si perpetui un sistema che abbiamo, a mio parere, molto erroneamente avviato con questa legge.

Anche perchè nei programmi che io ho esaminato, non solo non si è ottenuto alcun abbreviamento di tempi, ma si sono ottenuti dei ritardi talmente inconcepibili da lasciare delle gravi perplessità; tanto che io penso addirittura di rivolgermi alla magistratura, non sperando che essa risolva questi problemi, ma per scarico, diciamo, della mia coscienza. Vi sono stati ritardi di un anno, due anni giustificati da scioperi e cose che poi sono risultate del tutto inesistenti. Ma come dicevo nella precedente audizione accennando a questo problema, succede di più: qualora la ditta d'accordo con l'amministrazione giustifichi dei ritardi, le revisioni dei prezzi sono tali da incentivare questo sistema, perchè attraverso le revisioni prezzi la ditta guadagna di più. Cioè, se essa trova il modo di ritardare nelle consegne e di poter giustificare questo ritardo, con la revisione prezzi ha dei vantaggi enormi. Quindi, questo sistema deve essere rivisto, debbono essere date delle giustificazioni reali. Si è parlato, per la commessa di cui io mi sono occupato, di scioperi; ma questi scioperi non li ho mai potuti riscontrare. Si sono avuti, perciò, dei ritardi che hanno favorito ancora di più l'aumento dei costi: più si ritarda più le commesse aumentano di prezzo; e qual è la nostra possibilità di controllo?

Io credo che questa dovrebbe essere una preoccupazione di tutti noi, come cittadini italiani; non solo del Parlamento, nei limiti modesti del suo potere di controllo e di intervento.

Il Consiglio superiore delle Forze armate è stato circuitato in un certo modo. Ora, non solo io penso che non dovrebbe essere circuitato, ma vorrei fare un'aggiunta: direi, cioè, che del Consiglio superiore delle Forze armate non dovrebbero far parte gli stessi Capi di Stato Maggiore perchè in un certo senso (e questa era stata la critica importante mossa a suo tempo a questo organismo), anche nei limiti non eccessivi di controllo su quella spesa, dovrebbe avere un suo ruolo di consiglio alternativo al Ministro e di revisione critica, dovrebbe rivestire un suo ruolo. Quindi, l'eliminarlo o la tendenza a sottovalutarlo sono a mio parere sconsigliabili. Cerchiamo di fargli fare quello che può; può darsi che ne venga qualche suggerimento critico non del tutto inutile.

Un breve discorso vorrei fare infine per quello che riguarda la difesa a Nord-Est e l'accentramento a Nord-Est di tutti i poligoni, delle servitù militari, che in passato hanno fatto sorgere non poche preoccupazioni e perplessità. A prescindere dal modello, che in passato ho avuto modo di ritenere non solo alquanto superato nella concezione operativa, ma poco accettabile, perchè il fatto che la risorsa ultima per bloccare questa eventuale invasione sia l'impiego della bomba atomica in Val Padana pone l'esigenza di avere delle spiegazioni adeguate. Quali rifugi, quali possibilità vengono date alle popolazioni nel caso che per bloccare una avanzata si usino le bombe atomiche sul nostro territorio? Secondo me è una forma di difesa che presenta alcuni aspetti controproducenti e preoccupanti. Penso che una difesa attuata maggiormente in profondità sul territorio rappresenti un modello più idoneo, anche in relazione a quella recente crisi (non so quanto accettata nelle dottrine ufficiali) della strategia cosiddetta della risposta controllata, della risposta flessibile.

CERQUETTI. Questa è una Commissione d'inchiesta sull'acquisto di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti. Lei ha toccato un dato che riguarda altri o noi stessi in un'altra sede, che è quella della definizione della concezione difensiva in Europa.

ACCAME. Questo è un argomento che abbiamo toccato qui e nel precedente programma, perchè rappresenta la premessa per determinate scelte. La scelta, per esempio, dei carri armati, la scelta di armi anticarro del tipo moderno, una scelta del rapporto proporzionale di questi mezzi dipendono da scelte, diciamo, che stanno a monte, qual è quella dell'accentramento nel Nord-Est di questa difesa a mezzo carri; quando forse (e qui sta appunto l'aspetto economico della domanda) una concezione diversa potrebbe consentire dei risparmi, favorendo un modello che accenti maggiormente l'attenzione su armi anticarro, o comunque su una diversa distribuzione delle commesse e dei programmi. La premessa sulla questione strategia era finalizzata a questa conclusione e riguardava, quindi, uno degli aspetti più pertinenti relativamente al tipo di quesiti che si pongono in questa Commissione.

BARACETTI. Il generale Cappuzzo ha detto prima che esiste un problema di una maggiore disponibilità della spesa per portare avanti il programma di ammodernamento dell'Esercito. Anche nella precedente

audizione, senza andare ancora ad una modifica del modello di difesa, il generale Bartolucci diceva di aver fatto richiesta al Ministero della difesa per ulteriori spese atte ad istituire tre nuovi gruppi di volo per le esigenze del fronte Sud, esigenze nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo.

Ora, noi ci troviamo di fronte ad una situazione concreta di gravi difficoltà economiche ed al preannuncio di prossime misure da parte del Governo che saranno sottoposte al Parlamento per ulteriori tagli della spesa pubblica in settori sociali ed ulteriori giri di vite sul piano fiscale. D'altra parte c'è — e nessuno lo contesta — l'esigenza della difesa del nostro Paese e della partecipazione agli accordi con i nostri alleati nel quadro di una politica di pace che garantisca la sicurezza del nostro Paese e di quelli alleati.

Ci troviamo in una situazione di gravi difficoltà economiche del nostro Paese, in cui c'è la dottrina militare che invita anche a considerare come componente della difesa di ogni paese non solo il problema della credibilità dello strumento militare ma anche la situazione economica del Paese stesso; di fronte al fatto che è aperto un dibattito a livello delle forze politiche e di rappresentanti autorevoli delle Forze armate su quello che deve essere un modello di difesa del nostro Paese, con alcuni che sostengono l'esigenza di allargarlo al fronte Sud con grossissimi aumenti della spesa militare, altri (senza fare nomi e cognomi) che non ritengono, invece, ciò necessario.

In ogni caso il problema è aperto. Il Parlamento non è stato ancora investito della questione. D'altra parte vi sono, nel quadro del dibattito attuale, delle posizioni che tendono a sostenere, a livello politico e di autorità militari, il problema di evitare la corsa (che potrebbe essere addirittura inutile, molto dispendiosa e difficilmente realizzabile in termini di disponibilità di personale qualificato) alla sofisticazione degli strumenti militari. E c'è anche un discorso, presentato a livello di forze politiche e di alte autorità militari le quali dicono che nel quadro della politica della difesa dello strumento militare complessivo del nostro Paese esiste la necessità di andare ad una puntualizzazione sull'ordinamento delle Forze armate che può permettere una maggiore funzionalità dello strumento militare e il superamento non solo delle disfunzioni, ma anche degli sprechi che si hanno a questo proposito. E così pure sappiamo di sprechi che si hanno del pubblico denaro nel quadro del bilancio della Difesa per situazioni non affrontate, pur essendosi riconosciute da affrontare: ad esempio, l'area industriale della Difesa; la necessità di andare ad una politica di programmazione; il bilanciamento dell'insieme del personale militare. Affinchè si sappia a che punto verrà risolta questa situazione alla quale ancora non si è fatto fronte, il rappresentante radicale alla Commissione difesa della Camera l'altro giorno ha negato la sede legislativa alla legge sull'indennità operativa, per cui bisognerà, se non si fa fronte in altro modo, investire l'Aula di tale questione. Il rappresentante radicale ha inoltre annunciato un pesante ostruzionismo che il suo Gruppo nel complesso farà in Aula — con il rischio quindi di andare chissà quando ad affrontare questa legge — e ha dichiarato che tutte le forze politiche dovranno rispondere in Parlamento del fatto che qui si chiede un aumento della spesa dell'indennità operativa, senza af-

frontare i necessari problemi di riduzione, di sfoltimento dal livello di tenente colonnello in su: si è superato l'organico; si è a 600 colonnelli in più; la gente non viene utilizzata; si potrebbe risparmiare personale e mettere a disposizione di quelli che restano — e che sono effettivamente necessari — i mezzi per dar loro stipendi e indennità operative adeguati.

Mentre il problema era anche quello di affrontare la grossa questione posta da alcune forze politiche delle necessità di non considerare un avvenire, una prospettiva per il personale militare, in quanto personale statale, soltanto nell'ambito della Difesa (per cui questa gente vive, nasce e muore solo lì) senza affrontare il problema del trasferimento alla pubblica amministrazione civile che avrebbe permesso di dare garanzie sul piano umano e di carriera a tale personale. Non si può infatti farlo rimanere indietro; bisogna permettere ad un determinato personale, anche militare, di andare avanti con la carriera, nel rispetto di esigenze umane, della famiglia, degli amici, in considerazione anche di aumenti della consistenza economica.

Abbiamo esaminato tali questioni, ma vorremmo ora richiamarne altre.

Per noi esiste il problema di una politica di difesa del nostro Paese ed esiste anche la questione di una credibilità dello strumento militare; ma c'è una situazione di grave difficoltà economica nel Paese e di conseguenza dobbiamo tenere conto del problema della compatibilità della spesa militare con la situazione economica del Paese. Ma a fronte di uno strumento militare credibile e di una politica degli armamenti valida e seria, c'è l'esigenza di andare a delle revisioni che permettano di ridurre certe spese senza che esistano continui aumenti del bilancio della Difesa, fatto questo che ci porta a forti critiche da parte dell'opinione pubblica. Vi è qui tutto un grosso discorso sulla strategia militare, sulla politica, sul modello di difesa, sull'uso di armi atomiche, sul fatto di puntare o meno sulle armi convenzionali in primo luogo e quindi anche sulla partecipazione popolare più diffusa alla politica della difesa nel nostro Paese. Ciò premesso dunque, sarebbe possibile avere dagli Stati Maggiori, dallo Stato Maggiore dell'Esercito nella fattispecie oggi, una proposta complessiva che aiuti anche le forze politiche, il Parlamento e il Governo, a risolvere questo problema e tutte quelle cose che non vanno e di cui si parla da molto tempo tenendo conto dei tagli necessari e dei progetti già avanzati? Sarebbe possibile in questo quadro — una volta determinate queste risorse e definito rapidamente anche il modello della difesa, perchè siamo in una situazione incerta come incerto è il tipo di esigenze militari, di armamenti, di spese — arrivare abbastanza rapidamente ad una proposta complessiva degli apparati, diciamo così tecnici, alle forze politiche, al Parlamento, i quali siano poi in grado in maniera seria e valida di esaminarla e di deliberare, avendo presente l'insieme della situazione e naturalmente cercando di stabilire anche le scelte prioritarie?

Ci troviamo di fronte ad una situazione per cui il Paese non tiene sul piano economico, fa acqua sempre di più: affrontando la questione degli armamenti c'è una richiesta di maggiori spese; trattando il problema del personale ci troviamo di nuovo nella stessa situazione. Nè

d'altra parte si ha, come Ministero della difesa ad esempio, un quadro chiaro pur partecipando all'amministrazione del governo nel suo complesso, il quale sta discutendo con i sindacati per la contrattazione triennale del pubblico impiego.

Ci chiediamo perciò quale parte delle risorse dello Stato andrà al personale civile nei prossimi tre anni.

Non sappiamo quale fetta di questa torta generale andrà al personale militare. E quindi affrontiamo con l'acqua alla gola situazioni come quella dell'indennità operativa, eccetera, e non sappiamo dove andremo a finire con altri provvedimenti. Ci manca, cioè, un punto di riferimento complessivo.

Io capisco che questo è un problema che non va affrontato in questa sede, ma nelle sedi parlamentari delle Commissioni difesa, nelle aule parlamentari con il Governo, eccetera; se riuscissimo però ad avere dalla parte tecnica della Difesa, cioè dagli Stati Maggiori, un progetto complessivo (quando ci presentano queste richieste) che tenga conto anche della compatibilità di tutto quello che in maniera oculata si può fare per ridurre spese considerate inutili anche in recenti dichiarazioni delle autorità o di parte delle autorità militari, certamente noi saremmo maggiormente in grado di portare avanti un discorso e di sostenerlo anche verso l'opinione pubblica. In questo momento estremamente preoccupante perchè si sente parlare di nuove stangate in arrivo, per cui ad un certo punto c'è il rischio che non passi alcun aumento, che ci siano ulteriori tagli e che ci ritroviamo poi con uno strumento militare poco credibile effettivamente perchè non riesce a rispondere alle esigenze esistenti, perchè i mezzi sono quelli che sono, sono un po' dispersi e non bene utilizzati.

Questo è il problema che pongo al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito perchè rappresenta un'arma fondamentale nella vita delle Forze armate del nostro Paese e perchè sappiamo che se da qui viene una risposta positiva c'è la possibilità di lavorare in questa direzione. Voglio dire al generale Cappuzzo che la mia parte politica ha insistito, da due-tre mesi a questa parte, perchè in Commissione difesa si giungesse ad incontri col Ministro e con il vertice militare per approfondire queste questioni, (purtroppo non si è potuto far nulla!), perchè noi riteniamo preoccupante la situazione.

Riteniamo che ci sia un sacco di polemica in proposito e riteniamo che invece bisogna incontrarsi per vedere in maniera responsabile di fronte ai problemi della Difesa quale può essere lo sforzo delle forze politiche responsabili, siano esse di maggioranza o dell'opposizione.

GATTI. Ringrazio innanzitutto il generale Cappuzzo per alcune considerazioni e risposte ai quesiti posti in particolare dall'onorevole Cerquetti nella relazione che lo stesso aveva presentato al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Non mi dilungo molto, perchè credo che la discussione svoltasi abbia già fornito elementi politici di carattere generale e che non valga la pena di tornarci sopra. Fermo restando naturalmente il nostro intento politico che è quello di mantener fede agli impegni che abbiamo assunto con le alleanze che liberamente abbiamo sotto-



scritto, impegni di carattere politico-militare, io voglio qui porre una questione che a mio avviso è di fondo.

Abbiamo discusso più o meno recentemente la questione del bilancio del Ministero della difesa e quindi i capitoli che interessavano le tre Forze armate in particolare. Qui siamo a discutere il problema dell'ammodernamento dell'Esercito e, come del resto si è fatto per le altre Forze armate, si è sostenuto, anche giustamente per certi versi, che i fondi destinati per l'ammodernamento sono inadeguati rispetto alle esigenze e anche agli impegni che noi abbiamo sottoscritto nell'ambito della NATO. Ora, qui c'è un punto: tutti sappiamo che quest'anno il bilancio del Ministero della difesa ha potuto usufruire di un aumento non indifferente. Poi si può sempre dire se questo aumento è stato adeguato o meno anche per quanto riguarda naturalmente la spesa *pro capite* rispetto al prodotto nazionale lordo. Ma questo è un discorso di carattere più generale, e resta comunque il fatto che vi è stata una spesa che ha toccato e superato i 10 mila miliardi e che ha avuto un aumento del 34-35 per cento.

Stante ciò si sostiene tuttavia che la spesa per l'ammodernamento anche quest'anno è stata insufficiente e per certi versi ha dovuto subire addirittura dei tagli. Ora, è stato detto ripetutamente che debbono essere i programmi a fare testo e non gli stanziamenti disponibili (è stato detto anche dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica questa mattina). Dobbiamo però intenderci su questo discorso relativo ai programmi, perchè il programma deve essere un po' tutt'uno e non il programma visto in sé e per sé per quanto riguarda l'ammodernamento o l'aumento dei mezzi a disposizione. Quando si discute, soprattutto in occasione del bilancio, tutti affermano che le disponibilità finanziarie sono inadeguate. Ma qui c'è un altro elemento: nell'ambito delle attuali disponibilità finanziarie registriamo uno spreco non indifferente, per non parlare addirittura di sprechi enormi nell'ambito delle singole Forze armate.

Ora, quando si parla di programmi, fermo restando che dobbiamo guardare alla necessità di portare avanti naturalmente l'ammodernamento e soprattutto di privilegiare le spese per l'ammodernamento stesso, io dico: se i programmi debbono essere tutt'uno e debbono fare testo, negli stessi programmi dobbiamo cominciare ad evidenziare le priorità. E se queste priorità debbono andare nella direzione dell'ammodernamento, le risorse finanziarie (poi si può discutere se debbono essere aumentate o meno) debbono essere quanto meno utilizzate.

Quindi, c'è un problema di qualificazione della spesa all'interno delle Forze armate per le singole Forze armate. Perchè se è vero come è vero che c'è un discorso di politica economica generale che tocca tutti i Ministeri, nel senso che occorre utilizzare in maniera oculata le risorse di cui il Paese può disporre, lo stesso discorso deve essere portato anche all'interno delle Forze armate.

Allora io sono dell'opinione che in questa sede (perchè è quella opportuna e competente) dobbiamo discutere dei mezzi, delle spese per l'ammodernamento, eccetera, nonchè della capacità di una contrattazione che sia in grado non di determinare un aumento costante e continuo anno per anno di queste spese ma un'agilità, diciamo, del momento amministrativo. Insieme a questi elementi, però, dobbiamo cominciare a

rivedere quegli elementi di spesa che toccano la logistica, la funzionalità amministrativa delle Forze armate e su questo piano, naturalmente, cominciare a riproporzionare in maniera diversa la spesa nell'ambito delle disponibilità che oggi possiamo avere e che sono quelle stabilite dal bilancio che è stato approvato.

**BANDIERA.** La relazione svolta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito suggerisce due domande brevi e abbastanza incisive.

Il programma che avevamo previsto con le leggi promozionali per quanto riguarda l'Esercito ha subito alcuni ritardi. Il generale Cappuzzo ha cercato di spiegare i motivi di questi ritardi e tra essi ha incluso anche la insufficienza dell'industria nazionale per quanto concerne gli armamenti terrestri. Ora, quando abbiamo fatto le leggi promozionali, noi le abbiamo così denominate proprio perchè dovevano rispondere a due obiettivi. Il primo era quello di colmare il vuoto di ammodernamento che vi era nelle Forze armate; il secondo era quello di creare una domanda pubblica — come dicemmo a suo tempo — in settori tecnologicamente avanzati, e cioè il consentire l'avanzamento di alcuni settori dell'industria nazionale.

Ora, mentre tutto questo è stato realizzato con un certo successo per quanto riguarda settori della Marina e dell'Aeronautica (non vi è dubbio, infatti, che se oggi abbiamo l'industria aeronautica che comincia ad espandersi nel settore civile in modo abbastanza competitivo e significativo lo dobbiamo al programma che abbiamo portato avanti con le leggi promozionali; e così pure per la Marina dove si sono avuti alcuni risultati per quanto riguarda, per esempio, la commercializzazione di alcuni prototipi di mezzi navali), nel campo dell'Esercito abbiamo subito invece questa battuta di arresto.

Vi sono diverse opinioni in proposito, e cioè: una reale insufficienza e impreparazione della nostra industria nazionale in questi settori, oppure, al contrario, la mancata collaborazione nel campo della elaborazione e della progettazione dello sviluppo della forza armata con l'industria. Non vi è dubbio che vi è questo vuoto e che dobbiamo colmarlo, perchè è evidente che a questa insufficienza corrisponde il mancato raggiungimento dell'obiettivo della legge promozionale e una nostra obiettiva debolezza — che è una debolezza, poi, delle Forze armate — con la dipendenza straniera in un settore importante dell'approvvigionamento, come ha già detto anche il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Ecco, siccome su questo abbiamo ascoltato molte opinioni, pensavo di sentire anche l'opinione autorevole, e naturalmente suffragata da dati di fatto, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Vi è una seconda domanda che ci stiamo ponendo e che riguarda uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere con i lavori di questa nostra Commissione. Il generale Cappuzzo ci ha dato delle prospettive allarmanti; ci ha detto che, se vogliamo, allo stato dei fatti, raggiungere gli obiettivi indicati dalle leggi promozionali, occorrono trenta anni. È evidente che, quindi, siamo in tempi che ci denunciano assolutamente l'impraticabilità delle iniziative che noi, sin qui, abbiamo portato avanti.

È stato fatto un calcolo di tempi e di costi perchè il programma, che era stato assegnato alle leggi promozionali, possa essere realizzato in tempi politicamente e tecnicamente attendibili.

Un'ultima cosa. È stato qui ricordato il problema importante, che noi sollevammo nella scorsa legislatura in questa Commissione, cioè quello della contrattualistica. Infatti era stato detto che molte delle lacune derivavano dall'insufficienza normativa e del mancato ammodernamento di queste norme. Ciò valeva soprattutto per l'Aeronautica che doveva ancora stipulare i contratti per la MRCA, cioè per aerei avanzatissimi, ancora con i vecchi criteri con cui erano stati stipulati i contratti per gli aerei di tela e legno. Questo, però, può valere per tutte le Forze armate. Ora, secondo l'esperienza dell'ammodernamento della contabilità dello Stato e di molti altri Paesi e il dettato della normativa CEE, che noi alla fine dovremmo approvare — e siamo in notevole ritardo — abbiamo varato, in anticipo sulla riforma generale, questo nuovo criterio e questo nuovo sistema che è alla base delle leggi promozionali, che dovrebbe funzionare nella modernità della concezione — così come è stato visto egregiamente — non soltanto snellendo le procedure, ma aumentando le responsabilità dei componenti di tutte le parti che concorrono alla elaborazione dei contratti.

Vorrei domandare al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito se, dalla esperienza che è stata fatta, ritiene che questo obiettivo sia stato raggiunto perchè, altrimenti, dovremmo ripensare completamente la filosofia di riforma della spesa pubblica.

FALLUCCHI. Io non ho quesiti da porre al generale Cappuzzo, che voglio ringraziare per le sue relazioni e per l'apprezzamento e l'attenta analisi che ha fatto delle due relazioni presentate da me e dal collega Cerquetti su questo argomento.

Vorrei fare soltanto alcune considerazioni sulle finalità di questa Commissione, che erano quelle d'inviduare come i soldi e come le risorse assegnate siano state spese, se la spesa era congrua, se si sono verificate distorsioni nella spendita delle risorse, se si sono verificate anche delle malversazioni, per arrivare infine a prendere dei provvedimenti opportuni contro i malversatori, o anche a suggerire tutti gli opportuni correttivi, perchè le risorse fossero meglio impiegate.

Tutto quello che ho sentito questa mattina ha la sua rilevanza, ma la sua rilevanza, direi, in un piano superiore, non a livello di questa Commissione. Si tratta di problemi, come quello del modello della Difesa, della dislocazione delle forze, del tipo di forze di cui si deve dotare questo Paese, della credibilità delle forze, dell'impiego del personale, della quantità del personale e del numero degli operai civili e degli impiegati, degli ufficiali, dei sottufficiali, che non attengono a questa difesa anche se, ripeto, hanno la loro rilevanza.

Dico questo perchè non vorrei che in questa maniera si andasse oltre quelli che sono i compiti propri di questa Commissione e si volesse addirittura tendere ad obliterarli e, andando oltre il significato, annullare il valore della Commissione stessa.

Comunque, dopo questa mia considerazione generale, tenuto conto però della sua validità — non è con questo che le considerazioni fatte

dai miei colleghi non siano valide, ma ripeto, sono valide ad un livello superiore — saremmo grati al generale Cappuzzo se volesse far sapere il suo parere senza nascondersi dietro la possibilità che gli è data, di dire che, trattandosi di fatti eminentemente politici, debba spettare al Ministro rispondere su questo argomento. Possiamo dire che il suo sarà un parere, anche propositivo ai fini generali, *extra-moenia*, diciamo così, *out-records*, su problemi che sono diventati enormemente gravi nel contesto della situazione economica che il nostro Paese sta attraversando in questo momento.

CERQUETTI. Nella relazione, che avevo svolto, e poi anche nelle risposte che stamani il generale Cappuzzo ci ha dato, giustamente si parla molto, perchè la cosa ha grande rilievo, dei programmi e del bilancio ordinario, insieme a quello delle leggi promozionali. Ma per il bilancio ordinario, è vero quello che dice il generale Cappuzzo, cioè che esiste, a partire da pagina 384, una elencazione a preventivo di temi che saranno affrontati dallo Stato Maggiore del Ministero, con i finanziamenti del bilancio ordinario. Ed è vero anche che, in un'altra pagina, c'è la quantificazione dell'onere per quelle che è successo nell'anno precedente, ma non esiste nessuna indicazione di quantificazione dell'onere e di scelte precise, di quello che sarà comprato sul bilancio ordinario nel 1982, qui nella tabella 12.

Noi abbiamo avuto soltanto una relazione da parte del Ministro della difesa e quindi quella precisazione e quantificazione l'abbiamo avuta attraverso quel documento che c'è stato presentato dal ministro Lagorio quando si è discusso di bilancio. Il difetto grave di quel documento, così come la parte relativa alla tabella 12, è che manca ogni indicazione sullo sviluppo pluriennale degli oneri e quindi chiederei un documento con la quantificazione pluriennale degli oneri di programmi di bilancio ordinario che sono in fattura. Lo stesso discorso, per il 1982, riguarda la riformulazione fatta per lo sviluppo temporale degli oneri per i programmi della legge promozionale dove vi è stato uno sconvolgimento con un rovesciamento di pesi tra la quota del bilancio ordinario e quella del 1982 data ai programmi della legge promozionale. Siccome noi non abbiamo questi elementi chiedo al generale Cappuzzo di farli avere a questa Commissione in anticipo rispetto alle Commissioni parlamentari verso le quali il Ministro si era comunque impegnato.

L'altra domanda è relativa allo sconvolgimento dei programmi della legge promozionale al loro interno e del rapporto tra questi programmi e il bilancio ordinario per l'Esercito, meno evidente per l'Aeronautica e la Marina dove ci sono altri aggiustamenti, in rapporto con le enunciazioni che il generale Cappuzzo ha già svolto circa la necessità di rivedere la filosofia dell'approvvigionamento di nuovi armamenti in rapporto alla questione della minore o maggiore sofisticazione, tutto quello cioè che ha sostenuto recentemente in pubblico in proposito e qual è la connessione perchè la proposta del Ministro, a mio avviso, non ha alcun supporto per un discorso preliminare.

Vorrei porle altre due questioni per un ulteriore approfondimento. La prima riguarda la manutenzione, argomento gravissimo che ho affrontato nella mia relazione per il quale non ho sentito alcuna risposta,

quanto costa, chi la fa e qual è l'efficienza delle unità addette alla stessa manutenzione, in aggiunta anche al discorso dell'onorevole Baracetti dell'area industriale della Difesa. Vorrei sapere cosa succede dentro i reparti operativi per la manutenzione e l'adeguatezza del quadro attuale degli strumenti dell'organizzazione nel suo complesso.

L'ultima questione è quella delle infrastrutture di cui non si è trattato. Io ho già consegnato una relazione sugli alloggi di serzivio in termini alquanto polemici per dire che vi è stato un trattamento per gli armamenti e uno per gli alloggi; ma al di là delle polemiche vorrei sapere qual è il programma per la parte che riguarda l'Esercito che ha questioni, relativamente alle strutture, più gravi delle altre Forze armate. Siamo competenti ad occuparci anche delle infrastrutture, possiamo farcelo dire dal Genio-Difesa, ma vi è un aspetto non amministrativo delle infrastrutture che potremmo chiamare operativo delle stesse legato alle caserme, alle aree addestrative in particolare e all'impiego dei mezzi moderni e poi tutto l'addestramento vero e proprio che si può fare con i nuovi mezzi che ritengo richiedano spazi addestrativi enormemente superiori perchè operano a distanze maggiori rispetto ai mezzi del passato. Quali sono inoltre i problemi che in questo campo l'Aeronautica e la Marina possono avere. In Marina qualunque ammiraglio può aver fatto esperienza di esercitazioni a forze riunite e lo stesso discorso vale per l'ammiraglio di squadra, ma credo che non esista generale che abbia mi schierato a distanza reale nulla che vada al di sopra del gruppo tattico con ovvi problemi di competenza e di affidabilità di tutto il complesso per questa non disponibilità di aree addestrative e in rapporto a quello che producono i nuovi mezzi che ammetterebbero queste necessità.

Su queste tematiche vorrei una risposta dal generale Cappuzzo, se possibile in un altro momento. Ci scusiamo nuovamente per aver convocato due Capi di Stato Maggiore nella stessa mattinata.

CAPPUZZO. Risponderò brevemente, nell'ordine, alle domande che mi sono state rivolte. La prima domanda è dell'onorevole Accame il quale ha detto che io avrei praticamente presentato un quadro di esigenze all'insegna del « costi quello che costi ». In realtà vorrei far osservare che se esaminiamo la storia con occhio critico e guardiamo quello che richiedemmo ai nostri capi militari del 1940/42, possiamo dire che se avessero parlato con chiarezza non avrebbero portato l'Italia al disastro nel quale il Paese si è dovuto trovare a conclusione del conflitto. Un capo militare non può che rappresentare un quadro di esigenze in funzione dei compiti affidati alle Forze armate e quando esiste un divario tra le possibilità finanziarie, il quadro di approntamento di forze e i compiti che gli sono stati assegnati, non gli resta altro che rappresentare le proprie perplessità e dare ipotesi alternative che configurano i rischi da accettare ma sta poi al responsabile politico dire che quei rischi si accettano.

Il quadro generale me lo pongo e credo di averlo dimostrato nell'ultima conferenza che si è svolta presso il Centro alti studi della Difesa, ma non tanto perchè Capo di Stato Maggiore dell'Esercito quanto perchè appassionato di questi problemi e italiano sensibile alle que-

stioni del Paese avendo quindi, il quadro complessivo di tutte le componenti che configurano da una parte l'esigenza della Difesa e dall'altra l'esigenza dell'ordinato progresso civile del Paese.

L'esigenza delle Forze armate è quella da me rappresentata perchè i compiti sono quelli, la situazione internazionale è quella e perchè in questo momento si mette in discussione anche la possibilità di una certa strategia che si dovrebbe imporre se vogliamo dedicare il massimo delle cure al settore convenzionale. Quindi, se vogliamo essere logici le mie richieste andrebbero addirittura aumentate se vogliamo arrivare alle modifiche della strategia in tempi accettabili. Una strategia non si cambia dall'oggi al domani, richiede predisposizioni e spetta a noi poter accennare alle sue possibili evoluzioni per poterla vedere realizzata fra 10 anni.

Questa è la mia visione. Quindi, io non ho detto « costi quel che costi »! Mi rendo conto dei gravi problemi del Paese e ne ho accennato quando ho detto addirittura che le stesse tensioni sociali sono un fattore di sicurezza, di cui il militare non deve disinteressarsene. Allorchè si chiede al Paese uno sforzo del genere anche il militare, in una visione globale, deve tener conto di questo elemento. Ma non spetterebbe a me, in qualità di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, rispondere. Lo potrebbe fare meglio l'autorità politica e in secondo luogo anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa; comunque non mi sottraggo alla domanda e alla risposta e rispondo come appassionato di questi studi.

L'onorevole Accame ha detto che bisogna temperare anche alla luce di quello che sta avvenendo sulla rinuncia al primo uso dell'arma nucleare. È una cosa molto interessante, specialmente oggi, quando vediamo la proposta di Breznev di cui si parla circa l'impegno da parte dell'Unione sovietica di non usarla per prima. Se non la impegna prima l'Unione sovietica, non c'è che una soluzione: aumentare le armi convenzionali perlomeno nel rapporto da 1 a 3, se vogliamo, come dobbiamo, essere legati ad una strategia difensiva.

Problema degli sperperi. Per quanto riguarda il vestiario sono d'accordo. Stiamo studiando e abbiamo dato delle disposizioni perchè sia fatta una politica di drastico contenimento della spesa, alla luce anche della possibilità che hanno i nostri militari di indossare gli abiti civili, per cui molto vestiario rimane non utilizzato.

Problema della ristrutturazione delle forze, soprattutto dal lato logistico e dal lato territoriale. Convengo con l'onorevole Accame; il problema si pone, se ne parla da parecchio ed è allo studio. È certo però che il contenimento non potrà essere immediato, anche se si dovessero adottare subito dei provvedimenti. Peraltro, vorrei far notare che allorchè provvedimenti del genere vengono adombrati si solleva una infinità di proteste corporative, non solo all'interno delle istituzioni ma direi anche all'esterno. Giorni fa mi telefonavano da Spoleto preoccupati perchè il livello di comando del bar locale era stato passato dal colonnello ad un tenente colonnello! Viviamo nel sociale e non possiamo disconoscere l'importanza anche di queste spinte. Quindi, non sono ottimista sulla revisione dei comandi, perchè vi sono interessi corporativi, vi sono visioni superate. Il problema è allo studio, abbiamo noi pilotato questo studio e ritengo che tra non molto potrà essere pre-

sentato anche al Ministro e alle forze politiche per arrivare ad una razionalizzazione, più che ad un contenimento.

Lei ha parlato della regola del cucchiaino. Certo, questa esiste e l'aspetto è negativo. Ma per quanto concerne l'Esercito le posso assicurare che cerco di razionalizzare al massimo quelli che sono gli aspetti del mio diretto interesse. Tuttavia sarebbe opportuno che anche le forze politiche andassero nella stessa logica. Non è una critica la mia, ma quando parliamo di riduzione drastica dei comandanti di alto livello e vediamo poi che si consentono anche le promozioni cosiddette onorifiche che sono da noi molto appetite (non perchè rappresentino grandè moralmente ma piuttosto perchè danno l'occasione di poter indossare in manifestazioni ufficiali la divisa con tre, quattro stelle, eccetera), per cui avremo tra non molto le nostre tribune piene di generali di corpo d'armata, al punto da poter armare tutti i corpi d'armata della Unione Sovietica, vorrei che vi fosse lo stesso indirizzo e si evitasse la proliferazione di questi gradi.

Così come ritengo che la visione sociale, giustissima, di dare a tutti l'accesso ad un livello superiore perchè questo è legato al trattamento economico non può essere imputata alla gerarchia militare che subisce il fatto. Abbiamo molti colonnelli, ma non potendoli eliminare fisicamente dobbiamo consentire che vivano intorno ai comandi, creando grossi problemi per i comandi stessi, perchè non sono facilmente impiegabili. Ci fosse almeno la modestia dell'accettazione dell'incarico e dello studio e non la richiesta del tavolo, del telefono e della macchina! Molte cose andrebbero meglio; ma purtroppo non è questo il costume italiano!

Problema degli addetti militari. Pochi giorni fa avevo bocciato un progetto di estensione; ma appena l'Esercito chiede una certa località perchè è importante, si aggiungono le altre Forze armate che trovano altrettanto importante la stessa località. Quindi, è un processo che è nelle cose. Io ero disposto a rinunciare a qualche incarico, ma oggi come oggi il fenomeno si verifica. E non è tanto grave che questo si verifichi, quanto il fatto che ognuno di questi addetti militari ha il suo segretario il quale deve fare soltanto la stessa operazione. Ve lo dice uno che ha vissuto questa esperienza, per cui il giorno in cui voleva razionalizzare i tre dicendo: uno si occupi degli stipendi e delle indennità, l'altro faccia il fotografo, eccetera; trovavo grandi difficoltà.

Problema dei tempi. Lei ha fatto una critica al comitato dei controlli. A me risulta che il comitato ha portato a una contrazione dei tempi, nell'ordine di cinque mesi. Il fatto è positivo, quindi, sotto questo aspetto. Ma io vorrei far notare che il nostro Paese è quello che ha il maggior numero di controlli formali. Quindi, è la filosofia del controllo che noi dobbiamo vedere per metterci a livello degli altri paesi europei. Io ho un'esperienza personale come comandante dell'Arma per cui avevo delle attribuzioni ben superiori a quelle che ho oggi come Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; e le posso assicurare che ho sempre comprato al meglio in tempi ridotti, avendo a disposizione anche ai fini dell'efficienza quello che volevo avere perchè ero direttore generale di tutte le direzioni generali.

Non voglio fare una proposta « oscena » in questa sede, me ne guardo bene; ma se si ragionasse con la stessa logica, dovrei aggiungere che poi sul mercato si trova del materiale che deve essere rimesso a prezzi ridottissimi. Prenda, per esempio, l'ultimo modello della macchina qui presente, che è superato e che la ditta le offre col 50 per cento di sconto; lei non può comprarlo, questa è la situazione. Bisogna quindi rivedere tutte queste norme. Vi sono dei motori superati, che vengono offerti, che le ditte sarebbero ben liete di dare. Allora cosa succede: formalmente tutto a posto, passa l'iter, 24 mesi, 32 mesi, compriamo lo stesso motore coi prezzi maggiorati senza la riduzione. Quindi, il sistema è da rivedere soltanto nella visione di controlli più sostanziali, a livelli adeguati, avendo fiducia nell'amministrazione. Perchè noi partiamo dal principio che l'amministrazione debba essere messa sempre sotto accusa; in realtà l'intervento della magistratura, diciamo, amministrativa è più sulla completezza della documentazione che non sulla congruità dei pagamenti e sulla sostanza.

Quindi, se una riforma c'è da fare, deve essere fatta in senso europeo, come diceva l'onorevole Bandiera, adeguandoci alle legislazioni degli altri paesi.

Lei ha accennato anche ai problemi del personale, a questa pletera di incarichi, ai richiamati, eccetera. Ma qui allora vorrei osservare che, proprio nel settore dei controlli, per la rapida utilizzazione delle risorse finanziarie abbiamo avuto un grande successo (e possono riferirlo i Ministri competenti), con i nostri ispettori prestatati al ministro La Malfa o al ministro Scotti o al ministro Andreatta per la verifica delle spese. I nostri ispettori sono stati gli unici che hanno saputo vedere manchevolezze gravi, eccetera; quindi non ci mancherebbe la capacità di intervenire in tempo utile. Anche questi vecchi ferri arrugginiti dei nostri ufficiali (arrugginiti per modo di dire, perchè sono ancora giovani e validi) lavorano benissimo e hanno trovato anche qualche ostilità da parte degli interni perchè sono stati dei controllori di grandissimo pregio.

Consiglio superiore delle Forze armate. Qui esprimo le mie opinioni personali. Il Consiglio superiore delle Forze armate deve essere riveduto nelle sue funzioni. Non è ammissibile che il consiglio superiore delle Forze armate ritorni a fare un'analisi dei requisiti operativi del mezzo o del sistema, perchè è un assurdo. Di quali strumenti si serve? Deve riinterrogare gli stessi elementi che sono alle mie dirette dipendenze e che hanno già dato un parere a me come Capo di Stato Maggiore. E questo eticamente non è accettabile; perchè se questi « signori » avevano delle difficoltà da sollevare dovevano farlo nelle sedi competenti. Quindi, il Consiglio superiore delle Forze armate deve essere qualcosa di diverso. Dobbiamo eliminare queste aree di sovrapposizione. Questa è un'idea che non è condivisa da molti; ma io sono deciso a sostenere il primato del Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito per quanto riguarda i requisiti operativi, perchè non c'è nessun altro che possa definire i requisiti operativi se non il Capo di Stato Maggiore col suo Stato Maggiore e quindi con tutto il complesso della forza armata. Perchè i pareri che formulo io sono i pareri che vengono dalla base,



cioè dai comandanti responsabili, e ascendono al mio livello, vengono mediati, completati, per cui sono quelli definitivi. Naturalmente il discorso si può poi portare in sede politica, ad un altro livello, ed io in questo momento non faccio un discorso da tecnico o avulso dalla realtà del Paese; però vedo nel consiglio superiore delle Forze armate (in questo non tutti sono d'accordo) un doppione che fa perdere del tempo, mentre bisognerebbe andare in altri settori, cioè attribuendo nettamente delle zone di responsabilità. C'è il settore di verifica, di carattere formale-amministrativo, c'è il settore del controllo.

Siamo in troppi a fare le stesse cose e quel che è peggio è che alle volte ciascuno vuol fare quello che non è il compito primario, ma è il compito accessorio. Questa è una critica che faccio a me stesso.

Lei ha sollevato il problema di fondo della Difesa a nord-est. Non è questa la sede per rimettere in discussione il problema della strategia della NATO. Oggi come oggi, però, dobbiamo essere molto realisti. Anche ammesso che si realizzi un nuovo modello di difesa e ammesso che questo modello di difesa venga concordato, definito e accettato, oggi, 16 giugno 1982, soltanto lo spostamento delle forze, realizzato quando le forze stesse possono essere naturalmente sistemate, comporta dei tempi tali che i trenta anni, da me previsti per quanto riguarda l'andamento del soddisfacimento di certe esigenze di oggi, alla luce della disponibilità del bilancio ordinario, diventerebbero altri trenta anni per avere le infrastrutture.

Per realizzare un carcere — dico un carcere — con tutto già definito, studiato, eccetera, il Ministero dell'interno sta facendo delle esperienze amarissime: si è arrivati già a sette, otto, dieci anni senza la possibilità di avere il carcere realizzato. Questi sono i tempi, purtroppo, di una struttura amministrativa che è superata dai tempi, in tutti i settori, e non solo nello stretto ambito militare: il Genio civile va ancora peggio del Genio militare. E allora per realizzare bisogna adottare sistemi nuovi, moderni. Perché l'IRI va bene? Perché l'ITALSTAT riesce a fare le poste e gli uffici postali? Perché adotta dei particolari metodi e particolari sistemi.

Già il modello di difesa adottato, ammesso che porti ad una redistribuzione del personale su tutto il territorio e a meno che non vogliamo mettere sotto tenda i soldati — e credo che nessuno lo accetterebbe per lungo tempo —, comporterebbe già dei tempi addirittura inaccettabili. Quindi, non possiamo dire che noi con questo realizzeremo un qualche cosa di valido per quegli scopi, che sono, poi, gli stessi di questa inchiesta.

A proposito, io dovrei innanzitutto rispondere al senatore Fallucchi (perché la domanda a monte era sua) e lo faccio subito. Noi non possiamo vedere una diversa ripartizione degli sforzi delle risorse finanziarie alla luce del nuovo modello di difesa immediato, altrimenti vi sarebbe un aggravamento enorme della situazione. Per fare una caserma a livello di battaglione, oggi si parla di parecchi miliardi. La caserma che sarà realizzata per i carabinieri, a Tor di Quinto, per un reggimento a cavallo costa, ai prezzi di oggi, 115 miliardi con la realizzazione di tutte le scuderie moderne, impianti sportivi, eccetera.

TOLOMELLI. E una caserma media?

CAPPUZZO. Una caserma media concepita sul piano generale dovrebbe costare sicuramente sui trenta miliardi, perchè la caserma oggi è concepita con campi addestrativi, con campo sportivo, con i vari *hobby*, con cinema, eccetera, come una delle tante caserme moderne che si riscontrano in vari Paesi e soprattutto nel mondo anglosassone. Evidentemente da noi non c'è una caserma di questo tipo, perchè si potrebbe realizzare solamente con costi proibitivi. Ecco che allora viene da chiedersi se un Paese come il nostro può affrontare la difesa concepita in questa maniera.

Vorrei ricordare la questione, accennata anche da lei, della difesa del « nucleare ». I discorsi che andiamo facendo, non potenziando il convenzionale, portano all'inevitabilità della logica nucleare. Se vogliamo essere coerenti con questo desiderio, che ormai è diventato proprio un'aspirazione dei popoli, di non avere bisogno del nucleare, dobbiamo potenziare, evidentemente moltissimo, il convenzionale. È certo che l'attuale impostazione pone però un problema anche per i civili nei territori in cui si dovesse impiegare l'arma nucleare. E allora io mi chiedo se è compatibile con questa linea di pensiero l'opposizione che si fa all'impiego di certi tipi di armi nucleari, laddove questo problema non si pone neanche per i civili. In definitiva, se una difesa potesse usare l'arma nucleare in aree prestabilite, vedasi mine nucleari e — nessuno si scandalizzi per quello che dirò — « arma neutronica », in territorio proprio già determinato e svuotato di personale, con il cartello « Guai a chi passa, perchè chi passa trova il neutronico », io dico che allora, in questa maniera, noi potremmo risolvere il problema. Vedete benissimo che noi abbiamo dei comportamenti e delle affermazioni che non sono in sintonia con una certa linea di pensiero. Siamo tutti d'accordo con il nucleare? Allora non c'è altro da fare che potenziarlo. Nell'attesa, è necessario il nucleare? Allora orientiamoci verso quelle forme di nucleare che sono compatibili con l'esigenza di salvaguardare anche le popolazioni civili.

Quindi, io direi che la politica di difesa può essere vista nel suo complesso solo se esaminata in tutte le componenti e mettendo a monte queste grandi scelte.

L'onorevole Baracetti ha accennato a questi problemi e quindi a queste esigenze finanziarie che sono notevoli e sempre crescenti. Io ho detto che sono sempre crescenti e ho posto addirittura un quesito a me stesso: se cioè i Paesi medi, alla lunga, potranno tenere il passo con queste esigenze crescenti. Questo vale per noi come vale per tutti gli altri Paesi. Leggevo, proprio oggi, sul giornale che il bilancio del Giappone di quest'anno, che è stato notevolmente aumentato — e il Giappone che ha una componente terrestre molto ridotta ha potenziato l'aerea e la navale —, già è arrivato ad una cifra di 14 mila miliardi per l'agenzia di difesa e pensa di superarla abbondantemente l'anno venturo. Quindi, stiamo arrivando, in Paesi medio-piccoli a livelli che possono essere sopportati soltanto con economie evidentemente molto ricche.

Mi rendo conto delle difficoltà del nostro Paese; però rendersi conto delle difficoltà del Paese non significa non dire la verità. E allora

tocca al politico mettere a confronto le compatibilità. Mi si accennava alle spese sociali. Certo, nessuno vuol ridurle, ma razionalizzarle — come d'altronde le nostre —; e ce ne sono da razionalizzare! Basta leggere ogni giorno i giornali: l'affare degli alberghi d'oro, per esempio, che leggevo ieri, eccetera. Insomma, ci sono miliardi che vengono spesi senza sapere per chi e per che cosa; almeno da noi le armi arrivano e le caserme si costruiscono!

Problema del fronte sud. Io sarei molto cauto, e mi sono già espresso sul piano tattico e operativo. Circa le possibilità di sbarco dal mare, c'è una minaccia, anche se io non parlo mai di minaccia qualificata.

Noi abbiamo la garanzia di una certa pace, finchè noi e gli altri saremo inseriti in grandi blocchi. Le aree marginali — laddove c'è libertà di azione — sono le aree più pericolose, anche perchè non si sa mai fino a che punto uno può spingere la propria libertà fino a provocare la reazione della controparte. Il non voler inserire il Mediterraneo in questa impostazione è un errore: più leghiamo il Mediterraneo al centro-Europa, più noi, per forza di cose, abbiamo un'area di pace, perchè se si debbono scontrare i due Grandi c'è poco da fare! Quando l'Unione Sovietica parla e quando parlano gli Stati Uniti si trova la soluzione, anzi, devono per forza trovarla. Oppure inseriamo il fronte sud nella strategia del Patto di Varsavia che, però, è una strategia ben strana, che preferisce fare lungo il mare questi « zompi » da gambero molto onerosi (e abbiamo visto che cosa significa e come le flotte si logorano per girare lungo le coste), quando invece molto rapidamente e con mezzi convenzionali, senza grande sofisticazione, si riesce ad impattare sul fronte terrestre. Di conseguenza, sul fronte sud io non vedrei grandi pericoli.

Certo che l'ideale di una diversa impostazione della difesa in cui venga coinvolta la popolazione a cui ha accennato anche l'onorevole Baracetti sarebbe auspicabile e rappresenterebbe un passo in avanti in Paesi con qualsiasi tipo di democrazia e in cui gli scopi dei Governi vengono fatti propri dalle popolazioni le quali sono disposte ad immolarsi e a combattere.

Noi ci auguriamo che questo consenso venga raggiunto, ma è necessario fare ogni sforzo da parte nostra per farci conoscere per quello che siamo e da parte delle forze politiche presentarci quali noi siamo. Mi chiedo se in questa fase siano possibili modifiche all'ordinamento delle forze che comportano anche una riduzione degli impegni finanziari, ma direi di no anche se vi è un problema di sofisticazione su cui poi tornerò perchè in fondo il nostro non è un programma di alta sofisticazione, ma è un programma in cui prevale la parte convenzionale (siamo ancora al carro, al pezzo di artiglieria, per la parte controcarri abbiamo il missile di ultima generazione e per la contraerea il missile di ultima generazione). Questi aspetti tecnologici sono fuori discussione perchè oggi il missile non può essere ignorato, esso è fondamentale e l'abbiamo visto nelle Falkland o Malvine e lo vedremo ancora per qualche tempo. La sofisticazione delle Forze armate è ad un livello non decisamente spinto ed io penso che non possiamo attenderci la loro revisione a meno

che non diciamo di ridurne anche l'entità, ma in questo caso il discorso sarebbe diverso perchè dovremmo scoprire qualche settore.

Infatti, quando è stato deciso di introdurre 1.330 missili Milan, è stato detto di consentire a tutti i battaglioni dell'Arma base di avere un certo numero di sistemi di tiro in funzione nel controcarro comprendendo in questo numero di battaglioni anche quelli sparsi nel sud del territorio. Allorchè da 1.330 sono stato costretto a passare a 1.000, evidentemente ho dovuto penalizzare le unità e scegliere se penalizzare quelle impegnate nella frontiera orientale o quello nel resto del territorio. E questo è un rischio che si deve accettare. Naturalmente enfatizzare la possibilità d'intervento nel sud significherebbe avere una maggiore mobilità, ma mobilità significa avere disponibilità di mezzi ed ecco che l'elicottero diventa essenziale; quindi, direi che l'enfasi posta sul Meridione porta ad esaltare le esigenze di carattere finanziario per mezzi altamente costosi.

Si è accennato al problema dell'operativa. Oggi ho letto una lettera su un giornale di una persona che non si firma come ufficiale (probabilmente è un nome falso) che diceva come in pochi giorni sia stata risolta la vicenda dei ferrovieri con 900 miliardi e si chiedeva perchè ce l'avessero tanto con i militari. Anch'io non posso che essere portatore delle istanze dei militari, tutti vogliono avere di più e non capisco perchè questi debbano essere dietro agli altri; ci sono altre categorie e non soltanto i ferrovieri per le quali in maniera varia si sono adeguati gli emolumenti, senza parlare dei magistrati che interpretano a modo loro la legge. Comunque l'esigenza dell'operativa c'è.

BARACETTI. Siamo d'accordo su questo.

CAPPUZZO. Capisco che i militari sono sfortunati, evidentemente avanzano richieste sempre nei momenti peggiori. Comunque quello per cui ci battiamo è di poter realizzare quanto esiste nei paesi a socialismo reale, come ad esempio la stessa Jugoslavia, dove il militare passa nella carriera dell'insegnamento.

L'onorevole Baracetti domandava se vi è la possibilità con una revisione di ridurre le spese, io dico che oggi come oggi in questa situazione con provvedimenti di immediata attuazione questa possibilità non esiste.

La partecipazione popolare è il mio chiodo fisso, naturalmente in chiave nazionale.

Per quanto riguarda il problema degli sprechi, posto anche nella domanda dell'onorevole Accame, evidentemente vi sono organismi che sono triplicati, addirittura inconcepibili e noi qualche passo avanti l'abbiamo fatto. Stiamo razionalizzando la parte territoriale dell'Esercito con la logistica degli anni '80, ma bisognerebbe farlo in senso interforze. Io mi sto battendo in questo senso e sono disponibile anche a cedere posizioni non di potere ma che portino organico, sarebbe comunque auspicabile quantificare l'entità di questi sprechi (oggi un carro armato costa un miliardo, fra due o tre anni costerà tre miliardi e un MRCA costa 46 miliardi). Di fronte a queste spese bisognerebbe vedere che cosa comporterà la riduzione territoriale perchè il personale rimarrebbe e

quindi avemmo l'aggravante di aver tolto l'organo mantenendo gli elementi che a quell'organo davano vita. Non siamo riusciti a ridurre il numero degli arsenali come volevamo perchè abbiamo avuto opposizione da parte dell'Amministrazione locale; vorremmo rivedere l'organizzazione della leva perchè riteniamo che sia assurdo oggi avere distretti da tutte le parti, potremmo avere invece agenzie collegate ai *computers* dei Comuni che comunicano con gli uffici anagrafe e direttamente con un centro regionale. Abbiamo molte visioni moderne, ma rimangono purtroppo solo visioni e non solo perchè non vengono capite all'interno, ma a volte non sono capite neanche all'esterno. Penso che si potrebbe fare molto se vi fosse la volontà politica di accettare queste riduzioni che apparentemente faranno perdere molto del contatto locale e quindi un po' del potere locale, ma in realtà poi si tradurrebbero in un grande vantaggio anche ai fini di interesse dei parlamentari.

Il senatore Gatti ha fatto riferimento ai grandi aumenti di bilancio di quest'anno, non vorrei citare la spesa *pro-capite* già accennata dall'onorevole, ma se esaminiamo l'aumento del 30 per cento circa nelle singole voci ci accorgiamo che si riduce di molto; è un dato che ci colpisce perchè ci dimentichiamo che per due anni consecutivi (1978-80) siamo andati notevolmente al di sotto. Abbiamo fatto un magnifico grafico in cui si vede che l'andamento delle curve per incontrarsi deve avere un certo incremento e a partire dal 1985 credo che noi potremmo essere già ad un livello in cui le esigenze si confronteranno con le possibilità reali. Ripeto, siamo andati molto al di sotto perchè volendo bilanciare si sono dovuti riassorbire i ritardi di quei due anni che sono stati fatali, cosa che naturalmente si ripercuoterà ancora per qualche anno. Il nostro è un bilancio molto rigido e non dà possibilità di manovra per gli impegni pluriennali, se uno subisce un taglio inciderà su quello che non è stato perfezionato perchè si pagherebbe una penale. Ogni taglio comporta alle industrie penalizzazioni gravi e quindi ci troviamo tra due fuochi, come un *sandwich* cioè da una parte il bilancio che ci comprime e dall'altra coloro che avrebbero dovuto avere un vantaggio dal nostro bilancio; noi siamo in mezzo impotenti ad attendere l'operativa. Certamente da una parte vi è l'industriale che continua a guadagnare e noi siamo le povere « vittime » perchè pensiamo che le Forze armate soffrono per non avere i mezzi che dovrebbero avere.

Sono d'accordo sugli sprechi, ma essi sono la logica conseguenza di tutto un sistema che è andato avanti in un certo modo. L'unificazione c'è stata, si sono incontrate difficoltà, alcune obiettive altre un po' esagerate, ma nel momento attuale ritengo che vi siano provvedimenti immediati che possano portare al recupero notevole di risorse finanziarie.

Per quanto riguarda la domanda relativa alla qualificazione della spesa direi che essa va bene quando un bilancio è gonfiato e quindi ha una serie di esigenze in cui la priorità è qualcosa che conti, ma qui siamo di fronte a priorità « uno » per tutti i settori perchè se si privilegia il controcarro si resterebbe scoperti con il contraereo, se si privilegia il contraereo si rischierebbe di essere scoperti con il controcarro; si potrebbe fare un po' di contraereo e un po' di controcarro, ma avrei scoperti alcuni battaglioni territoriali.

Il privilegiare le infrastrutture: ma allora, in questo caso, farò stare meglio i soldati ma avrò scoperto qualcos'altro. Cioè, in pratica, quando si accumulano situazioni di questo genere, succede come in quelle famiglie in cui, per indisponibilità di soldi, si rimandano tante spese (cioè tanti programmi): le scarpe, il vestito, il copricapo, i viveri, eccetera.

Noi abbiamo delle priorità: abbiamo bisogno delle scarpe, dei vestiti, di qualcosa per vivere, per mangiare, per andare avanti. Questa è una situazione grave; ecco perchè siamo qui a chiedere. Non perchè vogliamo tutto e subito, come qualcuno diceva in passato, ma affinché si tenga conto che oggi le Forze armate costano, e costano tanto quanto più sono state trascurate nel passato, tanto quanto più continua questa politica della sofisticazione, di cui poi parlerò.

L'onorevole Bandiera ha parlato dei ritardi nel programma. Le leggi promozionali avevano due scopi: uno era proprio quello di incentivare la nostra industria. Ciò è andato bene per la Marina e per l'Aeronautica; per noi, un po' meno. Il problema esiste, ed è dovuto essenzialmente al fatto che non ci sono molti piccoli programmi, che alle volte, in quanto tali, non sono allettanti. Fare, ad esempio, un incrociatore sottoponte è evidentemente allettante; è tutto insieme. È un'industria, diciamo la verità, che non ha curato molto la tecnologia; ha sempre preferito « scopiizzare » o coprodurre, senza incrementare la parte ricerca e sviluppo. Questa è la colpa, da parte sua. Da parte nostra, c'è anche una colpa, rappresentata dalla deficienza del nostro servizio tecnico, ed è una deficienza quantitativa, ma anche qualitativa. È quantitativa perchè il vecchio servizio tecnico era nato all'insegna degli arsenali, quei pochi arsenali in cui si produceva il fucile 91 e l'obice 105-14 (ultima innovazione della tecnica). Poi, è venuto il missile, poi si è inserita l'elettronica, che è veramente spaventosa. L'elettronica non si può fronteggiare con servizi tecnici formati in questo modo; avrebbe avuto bisogno di ben altro. C'è poi la parte chimico-fisica. Ma evidentemente noi risentiamo di un servizio tecnico che non è in grado di soddisfare le nostre esigenze.

Quindi, c'è un ritardo da parte nostra, con richieste di specifiche tecniche veramente pazzesche! Infatti, un carro, ad esempio, si ordina in tutte le sue numerose parti. Mettiamo solo la parte manuale della compilazione dei contratti: è davvero qualcosa al di fuori del tempo! Anche tutto ciò, quindi, andrebbe rivisto.

Si chiede se abbiamo fatto un calcolo dei tempi e dei costi. Il dato è allarmante. Se la legge ordinaria va così (ma noi ci auguriamo che non debba andare in questo modo), il calcolo dei tempi e dei costi è stato fatto; anche perchè ci sono delle scadenze di cui dobbiamo tenere conto. Per esempio, la linea carri ha una sua vita, che pensavamo anche di prolungare — non avendo fatto parte del sistema del Leopard 2 — attraverso il sistema avanzato di tiro. Tale sistema è stato realizzato, ma con una richiesta di spesa di circa 500-600 milioni per esemplare, che viene ad incidere su un capitale di un miliardo. C'è da chiedersi, quindi, se ne vale la pena. Allora, ci si pone il problema del costo efficace. L'onorevole Accame, qui, è appassionato di ricerca operativa; noi cerchiamo di compiere come possiamo questi studi, e devo dire che abbiamo delle grosse perplessità.

Allora, è evidente che dobbiamo rivedere qualcosa. La linea carri esaurirà la sua vita fisica, proprio in quanto tale, e non perchè ci siano nuove tecnologie. Noi stiamo compiendo un grosso sforzo, perchè io vorrei presentare l'esercito degli anni novanta in modo che sia noto ogni ogni aspetto di costo, di problemi operativi, e così via.

Riguardo alla normativa, l'onorevole Bandiera chiedeva se io ritengo che il comitato sia un fatto positivo. Senza dubbio è un passo in avanti. Però, bisognerebbe incidere anche sulla modifica delle leggi perchè queste, così come sono oggi, salvaguardano soltanto il profilo formale e non sono rispondenti alle esigenze; fanno solo perdere costo, e costo significa denaro, ma denaro notevolmente aumentato.

L'onorevole Cerquetti ha accennato alla differenza fra infrastrutture e armamenti. Nel campo edilizio è più facile avere un'idea sull'andamento dei costi e quantizzare i dati; cosa che nel settore delle armi non succede. Io, personalmente, sono anche perplesso circa la possibilità di stabilire la congruità dei prezzi in tanti settori. Soprattutto nel settore dell'elettronica: questa ricerca c'è a monte? Quante ore di lavoro? Quanto sforzo tecnologico? Tutto ciò fa veramente tremare, se si pensa alla responsabilità di coloro i quali devono dire: sì, il prezzo è congruo. Basandosi su che cosa? Sono problemi sui quali bisogna porre l'attenzione sul piano politico, onde apportare eventuali modifiche alla legislazione che, a mio avviso, si impongono.

Vengo ora alla domanda del senatore Fallucchi circa gli scopi dell'inchiesta, i pareri, eccetera. Io ritengo che chiamare in causa i Capi di Stato Maggiore per questi problemi sia altamente onorifico per gli stesso Capi di Stato Maggiore, che hanno l'occasione di parlare ad un uditorio così qualificato. Ma, evidentemente, le colpe non sono da attribuire agli Stati Maggiori. A parte i problemi di programmazione generale, io ho una visione dei Capi di Stato Maggiore, nel nostro sistema attuale, per la quale noi siamo gli utenti: noi dovremmo commissionare dei mezzi, il maggior numero possibile al prezzo più basso, per assicurare il massimo d'efficienza alla Forza armata. Ogni altra considerazione di interesse industriale, di sviluppo del paese, di interesse sociale e così via, peraltro validissima, dovrebbe essere fatta in sede diversa, e certamente non da noi. Tra i 1.330 missili prodotti all'estero (i Milan) ed i 1.000 prodotti in parte all'estero e in parte in Italia, io non posso dire che preferisco questi ultimi, proprio perchè sono mille e lasciano scoperti 29 battaglioni. Io devo dir che vorrei 1.330 missili per poter armare tutti i battaglioni. Spetta ad altri dire se accettano il rischio di avere trenta battaglioni disarmati, perchè questo favorisce l'industria nazionale, anche se ogni missile viene a costare il 60 per cento in più rispetto al costo che avrebbe all'estero.

Bisogna vedere quale filosofia si intende seguire. Come italiano, io partecipo di questo tipo di visione. Certo, è preferibile che tutto sia speso in Italia, però a prezzi competitivi.

L'onorevole Cerquetti ha poi chiesto degli elementi, che manderò, sul bilancio ordinario e circa la legge speciale.

C'è poi una domanda relativa a quello sconvolgimento in rapporto alle mie enunciazioni sulla sofisticazione. Io faccio da tempo tali enun-

ciazioni; le ho rese pubbliche, ma non hanno influenzato, devo dire onestamente, nella visione della programmazione, se non per quanto concerne il sistema avanzato di tiro, sul quale ho avuto delle grandi perplessità alla luce delle considerazioni fatte finora. È un discorso, secondo me, che non va fatto soltanto a noi utenti, che siamo vittime del sistema, ma va fatto, per così dire, a tutta l'impostazione dell'approvvigionamento dell'Occidente, e anche dell'Oriente, per quello che vale. Non si può andare avanti in questo processo, là dove la sofisticazione è soltanto un gusto da soddisfare, senza avere un netto rilievo sotto il profilo operativo.

Posso assicurare che la linea che sarà seguita nella visione dell'Esercito degli anni novanta è questo: non esagerare, far vivere le armi che abbiamo il più a lungo possibile, perchè l'interessante è che siano impiegate bene. Quindi, c'è il problema dell'addestramento e quello della motivazione del consenso, dei quali parlerò. L'ulteriore sviluppo sarà quindi legato a questa visione.

Circa la manutenzione, devo dire che c'è un tasso debolissimo: siamo veramente scoperti.

L'onorevole Baracetti ha accennato alla questione dell'industria della difesa. Secondo me, qui bisogna cambiare mentalità, ed arrivare a qualche sistema nuovo. A livello operativo non abbiamo problemi. L'inserimento del battaglione logistico a livello di brigata e gli inserimenti di battaglioni logistici a livello di grande unità elementare già soddisfano, per quanto riguarda la sostituzione immediata di parti, le revisioni di piccolo conto, eccetera. La grande manutenzione deve essere fatta con un'ottica diversa; e l'ottica diversa è quella del mezzo consegnato per periodici controlli, completamente revisionato e restituito con un prolungamento della vita che sia almeno di cinque-dieci anni. Io mi chiedo, allora, se l'industria della difesa (intesa come nostra industria) ha più ragione di essere; è un'industria costosissima, sia che lavori che non lavori, e non è sempre all'ultimo grido della moda. Per l'aeronautica non è concepibile avere un terzo o un quarto livello costituito da loro. Stanno costituendo il terzo livello; ma tanto vale andare direttamente alla ditta che ha fatto l'aereo.

Se potessimo avere anche mezzi più complessi, sistemi d'arma, artiglieria e missili, una organizzazione del genere nel nord, nel sud, nel centro-sud, potremmo risolvere con un'ottica diversa il problema della manutenzione. Oggi, comunque, è un settore delicato che merita approfondimento d'intesa con il segretario generale.

Le infrastrutture sono quelle che sono: superate, le teniamo su con grande sforzo ed impiego di manodopera militare ed interventi fatti in maniera artigianale, costosi. Le misure dovrebbero essere riviste per esigenze sociali del soldato.

C'è anche il settoe importante e delicato dell'addestramento: non abbiamo le aree addestrative che vorremmo avere soprattutto per l'impiego dei mezzi che richiedono mobilità, spazio, eccetera. Mi riferisco ai carri, ai veicoli cingolati. Questo, naturalmente, pone remore notevoli perchè mettiamo questi mezzi nelle caserme, li costringiamo in spazi ridotti mentre avrebbero bisogno di altro. Cerchiamo di farlo con



i campi d'arma ma siamo costretti a fare quello che stanno facendo altri eserciti: dare rilievo alla simulazione.

Si accennava prima a grandi esercitazioni; le esercitazioni per la Difesa le facciamo: cioè, le esercitazioni di posti di comando, lo schieramento sulle posizioni da occupare, prova dei collegamenti, parziale attivazione di posizioni per quella concezione di difesa avanzata che bisogna vedere fino a che punto sarà valida e se deve essere più mobile. Sono per una difesa più mobile ma sono cose che devono essere approfondite. A questo livello ancora facciamo le esercitazioni ma sono passati trent'anni dalle ultime grandi manovre di cui si parlava, allorchè dalla Sila siamo arrivati fino ad Ortona, Foggia ed abbiamo fatto grandi esercitazioni, offensive e difensive che oggi, purtroppo, per i danni che provocano e per la scarsa sensibilità dell'opinione pubblica nei riguardi di azioni del genere non vengono compiute. Oggi è un settore carente. Il comandante dei livelli maggiori non si forma certo attraverso l'esame del complesso meccanizzato; il comandante di brigata, a livello di brigate che abbiamo visto alle Falkland, si forma in un modo in cui almeno si possa esaminare il raggruppamento tattico. Attualmente questo non avviene ed è una gravissima carenza. L'azione di comando non è di dettaglio ma è soprattutto una manovra di forze, concentrazione di sforzi, spostamento dell'asse di gravitazione e questo può essere visto solo in esercitazioni non a fuoco, false, dimostrative, cosiddette in bianco, che richiedono grandi spazi. Questo è un aspetto molto delicato che deve trovare qualche soluzione d'intesa con le amministrazioni locali.

Credo, onorevoli deputati e senatori, di avere risposto a tutte le domande.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DOCUMENTO N. 16

SVILUPPO DEI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELL'ESERCITO PER IL DECENNIO 1983-1992  
DA FINANZIARE CON I FONDI DEL BILANCIO ORDINARIO

(Cifre in miliardi) (\*)

Settore	Finanzia- mento 1982	Aliquote da finanziare nel decennio										Totale 1983-92	Da finan- ziare post 1992
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992		
1) <i>Armi della Fanteria</i> (bombe a mano, lanciagranate, sistema msl.c/c « TOW », simu- latori per addestramento al tiro con armi portatili ecc.) . . . . .	12,5	10,1	26,5	38	41	35	13	12	21	50	50	296,6	350
2) <i>Mezzi corazzati e cingolati da combattimento</i> (veicoli cingolati da combatti- mento, carri armati, carri au- siliari, simulatori di tiro ecc.) . . . . .	9,1	28	30,5	3	90	250	140	300	440	405	1.700,5	760	
3) <i>Mezzi per la mobilità tattica e logistica</i> (autoveicoli leggeri, medi, pesan- ti, e speciali della motorizza- zione) . . . . .	79,5	107,1	52,1	136,1	90,1	90,1	139,1	139,1	139,1	139,1	147,1	1.179	—
4) <i>Mezzi e materiali del genio</i> (materiali per ponti e traghetti, mezzi speciali del genio mine, artifici, ecc.) . . . . .	3,8	24,8	15	27,5	25,8	53,5	87,1	73,8	62,6	46,9	22,3	439,3	10,5
5) <i>Artiglieria terrestre e mezzi te- cnici per il tiro</i> (potenziamento artiglierie, lancia- razzi, munizionamento ecc.) . . . . .	8,1	73	102,6	141	197,9	176,1	213,4	203,2	149,8	265,6	407	1.929,6	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: DOCUMENTO N. 16

Settore	Finanzia- mento 1982	Aliquote da finanziare nel decennio										Totale 1983-92	Da finan- ziare post 1992
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992		
6) Sistemi C/A missilistici e convenzionali (potenziamento artiglieria c/a, sistemi di avvistamento, radar, materiali di supporto ecc.) . . . . .	12	17,7	30,7	36	32	34	15	15	—	—	—	180,4	—
7) Mezzi e materiali delle trasmissioni e per la gestione automatizzata dei materiali (stazioni radio ponti radio, multiplex telegrafici e telefonici, citofranti, centralini telefonici, lavori di ammodernamento centrali telefoniche e della rete T.L.C., ecc.) . . . . .	40,2	66	64,1	35,3	35,5	58,5	50	41,8	51	45	15	462,2	—
8) Apparecchiature per la visione ed il tiro notturno (apparati per il puntamento ed il tiro notturno dei carri, iposcopi ecc.) . . . . .	—	3	—	—	50	50	50	50	50	50	—	253	—
9) Mezzi per la sorveglianza del campo di battaglia (apparecchiature ottico elettroniche, radars di sorveglianza, ecc.) . . . . .	—	0,4	2,4	1,5	12	10	45	45	45	37	—	198,3	—
10) Mezzi materiali NBC (mezzi di rilevazione NBC, apparati ed indumenti di protezione, apparati di bonifica, ecc.) . . . . .	1	23,6	41,6	32	47,5	36	41	34	20,5	17,5	20	313,7	—
11) Mezzi e materiali dell'ALE (elicotteri da ricognizione, elicotteri multiruolo, potenziamento CH-47; armamento velivoli, simulatori di volo, equipaggiamenti, ecc.) . . . . .	25	24	22,9	30,8	28,1	39,1	32,6	26,2	80,5	70	107,8	462	160

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: DOCUMENTO N. 16

Settore	Finanzia- mento 1982	Aliquote da finanziare nel decennio										Totale 1983-92	Da finan- ziare post 1992
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992		
12) <i>Apparecchiature per la GU, ELT e RICELE</i> (intercettatori, disturbatori, localizzatori, ecc.) . . . . .	4,6	4,6	11,9	21	15	17,5	11,5	9,5	5	5	5	106	—
13) <i>Materiali vari per i servizi logistici</i> (materiali per ammodernamento reparti di sanità, sacchi per addiaccio, attrezzature per la portabilizzazione, mezzi per il trasporto dell'acqua, ecc.) . . . . .	4	9,7	6,6	8,6	4,5	3,8	—	—	—	—	—	33,2	—
14) <i>Mezzi per la meccanizzazione della logistica</i> (attrezzature per gli organi logistici territoriali e di campagna e per la sperimentazione dei materiali nei magazzini) . . . . .	2	4	9	10	11,5	7,5	—	—	—	—	—	42	—
15) <i>Completamento scorte</i> (veicoli corazzati, munizionamento, ecc.) . . . . .	—	—	—	—	—	—	100	150	116,6	166,8	386,9	920,3	—
Totale . . . . .	192,8	396	415,9	540,8	543,9	701,1	937,7	1.049,6	1.041,1	1.332,9	1.566,1	8.525,1	1.280,5

(\*) Gli oneri riportati nello specchio sono suscettibili di variazioni anche considerevoli, in relazione alla:

- aleatorietà delle future disponibilità di bilancio;
- reperibilità dei materiali sul mercato industriale;
- evoluzione tecnologica ed operativa dei mezzi;
- effettiva realizzazione dei programmi associati alla Legge 16 giugno 1977 n. 372, ai quali i presenti programmi sono strettamente connessi.

## DOCUMENTO N. 17

— A —

*Risposte del generale Cappuzzo ai quesiti dell'onorevole Ciccio Messere.*

1. QUESITO: *Quale pianificazione tattico-operativa è stata posta alla base del programma così come quantificato nella tabella fornita dal generale Capuzzo*

RISPOSTA: a) La pianificazione tattico-operativa posta alla base del programma decennale di acquisizione dei materiali da attuarsi con i fondi del BO scaturisce dai compiti che la legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla disciplina militare) assegna alle Forze armate.

Tale pianificazione, nel quadro degli indirizzi di politica militare e strategici nazionali, della possibile minaccia avversaria e delle condizioni ambientali, si sostanzia, per l'Esercito, negli atti da compiere per fronteggiare l'eventuale avversario, che, violati i confini, sia penetrato nel territorio nazionale.

A questo scopo è necessario poter:

— erogare il fuoco necessario per neutralizzare le offese aeree e terrestri;

— rendere manovriera le forze;

— dare continuità al sostegno logistico e all'azione di Comando.

È quindi indispensabile disporre di mezzi per:

— la manovra del fuoco terrestre;

— la difesa contraerea;

— la difesa controcarri;

— il controllo e la sorveglianza del campo di battaglia;

— la mobilità delle forze;

— la continuità del sostegno logistico;

— la gestione dei materiali e dei mezzi;

— il comando ed il controllo delle unità;

— il rinnovo ciclico di quanto usurato e tecnologicamente inadeguato o superato.

b) Sulla base delle necessità derivanti dalla suddetta pianificazione è stata impostata la programmazione tecnico operativa relativa a tutto il settore dei materiali.

La genesi di tale atto va individuata nel processo di ristrutturazione avviato negli anni 1975-76.

Questo processo ha comportato un cospicuo ridimensionamento delle strutture delle forze terrestri per l'incolmabile divario esistente fra le esigenze e le prevedibili disponibilità finanziarie.

Il criterio informatore fu quello di privilegiare la qualità rispetto alla quantità e di commisurare lo strumento ai compiti assegnati.

Le risorse finanziarie che attraverso gli stanziamenti del B.O. affluivano all'Esercito non sarebbero, tuttavia, state sufficienti per colmare le gravi lacune esistenti, specie nei settori:

- difesa contraerei;
- difesa controcarri;
- sorgenti di fuoco a lunga gittata;
- mobilità tattica e logistica;
- comando e controllo.

Venne così varata la legge n. 372 del 1977 sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito, che, mettendo a disposizione della Forza armata uno stanziamento straordinario di 1.115 miliardi, avrebbe permesso di sanare nell'arco di un decennio tali carenze.

La programmazione globale della Forza armata per il settore materiali comprende pertanto la realizzazione dei programmi previsti dalla citata legge e di quelli finanziabili con i fondi del B.O. .

Nel momento dell'avvio della legge (1977) l'onere globale delle esigenze di mezzi e materiali essenziali venne calcolato, per il successivo decennio, in circa 3.000 miliardi da destinare in misura pressochè equivalente alla finalizzazione sia dei programmi previsti dalla legge n. 372 sia di quelli relativi al B.O. .

I finanziamenti della legge n. 372 sono stati integralmente concessi, mentre i fondi del bilancio ordinario che sarebbero dovuti affluire, in termini reali, nella misura di circa 150 miliardi annui, con riferimento al valore monetario degli stanziamenti '75, sono andati progressivamente diminuendo addirittura in termini finanziari fino al minimo di 45 miliardi del 1982. Occorre osservare in proposito che le disponibilità ordinaria (B.O.) e straordinarie (L.S.) si debbono considerare strettamente integrate in quanto la peculiarità delle dotazioni delle unità terrestri, caratterizzate da un complesso di materiali e di mezzi il cui impiego è strettamente interdipendente, determina l'esigenza di rendere unitaria la programmazione loro strettamente complementari.

La citata carenza di fondi destinati ai programmi del B.O. ha pertanto determinato lo slittamento di numerosi programmi complementari di quelli previsti dalla legge speciale, vanificando, almeno in parte, le finalità della legge stessa, creando nuove lacune gravi quanto quelle che si intendevano colmare con i finanziamenti straordinari.

2. QUESITO: *Quali sistemi d'arma delle categorie mezzi corazzati e cingolati, artiglierie, sistemi missilistici c/a, mezzi dell'ALE dovranno essere sostituiti nel corso del prossimo decennio per esaurimento della vita operativa o per obsolescenza tecnica*

RISPOSTA: a) Si prevede che, nel corso del prossimo decennio, secondo i programmi del BO, vengano sostituiti per esaurimento della vita tecnico-operativa:

— i carri armati M-47;

— l'aliquota dei veicoli trasporto truppa M-113 non sottoposta a trasformazione in veicoli corazzati da combattimento (VCC-1 e VCC-2);

— i cannoni da 155/45;

— gli obici da 203/25;

b) La politica dell'Esercito, tuttavia, è volta essenzialmente, per ragioni di sana economia, a prolungare, per quanto possibile, la vita operativa dei mezzi e dei materiali in dotazione apportando ad essi continue modifiche migliorative.

È questo il caso, oltre quanto previsto dai programmi dalla legge n. 372 del 1977, dei seguenti mezzi:

— sistema missilistico c/a HAWK;

— artiglierie (obice da 155/23 a traino meccanico e semovente M-109);

— carri armati « LEOPARD »;

— aeromobili dell'ALE (elicotteri AB/205, AB/206 e CH - 47 C);

c) Si prevede inoltre l'impostazione di un programma volto a sostituire il carro armato M-60 la cui validità operativa avrà termine agli inizi degli anni '90.

d) In aggiunta ai suddetti programmi, ne esistono poi altri che rivestono massima priorità in quanto volti ad acquisire mezzi e sistemi d'arma dei quali la Forza armata è attualmente totalmente carente. Tra essi si citano, ad esempio, i seguenti:

— sistemi c/a, msl. e convenzionali, per le basse e bassissime quote;

— arma c/c di autodifesa;

— lanciarazzi multiplo (arma di saturazione);

— radar per la sorveglianza del campo di battaglia;

— simulatori di tiro;

— apparati per il cbt. notturno;

— apparati per la difesa elettronica.

3. QUESITO: *Quali sistemi d'arma delle medesime categorie sono stati individuati per la sostituzione e se ne è stato quantificato il relativo fabbisogno*

RISPOSTA: Sono in fase di sviluppo per la sostituzione dei sistemi d'arma da radiare i seguenti progetti:

a) secondo i programmi della legge n. 372 del 1977: un autoveicolo cingolato da trasporto e da combattimento (VCC-80);

b) secondo i programmi del B.O.: un nuovo semovente di artiglieria (SP-70) in base ad un programma di cooperazione internazionale.

Sono inoltre allo studio diverse soluzioni per la sostituzione del carro armato M-47.

La quantificazione del fabbisogno avverrà a conclusione (positiva) delle fasi di ricerca e sviluppo.

4. QUESITO: *Se nel piano di ammodernamento e rinnovamento predetto sono previste rilevanti modificazioni nell'attuale equipaggiamento e organizzazione delle unità di campagna dell'Esercito*

RISPOSTA: L'introduzione di nuovi materiali, diversi da quelli attualmente in servizio per concezione d'impiego e per sostegno logistico, in parte destinati a sopperire a carenze dello strumento non comporterà radicali modifiche alla struttura ordinativa delle unità.

Riflessi in campo ordinativo, ad esempio, potranno conseguire all'introduzione dei mezzi tecnici per il tiro e per la sorveglianza del campo di battaglia in quanto l'adozione degli stessi richiederà:

— una diversa qualificazione del personale;

— una diversa articolazione dei reparti di supporto tecnico per il tiro;

— una trasformazione dei reparti impiegati per le esigenze di sorveglianza del campo di battaglia.

5. QUESITO: *La ragione per cui all'artiglieria è destinata la quota più rilevante dell'intero programma, e se nella somma indicata sono compresi fondi per l'approvvigionamento dei lanciarazzi MLRS, nel cui consorzio l'Italia è recentemente entrata*

RISPOSTA: La quota programmata per l'ammodernamento del settore artiglieria risulta particolarmente elevata in quanto comprende gli acquisti per il nuovo munizionamento.



Pur avendo fissato come traguardo da raggiungere nel decennio un obiettivo assai limitato rispetto a quello indicato dagli *standards* NATO, l'onere finanziario per la provvista delle munizioni, risulta pari a circa il 50 per cento della quota programmata per l'intero settore.

Nella somma riportata nel documento di programmazione è incluso anche l'onere per l'acquisizione del sistema d'arma MLRS alla cui produzione è interessata anche l'industria nazionale.

6. QUESITO: *Se il fabbisogno per il settore n. 15 (completamento scorte) è destinato all'aumento dell'attuale livello di scorte di guerre, o soltanto ad un rinnovo degli stocks*

RISPOSTA: Il fabbisogno relativo al settore delle scorte è destinato non tanto ad aumentarne l'attuale livello, quanto piuttosto a costituirlo in alcuni settori dove le scorte sono o del tutto insignificanti o largamente insufficienti a conferire una autonomia che renda possibile la continuità alla difesa.

Il livello che in ogni caso si intende raggiungere è comunque molto al di sotto di quello previsto in ambito NATO.

— B —

*Risposte del generale Cappuzzo ai quesiti dell'onorevole Cerquetti.*

1. QUESITO: Su tutte le armi anticarro (MILAN, FOLGORE, A.129, TOW) si vuol sapere:

a) quale è stato l'*iter* decisionale in base al quale è stato determinato il programma per le armi anticarro nel suo complesso (imputato per la spesa sia alla legge promozionale sia al bilancio ordinario);

b) quale è stato il contenuto tecnico operativo delle scelte compiute per determinare i vari tipi di armi anticarro e per determinare le qualità necessarie;

c) quali conseguenze ordinarie e organiche avrà l'introduzione dei vari tipi di armi nei battaglioni e nelle brigate: se si formeranno nuove unità o se ci saranno soltanto trasformazioni di unità precedenti e con quali risorse di personale, di infrastrutture e di altri mezzi (cozzati, di trasporto, di trasmissioni eccetera) e con quali costi complessivi, o per costituire o riarmare le varie unità operative cui saranno assegnati i sistemi da approvvigionare.

*Risposta al quesito 1) a)*

a. *Lineamenti generali dell'iter decisionale*

Il programma per l'ammodernamento delle armi per la difesa contro carri (c/c) è stato determinato seguendo il consueto *iter* decisionale previsto in ambito Difesa per l'acquisizione di armamenti, materiali e mezzi.

Tale procedura riguarda sia le scelte operative sia le attività amministrative.

In particolare:

(1) l'*iter* delle scelte operative, nelle sue linee schematiche, è il seguente:

(a) *Stato Maggiore Esercito*:

— individua le esigenze;

— determina le caratteristiche tecnico operative del sistema o mezzo da adottare per soddisfare le esigenze stesse;

— svolge attività di studio e di ricerca, per l'individuazione dei sistemi (esistenti o da realizzare) più rispondenti alle caratteristiche tecnico-operative richieste;

— valuta i sistemi individuati in relazione sia alle citate caratteristiche tecnico operative sia ai parametri di costo e di tempo dei relativi approvvigionamenti;

— provvede:

alla scelta del sistema, qualora il relativo approvvigionamento non sia di rilevante impegno finanziario (si tratti cioè di programma minore);

sottopone le proprie valutazioni al parere dei Comitati dei Capi di Stato Maggiore, nel caso che l'acquisizione del sistema stesso comporti considerevoli oneri di spesa (programma maggiore);

(b) *Comitato di Capi di Stato Maggiore: delibera sui programmi di preminente interesse per le Forze armate e di rilevante impegno finanziario;*

(c) *Consiglio superiore delle Forze armate: esprime un parere sui programmi relativi agli armamenti ed ai grandi approvvigionamenti(\*);*

(d) *Signor Ministro: approva.*

(2) *l'iter delle attività amministrative negoziali si svolge attraverso l'intervento di:*

(a) *SME che impartisce alle competenti Direzioni generali le direttive tecnico-militari per gli approvvigionamenti;*

(b) *Direzioni generali tecniche competenti per materia, che in base alle direttive tecnico - amministrative del Segretario generale della difesa:*

— effettuano la ricerca di mercato;

— predispongono i progetti di contratto;

— sottopongono i progetti ai pareri degli organi consultivi (Consiglio superiore delle Forze armate — Consiglio di Stato — Comitato istituito dalla legge n. 372 del 1977) in relazione al tipo di finanziamento;

---

(\*) Al Consiglio superiore delle Forze armate vengono sottoposti annualmente tutti i programmi inseriti nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario successivo. Gli stessi sono valutati nel contesto della programmazione decennale dell'Esercito, sui contenuti della quale il predetto Consiglio viene periodicamente aggiornato.

— stipulano gli atti negoziali con le ditte interessate;

— sottopongono alla firma del signor Ministro i decreti di approvazione degli atti contrattuali.

I programmi di approvvigionamento dei sistemi prescelti, pur distinguendosi in « maggiori » e « minori » con diverso *iter* decisionale, come già detto al precedente comma (1), sono di fatto tutti approvati dal signor Ministro.

*b. Iter decisionale relativo all'approvvigionamento delle armi per la difesa controcarri*

Il programma di ammodernamento delle armi per la difesa controcarri fu avviato dallo SME nelle sue linee fondamentali all'inizio degli anni '70.

In tale contesto vennero individuati quattro programmi fondamentali di cui:

— due minori, per quantitativi di armi e costi, riguardanti la corta (Folgore) e la lunga gittata (Tow);

— due maggiori, per rilevanza finanziaria ed importanza operativa, riguardanti la media gittata (Milan) e la difesa controcarri a mezzo di aeromobili (elc. A-129).

L'*iter* decisionale di tali programmi è stato il seguente:

1) *lanciarazzi controcarro Folgore*:

a) lo SME, ricercando per la difesa controcarri a corta gittata, un'arma leggera, di basso costo e logisticamente poco onerosa, comunicò nel 1972, al Ministro della difesa il proprio interesse per lo sviluppo di un programma nazionale, denominato Folgore, che risultava conforme ai requisiti richiesti;

b) la direzione generale competente, nel 1973, sottopose agli organi consultivi (Consiglio superiore delle Forze armate e Consiglio di Stato), che espressero parere favorevole, il progetto di contratto relativo alla fase di ricerca e sviluppo dell'arma;

c) lo SME, concluso positivamente lo studio di fattibilità, ed avviata presso l'industria nazionale la realizzazione del prototipo, provvide ad indicare il programma tra quelli di possibile realizzazione con i fondi della legge speciale (n. 372 del 1977) (documento della Camera XLVII n. 2 della seduta del 14 dicembre 1977); successivamente (1978)

valutati positivamente i risultati sperimentali sino a quel momento conseguiti presso l'industria nazionale, propose al Ministro di adottare il Folgore quale sistema controcarro per la corta gittata subordinatamente alla favorevole conclusione delle prove di qualificazione;

d) il Consiglio superiore delle Forze armate, nel 1982, espresse parere favorevole alla prosecuzione del programma e, conseguentemente, alle relative attività contrattuali;

e) al momento, il programma stesso non è ancora entrato nella fase approvvigionativa in quanto si è reso necessario superare talune difficoltà tecniche impreviste e completare le prove di qualificazione tecnico-operativa del prototipo e del relativo munizionamento; si attende, entro la fine del corrente anno, l'esito delle prove stesse;

## 2) sistema missilistico controcarro Tow:

a) lo SME, per la difesa controcarri a lunga gittata, individuata nel sistema Tow, di concezione USA, l'arma idonea a soddisfare le esigenze operative della Forza armata, nel 1970 diede mandato agli organi tecnico-amministrativi della Difesa di effettuare un'indagine conoscitiva per definire la forma di approvvigionamento più conveniente;

b) il Segretario generale della difesa nel 1972, valutate le offerte pervenute dagli USA e dall'industria nazionale (produzione su licenza), ed accertata la maggiore convenienza economica e la maggiore rapidità di acquisizione tramite l'approvvigionamento diretto all'estero, propose al Ministro, che autorizzò, l'acquisto in USA;

c) la Direzione generale competente, nello stesso anno, avviò le attività contrattuali di una prima limitata aliquota di materiali, introdotta poi in servizio tra il 1973 ed il 1975, sottoponendo il relativo progetto di contratto agli organi consultivi (Consiglio superiore delle Forze armate e Consiglio di Stato);

d) successivamente, furono acquisite, con la stessa procedura, ulteriori modeste aliquote di materiali nel 1975, 1979 e 1982. Per quest'ultima aliquota l'entrata in servizio è prevista a partire dal corrente anno;

## 3) sistema missilistico controcarri Milan:

a) lo SME, preso atto che l'industria nazionale non era in grado di produrre in tempi operativamente accettabili un sistema missilistico controcarri di produzione nazionale per la media gittata:

— nel 1977, indicò il Milan tra i sistemi di possibile acquisizione con i fondi della legge promozionale (n. 372 del 1977);

— alla fine del 1978, propose al Ministro, in via definitiva, la adozione del sistema franco tedesco Milan quale arma controcarri per la difesa a media distanza;

b) il Comitato dei capi di stato maggiore, nel 1979, su richiesta del Ministro stesso, esaminato il programma controcarro:

— espresse parere favorevole all'acquisizione del sistema Milan già in servizio presso gli altri eserciti NATO;

— diede mandato al Segretario generale della difesa di intraprendere le azioni intese a realizzare la produzione in Italia, su licenza, della maggior parte possibile dei componenti del sistema e ad ottenere, a favore dell'industria nazionale, adeguate compensazioni per quanto acquistato all'estero;

c) lo SME, nel 1980, impartì direttive per l'approvvigionamento del sistema alla Direzione generale competente che avviò le relative attività negoziali ed amministrative;

d) il Comitato istituito dalla legge n. 372 del 1977, nel 1981, diede parere favorevole al progetto di contratto per l'acquisto all'estero di una prima modesta aliquota di lanciatori e missili e invitò la Direzione generale competente a rivedere i termini della trattativa in corso con l'industria nazionale per l'approvvigionamento della parte restante dei materiali, allo scopo di ridurre i costi ed i tempi di introduzione dei materiali stessi;

e) il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, successivamente (fine 1981), vista l'incompatibilità fra le disponibilità finanziarie della Forza armata e le offerte presentate dall'industria nazionale, prospettò al Ministro la necessità di ridurre i quantitativi da acquisire e di adottare una soluzione approvvigionativa di tipo misto (acquisto all'estero dei lanciatori e produzione nazionale dei missili) che consentisse la riduzione dei costi e l'introduzione in tempi brevi dei materiali;

f) il Consiglio superiore delle Forze armate, nel 1982, riunitosi su richiesta del signor Ministro della difesa, per fornire un parere in merito alla convenienza di completare gli approvvigionamenti all'estero o in Italia, si espresse favorevolmente per l'acquisto all'estero del sistema d'arma;

g) il Ministro della difesa, successivamente, determinò di operare una scelta a favore dell'industria nazionale stabilendo l'acquisto in Italia di tutta la rimanente aliquota del programma Milan a condizione che i costi non risultassero superiori del 30 per cento a quelli relativi all'acquisto diretto all'estero;

h) lo SME, preso atto che la Direzione generale competente aveva considerato le offerte presentate dall'industria nazionale compatibili con i termini stabiliti dal Ministro, all'inizio del 1983 ha dato mandato di procedere alla conclusione delle trattative e di elaborare il relativo progetto di contratto da sottoporre al Comitato per l'attuazione della legge n. 372 del 1977;

#### 4) elicottero controcarri Mangusta A. 129:

a) lo SME negli anni 1972-1976, allo scopo di disporre di una difesa controcarro di elevata mobilità, individuò le caratteristiche tecnico-

tattico-militari da proporre all'industria nazionale per la realizzazione di un elicottero leggero controcarri.

Pertanto nel 1977 inserì il programma elicotteri armati tra quelli da finanziare con i fondi della legge speciale n. 372 del 1977;

b) il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, alla fine del 1978, propose al Ministro l'adozione, come elicottero armato, del progetto nazionale A. 129;

c) il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, nel 1980, inserì il programma di ricerca e sviluppo dell'A. 129 tra quelli di maggiore rilevanza per la difesa, e nel 1982:

— incaricò il Capo di Stato Maggiore della Difesa di rappresentare al Ministro la necessità di dare concreta attuazione al progetto A. 129;

— deliberò il finanziamento necessario per la realizzazione dei prototipi sperimentali;

d) sulla base dei requisiti militari elaborati nel 1981 e delle decisioni del Comitato dei capi di stato maggiore, nel corso del 1983 saranno avviate le attività amministrative e negoziali.

### *c. Informazione parlamentare*

Occorre infine aggiungere che non è mancata da parte della Forza armata l'informazione al Parlamento sui principali lineamenti della politica di ammodernamento delle armi per la difesa controcarri.

Tali lineamenti vennero infatti esposti il 17 novembre 1977 dall'allora Capo di Stato Maggiore dell'Esercito alla Commissione difesa della Camera in sede di illustrazione dei programmi previsti dalla legge n. 372 del 1977 (legge speciale).

Da allora, inoltre, le Camere vengono tenute informate sugli sviluppi della programmazione delle spese d'investimento dell'Esercito dall'apposita relazione che ogni anno viene allegata alla tabella 12 dello stato di previsione della spesa e dai verbali delle riunioni tenute dal Comitato istituito dalla citata legge n. 372 del 1977.

### *Risposta al quesito 1) b)*

#### *a. Evoluzione della situazione dei mezzi controcarro*

1) Negli anni '60 il sistema di difesa controcarro era basato essenzialmente su lanciarazzi con gittata massima fino a 100 metri e su cannoni senza rinculo con gittata massima fino a 700 metri. Un primo adeguamento del sistema controcarro fu ottenuto introducendo una prima modesta aliquota di sistemi missilistici controcarro della prima generazione (Mosquito, Cobra, SS-11) la cui distribuzione fu limitata ai maggiori livelli ordinativi.

2) Successivamente (prima metà degli anni '70), in considerazione dell'assoluta necessità di ammodernare il settore controcarri ormai tecnicamente obsoleto e operativamente superato per gittata e potenza, in

relazione al rapido evolversi degli armamenti in ambito internazionale, furono avviate attività di ricerca e sviluppo su due sistemi controcarro:

— uno missilistico a lunga gittata di seconda generazione (Sparviero);

— l'altro a corta gittata, a razzo non guidato (Folgore), che veniva privilegiato in luogo di un sistema a media gittata in quanto più economico e quantitativamente commisurato alle caratteristiche della Forza armata del momento.

3) A metà degli anni '70 si ebbe un'ulteriore sostanziale evoluzione dell'impostazione della politica controcarri a seguito:

— del raggiungimento dei termini della vita operativa utile di tutti i sistemi d'arma della prima generazione in servizio;

— della ristrutturazione dell'Esercito che ha comportato soprattutto una riduzione quantitativa delle esigenze della corta gittata;

— della disponibilità operativa sul mercato europeo di un sistema d'arma a media gittata (Milan) con capacità di intervento sino ad oltre 2.000 metri, relativamente leggero, maneggevole, impiegabile fino ai minori livelli ordinativi e quindi in grado di coprire la maggior parte delle esigenze di fuoco controcarro;

— dell'adozione in ambito NATO del sistema Tow per le lunghe gittate, contemporaneo al fallimento del sistema nazionale Sparviero;

— della necessità di disporre di una base di fuoco mobile e manovriera in grado di intervenire sino al limite massimo dei sistemi a lunga gittata.

Ne conseguì, quindi, una realtà operativa che privilegiando la qualità a scapito della quantità:

— ridimensionava le esigenze della corta gittata;

— poneva in rilievo la necessità di disporre ai minori livelli di una forte componente controcarri a media gittata;

— trovava nel Tow basato a terra ed installato su elicottero pieno soddisfacimento delle esigenze di difesa a lunga gittata.

#### b. *Le nuove esigenze operative*

In sintesi, le scelte per determinare i vari tipi di armi controcarro da adottare negli anni 80, dovevano essere fondate sulla necessità di assicurare la disponibilità di un armamento controcarri moderno, idoneo quantitativamente e qualitativamente a fronteggiare, a tutti i livelli, una minaccia corazzata distribuita e diversificata in profondità, ed a conferire continuità d'azione alla difesa anche in relazione alle diverse possibilità di avvistamento e di tiro offerte dall'ambiente naturale.

Per soddisfare tali esigenze era necessario, pertanto, disporre:

1) *per la corta distanza*: di un'arma non guidata, in versione spalleggiabile e su treppiede, in grado di intervenire efficacemente intorno



alla distanza di 700 metri, idonea a costituire l'armamento controcarro delle minori unità di fanteria;

2) *per la media distanza*: di un'arma sufficientemente maneggevole e leggera da poter utilizzare anche ai minori livelli, su installazione veicolare e da terra, per azioni di arresto fin dalla distanza di 2.000 metri e nel contrasto dinamico;

3) *per la lunga distanza*: di un'arma con impiego da mezzo cingolato o da terra, per azioni di arresto a partire dalla distanza di almeno 3.000 metri;

4) *per una difesa caratterizzata da elevata mobilità*: di un sistema aeromobile in grado di consentire il pieno sfruttamento della gittata di missili a lunga distanza e di intervenire tempestivamente dove la minaccia corazzata non può essere fronteggiata con i soli mezzi di superficie per le limitazioni poste dal terreno.

### c. *Le scelte effettuate*

Da tali considerazioni discende la soluzione attualmente adottata che prevede essenzialmente:

— *per la corta distanza*: l'arma di progettazione nazionale Folgore attualmente ancora in fase di sviluppo;

— *per la media distanza*: in assenza di un idoneo sistema d'arma nazionale, il sistema franco-tedesco Milan che, oltre a rispondere ai requisiti richiesti:

è di facile impiego e quindi utilizzabile anche dal personale di leva;

rappresenta, nell'ambito delle armi del suo tipo, il miglior sistema in servizio, sia sotto il profilo operativo, sia per la relativa semplicità del sostegno logistico;

è stato adottato dai principali eserciti dell'Europa occidentale (Germania, Francia, Gran Bretagna, Belgio) e, pertanto, consente, in ambito europeo, di fare un passo significativo verso la standardizzazione degli armamenti;

— *per la lunga distanza*: il sistema Tow (sempre in mancanza di analoghe realizzazioni in campo nazionale a seguito del fallimento del sistema Sparviero) che:

soddisfa ai requisiti richiesti;

può essere impiegato sia da terra che da elicottero sino a 4.000 metri;

è adottato da numerosi eserciti NATO (standardizzazione);

si avvale di un sostegno logistico NATO;

— *per la difesa controcarro mobile*: il sistema nazionale A. 129 in quanto, per le prestazioni che lo caratterizzano, si pone come una delle migliori soluzioni in campo internazionale.

*Risposte al quesito 1) c)*

In merito alle conseguenze ordinarie organiche e finanziarie derivanti dall'introduzione in servizio dei nuovi sistemi d'arma controcarro si rappresenta che:

a) l'arma controcarro per la corta distanza, il Milan ed il Tow sono stati già considerati in fase di ristrutturazione dell'Esercito e, quindi, previsti nell'attuale configurazione delle unità;

b) l'elicottero controcarri A. 129 richiederà invece la costituzione di nuove unità. Al riguardo va tuttavia precisato che le esigenze relative al personale sono state già considerate in sede di ristrutturazione della Forza armata operando, in particolare, un opportuno ridimensionamento della componente aviazione leggera dell'Esercito, così da contenere al massimo l'incremento quantitativo conseguente all'adozione di tale mezzo.

Altrettanto limitato sarà l'impatto sugli oneri infrastrutturali, in quanto è prevista un'estesa utilizzazione delle infrastrutture esistenti.

**2. QUESITO: Circa il MILAN:**

a) la produzione su licenza sarà di puro montaggio di componenti importate oppure anche di produzione delle medesime e, se sì, in che quantità e tipo;

b) le ragioni dello squilibrio dei costi da sostenere rispetto all'importazione diretta.

*Risposta al quesito 2) a)*

Il contratto per la produzione su licenza del sistema d'arma controcarro « Milan » non è ancora stato definito. È tuttavia già pervenuta l'offerta da parte della società Oto Melara, in base alla quale:

a) per i lanciatori:

— il primo 50 per cento circa verrebbe fornito dalla ditta assemblando materiale prodotto ed acquistato all'estero;

— il restante 50 per cento circa comprenderebbe almeno il 53 per cento di particolari prodotti in Italia ed il 47 per cento all'estero;

b) per i missili:

— il primo 10-12 per cento verrebbe realizzato assemblando materiale prodotto ed acquistato all'estero;

— per la rimanenza la nazionalizzazione dovrebbe raggiungere il livello del 45-53 per cento.

*Risposte al quesito 2) b)*

Le ragioni delle differenze dei costi da sostenere rispetto all'importazione diretta (attualmente dell'ordine del 30 per cento circa in

più, pari a circa 150 miliardi) derivano essenzialmente (indicazioni fornite dalla direzione generale competente):

- dalle diverse modalità contrattuali;
- dagli oneri che le costruzioni su licenza comportano.

Le diverse modalità contrattuali consistono:

- nella franchigia (\*), prevista nel contratto Oto Melara e non imponibile in quello Euromissile;
- negli interessi sugli anticipi, che nei contratti nazionali la società contraente deve versare e che non sono previsti in quelli esteri;
- nell'impossibilità di revisione, nei contratti nazionali, delle somme versate come anticipo, mentre nei contratti con l'estero tutto l'importo contrattuale è soggetto a revisione.

I maggiori costi da sostenere per le costruzioni su licenza sono dovuti alle seguenti spese:

- licenze e *royalties*;
- validazione;
- doganali e di trasporto per i materiali acquistati all'estero;
- di avvio della produzione nazionale;
- di assistenza tecnica e garanzia del prodotto.

Tali elementi, peraltro, saranno preventivamente esaminati dal Comitato per l'attuazione della legge promozionale nel contesto più generale della documentazione contrattuale, connessa con l'approvvigionamento del sistema, che sarà approntata dalla direzione generale competente.

### 3. QUESITO: Circa lo SPARVIERO.

Le ragioni operative e tecniche industriali ritenute sufficienti per abbandonare il progetto.

RISPOSTA: a) Le ragioni operative che suggerirono di abbandonare il progetto « Sparviero », nel febbraio del 1979, furono essenzialmente dovute a:

- consistenti ritardi verificatisi nello sviluppo, per obiettive difficoltà tecniche riscontrate soprattutto nell'ottimizzazione del sistema di guida;
- conseguente impossibilità di portare a termine il programma nei tempi previsti;
- contemporanea evoluzione della minaccia ipotizzata e, quindi, delle esigenze operative da soddisfare nell'ambito della difesa contro-carro.

b) Per quanto attiene alle motivazioni tecnico-industriali occorre preliminarmente specificare che il contratto di progettazione e realiz-

---

(\*) La franchigia è una detrazione (di solito del 5 per cento) che viene applicata sull'importo della revisione prezzi.

zazione del sistema venne stipulato nel 1973 con la società Breda meccanica bresciana e con la Galileo. Successivamente subentrò come capo commessa la società Oto Melara. Il contratto, oltre alla progettazione e alla costruzione dei componenti fondamentali del sistema, prevedeva l'esecuzione di lanci per la sperimentazione dinamica del missile e del sistema stesso.

I continui insuccessi ottenuti nelle varie campagne di lancio e la impossibilità tecnica di eliminare gli inconvenienti riscontrati, quali:

— perdita del controllo del missile a causa dell'incompatibilità del sistema di guida all'infrarosso con i prodotti della combustione dei razzi propulsori;

— equilibrio aerodinamico instabile durante la fase di volo;

— la spinta insufficiente al controllo del missile fino alle distanze operative richieste,

resero evidente, sia all'Amministrazione della difesa che alle società responsabili, che la tecnica a livello di sistema e di componenti non aveva ancora raggiunto, com'era stato ipotizzato durante lo studio di fattibilità (prima fase del programma), conoscenze e soluzioni tali da permettere di superare le difficoltà emerse e di soddisfare i requisiti militari posti a base dell'esperienza.

Pertanto il programma è stato interrotto per impossibilità obiettiva di raggiungere gli scopi previsti; di conseguenza, il contratto è stato risolto.

È da ricordare, peraltro, che, all'epoca, sistemi d'arma simili come l'Acra e la Shillelagh, in sviluppo rispettivamente in Francia e negli USA, non hanno raggiunto l'obiettivo prefissato per cause analoghe.

#### 4. QUESITO: Circa il MANGUSTA.

Qual è il sistema di combattimento previsto per l'elicottero in aggiunta a quello controcarri.

RISPOSTA: I sistemi di combattimento previsti per l'elicottero Mangusta A. 129 sono:

*a) in linea prioritaria: azione controcarri:*

— ad integrazione od in sostituzione delle riserve contro penetrazioni corazzate improvvise e profonde;

— contro le formazioni che effettuano contrattacchi;

*b) in linea subordinata: azione di fuoco:*

— contro obiettivi, protetti e non, ad integrazione, od eventualmente in sostituzione, di altre sorgenti di fuoco;

— per il sostegno di unità elisbarcate e, in particolare, sino a quando queste non abbiano organizzato il fuoco dei mezzi di superficie.

## CAP. V

STUDIO DEI SINGOLI CONTRATTI O PROGRAMMI  
E RELATIVE LEZIONI

Il lavoro svolto dalla Commissione intorno ai temi da trattare in questo capitolo corrisponde ad almeno un anno della sua attività. I casi esaminati sono eterogenei e soprattutto hanno avuto in sorte differenti gradi di attenzione e di approfondimento; alcuni hanno appassionato la Commissione o suoi membri, mentre altri non hanno riscosso analogo successo. Tutto ciò emergerà in modo evidente dalla pubblicazione apposita di una selezione dei documenti, che sceglieremo come « allegati ».

Pertanto in questo capitolo verranno delineati soltanto i caratteri generali dei casi e le lezioni utili per la nostra indagine.

a) *Questioni segnalate da soggetti in qualche modo interessati alle forniture (ditte o sindacati)*

L'attenzione della Commissione su questi casi è stata guidata da esposti più o meno formali, inviati da soggetti che si erano sentiti danneggiati da specifici eventi di fornitura alla Difesa.

1) *Le uniformi.*

L'origine della iscrizione di questo tema nel programma dei lavori fu una relazione fortemente critica dell'Associazione industriali dell'abbigliamento, poi confermata nelle tesi più critiche anche da una relazione dei sindacati dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento **FULTA**. (allegato n. 21).

Le questioni emerse possono essere così riassunte:

— anche in un settore come gli acquisti di commissariato (che più si avvicinano a prodotti civili e che comperano per l'appunto pezzi finiti e consegnabili in tempi brevi), il ricorso o all'asta pubblica tra tutti gli iscritti all'albo fornitori o alla gara di licitazione privata tra un certo numero selezionato di iscritti, non garantisce risultati corretti. Infatti il meccanismo delle offerte segrete è notoriamente manipolabile in sé per accordi tra concorrenti o, peggio, per accordi tra qualcuno e l'amministrazione. Ma — peggio ancora — le presunte « oggettività » e « convenienza » del minor prezzo ottenibile, non pongono al riparo da manipolazioni successive, anzi: spesso inducono a ulteriori scorrettezze, proprio per fare fronte alla non remuneratività di prezzi inventati apposta al ribasso per vincere comunque la gara. Ne può seguire l'esecuzione con subappalti e « lavoro nero » proprio per stare nei prezzi;

— la mancata previsione, da parte delle norme, della possibilità di veder concorrere associazioni di imprese (non per conquistare tutti i lotti messi in appalto, ma per unire competenze inerenti la materia prima e competenze inerenti la confezione e simili), induce a sua volta ad un indebolimento delle garanzie, o circa la materia prima o circa la confezione;

— il mancato ricorso all'appalto concorso anche in questo campo, dove l'attività di progettazione tecnica inerente alla scelta di materiali e al disegno dei capi è soltanto apparentemente limitata, non permette di valutare la convenienza della scelta del contraente dal punto di vista fondamentale della « capacità produttiva » della ditta come elemento componente l'oggetto stesso dello specifico concorso e non come remoto pre-requisito attestato genericamente dalla iscrizione all'albo, tanto più che gli albi — nonostante i rituali di riservatezza di cui sono circondati — appaiono essere strumenti del tutto formali e molto aleatori di classificazione e legittimazione dei concorrenti (si ricordi in proposito quanto è stato già osservato nella prima parte);

— ancora: il mancato ricorso all'appalto-concorso impedisce di ottenere dalle ditte più qualificate, si è accennato, il meglio delle esperienze innovative in fatto di materiali e di confezioni. La vetustà dei capitolati e dei progetti messi in gara dal commissariato — « forse siamo parrucconi e comunque non abbiamo strutture tecniche di progettazione » ha ammesso il direttore generale davanti alla nostra Commissione — impedisce di allineare l'equipaggiamento militare al meglio disponibile sul mercato civile in fatto di mezzi da lavoro e di mezzi sportivi fatti per stare all'aria aperta in condizioni estreme;

— infine: mancano procedure e canali interni all'amministrazione per poter far contare il parere dell'utenza, prima e dopo la fornitura (esemplare è stato il dibattito in Commissione sul caso degli attacchi degli sci, già forniti e in uso alle truppe alpine, e che appartengono ad altra epoca di questo sport di massa).

In conclusione, dunque, è emerso che anche laddove si acquista un oggetto esistente sul mercato civile e che è ottenibile in breve, affiora comunque l'esigenza di una specificità militare che induce a dover configurare l'approvvigionamento come acquisto di un « procedimento di fornitura » e non soltanto di un « prodotto ». E allora, per questo scopo, la gara di appalto-concorso appare più idonea non soltanto a moralizzare il campo attraverso la motivata assunzione di responsabilità della commissione giudicante il concorso, ma attraverso la migliore aderenza alle esigenze tecniche dell'amministrazione. Essa, in questo campo, deve infatti far fronte alla mancanza di esperienza progettuale, anche se deve ricercare il meglio e il nuovo rispetto all'analogia realtà civile. Il concetto di collaudo, infine, non può essere ristretto alle formalità compiute negli enti di accettazione a magazzino.

2) *Le scarpette da ginnastica.*

Anche questo caso è stato sollevato nell'area degli acquisti di commissariato e integra molto bene le riflessioni proposte su quello precedente.

La ditta Battistini ha accusato la ditta Lotto di aver praticato riduzioni di prezzo in una gara di licitazione per oltre 200.000 paia di scarpette, in modo tale da far presupporre che questa avrebbe potuto onorare gli impegni solo importando i pezzi dall'estero, dove si produce sotto i costi nazionali, e quindi con la violazione delle norme inerenti il commercio e — soprattutto — delle norme sulle forniture militari. Avanzava inoltre la supposizione della esistenza di limiti nel controllo esercitato da parte dell'amministrazione. Le accuse si sono poi dimostrate tutte fondate attraverso un'indagine di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia di finanza e gli atti sono stati consegnati alla magistratura (**allegato n. 22**).

Il dibattito sul caso ha permesso di focalizzare le questioni seguenti:

— la gara di licitazione con scheda segreta ha per oggetto la miglior offerta di prezzo relativa a un progetto di costruzione di un certo tipo di scarpette, completo di indicazioni inerenti la materia prima, delle parti e del montaggio, come se si trattasse di un'opera pubblica. Ma quel tipo di progetto dettagliato di scarpa richiede anche un tipo adeguato di lavorazione e soltanto quello, mentre sul mercato civile non si usano più nè quel tipo di scarpa nè quel tipo di lavorazione, che sopravvivono invece soltanto presso le ditte che da tempo sono legate agli anacronismi tecnici di questi appalti militari;

— la gara è al ribasso, e quindi presuppone come esterne al criterio fondamentale di giudizio la idoneità generica e la idoneità specifica della ditta Lotto a produrre quel tipo di scarpa, in quanto da accertarsi fuori da un confronto così « oggettivo » come quello sui prezzi e comunque le idoneità sono date come pre-requisiti;

— i controlli periferici attraverso i Ceracomiles (organi decentrati del commissariato) non hanno dimostrato in proposito le capacità di penetrazione possedute da quelli della Guardia di finanza. Infatti, poichè l'accertamento dei requisiti aziendali non rientra nel corso stesso della gara (e quindi essendo non pubblico e difficilmente ricorribile da altri interessati) esso ha in sè il germe del proprio fallimento. Si possono dunque ripetere in questo caso le osservazioni precedenti sul significato e sulla funzione che potrebbe avere invece un tipo di appalto-concorso che introduca il processo produttivo negli elementi di valutazione per la gara;

— la fornitura è stata accettata al collaudo con qualche minore penalità, prescindendo dai sospetti sul « made in Italy » o in « Taiwan », secondo il costume denunciato dalla Corte dei conti;

— l'autodifesa della ditta Lotto, che aveva vinto a un prezzo considerato eccessivamente ribassato, (circa 14.0000 lire al paio) ma che era tre volte superiore a quanto avrebbe pagato all'estero, è stata interessante perchè basata sul giudizio convinto che, comunque, l'Amministrazione della difesa era fuori dal mondo, perchè chiedeva modelli superati per i quali non esisterebbero più — all'infuori di dove si lavora per questa — gli impianti relativi e che, comunque, non si poteva produrre con i costi correnti in Italia.

Questa ultima considerazione, in quanto pone a presunto discarico la convenienza di acquistare le scarpette all'estero, ovviamente non può essere accettata come tale da parte di quella ditta, perchè il lucro della differenza tra circa 5.000 e circa 14.000 lire il paio, è andato a questa e non allo Stato. E comunque non si possono violare principi e norme generali di tutela della produzione nazionale nel commercio estero e di vincolo alla produzione nazionale nelle forniture alla Difesa, in nome di interessi privati e senza neppure avanzare — sul piano delle giustificazioni generali — quanto meno il beneficio di compensazioni industriali.

È da segnalare inoltre che la ditta Superga, vincitrice della quota riservata Meridione e che ha dovuto accettare il prezzo offerto dalla Lotto per i contratti principali, sarebbe riuscita a produrre in proprio la fornitura automaticamente aggiudicata — a detta di un rapporto della Guardia di finanza — senza irregolarità.

Ancora: la questione delle capacità di controllo sui contraenti, e prima ancora di indirizzo di questi attraverso progetti aggiornati circa l'oggetto della fornitura, pongono problemi di organizzazione uniti a problemi di scelta del tipo di gara, con una evidente riduzione dei danni qualora si faccia ricorso all'appalto-concorso anche per forniture che, apparentemente, meglio potrebbero venire acquisite con metodi da asta al ribasso dei prezzi. Ciò tuttavia può produrre effetti validi soltanto se le commissioni giudicatrici sono formate con criteri di imparzialità e con l'integrazione di esperti. Inoltre il loro operato dovrebbe essere reso pubblico a fini di controllo e di responsabilizzazione di chi emette i giudizi.

### 3) *Driverscopes*.

Finalmente in questo campo vediamo all'opera una gara di appalto-concorso, che tuttavia presenta aspetti non del tutto funzionali. Il consiglio di fabbrica dell'Aeritalia di Nerviano manda a dire che esistono perplessità sulla scelta, da parte dell'Esercito, di un apparato passivo di visione notturna per carri armati, prodotto dall'Aeritalia di Nerviano su licenza Philips, rispetto ad un altro di seconda generazione, pure prodotto dall'Aeritalia di Nerviano, ma con una minore incidenza di tecnologia Philips. Si chiede di intervenire (**allegato n. 23**).

Risalta la trafila seguente:

— la direzione generale interessata avvia una procedura di appalto-concorso tra una decina di aziende e l'unica che presenti prototipi è



l'Aeritalia di Nerviano: lo stesso soggetto propone tre modelli diversi, di cui restano in gara i due citati sopra;

— in laboratorio si stabilisce una netta superiorità delle caratteristiche del secondo;

— in due successive prove di impiego presso i reparti si stabilisce una preferenza per il primo tipo, già in servizio presso le Forze armate;

— i punteggi delle prove di laboratorio e delle prove di impiego presso i reparti danno il secondo modello di poco soccombente, nonostante presenti le caratteristiche tecniche più vicine alle specifiche della gara.

In ultima analisi, dunque, è emerso un chiarimento delle accuse del sindacato contro la ditta (non aver difeso l'attività dell'ufficio progetti) e del Ministero delle partecipazioni statali verso quello della difesa (aver scelto il prodotto vecchio per comodità logistiche e non per valori intrinseci).

Tuttavia noi possiamo chiederci se proprio il tipo di gara che fu scelto non abbia influito a confondere le decisioni: il concorso ha senso, e le procedure debbono essere garantite, solo se gli offerenti sono almeno due. Si è invece proceduto ad una gara di tipo garantista — cioè che blocca i prototipi e i progetti alla scadenza del bando — anche se l'offerente è uno solo. Poi si va alle prove e, poichè le procedure sono rigide, nulla può essere modificato a miglioria dei prototipi, proprio in conseguenza degli insegnamenti delle prove (per esempio una difficoltà posta dal secondo apparato ai piloti avrebbe potuto essere ovviata con l'applicazione di un poggiatesta). Meglio sarebbe stato, in questo caso, concordare una ragione di rinuncia alla gara, per passare invece alla trattativa privata con l'Aeritalia: ciò al fine di mettere a punto, con prove a scopo di modifica e con giudizi scevri da formalismi di punteggio, l'oggetto complesso da ottenere.

Occorre dunque non trasformare le formule in feticci e badare alla sostanza.

Comunque sia, è ovvio che la formula dell'appalto-concorso — anche perchè include la progettazione a carico dei concorrenti — si addice in particolare ai contratti intesi ad ottenere prototipi, purchè non siano di costo unitario eccessivo. Altrimenti, con tutte le garanzie del caso, è giocoforza affidarsi a contratti di ricerca e sviluppo a trattativa privata.

Quanto è emerso dai due casi precedenti, tuttavia, può essere ora meglio riconfermato per appalti-concorso nei quali oggetto principale del bando non siano soltanto il progetto (e quindi eventualmente il prototipo) e il prezzo, ma anche la struttura operativa della ditta e tutte le garanzie che ciò può dare, qualora il progetto sia fornito dall'amministrazione e possa essere integrato dall'esperienza dei concorrenti.

#### b) *Questioni segnalate da interrogazioni parlamentari*

Le interrogazioni parlamentari ovviamente hanno toccato anche tutti i casi qui considerati, ma — in questa sezione di capitolo — esse

sono state l'origine della scelta degli argomenti, che si riferiscono non tanto alla contrattualistica, quanto a più delicate questioni anche di natura politica.

1) *Compensi di intermediazione.*

Il sottosegretario Baldassarre Armato ha riferito in merito a scrupoli personali che l'avevano indotto a rinunciare alla presidenza del Comitato consultivo, istituito nel 1980 con il compito di esaminare e di esprimere pareri sulle operazioni alle quali si connettano richieste di trasferimenti valutari all'estero per pagamenti di compensi di mediazione, quando i trasferimenti stessi risultino diretti a soggetti non identificabili, ovvero quando in merito ad essi le banche abilitate non abbiano maturato un pieno convincimento di regolarità. Ci è stato detto che la difficoltà al convincimento risiede essenzialmente nelle dimensioni a volte insolite della percentuale di mediazione che, negli affari inerenti le armi, spesso giunge anche al 15 per cento (**allegato n. 24**).

È curioso che la specificità della materia militare non sia oggetto, comunque e per sé, di invio al Comitato, ciò per il rilievo politico che hanno le transazioni di prodotti militari, anche se il sistema della intermediazione è connaturato al commercio estero in generale.

La materia tuttavia investe le competenze della nostra Commissione soltanto per due aspetti:

— pagamenti di compensi di intermediazione, riferiti ad acquisti dello Stato italiano o per conto di questi; ma non abbiamo avuto modo di occuparci di alcun caso simile a quello Lockheed;

— pagamenti di compensi di intermediazione per vendita all'estero di mezzi bellici progettati dalla nostra amministrazione militare e per essa fatti costruire.

Il secondo caso è stato affrontato solo in termini di identificazione, e non di trattazione e proposte, intorno alla vicenda Intermarine.

L'ammiraglio nella riserva ed ex parlamentare Gino Birindelli ha infatti inviato una memoria nella quale documenta, a suo dire, diritti di intermediazione del 5 per cento sul prezzo di fornitura di cacciamine della classe Lerici dalla ditta Intermarine alla Malaysia, escluso quanto è dovuto ad altri soggetti di quel paese e di cui soltanto il Comitato di cui sopra — su iniziativa di qualche banca — si dovrebbe eventualmente occupare.

Poichè nel contratto Navalcostarmi-Intermarine è prevista, in caso di esportazione, una « redevance » del 3 per cento, nonostante lo Stato sia proprietario del progetto e abbia pagato (con forti anticipi in questo caso) anche le attrezzature produttive, ciò costituisce un fatto abnorme a causa delle evidenti sproporzioni ed anche a causa della conclamata decisività dello Stato nel promuovere o nel rendere possibile la vendita all'estero di un proprio sistema d'arma, evidentemente senza intermediari.

Al di là del caso, dunque, si pone la necessità di inventare una disciplina di esportazione dei mezzi bellici progettati e costruiti con l'apporto dello Stato, in modo tale che ex dipendenti di questo non ricevano benefici superiori a quelli del proprietario dei prototipi e per pura attività di mediazione.

## 2) *Dismissione di carri armati e di altri materiali.*

Il caso qui sollevato è di stretta competenza della Commissione, anche se non è stato affrontato a fondo.

Infatti ci si è interessati della dismissione di oltre 2.000 carri M-47; ma è risultato che la competenza dell'Amministrazione della difesa — che ne impiega ancora 500 — si ferma alla restituzione dei mezzi al proprietario, dai quali li ha avuti in comodato d'uso: cioè il Governo degli USA.

Da un punto di vista sostanziale è stato tuttavia osservato che nella dismissione dei mezzi, di cui sono state raccolte normative e prezzi di vendita (**allegato n. 25**) vi è un elemento di decisione politico militare, quando si consideri che un mezzo bellico viene messo fuori uso o perchè in sè inservibile per usura o rotture o difetti, oppure viene radiato perchè — pur essendo in sè efficiente — è operativamente superato.

Il caso dei carri M-47 rientra in questa seconda categoria: pertanto, così come bisogna trovare procedure di controllo parlamentare sulle decisioni inerenti i programmi di acquisto, occorre individuare procedure di controllo parlamentare sulle decisioni inerenti i programmi di ritiro dall'assegnazione ai reparti, e anche dai depositi, di tutto quanto si intende operativamente superato. Il ritiro di un tipo di materiale dal servizio è in generale — ma non sempre — il presupposto della introduzione di nuovi materiali. Quindi i due processi non possono essere separati.

## 3) *Manutenzione e ricondizionamento dei materiali.*

Su questo aspetto di fondo, organizzativo ed economico, della difesa — fondamentale per l'efficienza dei reparti — purtroppo sono state sfiorate soltanto le questioni inerenti le scelte circa le manutenzioni eseguite all'interno dell'organizzazione militare e dei suoi stabilimenti oppure che sono assegnate in appalto. Nella prima parte abbiamo considerato alcuni aspetti della contrattualistica (con particolare riferimento alla rinnovabilità nel tempo dei contratti e ai contratti « aperti »). Inoltre abbiamo trattato dell'organizzazione della cosiddetta area industriale della difesa.

L'esistenza di iniziative parlamentari per il riordino degli stabilimenti in una prima fase e l'istituzione di una commissione di deputati per una indagine conoscitiva in materia, in una seconda fase, hanno inibito l'interesse della nostra Commissione, che ha preferito implicitamente

rinviate alle occasioni citate, nonostante lo stallo delle iniziative di quelle.

Allegati alla Parte prima abbiamo pubblicato alcuni interessanti materiali.

#### 4) *Il trattamento fiscale degli approvvigionamenti militari dello Stato.*

In allegato si pubblica un parere degli uffici competenti in merito ad una questione che sembrava importante all'atto della votazione di una legge per lo sgravio dall'IVA e dai dazi doganali di quanto concerne il programma MRCA, ma che successivamente è stato ridimensionato. Occorre anche dire che il Governo non ha ancora fornito, dopo un anno della scadenza, la relazione prevista per legge circa gli effetti dello sgravio fiscale sullo MRCA: i conteggi che non abbiamo avuto avrebbero forse potuto dare qualche idea sopra un trattamento che è rimasto così privilegio di un solo programma aeronautico (**allegato n. 26**).

#### c) *Questioni scelte dalla Commissione come esemplari di problemi di gestione delle leggi promozionali.*

In questa sezione del capitolo affrontiamo invece tre questioni ritenute esemplari dei problemi di gestione delle leggi promozionali e che sono state oggetto di ripetute interrogazioni e dibattiti anche nelle sedi delle commissioni difesa della Camera e del Senato.

Negli allegati compariranno anche atti ivi acquisiti, al di fuori dell'attività della nostra commissione.

#### 1) *M R C A*

In questa sede tralasciamo di ripetere la caratterizzazione del programma già fatta nel corso del capitolo IV. Qui occorre svolgere qualche considerazione sulla Contrattualistica di realizzazione e sulle conseguenze relative agli impegni pluriennali. Pubblichiamo in allegato tutti i MOU (Memorandum of Understanding) stipulati tra Governo italiano e l'apposita Agenzia internazionale (**allegato n. 27**).

Ecco qui, dunque, un esempio di creazione di organismo internazionale *ad hoc* per la realizzazione di un programma aeronautico: gli Stati hanno a che fare con l'Agenzia e gli organi di questa — a loro volta — hanno a che fare con le aziende, verso le quali usano le norme contrattuali del diritto privato.

Una scelta di ordinamento, dunque, determina tutte le successive questioni di procedura.

Da ciò deriva che il comitato Aeronautica — e quindi anche il Parlamento — non vedono la contrattualistica, ma prendono in esame atti che hanno la natura di accordo internazionale che, influenzando sul bilancio, ricadrebbe nelle previsioni dell'articolo 80 della Costituzione. L'inserimento dello MRCA nei programmi della legge aeronautica ha in parte sanato questa questione di principio. Qui tuttavia conta ricordare che l'esistenza delle Agenzie NATO legittima la proposizione di simili mo-

delli organizzativi anche all'interno del paese per alcuni vantaggi da verificare:

— la separazione tra l'utente (Stato Maggiore Aeronautica assistito da Costarmaereo) e il soggetto della produzione (l'Agenzia, e non già Costarmareo, che figlia un consorzio industriale come PANAVIA) così che l'utente è libero di giudicare anche al momento del collaudo e delle verifiche nell'impiego, nonchè nell'analisi dei costi;

— l'uso della contrattualistica di diritto privato che, si dice da sempre, non è soggetta ad accuse di obsolescenza, formalismo e farraginosità ostruzionistica verso il mondo scattante della produzione.

La Commissione non ha potuto verificare la bontà oggettiva di queste scelte nel caso della MRCA, quindi le ipotesi sono ancora tutte da controllare, attraverso un eventuale studio di tutte le intraprese mediante simili Agenzie e che sono numerose e di diversa articolazione.

Tuttavia è bene ricordare che i MOU per l'MRCA hanno un carattere particolare e influente per gli oneri di ciascuno e cioè:

— i *memorandum* per la fase di produzione e per ogni lotto, comprendono gli oneri delle macchine complete più quelli dei motori di ricambio in quantità necessarie presumibilmente per un decennio, senza distinguere gli oneri relativi;

— i *memorandum* per il supporto comprendono parti e servizi di ricambi nonchè attrezzature, servizi e manuali prevedibilmente necessari per un decennio, senza distinguere nei dettagli;

— il *memorandum* istitutivo del centro di addestramento di Cottesmore prevede globalmente l'onere relativo a infrastrutture e consumi addestrativi per un decennio senza entrare in distinzioni;

— il *memorandum* per la costituzione di un'Agenzia di manutenzione ha anch'esso la lungimiranza di proiettarsi nel tempo, senza tuttavia fare molte distinzioni.

Una ragione dell'attuale rigonfiamento degli oneri di programma sta dunque nel carattere pluriennale a completo degli impegni assunti in sede internazionale, anche se ancora manca l'esposizione dei costi completi per missili e bombe espressamente da ordinare per il Tornado, mancano gli oneri di adattamento infrastrutturale delle basi previste e, insomma, manca una quantificazione degli oneri così riassunta: « quanto costa provvedere alla formazione di tre stormi con aerei Tornado? ». Laddove occorre descrivere anche l'ordinamento dello stormo, i bisogni infrastrutturali e via dicendo.

Insomma: è evidente dai MOU che il Tornado non correrà i rischi del C-130, ma la formulazione di preventivi di spesa per un programma deve essere completa in tutte le articolazioni e conseguenze e non limitata soltanto ai preventivi di qualche fase dell'acquisizione di qualche lotto e delle sole macchine. In questo caso, dunque, vediamo all'opera un aspetto di fondo del processo decisionale-amministrativo, che pre-

scinde dalla scelta di merito del sistema d'arma e delle quantità necessarie in rapporto alle minacce.

Si tratta dunque di avvertire la necessità di deliberare sugli oneri complessivi di tutti gli aspetti di un programma.

## 2) *Armi controcarro per l'Esercito.*

Questo caso è stato esaminato in parte perchè riferito ad un programma che al momento di avvio della legge promozionale « Esercito » non risultava ancora definito (come quello delle armi contraerei dell'aeronautica). Gli effetti di tale indeterminatezza sono già stata considerati nel capitolo IV.

Qui occorre riprendere le considerazioni sul materiale fornito in allegato (**allegato n. 28**) per uno scopo diverso: il dibattito in Commissione d'inchiesta e anche nelle Commissioni di difesa si è infatti svolto sulla determinazione della minaccia — 4.000 carri — e su una delle risposte: 36.000 missili a media gittata MILAN. Le opinioni sull'esattezza dei criteri di calcolo e sui risultati con questi ottenibili possono essere diverse: quello che è evidente, tuttavia, è l'importanza della richiesta dell'UEO di intervenire a deliberare sulla base dell'accettazione della definizione di una minaccia specifica per poter decidere non soltanto del tipo della risposta ma della quantità dei mezzi necessari e quindi sui tempi di acquisizione.

Senza questi punti di riferimento ogni giudizio sul caso in questione si ridurrebbe ad affermazioni di scelta di principio pro o contro le produzioni nazionali o importate e mancherebbe la base per decidere. È inoltre evidente che il fallimento di un progetto nazionale come lo « Sparviero » determina ora un danno enorme in oneri di importazione per licenze e *know how* nonchè per una produzione in sé più costosa.

Il danno della produzione su licenza è dell'ordine superiore ai 100 miliardi rispetto all'onere dell'importazione: non è nota la differenza rispetto all'eventuale sviluppo nazionale di uno « Sparviero » baciato dal successo. Certo è che una maggiore spesa nella fase di sviluppo avrebbe potuto far risparmiare tanti soldi: pertanto è su questo aspetto che occorre ritornare.

Come si « finanzia » e si « contratta » per la ricerca e per lo sviluppo di armi in sede nazionale e internazionale? Il caso delle armi anticarro è un esempio dei danni da assenza di procedure adeguate e di mezzi sufficienti per la bisogna, al momento giusto.

## 3) *I cacciamine.*

Abbiamo qui affrontato il più opinabile dei casi e che ha visto i commissari divisi nelle loro opinioni di merito, anche se vi è stata unanimità nell'inviare gli atti alla magistratura perchè risolva anche questa controversia. In un volume a parte il lettore troverà in proposito una relazione del senatore Oriana ed una relazione del deputato Accame che ivi hanno esposto i loro convincimenti personali (Vol. II).

Dal punto di vista delle interpretazioni contrastanti emerse nella Commissione ed evidenti dalla autodifesa di Navalcostarmi si possono formulare due ordini di considerazioni, entrambi utili:

1) Si parta dalla convinzione della buona fede di Navalcostarmi: i cacciamine costituivano all'origine un'impresa pari a poco più del 5 per cento dei programmi della legge navale; li si voleva in vetroresina per una scelta operativa d'avanguardia poi confermata in campo internazionale e quindi occorreva uscire dall'ambito dei fornitori ordinari; si scoprì che una ditta in formazione aveva non la tradizione, ma la possibilità e soprattutto la cognizione tecnologica (che costituisce capitale) richieste come condizione assoluta della intrapresa; questa ditta era l'unica e si fece una trattativa privata, ma — poichè sorsero contestazioni — *ad abundantiam* si fece una ricerca di mercato che riconfermò la scelta della ditta e la giustezza della trattativa privata. Successivamente, eventi fuori dalla responsabilità e dal controllo di NAVALCOSTARMI, e di natura strettamente locale, hanno ostacolato e ostacolano la fase di consegna del primo mezzo. Ma ciò non infirma la bontà della scelta perchè il mezzo imprigionato a monte del ponte della Colombiera è valido e si troverà comunque una soluzione per la consegna. Quanto ai ritardi, dovuti ad ulteriori ragioni, essi sono normali e comunque la consegna dei quattro cacciamine avverrà entro il termine massimo già fissato per l'ultimo.

2) Si parta ora dalla convinzione non malevola verso NAVALCOSTARMI, ma che voglia avere risposte a questioni come le seguenti: la ditta era probabilmente il meglio della tecnologia della vetroresina, ma non aveva esperienza di allestimenti di navi di grandi dimensioni. Per questo vinse il giudizio della ricerca di mercato in associazione con l'Italcantieri: la seconda garantiva la progettazione, l'attività cantieristica e l'allestimento, mentre la prima garantiva la vetroresina, ma alla fine questa si trovò assegnataria di tutto in nome del solo prezzo; alla Intermarine — data la indeterminatezza del progetto — venne assegnato l'incarico di costruire una fetta di nave, in scala vera, contrattata poi in scala ridotta e con volumi e pesi pari a un terzo, nonchè con la riduzione a simboli dell'allestimento e con la riduzione a solo supporto delle prove, ma con un prezzo proporzionato alla prima e non alla seconda impresa; alla ditta, durante la ricerca di mercato, venne assegnata una classificazione produttiva di capacità di fatturato annuo circa 60 volte superiore a quello reale medio degli anni precedenti, in nome di « progetti » infrastrutturali e tecnici poi realizzati con le anticipazioni del 20 per cento dell'ammontare del contratto, pagate due anni prima dell'inizio dei lavori (e con evidente favore rispetto a tutte le altre imprese impegnate nei programmi della legge navale e inoltre senza influenza nella revisione dei prezzi contrattuali); all'Intermarine sono state quindi concesse proroghe dei tempi contrattuali, con un meccanismo che produce risultati assurdi per l'amministrazione, anche se esso sembra generalizzato, e ciò sta a fronte ai benefici della conseguente revisione prezzi col rischio di oneri minimi per le penali; lo stato d'avanzamento

lavori, ritardato all'inizio per due anni dall'assenza di condizioni infrastrutturali di base, è stato successivamente ostacolato dagli impegni presi con la Marina della Malaysia, così che anche il secondo cacciamine — da consegnare nell'autunno 1983 — ha già circa un anno di prevedibile ritardo, che non sembra destare preoccupazioni; la mancata consegna alle prove del primo cacciamine nello scorso gennaio, infine, ha messo in evidenza che uno dei requisiti di base per l'idoneità generica e specifica della datta manca tuttora anche se soltanto in questa metà di aprile 1983 ci è stato consegnato uno studio di trasporto della nave via terra — in precedenza negato — e che potrebbe sanare di fatto la situazione mediante le consegne; la consegna potrebbe alleggerire il giudizio sul perdurare dell'assenza di idoneità della ditta, nonostante la tecnologia originariamente posseduta e nonostante le esperienze indubbiamente acquisite e che, per ragioni di necessità, oggi vanno anche salvaguardate.

Sulla vicenda sono stati anche raccolti dati relativi al conflitto originario tra il Ministro *pro-tempore* Ruffini da una parte, e il capo di Navalcostarmi, ammiraglio Paglia, e il Segretario generale della difesa, generale Moizo, dall'altra parte. Le perplessità allora espresse dall'onorevoli Ruffini hanno trovato uno sbocco odierno nella richiesta dell'attuale ministro, onorevole Lagorio, di avviare le procedure di rescissione del contratto.

La magistratura acquisirà ulteriori elementi di conoscenza e poi giudicherà (\*). Quel che appare evidente è che non poco danno è venuto dall'aver stipulato un contratto apparentemente « chiavi in mano » per la sola piattaforma — ma questo è voluto dalla legge navale — e, come nota in generale la Corte dei conti, senza uno specifico direttore responsabile dell'esecuzione di quel programma anche di fronte al direttore generale di Navalcostarmi. La suddivisione delle competenze tra gli uffici per fasi o per singole funzioni inerenti a tutti i programmi, porta a deresponsabilizzare gli addetti ai lavori e a rendere quindi a volte incontrollate le molte attività di acquisizione.

---

(\*) La Commissione ha votato all'unanimità la trasmissione degli atti alla magistratura. Prima del voto, da parte sua, il senatore Oriana ha precisato « che non ritiene che allo stato degli atti siano emersi elementi indicativi della sussistenza di alcuna ipotesi di reato in merito alla nota questione; ciò premesso ritiene inopportuna una trasmissione di atti alla Magistratura ordinaria sia sotto il profilo dell'opportunità politica (prevedibile strumentalizzazione che ne conseguirebbe), sia sul piano giuridico per l'implicito contenuto di esposto-denuncia.

« In relazione a ciò, nel caso che la Commissione intenda comunque procedere su tale strada, il senatore Oriana ha dichiarato fin d'ora la sua personale dissociazione da tale iniziativa. Rileva che alcuni commissari hanno condiviso le sue considerazioni ».



## C O N C L U S I O N E

La Commissione non ha fatto in tempo a concludere questa parte del programma con la raccolta di qualche dato anche sugli appalti per la base missilistica di Comiso. Essa invita tuttavia le Commissioni difesa a completare in proprio, se lo ritengono opportuno, tale vuoto del nostro lavoro spesso già frammischiato a quello parlamentare ordinario. Resta da osservare in questa sede che lo studio di questi casi ha permesso di venire a capo di molte frustrazioni di parlamentari in fatto di ritardi, di evasività e spesso di omissione delle risposte di governo alle interrogazioni. Di qui anche la proposta di costituire un'apposita commissione di indagine permanente, formulata dal deputato Accame, e sulla quale tuttavia gli altri commissari non si sono dichiarati d'accordo: e per ostilità ad aumentare il numero degli organismi bicamerali e perchè il lavoro di una Commissione di questo tipo paralizzerebbe gli uffici inquisiti e perchè non occorre cercare scappatoie alla crisi dei poteri ordinari della funzione parlamentare, per la difesa dei quali è meglio direttamente impegnarsi nella sede delle commissioni della Camera e del Senato.

Insomma: quale che sia la conclusione, è evidente comunque che le possibilità dell'informazione parlamentare debbano entrare a far parte di un disegno nuovo dell'organizzazione stesso dei processi decisionali e procedurali della Difesa e non si risolvono modificando l'organizzazione parlamentare.



PARTE TERZA

**PROPOSTE E CRITERI DI INNOVAZIONE LEGISLATIVA IN FATTO  
DI APPROVVIGIONAMENTI E DI FORNITURE CENTRALI PER  
LA DIFESA**



### PREMESSA

In questa parte conclusiva della relazione è bene raggruppare considerazioni e ulteriori documenti in tre capitoli dai contenuti seguenti:

#### *L'evoluzione delle normative sugli approvvigionamenti durante la vita della Commissione d'inchiesta e di studio*

Quanto è stato prodotto in materia dalle Commissioni difesa della Camera e del Senato è stato ovviamente influenzato dal lavoro della nostra Commissione e, in parte, ha anticipato conclusioni che avrebbero potuto essere suggerite dalla medesima.

Una più ampia normativa affermatasi in questi anni, da parte sua, ha cercato di affrontare problemi analoghi sentiti da altre amministrazioni o da tutto l'apparato pubblico, in generale — come abbiamo visto osservare dalla Corte dei conti — in caccia di « deroghe » ai vincoli procedurali che dovrebbero garantire la correttezza di una lenta attività amministrativa. Nello stendere il capitolo, tuttavia, si andrà in cerca della specificità dei problemi e delle soluzioni inerenti la Difesa.

#### *Le proposte della organizzazione militare*

Abbiamo già notato l'impegno collaborativo verso la Commissione prestato dall'organizzazione militare, sia dell'area tecnico-operativa, sia dell'area tecnico-amministrativa. In particolare il segretario generale della difesa, generale Piovano, ha voluto giungere alle strette con numerosi documenti e con « carte in tavola » così che è possibile ora costruire un intero capitolo con una proposta conclusiva e con una serie di bozze di disegni di legge. Questi erano in genere finiti nei cassetti o sono circolati solo nell'ambito degli uffici ministeriali, tuttavia essi meritano di essere conosciuti da tutti i parlamentari, in quanto possono anche costituire un riferimento per le iniziative legislative dei singoli o dei gruppi. È bene infatti che la comunicazione delle idee si sviluppi prima di giungere a « disegni di legge » formalmente depositati dal Governo presso le Camere e prima che si stampino « proposte » di iniziativa parlamentare in materia.

#### *Ulteriori proposte e suggerimenti della Commissione*

Questo dovrebbe essere infine il punto qualificante dei lavori della Commissione anche se non bisogna dimenticare che la legge istitutiva chiedeva di raccogliere tante informazioni, prima di far proposte. In

un campo come il nostro, sappiamo, raccogliere informazioni è necessità tanto vitale da giustificare da sé la istituzione ed il lavoro di una Commissione. Tuttavia la raccolta di fatti e problemi illustrata nelle prime due parti trasuda « proposte » e questa terza parte, con tutti e tre i capitoli che la compongono, ne è un esplicito sviluppo che va oltre gli interessi più immediati della ricerca di scorciatoie procedurali. Il punto di vista della nostra Commissione deve pertanto investire di petto il tema del processo decisionale circa gli approvvigionamenti e svolgerlo altresì dal punto di vista del Parlamento e della conclamata centralità di questi nell'ordinamento della Repubblica.

In conclusione, dunque, ritorniamo ai grandi problemi sollevati nei documenti dell'UEO e che ci debbono ispirare per un'ampia attività di innovazione legislativa: il Ministro della difesa ha annunciato lo scorso anno la costituzione di una nuova « Commissione Giannini » — nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa — incaricata dal Ministro di elaborare una nuova « legge di ordinamento » per le forze armate e per la programmazione militare. Questo è un terreno di collaborazione e di emulazione che anche il Parlamento deve misurare con quel tanto di maturazione prodotta anche dai lavori della nostra Commissione.

## CAPITOLO VI

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DURANTE I LAVORI DELLA COMMISSIONE  
DI INCHIESTA E PROPOSTE IN CORSO DI ELABORAZIONE

Nel luglio-agosto del 1982 il Parlamento venne impegnato nella conversione del decreto-legge n. 428 del 10 luglio 1982, che assegnava al Ministro alto commissario della protezione civile la possibilità di compiere tutti gli atti e tutte le procedure contrattuali per la manutenzione di elicotteri dell'esercito, precettati per spegnere incendi nei boschi, e ciò non attraverso le normali trafale, ma in base alla esperienza del Commissario straordinario in zona di terremoti. Il meccanismo era il seguente:

1) la facoltà dei funzionari dirigenti dello Stato di provvedere ad atti contrattuali nell'ambito di determinati limiti di somma era estesa ai colonnelli ed ai generali di brigata, ma soltanto per procedere alla manutenzione dei mezzi aerei per lo spegnimento di incendi;

2) il Ministro della protezione civile — in generale e non soltanto per questi scopi — era abilitato a spendere, saltando via tutti i pareri preventivi e sentito il solo giudizio di un comitato tecnico di natura e composizione già collaudati per gli interventi in zone terremotate;

3) tutti gli atti precedenti sarebbero stati soggetti al controllo *a posteriori* da parte della Corte dei conti, ottenendo per ciò una procedura di registrazione automatica.

Ci è stato assicurato dall'onorevole Zamberletti che il sistema inventato dal Governo, e ampliato dal Parlamento in termini di ordinarietà delle norme straordinarie, ha funzionato bene.

Ma è lecito, allora, considerare « disastrosa » tutta l'area tecnico-amministrativa della Difesa, conferendo pertanto a qualche ministro esterno alla medesima il compito e i poteri di risolvere tutti i mali?

Oppure è lecito, in alternativa, estendere l'affidamento di poteri come quelli dianzi illustrati anche al Ministro della difesa, perchè faccia finalmente funzionare con quelli i propri apparati arruginiti?

L'urgenza e la necessità possono giustificare deroghe da « pieni poteri » o da « poteri necessari » come quelle esaminate; tuttavia l'orientamento legislativo di iniziativa parlamentare della Difesa, nel periodo di vita della nostra Commissione, è stato molto più cauto, anche perchè non si può applicare a cuor leggero una normativa di sole « deroghe » indiscriminate ad una amministrazione che compera da sola oltre la metà dei beni e dei servizi dello Stato.

Vediamo dunque le pur caute, ma notevoli innovazioni nel frattempo introdotte e cerchiamone anche la tendenza e le possibilità di sviluppo ulteriore.

a) *L'evoluzione della normativa contenuta nelle leggi « promozionali ».*

Abbiamo visto in alcuni capitoli precedenti che le normative previste dalle leggi promozionali sono state parte determinante delle innovazioni introdotte di recente e quindi occorre fare il punto per esteso sulle medesime e trarne degli orientamenti.

L'archetipo fu quello della legge n. 57 del 1975 per la Marina, che utilizzava innanzitutto i seguenti meccanismi (art. 1 e 4):

I) determinazione di un tetto massimo di spesa per realizzare un programma di ammodernamento, scaglionata con importi vari nell'arco di dieci anni;

II) « comunicazione » del programma (dimensionato nelle risorse) al Parlamento, entro sei mesi;

III) trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione nonché su enti, società e imprese impegnati.

Con questi meccanismi si introduceva una forma di controllo parlamentare, sia pure *a posteriori*, e che abbiamo visto commentare a più voci nel capitolo IV anche nelle più evidenti disfunzioni.

Più interessanti, ora, sono i criteri degli articoli 2 e 3, con le loro previsioni procedurali;

IV) il Ministro è autorizzato ad avvalersi della « trattativa privata » verso enti, società e imprese « che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici e siano di assoluta fiducia »;

V) l'ente, società od impresa che ottiene l'appalto ha facoltà di avvalersi di imprese specializzate « per la produzione, fornitura o montaggio di apparecchiature di particolare natura », cioè può fungere da capocommessa anche di contratti « chiavi in mano », sia pure mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministero della difesa;

VI) per i progetti e per i contratti si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge n. 825 del 1973 sugli aeroporti e cioè:

— fino a 300 milioni di importo, qualunque sia il modo di aggiudicazione, cioè anche a trattativa privata, i progetti e i contratti sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei pareri richiesti dalle norme vigenti;

— sopra i 300 milioni di importo, in sostituzione dei pareri richiesti, è prescritto quello di un apposito comitato, ridisegnato *ad hoc* per la legge promozionale della Marina;

VII) durante l'esecuzione, l'amministrazione ha facoltà di aggiornare e variare le prescrizioni tecniche e i tempi di esecuzione dei contratti con un verbale sottoscritto dalle parti con le forme dell'artico-



lo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (il quale prevede peraltro che « variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto ») mentre in caso di aumento delle spese occorre la stipula di un atto aggiuntivo.

Abbiamo già visto che il punto IV) non sempre è stato utilizzato con una piena assunzione di responsabilità, come nel caso dei cacciamine.

Inoltre la previsione del punto V) non è stata mai spinta a fondo, tanto da riconoscere esplicitamente una « ditta capocommessa » di un contratto « chiavi in mano ».

Circa il punto VI) abbiamo visto accettare un massimo di 300 milioni, già svalutati nel 1975 e successivamente non più rivalutati, forse per la fiducia riposta nella capacità di lavoro del « Comitato », che — stando alla lettera — tagliava fuori, come è accaduto, anche il Consiglio superiore delle forze armate; la legge sugli aeroporti, infatti, aveva in mente una specificità diversa da quella dei programmi militari e, per ridurre i tempi richiesti dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, produceva senza volerlo un mutamento — addirittura — nell'ordinamento delle Forze armate, perchè affievoliva le funzioni del Consiglio superiore. Sarebbe stato necessario, infatti, distinguere tra « programmi » da sottoporre al Consiglio superiore, e progetti e contratti attuativi dei programmi, da incanalare per la scorciatoia — testè escogitata — del confronto contemporaneo di tutti gli interessati: riuniti al medesimo tavolo da un contatto diretto e non da una interminabile catena epistolare.

Altrettanto equivoco era il punto VII), perchè lasciava nel vago il tema dei pareri preventivi che l'autorità che faceva il contratto doveva raccogliere sulle varianti legittimate con verbale o introdotte con atto aggiuntivo e che, per la indeterminatezza di progetti e per la latitudine delle varianti, potevano determinare meccanismi di grande modificazione dell'oggetto contrattuale originario e dei costi relativi.

È da notare, infine, che la legge promozionale per la Marina rinunciò a richiamare anche altre utili disposizioni previste dalla legge sugli aeroporti, come ad esempio le due seguenti:

a) l'articolo 5 prevedeva che, sentito il comitato, anche in deroga alle vigenti norme, si potesse « affidare la progettazione e la direzione dei lavori alle società concessionarie e a liberi professionisti ». Si è quindi rinunciato a sperimentare un minor grado di commistione tra Navalcostarmi e organi periferici di controllo, da una parte, e « servizi industriali » delle ditte appaltatrici, dall'altra, attraverso gli uffici di progettazione e direttori dei lavori costituiti *ad hoc per ogni programma* ed anche con forze esterne all'apparato militare: limitazione che — imitata nelle leggi relative alle altre Forze armate, anche se queste erano prive di una tradizione progettistica e di corpi tecnici comparabili a quelli della Marina — ha poi creato difficoltà enormi, in specie all'Esercito;

b) l'articolo 7, che stabiliva: « Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e delle forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva », stranamente ignorato.

È anche noto tuttavia che facilitazioni come queste, aggiunte alle precedenti, non hanno salvato il piano della legge sugli aeroporti da enormi ritardi, dovuti non soltanto alla necessità di rifinanziare il programma (legge n. 493 del 1975 e n. 299 del 1979). Nel successivo dibattito sulla legge per la riforma del controllo del traffico aereo, le decisioni assunte sui compiti dell'apposita azienda misero in luce le esigenze « ordinarie », e non tanto quelle procedurali, necessarie per risolvere i problemi. Nell'articolo 2 della legge n. 299 del 1979, tuttavia, si precisò che l'intero arco delle facilitazioni procedurali previste dalla legge n. 825 del 1973 per i programmi straordinari negli aeroporti con essa finanziati, erano estesi per circa due anni e mezzo anche agli altri programmi, finanziati con fondi ordinari del Ministero dei trasporti e di quello della difesa, per gli aeroporti e per l'assistenza al volo.

Si accennava cioè — a tempo — alla trasformazione di norme per i programmi straordinari in norme permanenti ed estese a quelli ordinari: strada poi decisamente seguita, sappiamo e vedremo, per le leggi promozionali.

Fin qui, dunque, il modello della « legge navale », non completamente esemplato su quello della legge per gli aeroporti.

La successiva legge n. 38 del 1977 per l'Aeronautica fu ricalcata sulla precedente, ma con alcuni arricchimenti ulteriori:

a) al punto primo — determinazione di un tetto massimo di spesa per dieci anni — venne aggiunto un meccanismo di rivalutazione annuale con legge di bilancio (articolo 2, terzo comma) e venne altresì autorizzato il Ministro ad assumere impegni pluriennali secondo le previsioni dell'articolo 49 del regio decreto n. 2440 del 1923 per le spese straordinarie come quelle finanziate con apposita legge. Tuttavia la nuova impostazione metteva il programma da realizzare davanti alla determinazione di un tetto di spesa, anche se il programma era genericamente indicato e quindi era di poco più vincolante di quanto già previsto al punto secondo della legge navale (abbiamo anzi visto nel capitolo IV la indeterminatezza di tale programma e gli effetti successivi di tale condizione);

b) al punto terzo era aggiunto il vincolo che la relazione annuale per il Parlamento si occupasse di riportare anche « pareri e controlli » sui progetti e sui contratti, in aggiunta alla sola descrizione dello stato del programma;

c) il punto quarto (sulla trattativa privata) era ignorato non si sa bene per quale motivo, vista la rilevanza di tali disposizioni, mentre il punto sesto (la costituzione dell'apposito comitato sulla base del modello « Marina ») conteneva una deroga importantissima rispetto a quanto la legge navale aveva mutuato da quella sugli aeroporti: infatti, per l'amministrazione aeronautica, il parere non era più « conforme », ma soltanto « obbligatorio ma non vincolante ».

E veniamo ora alla legge n. 372 del 1977 per l'Esercito. Essa ovviamente tendeva a copiare quella dell'Aeronautica nella parte relativa alla determinazione dell'assegnazione di fondi per programmi da rea-

lizzare in dieci anni, con un meccanismo di rivalutazione annuale con legge di bilancio, tuttavia legata, non soltanto « allo stato di attuazione dei singoli programmi », ma anche ad « esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze »; dizione equivoca, ma che determinava la possibilità di rifinanziamento e per svalutazione e per varianti relative ai vecchi programmi, ma con l'aggiunta di quanto richiesto anche per programmi da determinarsi nel tempo in quanto sostitutivi o aggiuntivi.

Al punto relativo ai controlli parlamentari era aggiunto (articolo 3, ultimo comma) l'obbligo di inviare al Parlamento copia dei verbali del Comitato, prima della esecutività o stipula dei contratti autorizzati.

Per il resto, nulla era variato rispetto alle altre deroghe aggiuntive già ottenute dall'Aeronautica sulla Marina.

In generale, dunque, si può notare un progressivo svincolamento dalle norme originarie, relativo soprattutto ai limiti di spesa e alla natura dei pareri espressi dal Comitato per i programmi di forza armata, in cambio di un poco più di informazione parlamentare: una sorta di *do ut des* che aveva una sua logica accettabile, anche se, abbiamo visto nel capitolo IV, ha potuto condurre molto lontano dalle assegnazioni di spesa originarie.

È inoltre da segnalare una disparità di normative per ognuna delle tre Forze armate oltre che, ovviamente, tra programmi straordinari e programmi ordinari di ciascuna.

Resta infine da segnalare il caso della legge n. 497 del 1978 sugli alloggi di servizio per il personale militare. Pur venendo dopo le leggi « aeronautica » ed « esercito », essa ritornò di fatto al modello « marina », per l'assenza di previsioni di indicizzazione degli oneri. Per l'accelerazione delle procedure essa venne munita anche del solito comitato (art. 23), ma gli obblighi di informazione parlamentare vennero ridotti alla sola relazione annuale. Soltanto con la legge n. 47 del 1981 è stata successivamente imposta la consegna dei verbali secondo il modello seguito per l'Esercito (art. 3). Si è cercato quindi di omogeneizzare qualche aspetto dei quattro provvedimenti qui citati, anche se i tentativi maggiori sono stati fatti con le leggi di bilancio.

#### b) *L'evoluzione della normativa delle leggi promozionali, attraverso le leggi di bilancio*

L'ampia descrizione contenuta nel paragrafo precedente rende più agevole indicare la natura e i limiti delle evoluzioni successive, ricercate attraverso le leggi di bilancio.

Per l'esercizio 1980 il Governo propose un accorpamento dei capitoli di spesa per l'ammodernamento delle forze armate, unificando le disponibilità straordinarie (create con le leggi promozionali e modulate dalla legge finanziaria), con quelle ordinarie (stabilite con la tabella 12, in forza della possibilità data all'amministrazione di dotarsi del necessario per il funzionamento dei propri uffici, giusti i regi decreti numeri 1628 del 1926 e 443 del 1927 e in forza delle previsioni di « rivalutazione » stabilite con le leggi per l'aeronautica e l'esercito).

Il compattamento permetteva di introdurre l'indicizzazione dei fondi per la marina « in rapporto alle esigenze ».

Tale indicazione di possibilità, perfettamente intesa dalle minoranze, determinò alla Camera un patteggiamento in fatto di controllo parlamentare, evidente dall'introduzione di quello che sarebbe stato il terzo comma dell'articolo 72, e che prevedeva l'estensione delle procedure consentite dai comitati delle tre leggi promozionali a tutte le spese dei tre nuovi capitoli per l'ammodernamento (4011, 4031 e 4051): da una parte si sarebbero sveltiti i tempi e, dall'altra, il Parlamento avrebbe finalmente saputo qualcosa anche sui programmi di bilancio ordinario.

La Corte dei conti, quando ha criticato la manovra, indicando tali capitoli come coacervi incontrollabili di rate di spesa per programmi incontrollati, ha colto nel segno, ma non ha visto due sviluppi interni all'azione dell'amministrazione ed a quella del Parlamento:

a) l'amministrazione ha dovuto ripensare i rapporti « Comitato-Consiglio superiore » creati dalle nuove disposizioni, giungendo ad una sistemazione interna che salvaguarda il Consiglio;

b) il Parlamento ha finalmente potuto intravedere la realtà dei programmi di bilancio ordinario che la Corte, da parte sua, non gli aveva mai indicato con le proprie relazioni.

D'altra parte l'anno successivo, cioè con la legge di bilancio per il 1981, il sistema ispirato alla ricerca dell'unificazione procedurale tra i due tipi di programmi (straordinari e ordinari che fossero nel finanziamento) si sarebbe perfezionata con l'introduzione di una maggiore uniformità dei gradi di controllo parlamentare, con l'estensione degli obblighi più penetranti già imposti all'Esercito (art. 70).

Oltre a ciò venne stabilito che il « Comitato Esercito » si occupasse dell'ammodernamento dei carabinieri e che il comitato degli alloggi di servizio si occupasse dell'ammodernamento di tutte le infrastrutture edilizie delle tre forze armate.

Infine venne aggiunto che i quattro comitati « esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati ».

L'articolo 70 della legge di bilancio per il 1981 è rimasto dunque come una pietra miliare di unificazione e di estensione delle nuove procedure ed è stato ripetuto integralmente nel 1982 e nel 1983, senza ulteriori modifiche migliorative, anche a causa del deterioramento dei rapporti parlamentari che è derivato da pratiche ostruzionistiche indiscriminate.

Sugli effetti dell'articolo 70 possiamo osservare i fatti seguenti:

— la consegna dei verbali al Parlamento non viene fatta dal « Comitato casa » per la parte relativa alle infrastrutture diverse dagli alloggi di servizio ed i verbali del « Comitato Marina » sono tanto scheletrici da essere del tutto inservibili per la informazione parlamentare;

— le interpretazioni dell'obbligo di pronunciarsi sulle revisioni contrattuali sono varie ed il « Comitato Marina » rifiuta tale norma di legge, ritenendosi pago di aver controllato i meccanismi revisionali previsti nel contratto originario;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— le relazioni annuali sui programmi di bilancio ordinario non danno un quadro d'assieme dei programmi in corso di svolgimento, con le « rate » di spesa per l'esercizio previsto e con lo sviluppo pluriennale degli oneri di tutto quanto è in lavorazione.

Siamo dunque in una fase di resistenza alla piena attuazione delle norme e non, come dice la Corte dei conti, ad un aggravamento della « discrezionalità » e della confusione causate dalle norme.

La Corte ha inoltre osservato che, a rigore di termini, durante il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio le previsioni dell'articolo 70 sono sospese: ma tale formalismo, allora, varrebbe anche per altri aspetti, come la conservazione a residuo triennale (non più quinquennale dopo la legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 39) di quegli impegni per spese correnti che — nell'ambito della Difesa — hanno per questo verso il regime di quelli delle spese di investimento.

L'obiezione è stata comunque colta dal Parlamento, mentre la Corte dei conti non si è ancora interessata alle violazioni dell'articolo 70.

*c) Ulteriori sviluppo della evoluzione normativa per gli approvvigionamenti della Difesa*

Possiamo ora svolgere qualche considerazione sui testi legislativi tuttora in elaborazione presso il Senato o presso la Camera e che danno il senso dell'attenzione dei parlamentari verso i problemi di evoluzione normativa e della necessità di ulteriore innovazione fin qui delineati.

Nella linea evolutiva delle leggi promozionali si collocano per esempio le previsioni procedurali del disegno di legge n. 1816 - Senato: « Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH 101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni ».

Al di là dei giudizi sul contenuto dei programmi, la presentazione di questi all'autorizzazione parlamentare sotto forma di atto legislativo sana il precedente ricorso all'attuazione con soli atti amministrativi, nell'ambito del cosiddetto bilancio ordinario. Ciò costituisce di per sé un successo parlamentare perchè permette, come chiedeva l'UEO, di intervenire prima della fase di approvvigionamento, legando le determinazioni sullo sviluppo a quelle successive sulla produzione. Comunque se è vero che la decisione sulla produzione è monca e obbligata se non si è determinato il contenuto della fase di sviluppo, è anche evidente che è problematico determinare una fase di sviluppo che precinda temporaneamente da ogni riferimento ad una successiva fase di produzione.

Per il resto la struttura del disegno di legge somiglia a quella della legge originaria per la marina, senza indicizzazioni, ma integrata dalle norme di controllo parlamentare per l'esercito.

Due sono invece le novità:

1) i comitati delle leggi promozionali, incaricati di valutare i contratti per questi programmi, sono integrati da altri soggetti: un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica, un avvocato dello Stato

e — un personaggio prima paradossalmente « sconosciuto » ai comitati — il Segretario generale del Ministero della difesa, Direttore nazionale degli armamenti (art. 2, 3° comma), così chiamato nonostante non esista in proposito un atto legislativo.

Quest'ultima presenza è un fatto rilevante, dato il cordone ombelicale ancora esistente tra direzioni generali e stati maggiori e l'aleatorietà, quindi, del coordinamento del Segretario generale della Difesa entro la sede dell'area tecnico-amministrativa;

2) il secondo comma dell'articolo 2, su proposta parlamentare, introduce per la prima volta un'ipotesi di applicazione delle norme contrattuali e di pagamento proprie dei lavori pubblici e, purchè più favorevoli agli scopi dell'amministrazione, anche per lavorazioni tipicamente industriali e alle quali si sarebbe dovuto applicare esclusivamente la normativa di fornitura di oggetti e non di servizi, senza quindi — per esempio — i meccanismi fondamentali e i poteri-doveri della direzione lavori, i meccanismi di pagamento a stati di avanzamento lavori, e via dicendo.

Ci si trova dunque di fronte ad anticipazioni, sia pure prudenti e circoscritte, di innovazioni ordinarie (il direttore degli armamenti) e ordinativo-procedurali (il riconoscimento di una natura di acquisto di servizi industriali, entro il rapporto difesa-industria), le quali muovono decisamente verso indirizzi più volte auspicati nel corso delle udienze della Commissione e anche nel corso di questa relazione.

Presso la commissione Difesa della Camera, ancora in sede legislativa, è giunto a conclusione l'iter del disegno di legge n. 2941-Camera: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli Uffici centrali del Ministero della Difesa », già approvato dal Senato il 9 novembre 1981. Il testo introduce semplificazioni ordinarie nell'ambito delle direzioni generali e delle competenze di queste: la direzione della motorizzazione e combustibili che si occupa di carburanti, di combustibili e di lubrificanti, scompare; ogni Forza armata e il commissariato acquisteranno in proprio questi prodotti; la direzione del genio si occuperà di edifici e terreni, mentre la direzione degli armamenti terrestri si occuperà anche dei mezzi del genio e assorbirà le funzioni relative ai mezzi di trasporto ruotati e cingolati già svolte dalla disciolta direzione della motorizzazione e combustibili.

Tuttavia a tale schema, accettato all'unanimità, è stato aggiunto per iniziativa parlamentare un articolo 8-bis che contiene ulteriori innovazioni. Esso è stato votato all'unanimità in linea di principio dalla commissione in sede legislativa e inviato per i pareri alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, che si sono espresse a favore. Resta dunque soltanto l'adempimento del voto definitivo e quindi il ritorno al Senato. Il testo è il seguente:

*Primo comma.* — « Per le commesse di armi e mezzi ad uso militare e per gli approvvigionamenti per la difesa, le Direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modi-

ficazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonchè per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purchè le attività si svolgano sul territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione ».

Si ripropone dunque in modo più articolato l'applicazione della normativa sui lavori pubblici, già introdotta con emendamento parlamentare nel disegno di legge sull'AM-X.

*Secondo e terzo comma.* — « Le Direzioni generali tecniche svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammodernamento dei mezzi e dei beni della difesa, sulla base di programmi approvati con legge o sui quali il Ministro della difesa abbia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

« L'attività contrattuale relativa alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed al reintegro dei mezzi e dei beni della difesa deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, secondo programmi annuali di massima, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

Si formulano per la prima volta fondamentali principi di controllo parlamentare sugli approvvigionamenti di beni e servizi della difesa, in coerenza coi principi fin qui affermati.

*Quarto comma.* — Le norme di cui all'articolo 70 della legge 23 aprile 1981, n. 164, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1981 ».

Si rende permanente la normativa, già illustrata, prevista all'articolo 70 della legge di bilancio 1981, e ciò per le obiezioni sollevate dalla Corte dei conti.

*Quinto comma.* — « Il Segretario generale della difesa, quale Direttore nazionale degli armamenti, nel quadro dei compiti assegnatigli ha la responsabilità di:

- coordinare e controllare le attività di competenza delle Direzioni generali nel campo degli approvvigionamenti;
- seguire l'attuazione dei programmi impostati dagli Stati Maggiori, con particolare riguardo a quelli che prevedono spese all'estero, compensazioni industriali e partecipazioni nazionali, valutandone i riflessi di ordine finanziario, tecnico, industriale e sociale;
- individuare le azioni correttive e le eventuali modifiche delle priorità nella realizzazione dei suddetti programmi, da proporre nelle sedi competenti ».

Si istituisce con legge la carica di Direttore nazionale degli armamenti, oggi non legittimamente del tutto individuata con un decerto ministeriale di evidente precarietà formale.

*Sesto comma.* — « Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono applicabili agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate e degli altri Cor-

pi armati dello Stato, titolari di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica ».

Sistema le incertezze di interpretazione delle leggi sull'attribuzione delle funzioni dirigenziali di chi è preposto a organismi decentrati delle Forze armate e provvisti di autonomia amministrativa. I benefici della legge sulla dirigenza potranno così estendersi anche in periferia, così come richiesto dalla Corte dei conti.

Si tratta dunque di un « pacchetto » di decisioni estremamente rilevanti, ma anche del tutto mature alla luce dell'esperienza svolta dalla nostra Commissione.

È infine in discussione alla Camera il disegno di legge n. 2268: « Competenza ad emanare norme nella materia di cui al regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 ».

Finita la discussione generale in Commissione, è emersa l'esigenza, avanzata anche nel parere della commissione Affari costituzionali, di prendere di petto e in generale la questione posta invece in modo limitato dal disegno di legge.

Il Ministro chiede di poter aggiornare i limiti di somma del regolamento, ma perchè allora:

— non affermare la revisione di tutti i regolamenti delle Direzioni generali e non soltanto del Genio;

— non affermare la revisione anche degli strumenti normativi impiegati dalle Direzioni: cioè i capitolati d'oneri generali e speciali?

Abbiamo visto nella prima parte quanto tali esigenze siano sentite. Si tratta dunque, con un emendamento intieramente sostitutivo, di affermare queste competenze di revisione in capo al Consiglio dei ministri, di determinare le forme di acquisizione dei pareri parlamentari e di consultazione delle associazioni industriali in materia, nonchè di indicare una serie di principi cui adeguare le norme: i tassi di inflazione verificati dall'ISTAT annualmente, per i limiti di somma; le innovazioni e semplificazioni delle norme procedurali già ottenute dalla difesa o di quelle generali e di altri settori pubblici, per deroghe o sveltimenti delle attività contrattuali; la specificità del rapporto difesa-industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e le « esigenze MIL » più volte ricordate, ma da applicare a ragion veduta a seconda delle nuove normative di tutela del segreto.

Insomma: anche in questo caso si porge un'occasione legislativa immediata per sviluppi di grande portata, in armonia con l'esperienza della Commissione, e che andrebbero ormai ben oltre il retaggio delle innovazioni già introdotte con le leggi promozionali.

d) *Ulteriori sviluppi evidenti in altri settori della pubblica Amministrazione o nel complesso di questa*

Nell'ambito dell'attività di riforma delle procedure di acquisto di beni e servizi ha avuto grande peso di orientamento il cosiddetto « Rap-



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

porto Giannini » sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato (1981).

Per i nostri fini, rileviamo che ivi non sono trattati esplicitamente i problemi della difesa in alcuno dei suoi aspetti, anche se il paragrafo 5.1 su « L'aziendalistica dello Stato » merita di essere qui riprodotto e meditato. Esso dice:

« Con la legge 5 agosto 1978, n. 468, è stato compiuto un notevole passo avanti nella disciplina del bilancio dello Stato, della finanza pubblica, dei conti pubblici, in una parola nell'aziendalistica dell'Amministrazione statale. La prassi applicativa non si è ancora del tutto consolidata, tuttavia lo strumento per un comando centrale della finanza pubblica esiste. Uno sviluppo è nelle norme procedurali dello schema di legge-quadro per l'impiego pubblico. Occorrono ulteriori sviluppi tra cui i seguenti:

— analisi disaggregata economico finanziaria della spesa: la rete delle Ragionerie pubbliche — centrali, regionali, provinciali — ora organi di registrazione della spesa, dovrebbe essere riformata per essere resa conforme alla legge n. 468; in particolare occorrerebbe che fosse attrezzata per l'analisi disaggregata della spesa articolo 4, quarto comma, legge n. 468);

— procedimenti contrattuali: si è già detto degli appalti di opere, ma il profilo è più ampio e investe tutta l'attività contrattuale pubblica, ancora dominata da concezioni formalistiche, che purtroppo sono state improvvidamente imposte alle regioni e agli enti del parastato, con risultati troppo spesso — purtroppo — umoristici. La prospettiva è quella di dividere dalle norme di contabilità pubblica la materia dei procedimenti contrattuali, rivedendosi l'intera normativa, con particolare riguardo ai contratti di acquisto;

— norme di contabilità pubblica: vanno semplificate, con l'adozione di procedimenti interni di tipo privatistico. I metri di scritturazione di controllo affidate ad uffici diversi hanno più poco significato, se si sappiano usare gli elaboratori elettronici. Si è già detto di punte decisamente scandalose, come quelle relative alla liquidazione delle pensioni o ai pagamenti degli uffici statali all'estero;

— amministrazioni di missione e meccanismi di allarme: gli uffici di missione, ossia quelli che seguono lo svolgimento delle pratiche dall'origine alla fine, non sono in uso nel nostro ordinamento, mentre sono consueti nelle imprese private e negli ordinamenti americano, inglese, francese, ed altri. Non si vede la ragione per cui non debbano essere introdotti anche da noi. Essi sarebbero assai utili non solo per assicurare la realizzazione di deliberati, ma anche per eliminare, per ciò che attiene alla spesa, l'accumulo di residui passivi, nonché come meccanismi d'allarme, in quanto potrebbero segnalare la presenza di strozzature e di fatti impeditivi, di solito originati dal non coordinamenti dell'azione fra amministrazioni diverse.

« Ognuno di questi, potremmo dire, perfezionamenti di principi impliciti già nella normativa vigente, e in certo senso eliminativi di vichiosità del passato, richiede normazioni nuove, ma è importante che di queste sia indicata la necessità ».

Il testo conferma molte delle cose proposte in questo capitolo e in altri precedenti, anche se esso non tratta del processo decisionale. Tuttavia aggiunge una indicazione già contenuta nei rilievi della Corte dei conti — l'azione e l'organizzazione per programmi con direttori *ad hoc* e responsabili — che va recuperata dai precedenti capitoli, anche se finora non è stata adombrata altro che con la proposta più modesta della figura del direttore dei lavori secondo la normativa dei lavori pubblici.

Altrettanto interessanti per noi sono inoltre le normative procedurali ottenute da altre amministrazioni, o in generale o per specifiche attività. Ricordiamo qui l'esigenza di far costruire in proposito agli uffici studi della Camera e del Senato uno stralcio delle innovazioni relative al processo decisionale, alla scelta del contraente e alle procedure contrattuali nei settori seguenti:

- azienda per l'assistenza al volo;
- forniture agli uffici giudiziari;
- costruzione di immobili di pertinenza del Ministero della giustizia;
- programmi di ammodernamento dei mezzi delle forze di polizia;
- piano decennale per la grande viabilità e le autostrade;
- ferrovie dello Stato;
- costruzioni navali del Ministero della marina mercantile;
- potenziamento dei servizi dei vigili del fuoco;
- aziende del Ministero delle poste;
- legislazione per l'emergenza in caso di calamità e disastri.

Anche da questa esperienza legislativa può uscire infatti un migliore dimensionamento dell'insieme delle proposte che dovranno consentire ulteriori passi in avanti rispetto alle acquisizioni già descritte nei precedenti paragrafi di questo capitolo, che ha cercato di illustrare in retrospettiva e in prospettiva l'attività delle nostre Commissioni parlamentari ordinarie nella materia studiata dalla Commissione di inchiesta, prima che questa concludesse i propri lavori.

## CAPITOLO VII

## LE PROPOSTE DELLA ORGANIZZAZIONE MILITARE

A) *Documento n. 1.*

**Ministero della Difesa - Ufficio del Segretario generale — « Analisi, soluzioni e proposte per ridurre i tempi tecnici nelle varie fasi delle contrattazioni in tema di contabilità pubblica, con riferimento alle pubbliche forniture ».**

## INDICE-SOMMARIO

## PREMESSA

## A) ITER FORMATIVO DEI CONTRATTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1. *Fase preparatoria.*

- 1.1. Autorizzazione impiego operativo dei fondi.
- 1.2. Terminologia per comprendere alcuni aspetti dell'azione amministrativa della Difesa.
- 1.3. Progetto del contratto.
- 1.4. Pareri tecnici e pareri giuridici.
  - 1.4.2. Limiti di spesa.
  - 1.4.3. Casi per i quali non occorre sentire il parere degli organi consultivi.
  - 1.4.4. Comitati previsti dalle leggi promozionali della Difesa.

2. *Fase della negoziazione.*

- 2.2. Sistemi di contrattazione.
- 2.3. Il prezzo nei contratti a trattativa privata.

3. *La stipulazione dei contratti.*4. *L'approvazione dei contratti e controlli.*5. *Esecuzione dei contratti.*6. *Collaudazione dei lavori e delle forniture.*7. *Pagamenti.*8. *La revisione prezzo.*

## B) PROBLEMATICA DELLA CONTRATTUALISTICA MILITARE.

1. *Considerazioni generali.*
2. *Problematica della contrattualistica.*
  - 2.1. Fase di fattibilità.
  - 2.2. Fase di definizione.
  - 2.3. Fase di sviluppo.
  - 2.4. Fase di produzione.
  - 2.5. Fase di supporto.
  - 2.6. Fase di alienazione.

## C) PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER RAZIONALIZZARE LE PROCEDURE CONTRATTUALI.

1. *Indicizzazione.*
2. *Aumenti dei limiti di spesa.*
3. *Pareri.*
4. *Acquisti e vendite all'estero.*
5. *Anticipata esecuzione.*
6. *Ragioneria centrale.*
7. *Controlli.*
8. *Revisione prezzi.*
9. *Contratti aperti.*
10. *Contratti a costi controllati.*
11. *Quota riservata al Mezzogiorno.*
12. *Trattativa privata.*
13. *Contratti attivi.*
14. *Atti aggiuntivi e addizionali.*
15. *Atti di riconoscimento di debiti.*

## D) CONCLUSIONE

Per la finalità del presente lavoro tendente ad esaminare la possibilità di trovare soluzioni intese ad abbreviare i tempi tecnici nel processo formativo dei contratti nella pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'Amministrazione della difesa, si ritiene indispensabile esporre, in sintesi, le varie fasi dell'*iter* amministrativo dei contratti (predisposizione dei progetti, pareri sugli stessi, sistemi di scelta del contraente, stipulazione dei contratti e relativa approvazione, controlli nonché le operazioni di adempimento successive, quali l'esecuzione, il collaudo, il pagamento e l'eventuale revisione prezzi) per poi passare alla segnalazione delle varie soluzioni, che potranno essere risolte attraverso strumenti legislativi oppure amministrativi, tenuto conto della problematica della contrattualistica militare.

## PREMESSA

Le procedure relative ai contratti dello Stato sono attualmente disciplinate dagli articoli dal 3 al 21 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché dagli articoli dal 36 al 123 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Le innovazioni introdotte in materia successivamente al 1923 — a parte quelle riguardanti l'elevazione dei limiti di spesa ai fini della richiesta obbligatoria da parte del Consiglio di Stato sui progetti di contratto e del controllo preventivo della Corte dei conti sui decreti di approvazione dei contratti (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422) — si limitano sostanzialmente alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 749. In particolare, con quest'ultimo è stato attuato un notevole decentramento funzionale attribuendo ai dirigenti statali la competenza a stipulare ed approvare contratti entro determinati limiti di valore a seconda dei vari livelli dirigenziali nonché a concludere ed approvare atti di transazione ed a disporre la non applicazione delle penalità contrattuali (Allegato 1).

I predetti provvedimenti anche se hanno consentito un notevole snellimento nelle procedure contrattuali, tuttavia non sono risultati idonei a soddisfare appieno l'esigenza di accelerazione della spesa pubblica alla luce della nuova normativa (legge 5 agosto 1978, n. 468) « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio ». Tale legge implica profonde trasformazioni nella tecnica di formazione ed approvazione del bilancio, perchè:

a) affianca al tradizionale bilancio di competenza un « bilancio di cassa »;

b) prevede un bilancio di competenza pluriennale aggiornato ogni anno;

c) introduce una legge finanziaria: un nuovo strumento normativo di carattere sostanziale con cui possono introdursi innovazioni legislative in materia finanziaria.

A) ITER FORMATIVO DEI CONTRATTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1. Fase preparatoria.

1.1. Autorizzazione e impiego operativo dei fondi. — Tale fase comprende atti che esauriscono la propria efficacia all'interno della

struttura amministrativa e che sono propedeutici alla stipulazione del contratto.

Nell'ambito della Difesa la predetta fase si concreta attraverso un susseguirsi di atti che non trovano riscontro in altri settori della pubblica Amministrazione, perchè tipici di tale Dicastero, strutturato funzionalmente su due aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, autonome nelle loro funzioni ma strettamente collegate per l'attuazione della programmazione dei fondi per l'acquisto di beni e servizi. Appare opportuno, pertanto, che siano evidenziate le operazioni che vengono poste in essere nell'Amministrazione della difesa (A.D.) per giungere a quella riguardante il progetto di contratto, e cioè:

a) autorizzazione all'impiego operativo dei fondi, che viene emessa dall'organo tecnico operativo in base al quale le DD.GG. interessate predispongono i loro atti amministrativi, e successivo finanziamento;

b) compilazione del progetto di contratto;

c) pareri tecnici e giuridici (quando richiesti);

1.2 Terminologia per comprendere alcuni aspetti dell'azione amministrativa nella Difesa - Sul piano terminologico si precisa che:

a) il controllo operativo dei fondi è compito dell'organo tecnico militare posto al vertice dell'organizzazione, cioè degli Stati Maggiori;

b) l'impiego operativo dei fondi è di norma una competenza devoluta ad un settore dell'organizzazione tecnica amministrativa (Direzioni generali).

1.3 Progetto del contratto - Alla compilazione del progetto di contratto prevede la D.G. interessata dopo l'avvenuta autorizzazione di cui al precedente punto 1.1.a). Tale atto dovrebbe comprendere, *generalmente*, quanto previsto nell'allegato 2.

1.4 Pareri tecnici e pareri giuridici.

1.4.1 La funzione consultiva viene espletata, in linea generale, da speciali organi estranei all'Amministrazione interessata (Consiglio di Stato), ed in alcuni casi, specificatamente previsti dalla legge, da Organi istituiti all'interno della stessa Amministrazione. Per la Difesa: il Consiglio Superiore delle Forze armate, articolato in tre sezioni di Forza armata.

1.4.2 Limiti di spesa - È regola generale che tutti i progetti di contratto devono essere comunicati agli Organi consultivi (Consiglio superiore delle Forze armate, sezione di Forza armata, e Consiglio di Stato) quando l'importo previsto superi i limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 « Dirigenza dello Stato » e dalla legge 25 maggio 1978, n. 233 (allegato 1) (Libere competizioni: oltre 600 milioni di lire e trattative private: oltre 300 milioni di lire).

1.4.3. Casi per i quali non occorre sentire il parere degli Organi Consultivi - Ai sensi dell'articolo 10 della L.c.g.S., sostituito in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,

n. 627 « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato » non deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato per quei casi specificatamente previsti dalla normativa medesima (All. 3).

1.4.4. Comitati previsti dalle leggi promozionali della Difesa - Le leggi promozionali delle tre Forze armate (Marina militare: legge n. 57 del 1975; Aeronautica militare: legge n. 38 del 1977 ed Esercito: legge n. 372 del 1977) nonché la legge n. 497 del 1978 sulla casa per i militari, prevedono Comitati ad *hoc* per la pronuncia di pareri sui progetti di contratto in sostituzione degli Organi consultivi.

## 2. Fase della negoziazione.

2.1. Terminata la fase preliminare, l'Amministrazione si rivolge ai privati possibili contraenti per contrattare attraverso un sistema plurimo di selezione espressamente indicato dalla legge.

Le norme di contabilità generale (legge e regolamento) prevedono quattro forme di contrattazione e precisamente:

- a) il pubblico incanto o asta pubblica;
- b) la licitazione privata (indicazione varie fasi: allegato 4);
- c) l'appalto-concorso (indicazione varie fasi: allegato 5);
- d) la trattativa privata (indicazione varie fasi: allegato 6).

### 2.2. In particolare:

a) pubblico incanto o asta pubblica: è un procedimento amministrativo al quale partecipano indistintamente tutti coloro che hanno i prescritti requisiti (dall'articolo 63 all'articolo 88 del R.c.g.S.);

b) licitazione privata: la licitazione privata è una gara limitata a talune persone o ditte prescelte dalla pubblica Amministrazione e ritenute idonee per l'oggetto della licitazione (articolo 89 e seguenti R.c.g.S. e articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1972);

c) l'appalto concorso per determinati lavori o forniture, che richiedano da parte dell'aggiudicatario una speciale competenza tecnica, artistica o scientifica, l'Amministrazione può avvalersi dell'appalto concorso (articolo 4 della legge e 40 del Regolamento). L'appalto concorso si sostanzia in un procedimento unitario, in cui il profilo tecnico e quello economico della valutazione sono inscindibili;

d) la trattativa privata: si ha questa forma di negoziazione quando l'Amministrazione, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare dal decreto di approvazione del contratto, non potendo utilmente seguire le forme concorsuali, si rivolge ad una persona o ditta con la quale stipula il contratto (articolo 6 L.c.g.S. ed articoli 41 e 92 del R.c.g.S.).

2.3. Il prezzo nei contratti a trattativa privata (articolo 61 R.c.g.S.) - Nei vari sistemi di gara finora esaminati, il prezzo scaturisce appunto dalla gara secondo il procedimento predeterminato dalla legge o, negli appalti concorsi, da una comparazione che, comunque, deve essere pon-

derata e motivata: queste condizioni non si hanno nel caso della trattativa privata.

Si pone così il problema del prezzo, che costituisce uno degli elementi essenziali del contratto.

Il Consiglio di Stato, perciò ha ritenuto che le Amministrazioni debbano organizzare sempre meglio i controlli economici e le raccolte di informazioni, così da poter fare eseguire da tecnici responsabili concrete e precise analisi dei costi da conservare a corredo della contrattazione.

### 3. *La stipulazione dei contratti.*

3.1. Dopo la definitiva aggiudicazione, si procede, nel più breve tempo possibile, alla stipulazione del contratto, ad eccezione dei casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto (articolo 16 della legge e 88 del Regolamento).

3.2. La stipulazione è analogamente necessaria per i contratti il cui contraente è scelto mediante trattativa privata, nella quale, come è noto, manca il verbale di aggiudicazione.

3.3. La stipulazione dei contratti può avvenire in forma pubblica; in forma pubblica-amministrativa (più comune) ed in forma privatistica per le trattative private. Per queste ultime, i contratti possono essere stipulati oltre che in forma pubblica amministrativa anche in altre forme di cui all'articolo 17 della L.c.g.S.

3.4. Intervengono alla stipulazione due funzionari, il primo che stipula il contratto, quale rappresentante dell'Amministrazione (articoli 93, 94 e 97 R.c.g.S. ed articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972); il secondo che riceve l'atto, quale ufficiale rogante (articoli 16 L.c.g.S. 93 e 95 R.c.g.S.).

### 4. *L'approvazione dei contratti.*

4.1. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza, non sono obbligatori per l'Amministrazione, finchè non sono approvati dagli organi competenti (articolo 19 L.c.g.S. nonché articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972).

4.2. Secondo il nostro ordinamento, l'approvazione dei contratti può essere data per legge, per decreto del Capo dello Stato, per decreto ministeriale e per decreto di funzionari delegati e dei dirigenti. Nel decreto di approvazione si notano contestualmente uniti due distinti atti: uno di controllo (la vera e propria approvazione) e un secondo di amministrazione attiva (l'atto di impegno).

#### 4.3. Il controllo sui decreti di approvazione.

4.3.1 Il controllo sui decreti approvativi dei contratti viene esercitato dalla Ragioneria centrale (controllo contabile) e dalla Corte dei Conti (controllo di legittimità). Alla Corte dei Conti vengono inviati tutti i decreti di importo superiore a lire 4.800.000 e quelli con i quali



si autorizzano altre spese per un importo superiore a lire 2.400.000 quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'ordine di pagamento (articolo 18 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214).

#### 5. *La esecuzione dei contratti.*

5.1. Dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto da parte della Corte dei Conti, se richiesta, il contratto diventa eseguibile (articolo 117 del R.c.g.S.).

5.2. In via eccezionale, per taluni casi di urgenza, la esecuzione del contratto può precedere la registrazione del relativo decreto approvativo. Infatti, in ambito Difesa, il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482 (articolo 3) stabilisce che, per motivi di urgenza, può essere data esecuzione anticipata di un contratto dopo la emissione del decreto di approvazione e prima che avvenga la relativa registrazione alla Corte dei Conti, qualora richiesta, nel limite di un quinto dell'importo dei contratti.

#### 6. *Collaudazione dei lavori e delle forniture* (articolo 121 R.c.g.S.).

Dopo la ultimazione dei lavori, particolari disposizioni normative prescrivono, a tutela dell'interesse pubblico, la effettuazione del collaudo (articolo 121 R.c.g.S.). Tale attività, attraverso le operazioni di verifica e le relative relazioni dei collaudatori (generalmente vengono nominate commissioni composte da qualificati tecnici), si conclude con la emissione del certificato di collaudo con cui viene accertata la regolarità e la rispondenza della commessa ai capitolati tecnici predisposti nella fase della negoziazione.

#### 7. *Pagamento* (articolo 65 L.c.g.S. - articolo 417 e seguenti R.c.g.S. nonché decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656).

7.1. All'avvenuta emissione del verbale di collaudo e connesse operazioni contabili (presa a carico dei materiali con variazione patrimoniale) si provvede alla liquidazione, ordinazione e pagamento a favore del fornitore.

7.2. In sede di liquidazione può verificarsi che l'Amministrazione sia costretta all'applicazione di penali per inosservanza dei termini di consegna o difettosità dell'opera compiuta o della fornitura effettuata.

È peraltro data ai fornitori la possibilità di ottenere la disapplicazione delle penali qualora ne facciano motivata domanda, nei modi e nei termini contrattualmente stabiliti.

7.3. Nel corso dell'esecuzione di un contratto possono essere corrisposte al contraente privato pagamenti in conto — ai sensi e per effetti di quanto stabilito dall'articolo 48 del R.c.g.S. e successive modifiche ed integrazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1976 n. 904 — fino al 95 per cento dell'importo contrattuale.

7.4. Infine, possono essere previste corresponsioni di anticipazioni in applicazione dell'articolo 12, quinto comma della L.c.g.S. con pagamenti di interessi al tasso legale per tutto il tempo in cui rimane vincolata la garanzia bancaria (fideiussione), nonchè anticipazioni di cui al sesto comma del citato articolo, senza pagamenti di interessi, con l'applicazione delle modalità previste dal decreto del Ministero del tesoro in data 25 novembre 1972 (Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1972, n. 307) e successivi.

#### 8. *La revisione dei prezzi.*

8.1. **Publiche forniture** - Per quanto concerne le pubbliche forniture, la materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1940, n. 901, che prevede, in modo generale (articoli 4 e 5), la facoltà dell'Amministrazione di introdurre nei contratti per forniture la clausola di revisione prezzi. La legge non fissa i criteri da seguire per la liquidazione dei compensi revisionali, nè la misura delle percentuali di aumento e diminuzione di prezzo entro le quali non è ammessa la revisione (entità della franchigia).

Pertanto la revisione dei prezzi si effettua sulla base dei patti contrattuali (entità della franchigia, procedimento, data di riferimento, parametri della mano d'opera e della quota materiali).

8.2. **Opere pubbliche** - A differenza delle pubbliche forniture, vi è una estesa e complessa legislazione che regola la revisione prezzi per le opere pubbliche. In sostanza, per le opere pubbliche, la revisione prezzi opera di diritto anche se nel contratto ne sia esclusa (legge 22 febbraio 1973, n. 37).

ALLEGATO N. 1

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COMPRENDENTE LE ATTRIBUZIONI DIRIGENZIALI  
IN MATERIA CONTRATTUALE**

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e Legge 25 maggio 1978, n. 233)

Dirigenti	Gare per lavori, forniture e prestazioni	Procedura in economia trattativa privata sistema della concessione	Transazioni penali promuovere liti attive e resistere a quelle passive concessioni contributi	Atti vincolanti
Primi dirigenti (Art. 9)	fino a L. 150.000.000	fino a L. 75.000.000	fino a L. 30.000.000	fino a L. 100.000.000
Dirigenti superiori (Art. 8)	da L. 150.000.001 a L. 300.000.000	da L. 75.000.001 a L. 150.000.000	da L. 30.000.001 a L. 60.000.000	da L. 100.000.001 a L. 200.000.000
Dirigenti generali (Art. 7)	da L. 300.000.001 a L. 600.000.000	da L. 150.000.001 a L. 300.000.000	da L. 60.000.001 a L. 120.000.000	sopra L. 200.000.000

## ALLEGATO 2

## INDICE

*per la compilazione di un progetto di contratto*

- Articolo 1 - (*Natura delle premesse*);
- Articolo 2 - (*Oggetto*);
- Articolo 3 - (*Tutela del segreto di Stato*);
- Articolo 4 - (*Prezzo*);
- Articolo 4/bis - (*Deposito cauzionale*);
- Articolo 5 - (*Sub-fornitori*);
- Articolo 5/bis - (*Sub-fornitori nel caso di legge promozionale*);
- Articolo 5/ter - (*Materiali importati dall'estero*);
- Articolo 6 - (*Privativa industriale*);
- Articolo 7 - (*Sorveglianza tecnica*);
- Articolo 8 - (*Varianti nel corso della fornitura*);
- Articolo 9 - (*Andamento lavorativo*);
- Articolo 10 - (*Sospensioni lavori*);
- Articolo 11 - (*Termini di adempimento e collaudo*);
- Articolo 11/bis - (*Cadificazione materiali*);
- Articolo 11/ter - (*Controllo di qualità*);
- Articolo 12 - (*Proroghe*);
- Articolo 13 - (*Pagamenti*);
- Articolo 14 - (*Modalità di pagamento*);
- Articolo 14/bis - (*Personale autorizzato a riscuotere*);
- Articolo 15 - (*Penalità*);
- Articolo 16 - (*Revisione prezzi*);
- Articolo 17 - (*Garanzia*);
- Articolo 18 - (*Assicurazioni sociali*);
- Articolo 19 - (*Proprietà del progetto e redevances*);
- Articolo 20 - (*Arbitrato*);
- Articolo 21 - (*Condizioni generali amministrative*);
- Articolo 22 - (*Anticipata esecuzione*);
- Articolo 23 - (*Oneri contrattuali e fiscali*);
- Articolo 24 - (*Domicilio della Ditta*);
- Articolo 25 - (*Vincolo contrattuale*).

## ALLEGATO 3

*Articolo 10 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627).*

« Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'esecuzione all'estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.

Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma e 19 del presente decreto.

Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto ».

ALLEGATO 4

## LICITAZIONE PRIVATA

(iter procedurale seguito dalle DD.GG.)

- 1) Ricezione da parte della Div. Contratti, degli elementi necessari per predisporre il procedimento di gara.
- 2) Compilazione relazione per Consiglio Superiore delle Forze armate ed invio allo stesso organo, unitamente alla documentazione, per il prescritto parere.
- 3) Il Consiglio Superiore delle Forze armate restituisce la documentazione unitamente al relativo verbale comprendente il parere espresso sul progetto di contratto.
- 4) Compilazione ed invio relazione per il Consiglio di Stato alla firma del Ministro.
- 5) Restituzione della relazione per il Consiglio di Stato da parte del Ministro.
- 6) Invio della documentazione al Consiglio di Stato per ottenere il prescritto parere.
- 7) Ricezione del parere dal Consiglio di Stato.
- 8) Emissione bando di gara.
- 9) Apertura di gara ed aggiudicazione con invito all'aggiudicataria di trasmettere la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali.
- 10) Stesura contratto di bollo.
- 11) Lettera di invito alla Ditta a sottoscrivere il contratto.
- 12) Sottoscrizione del contratto ed iscrizione a repertorio con richiesta spese contrattuali (legge 27 dicembre 1975, n. 790).
- 13) Compilazione decreto approvativo del contratto.
- 14) Invio alla firma del decreto all'organo competente in relazione ai limiti di spesa (S.S.S. o Ministro).
- 15) Restituzione del decreto approvativo da parte dell'organo competente.
- 16) Invio alla Ragioneria centrale della documentazione per controllo contabile e l'assunzione dell'impegno di spesa.
- 17) Invio alla Corte dei Conti, da parte della Ragioneria, della documentazione, unitamente al decreto approvativo registrato.
- 18) Restituzione dalla Corte dei Conti alla Ragioneria centrale della documentazione, unitamente al decreto approvativo registrato.
- 19) Restituzione dalla Ragioneria centrale alla D.G. della relativa documentazione (contratto, offerta, decreto approvativo, ecc.).
- 20) Comunicazione alla Ditta dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

(Con tale ultima fase si dà esecuzione al contratto: articolo 117 R.c.g.S.).

## ALLEGATO 5

## APPALTO CONCORSO

(*iter* procedurale di massima seguito dalle DD.GG.)

- 1) Ricezione da parte della Divisione Contratti, degli elementi necessari per predisporre il procedimento di gara.
- 2) Compilazione relazione per il Consiglio Superiore delle Forze armate ed invio allo stesso Organo, unitamente alla documentazione, per il prescritto parere.
- 3) Restituzione della documentazione da parte del Consiglio Superiore delle Forze armate, unitamente al relativo verbale di adunanza comprendente il parere espresso sul progetto di contratto.
- 4) Compilazione ed invio relazione per il Consiglio di Stato alla firma del Ministro;
- 5) Restituzione della relazione, per il Consiglio di Stato da parte del Ministro.
- 6) Invio della prescritta documentazione al Consiglio di Stato per ottenere il relativo parere.
- 7) Ricezione del parere del Consiglio di Stato.
- 8) Invio del bando di gara alle Ditte prescelte.
- 9) Apertura della gara con riserva di aggiudicazione dopo l'esame tecnico e tecnico-economico della documentazione presentata dalle Ditte. Le buste sigillate, contenenti le offerte economiche, vengono vidimate e conservate — nei modi dovuti — per essere aperte successivamente, dopo il parere tecnico.
- 10) I progetti tecnici ed altri documenti, previa vidimazione da parte dei componenti del seggio di gara, vengono messi a disposizione della Commissione di valutazione (articolo 91 del R.c.g.S.) nominata dall'Amministrazione.
- 11) La Commissione di cui sopra esprime il parere tecnico sui progetti presentati;
- 12) Aggiudicazione a favore dell'offerente prescelto, mediante la seguente procedura:
  - 12.1 - convocazione delle ditte che hanno partecipato alla gara;
  - 12.2 - apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
  - 12.3 - la Commissione consultiva, sulla base dei due elementi tecnico-economico, compila il relativo verbale formulando le proprie proposte per le determinazioni definitive da parte dell'Amministrazione;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 12.4 - il seggio di gara, presa visione del risultato riportato sul predetto verbale, procede di conseguenza (aggiudicazione o gara deserta).
- 13) Invio alla ditta prescelta della lettera di aggiudicazione e richiesta della cauzione per procedere alla stipulazione del contratto;
  - 14) Stesura del contratto finale.
  - 15) Lettera di invito alla Ditta a sottoscrivere il contratto.
  - 16) Sottoscrizione del contratto ed iscrizione a repertorio con richiesta spese contrattuali (legge 27 dicembre 1975, n. 790).
  - 17) Compilazione del decreto approvativo del contratto.
  - 18) Invio alla firma del decreto all'Organo competente a seconda dei limiti di spesa.
  - 19) Restituzione del decreto approvativo da parte dell'Organizzazione competente.
  - 20) Invio della documentazione alla Ragioneria centrale per controllo contabile ed assunzione impegno di spesa.
  - 21) Invio alla Corte dei Conti, da parte della Ragioneria, della documentazione per il visto e registrazione del decreto approvativo del contratto.
  - 22) Restituzione dalla Corte dei Conti alla Ragioneria centrale della documentazione, unitamente al decreto approvativo registrato.
  - 23) Restituzione alla D.G. dalla Ragioneria centrale della relativa documentazione.
  - 24) Comunicazione alla Ditta dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.
- (Con tale fase si dà esecuzione al contratto: articolo 117 R.c.g.S.).



## ALLEGATO 6

## TRATTATIVA PRIVATA

(*iter* procedurale seguito dalle DD.GG.)

- 1) Ricezione da parte della Divisione Contratti di un promemoria comprendente gli elementi indispensabili per la compilazione del progetto di contratto.
- 2) Compilazione relazione per Consiglio Superiore delle Forze armate ed invio allo stesso organo, unitamente alla documentazione, per il prescritto parere.
- 3) Il Consiglio Superiore delle Forze armate restituisce la documentazione unitamente al relativo verbale comprendente il parere espresso sul progetto di contratto.
- 4) Compilazione ed invio relazione per il Consiglio di Stato alla firma del Ministro.
- 5) Restituzione della relazione, per il Consiglio di Stato, da parte del Ministro.
- 6) Invio della relativa documentazione al Consiglio di Stato, per ottenere il prescritto parere.
- 7) Ricezione del parere del Consiglio di Stato.
- 8) Richiesta alla Ditta dei documenti per la stipulazione del contratto (deposito cauzionale, certificato del Tribunale, ecc.).
- 9) Stesura contratto in bollo.
- 10) Invito alla Ditta per la sottoscrizione del contratto.
- 11) Sottoscrizione del contratto ed inserzione a repertorio con richiesta spese contrattuali (legge 27 dicembre 1975, n. 790).
- 12) Compilazione decreto approvativo del contratto.
- 13) Invio del decreto all'organo competente, per la firma in relazione ai limiti di spesa.
- 14) Restituzione del decreto approvativo da parte dell'organo competente.
- 15) Invio alla Ragioneria Centrale della documentazione per il controllo contabile e l'assunzione dell'impegno di spesa.
- 16) Invio alla Corte dei Conti, da parte della Ragioneria, della documentazione per il visto e registrazione del decreto approvativo del contratto.
- 17) Restituzione dalla Corte dei Conti alla Ragioneria centrale della documentazione (contratto, offerta, analisi, decreto approvativo, ecc.).
- 18) Comunicazione alla Ditta dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

(Con tale fase si dà esecuzione al contratto: articolo 117 R.c.g.5.).

## II - PROBLEMATICA DELLA CONTRATTUALISTICA MILITARE

### 1. Considerazioni generali.

Come si è visto nella parte precedente, la contrattualistica dell'Amministrazione dello Stato e, quindi, anche dell'A.D. poggia sulla legge e sul regolamento generale di contabilità dello Stato, un *corpus* normativo che, pur rappresentando all'epoca della promulgazione una completa sistemazione dell'intera materia, risale a circa 60 anni or sono, recependo inoltre nel suo contesto leggi e regolamenti precedenti, e non appare quindi più adeguato all'evoluzione verificatasi in tutti i settori.

Sulla base legislativa sopra citata si sono successivamente innestati nuovi provvedimenti di legge riguardanti particolari settori e rapporti dell'Amministrazione che, pur innovando in campi specifici, proprio per la loro natura settoriale hanno spesso mostrato una difficoltà di inserimento coerente nel corpo legislativo di base.

Da quanto sopra discendono due conseguenze fondamentali:

l'esigenza di un aggiornamento della legislazione per la disciplina dei rapporti tecnico-amministrativi-contrattuali dell'Amministrazione con l'industria ed altri Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

adeguamenti e aggiornamenti da realizzare, per quanto possibile, non come provvedimenti parziali correttivi in settori specifici della normativa vigente, ma inserendoli in una nuova normativa generale armonica e organicamente correlata in tutte le sue parti.

Si intende che quanto espresso nell'ultima linea rappresenterebbe l'*optimum* delle soluzioni; tuttavia, sarebbero sempre accettabili e ben venuti anche provvedimenti parziali di aggiornamento purchè per altro, essi si inserissero armonicamente nel complesso legislativo vigente.

Quali linee generali d'indirizzo, rimandando ai punti successivi le proposte specifiche, possono essere indicate le seguenti:

adeguamento della normativa italiana a quella degli altri Paesi industrializzati ed in particolare con Paesi membri della CEE;

maggior flessibilità pur nel rispetto dei principi giuridici generali, nell'impiego degli strumenti disponibili, a loro volta ampliati per tener conto della peculiarità di situazioni specifiche, lasciando anche all'Amministrazione « attiva » una certa discrezionalità nel proprio operato;

disciplina « ad hoc » per i contratti (sia di lavori sia di prestazioni di servizi) relativi a materiali sofisticati inseriti in programmi complessi che prevedono fasi di sviluppo e di supporto;

snellimento e contrazione delle procedure contrattuali.

### 2. Problematica della contrattualistica.

Poichè il presente capitolo è dedicato alle proposte di aggiornamento della contrattualistica per l'attività comune alle diverse DD.GG. è stato posto a base dell'esame uno schema di articolazioni che rappresenti il caso « base » completo di acquisizione e supporto dei moderni mezzi per l'A.D.

Si precisa che:

lo schema stesso rappresenta il caso « base » completo, che può risultare amplificato (ad esempio programma internazionale) o semplificato (ad esempio acquisti di mezzi già esistenti sul mercato), ma in ogni caso rimane valido nelle sue linee concettuali di svolgimento e nelle interconnessioni fra le varie fasi.

Tutte le fasi di un programma (a parte, ovviamente, l'alienazione) sono strettamente interconnesse, sia sotto il profilo delle attività tecniche-economiche-amministrative da parte dell'A.D. sia sotto il profilo delle attività tecniche, produttive e di supporto da parte dell'industria, in relazione all'impiego operativo da parte delle Forze armate.

La fasi considerate sono le seguenti:

2.1. Fase di fattibilità - Viene generalmente svolta direttamente dalle DD.GG., eventualmente con la partecipazione delle Ditte specializzate nel settore, e ha lo scopo di tradurre il « requisito militare » (emesso dalla autorità operativa competente per materia, in funzione delle proprie esigenze) in studi per valutare la « fattibilità » del mezzo anche in relazione ad altre soluzioni, non troppo dissimili, esistenti sul mercato internazionale. La fase di fattibilità non dà di norma luogo alla stipula di atti contrattuali e la sua durata, per macchine e mezzi complessi, arriva fino a 12 mesi.

2.1. Fase di definizione - È svolta sotto la direzione e il controllo delle DD.GG. dall'industria e/o da organi « ad hoc » della Difesa con l'intervento dello Stato Maggiore interessato. Gli studi di fattibilità vengono trasformati in un progetto di « massima » in cui vengono definiti, a livello di disegni e relazioni tecniche, le principali caratteristiche e prestazioni del mezzo interessato. La durata della fase di definizione dipende dall'« oggetto » considerato; per macchine e mezzi complessi è mediamente di diciotto mesi. Può dar luogo a rapporti contrattuali.

È caratterizzata da: elevate difficoltà sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, tenuto anche conto delle sostanziali assenze di riferimento nella legislazione vigente, mentre invece per mezzi e complessi sofisticati rappresenta un momento di fondamentale importanza nell'acquisizione dei nuovi prodotti.

I principali problemi sono:

Incertezza nella definizione dell'oggetto contrattuale. Infatti lo scopo della fase è la trasformazione di uno studio che conclude la fase di fattibilità, in progetto di « massima », il prodotto finale risente in qualche modo di un fattore di incertezza, sia in termini di consistenza tecnica del progetto stesso sia in termini di tempi e mezzi per realizzarlo;

difficoltà di valutazione preventiva dei costi collegate alla linea precedente e nei casi piuttosto numerosi in cui sia necessario il ricorso alla trattativa privata, è il problema della valutazione preventiva dei costi che, pur impegnando al meglio l'organizzazione delle DD.GG. presenta difficoltà connesse con le quantizzazioni del lavoro concettuale necessario e la stima dei tempi occorrenti;

interventi degli Organi consultivi e di controllo.

Le difficoltà cui si è fatto cenno sono d'altra parte rilevate dagli Organi consultivi e di controllo, il che presenta spesso un rallentamento dell'*iter* contrattuale per le richieste di chiarimenti e precisazioni.

2.3. Fase di sviluppo - Comprende lo sviluppo di dettaglio del progetto fino ai disegni costruttivi dei componenti, la costruzione di simulacri e di modelli (se necessari) e dei prototipi, l'esecuzione di complessi di prove nei prototipi costruiti. Il rapporto contrattuale Amministrazione-Ditta si può articolare in più provvedimenti successivi. La durata della fase di sviluppo dipende soprattutto dal tipo e dalla complessità del mezzo.

Per mezzi molto complessi si può indicare un periodo nell'ordine dei 10 anni.

Risente in gran parte di quanto già detto per la fase di definizione cui è strettamente collegata a cui si aggiunge la difficoltà di far partecipare a gare Ditte straniere. La inadeguatezza della legislazione italiana nel settore dello sviluppo dà luogo all'impossibilità (o all'estrema difficoltà) di far partecipare a gare Ditte estere che non accetterebbero di essere vincolate a norme non idonee. Tali difficoltà vengono superate nei programmi internazionali in cui l'agenzia incaricata della esecuzione del programma stesso abbia sede all'estero e quindi stipuli contratti sulla base di legislazioni più flessibili e avanzate.

2.4. Fase di produzione. — È costituita da una pre-fase di attrezzamento e di industrializzazione (cui, in taluni casi, si aggiunge la preproduzione) e dalla fase di costruzione dei mezzi. Il rapporto contrattuale è in genere articolato su più provvedimenti successivi in funzione della suddivisione degli approvvigionamenti in lotti: la durata della fase di produzione dipende evidentemente dal tipo di mezzo e dalle unità da costruire. Nel caso di mezzi complessi, anche se le unità sono in numero ridotto, si può giungere a 10 anni di attività (con parziale sovrapposizione con la fase di sviluppo).

La complessità, l'alto costo e la sempre maggiore sofisticazione dei mezzi destinati alla Difesa ha fatto sì che:

— la durata del ciclo produttivo si è notevolmente allungata; tanto che dalla stipula del contratto al collaudo del mezzo finito possono passare parecchi anni; ciò comporta una parziale sovrapposizione fra questa fase e quella di sviluppo;

— si sono allungati i tempi necessari per l'attrezzamento e industrializzazione, il che dà conferma della necessità di questa sovrapposizione;

— si è resa necessaria in alcuni casi una produzione di preserie riguardante un numero limitato di unità, per consentire ai complessi di serie di beneficiare di tutti i risultati della sperimentazione della fase di sviluppo;

— vi è la necessità di suddividere gli approvvigionamenti in lotti, sia per ripartire armonicamente i finanziamenti, sia per acquisire le modifiche e migliorie nel corso della produzione;

— il ricorso a clausole di revisione prezzi avviene nella maggior parte dei casi.

2.5. Fase di supporto. — Inizia in concomitanza con la fase di produzione, in quanto, all'atto della consegna dei primi mezzi, deve essere stata già approntata tutta l'organizzazione per il supporto dei mezzi stessi (in termini di disponibilità di ricambi, di pubblicazioni tecniche, di assistenza tecnica, di attrezzamento, manutenzione ecc.).

La fase stessa prosegue poi fino a che l'ultimo mezzo è radiato dalla linea (con fornitura di ricambi, aggiornamento della normativa tecnica, esecuzioni di modifiche e trasformazioni, assistenza, organizzazione delle linee di riparazione-revisione, gestione della configurazione, ecc.). Il rapporto contrattuale è di norma articolato su provvedimenti di vario tipo. La durata della fase è ovviamente funzione della « vita » operativa del mezzo e può raggiungere e anche superare i 20 anni.

Le attività del supporto si svolgono in parte nell'ambito degli enti della Difesa e in parte presso l'industria.

In questa nota vengono prese in esame solo le attività del secondo tipo che danno luogo ad un rapporto contrattuale per l'amministrazione della difesa.

L'oggetto contrattuale può essere relativo solo alla fornitura di materiali, ovvero, e contemporaneamente, a questa e alla fornitura di servizi.

Le attività che le ditte possono essere chiamate a svolgere vanno dall'assistenza normativa e tecnica alla linea operativa (aggiornamento delle pubblicazioni, dei disegni, invii di personale presso reparti operativi, ecc.) all'organizzazione e gestione della linea di revisione-riparazione, alla fornitura dei ricambi sia di prima fase che durante la vita operativa per garantire il continuo reintegro dei livelli di scorta.

In tale contesto sorgono due problemi fondamentali:

— l'esigenza del ricorso alla trattativa privata, specie per i mezzi molto sofisticati, anche per le prestazioni di servizi, ricorso non previsto dall'articolo 41 del vigente R.c.g.S. che fa esplicito riferimento solo all'acquisto di materiali;

— esigenza di strumenti amministrativi snelli che consentano l'introduzione di modifiche per ragioni operative o di sicurezza dei mezzi nel più breve tempo possibile. Attualmente l'atto amministrativo per la loro introduzione richiede tempi assai lunghi, spesso inaccettabili.

2.6. Fase di alienazione. — Questa fase è relativa alla radiazione e alla messa fuori uso dei mezzi.

I mezzi e gli equipaggiamenti della Difesa, soprattutto se complessi e sofisticati, vengono di massima radiati dalla linea o per obsolescenza tecnica (ma ancora funzionanti e in grado di fornire un funzionamento soddisfacente per un periodo non trascurabile) o perchè di non conveniente riparazione. Anche in questo caso è però possibile recuperare numerosi componenti ancora in buono stato di funzionamento.

L'alienazione di questi materiali avviene secondo norme e forme contrattuali che:

— permettono solo la partecipazione di ditte o enti privati italiani con esclusione quindi di Governi e ditte estere (per partecipare alla gara è richiesta la cittadinanza italiana);

— richiedono complesse convenzioni fra l'Amministrazione della difesa o altri enti della Repubblica per la cessione di materiali fuori uso qualora richiesti.

### III - PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER RAZIONALIZZARE LE PROCEDURE CONTRATTUALI

#### 1. *Indicizzazione.*

È necessario indicizzare gli importi attualmente previsti per determinare le varie competenze e procedure.

Il progressivo deprezzamento della moneta, senza una contemporanea elevazione dei limiti predetti, si è tradotto in un notevole aumento degli atti soggetti a complessi *iter* tecnici e amministrativi.

Le modifiche dei limiti di spesa potrebbero essere determinate annualmente con decreto del Ministro del tesoro, così eliminando l'esigenza di periodici adeguamenti normativi e remore nell'attività contrattuale e nella gestione del bilancio in genere.

#### 2. *Aumento dei limiti di spesa.*

È indispensabile che siano stabiliti nuovi limiti di importo ai fini della richiesta obbligatoria del parere degli organi consultivi sui progetti di contratto.

A titolo di esempio si ritengono validi i seguenti limiti:

— 2 miliardi per le gare;

— 1 miliardo per le trattative private,

raddoppiabili qualora i contratti riguardino specifica materia per la quale esista apposito capitolato d'oneri approvato.

Eguale necessario elevare a 200 milioni, dagli attuali 4,8 milioni, il limite di spesa oltre il quale i decreti approvativi dei contratti sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.

#### 3. *Pareri.*

È opportuno e conveniente cercare di eliminare la duplicazione dei pareri degli organi consultivi (Consiglio superiore delle forze armate e Consiglio di Stato), riducendo i due pareri ad uno solo come già avviene, con risultati positivi, per la realizzazione del programma delle leggi speciali.

È auspicabile che per uno snellimento delle procedure contrattuali da cui potrebbe trarsi un effettivo vantaggio sia economico che operativo, venga quindi costituito un organo consultivo che possa accentrare la duplicità dei pareri sinora espressi dal Consiglio superiore delle forze armate e dal Consiglio di Stato.

In tale organo, sempre in analogia alle caratteristiche dei comitati per le leggi di ammodernamento, dovrebbero essere presenti i direttori generali interessati, con gli evidenti vantaggi che derivano dalla possibilità da parte di questi di fornire, durante le sedute, tutti i chiari-

menti necessari, nel caso in cui gli elementi forniti non fossero ritenuti sufficienti, e un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

Si osserva anche che le leggi promozionali hanno portato sì alla riduzione dei passaggi dell'*iter* da due organi consultivi a uno solo, ma creando tre Comitati distinti e separati; inoltre la recente estensione delle competenze dei suddetti Comitati ha confermato tale impostazione. Ora, ragioni di snellezza procedurale e altro sembrano militare a favore del mantenimento della ripartizione, soprattutto pensando che la generalizzazione delle competenze anche agli acquisti su capitoli di bilancio diversi dai 4011, 4031 e 4051 rispettivamente imporrebbero un ritmo molto più elevato di sedute.

D'altra parte appare assolutamente necessario evitare che i tre Comitati seguano interpretative e adottino criteri valutativi in qualche modo non collimanti per cui apparirebbe opportuno che il Comitato consultivo fosse, formalmente unico con una ripartizione « operativa » in tre sezioni (in sostanza qualcosa di simile al Consiglio superiore delle forze armate), che si consultassero con frequenza sulle problematiche più complesse e delicate, e con la possibilità, che per grandi programmi e di interesse di più di una Forza armata si esprima il Comitato a sezioni riunite.

Sempre in vista di snellire i tempi e le attività si propone anche che i membri del Comitato, ad esempio i direttori generali, possano essere sostituiti, in caso di assenza o di impossibilità a partecipare a una seduta, da chi ne fa le veci (ancora in analogia a quanto previsto in sede di Consiglio superiore delle forze armate), mentre la struttura degli attuali Comitati *ad hoc* non lo consente.

Altra soluzione potrebbe essere quella prevista nello schema di disegno di legge relativo all'« Ordinamento della Difesa » che individua tale organo nel Consiglio superiore delle forze armate, opportunamente potenziato.

L'applicazione della predetta proposta comporterebbe un acceleramento nella fase della approvazione dei contratti di circa 3-4 mesi e anche di più.

#### 4. Acquisti e vendite all'estero.

a) Acquisti all'estero. — Attualmente la procedura prevista dall'articolo 10 della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti presso Governi esteri comporta notevoli difficoltà a seguito dell'orientamento della Corte dei conti, che non ritiene legittima l'estensione di tali procedure ai contratti con Governi esteri. È necessario, pertanto, prevedere la possibilità della trattativa privata in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 10, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per acquisti di beni e servizi anche presso Governi e Forze armate esteri.

Si deve altresì prevedere la possibilità di fare pagamenti anticipati a Governi o Forze armate esteri, per forniture ad essi richieste.

b) Vendite all'estero. — In analogia a quanto segnalato alla precedente lettera a), è necessario prevedere la possibilità di vendere mediante trattativa privata, a Stati esteri, sistemi d'arma, apparecchiature, pezzi

di rispetto, eccetera, nonché materiali con fondi riassegnabili al bilancio Difesa.

#### 5. *Anticipata esecuzione.*

E opportuno prevedere che per motivi di urgenza dipendenti da circostanze imprevedibili, sia data la possibilità di dare esecuzione anticipata ai contratti indicandone i motivi dell'urgenza nei relativi decreti approvativi (attualmente tale possibilità è prevista fino al limite del quinto dell'importo globale contrattuale: decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, articolo 8). L'anticipata esecuzione dovrebbe essere concessa con lo stesso decreto di approvazione del relativo contratto.

#### 6. *Ragioneria centrale.*

Sarebbe opportuno stabilire che l'intervento della Ragioneria centrale sui titoli di pagamento, segua il pagamento anziché precederlo: ciò, considerato il precedente intervento della Ragioneria centrale stessa negli atti di impegno.

#### 7. *Controlli.*

Si ritiene debba essere esteso al massimo il principio generale di ampliare la sfera dei controlli « successivi » con corrispondente riduzione dei controlli « preventivi ». Nei controlli preventivi occorre stabilire termini per gli adempimenti dell'*iter* contrattuale, analogamente a quanto previsto dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Opere pubbliche).

#### 8. *Revisione prezzi.*

L'attuale momento inflazionistico comporta la necessità di stipulare la maggior parte dei contratti prevedendo la revisione dei prezzi. D'altra parte per le pubbliche forniture la normativa in merito è carente e, inoltre, da parte degli organi consultivi e di controllo viene generalmente interpretata in modo restrittivo, cosicché risulta sempre più difficile concordare con le ditte le modalità del meccanismo in quanto esse si vedono sottoposte a condizioni di sensibile svantaggio.

Le proposte elencate appaiono idonee a riportare la revisione prezzi su un piano di equità nel rapporto Amministrazione-ditta:

— abolizione della franchigia, che, dato l'andamento inflazionistico dell'economia, è sempre e comunque a carico della ditta;

— possibilità di effettuare la revisione anche delle somme anticipate sino alla data di ricezione dell'avviso di pagamento dell'anticipo;

— revisionabilità del prezzo totale, cioè anche dell'utile industriale, il che costituirebbe l'estensione alle pubbliche forniture della normativa già vigente per le opere pubbliche;

— possibilità di estendere il disposto dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 469 (relativa alle opere pubbliche) che prevede la concessione di acconti sulla revisione prezzi in corso d'opera fino all'85 per cento dell'importo della revisione;



— possibilità di impegnare, in sede di approvazione del contratto, apposita aliquota per il pagamento della revisione prezzi.

#### 9. *Contratti aperti.*

Trattasi di contratti a durata prefissata, di importo preventivamente prefissato e non superabile e a quantità indeterminata.

Sarebbe opportuno attribuire ai contratti « aperti » carattere di discrezionalità nonchè di *routine* da parte dell'Amministrazione, per la loro applicazione, in considerazione dei notevoli vantaggi che ne derivano sotto l'aspetto tecnico, economico e logistico.

#### 10. *Atti aggiuntivi e addizionali.*

I contratti relativi a progettazioni, costruzioni e forniture di beni destinati alla Difesa sono spesso soggetti a varianti qualitative e di conseguenza temporali, data la particolare complessità.

D'altra parte l'interruzione della produzione in attesa dell'*iter* previsto dall'attuale legislazione (tali atti seguono come è noto la stessa prassi del contratto base) contrasta con i più elementari principi della dinamica industriale.

È necessario pertanto in deroga alle norme di cui all'articolo 13 della legge sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 112 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, consentire nei contratti di cui trattasi, l'intervento di una clausola che preveda, in via generale ed astratta, la regolamentazione di aggiunte e varianti che si dovessero verificare nel corso dell'opera nel limite di un quinto dell'importo contrattuale e prolungamento di termini, per quanto necessario, in relazione alla natura della variante, mediante verbale sottoscritto dalle parti.

#### 11. *Quota riservata alle industrie del Mezzogiorno.*

Si manifesta la necessità di un riesame completo di tutta la normativa attualmente in vigore, al fine di poter dare concreta applicazione alla possibilità di effettuare operazioni di compensazione nel quadro generale del bilancio dello Stato, ma escludendo quei settori della pubblica Amministrazione, quale quello della Difesa, che istituzionalmente producono servizi, la cui realizzazione richiede acquisizione di beni (tecnologicamente avanzati), che non sempre sono compatibili con il disposto del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### 12. *Contratti a costi controllati.*

È conveniente esaminare la possibilità di introdurre nel nostro sistema contabile tipi di contratti con controllo dei costi a consuntivo in analogia a quanto viene fatto all'estero. Tali tipi di contratti, da utilizzare per commesse di prototipi o di nuovi materiali, offrirebbero sensibili vantaggi economici e snellezza nelle trattative.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A titolo di esempio si citano:

— contratti a prezzo « limite » non superabile: utile fisso, pagamenti commisurati alle spese via via sostenute, accertamento costo finale per determinare a consuntivo il prezzo definitivo da porre a base di apposito atto aggiuntivo al contratto iniziale. Il prezzo definitivo coincide con il prezzo accertato se questo è inferiore al prezzo limite, con quest'ultimo se il prezzo accertato è superiore;

— contratti tipo *cost plus*: prezzo iniziale solamente indicativo, pagamenti e accertamenti costi come sopra, utile fisso, ma inferiore al precedente essendo minimizzato il rischio della ditta;

— contratti ad « incentivo » con i quali vengono riconosciuti alla ditta tutte le spese sostenute mentre l'utile è proporzionato ai risultati raggiunti.

### 13. *Trattativa privata.*

Prevedere la possibilità di fare ricorso alla trattativa privata anche nei seguenti casi da aggiungere a quelli previsti dall'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato:

« 7) per forniture di materiali e documentazione tecnica da acquisire ad esclusivo scopo di ricerca, studio e sperimentazione;

8) per forniture e prestazioni di servizi, da affidare al medesimo contraente, destinato al completamento, al rinnovo parziale e all'ampliamento o supporto di altre già effettuate, qualora il ricorso alla libera competizione costringesse l'Amministrazione della difesa ad acquistare materiali di tecnica differente, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero notevoli difficoltà o incompatibilità di ordine tecnico;

9) per forniture che richiedono misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato ».

### 14. *Contratti attivi.*

Estendere le attribuzioni previste per i dirigenti statali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in materia di spesa anche per quanto concerne i contratti dai quali derivi una entrata per lo Stato. Attualmente tale potestà è esercitata dal Ministro o dai funzionari da lui delegati.

È opportuno inoltre che alle gare di vendita sia permessa la partecipazione di Governi esteri. Soprattutto per materiali complessi, radiati per obsolescenza tecnica in sede nazionale; questo aprirebbe sbocchi importanti nella vendita di beni ancora in buono stato di conservazione e funzionamento.

### 15. *Atto di riconoscimento di debito.*

Esaminare la possibilità di applicare agli atti di riconoscimento di debiti la medesima procedura stabilita per le transazioni.

È pur vero che i due istituti si basano su presupposti diversi, ma è altrettanto vero che in presenza di riconoscimento di debito, l'Amministrazione, che ha tratto un concreto vantaggio, deve porre in essere atti tempestivi per giungere al pagamento di quanto dovuto al fornitore che ha fornito il bene o la prestazione.

Attualmente è previsto che ove all'istituto del riconoscimento di debito debba farsi ricorso, per il verificarsi di eventi di carattere eccezionale è sempre necessario che l'atto promani dal Ministro e che, sulla legittimità ed opportunità di esso, sia in ogni caso consultato il Consiglio di Stato a prescindere da alcun limite di valore (circolare n. 46 del 19 giugno 1975, prot. 142676 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato di finanza - Divisione ottava). La predetta direttiva, di carattere restrittivo, appare non compatibile con l'auspicato recupero di redditività della pubblica Amministrazione considerando il costo dell'*iter* amministrativo per un atto di riconoscimento di debito di importo ridotto.

#### IV - CONCLUSIONE

La necessità di migliorare la metodologia del contratto è stata segnalata più volte anche dalla Corte dei conti in sede di presentazione al Parlamento della Relazione prevista dall'articolo 41 del testo unico 12 giugno 1943, n. 1214; infatti, nell'ultima relazione è stato fatto presente quanto qui di seguito indicato.

« I notevoli ritardi che usualmente si riscontrano nella conclusione delle procedure contrattuali — oltre che alle complesse ed antiquate procedure, improntate ad un eccessivo garantismo formale anzichè ad un soddisfacente risultato economico — sono dovuti anche, in taluni casi, ad una scarsa efficienza operativa ed organizzativa propria dell'Amministrazione; ciò che, in ultima analisi, si risolve in un aggravio finanziario per il committente su cui le imprese finiscono per far ricadere i maggiori costi.

Spesse volte il decorso del tempo ha fatto scadere la validità dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, con la conseguenza o di accettare una nuova offerta più onerosa da parte della ditta aggiudicataria ovvero di dover ripetere la gara, andando incontro, anche in quest'ipotesi, ad una maggiore spesa.

Il fattore « tempo » legato alla maggiore speditezza dell'azione amministrativa, assume perciò un rilievo fondamentale non solo al momento della determinazione del prezzo del contratto, ma anche in riferimento alle successive fasi dell'*iter* procedimentale.

La revisione dei prezzi contrattuali che, in una fase economica come quella attuale caratterizzata da costi fortemente crescenti, incide sempre più in modo oneroso a carico dell'Erario, è in stretta relazione con i tempi delle procedure. È di tutta evidenza, infatti, che i costi revisionali sono più contenuti quanto più brevi sono i tempi intercorrenti tra l'offerta delle imprese e l'esecuzione del contratto.

Accade, invece, a causa delle complessità delle vigenti procedure, specialmente quando si tratta di realizzazioni impegnative per la novità

e complessità dei rapporti da instaurare, che molti contratti vengano stipulati o addirittura approvati quando già da diverso tempo è operante la clausola di revisione del prezzo il cui inizio decorre dalla data delle offerte o da quella successiva di concordamento del prezzo stesso ».

Infine il predetto organo di controllo, passando a notazioni più specifiche, ha fatto rilevare che nel settore della motorizzazione e dei combustibili, con particolare riguardo ai combustibili per aerei prodotti esclusivamente per la Difesa, molte licitazioni private per la provvista di carburante sono andate deserte, anche se si trattava di forniture per importi rilevanti, per cui l'Amministrazione è stata costretta a ricorrere alla trattativa privata. Il fenomeno della diserzione delle gare viene giustificato dalle società petrolifere con l'impossibilità di sopportare i considerevoli oneri connessi con la stipulazione dei contratti ad evidenza pubblica, i quali non verrebbero coperti dai prezzi imposti dal CIP. In particolare si lamenta l'onerosità dei depositi cauzionali e soprattutto dei tempi tecnici impiegati dall'Amministrazione per provvedere al pagamento dei corrispettivi.

In conclusione, il programma di revisione della contabilità generale dello Stato è un problema indilazionabile, sentito da tutti, come evidenziato nel corso di un convegno dell'ISGEA tenutosi a Venezia nella seconda decade del mese di novembre 1980. Potrebbe essere svolto, lasciando indenni, rispetto alla normativa vigente, le fasi contrattuali e la loro sequenza, ma ottimalizzandone quanto e dove possibile l'incidenza di tempo e modo sulla linea di produzione amministrativa, al fine di dare un maggior impulso ai potenziali contraenti dell'Amministrazione difesa diffondendo quel senso di fiducia che costituisce il presupposto dei rapporti del cittadino verso la pubblica Amministrazione e della pubblica Amministrazione verso il cittadino.

B) *Documento n. 2.*

**Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale: « Ristrutturazione dell'area industriale della Difesa e realizzazione dei centri principali di manutenzione dell'Aeronautica militare ».**

## MEMORIA

### 1. PREMESSA.

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, considerata la necessità di procedere più speditamente all'opera di ristrutturazione e di riconversione degli stabilimenti ed arsenali militari per renderli più efficienti e produttivi, nell'esaminare lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1980, il 5 dicembre 1979 ha impegnato il Governo, che ha accettato, a predisporre un piano pluriennale nel particolare settore. Tale piano è stato elaborato in maniera particolareggiata. Esso comprende i provvedimenti da attuare, in un periodo di 5-8 anni, nel campo infrastrutturale, impiantistico e del personale per conseguire due obiettivi fondamentali nel supporto logistico di base delle Forze armate.

Il primo obiettivo prevede l'adeguamento alle nuove esigenze tecniche ed amministrative dell'organizzazione industriale della Difesa operante prevalentemente a favore dell'Esercito e della Marina, organizzazione oggi costretta ai limiti della sopravvivenza perchè scarsamente funzionale ed economica e non in grado di far fronte alle necessità connesse con il mantenimento dei sistemi d'arma.

Il secondo considera la realizzazione dei centri principali di manutenzione per la revisione e la riparazione dei materiali dell'Aeronautica militare, fino al terzo livello, attività che attualmente vengono delegate interamente all'industria privata.

Tutte le indagini e studi condotti nell'ultimo decennio in materia di stabilimenti di lavoro dell'area industriale della Difesa hanno riconosciuto la validità e la convenienza degli stessi sia per i vantaggi che offrono all'Amministrazione della difesa — se ben gestiti e oculatamente ammodernati — sia per la rilevanza che essi rappresentano nell'economia generale di molte zone in cui sono inseriti.

Attualmente, essi sono destinati ad attività interessanti la produzione, le riparazioni, le manutenzioni e le trasformazioni di mezzi e materiali, nonchè il conferimento di commesse esterne, lo studio ed il collaudo di prototipi, l'analisi, lo studio ed il controllo in materia di costi e prezzi e la formazione ed aggiornamento del personale tecnico e tali dovranno rimanere nel futuro, per quanto è lecito prevedere.

Il principio, da alcuni evocato, di un passaggio di tali attività all'industria civile appare privo di ogni concreta motivazione sia per la ovvia necessità di mantenere nell'ambito dell'Amministrazione della difesa una sostanziale capacità di controllo e calmieramento dei costi delle imprese private, sia per poter disporre in ogni circostanza di una consistente autonomia operativa scevra da condizionamenti.

Detti organismi rispondono, in definitiva, a precise e insopprimibili esigenze di affidabilità, sicurezza e continuità logistica per il supporto alle forze terrestri e navali.

## 2. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

L'attuale area industriale della Difesa è costituita da 39 enti dislocati su tutto il territorio nazionale.

Di essi 24 svolgono attività di quarto grado e 6 hanno compiti di collaudi, studio e sperimentazione prevalentemente a favore dell'Esercito.

I restanti, rappresentati da 4 arsenali, 2 sezioni staccate e 3 stabilimenti di lavoro, operano a favore della Marina militare.

Tutti sono caratterizzati da gravi carenze nel settore del personale, delle infrastrutture e degli impianti.

Le più preoccupanti sono rappresentate dalla ridotta disponibilità di quadri dei servizi tecnici, dalle deficienze di impiegati ed operai (30 per cento - 20 per cento negli stabilimenti dell'area Esercito e 30 per cento con punte del 55 per cento per gli impiegati tecnici, in quelli dell'area Marina), dall'obsolescenza delle infrastrutture e degli impianti, aggravata dal rapido progresso industriale e dalla sofisticazione dei mezzi militari, dal decadimento qualitativo della capacità tecnica di lavoro derivante dalla forzata interruzione della produzione in molti settori tecnici (deficienza di mano d'opera specializzata) e dal crescente orientamento degli approvvigionamenti militari verso l'industria civile.

Dette carenze hanno portato ad una situazione che richiede interventi decisi ed immediati pena l'assoluta mancanza del necessario sostegno logistico delle due Forze armate.

Per far fronte all'esigenza è stata individuata una soluzione ottimale che, considerata l'impossibilità per motivi socio-economici di realizzare una consistente riduzione degli enti, tende:

da una parte, a mantenere — anche se ridotta — una certa capacità di produzione che assicuri la disponibilità di quei materiali che per modesti quantitativi o difficoltà di industrializzazione non trovano collocazione presso l'industria civile e garantisca un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato e l'addestramento del personale con impianti pilota;

dall'altra parte, ad esaltare le attività di riparazione, di controllo e collaudo, di studio, di analisi dei costi e dei prezzi nonché la formazione e l'aggiornamento del personale, migliorando la gestione anche contrattuale in modo da rendere più tempestiva l'acquisizione di materiali e servizi;

in sintesi, a ridurre i tempi morti, migliorando la disponibilità qualitativa e quantitativa dei mezzi presso i parchi e tonificando la efficienza operativa delle unità.

In relazione a quanto sopra e constatata l'impossibilità di risolvere concretamente il problema con i mezzi a disposizione è stato approntato un apposito disegno di legge idoneo ad assicurare il conseguimento di entrambi gli obiettivi.

Per quanto riguarda il primo, il provvedimento postula la ristrutturazione in 5 anni degli stabilimenti, arsenali ed enti esistenti, mediante l'adozione di provvedimenti riguardanti il ripianamento e la qualificazione del personale civile, l'ammodernamento, il potenziamento, l'adeguamento delle attrezzature, dei laboratori, delle officine e dei magazzini, la riorganizzazione della gestione contabile-amministrativa ed il potenziamento dei sistemi di sicurezza ed allarme nonché la realizzazione in 8 anni di un nuovo stabilimento a struttura integrata, con l'assunzione del personale civile necessario.

Il relativo programma prevede in particolare:

l'ammodernamento di 11 stabilimenti, 1 arsenale e 9 sezioni staccate dei Servizi sanità, motorizzazione, armi e munizioni, materiali NBC, materiali del Genio e materiali delle Trasmissioni;

l'ammodernamento di 6 centri tecnici nei settori di commissariato, motorizzazione, armi munizioni, materiali NBC, materiali del Genio e materiali delle Trasmissioni e di un centro approvvigionamento autoveicoli e ricambi;

l'ammodernamento di 4 arsenali (2 a grande e 2 a piccola potenzialità) e di n. 3 stabilimenti di lavoro della Marina militare;

la realizzazione di uno stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma (SAPSA) a 360° per la revisione integrale dei mezzi corazzati e dei sistemi d'arma;

la graduale dismissione di un arsenale, di uno stabilimento e di una sezione staccata di stabilimento in concomitanza con l'entrata in funzione dei vari moduli dello stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma;

l'adeguamento numerico e qualitativo degli impiegati civili e degli operai ai livelli previsti dai nuovi organici per stabilimenti, arsenali ed enti;

la riqualificazione professionale di aliquote del personale civile già esistente e la qualificazione di quello assunto.

L'onere finanziario previsto per gli organismi esistenti da ristrutturare è di 413 miliardi per le infrastrutture, le attrezzature ed i materiali e 6 miliardi per la qualificazione e riqualificazione del personale civile.

Quello per lo stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma da realizzare è di 238 miliardi per le attrezzature, le infrastrutture ed i materiali e 1 miliardo per la qualificazione e riqualificazione del personale.

L'onere globale per l'area industriale della Difesa ammonta, pertanto, a 658 miliardi.

In linea con i criteri informativi del disegno di legge stesso l'Amministrazione della difesa ha già adottato alcuni provvedimenti più urgenti nel campo ordinativo e finanziario, quali la riduzione a sezione dell'arsenale dell'Esercito di Torino, lo scioglimento della sezione staccata di Gardone Val Trompia della fabbrica d'armi di Terni e della sezione staccata di Pallerone del polverificio di Fontana Liri, nonché l'assegnazione di fondi per la rimessa in funzione del bacino in muratura dell'arse-

nale di La Spezia e l'ammodernamento di parte di impianti dello stabilimento armamenti terrestri di Baiano di Spoleto.

Il programma di ristrutturazione non tende soltanto a risanare gli stabilimenti esistenti, bensì a creare una struttura industriale moderna e flessibile capace di adeguarsi ai nuovi sistemi di lavorazioni imposti dalle caratteristiche costruttive dei materiali più sofisticati.

In tale quadro, la costituzione del primo SAPSA è uno dei traguardi più importanti che si vuole perseguire; tale stabilimento, infatti, è destinato ad assolvere, operando per funzioni, compiti ora di pertinenza di enti diversi: interventi definitivi e completi sugli armamenti pesanti e sistemi d'arma che costituiscono la base dell'operatività dell'Esercito.

Il perseguimento di questo primo obiettivo tiene anche conto della funzione sociale delle Forze armate, talchè è mantenuta e potenziata la struttura esistente nel centro-meridione procedendo ad ammodernamenti e riconversioni anzichè a riduzioni.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo il disegno di legge — come precisato in premessa — consente di realizzare 11 centri principali di manutenzione dell'Aeronautica militare per assicurare in via prioritaria la manutenzione di terzo livello a mezzi e materiali introdotti recentemente o di prevista introduzione a breve e medio termine.

Essi, che saranno dislocati per la maggior parte nel centro-sud della penisola, hanno lo scopo di garantire alla Forza armata un sufficiente grado di autonomia logistica e di ripristinare un equilibrio fra le capacità lavorative della stessa e quella dell'industria civile, eliminando i numerosi e notevoli inconvenienti esistenti nel settore (ritardi nella consegna di sistemi d'arma, elevati costi di esercizio, ricorso a case costruttrici estere con esborso di valuta, eccetera).

Il provvedimento postula linee organizzative alternative e/o parallele a quelle industriali.

Tali linee consistono in un graduale assorbimento delle attività di manutenzione anche di terzo livello, riservando all'industria civile quelle segnatamente a carattere di produzione e quelle di manutenzione non convenienti economicamente in ambito Forze armate (ad esempio: revisione e manutenzione dei mezzi e materiali a breve « vita residua »).

Sul piano pratico, ciò si concretizza nella realizzazione dei citati centri organizzati per linee di sistemi, in sintonia con la progressiva assimilazione dei materiali.

Gli oneri globali in termini di personale e costi consistono in n. 81 impiegati civili e 182 miliardi, di cui 6 per la qualificazione del personale civile e 176 per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per l'acquisizione delle attrezzature, dei materiali e delle pubblicazioni tecniche.

### 3. CONCLUSIONE.

Il programma enunciato consentirebbe nel suo complesso di operare per la prima volta in modo armonico e graduale nel tempo in tutti i settori che hanno diretta incidenza sulla funzionalità e produttività degli stabilimenti militari: il personale, le infrastrutture e le attrezzature.



L'onere finanziario globale, pari a 840 miliardi, è nel complesso alquanto contenuto, ma è ritenuto sufficiente per conseguire risultati efficaci in quanto indirizzato verso specifici settori in sofferenza e ben determinate attività funzionali.

Considerata, peraltro, la volontà costituzionale e politica di mantenere efficienti le Forze armate, i provvedimenti illustrati non possono essere valutati soltanto in termini economici, ma collocati nel quadro della necessità di assicurare un valido supporto ai mezzi in dotazione alle stesse e quindi vanno esaminati anche come rapporto costo-efficacia.

Nel caso specifico l'efficacia consiste nel mantenimento in linea del numero massimo di mezzi disponibili, mentre il fine da perseguire con il minimo costo compatibile è rappresentato dalla prontezza di intervento degli stabilimenti, dalla rapidità nel ripristino dell'efficienza di tali mezzi con personale idoneo e qualificato, dalla disponibilità di gruppi di lavoro per tutte le loro componenti operative e dalla contrazione dei tempi di lavoro per le revisioni periodiche ed occasionali.

Tuttavia, la ristrutturazione degli organi esistenti consente di realizzare anche sotto l'aspetto puramente economico un sensibile passo in avanti rispetto alla situazione attuale, passo ottenuto sia con l'azione calmieratrice assicurata dagli stessi, sia con l'acquisizione di maggiori conoscenze dei costi e dei prezzi da parte del personale dell'Amministrazione della difesa.

La realizzazione dei centri principali di manutenzione dell'Aeronautica militare consente, infine, di assorbire circa il 35 per cento delle prestazioni attualmente svolte dalle ditte private con notevole miglioramento complessivo dell'efficienza del sistema ed un risparmio, che pur essendo valutato inferiore a quello conseguibile nelle aree dell'Esercito e della Marina, rimane pur sempre di una certa entità.

Ciò, ad ulteriore dimostrazione della redditività dell'investimento proposto.

Il punto focale dell'intero programma è però rappresentato dal personale impiegatizio, in assenza del quale sarebbero largamente vanificati tutti gli altri interventi previsti.

Il provvedimento di legge che verrà proposto prevede, a tale scopo, il reclutamento di 2.846 impiegati.

In esso non verrà incluso invece il reclutamento del personale operaio occorrente per raggiungere i livelli previsti (n. 9.208 unità), in quanto le attuali deficienze numeriche rispetto al *plafond* stabilito dalle tabelle organiche consentono di procedere alle previste assunzioni senza dover ricorrere ad ulteriori strumenti legislativi.

In conclusione, alle tre Forze armate verrebbe garantita la disponibilità di enti di studio, di produzione, di riparazione e di collaudo, idonei ad assicurare una sufficiente autonomia, senza peraltro soffocare l'industria privata specializzata.

Nè va sottaciuto il beneficio che ne trarrà il mondo del lavoro, attraverso la riqualificazione e l'affinamento tecnico delle maestranze esistenti e di quelle che saranno progressivamente assunte.

## 4. ALLEGATI.

Allegato *A*: Nuovo ordinamento dell'area industriale della Difesa.

Allegato *B*: Ordinamento dei centri manutenzione principali dell'Aeronautica militare.

Allegato *C*: Area di preminente interesse dell'Esercito (programmazione quinquennale ed ottennale);

Allegato *D*: Area di preminente interesse della Marina militare (programmazione quinquennale).

Allegato *E*: Area di preminente interesse dell'Aeronautica militare (programmazione ottennale).

## ALLEGATO A

## NUOVO ORDINAMENTO DELL'AREA INDUSTRIALE DELLA DIFESA

*Area di preminente interesse dell'Esercito:*

- 1° stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma a Piacenza con sezione staccata a Torino/Cirié ed a Montecchio Maggiore.
- Arsenale Esercito a Napoli.
- Stabilimento armi leggere a Terni.
- Stabilimento materiali elettronici e di precisione a Roma con sezione staccata Ottica meccanica a Roma.
- Stabilimento materiali delle Trasmissioni a Roma.
- Stabilimento materiali Difesa NBC a S. Lucia di Civitavecchia.
- Stabilimento collaudi ed esperienze per l'armamento a Nettuno.
- Stabilimento munizionamento terrestre a Baiano con sezioni staccate a Capua, a Fontana Liri, a Torre Annunziata ed a Noceto.
- Stabilimento veicoli corazzati a Nola.
- Stabilimento veicoli da trasporto a Bologna.
- Stabilimento Genio a Pavia.
- Stabilimento chimico farmaceutico a Firenze.
- Stabilimento grafico militare a Gaeta.
- Centro tecnico armi e munizioni a Roma.
- Centro tecnico chimico fisico e biologico a S. Lucia di Civitavecchia.
- Centro tecnico del Genio a Roma.
- Centro tecnico Trasmissioni a Roma.
- Centro tecnico della motorizzazione a Roma con sezione staccata a Passo Corese;
- Centro tecnico del commissariato a Torino con sezione staccata a Roma.
- Centro approvvigionamento autoveicoli e ricambi a Torino.

*Area di preminente interesse della Marina militare:*

- Arsenale di grande potenzialità a Taranto con sezione staccata a Brindisi.
- Arsenale di grande potenzialità a La Spezia.
- Arsenale di piccola potenzialità a Augusta con sezione staccata a Messina.
- Arsenale di piccola potenzialità a La Maddalena.
- Stabilimento munizionamento navale ad Aulla.
- stabilimento munizionamento navale a Taranto.
- Stabilimento cordami a Castellamare di Stabia.

ALLEGATO B

ORDINAMENTO DEI CENTRI MANUTENZIONE PRINCIPALI  
DELL'AERONAUTICA MILITARE

- 1° Centro manutenzione principale a Cameri.
- 2° Centro manutenzione principale a Padova.
- 3° Centro manutenzione principale a Pisa.
- 4° Centro manutenzione principale a Grosseto.
- 5° Centro manutenzione principale a Pratica di Mare.
- 6° Centro manutenzione principale a Guidonia.
- 7° Centro manutenzione principale a Porgo Piave.
- 8° Centro manutenzione principale a Grazzanise.
- 9° Centro manutenzione principale a Capodichino.
- 10° Centro manutenzione principale a Lecce.
- 11° Centro manutenzione principale a Sigonella.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AREA DI INTERESSE  
PROGRAMMAZIONE

Numero programma	Stabilimento o Ente	Organico previsto U./SU./Imp./Op. (numero)	Onere globale
1	Arsenale esercito (Piacenza) con sezione staccata (Torino) più servizio poligono (Ciriè)	23/12/281/1180	3/5/157/604 10.570 12.000 260
2	Arsenale esercito (Napoli)	10/4/36/260	4/2/24/74 3.600 1.600 90
3	Stabilimento militare armamento leggero (Terni)	21/10/102/570	8/-/41/346 — 60
4	Stabilimento materiali elettronici e di precisione con sezione staccata ottica meccanica (Roma)	66/70/379/893	13/4/238/320 3.900 1.200 130
5	Stabilimento militare materiali delle trasmissioni (Roma)	21/12/75/204	6/2/15/22 460 360 8
6	Stabilimento militare materiali difesa NBC (Roma)	26/7/100/209	1/-/61/108 2.700 500 100
7	Stabilimento militare Mu. terr. (Baiano) con 4 sezioni staccate div. pir. (Capua) div. prop. (Font. Liri) div. spol. (Torre Annunziata) div. rip. e rec. (Noceto)	84/22/577/2305	40/7/262/1.339 12.680 21.720 635
8	Stabilimento militare collaudi ed esperienze per l'armamento (Nettuno)	42/60/153/434	11/28/102/242 3.200 3.850 30
9	Centri tecnici armi e munizioni (Roma) - trasmissioni (Roma) chimico fisico e bio	91/39/135/144	24/21/65/57 2.010 680
10	Staveco (Bologna)	33/48/103/398	5/30/48/205 1.250 650 96

ALLEGATO C

## SE DELL'ESERCITO

## QUINQUENNALE

## Sviluppo annuale

1981	1982	1983	1984	1985
-/-/138/286 3.340 2.800 10	-/-/10/97 2.736 1.950 250	-/-/9/221 1.200 1.950 —	-/-/—/— 1.100 2.050 —	-/-/—/— 2.150 3.250 —
-/-/24/62 1.000 800 70	-/-/—/12 1.200 800 20	-/-/—/— 1.400 — —	— — — —	— — — —
-/-/12/231 — — 15	-/-/10/52 — — 20	-/-/10/41 — — 15	-/-/9/22 — — 10	— — — —
-/-/110/142 1.200 240 30	-/-/70/108 900 240 40	-/-/57/57 750 240 60	-/-/1/13 650 240 —	-/-/—/— 400 240 —
-/-/8/13 380 180 5	-/-/7/9 80 180 3	— — — —	— — — —	— — — —
-/-/20/46 800 — 50	-/-/14/43 1.800 — 30	-/-/10/19 100 350 20	-/-/17/— — 150 —	— — — —
-/-/127/547 5.750 970 265	-/-/22/209 2.700 6.290 60	-/-/21/81 2.160 9.460 170	-/-/84/360 2.070 2.290 110	-/-/8/142 — 2.710 30
-/-/53/96 900 540 30	-/-/44/146 1.250 480 —	-/-/—/— 400 200 —	-/-/—/— 150 830 —	-/-/—/— 500 1.800 —
-/-/27/56 1.250 120 —	-/-/30/1 40 280 —	-/-/8/— 720 280 —	— — — —	— — — —
-/-/12/52 250 150 20	-/-/17/66 450 200 25	-/-/11/36 550 250 25	-/-/8/31 — 50 15	-/-/—/20 — — 10

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero programma	Stabilimento o Ente	Organico previsto U./SU./Imp./Op. (numero)	Onere globale
11	Staveco (Nola) . . . . .	24/30/101/415	5/6/34/32 10.020 1.300 70
12	Stavetra (Bologna) . . . . .	24/26/98/555	9/18/30/341 6.050 1.250 120
13	Sesstaveco (Montecchio Maggiore) . . . . .	9/11/38/152	3/7/29/80 3.850 750 50
14	Sesstaveco (Piacenza) . . . . .	19/18/80/326	8/9/89/177 1.250 550 50
15	CAAR (Torino) . . . . .	22/14/89/39	7/6/62/26 1.200 200 15
16	CETEM (Roma) . . . . .	31/23/101/172	18/13/77/133 600 500 30
17	Sesstacetem (Passo Corese) . . . . .	9/11/29/85	4/6/24/44 8.400 1.450 10
18	Stabilimento genio militare (Pavia) . . . . .	30/19/60/37	19/16/167/484 2.045 1.035 63
19	Centro tecnico genio militare (Roma) . . . . .	35/21/217/694	5/10/30/32 80 60 —
20	Stabilimento chimico farmaceutico (Firenze)	27/6/51/206	10/4/14/85 2.790 1.988 18,5
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>647/463/2.858/9.278</b>	<b>203/194/1.549/4.751</b> 76.655 41.645 1.856,5



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

Sviluppo annuale				
1981	1982	1983	1984	1985
-/-/7/8 1.800 150 15	-/-/7/10/17 2.500 250 15	-/-/8/6 3.000 350 15	-/-/5/1 2.500 350 15	-/-/4/- 220 200 10
-/-/7/47 600 150 20	-/-/12/89 2.000 350 30	-/-/7/107 2.000 350 30	-/-/4/66 850 250 30	-/-/-/32 600 150 10
-/-/5/13 450 100 10	-/-/8/31 800 150 15	-/-/10/24 1.000 250 15	-/-/4/12 1.000 150 10	-/-/2/- 600 100 —
-/-/8/27 250 100 10	-/-/20/49 600 150 15	-/-/25/47 400 200 15	-/-/13/25 — 100 10	-/-/3/29 — — —
-/-/8/7 250 20 3	-/-/25/12 600 100 5	-/-/25/3 250 60 5	-/-/4/4 100 20 2	-/-/-/- — — —
-/-/14/32 100 — 5	-/-/30/57 130 150 10	-/-/25/35 150 200 10	-/-/8/9 100 150 5	-/-/-/- 100 — —
-/-/7/10 1.200 150 2	-/-/12/22 1.800 350 5	-/-/5/12 1.800 350 3	-/-/-/- 1.800 350 —	-/-/-/- 1.800 250 —
-/-/26/121 190 235 —	-/-/24/71 585 200 220	-/-/24/71 700 200 22,5	-/-/48/115 230 200 18	-/-/46/106 340 200 —
-/-/6/16 26 18 —	-/-/8/4 25 19 —	-/-/7/8 29 23 —	-/-/6/2 — — —	-/-/3/2 — — —
-/-/2/21 1.000 500 6,5	-/-/6/11 700 500 3	-/-/6/17 400 400 3	-/-/-/17 400 400 3	-/-/-/19 290 188 3
-/-/625/1.833 20.736 7.223 588,5	-/-/379/1.106 20.960 12.639 568,5	-/-/268/785 17.009 15.113 408,5	-/-/211/677 10.950 7.580 228	-/-/766/350 7.000 9.088 68

Segue: AREA DI INTER  
PROGRAMMAZIO

Numero programma	Stabilimento o Ente	Organico previsto U./SU./Imp./Op. (numero)	Onere globale (*)
2	Stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma (SAPSA) (Piacenza) . . . . .	50/52/390/1931	11/30/98/531 150.000 20.000 500
	Totale generale . . . .	697/515/3.248/11.209	214/224/1.647/5.282 226.655 71.643 2.356,5

(\*) Per la definizione degli oneri riguardanti il personale è stato tenuto conto delle previste disponibilità esistenti

Segue: ALLEGATO C

ESSE DELL'ESERCITO  
NE OTTENNALE

Sviluppo annuale							
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
-/-/-/- 5.000 — —	-/-/-/- 20.000 2.000 —	-/-/-/- 30.000 4.000 —	-/-/-/- 30.000 3.000 —	-/-/18/31 20.000 3.000 39	-/-/9/125 20.000 3.000 107	-/-/35/130 15.000 3.000 181	-/-/36/247 10.000 2.000 173
-/-/625/1.833 25.736 7.223 588,5	-/-/379/1.106 40.960 14.639 568,5	-/-/268/785 47.009 19.113 408,5	-/-/211/677 40.950 10.580 228	-/-/84/881 27.000 12.088 102	-/-/9/125 20.000 3.000 107	-/-/35/130 15.000 3.000 181	-/-/30/242 10.000 2.000 173

ti presso l'Arsenale e la SESSTAVECO di Piacenza all'atto dell'inserimento di detti enti nel SAPSA.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AREA DI INTERESSE DE  
PROGRAMMAZION

Numero programma	Stabilimento o Ente	Organico previsto U./SU./Imp./Op. (numero)	Onere globale
1	Arsenale della marina militare di La Spezia	100/85/816/3.500	22/17/429/1.088 37.800 8.200 760
2	Arsenale della marina militare di Taranto con sezione staccata di Brindisi . . . .	120/116/908/4.151	34/39/346/1.358 40.700 10.850 825
3	Arsenale della marina militare di La Mad- dalena . . . . .	11/25/78/500	4/2/44/142 3.300 1.100 75
4	Arsenale della marina militare di Augusta con sezione staccata di Messina . . . . .	19/94/174/950	6/34/34/195 6.900 2.600 175
5	Stabilimento munizionamento navale di Aulla . . . . .	24/94/80/350	-/22/40/51 5.200 3.200 50
6	Stabilimento munizionamento navale di Taranto . . . . .	18/60/60/300	3/5/20/121 4.100 2.400 50
7	Stabilimento cordami di Castellammare di Stabbia . . . . .	6/8/35/100	-/-6/2 300 450 —
	Totale . . . . .	298/482/2.151/9.851	69/119/919/2.957 98.800 28.800 1.935

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO D

LLA MARINA MILITARE

E QUINQUENNALE

Sviluppo annuale				
1981	1982	1983	1984	1985
-/-/150/240 3.500 1.150 75	-/-/150/320 8.000 1.250 160	-/-/104/278 8.600 1.400 150	-/-/25/250 9.000 1.900 190	-/-/--- 6.700 2.500 185
-/-/114/310 6.500 1.000 90	-/-/88/591 8.550 1.450 165	-/-/100/272 9.100 1.800 175	-/-/44/185 9.400 3.200 210	-/-/--- 7.150 3.400 185
-/-/24/30 200 150 15	-/-/20/56 2.200 300 30	-/-/---/30 500 450 30	-/-/---/26 400 250 —	
-/-/24/136 800 200 35	-/-/10/36 1.500 400 35	-/-/---/23 2.200 1.000 50	-/-/--- 1.600 700 35	-/-/--- 800 300 20
-/-/26/51 1.100 400 15	-/-/14/--- 1.350 800 15	-/-/--- 1.400 800 20	-/-/--- 850 800 —	-/-/--- 500 400 —
-/-/16/53 500 200 15	-/-/4/40 800 700 15	-/-/---/28 1.200 700 20	-/-/--- 1.000 700 —	-/-/--- 600 100 —
-/-/6/2 200 150 —	-/-/--- 100 300 —			
-/-/360/822 14.800 3.250 245	-/-/286/1.043 22.500 5.200 420	-/-/204/631 23.000 6.150 445	-/-/69/461 22.250 7.500 435	-/-/--- 15.750 6.700 390

**AREA DI INTERESSE DEL  
PROGRAMMAZIO**

Numero programma	Stabilimento o Ente	Organico previsto U./SU./Imp./Op. (numero)	Onere globale
1	1° e 2° CMP (Aeroporto Cameri) . . . . .	75/774/33/268	67/671/22/239 16.500 1.650 6.210
2	3° e 13° CMP (Aeroporto Grazzanise) . . . . .	30/320/12/135	30/320/12/135 6.000 28.620 3.038
3	4° CMP (Aeroporto Pisa) . . . . .	16/200/4/70	16/200/4/70 6.000 3.800 1.808
4	5° CMP (Aeroporto Grosseto) . . . . .	20/320/12/127	15/83/10/115 7.000 4.600 1.186
5	6°-7°-14° CMP (Aeroporto Pratica di Mare) . . . . .	27/400/14/94	20/306/10/90 3.500 15.320 2.702
6	8° CMP (Aeroporto Guidonia) . . . . .	7/60/6/44	6/26/2/25 700 1.200 332
7	9° CMP (Aeroporto Capodichino) . . . . .	15/260/8/88	13/296/5/66 5.380 9.700 2.447
8	10° CMP (Aeroporto Lecce) . . . . .	8/110/12/108	6/110/7/88 3.000 200 1.192
9	11° CMP (Aeroporto Sigonella) . . . . .	9/95/6/51	6/9/5/45 4.000 780 305
10	12° CMP (Aeroporto Padova) . . . . .	9/100/4/17	9/100/4/17 2.200 3.040 847
11	15° CMP (Borgo Piave) . . . . .	20/110/-/20	13/45/-/20 750 2.000 486
	Totale . . . . .	236/2.749/111/1.022	201/2166/81/910 55.030 70.910 20.533

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

## L'AERONAUTICA MILITARE

NE OTTENNALE

Sviluppo annuale							
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
-/-/4/46 9.900 750 872	-/-/12/93 5.000 350 1.218	-/-/6/34 — 350 944	-/-/3/32 1.600 — 954	-/-/3/34 — 200 892	-/-/—/ — — 714	-/-/—/ — — 616	
		-/-/—/ 1.500 200 —	-/-/—/ — 200 —	-/-/—/ 4.500 100 595	-/-/6/51 — 10.000 1.243	-/-/6/84 — 10.000 1.200	-/-/—/ — 8.120 —
-/-/4/48 6.000 2.500 684	-/-/—/22 — 500 522	-/-/—/ — 800 392	-/-/—/ — — 210				
-/-/2/18 — 192	-/-/6/42 7.000 2.000 458	-/-/2/31 — 2.000 342	-/-/—/24 — 600 194				
-/-/—/5 1.500 4.000 336	-/-/4/35 1.500 4.620 513	-/-/4/40 250 4.500 688	-/-/2/10 250 900 675	-/-/—/ — 500 378	-/-/—/ — 400 112	-/-/—/ — 400 —	
-/-/—/ — —	-/-/1/13 200 800 56	-/-/1/12 — 200 52	-/-/—/ 500 200 40	-/-/—/ — — 70	-/-/—/ — — 35	-/-/—/ — — 70	
-/-/—/ 380 — —	-/-/—/ 800 168	-/-/—/17 700 362	-/-/—/16 — 200 414	-/-/—/19 5.000 — 678	-/-/4/11 — 5.000 361	-/-/1/38 — 2.000 464	-/-/—/ — 1.000 —
-/-/—/ — 70	-/-/2/3 3.000 — 188	-/-/2/31 200 314	-/-/2/26 — — 238	-/-/1/28 — — 200	-/-/—/ — — 182		
-/-/3/28 4.000 570 124	-/-/2/11 — 210 87	-/-/—/6 — 59	-/-/—/ — — 35				
-/-/—/ — 105	-/-/—/ — 1.250 140	-/-/4/17 2.200 1.250 308	-/-/—/ — 540 168	-/-/—/ — — 126			
	-/-/—/10 — 145	-/-/—/10 400 — 110	-/-/—/ 350 400 105	-/-/—/ — 400 126	-/-/—/ — 400 —	-/-/—/ — 400 —	-/-/—/ — 400 —
-/-/13/145 21.780 7.820 2.383	-/-/27/229 16.700 10.530 3.495	/-/-19/198 4.350 10.200 3.551	-/-/4/108 2.700 3.040 3.042	-/-/1/81 9.500 1.200 3.065	-/-/10/62 — 15.800 2.647	-/-/7/87 — 12.800 2.350	-/-/—/ — 9.520 —

C) SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DELLA DIFESA E REALIZZAZIONE DEI CENTRI PRINCIPALI DI MANUTENZIONE DELL'AERONAUTICA MILITARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attualmente l'area industriale della Difesa è costituita da 39 enti dislocati su tutto il territorio nazionale. Di essi 24 svolgono attività a carattere industriale, mentre 6 hanno compiti di collaudo, studio e sperimentazione prevalentemente a favore dell'Esercito. I restanti enti, costituiti da 4 arsenali, 2 sezioni staccate e 3 stabilimenti di lavoro, operano a favore della Marina militare.

Tutti gli stabilimenti presentano gravi carenze: sia nelle infrastrutture e negli impianti, sia nel settore del personale.

Il vertiginoso sviluppo delle moderne tecnologie di lavoro ha infatti reso superati impianti che in tempi anche non molto lontani rispondevano in modo adeguato alle esigenze per le quali erano stati creati, esigenze che sinteticamente possono essere individuate nel sostegno logistico delle Forze armate in relazione ai molteplici compiti da esse svolti.

D'altra parte, nel settore del personale si devono registrare preoccupanti lacune sia fra il personale impiegatizio, particolarmente dei quadri tecnici, sia fra il personale operaio, elemento questo di primaria importanza per il funzionamento di strutture a carattere industriale.

La situazione del personale è altresì aggravata dal decadimento qualitativo della capacità tecnica di lavoro derivante dalla forzata interruzione o da notevoli limitazioni della produzione in molti settori.

Un esame obiettivo e responsabile del quadro sopra delineato ha quindi posto in luce l'improcrastinabile esigenza di idonei interventi atti a ridare tono alla organizzazione industriale militare, la cui funzione nell'ambito delle Forze armate non può essere messa in discussione. A tal riguardo si deve rilevare come una struttura del genere sia indispensabile per mantenere una sostanziale capacità di controllo e di calmiera nei confronti dell'industria privata e al fine di disporre in ogni circostanza di una consistente autonomia operativa scevra da condizionamenti.

Già nel 1979 la 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1980, aveva riconosciuto la necessità di procedere più speditamente nell'opera di ristrutturazione e di riconversione degli stabilimenti e arsenali militari impegnando il Governo, che aveva accettato, a predisporre un piano pluriennale *ad hoc*. Tale necessità è stata recentemente confermata in sede di esame dei problemi d'interesse della Difesa (cfr. Bollettino delle Giunte e Commissioni del Senato in data 3 marzo 1982, pagina 22).



Il presente provvedimento è stato predisposto per assicurare all'amministrazione uno strumento legislativo che consenta la erogazione dei fondi necessari per l'opera di ristrutturazione, il reclutamento del personale occorrente e la possibilità, sull'esempio delle cosiddette leggi promozionali, di avvalersi di procedure semplificate in materia contrattuale.

Lo strumento ipotizzato servirà anche per contribuire efficacemente alla realizzazione dei centri principali di manutenzione che si intendono istituire nell'ambito dell'Aeronautica militare per far sì che la Forza armata possa disporre di idonee strutture per svolgere una buona parte delle attività di revisione e di riparazione dei materiali in dotazione che oggi, in mancanza di centri qualificati, sono totalmente affidate all'industria privata.

Si calcola che i centri dell'Aeronautica, la maggior parte dei quali verrà dislocata al centro sud della penisola, potranno assorbire circa il 35 per cento delle lavorazioni svolte da ditte private, con il conseguente miglioramento complessivo dell'efficienza del sistema e un risparmio, che pur essendo valutato inferiore a quello conseguibile nelle aree dell'Esercito e della Marina, sarà pur sempre di apprezzabile entità.

Per quanto concerne la ristrutturazione delle aree di pertinenza intesse dell'Esercito e della Marina si prevede di creare una struttura industriale moderna e flessibile capace di adeguarsi ai nuovi sistemi di lavorazione imposti dalle caratteristiche dei materiali più sofisticati.

In tale quadro, uno dei più importanti obiettivi che si vuole raggiungere con i mezzi messi a disposizione della legge è rappresentato dalla costituzione di uno stabilimento specializzato per la revisione integrale dei mezzi corazzati e dei sistemi d'arma.

All'articolo 1 del disegno di legge si dispone il finanziamento complessivo per un ammontare di lire 840 miliardi e si fa quindi rinvio al programma che il Ministro della difesa deve approvare e comunicare al Parlamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

In linea con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481 (riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari), che demanda al Ministro della difesa la fissazione del tipo, delle finalità, del numero e della dislocazione degli stabilimenti e arsenali, nei provvedimenti non sono inseriti dettagli circa il modo di impiego dei fondi assegnati.

È soltanto prescritto che la ristrutturazione deve avvenire in cinque anni con la eccezione dello stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma di cui si è sopra accennato, per il quale si provvederà in otto anni. Parimenti avverrà in otto anni la realizzazione dei centri principali di manutenzione dell'Aeronautica militare.

A titolo indicativo si rappresenta comunque che per la ristrutturazione degli organismi esistenti è prevista una spesa di lire 413 miliardi per le infrastrutture, le attrezzature ed i materiali ed una spesa di lire 6 miliardi per la qualificazione e la riqualificazione del personale civile.

Per lo stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma da realizzare viene preventivata una spesa di lire 238 miliardi per le attrezzature, le infrastrutture e i materiali ed 1 miliardo per la qualificazione e la riqualificazione del personale civile.

Per quanto riguarda la istituzione dei centri principali di manutenzione l'onere previsto è di lire 176 miliardi per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali, mentre per la qualificazione del personale civile l'onere è di lire 6 miliardi.

Punto focale dell'intero programma è rappresentato da un consistente incremento di personale impiegatizio, in mancanza del quale sarebbero vanificati tutti gli altri interventi. L'articolo 2 prevede, a tale scopo, il reclutamento di 2.846 impiegati.

Considerata la particolare finalità del provvedimento, l'espletamento dei relativi concorsi avverrà in deroga alle norme di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Come in precedenza accennato, per il funzionamento degli enti da ristrutturare o di nuova istituzione occorre altresì una notevole immissione nei ruoli di personale operaio.

Peraltro, nell'articolato non è contemplato il reclutamento di tale personale, in quanto le attuali deficienze numeriche rispetto al *plafond* stabilito dalle tabelle organiche, consentono di procedere alle previste assunzioni (n. 9.208 unità) senza dover ricorrere ad ulteriori provvedimenti legislativi.

I progetti e i contratti necessari alla realizzazione del programma saranno sottoposti, a seconda della Forza armata interessata, al preventivo parere dei comitati previsti dalle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, e 15 giugno 1977, n. 372, la cui composizione viene opportunamente modificata.

Sull'esempio delle sopracitate leggi promozionali, l'articolo 4 dà facoltà all'Amministrazione di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione indicati nei contratti e ne fissa le relative modalità.

Infine, l'articolo 5 fissa il rateo dell'onere complessivo per il 1982, mentre per le successive quote annuali rinvia alle determinazioni della legge finanziaria.

#### Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 840 miliardi per l'attuazione di un programma volto alla ristrutturazione dell'area industriale della Difesa e alla realizzazione di centri principali di manutenzione dell'Aeronautica militare.

La ristrutturazione dell'area industriale dovrà essere effettuata in cinque anni, fatta eccezione per lo stabilimento armamenti pesanti e sistemi d'arma, per il quale si provvederà in otto anni. Nello stesso periodo di otto anni dovrà provvedersi alla realizzazione dei centri principali di manutenzione dell'Aeronautica.

Il programma di cui al primo comma sarà approvato dal Ministero della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunicato al Parlamento.

Il Ministro della difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma, nonché l'elenco delle società o imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo 3.

#### Art. 2.

Per le esigenze derivanti dall'attuazione del programma indicato nel precedente articolo 1 le dotazioni organiche degli impiegati civili del Ministero della difesa sono aumentate di 2.846 unità.

Con provvedimento del Ministro della difesa verranno stabilite le tabelle organiche dei singoli enti e la ripartizione dei posti in base ai livelli e ai profili professionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ovvero qualora alla data di entrata in vigore della presente legge tali profili non siano stati ancora determinati, in base alle carriere e ai ruoli previsti dal precedente ordinamento.

Per l'espletamento dei relativi concorsi di assunzione non si applica il disposto dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

#### Art. 3.

Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 si applicano, a seconda della Forza armata interessata, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Nel caso in cui il relativo onere non sia a carico di una sola Forza armata, si applicano le disposizioni, tra quelle precedentemente indicate, che riguardano la Forza armata maggiormente interessata per onere di spesa.

I comitati di cui alle leggi richiamate al precedente comma sono in via permanente integrati con il Segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato e, per i progetti e i contratti di cui al precedente comma, con il direttore generale della direzione generale lavori, demanio e materiali del genio e dal direttore generale o dall'ispettore logistico da cui dipende l'ente.

Copia dei verbali del comitato è trasmessa dal Ministro della difesa alle competenti Commissioni del Parlamento.

#### Art. 4.

È in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni

tecniche e ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale purchè le relative aggiunte o varianti rispettino il concetto informatore delle commesse;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

#### Art. 5.

L'onere finanziario complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è previsto in 1.050,2 miliardi di lire.

Alla copertura dell'onere di 127,2 miliardi per l'esercizio finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo... dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1982 sarà determinata annualmente con la legge finanziaria.

#### D) Documento n. 3.

**Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale: « Direttiva sul servizio di sorveglianza tecnica di commesse presso l'industria nazionale ».**

1. Lo scopo della presente Direttiva è quello di definire le motivazioni, le modalità e il campo di applicazione dello scambio reciproco di prestazioni fra diverse Direzioni generali riguardanti il servizio di sorveglianza tecnica di commesse presso l'Industria nazionale (I.N.).

2. Visti il paragrafo 75 g) e il paragrafo 78 c) delle Istruzioni alla USG-G-005, e al fine di:

evitare dispendio non necessario di mezzi e personale nell'attività svolta dai dipendenti Uffici di sorveglianza tecnica (UST);

evitare o ridurre interferenze nell'attività degli UST dipendenti da più Direzioni generali presso una medesima ditta fornitrice di mate-

riale del medesimo tipo e del medesimo livello tecnologico, anche se rispondente a caratteristiche contrattuali diverse;  
stabilisco quanto segue:

a) le Direzioni generali dell'area tecnico-amministrativa potranno, a mezzo dei propri Uffici di sorveglianza tecnica, eseguire le seguenti attività per conto di altra Direzione generale mandante riguardanti il controllo e/o il collaudo di lavorazioni presso l'Industria nazionale per commesse dell'Amministrazione della difesa o di Paesi NATO:

    sorveglianza di commesse con o senza clausola di assicurazione della qualità affidate all'Industria nazionale direttamente dalle Direzioni generali per la fornitura di materiali o esecuzione di lavori;

    sorveglianza di analoghe commesse affidate all'Industria nazionale dagli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale;

    sorveglianza presso l'Industria nazionale di commesse con clausola di assicurazione della qualità su richiesta avanzata da Paesi NATO in applicazione dello Stanag 4107;

    sorveglianza presso l'Industria nazionale di commesse senza clausola di assicurazione della qualità su richiesta avanzata da Paesi NATO che abbiano stipulato con l'Italia un accordo bilaterale o *Memo-randum of Understanding* riguardante reciproche prestazioni relative ai materiali per la propria difesa;

    sorveglianza presso l'Industria nazionale di particolari commesse relative ad accordi di co-produzione fra l'Italia e uno o più Paesi NATO per la produzione di materiali per la Difesa, regolata da speciali contratti;

    accertamenti per la qualificazione di fornitori dell'Amministrazione della difesa ai fini dell'assicurazione della qualità;

b) l'iter procedurale da seguire è descritto sinteticamente nell'allegato alla presente direttiva;

c) le prestazioni richieste dovranno essere effettuate imputando alla Direzione generale mandante le sole spese di missione;

d) fra la Direzione mandante e la Direzione generale mandataria, se necessario, sarà svolta una riunione preliminare all'accettazione della richiesta, nella quale riunione saranno illustrate le caratteristiche del materiale e le clausole contrattuali, saranno concordate eventuali procedure speciali di sorveglianza e saranno definite, per contratti riguardanti lavori di revisione, ammodernamento, eccetera, di materiale già appartenente all'Amministrazione della difesa, le modalità di consegna dello stesso materiale alla ditta contraente; in quest'ultimo caso dovrà comunque essere compilato un verbale di consegna, come previsto dall'articolo 77 della USG-G-005.

Alla consegna del materiale da sottoporre a revisione potrà assistere eventualmente un delegato della Direzione generale mandante;

e) al termine dell'attività di sorveglianza di una commessa per la produzione di materiali/effettuazione di lavori e servizi sarà redatto un verbale di eseguito controllo, come previsto dal citato articolo 77.

La documentazione relativa alla sorveglianza sarà redatta adoperando i moduli previsti dal documento USG-G-005;

f) le richieste di sorveglianza delle commesse dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto all'inizio della produzione o dei lavori presso la ditta contraente;

g) le richieste di sorveglianza potranno includere o meno l'effettuazione del collaudo finale presso la ditta contraente.

Anche la documentazione relativa alle operazioni di collaudo sarà compilata adoperando, a scopo di uniformità, i moduli previsti dal documento USG-G-005;

h) il contratto prevederà un'opportuna clausola per il fornitore che permetterà al mandatario, in qualità di rappresentante autorizzato dal mandante, di avere la necessaria libertà di accesso e il diritto di eseguire la richiesta sorveglianza.

## ALLEGATO ALLA DIRETTIVA

**ITER PROCEDURALE PER LE RICHIESTE DI SORVEGLIANZA  
TECNICA***Procedura di richiesta.*

a) Ogni richiesta di sorveglianza tecnica sarà inoltrata dalla Direzione generale mandante alla Direzione generale mandataria.

b) Tale richiesta comprenderà ogni utile indicazione, e in particolare:

estremi del contratto;

ente contraente;

nome e località della ditta fornitrice;

indicazione sintetica della fornitura;

eventuali clausole di assicurazione della qualità;

tipo di sorveglianza richiesto e istruzioni particolari;

elenco della documentazione tecnica allegata (copie di ordini, specifiche contrattuali, disegni e altri documenti necessari per la sorveglianza tecnica);

indicazione dell'ente con cui l'Ufficio di sorveglianza tecnica della Direzione generale mandataria manterrà la corrispondenza durante e al termine delle operazioni di sorveglianza (e cioè la stessa Direzione generale mandante, oppure un ente dipendente da quest'ultima).

*Procedura di accettazione.*

a) Alla ricezione di una richiesta di sorveglianza tecnica la Direzione generale mandataria potrà:

accettare la richiesta, con o senza osservazioni e riserve, e comunicare ufficialmente tale accettazione alla Direzione generale mandante;

informare la Direzione generale mandante che la sorveglianza tecnica non può essere eseguita, per motivi da dichiarare.

b) Nel primo caso la Direzione generale mandante informerà il fornitore sull'ente delegato ad eseguire la sorveglianza tecnica.

NOTA: Le richieste potranno essere compilate su modulo simile a quello previsto nell'Allegato A allo Stanag 4107.

E) *Documento n. 4.*

**Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Relazione allo schema di disegno di legge recante: « Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione dei programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia ».**

La crescente richiesta, anche da parte delle Amministrazioni dello Stato e, in particolare, di quelle operanti nel settore della Difesa, di materiali, impianti ed apparecchiature altamente sofisticati, ha determinato, di conseguenza il notevole aumento, sotto il profilo sia numerico sia dell'entità della spesa, di contratti aventi per oggetto l'esecuzione di studi e ricerche nel campo tecnologico, nonchè l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia.

Peraltro, la mancanza di una specifica disciplina relativa a tale tipo di contrattazione e la conseguente necessità di adeguarsi alla vigente normativa contrattuale — che non sempre si concilia con le particolari prestazioni dei contratti in parola — creano notevoli difficoltà operative per le Amministrazioni committenti, specialmente per quanto riguarda la forma di scelta dell'altro contraente, la predeterminazione del prezzo contrattuale in misura certa, la disciplina delle fasi preliminari, quali lo studio di fattibilità e la messa a punto del progetto di massima ed, infine, il pagamento riguardante l'attività esplicata nelle predette fasi dal privato contraente, avuto riguardo al notevole impegno finanziario cui lo stesso contraente si è dovuto esporre per l'esplicazione di tale attività.

L'esigenza di addivenire ad una disciplina apposita per i contratti in questione — recentemente sottolineata anche dalla Corte dei conti nella relazione al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1980 — era stata già avvertita dal legislatore con la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore », la quale nell'attribuire al CIPI la determinazione degli indirizzi di politica industriale, intesi, tra l'altro, a limitare il divario esistente, nel campo tecnologico, tra le industrie nazionali e quelle straniere in modo da ridurre il fenomeno delle importazioni dei prodotti ad alta tecnologia, ebbe a delegare il Governo ad emanare norme legislative per disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali; delega, peraltro, scaduta per decorrenza del termine previsto dalla legge.

Pertanto, allo scopo di soddisfare la suindicata esigenza e di colmare, nel contempo, una lacuna normativa in materia, è stato predisposto l'accluso schema di disegno di legge che disciplina, in una visione unitaria, l'attività contrattuale della pubblica amministrazione rivolta all'esecuzione di studi e di ricerche nel campo tecnologico ed alla acquisizione dei prodotti ad elevato contenuto tecnologico.

Ciò premesso, si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli dello schema di disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene consentito alle Amministrazioni dello Stato di procedere a trattativa privata, previo confronto concorrenziale, per l'esecuzione di contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi. Ciò nella



considerazione che, nella maggior parte dei casi, non è possibile esperire le normali procedure concorrenziali, non essendo sicura la fattibilità, nè note le caratteristiche tecniche del bene richiesto.

Quanto sopra è in sintonia con le normative comunitarie in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, le quali escludono le procedure concorsuali per la fornitura di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio e sperimentazione.

L'articolo 2 pone taluni principi relativi alla disciplina contrattuale, per quanto concerne la fissazione dei termini di esecuzione e la determinazione del prezzo, con riferimento sia all'intero contratto sia a ciascuna fase della ricerca, al fine di consentire all'Amministrazione di corrispondere all'altro contraente il prezzo parziale riferito a ciascuna fase.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, la possibilità di concedere premi di incentivazione, qualora i risultati della ricerca siano superiori a quelli ipotizzati ovvero in caso di riduzione dei termini di esecuzione previsti dal contratto.

L'articolo 3, nello stabilire che i diritti di proprietà nascenti dai risultati delle ricerche restano acquisiti al contraente, prevede che il medesimo non può negoziare tali diritti, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione e verso riconoscimento a quest'ultima di un equo corrispettivo, lasciando all'Amministrazione stessa la facoltà di acquisire il diritto di sfruttamento dei risultati della ricerca mediante il pagamento di un corrispettivo.

In base all'articolo 4, l'Amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidare alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca l'esecuzione delle produzioni derivanti dalla ricerca medesima.

Inoltre, con lo stesso articolo, viene consentito alle Amministrazioni di procedere a trattativa privata per l'acquisizione di prodotti ad alto contenuto tecnologico già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, nonchè per la manutenzione, la revisione e la fornitura di prodotti occorrenti al completamento, al funzionamento ed alla efficienza di impianti, macchinari ed apparecchiature ad alta tecnologia.

Per quanto concerne l'acquisizione dei pareri obbligatori sui contratti disciplinati dal presente disegno di legge, l'articolo 5 mutua, in sostanza, la disposizione già prevista per gli appalti di opere pubbliche di cui all'articolo 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prevedendo, altresì, che qualora presso la Amministrazione committente sia istituito per legge un organo consultivo, del quale faccia parte un magistrato del Consiglio di Stato, il parere di detto organo sostituisce quelli degli altri organi consultivi.

L'articolo 6 prevede che, in casi di urgenza, il Ministro può autorizzare l'anticipata esecuzione di talune prestazioni contrattuali previste dal relativo progetto tecnico, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nella lettera di richiesta alla trattativa privata, condizioni che regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti fino alla definizione del contratto.

L'articolo 7 prevede la concessione di anticipazioni del prezzo contrattuale a favore delle imprese contraenti, rinviando tuttavia ai patti contrattuali la determinazione della relativa misura, la fissazione dei termini e le modalità del loro recupero, nonché le forme di garanzia che le imprese sono tenute a prestare per ottenere le anticipazioni stesse.

Il medesimo articolo, inoltre, fissa i termini entro i quali l'Amministrazione deve disporre il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, stabilendo che, in caso di mancato rispetto di tali termini, vanno corrisposti gli interessi, al tasso e con le modalità previste in materia di appalti di opere pubbliche.

L'articolo 8 disciplina la revisione dei prezzi contrattuali, distinguendo le ipotesi in cui il prezzo sia stato determinato a corpo ovvero a misura, ed, inoltre, la determinazione del compenso revisionale in presenza di anticipazioni, nonché la corresponsione di acconti sul compenso revisionale, recependo, a quest'ultimo riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in materia di lavori pubblici.

L'articolo 9 è inteso ad apportare un notevole snellimento alle procedure relative agli acquisti all'estero di prodotti ad alto contenuto tecnologico, consentendo agli organismi all'estero, previa apposita autorizzazione ministeriale, a stipulare i relativi contratti in base alle norme del diritto esterno, ed eliminando i pareri ed il controllo preventivo sui singoli acquisti, in conformità di quanto già previsto per gli acquisti all'estero dall'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Gli articoli 10 e 11, infine, contengono disposizioni finali e transitorie.

#### Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dalla Amministrazione committente.

Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al primo comma possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

## Art. 2.

I contratti da stipularsi ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca o lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale.

Il prezzo contrattuale sarà determinato preventivamente « a corpo » in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo verrà determinato « a misura » e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle Amministrazioni committenti.

Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma precedente, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente « a misura » in base ai costi accertati.

In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili e le modalità di intervento dell'Amministrazione per l'accertamento di detti costi.

Sui costi determinati « a misura » si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 1, il contratto deve stabilire, anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonché la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione.

## Art. 3.

I diritti di proprietà individuale nascenti dai risultati di ricerca, che derivano dall'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge restano nella titolarità dell'impresa, che può anche negoziarli previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, verso riconoscimento a quest'ultima di un equo corrispettivo da determinarsi di volta in volta.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di acquisire il diritto di sfruttamento dei risultati della ricerca, con il pagamento all'impresa del corrispettivo, da determinarsi nel relativo contratto.

## Art. 4.

Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'Amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, della presente legge.

L'Amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonché per le forniture di serie di prodotti necessari al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

Per i contratti stipulati ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti, salvo conguaglio del prezzo al momento della definizione del nuovo contratto.

## Art. 5.

Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente alla Amministrazione richiedente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

Qualora presso l'Amministrazione sia istituito per legge un organo consultivo, del quale faccia parte un magistrato del Consiglio di Stato, il parere del predetto organo sostituisce, a tutti gli effetti, quello di altri organi consultivi, compreso il Consiglio di Stato.

## Art. 6.

Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione di de-

terminate prestazioni previste nel relativo progetto tecnico, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nella lettera di richiesta per la trattativa privata; tale lettera dopo l'accettazione da parte della impresa prescelta e fino alla stipulazione del contratto, regola provvisoriamente ed esecutivamente i rapporti tra le parti e costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio.

La lettera di richiesta per la trattativa privata deve, inoltre, prevedere specifica clausola contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto in via provvisoria per le prestazioni richieste.

Qualora non si pervenga alla stipulazione del contratto, le condizioni provvisorie di cui ai commi precedenti assumono carattere definitivo.

#### Art. 7.

In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione può corrispondere, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale, verso prestazioni di idonee garanzie.

La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonchè le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto.

Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonchè dei corrispettivi derivanti dalla anticipata esecuzione dei contratti di cui al precedente articolo 6, l'Amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti prescritti.

In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre Amministrazioni.

#### Art. 8.

La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato a misura deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali o della mano d'opera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche le variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato a corpo, la revisione è operante per la parte eccedente il cinque per cento di detto prezzo contrattuale.

Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al primo comma del precedente articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal calcolo revisionale sarà escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

#### Art. 9.

Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'Amministrazione della difesa, degli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

Alla stipulazione dei contratti di cui al comma precedente provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e degli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentari, direttamente dall'Amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fonti occorrenti, dai soggetti indicati nel primo comma, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alle norme previste per i funzionari delegati.

Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al primo comma dei documenti giustificativi.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento esterno, se più favorevole.

## Art. 11.

Per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 7, commi terzo e quarto, ed all'articolo 8.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## F) Documento n. 5.

**Ministero della difesa - Ufficio del Segretario Generale: « Appunto per il Ministro, relazione illustrativa e schema di disegno di legge sul Consiglio superiore delle Forze armate ».**

1. — Le considerazioni svolte dalla Corte dei conti, relativamente all'attività dell'Amministrazione Militare, nelle annuali relazioni al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, in particolare in quelle riguardanti gli Esercizi finanziari 1979 e 1980, mi hanno indotto ad affrontare il problema della ristrutturazione del Consiglio superiore delle Forze armate, problema peraltro già da tempo particolarmente avvertito nell'ambito della difesa.

A ciò si aggiungono alcune perplessità derivanti da:

possibile sovrapposizione di competenze dell'Ente in questione con i Comitati istituiti per l'applicazione delle leggi speciali, nonché con il Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

durata dell'incarico dei Presidenti e Vice Presidenti di Sezione del Consiglio stesso;

orientamenti parlamentari espressi in sede di dibattiti o di audizioni.

2. — Agli effetti di tale ristrutturazione, ho fatto quindi tenere in conto particolare i seguenti obiettivi di fondo:

conseguire una appropriata composizione del Consiglio superiore, sia per quanto attiene ai membri ordinari, sia per quanto si riferisce ai membri straordinari;

realizzare le condizioni per una procedura semplificata anche in materia contrattuale, concentrando l'attività consultiva nella materia stessa sul Consiglio superiore, alla stessa stregua di quanto stabilito con i Comitati previsti dalle note leggi promozionali;

disciplinare la durata minima degli incarichi di Presidente e di Vice Presidente delle tre sezioni del Consiglio superiore e le situazioni di incompatibilità ai fini della assunzione degli incarichi in parola.

3. — Sottopongo, quindi, all'esame di Vostra signoria onorevole una bozza di schema di provvedimento legislativo sul riordinamento del Consiglio superiore delle Forze armate, con allegata una nota illustrativa.

Le norme contenute nella bozza di provvedimento sono dirette a soddisfare gli obiettivi prefissi.

Ritengo, peraltro, che un approfondimento dei vari aspetti della materia — anche alla luce del parere che potranno esprimere gli Stati Maggiori — possa suggerire:

talune modifiche alle norme proposte, allo scopo di meglio disciplinare il riordinamento dell'Alto organo consultivo;

un inserimento dell'intera normativa qui in esame nel più vasto disegno di legge della « riforma dei vertici », di cui ovviamente l'Ente in esame costituisce uno degli elementi.

**Bozza di schema di disegno di legge concernente: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni riguardanti istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate ».**

#### *Relazione illustrativa*

Il processo di ristrutturazione delle Forze armate, iniziato nel 1975, ha dato l'avvio negli anni decorsi ad una serie di realizzazioni previste nei programmi di rinnovamento dirette a migliorare gradualmente l'organizzazione di sostegno logistico e la componente operativa del dispositivo di sicurezza del Paese.

Il potenziamento della difesa sembra, però, incontrare difficoltà le cui cause vanno in gran parte riferite agli attuali meccanismi che regolano lo svolgimento dell'attività contrattuale. Questo profilo, pur essendo comune a tutte le Amministrazioni statali, per settori come quello della Difesa assume un rilievo più marcato a causa della inadeguatezza dei meccanismi stessi rispetto alle esigenze che si intendono soddisfare.

Basti considerare, al riguardo, come il fenomeno delle commesse militari investa i più svariati settori industriali, merceologici e della ricerca applicata.

L'accelerazione delle procedure contrattuali costituisce, quindi, un problema di primaria importanza per l'Amministrazione della difesa; senza considerare, peraltro, che una gestione più dinamica e razionale evita l'accumulo di residui passivi (nel 1980 ammontano a 3.360 miliardi, con un incremento dell'11 per cento rispetto all'esercizio precedente), i quali costituiscono un aspetto negativo a fronte delle concrete esigenze da soddisfare.



Le note leggi promozionali, approvate dal Parlamento per la realizzazione di programmi *ad hoc*, presentano alcuni elementi innovativi di un certo rilievo, come la semplificazione delle procedure contrattuali, realizzata attraverso la costituzione di appositi Comitati tecnico-amministrativi, che esprimono il parere in sostituzione di ogni altro organo consultivo.

Iniziative intese a migliorare il sistema procedimentale dell'attività contrattuale sono state prevalentemente adottate in sede di legge approvativa del Bilancio dello Stato. L'innovazione più significativa, per quanto si riferisce all'Esercizio finanziario 1980, è stata apportata dall'articolo 72, 3° comma, della legge di approvazione del Bilancio 30 aprile 1980, n. 149, che, nel concentrare tutte le spese inerenti all'ammodernamento e al rinnovamento dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica, rispettivamente nei capitoli 4011, 4031 e 4051, sia per quanto si riferisce ai finanziamenti previsti dalle leggi speciali, sia per quelli prima compresi in altri capitoli ordinari di bilancio (che conseguentemente sono stati soppressi), ha esteso le funzioni consultive spettanti ai Comitati istituiti con le leggi promozionali alle spese gravanti sui capitoli sopra indicati.

L'innovazione, per la sua portata, ha presentato indubbi riflessi sulla gestione finanziaria e su importanti aspetti del procedimento contrattuale.

A tale proposito, va peraltro sottolineato che la Corte dei conti, nella sua relazione al Parlamento per l'esercizio finanziario 1980, ha osservato che una innovazione siffatta ripete la sua origine da una norma per sua natura limitata alla periodicità annuale del bilancio, che sembra muovere in una direzione diversa da quella indicata dalla legge n. 468 del 1978, la quale, in materia di spese pluriennali, esige la specificità analitica delle stesse, onde consentire la disaggregazione per programmi e per progetti.

Degna di considerazione è, inoltre, la circostanza che la concentrazione nei tre menzionati capitoli di tutte le spese concernenti gli interventi di ciascuna Forza armata ha determinato, sul piano finanziario-contabile, un sistema di spese non organicamente definito, alcune riguardanti la realizzazione dei programmi previsti dalle leggi promozionali, altre relative ad esigenze di carattere ordinario e continuativo che attingono al potenziamento dello strumento militare, senza alcuna possibilità di tenere distinte le une dalle altre.

Conseguenti, quindi, si sono appalesate le remore nello svolgimento dell'attività dei Comitati, specialmente nel corso dell'Esercizio provvisorio, quando la legge non aveva ancora ricevuto l'approvazione parlamentare.

D'altra parte, andrebbe chiarito che, nel caso degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la concentrazione dell'attività consultiva nell'apposito Comitato era stata disposta con legge sostanziale (articolo 2 legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni); ugualmente dicasi per la realizzazione dei programmi approvati dal Parlamento con le ripetute leggi promozionali.

Sempre in relazione all'efficacia limitata della norma, non sono mancati dubbi sulla legittimazione dei Comitati a formulare pareri in merito ai contratti pluriennali prima finanziati con i fondi ordinari di bilancio, i cui programmi di impiego, a differenza dei contratti che traggono i mezzi finanziari dalle leggi speciali, non avevano ricevuto l'approvazione parlamentare.

Il problema non era di scarsa importanza, atteso che l'esame giuridico-amministrativo di un atto negoziale richiede l'accertamento sia della necessità dell'approvvigionamento, sia della validità tecnico-operativa della scelta; fattori, questi, che richiedono un apprezzamento in un contesto generale dei programmi ordinari di ammodernamento e rinnovamento della difesa.

Peraltro, per i contratti interessanti più Forze armate, non è stata prevista la procedura da seguire per l'esame del progetto di contratto; previsione quanto mai necessaria, ove si consideri che i singoli Comitati operano nella stretta sfera del relativo capitolo di bilancio.

Per risolvere il complesso problema, si è ritenuto far precedere al parere dei Comitati quello del Consiglio superiore delle Forze armate sui programmi ordinari sopra indicati, in forza delle attribuzioni riconosciute a detto Consiglio dalla legge istitutiva (articolo 11, lettera e), legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni).

In questo modo, non si è neppure raggiunto l'obiettivo di concentrare in un unico organo la funzione consultiva.

L'indirizzo, confermato nel Bilancio 1981, si è ulteriormente dilatato nell'esercizio finanziario 1982, non solo per l'estensione dell'innovazione ad altre categorie di spese, ma prevedendo inoltre che i Comitati esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati (articolo 59 legge di bilancio 1982).

L'esperienza acquisita con le leggi promozionali ha indotto a seguire la strada dell'estensione delle medesime procedure alle spese autorizzate dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, sugli alloggi di servizio per il personale militare, nonchè alle spese occorrenti per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento dei reparti mobili delle Forze armate per il concorso alla protezione civile ed il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali (legge 10 marzo 1981, n. 119).

Altre iniziative, attualmente all'esame del Parlamento o allo studio, mosse dallo stesso intento di ricorrere ad una procedura semplificata, prevedono la realizzazione di programmi estendendo le stesse procedure delle leggi speciali, determinando così un sovraccarico nell'attività dei Comitati i quali, a prescindere da ogni altra considerazione, finiscono con l'essere posti nella condizione di non poter provvedere con la dovuta tempestività all'espressione del parere sugli atti negoziali, vanificando gli obiettivi di fondo che, attraverso la speciale procedura, si intendevano appunto perseguire.

Valutando il cennato fenomeno, la Corte dei conti nella menzionata relazione suggerisce che, per affrontare appropriatamente il problema, non resta che rivedere nel suo complesso la disciplina dei pareri, escludendo soluzioni episodiche e limitate alla periodicità annuale del bilan-

cio, atteso che, nella specie, appaiono necessarie riforme di carattere permanente e riferibili a tutta l'attività contrattuale.

In ordine al complesso problema, è significativo che l'Organo di controllo abbia ritenuto di formulare talune considerazioni ed indicazioni, sottolineando, in particolare, l'esigenza:

di rivedere l'attuale disciplina dei pareri, sostenendo come appaia irrazionale il fatto che, rispetto a situazioni aventi identici elementi soggettivi ed oggettivi, si ricorra al parere di Organi consultivi diversi (Consiglio di Stato e Consiglio superiore delle Forze armate da un lato, ovvero Comitati istituiti dalle tre leggi promozionali dall'altro), a seconda del capitolo di bilancio su cui grava la spesa;

di valutare in questo quadro (evitando una innaturale ed inopportuna esautorazione di un Organo altamente qualificato), la convenienza di dar vita — attraverso una riforma di Superconsiglio — ad uno speciale organo consultivo che esprima pareri su tutti i progetti di contratto della Difesa che, superando un determinato importo, assicurino con la necessaria rapidità, un approfondito esame dei contratti sotto i profili tecnico-militari, della convenienza e regolarità amministrativa e della legalità delle singole clausole.

D'altra parte, il Consiglio superiore delle Forze armate, per le sue specifiche attribuzioni, è nelle condizioni migliori per avere una visione globale delle esigenze programmatiche dell'attività della Difesa, e di tale organo fanno parte rappresentanti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato i quali, per la loro appartenenza ai massimi Organi consultivi, costituiscono sicura garanzia di giudizio esperto ed indipendente.

Sulla base di tali indicazioni, è stata predisposta una bozza di schema di provvedimento legislativo volto a stabilire la configurazione ordinativa e le attribuzioni che dovrebbe assumere Superconsiglio.

Si conferma anzitutto la natura di Organo consultivo del Ministro della difesa del Consiglio superiore delle Forze armate.

Sembra, inoltre, debba considerarsi pacifica la insussistenza di situazioni di incompatibilità o di sovrapposizioni tra le attribuzioni svolte dal Consiglio e quelle proprie del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Infatti, l'azione dei due cennati Organi si svolge in due sfere reciprocamente autonome; il Comitato, in realtà, assolve ad una funzione di consulente o di proponente delle scelte fondamentali, a livello di « Alta amministrazione », cioè al grado supremo della discrezionalità.

Definite tali scelte, esse, per il tramite del Ministro, responsabile dell'Amministrazione militare, sono o possono essere sottoposte al Consiglio superiore che le esamina in una posizione di mera e pura consulenza al Ministro.

Ciò premesso, in relazione agli obiettivi prefissati, resterebbero da individuare le più opportune linee ordinarie sulla base delle quali configurare la struttura del Consiglio superiore delle Forze armate e le sue attribuzioni.

A) — Quanto alla composizione, il problema investe vari aspetti. Va chiarito, preliminarmente, che le peculiari esigenze delle singole Forze armate, che pur sempre esistono, hanno trovato e trovano possibilità di essere idoneamente soddisfatte attraverso un appropriato esame degli atti concreti condotto dalle rispettive Sezioni di Forza armata, in cui è, allo stato, articolato il Consiglio.

Precisato ciò, in ordine alla composizione, si ritiene di dover proporre le seguenti indicazioni:

#### *Presidente di Sezione*

È noto che la brevità del periodo in cui, sovente, i Presidenti delle Sezioni ed il Presidente del Consiglio superiore mantengono la carica, costituisce motivo di grave pregiudizio, specie per la funzionalità dell'Organo consultivo.

Per tale motivo essi non sono, di norma, in condizioni di acquisire la necessaria esperienza per svolgere, in modo efficace ed incisivo le attribuzioni loro devolute.

Il problema sorge perchè la nomina dei Presidenti è legata al criterio stabilito *ope legis* (articolo 5 della legge 167 del 1951).

La permanenza di almeno un anno dei membri ordinari ufficiali, generali o ammiragli di cui alla lettera a) e d) dell'articolo 5 della citata legge, costituirebbe un limite minimo ragionevole.

Per raggiungere tale obiettivo, potrebbe essere previsto che gli ufficiali in parola possano essere nominati membri ordinari allorquando debbano ancora compiere almeno un anno di servizio per il compimento del limite di età stabilito per il grado rivestito.

Il Presidente del Consiglio superiore dovrebbe svolgere le relative funzioni con incarico esclusivo.

#### *Membri ordinari*

Fra i membri ordinari dovrebbero, inoltre, essere compresi, oltre il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale può farsi rappresentare dal proprio Sottocapo di stato maggiore, un Consigliere di stato e un Avvocato dello Stato, considerati — questi ultimi attualmente membri straordinari (articolo 6, lettera d), della legge n. 167 del 1951).

Inoltre, il Dirigente generale, attualmente preposto al coordinamento delle tre Sezioni del Consiglio superiore delle Forze armate, verrebbe compreso tra i membri ordinari delle tre Sezioni; ciò allo scopo di assicurare il necessario coordinamento ed indirizzo nell'azione svolta da parte delle Sezioni stesse, specie in quella di natura contrattuale.

Per la trattazione delle materie indicate all'articolo 11, lettera f), della vigente legge 167, il Consiglio superiore dovrebbe essere integrato:

con un magistrato della Corte dei conti, avente qualifica non inferiore a consigliere;

con un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, avente qualifica non inferiore a 1° dirigente.

Entrambi verrebbero nominati « membri straordinari » intervenendo — di norma — in sede di esame riguardante specifiche materie.

B) — Quanto alle attribuzioni, al Consiglio superiore, configurato come sopra, verrebbe riconosciuta la facoltà di esprimere parere definitivo sui progetti e sui contratti che non superino determinati importi, escludendo, di conseguenza, l'intervento di altri Organi consultivi.

Tale facoltà si realizza attraverso varie modalità.

In primo luogo, la nuova disciplina dovrebbe prevedere che per i progetti di contratto e di transazione, redatti in conformità ad appositi capitolati d'oneri, approvati dal Consiglio di Stato e che contengano espresso rinvio alle condizioni contenute nel Capitolato stesso, il parere è reso soltanto dal Consiglio superiore, senza che occorra adire altri Organi consultivi.

Analogamente, non sarebbe più sentito il Consiglio di Stato, ma solo il Consiglio superiore per i progetti di contratto e di transazione il cui importo non superi 24 volte i limiti di somma indicati all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

Infine, in deroga a quanto stabilito dalla legge di contabilità generale dello Stato, per le materie per le quali il parere del Consiglio di Stato non è previsto dalle norme in vigore, è invece obbligatorio quello del Consiglio superiore, relativamente ai contratti il cui importo superi un miliardo, e ciò al fine di assicurare l'avvertita esigenza di coordinamento ed uniformità di indirizzo nell'azione dell'Amministrazione militare in una materia così delicata, come quella contrattuale.

La possibilità di adire direttamente il Consiglio superiore, verrebbe riconosciuta anche al Segretario generale della difesa, d'iniziativa o su richiesta dei direttori generali.

Resterebbe ferma la competenza dei Comitati istituiti per la realizzazione dei programmi previsti nelle leggi promozionali, restituendo, in tal modo, tali Organi alla loro naturale ed originaria funzione; così come rimarrebbe ferma la norma dell'articolo 23 della legge 497 del 1978, la quale ha istituito un apposito Comitato per la realizzazione dei programmi sugli alloggi a favore del personale militare.

Sulla base delle indicazioni sopra esposte, sono state apportate le occorrenti modifiche alla legge 167 del 1951, della quale si allega la nuova bozza di provvedimento sostitutivo di tale legge.

Bozza di schema di disegno di legge concernente: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, riguardante istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate ».

#### 1. — Disposizioni generali

##### Art. 1.

È istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa.

## Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge.

## Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere premessa la formula « udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

## Art. 4.

Il Consiglio superiore delle Forze armate è articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Esercito; Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Marina; Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Aeronautica.

Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano più di una Forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola Forza armata.

Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera f), che riguardano più Forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione dal Presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione del Consiglio, integrata, per ciascuna delle altre Forze armate, interessate all'atto, da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto, designato dal rispettivo Presidente di Sezione.

## 2. — *Composizione del Consiglio superiore*

### a) *I membri ordinari*

## Art. 5.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) il Generale dell'Esercito, l'Ammiraglio e il Generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali all'atto della nomina debbano ancora compiere almeno un anno di servizio effettivo per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detti ufficiali hanno le funzioni di Presidente di Sezione.

Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita, con incarico esclusivo, le funzioni di Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) il Capo di Stato maggiore della difesa, il quale può farsi rappresentare da un Generale o da un Ammiraglio del proprio Stato Maggiore;

c) i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo del rispettivo Stato Maggiore;

d) il Segretario generale del Ministero della difesa, il quale può farsi rappresentare da un Generale o da un Ammiraglio addetto al suo ufficio;

e) il Generale di Corpo d'armata, l'Ammiraglio di squadra, il Generale di squadra aerea più anziani e che all'atto della nomina debbono compiere almeno un anno di servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, con funzioni di Vice Presidenti di Sezione;

f) un magistrato del Consiglio di Stato di qualifica non inferiore a Consigliere di Stato ed un Avvocato dello Stato di qualifica non inferiore a Sostituto Avvocato generale dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari qualifica;

g) il Direttore generale preposto al coordinamento delle tre Sezioni del Consiglio superiore;

h) un generale di brigata o colonnello dell'esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;

i) un generale di brigata o maggiore generale o colonnello dell'Esercito, un maggiore generale o colonnello del Corpo del genio navale o delle armi navali ed un maggiore generale o colonnello del genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;

l) un dirigente superiore o primo dirigente del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari amministrativi.

Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali o ammiragli collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955 n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale, nonché gli ufficiali generali o ammiragli, preposti a comandi o unità internazionali che abbiano sede in territorio nazionale.

la nomina a membro ordinario di cui alle lettere a) ed e) è incompatibile con la carica di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore, Segretario generale, Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, Consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo del Gabinetto, Direttore del Servizio informazioni sicurezza militare.

Il Ministro e il Sottosegretario di Stato hanno diritto di partecipare alle riunioni.

b) *I Membri straordinari*

Art. 6.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

- a) i Comandanti delle Grandi unità terrestri, navali ed aeree;
- b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) il Comandante generale della Guardia di finanza;
- d) gli Ispettori d'Arma dell'Esercito e gli Ispettori dei Corpi del genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;
- e) i Comandanti militari territoriali dell'Esercito, i Comandanti in capo di dipartimento marittimo, i Comandanti militari marittimi autonomi, i Comandanti di regione aerea;
- f) il Procuratore generale militare;
- g) i Direttori generali del Ministero della difesa;
- h) i Capi dei Corpi di sanità e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di Direttori generali;
- i) l'Ispettore generale delle Capitanerie di porto;
- l) un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a consigliere, il quale può essere sostituito da un supplente di pari qualifica;
- m) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, il quale può essere sostituito da un supplente di pari qualifica.

I membri straordinari di cui alle lettere l) e m) sono convocati soltanto per l'esame dei progetti ed i contratti di cui alla lettera f) del successivo articolo 11.

Art. 7.

La Sezione esercito, marina ed aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata.

Il Capo di Stato Maggiore della difesa, o il suo rappresentante, il Segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il Procuratore generale militare, i Direttori generali che soprintendono ad attività comuni alle tre Forze armate, i Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, l'Avvocato dello Stato ed i loro supplenti, il Direttore generale preposto al coordinamento delle tre Sezioni del Consiglio superiore, il rappresentante dell'industria o il suo supplente, partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.



## Art. 8.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie ed i Presidenti di Sezione, per le riunioni di Sezione, possono di volta in volta convocare, per dare parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontario della libertà e delle formazioni partigiane, nonchè persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

## Art. 9.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i Presidenti ed i Vice Presidenti di Sezione, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

I membri ordinari, sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del rispettivo Presidente di Sezione, sentito, per i dirigenti con funzioni di relatori per gli affari amministrativi, il Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili.

Il Consiglio di Stato, il Consigliere della Corte dei conti, l'Avvocato dello Stato ed i loro supplenti, sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato.

Il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e il suo supplente, sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su designazione del Ministro dell'industria e commercio.

## Art. 10.

I servizi di segreteria del Consiglio superiore delle Forze armate e delle sue Sezioni sono disimpegnati da ufficiali e da funzionari civili del Ministero della difesa.

3. — *Attribuzioni del Consiglio superiore*

## Art. 11.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto:

a) sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari;

b) sulle clausole di carattere militare da includere nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali;

c) sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario;

d) sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo e regolamentari predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e di avanzamento degli ufficiali dei sottufficiali, di reclutamento del personale militare; di organici del personale civile e militare;

e) sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;

f) sui capitoli d'onere generali e particolari e sui progetti di contratti e transazioni nei casi in cui la legge di Contabilità generale dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato.

Per i progetti di contratto redatti in conformità a capitolo d'onere approvato dal Consiglio di Stato e che contengono espresso rinvio alle condizioni contenute nel capitolo stesso, il parere è reso soltanto dal Consiglio superiore, senza che occorra adire anche altri Organi consultivi.

Non è altresì richiesto il parere del Consiglio di Stato, ma solo quello del Consiglio superiore per i progetti di contratto e di transazione il cui importo non superi ventiquattro volte i limiti di somma indicati nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, tenuto conto delle modificazioni ed integrazioni che di tale norma sono state o saranno introdotte.

In deroga a quanto stabilito dalla legge di contabilità generale dello Stato, per i progetti e i contratti concernenti materie per le quali non è prescritto il parere del Consiglio di Stato, è obbligatorio quello del Consiglio superiore allorché essi superino l'importo di un miliardo. Restano salve le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione esercito è competente ad esprimere il parere sui progetti e i contratti necessari per l'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 119, senza che occorra adire altri organi consultivi.

L'esame del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo è effettuato prima del parere espresso in materia dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore. Qualora per particolari circostanze tale preliminare esame non sia possibile, esso è effettuato successivamente al parere del Comitato.

Il parere del Consiglio superiore può essere chiesto dal Ministro per le proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardanti le materie indicate alla lettera d) del presente articolo.

## Art. 12.

Il Ministro per la difesa può, di propria iniziativa o su proposta del Presidente o dei Presidenti di Sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri fra quelle sopra elencate.

Il Segretario generale della difesa, di propria iniziativa o su richiesta dei Direttori generali, può adire il Consiglio superiore su questioni di carattere tecnico e amministrativo.

4. — *Funzionamento del Consiglio superiore*

## Art. 13.

Il Consiglio superiore delle Forze armate — in riunione plenaria — viene convocato di iniziativa del suo Presidente o su proposta dei Presidenti di Sezione.

Il Presidente convoca i membri ordinari nonchè, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata, i membri straordinari.

## Art. 14/15.

Le Sezioni vengono convocate dal rispettivo Presidente.

Questi convoca alle riunioni i membri ordinari e, in relazione alla materia da trattare, i membri straordinari.

## Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa, sono disciplinate le situazioni di incompatibilità con la qualità di membro ordinario di cui alle lettere *a)* ed *e)* del precedente articolo 5.

## Art. 17.

Le norme della presente legge annullano e sostituiscono quelle contenute nella legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni.

È inoltre abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Restano salve le disposizioni contenute nelle leggi 22 marzo 1975, n. 57; 16 febbraio 1977, n. 38; 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni.

G) *Documento n. 6.*

**Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale: « Problemi dell'area tecnico-amministrativa ».**

Testo registrato dei quesiti formulati e delle risposte date dal generale di corpo d'armata Giuseppe PIOVANO in occasione della Conferenza tenuta al CASD il 18 gennaio 1983.

1. *Generale ROMANO*: Signor Segretario generale, quando si parla di Stabilimenti militari della difesa si è portati spesso a fare riferimento a volumi di produzione necessariamente piccoli e modesti; si fa riferimento spesso a costi di gestione, naturalmente elevati tenendo conto del bilancio; si fa riferimento a problemi di carattere sociale eccetera.

Questo dà spesso l'idea che il mantenere in vita questi Stabilimenti richieda un patrimonio ingente.

È vero che la dismissione o anche la riduzione della potenzialità di questi Stabilimenti priverebbe l'A.D. di elementi importantissimi che hanno poi riflessi sull'attività industriale e civile in quanto sono elementi di controllo? Grazie.

R. *Generale PIOVANO*: In effetti la tua, più che una domanda, è una constatazione.

Potrei limitarmi a dirti che hai ragione, almeno in gran parte. L'A.D. deve verificare la convenienza di mantenere in piedi questi Stabilimenti militari in relazione alla loro capacità operativa cioè al volume di produzione e deve verificarla anche in relazione alle esigenze sociali.

Un esame, non critico ma benevolmente obiettivo, porterebbe alla abolizione di almeno 1/5-1/6 degli Stabilimenti militari, soprattutto quelli dislocati nel centro-sud Italia.

Quale che sia la struttura e l'ordinamento delle Forze armate oggi o per il futuro logicamente prevedibile, non c'è dubbio che un'abolizione o una riduzione drastica del numero di questi Stabilimenti militari avrebbe le conseguenze dette da te: riduzione della capacità tecnica delle maestranze civili dipendenti dal Ministero difesa; riduzione della potenzialità tecnica di lavoro, con evidenti ripercussioni non solo nei campi che hai detto, ma anche nell'attività contrattuale, di collaudo e di controllo dell'A.D., privazione di personale di fiducia da contrapporre, in termini dialettici, al personale delle industrie civili chiamate a realizzare per conto della difesa le commesse.

Qualora si parlasse di potenziarli o di ampliarne i compiti, vorrei ricordare che il livello retributivo che può offrire oggi l'A.D. a tecnici di un certo livello o a giovani che ritengano lecitamente di potersi in futuro affermare nell'area tecnico statale, è notevolmente inferiore a quello che gli stessi giovani troverebbero nell'area dell'industria civile vera e propria.

Per cui questa eventualità, secondo me, va ridimensionata. Che debba essere ridimensionata è anche indirettamente dimostrato da un altro fatto: si era deciso, 5 o 6 anni or sono, di creare una nuova struttura logistica militare nel Nord Italia (e mi riferisco al noto Stabilimento di Piacenza).

Tra i vari motivi che stanno inducendo oggi l'A.D. a recedere da questa iniziativa — oltre alle solite indisponibilità finanziarie crescenti di anno in anno ed alla riduzione dello strumento militare terrestre — vi

è anche il timore di non essere in grado di reclutare nell'area del Nord Italia maestranze tecniche specializzate, perchè l'azione concorrenziale dell'industria civile evidentemente ha raggiunto livelli elevati.

Quindi gli inconvenienti da te esposti restano, ma non ritengo che debbano costituire elemento di particolare importanza, soprattutto se valutati in termini di costo-efficacia.

Per soddisfare le esigenze attuali dell'A.D., citate nella domanda, il numero degli Stabilimenti oggi esistenti è un massimo, suscettibile, semmai, di riduzioni.

2. *Generale SCHIAVI*: Vorrei dire qualche cosa sugli Stabilimenti militari, a completamento di quanto ha detto il generale Romano.

In effetti, gli Stabilimenti attualmente non vogliono « fare produzione » o almeno realizzano solamente piccole produzioni.

Sono però utilissimi alle Forze armate in quanto, specialmente con il degrado subito dalla manutenzione del II e del III grado di Forza armata, il IV grado è indispensabile sia per la parte manutenzione sia per la parte contrattuale. E questo ha notevole importanza: ho sentito dire dal generale Romano che questi stabilimenti hanno alti costi di gestione. Non è vero: hanno costi di gestione bassi, oggi, forse, eccessivamente bassi perchè questi Stabilimenti, nella maggiore parte dei casi, sono a livelli di efficienza modesti, con macchinari vecchi, infrastrutture non più adeguate, che bisognerebbe, secondo il mio punto di vista, cercare di riportare a quel minimo di efficienza che consenta la loro vita.

In tempi passati abbiamo avuto difficoltà di reclutamento per questi Stabilimenti; attualmente queste difficoltà di reclutamento non ci sono, perchè, con la recessione in corso, è possibile reclutare personale soprattutto ai livelli esecutivi.

Anzi, con la legge dell'occupazione giovanile ne abbiamo reclutato anche troppo per alcuni Stabilimenti; tanto è vero che non sappiamo talora come impiegare bene il personale reclutato negli Stabilimenti del meridione.

Questa è purtroppo la situazione. Quello di cui abbiamo bisogno è che questi Stabilimenti siano più efficienti: per questo ci rivolgiamo all'autorità politica.

Noi non possiamo — per legge — fare concorsi per assunzione di impiegati di concetto, sia amministrativa che tecnici, e gli Stabilimenti ne risentono molto. Alcuni Stabilimenti nostri dovrebbero essere chiusi, in altri manca un reclutamento progressivo di operai, cioè che corrisponda alle diminuzioni che questi Stabilimenti fisiologicamente subiscono per effetto di pensionamento eccetera. I reclutamenti fatti, ad esempio, con la legge giovanile sono stati utili da un certo punto di vista perchè hanno impedito la chiusura di alcuni Stabilimenti, che avrebbero dovuto essere chiusi se non si fosse provveduto in quel modo.

Però hanno provocato uno scompenso, perchè gli Stabilimenti hanno dovuto fare improvvisamente fronte anche a corsi di abilitazione del personale e non erano preparati a addestrare personale così numeroso.

Quindi bisognerebbe programmare, per questi Stabilimenti, assunzioni costanti nel tempo, che consentano di programmare le attività e di

vivere senza scompensi, cioè mantenendo equilibrato quel tal tavolino a 4 gambe, di cui fa spesso cenno il generale Piovano, e cioè in cui vi sia la possibilità di incrementare, o per lo meno di mantenere a numero la parte personale, la parte infrastrutture e la parte macchinari.

Se una di queste gambe viene a mancare, ecco che gli Stabilimenti non sono più efficienti e non sono in grado di assolvere il compito loro affidato, che ha ancora un valido spazio nell'ambito dell'Amministrazione militare, anche con qualche modesta ristrutturazione.

*R. Generale PIOVANO:* Non vorrei continuare oltre su questo argomento, anche se assai interessante, perchè mi sembra che stiamo scivolando un po' fuori del tema dell'industria.

È pur vero che una certa attuale incompletezza di poteri del DNA condiziona in grandissima misura il dialogo che egli ha con l'industria.

Vorrei però prima chiarire il mistero del tavolino a 4 gambe a cui ha fatto cenno il generale Schiavi: è abitudine dire che uno stabilimento raggiunge un livello di equilibrata efficienza quando le sue 4 strutture di base (disponibilità di operai, disponibilità di impiegati amministrativi e tecnici — ed insisto soprattutto sul « tecnico » per collegarmi con quello che hanno detto sia il generale Romano sia il generale Schiavi — infrastrutture e macchinari esistenti) sono equilibrate fra di loro.

Per cui è inutile, anzi è dannoso, « allungare » — come si è fatto, talora contro il parere dell'autorità militari, in questi ultimi anni — una gamba (quella degli operai) senza allungare in proporzionata misura le altre 3 gambe (impiegati, macchinari, infrastrutture).

Così facendo si è solo accresciuto lo squilibrio operativo e produttivo dei singoli Stabilimenti.

Vorrei poi richiamare l'attenzione degli Stati Maggiori e di tutti sul fatto che sarebbe difficile predisporre misure per consentire oggi agli Stabilimenti esistenti di passare da una attività di decorosa sopravvivenza — cioè impostata in termini di attività di riparazione e manutenzione, (perchè di più a me sembra non sia possibile, oggi come oggi, chiedere) — ad un'attività produttiva in grande stile tale da incidere, evidentemente con segno negativo, sull'industria civile, che, non dimentichiamolo, è per 3/4 statale o parastatale.

Sarebbe estremamente difficile e rischioso finanziariamente, perchè uno Stabilimento, per svolgere attività di manutenzione, può accontentarsi di un certo livello X di macchinari, con esigenza di un'aggiornamento di questi modesta, cioè con periodicità piuttosto lenta, a lungo termine.

Qualora dovesse invece impegnarsi in un'attività di produzione di nuovi materiali si richiederebbe un'aggiornamento di macchinari (e di costi), a mio avviso, non accettabile oggi per l'A.D.

Ho già accennato altresì alle conseguenze che ne deriverebbero alle industrie civili (che sono statali, per lo più, non dimentichiamolo) del settore. Quali le conseguenze occupazionali?

Questo è un aspetto che sovente si dimentica, quando si parla di riforma dell'area tecnico-industriale della Difesa.

Basti pensare che le industrie che producono materiale anche solo di media sofisticazione (non parlo di alta sofisticazione) debbono ogni anno investire in nuovi macchinari un per cento elevatissimo del fatturato. Qui ci sono parecchi industriali, i quali possono confermare o meno. Ora, pensare che, in questo momento, l'A.D. sia in grado di porre a disposizione delle DD.GG. fondi tali da consentire ai loro Stabilimenti di essere aggiornati ogni anno in funzione di future produzioni di mezzi sempre più sofisticati, è irrealistico.

E pur vero che nel campo operativo, da parte degli Stati Maggiori, si fa tutto il possibile per evitare questa tendenza sofisticativa, anche in funzione dei costi: pensiamo che il solo Esercito dovrebbe ogni anno disporre di 30/40 miliardi per mantenere i suoi mezzi corazzati, e ne dispone invece di 5-10.

Quindi, a maggior ragione, pensare di poter disporre di fondi da devolvere all'investimento in macchinari sembra irrealistico e, in termini di costo-efficacia, piuttosto dubbio.

In un quadro più generale e in strettissima sintesi, checchè si dica, la somma della capacità lavorativa degli « Stabilimenti militari potenziali e dell'industria civile » supera — e supererà sempre di più — le esigenze delle Forze armate e di esportazione.

Quindi si deve fare una azione di contenimento — antiespansiva — o sugli uni o sull'altra.

Il tutto, tenendo presente il costo di un eventuale potenziamento dei primi.

Sulla ipotesi della « conversione » mi sono già espresso nella conversazione.

3. *Generale CAVALERA*: Dall'esposizione del Segretario generale-DNA abbiamo potuto constatare come egli sia gravato da pesanti responsabilità e funzioni. Giacchè mi ritengo uno dei principali « colpevoli » di questo abbinamento, devo dire che a suo tempo, fu ipotizzato lo sdoppiamento dei collaboratori principali del Segretario generale in due persone: 1 vice DNA, con il compito sia di rappresentarlo, eventualmente, anche in consessi internazionali sia di aiutarlo nel coordinamento delle direzioni generali tecniche (avvelendosi anche, come Stato Maggiore, dell'Ufficio centrale degli allestimenti militari) e un'altra persona (cioè l'attuale capo ufficio) con funzione di Vice segretario generale per i problemi relativi al personale ed alla pianificazione finanziaria.

La mia domanda è questa: « Si marcia ancora in questa direzione o non è ritenuta attuale? ». Grazie.

*R. Generale PIOVANO*: Credo che mi sia introducendo in un « campo minato » trattando questa questione.

La situazione è stata descritta esattamente dal generale Cavalera: si adombrò, alle origini, addirittura l'idea di scindere la figura del DNA da quella del Segretario generale, per motivi che non sto a ripetere, prima di tutto perchè li ho già accennati, anche se rapidamente, nella conversazione, poi perchè sono ben noti a lor signori.

L'ipotesi di scindere la figura del segretario generale da quella del DNA fu poi abbandonata e debbo dire che tra quelli ancora convinti della validità della situazione attuale vi sono anch'io.

Il fatto di avere un SG indipendente dal DNA, o meglio un DNA indipendente dal Segretario generale avrebbe potuto creare gravissimi problemi di ordine funzionale e amministrativo: basta pensare che il Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti siede nel Comitato dei Capi di Stato Maggiore, e quindi un Direttore nazionale degli armamenti civili e indipendente dal Segretario generale porrebbe evidentemente un problema di presenza (o di assenza) nell'ambito stesso del Comitato.

Aggiungo che il coordinamento dell'attività logistica di IV grado e della gestione fondi del Ministero della difesa sarebbe evidentemente più difficile.

Già oggi non è agevole, nell'interno del Comitato stesso; ci si immagini le maggiori difficoltà con un Direttore nazionale degli armamenti extra Comitato (mi si consenta l'espressione *free lance* o « libero battitore ») cioè non inserito direttamente e quindi non corresponsabile dell'attività del Comitato dei capi.

La stessa industria sembrava inizialmente propensa a questa indipendenza; si è poi convinta che la situazione nazionale non consente oggi soluzioni alternative che possano essere dedotte da diverse situazioni straniere.

È chiaro altresì che qualora si fosse abbandonato il principio del « doppio cappello » — cioè scisso il Segretario generale dal Direttore nazionale degli armamenti — si sarebbe giunti, *a fortiori*, all'esigenza di coordinamento a livello superiore (Ministro?).

Semmai mi sembra più logico dividere in due il « cappello » dell'unico attuale Vice; ed allora si viene alla situazione prospettata dal generale Cavallera cioè quella di un Vice segretario generale, gravitante prevalentemente sui problemi tecnici-amministrativi-giuridici (per intenderci, gli attuali I-II Reparto dell'ufficio del Segretario generale) ed un Vice direttore nazionale degli armamenti gravitante prevalentemente nell'area ricerca-sviluppo-produzione industriale (cioè gli attuali III e IV Reparto).

La questione è ancora dibattuta; a mio personale avviso questa soluzione potrebbe essere, comunque, più accettabile di quella della suddivisione della carica di vertice.

Si potrebbero verificare problemi di carattere ordinativo e burocratico, in relazione alle funzioni vicarie da attribuire all'uno o all'altro dei due vice e alla natura (militare o civile) per il Vice segretario generale (in tale incarico non escluderei un alto funzionario civile, a livello di dirigente generale).

Si tratta di un problema delicato, anche perchè gli Stati Maggiori non sono stati ancora sentiti formalmente in materia, che può essere discusso nell'ambito della Commissione Giannini.

È indubbio però che la somma degli inconvenienti creati dalla divisione di competenze dell'area del vice è a mio avviso inferiore



alla somma degli inconvenienti che avrebbe creato una scissione del vertice (Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti).

4. *Capitano di vascello PANTANI*: Signor generale, il generale Cavallera ha preceduto la mia domanda, la ripeterò magari in termini un po' più pesanti, se mi consente.

Nello studio collegiale che stiamo effettuando mi sono dovuto interessare della parte ordinativa e sono risalito un po' ai precedenti.

Mi ha colpito il fatto che nel 1948 lo Stato Maggiore dell'Esercito condusse uno studio nel quale sostenne la necessità di costituire un ente coordinatore delle risorse; studio e conclusioni che trovarono la adesione degli altri Stati Maggiori.

Abbiamo poi avuto i decreti delegati del '65 che hanno, tra l'altro, legittimato l'azione di sostegno della Difesa nei confronti delle industrie nazionali e del settore degli armamenti.

È stato creato l'Ufficio degli allestimenti militari con tutte le sue prerogative, è stata disciplinata la figura del Segretario generale mentre nel '78 si è sentito il bisogno con un decreto (che lei ha definito scarno) di dare al Segretario generale le attribuzioni di Direttore generale degli armamenti.

Questo mi lascia pensare che ancora non si sia trovata la soluzione giusta a tutto quanto, mentre in campo parlamentare fioriscono iniziative: ricordo, soltanto, una proposta dell'81 relativa alla costituzione di una commissione consultiva nell'ambito del CIP per garantire una preminenza dell'interesse nazionale militare ed evitare una estensione eccessiva e non controllata delle industrie militari.

Ecco, io vorrei chiedere, signor generale, siamo vicini a trovare una soluzione, quale ad esempio la divisione, cui lei accennava adesso, della figura del Direttore nazionale degli armamenti da quella del Segretario generale?

Lei crede che ciò sia una cosa vantaggiosa, mentre sentiamo dire che in Francia addirittura (cioè in un Paese dove lo Stato da un po' di tempo non rinuncia ai suoi doveri) è stata creata una delegazione degli armamenti, grosso complesso che accentra tutti i cervelli della tecnica militare e che dà all'industria l'*input*, il pane quotidiano, e non aspetta che glielo dia l'industria. Grazie.

*R. Generale PIOVANO*: Lei ha posto sul tappeto parecchi problemi, direi per connessioni successive.

Io riprendei dall'ultimo: in sostanza mi pare di capire che lei mi chiede se sarebbe possibile e conveniente applicare il modello francese alle nostre strutture.

Le rispondo subito di no — a mio parere beninteso — e cercherò di spiegare per ragionamenti successivi il perchè di questo no, a meno che non si accetti di ribaltare completamente l'impostazione del vertice delle Forze armate italiane.

Il Direttore nazionale degli armamenti rivolge le sue azioni verso tre aree.

E su queste tre aree farò delle brevissime considerazioni per poi tentare di rispondere a lei. Il Direttore nazionale degli armamenti è nato essenzialmente (e posso dire che ho vissuto, sia pure di riflesso, questa nascita) e empiricamente, con un disegno di legge generico e talora indeterminato. E non poteva che essere così.

Torniamo alle aree d'interesse: anzitutto i paesi e le industrie straniere. Questa era l'esigenza base che sentivano sia le strutture militari sia le industrie italiane: disporre di un unico interlocutore, direi decorosamente responsabile e in grado di colloquiare con l'industria e con i Paesi stranieri (burocrazie militari e civili).

Oggi tale funzione è, a mio avviso, assolta in ruolo, credo molto soddisfacente, dalla struttura attuale.

In sintesi, il fatto che sia nato il Direttore nazionale degli armamenti soddisfa sotto questo aspetto. Egli recepisce le istanze industriali e degli Stati Maggiori stranieri. Questa è quindi un'area sulla quale non vi sono molte ombre.

Vi è poi una seconda area: riguarda i rapporti tra il Direttore nazionale e le *industrie nazionali*, attraverso le Direzioni generali o in proprio e/o per conto degli Stati maggiori.

Anche in questa area il rapporto tra il Direttore nazionale degli armamenti e l'industria nazionale ha raggiunto, ritengo, un livello soddisfacente. Se il livello non può essere considerato soddisfacente del tutto, non lo è perchè la struttura esistente non consente di raggiungere risultati ottimali ma perchè nell'interno di queste strutture vi sono remore che condizionano il colloquio, oggi. Si tratta essenzialmente di procedure da mettere a punto e soprattutto di carenze di fondi.

Quindi mentre « soddisfacente » è il colloquio con, diciamo, la controparte straniera, « abbastanza soddisfacente » è il colloquio con l'industria nazionale.

Meno soddisfacente invece è il colloquio che il Direttore nazionale degli armamenti ha verso gli *Stati Maggiori e verso le strutture burocratiche nazionali*.

Anzitutto il Direttore nazionale degli armamenti, in fondo, è nato erodendo, volontariamente o involontariamente, un fascia di competenze delle Direzioni generali e degli Stati Maggiori come ho detto prima. In tutti i processi ordinativi in cui si crea un nuovo ente destinato ad agire in un'area in cui un'aliquota delle sue nuove competenze era in passato di competenza degli Stati Maggiori e delle Direzioni generali, è chiaro che vi sono sempre interessi, attriti, remore.

Inoltre, lei ha citato l'esempio dei collegamenti con il CIP, con l'industria e commercio, con il Ministero degli esteri: vi sono tuttora zone d'ombra, che però non derivano tanto dalla creazione del Direttore nazionale degli armamenti (e dal decreto ministeriale che gli ha dato vita) ma dall'incompleta utilizzazione e applicazione di tutte le competenze del Direttore nazionale degli armamenti nei riflessi di strutture parallele degli altri Ministeri; basti pensare a Comitati, Consorzi, Gruppi di lavoro dell'Industria e commercio-Esteri-Partecipazioni statali eccetera, in taluni dei quali enti o la Difesa non è rappresentata o non è rappresentata dalla Direzione nazionale degli armamenti.

Fare riferimento al modello francese (che è modello di vertice che recepisce quasi in pieno tutte le istanze cui ha fatto cenno lei) può essere corretto sul piano razionale, ma — temo — inattuale in Italia.

Vi sono da noi, a monte, problemi ordinativi e giuridici che, temo, in questo momento il nostro ordinamento non potrebbe affrontare e superare. Mi spiego meglio: il Direttore nazionale degli armamenti francese (a livello di Sottosegretario, con permanenza in carica, garantita, di almeno 4 o 5 anni o addirittura con casi di ulteriore conferma), ha alle sue dirette dipendenze tutti i Corpi tecnici delle tre Forze armate, e di fatto dirige anche la poderosa industria degli armamenti statale.

Se volessimo adottare provvedimento analogo, dovremmo, almeno, attribuire al Direttore nazionale degli armamenti le responsabilità della gestione dei Corpi degli ingegneri terra-mare-aria nazionale e dare maggiore voce in capitolo alla Difesa in aree IRI, EFIM, FINMECCANICA eccetera.

Sostanziale analogia per i tedeschi, che però sono tutti civili.

Il Direttore nazionale degli armamenti francese può gestire in prima persona, in modo diretto e più continuativo, tutti i maggiori programmi di armamento, a differenza di noi.

Prendo il primo esempio che mi viene alla mente: nell'ambito dell'Aeronautica si manifesta l'esigenza di un nuovo caccia, che abbia certe particolari caratteristiche operative, come l'AMX.

La configurazione operativa dell'AMX è e rimane di competenza dello Stato Maggiore dell'aeronautica; laddove però, sia in Germania sia in Francia o in Inghilterra le fasi successive (cioè la traduzione dei requisiti operativi in requisiti tecnici e soprattutto il passaggio alle caratteristiche tecniche e tutto il processo evolutivo della ricerca, sviluppo e approvvigionamento) sono di pertinenza quasi esclusiva del Direttore nazionale degli armamenti, da noi invece — per motivi a mio avviso legittimi e derivatori dal fatto che i Corpi tecnici delle tre Forze armate continuano a rimanere alle dipendenze dei singoli Capi di Forza d'armata nonchè delle minori competenze attribuite negli altri Paesi agli Stati Maggiori — anche la fase « requisiti tecnici », ed, arrivo a dire talora, anche quelle successive rimangono di competenza, almeno parziale, degli Stati Maggiori.

Non dimentichiamo ancora che le Direzioni generali tecniche sono, per origini e alimentazione, più legate e collegate agli Stati Maggiori di Forza d'armata da cui promanano e per cui lavorano, che al Direttore nazionale degli armamenti.

Pensare di poter trasferire queste competenze *sic et simpliciter* alla persona del Direttore nazionale degli armamenti senza toccare le strutture e gli ordinamenti attuali sarebbe mettere il Direttore nazionale degli armamenti non solo in crisi immediata d'identità ma anche di gestione di lavoro per cui lo considero allo stato attuale un assurdo, non però concettuale.

L'ipotesi è perfettamente razionale ma non attuabile ora, in conclusione.

Non so fino a che punto ho risposto. La realtà è però questa, secondo me.

5. *Colonnello BONIZZI*: Signor generale, da parte dell'industria vengono talvolta rivolte delle critiche ai modi ed ai tempi della partecipazione italiana alle cooperazioni internazionali. Quali sono i reali vantaggi di tali cooperazioni, per la difesa innanzitutto e per l'industria in via subordinata? Grazie.

*R. Generale PIOVANO*: Come tutte le cose di questo mondo, una risposta non può essere mai formulata in termini troppo sintetici: ci sono sempre aspetti opinabili, sfumature.

Io farei anzitutto una considerazione di fondo, di premessa: l'industria nazionale degli armamenti (mi perdonino gli industriali qui presenti questa esemplificazione un po' paradossale e schematica che può urtare la suscettibilità operativa di alcune aree gestite da lor signori), nei trent'anni del dopoguerra, ha attraversato stadi successivi, per fortuna di segno positivo.

Inizialmente si è lavorato in chiave di sopravvivenza, con produzioni di basso valore tecnologico, sia per motivi funzionali sia per motivi finanziari e sociali e sui quali non mi soffermo.

Successivamente, il livello tecnologico è migliorato notevolmente in modo tale da raggiungere, oggi, gradi quasi ottimali.

La riserva del « quasi » non è attribuibile alla responsabilità dell'industria, ma va riferita al Paese.

L'industria nazionale ha raggiunto, dicevo, livelli quasi ottimali nel campo della produzione, utilizzando da una parte il miglior clima sociale, e dall'altra, evidentemente, lo slancio, il coraggio imprenditoriale dell'industria sia essa statale che parastatale o privata, non necessariamente nell'ordine in cui ho enunciato questi tre aggettivi.

Il tutto con un supporto finanziario dello Stato piuttosto equo. Non dimentichiamo altresì il contributo significativo, specie tecnologico, dato dalla cooperazione internazionale, e qui vengo al discorso del colonnello Bonizzi.

Le collaborazioni internazionali hanno consentito (direi, con una ampia approssimazione, nel decennio 1955-65 o 1960-70) all'industria italiana di avvicinarsi a fasce, a settori e livelli tecnologici ai quali non sarebbe mai arrivata da sola, non per incapacità ma per carenza di spinta da parte della richiesta interna e di finanziamento, propria o dello Stato.

Ha potuto cioè raggiungere un livello tecnologico notevolissimo.

Vi è poi stata la fase di consolidamento, direi di riciclaggio interno, di questa utilizzazione di tecnologia, che ha consentito all'industria (e mi riferisco, negli ultimi dieci anni, a quasi tutti i settori) di « partire » in proprio, cioè con iniziative autonome.

Non è che con ciò si debba oggi rinunciare alla collaborazione internazionale, qualora l'esigenza o l'opportunità si verifichino.

Tali ipotesi si manifestano essenzialmente per due motivi: o una imposizione o esigenza di carattere preminentemente strategico-politico nel quadro delle alleanze (e direi che questa esigenza appartiene più al passato che al presente) o un interesse di più industrie o di più Stati Maggiori di differenti Paesi, di realizzare, in comune e con minori costi, un materiale complesso.

Sui minori costi farei però qualche riserva: è vero che occorre concentrare tale azione coproduttiva internazionale sui prodotti che l'industria nazionale da sola non sia in grado di produrre, o perché i costi di ricerca e sviluppo sono eccessivi o perché il numero delle commesse che il singolo Paese potrebbe offrire non giustificherebbe evidentemente la ricerca, sviluppo e produzione di serie in proprio.

Faccio presente a tale proposito che lo studio e la messa a punto di un materiale di armamento complesso richiede valori medi dell'ordine dei 10 anni (ricordo, a caso, le vicende del Tornado o quelle di materiale anche più semplice, il munizionamento, per il quale sono sufficienti 4 o 5 anni).

Comunque considero dieci anni come valore medio.

La collaborazione internazionale, in questo quadro, può però essere inevitabile, come ho detto prima, anche per ragioni politiche e/o strategiche; ma l'ipotesi è sempre meno probabile nella stessa misura in cui perde di valore la ricerca della standardizzazione in ambito NATO.

Non intendo affermare che la standardizzazione non sia necessaria; motivi di « povertà » interna e di protezionismo industriale-sociale-tecnologico di ogni Paese, peraltro, legittimano sempre più tendenze autarchiche e fanno sì che dalla parola « standardizzazione » denunciata come unico obiettivo degli anni '50, si sia ripiegati, a poco a poco, sulla « interoperabilità », cioè sulla compatibilità di vari sistemi.

La cooperazione internazionale ha quindi visto diminuire, in entità numerica e qualitativa, l'oggetto di questa collaborazione.

La collaborazione internazionale è oggi ancora estremamente vantaggiosa sotto molti punti di vista: anzitutto dal punto di vista psicologico, perché quando si è « imbarcati » in una cooperazione internazionale attraverso atti contrattuali o attraverso impegni industriali con più Paesi è più difficile dare (mi si consenta l'espressione) il « contro valore » che non nell'ambito di un programma svolto nell'interno di un Paese solo.

Vi sono esempi assai positivi quali, a mio avviso — rimango sempre nell'area dell'Esercito perché mi è più familiare — il caso del FH-70 (cannone da 155/39).

Tale programma ha consentito di realizzare in tempi accettabili un materiale ottimo, dico ottimo anche nel senso di sofisticazione e di alto livello tecnologico. Non escludo che analogo programma se nazionale sarebbe incorso in sussulti, dubbi circa l'opportunità o meno di continuare.

Potrei fare il caso del TORNADO o altri che loro conoscono meglio di me.

Vi è quindi anzitutto un vantaggio di carattere organizzativo e psicologico, con qualche riserva, da verificare di volta in volta.

Vi può essere anche un vantaggio finanziario: per materiali estremamente sofisticati è opportuno ripartire lo *sharing* negativo dei costi di ricerca e sviluppo tra più paesi utilizzando allora in maggior misura le particolari capacità di ogni Paese nel realizzare particolari componenti del materiale stesso.

Questo è ancora il caso dell'FH-70 in cui l'Italia ha potuto mettere sulla bilancia, direi a pieno titolo rispetto agli altri operatori stra-

nieri, le sue capacità metallurgiche, balistiche, mentre altri Paesi hanno potuto mettere a contributo particolari posizioni di vantaggio temporaneo di cui fruivano in campo tecnologico, ad esempio l'optronica tedesca eccetera.

Ricordo ancora — e di segno positivo — l'esempio dell'AMX.

Ho detto che può esserci vantaggio; però talora esso può essere minore del previsto.

La cooperazione — come noto — presume, alla base, l'identità completa dei requisiti operativi.

Ora questa identità di requisiti operativi, quando avvenga tra Paesi che non siano troppo affini o per ambiente operativo o per squilibrio nella potenzialità industriale, può portare a compromessi di costo/efficienza discutibili.

Posso ancora citare i requisiti operativi dell'FH-70, definiti in comune tra l'Italia, la Germania e il Regno Unito.

L'FH-70 è un cannone a tiro rapido da 155 con erogazione di fuoco 7-8 volte superiore a quello del 155 attuale (e direi una capacità di effetti di uno a tre o uno a due rispetto al materiale attuale). La definizione dei requisiti operativi di questo materiale, realizzato in comune dai tre Paesi, è stata laboriosissima, ha richiesto circa tre anni, se ben ricordo.

La causa non risiede nella complessità del mezzo ma perchè a monte della definizione dei requisiti operativi c'è (e ci deve essere inevitabilmente) la speranza di esportare questo materiale ad altri Stati.

E poichè ciascuno di questi tre Paesi cooperanti ha alle sue spalle questa speranza, si è dovuto realizzare un compromesso sui requisiti operativi, che ha portato l'Italia ad accettare tolleranze o requisiti limiti di cui avrebbe potuto talora fare a meno.

Faccio l'esempio della sopravvivenza operativa e della possibilità di utilizzare il materiale a temperature molto elevate, fattore evidentemente al quale pensavano gli inglesi, non in funzione dell'armata del Reno ma in funzione dell'esportazione in Medio Oriente o Africa e del quale meno si curavano i tedeschi.

Ciò ha fatto sì che nei capitolati tecnici si siano dovuti introdurre requisiti critici o capestro circa il materiale, che hanno esaltato i costi.

Credo che qualche ufficiale dell'Aeronautica potrebbe confermare quello che io ho detto con altri elementi sul TORNADO.

Quindi questa convenienza finanziaria delle cooperazioni internazionali va vista con prudenza, tenendo conto degli elementi negativi a cui ho fatto cenno.

Ciò non significa però disconoscere i vantaggi di realizzare in comune con altri Paesi alleati un materiale che consenta logistica comune, supporto comune e, in caso di emergenza, produzione comune. Anche qui occorre però fare un temperamento, relativo cioè alla doverosa cautela nel realizzare in comune un materiale complesso di cui alcune componenti, piccole ma critiche, possono (o debbano) essere costruite solo in un Paese estero, con il quale, in caso di guerra, si possa verificare un'interruzione totale o parziale del flusso dei rifornimenti.

6. *Dr. PANDOLFI*: Signor generale, è noto che con l'esportazione aumenta il profitto che ne ricevono le imprese, le stesse che ricevono dallo Stato un sostegno finanziario.

Le chiedo se e in che modo le imprese assicurano alla Difesa vantaggi per il fabbisogno dei sistemi d'arma nazionali.

In sostanza quali concrete contropartite offrono le imprese alla Difesa, dato che in effetti lo Stato va incontro al fabbisogno finanziario di queste?

*R. Generale PIOVANO*: Dovrei incominciare non dico a infirmare le sue premesse, perchè le sue premesse in gran parte sono giuste, ma a condizionare un pochino una sua affermazione: che le imprese ricevano (e insisto soprattutto nel presente, perchè nel passato il discorso può essere più sfumato) un notevole contributo finanziario di ricerca e sviluppo da parte dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione della difesa.

Non c'è dubbio che in passato l'industria nazionale ha fruito di contributi (diretti o indiretti) alla fase di ricerca e sviluppo dei vari programmi, o progetti.

Questi contributi sono stati forniti all'industria dall'Amministrazione della difesa nel quadro della realizzazione di materiale di interesse specifico della Difesa, che poi successivamente l'industria ha potuto anche vendere ad altri Paesi, o nel quadro del CTSD. Si possono fare infiniti esempi (vedasi i materiali della legge navale).

Invece, attualmente, io ritengo che uno dei motivi di lagnanza più legittimi da parte dell'industria sia proprio quello di non ricevere quasi nessun concorso di ricerca e sviluppo da parte dell'Amministrazione della difesa.

Il perchè questo avvenga adesso, credo, sia ovvio: siamo in una situazione finanziaria tale per cui pretendere di devolvere nell'ambito del bilancio della Difesa (sul quale gravano già, vorrei ricordarlo, anche se non è di mia specifica competenza, oneri diretti e indiretti di natura crescente ma meno pertinenti al bilancio della Difesa quale, ad esempio, la Protezione civile), pretendere, dicevo, di devolvere cospicui fondi per un'attività di ricerca e sviluppo per materiali che non siano di preminente interesse militare, mi sembra pretenzioso. Anche se l'esigenza sussiste ed è primaria.

È vero che il contributo della Difesa alla ricerca e sviluppo dell'industria consiste anche nel guidarla con una programmazione coerente e con requisiti operativi dei nuovi materiali.

Però la guida è indubbiamente blanda e insufficiente, oggi.

Non può essere diversamente perchè, come ho detto prima, per i vertici militari della Difesa il programmare, in questo momento, sotto lo *stress* finanziario e anche tecnologico, è estremamente difficile.

Quindi, a parte la guida nei materiali, è l'industria che in questo momento svolge con l'iniziativa ed inventiva sua (utilizzando le proiezioni future degli Stati Maggiori di Forza armata) e, soprattutto, con fondi quasi del tutto suoi, l'attività di ricerca e sviluppo.

Qui si potrebbe trasferire il discorso in un altro campo e cioè l'esigenza di evitare che queste attività, purtroppo condotte talora in

parallelo o sfasate, non siano svolte in modo addirittura divergente; cioè che gli obiettivi e gli sviluppi a cui cerca di approdare nel campo dei nuovi mezzi l'industria della Difesa non confliggano o non siano troppo divergenti da quelli sui cui punta l'Amministrazione militare.

Speriamo comunque che il disegno di legge relativo a tre programmi di ricerca e sviluppo assai qualificanti, e interessanti oltre la metà della tecnologia militare (AMX; EH 101 e CATRIN), abbia un esito positivo. In tal modo le mie valutazioni piuttosto pessimistiche potrebbero essere ridimensionate.

Non c'è dubbio che le industrie traggono vantaggi da questa collaborazione. Ma vantaggi sono anche tratti dall'Amministrazione della difesa: anzitutto disporre di prototipi di materiali di possibile adozione nazionale; poi, avere la garanzia di un supporto logistico nazionale, cioè rapido e ravvicinato; ed ancora, fare lavorare i nostri operai (che sono statali al 30 per cento almeno) ed infine le *royalties*.

7. *Colonnello BARDINI*: Signor generale, nel corso della sua esposizione lei ha fatto cenno al dilemma « sofisticazione o non sofisticazione » nel campo dell'acquisizione dei materiali militari, sia per i costi maggiori che comporta la sofisticazione sia per difficoltà di impiego.

Ora però c'è un altro aspetto della sofisticazione, vale a dire: da una parte le Forze armate debbono stare al passo con i tempi, e dall'altra l'industria deve godere di una benefica ricaduta positiva, anche ai fini di una successiva vendita dei materiali.

Le chiedo se la sofisticazione vada sempre perseguita, però perseguendo nel contempo una desofisticazione dell'impiego e della manutenzione dei materiali.

*R. Generale PIOVANO*: Indubbiamente il dilemma c'è e credo sia prospettato nei giusti termini.

Sono stato forse un po' radicale e po' paradossale nell'espone orientamenti nel campo della sofisticazione futura.

Sono però convinto che, a grandissime linee, questa mia affermazione conservi una certa validità anche per il futuro logicamente prevedibile.

Aggiungerei che il livello di sofisticazione si addice in misura grosso modo inversa al rapporto uomo-macchina nelle singole Forze armate. E mi spiego: l'Aeronautica militare, tutto sommato, possiede — uso un termine di meccanica razionale — libertà di movimento lungo i tre assi e non ha nessun attrito di natura ambientale.

Mi perdonino gli aviatori ma credo che, più o meno, sia così. Cioè l'Aeronautica militare agisce sostanzialmente nel vuoto, nel senso che i movimenti lungo i tre assi sono liberi e l'unico attrito ambientale prevedibile è la densità dell'aria. Lasciamo a parte il fattore « nemico ».

In più, la macchina e l'uomo sono in un rapporto operativo che si avvicina all'unità (1 a 1).

Tutto — o quasi — è quindi pianificabile e computerizzabile vantaggiosamente in termini di costo-efficacia.

*Ergo*, sofisticazione massima per l'Aeronautica militare.



La Marina, senza arrivare all'esasperazione dell'Aeronautica militare, ha libertà di movimento su due assi; però ha anche essa un attrito che può essere considerato abbastanza costante e prevedibile, dato dall'acqua.

Il rapporto uomo-macchina non è certo quello dell'Aeronautica militare (1 a 1), ma non raggiunge quello dell'Esercito che è 1 a 1.000 o 1 a 10.000 secondo come lo vogliamo considerare.

Quindi per la Marina, si addice un livello di sofisticazione medio.

Per l'Esercito, la libertà di movimento è lungo due assi; però è ulteriormente condizionata da fattori ambientali importantissimi: pensiamo all'ambiente desertico, a quello di aree fittamente urbanizzate (senza riferirci subito a Stalingrado), al nostro terreno del Nord-Est con i filari ogni cento metri, i casolari ogni 200-300 metri; fattori tutti che — ad esempio — rendono praticamente incollimabile il mezzo corazzato avversario ad un lanciamissili, qualora questo missile abbia una durata di collimazione di vari secondi.

Imprevisti quindi — umani, ambientali, tecnici — di ogni tipo ed entità che possono rendere difficile o poco vantaggiosa la sofisticazione eccessiva.

Quindi è un discorso che porta molto lontano; poi basta pensare che l'Esercito è (e spero che rimanga) un Esercito di leva, in cui il rapporto uomo-macchina è estremamente minore, in senso assoluto (cioè con denominatore elevato), che non nelle altre due Forze armate.

Vi sono anche aspetti di costo, perchè i materiali primari dell'Esercito (i carri armati ad esempio) hanno raggiunto valori che stanno diventando inaccettabili non solo da un Paese come il nostro ma anche da tedeschi, inglesi e francesi.

Per cui c'è una certa tendenza a realizzare con un maggior numero di materiali molto più semplificati gli stessi obiettivi tattici e strategici (o gran parte degli stessi obiettivi) che si presumeva di realizzare con un minor numero di materiali di maggior sofisticazione.

Il discorso, ripeto, è estremamente complesso anzitutto perchè rimarrebbe da verificare se l'impulso che la nuova strategia privilegiante il convenzionale rispetto al nucleare non possa indurre invece a ricercare la massima sofisticazione anche in campo terrestre.

Ma qui andremmo troppo lontano.

Inoltre bisognerebbe introdurre un altro concetto, quello della « miniaturizzazione » che come ho detto prima è un concetto affine: direi si tratta di due parametri collegati, allo stesso livello, da un inscindibile nesso di causa ed effetto.

8. *Colonnello JEAN*: La mia domanda, in un certo senso, è simile a quella del dottor Pandolfi: qual è l'azione svolta dal Segretario generale per la promozione della vendita dei materiali militari italiani all'estero?

*R. Generale PIOVANO*: Il Segretario generale è uno degli attori di questa promozione industriale.

Vorrei dire che (come in genere avviene in tutte le cose di questo mondo) vi è un'azione « attiva », mi si perdoni il bisticcio di parole,

e un'azione di « supporto indiretto », non dico passiva perchè sarebbe in contraddizione con il termine di azione.

La realtà è che questa promozione industriale all'estero è oggi anche la risultante di condizionamenti — e uso qui il termine non in senso negativo — insiti nella nostra stessa organizzazione statale.

Il Segretario generale può, d'intesa con/attraverso gli Stati Maggiori di Forza d'armate e le Direzioni generali, agevolare — come ho detto prima — la realizzazione di un prodotto di cui si possa prevedere lecitamente la possibilità di coproduzione o di esportazione all'estero, inducendo, qualche volta, gli Stati maggiori anche a rinunciare a qualche piccolissima frangia di caratteristica tecnico-operativa pur di realizzare un materiale che sia anche esportabile.

Anche qui in materia vi sono infiniti esempi.

Ma questa attività, direi, di messa a punto di requisiti operativi e tecnici che possano, senza confliggere con i primitivi interessi operativi nazionali, essere accettati anche da Paesi stranieri è un'azione delicatissima, addirittura non quantificabile sia come norma che come numeri.

Segue poi un'azione promozionale tramite gli addetti militari. In merito, come è noto, in questi anni si è dovuto risalire la corrente: da una sostanziale assenza degli addetti militari (in misura diversa a secondo della Forza armata di appartenenza) si è passato progressivamente, invece, ad un'azione di impulso, di aiuto alla penerazione degli agenti industriali. Questi però restano e debbono restare gli attori primari di questa penetrazione nei Paesi stranieri.

Vi è infine una ulteriore azione di fiancheggiamento condotta dall'area del Segretario generale nell'ambito dei Comitati che autorizzano l'inizio delle trattative per l'esportazione vera e propria di questi materiali.

Parlo di fiancheggiamento perchè, come lor signori sanno, l'ultima parola in materia spetta al Ministro degli affari esteri, con la collaborazione dei ministeri delle Finanze, Tesoro, Partecipazioni statali e Industria.

Vorrei ancora ricordare che, oggi, non si esporta all'estero più nulla se non si offrono condizioni creditizie di particolare favore, che la Difesa non è certo in grado di offrire, perchè, ovviamente, il bilancio dell'Amministrazione della difesa non si presta a queste transazioni.

D'altra parte anche gli Esteri sono vincolati, perchè queste esportazioni devono ricadere nell'ambito della legge n. 38, la quale, praticamente, esclude dall'utilizzazione dei crediti tutto o quasi il materiale militare.

Quindi, in realtà, l'azione della Difesa è un'azione di fiancheggiamento « a monte » e tutelata da tutte le più ampie garanzie, per non prestare il fianco a nessuna polemica di carattere politico. Il che è bello sotto il profilo etico, anche se si deve constatare che in altri Paesi a struttura democratica l'attività promozionale viene condotta con ben maggiore slancio, ben maggiore coordinamento e a livelli politici molto più elevati.

9. *Colonnello ROSSETTI*: Signor generale, dai contatti avuti con industrie nazionali qualificate in settori terrestri, navale e aeronautico e rappresentative di tutte quelle qualificate negli stessi settori sono emerse indicazioni alquanto discordanti relativamente alle interpretazioni viste dall'industria, in generale, della figura del Direttore nazionale degli armamenti.

Mi è sembrato di capire che talune sono soddisfatte, come lei ha accennato, dello stato di cose che caratterizza i rapporti difesa-industria sia per quanto attiene la gestione dei programmi — sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione dei prodotti e per la gestione degli stessi prodotti nel tempo —, sia per quanto riguarda l'impostazione di nuovi programmi, quelli di maggior rilievo in particolare.

Altre industrie, invece, hanno apertamente auspicato una capacità decisionale più incisiva e più direttiva da parte del Direttore nazionale degli armamenti; e in questo si sono particolarmente riferite alle strutture straniere occidentali ben sostenute, soprattutto quando si tratta di esportazioni, dai rispettivi governi.

Tutte comunque auspicano un maggior ruolo del Direttore nazionale degli armamenti.

Lei ha accennato poc'anzi ai limiti, alle crisi d'identità, ha indicato anche misure correttive.

Ecco, io le chiedo se nell'apprezzamento indicato da lei prima e riguardante lo stato soddisfacente di questi rapporti è incluso anche questo riferimento ad un diverso atteggiamento delle industrie, soprattutto quando si tratta di industrie di ruolo pubblico o del ruolo privato; le chiedo ancora se ha visto il problema da parte della Difesa, se ha avvertito nella sua lunga esperienza e di Direttore e di Segretario generale la necessità o l'opportunità che da parte dell'industria ci sia un interlocutore unico, valido che possa rappresentare tutta l'industria, soprattutto quando si tratti di impostare dei programmi di largo respiro con la partecipazione a programmi internazionali. Grazie.

*R. Generale PIOVANO*: Sono convinto che quello che ha detto è tutto vero e cioè che indubbiamente la figura del Direttore nazionale degli armamenti così come è configurato adesso, in termini di decreto ministeriale e di direttive interne, sia lungi dal soddisfare.

Sono anche convinto che un'aliquota di industrie nazionali sia abbastanza soddisfatta, almeno in quanto, visto che il Direttore nazionale degli armamenti esiste, bisogna prenderlo com'è ed è meglio dichiararsi soddisfatti della sua attività anziché dichiararsi insoddisfatti e aumentare la componente attriti eccetera.

Tanto più che questi attriti sarebbero in gran parte ineliminabili; e quindi si tenta di canalizzare l'azione in termini paralleli, gli uni e gli altri (Amministrazione della Difesa e industria).

Ma soprattutto ritengo che l'industria possa accettare e considerare abbastanza soddisfacente la figura del Direttore nazionale degli armamenti in un momento di crisi com'è l'attuale (e quando parlo di crisi mi riferisco sempre alla crisi finanziaria ed alla crisi di programmazione) in cui si dibattono gli Stati Maggiori di Forza armata.

Ora la figura del Direttore nazionale degli armamenti è tale da ridurre, non da annullare, alcuni effetti di questa crisi.

Per contro, sono convinto che oggi — proprio per effetto di questi problemi decisionali, che gli Stati Maggiori debbono affrontare in misura sempre più elevata — un'azione troppo esclusivistica e centralizzata da parte del Direttore nazionale degli armamenti potrebbe aggravare, anzichè ridurre, questi problemi.

Non c'è dubbio che la creazione di un'*Agenzia degli armamenti* con ampi poteri decisionali che riguardano, al limite, tutti i programmi delle singole Forze armate nella loro accezione e gestione totale — dalla definizione dei requisiti tecnici, dopo quelli operativi, di competenza delle Forze armate, fino alla realizzazione in serie —, potrebbe soddisfare appieno l'industria nazionale civile più della situazione attuale.

Ma, ripeto, si creerebbero problemi di carattere gestionale nell'area del Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti, derivante ad esempio, come ho già detto, dalla mancata dipendenza dei Corpi tecnici dal Direttore nazionale degli armamenti stesso, dalla incerta dipendenza dal Direttore nazionale degli armamenti stesso delle Direzioni generali tecniche eccetera.

La somma degli svantaggi, nella situazione attuale, sarebbe superiore alla somma dei vantaggi.

Cioè io credo che la situazione attuale sia decorosamente equilibrata perchè lascia sufficiente margine di competenze e di autonomia decisionale ai singoli Stati Maggiori — autonomia decisionale e competenze che io sono convinto che gli Stati Maggiori debbono continuare a mantenere a meno di ridurli a Ispettorati delle Forze armate secondo la formula tedesca — e lascia al Direttore nazionale degli armamenti sufficienti possibilità di colloquiare con l'industria (attraverso le Direzioni generali o in proprio), con altri ministeri (con qualche piccolo ritocco ordinativo) e soprattutto di gestire i principali programmi di Forza armata in una accettabile economia di costi globali.

Pretendere in questo momento di introdurre una variante così drastica come quella di inserire una struttura nuova nell'ambito della Difesa mi sembra azzardato.

Naturalmente in questa materia più della mia parola vale quella degli Stati Maggiori di Forza armata, i quali però credo che siano d'accordo con me su questo punto.

10. *Colonnello BRUNETTI*: Signor generale, nelle visite che abbiamo fatto alle industrie abbiamo avuto l'impressione che la scelta e la determinazione dei programmi non avvenga tanto con la Difesa ma con le singole Forze armate. In un quadro di scarsa disponibilità finanziaria mi pare quindi che sia molto importante la scelta delle priorità di programmi interforze. La mia domanda è questa: è sufficiente e facile e adeguata la sua azione di Direttore nazionale degli armamenti nei riguardi delle industrie per indicare la priorità per quanto riguarda lo sviluppo di programmi o occorre il consenso del Comitato dei Capi di Stato Maggiore per scegliere la priorità interforze?

R. *Generale PIOVANO*: Ho accennato all'inizio che in qualcuna di queste domande mi sarei trovato in un campo minato; credo che questo sia un po' il caso. Mi sarebbe facile ribaltare la risposta al mio amico Santini o ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

Sta di fatto che qui non le rispondo più come Direttore nazionale degli armamenti, ma rispondo come membro del Comitato dei Capi di Stato Maggiore in quanto anche Direttore nazionale degli armamenti, (questo per collegarmi al discorso da me fatto prima dell'inscindibilità dei due incarichi e della priorità di « militare » da attribuire a questo Direttore nazionale degli armamenti).

In sede di Comitato dei Capi di Stato Maggiore la definizione delle priorità — lei lo sa meglio di me — è una cosa auspicabile come logica pura; in realtà presenta difficoltà gigantesche.

Non adopero l'aggettivo « insormontabile » solo perchè questo aggettivo dovrebbe essere di pertinenza del generale Santini. Però vedo che lui è tentato di adoperarlo sovente e non posso che condividere. Aggiungo, però, che se queste difficoltà nell'individuare la priorità dei singoli programmi esistono già in tempi normali, a maggiore ragione, in regime di carenza di fondi il giustificabile « egoismo » della singola Forza armata diventa legge determinante ed, arrivo a dire, inevitabile.

A meno di non configurare in modo diverso le competenze e responsabilità dei vertici dell'Amministrazione della difesa.

Per cui il Direttore nazionale degli armamenti non si trova mai davanti ad una serie di programmi di cui è chiamato a definire la priorità nè ad una serie di programmi in cui le priorità sono già state definite *a priori*; si trova invece davanti a tre blocchi di programmi definiti primari delle tre Forze armate ed a ciascuno dei quali, sempre nell'ambito della singola Forza armata, è stata attribuita una priorità. Ed è già difficile pretendere che, in taluni casi, ciò avvenga nell'ambito delle singole Forze armate.

In questo quadro, la priorità *interforze*, nel particolare momento di crisi finanziaria, è estremamente difficile; il Direttore nazionale degli armamenti è notaio delle decisioni altrui; con difficoltà, aggiungo.

Questa difficoltà deriva dal fatto che proprio quando minori sono le disponibilità di fondi — e quindi maggiore è la crisi del Paese — si presenta al Direttore nazionale degli armamenti una esigenza di entità crescente: il verificare cioè che i singoli programmi di Forza armata (a ciascuno dei quali le singole Forze armate hanno attribuito priorità talora già opinabili di per sè) non confliggano con gli interessi che il Direttore nazionale degli armamenti è chiamato a tutelare come sua competenza specifica o per delega del Ministro. Si tratta delle note componenti di carattere sociale, industriale e di bilancio in generale. Quindi, ripeto, sulle priorità operative, il Direttore nazionale degli armamenti, come tale, si astiene dal pronunciarsi. Competente, per quanto può fare, è il Capo di Stato Maggiore della difesa, in sede di Comitato dei Capi di Stato Maggiore, sotto il profilo operativo.

Mi scusino di queste affermazioni drastiche, ma credo che sia meglio essere chiari.

H) Documento n. 7.

**Stato Maggiore della Difesa - Gruppo di lavoro interforze: « Relazione illustrativa e schema di disegno di legge sull'ordinamento della Difesa ».**

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le più recenti leggi di ordinamento delle Forze armate, intese come corpe normativa tendente a configurare per ciascuna di esse l'insieme delle strutture, risalgono al periodo antecedente all'ultimo conflitto mondiale. Da allora, l'incalzare degli avvenimenti politici, sociali ed economici ed il tumultuoso progredire della tecnica e delle sue applicazioni in campo militare hanno costretto gli organi responsabili ad adottare provvedimenti amministrativi di riordinamento settoriale, non inquadrati in un disegno armonioso e globale.

Si è trattato di misure prese quasi sempre a rimorchio degli eventi sotto la spinta della cronica inadeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle esigenze della difesa, che hanno portato a configurare nuove realtà ordinarie attraverso vari processi di ristrutturazione, rischiando qualche volta di togliere credibilità al potere dissuasivo dello strumento difensivo nazionale.

Si può affermare, infatti, che se si eccettuano i decreti delegati del 18 novembre 1965, relativi all'organizzazione centrale della Difesa, ed il provvedimento di legge istitutiva del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, la situazione giuridico-ordinativa della Difesa è rimasta cristallizzata al periodo prebellico, e cioè ad una dimensione e ad una caratterizzazione delle Forze armate ben diverse da quelle reali.

È venuta così maturando una situazione insoddisfacente non solo per il palese contrasto tra leggi superate, ma mai abrogate, e la realtà ordinativa esistente, ma soprattutto per il fatto che, in assenza di uno strumento ordinativo aggiornato, risulta assai difficile finalizzare gli sforzi politici, tecnici ed economici per la migliore utilizzazione delle risorse da destinare alla difesa.

La gravità della situazione è oggi tanto più avvertita in quanto le decurtazioni che si sono dovute effettuare nel 1975 sulle unità operative in vita, a causa dello squilibrio esistente tra la dimensione dello strumento militare e le risorse finanziarie disponibili, ha posto già seri vincoli alla possibilità delle Forze armate di assolvere compiutamente i compiti istituzionali e non lascia intravedere margini per ulteriori contrazioni.

Non si può sottacere, infine, che la mutata realtà sociale impone l'instaurazione di nuovi rapporti tra organi dello Stato e cittadino, e che i procedimenti di razionalizzazione che si intendono adottare nell'ambito dell'Amministrazione statale non consentono più aree d'indeterminatezza nella spesa pubblica, al di fuori di un quadro previsionale completo.

## CRITERI INFORMATORI

La necessità di disporre di una legge sugli ordinamenti delle Forze armate nasce, quindi, dalla duplice esigenza di porre il Parlamento in condizione di valutare gli oneri per il mantenimento dello strumento militare delineato, assumendo in tal modo in piena coscienza le responsabilità dei rischi connessi con le scelte operate, e di assicurare, nel contempo, ai vertici militari le condizioni più idonee per adempiere al mandato loro conferito.

Sulla base dell'esperienza del passato si è dovuto, tuttavia, riconoscere che la nuova legge di ordinamento avrebbe costituito solo un formale adeguamento ai principi costituzionali qualora si fosse limitata a registrare la situazione esistente senza disporre opportune modifiche all'organizzazione della difesa per renderla rispondente alle moderne esigenze gestionali e senza rimuovere le cause che hanno reso scarsamente efficaci nel tempo le leggi ordinarie del passato.

La necessità dell'adeguamento del complesso organizzativo della Difesa scaturisce dall'esigenza di porre i vertici responsabili in condizione di fronteggiare con tempestività, pur con le note limitazioni di risorse, le turbative derivanti dalla vertiginosa spiralizzazione dei costi e l'incalzare dello sviluppo tecnico; mentre la necessità di innovare i consueti schemi sperimentati con le leggi ordinarie del passato nasce dall'esigenza sempre più incombente di evitare che — a causa della dinamica delle concezioni operative, legata alla rapida evoluzione dei mezzi bellici — vengano delineati ordinamenti già superati al momento stesso della promulgazione della legge.

Nell'attuale situazione per mantenere a livelli accettabili la credibilità e l'affidabilità operativa delle Forze armate è necessario che la legge di ordinamento costituisca lo strumento tecnico-giuridico che permetta di raggiungere un giusto equilibrio tra compiti delle Forze armate, risorse disponibili e responsabilità politica delle scelte, consentendo, tra l'altro, di definire con chiarezza gli oneri che essa comporta.

La forma più semplice e chiara per ottenere un simile risultato sarebbe quella di elencare dettagliatamente nella legge tutti gli elementi costitutivi della Difesa.

D'altro canto, la rapidità dell'evoluzione tecnica dei mezzi bellici e la necessità di adeguarvi le procedure d'impiego, di cui si è fatto cenno, impongono la rapida adozione di varianti ordinarie non compatibile con i lunghi *iter* richiesti per una modifica di legge.

È apparso necessario, pertanto, fare ricorso ad un gisto compromesso che consentisse, in ogni caso, il conseguimento del risultato anzidetto.

Ciò è stato ottenuto:

— specificando nella legge soltanto l'intelaiatura ordinativa della Difesa;

— configurando concretamente le effettive esigenze delle Forze armate in personale, mezzi e materiali;

— conferendo all'esecutivo la potestà di definire gli ordinamenti e gli organici ai minori livelli, entro i limiti del quadro complessivo delineato dalla legge.

È stato ritenuto quindi necessario che la nuova legge di ordinamento fosse:

— rigida, per quegli aspetti che contribuiscono a determinare l'intelaiatura essenziale dell'organizzazione e gli elementi indispensabili a configurarne i costi;

— elastica, per quella parte dell'organizzazione più esposta alle necessità di modifiche, quale la composizione ordinativa particolareggiata delle unità operative, e le strutture minori.

L'indicazione degli elementi fondamentali delle Forze armate, che costituiscono la componente « rigida » della legge, introduce due nuovi parametri, complementari tra loro e cioè; la definizione del tempo di validità delle strutture indicate e il soddisfacimento delle esigenze in un quadro di pianificazione e di programmazione che assicuri, in ogni momento, il bilanciamento ottimale di tutte le sue componenti ed il migliore rapporto costo/efficacia.

La definizione di tali parametri scaturisce:

— dalla constatazione che in Forze armate tecnicamente avanzate non è possibile realizzare contemporaneamente « tutto e subito », ma è necessario procedere attraverso fasi successive inserite ordinatamente in una pianificazione;

— dalla considerazione che non si può conferire alla legge, contemporaneamente, funzione promotrice per uno strumento efficiente e validità indefinita.

L'accettazione di questi due concetti ha comportato l'introduzione del principio dell'aggiornamento periodico della legge e il riconoscimento che le strutture delineate costituiscono l'obiettivo di pianificazione decennale delle Forze armate, da conseguire nel periodo di validità della legge stessa.

È in questa prospettiva che si colloca il disegno di legge con il quale s'intende non solo aggiornare uno strumento di legge ordinativo ormai inefficace ma anche innovare le strutture organizzative tecnico-militari. Ciò allo scopo di renderle adeguate alle nuove concezioni gestionali e porle in condizione di meglio fronteggiare i più pressanti impegni delle Forze armate nel campo dei concorsi alle organizzazioni civili dello Stato per i soccorsi in caso di pubbliche calamità e la salvaguardia delle libere istituzioni, come stabilito dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, numero 382.

Il criterio guida che ha informato gli studi per il riordinamento della Difesa e per l'elaborazione del presente disegno di legge è stato quello di perseguire obiettivi compatibili con la situazione generale del paese.



In tale contesto è stato ritenuto realistico supporre che le disponibilità finanziarie su cui si potrà fare assegnamento anche nel prossimo futuro non potranno subire significative variazioni e che, pertanto, lo strumento delineato, anche se contraddistinto da una più elevata funzionalità, manterrà pressochè immutate le attuali limitazioni alla capacità di fronteggiare autonomamente tutte le esigenze di difesa della Nazione.

### CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CORPO NORMATIVO PROPOSTO

Gli aspetti più qualificanti del presente disegno di legge si possono individuare nel riordinamento dell'organizzazione della Difesa e nella definizione di una nuova tecnica ordinativa che consente di legare le strutture della Difesa alla pianificazione decennale.

Il riordinamento più significativo, in considerazione delle ragioni che l'hanno determinato, investe l'organizzazione del vertice tecnico-militare e l'organizzazione territoriale dell'Esercito su cui ricade, in maggior misura, l'onere derivante dall'assolvimento dei compiti di concorso indicati nella citata legge n. 382 del 1978.

Meritano, però, di essere menzionati altri aspetti che, anche se meno appariscenti, non possono essere ritenuti secondari e cioè:

— la chiarezza ordinativa realizzata stia attraverso una precisa collocazione degli organi della Difesa rispondente alla funzione che sono chiamati ad assolvere, sia con l'indicazione delle dotazioni organiche di tutto il personale, dei mezzi e dei materiali;

— la confluenza in un corpo normativo interforze di parametri tradizionalmente di pertinenza delle singole Forze armate;

— la definizione delle norme che disciplinano l'organizzazione del vertice tecnico-militare all'emergenza;

— l'esplicazione dei compiti che il personale delle armi e dei Corpi delle Forze armate è chiamato ad assolvere;

— la realizzazione, per quanto possibile, di un testo unico sull'assetto organizzativo e funzionale della Difesa.

Delle motivazioni che hanno imposto la riorganizzazione del vertice tecnico-militare della Difesa e, in particolare, l'individuazione di nuovi equilibri di competenze e responsabilità che il disegno di legge intende instaurare tra i massimi organi interforze e di Forza armata, si parlerà più avanti, in sede di illustrazione del testo.

In questa prima parte generale, invece, si ritiene opportuno sottolineare le ragioni che hanno suggerito di apportare significative modifiche alla organizzazione territoriale.

L'organizzazione territoriale militare è costituita dal complesso di organi preposti all'assolvimento di compiti operativi territoriali; di sostegno logistico dei comandi, enti, unità e reparti delle singole Forze armate o interforze; addestrativi per i comandi, enti, unità e reparti

dell'organizzazione territoriale; presidiari; di leva, reclutamento e mobilitazione.

Ciascuna di tali attività è peculiare di Forza armata. Ognuna di esse vi provvede attraverso un'organizzazione che risponde a specifiche esigenze tecniche e funzionali.

La peculiarità delle esigenze comporta articolazioni di comando diverse tra le Forze armate e differenti giurisdizioni territoriali, definite per ciascun organismo essenzialmente in funzione operativa.

La rete più fitta di organi di comando territoriale è, ovviamente, quella dell'Esercito, cui istituzionalmente è devoluta la difesa del territorio.

L'istituzione delle regioni politico-amministrative ed il decentramento ad esse di alcune funzioni prima svolte a livelle centrale, hanno accentuato la necessità di un rapporto diretto tra le autorità politico-amministrative regionali e gli organi di comando territoriali; necessità ancor più esaltata dal conferimento esplicito alle Forze armate del compito di concorso in caso di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni.

La constatazione che il rapporto tra le Autorità civili e quelle militari territoriali deve essere diretto e unitario, in quanto unitaria dovrà essere la pianificazione delle predisposizioni di concorso, ha obbligato:

— a prevedere l'attribuzione dell'attività di coordinamento interforze, per determinati problemi, alla più capillare organizzazione di comando territoriale dell'Esercito;

— a ridisegnare l'organizzazione territoriale dell'Esercito al fine di far coincidere i limiti di giurisdizione dei relativi comandi con la regioni politico-amministrative.

La soluzione, che mantiene peraltro inalterate le funzioni peculiari di ciascuna Forza armata, non pregiudica le capacità operative territoriali dell'Esercito, in quanto i mezzi tecnici di cui esso dispone fanno ritenere ormai superati i vincoli geomorfologici che essenzialmente avevano determinato i limiti operativi tuttora vigenti.

Le possibilità di una maggiore integrazione territoriale tra le organizzazioni delle tre Forze armate esistono, sono già state realizzate sul piano delle procedure amministrative e sono state individuate anche per altri settori. Queste ultime, tuttavia, richiedono tempi di preparazione e di realizzazione che vanno ben oltre il periodo di riferimento del presente disegno di legge.

La loro messa a punto costituisce uno dei traguardi che gli organi responsabili potranno perseguire in futuro facilitati anche dalla nuova organizzazione della Difesa che si propone.

Circa gli altri aspetti innovatori già menzionati, la loro incidenza risulterà nel contesto del corpo normativo in approvazione.

Uno di essi, tuttavia, merita qualche breve cenno di illustrazione in quanto gli si può attribuire un ruolo di matrice nei confronti dei rimanenti.

La chiarezza ordinativa, che costituisce il parametro fondamentale della nuova legge di ordinamento, ha imposto di estendere l'analisi delle correlazioni dall'ambito ristretto degli organismi delle singole Forze armate a quello più ampio dell'intera organizzazione della difesa e collocare gli organi stessi esclusivamente in ragione dei loro legami funzionali.

È apparso quindi inevitabile inquadrare nello stesso corpo normativo tutte le componenti della difesa, abbandonando il criterio di aggregare organi secondo i modelli non compatibili con una gestione pianificata e programmata.

### ESAME DEL TESTO NORMATIVO

Il disegno di legge si articola in:

— un « preambolo », con il quale si configura l'organizzazione generale della difesa;

— una « prima parte », nella quale si tratta degli organi di lavoro e consultivi del Ministero della difesa;

— una « seconda parte », che comprende la normativa riguardante la organizzazione tecnico-militare;

— una « terza parte », nella quale trovano spazio le norme che definiscono i quattro parametri cui è legata l'operatività della difesa e cioè: personale, mezzi, materiali e infrastrutture;

— le disposizioni finali.

La prima parte è suddivisa in due TITOLI concernenti rispettivamente:

— il Gabinetto del Ministro, le Segreterie particolari e gli organi vari di supporto all'attività del Ministro;

— il Consiglio superiore delle Forze armate.

Gli organi inclusi nel TITOLO I conservano la loro attuale configurazione e sono elencati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il loro inserimento nella legge ordinativa è giustificato dalla necessità, peraltro valida per tutti gli organi, di configurare compiutamente l'intera organizzazione della difesa e di individuare tutti i settori utilizzatori di risorse.

Il TITOLO II introduce nuove norme sulla costituzione, sui compiti e sul funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate.

Istituito nel 1951 con la legge n. 167, in sostituzione di preesistenti « Consigli » di Forza armata, il Consiglio superiore delle Forze armate ha quasi sempre assolto funzioni limitate rispetto ai suoi compiti istituzionali.

Le ragioni di tali limitazioni si possono individuare nell'ampiezza e nell'eterogeneità delle attribuzioni ad esso devolute e nei lunghi tempi impiegati nel formulare pareri.

L'ampiezza delle attribuzioni era giustificata dal fatto che, all'epoca della sua istituzione, il Consiglio superiore era l'unico organo collegiale consultivo per il Ministro.

Tuttavia, la struttura pressochè indipendente delle Forze armate e la composizione del Consiglio per la quasi totalità costituito da membri subordinati a ciascun Capo di Stato Maggiore di Forza armata facevano assumere, nella realtà, ai pareri del Consiglio stesso un aspetto di critico riscontro all'operato dei Capi.

L'anomalia non poteva sfuggire ai responsabili della politica della Difesa che hanno tacitamente ommesso di chiedere pareri al Consiglio in materia tecnico-operativa.

A comprimere ulteriormente le competenze del Consiglio è intervenuta la costituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore al quale la legge ha conferito il compito di alta consulenza al Ministro su tutte le questioni tecnico-militari.

Si è venuta a determinare in tal modo una vasta sovrapposizione di competenze tra Superconsiglio e Comitato che ha oltretutto provocato sensibili rallentamenti del processo decisionale, non accettabile in un'organizzazione come le Forze armate che individuano nella tempestività dei provvedimenti il più significativo parametro di efficienza.

I riflessi negativi di tale situazione hanno portato i responsabili del dicastero della Difesa a limitare l'attività di Superconsiglio pressochè esclusivamente ai pareri sui capitolati d'onere e sui progetti di contratti e su problemi generali concernenti il personale.

La prassi tacitamente adottata è apparsa, ad un esame critico, rispondente, in linea di massima, e compatibile con la nuova organizzazione di vertice tecnico-militare individuata.

Per tale ragione si è ritenuto di confermare l'esistenza del consesso, limitandone essenzialmente le competenze al settore contrattuale ed ai capitolati d'onere e ritoccandone la struttura.

I ritocchi di struttura si sono resi necessari:

- per esigenze di funzionalità;
- per comprimere i tempi necessari alla formulazione dei pareri;
- per assicurare compatibilità giuridica tra l'appartenenza al Consiglio e alcuni incarichi previsti dalla configurazione tecnico-militare proposta.

Per esigenze di funzionalità si è ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, di assicurare un minimo di permanenza nella carica da parte dei Presidenti di Sezione. Ciò è stato ottenuto ponendo il vincolo di subordinare la nomina alla possibilità di permanenza per almeno un anno nel servizio permanente effettivo e nella carica.

La riduzione del tempo di trattazione dei problemi, oltre che garantita attraverso il ridimensionamento delle competenze per i pareri obbligatori, è stata ricercata eliminando dalla rosa dei componenti del Consiglio gli ufficiali generali che ricoprono cariche che comportino rilevanti impegni o comunque li rendano difficilmente disponibili. È il ca-

so del Consigliere militare del Presidente della Repubblica, del Capo di Gabinetto del Ministro della difesa, del Direttore del SISMI.

La perfetta compatibilità giuridica è stata ottenuta evitando che i Direttori generali della difesa possano essere nominati Presidenti o vice Presidenti di Sezione, soddisfacendo, in tal modo, il noto principio amministrativo di non porre tra i « controllori » coloro che possono essere soggetti al controllo stesso.

Il problema di fondo di Superconsiglio nelle sue nuove attribuzioni è, però, collegato ai « tempi » di perfezionamento dei contratti attraverso i quali si realizzano i programmi.

In regime di gestione pianificata delle Forze armate, l'esigenza è ancor più esaltata per evitare la formazione di residui passivi e la conseguente riduzione del potere di acquisto delle assegnazioni a causa delle lievitazioni dei costi.

Tali tempi, riferiti a quelli a monte della firma del Ministro, sono essenzialmente determinati:

- dal parere di Superconsiglio;
- dal parere del Consiglio di Stato.

Per ciò che concerne Superconsiglio, la specializzazione conferitagli dovrebbe consentire di contrarre sensibilmente i tempi di trattazione dei singoli problemi.

Nulla, invece, sarebbe possibile nei riguardi del Consiglio di Stato i cui pareri vengono espressi a distanza di alcuni mesi.

La presenza nell'ambito di Superconsiglio di un Consigliere di Stato suggerisce, tuttavia, una soluzione che non dovrebbe incontrare opposizioni.

È sembrato sufficiente prevedere che il parere di Superconsiglio sia sostitutivo di quello del Consiglio di Stato nei casi in cui il rappresentante di quest'ultimo consesso in seno al Consiglio abbia espresso parere conforme a quello formulato dalla maggioranza dei membri.

Per quanto si riferisce in particolare ai dettagli dell'articolato, si sottolinea che:

— l'articolo 7 caratterizza il Consiglio superiore come organo consultivo del Ministro della difesa;

— l'articolo 8 fissa i limiti nei quali il parere del Consiglio superiore è obbligatorio. È questo l'articolo nel quale si sostanziano le più significative differenze rispetto alla normativa in vigore. Infatti viene sensibilmente ristretta l'area di competenza del Consiglio stesso e si qualifica il Consiglio superiore quale organo sostitutivo del Consiglio di Stato per i pareri espressi nell'ambito delle proprie competenze alla cui formulazione ha concorso il membro Consigliere di Stato.

Con lo stesso articolo, tuttavia, si conferisce al Ministro della difesa la facoltà di avvalersi della consulenza del Consiglio superiore su qualsiasi questione d'interesse tecnico-militare.

I successivi articoli da 9 a 15, stabiliscono la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La parte seconda comprende l'intera organizzazione tecnico-militare della Difesa. È suddivisa in cinque TITOLI che trattano rispettivamente:

- dell'organizzazione del vertice tecnico-militare, il TITOLO I;
- dell'organizzazione interforze, il TITOLO II;
- delle organizzazioni di Forza armata, i TITOLI III, IV e V.

L'organizzazione tecnico-militare è configurata nell'articolo 14. Con lo stesso articolo si definisce la sua articolazione e si indicano gli elementi costitutivi che saranno trattati dettagliatamente nella parte terza.

Le norme contenute nel TITOLO I sono quelle che determinano un nuovo e significativo indirizzo nella gestione delle Forze armate.

Esse definiscono una struttura di vertice tecnico-militare diversa da quella delineata con i decreti delegati nel 1965.

La struttura di vertice tecnico-militare, definita con i decreti del Presidente della Repubblica n. 1477 e n. 1478 del 18 novembre 1965 e con le norme istitutive e di funzionamento del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, è risultata non sempre idonea a sostenere l'onere per lo sviluppo dei piani e dei programmi a lungo e medio termine, essenzialmente a causa delle ampie fasce di autonomia settoriale conferita ai vertici di ciascuna Forza armata ed allo scollamento tra il settore operativo e quello logistico-industriale, reso inevitabile dalla mancanza di un vertice tecnico comune.

Si tratta di una situazione inaccettabile in regime di scarse disponibilità di risorse in quanto non consente di realizzare, sul piano tecnico, la conduzione unitaria delle Forze armate, polverizza gli sforzi, rallenta le procedure di lavoro e incrementa, di conseguenza, i costi di gestione.

Per ciò che concerne l'eccessiva autonomia delle Forze armate la non idoneità dell'attuale organizzazione è stata individuata, in sede di applicazione della legge, nell'indeterminatezza delle norme che se da una parte delineano la figura di un Capo di Stato Maggiore della difesa dotato di sostanziali poteri quale elemento propulsore delle Forze armate, dall'altra attribuiscono paritetiche potestà ai Capi di Stato Maggiore delle Forze armate per il settore di competenza.

Infatti, circa le possibili interpretazioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1965, n. 1477, l'articolo 2, lettera a) ad esempio, conferisce al Capo di Stato Maggiore della difesa la facoltà di proporre al Ministro la pianificazione operativa e i conseguenti programmi tecnico finanziari, sentiti collegialmente i Capi di Stato Maggiore di Forza armata. Non è però chiaramente espresse se il « progetto » da presentare al Ministro deve essere il frutto di valutazione autonoma del Capo di Stato Maggiore della difesa che può o meno tenere conto del parere dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata, oppure se deve essere definito « collegialmente »; ciò in quanto:

— l'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica conferisce ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata « competenze per la pianificazione e la programmazione tecnica »;

— la stessa dizione non viene usata nell'articolo 2 per il Capo di Stato Maggiore della difesa;

— il regolamento di funzionamento del Comitato dei Capi di Stato Maggiore emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781, precisa, al terzo comma dell'articolo 5, che le « decisioni » debbono essere « concordate ».

Ed ancora: l'articolo 1 non indica, come l'articolo 8 per i Capi di Stato Maggiore di Forza armata, « responsabilità » del Capo di Stato Maggiore della difesa.

In altri termini non sono mai usati per il Capo di Stato Maggiore della difesa gli attributi di « responsabile » e di « competente », in alcun settore di attività e tanto meno nel campo della pianificazione e della programmazione.

Poichè solo chi è competente e responsabile « comanda », la mancanza di una chiara definizione delle competenze e delle responsabilità del Capo di Stato Maggiore della difesa pone in discussione anche la dipendenza da tale Autorità dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata, espressamente indicata alla lettera *h*) — articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Queste note introduttive, comunque, non vogliono costituire un rilievo critico ai decreti presidenziali del 1965, che hanno assolto una importante ed insostituibile funzione di ponte tra due concezioni assolutamente diverse di gestione delle Forze armate.

A monte, il passato, caratterizzato da una spinta autonoma di Forza armata e con una direzione settoriale fortemente condizionata dalle sollecitazioni contingenti; a valle, l'avvenire, in cui risulta indispensabile una stretta conduzione unitaria interforze, pianificata e programmata.

È apparso necessario, di conseguenza, delineare una nuova organizzazione di vertice che consentisse:

— di realizzare un sistema gestionale idoneo a sfruttare al massimo le risorse destinate alla difesa ottenendo il più elevato rapporto efficacia/costo;

— di migliorare la funzionalità degli Stati Maggiori eliminando ridondanze di attività, semplificando le procedure di lavoro e riducendo, finchè possibile, il peso dell'organizzazione centrale e dei suoi costi di gestione a tutto vantaggio delle organizzazioni operative;

— di produrre un quadro normativo chiaro, semplice e unitario in sostituzione delle attuali leggi e decreti che, emanati in tempi successivi, lasciano ampio margine alle interpretazioni.

Gli obiettivi da perseguire sopraindicati sono interconnessi e sono apparsi realizzabili modificando vecchi temi concettualmente superati e consuetudini di lavoro sedimentate che, ancorchè validi quando si manifestarono e si affermarono, risultano non compatibili con le moderne tecniche gestionali e non più aderenti alle nuove dimensioni qualitative e quantitative delle Forze armate.

Esaminando la complessa problematica sotto l'aspetto esclusivamente tecnico-organizzativo, è emerso che la soluzione che meglio di ogni altra avrebbe potuto soddisfare l'esigenza di realizzare la più spinta coordinazione e presentare le migliori condizioni per lo sviluppo di una efficace politica di piano si identifica in una organizzazione centrale caratterizzata da un vertice individuale unico.

Per contro, l'accentuato tecnicismo specifico di ciascuna forza armata, in uno con la sempre più spinta incidenza interforze delle operazioni belliche, non lasciano dubbi sulla necessità di far partecipare i Capi di Stato Maggiore di Forza armata — che costituiscono veri e propri vertici specialistici — ed il Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti, competente per la « grande logistica », alla formazione delle decisioni di elevato livello.

Il modello organizzativo che consente di fronteggiare questa ultima necessità si riconosce nel vertice collegiale che, tuttavia, se da un lato offre il vantaggio di giungere a soluzioni interforze ottimali (è senz'altro sempre tecnicamente compatibile con le esigenze di ciascuna forza armata) dall'altro potrebbe rallentare il processo decisionale con conseguenze negative per lo sviluppo dei programmi.

Si è reso indispensabile, pertanto, definire una organizzazione che attenuasse il più possibile gli svantaggi del vertice collegiale.

Ciò è stato ottenuto:

— conferendo al Comitato dei Capi di Stato Maggiore la competenza a trattare a livello decisionale tecnico-militare i problemi relativi alla pianificazione ed alla programmazione delle Forze armate;

— esaltando la funzione di coordinatore del Capo di Stato Maggiore della difesa, attribuendogli la competenza per l'impostazione e lo sviluppo dei programmi sulla base delle decisioni del Comitato;

— accentuando, di conseguenza, la dipendenza tecnica dal Capo di Stato Maggiore della difesa dei Capi di Stato Maggiore di forza armata, ai quali è devoluta, nel quadro delle direttive ricevute, la responsabilità della preparazione, dell'approntamento e dell'impiego della propria Forza armata;

— attribuendo al Segretario generale il compito di sovrintendere alla grande logistica, comprendendo con tale dizione anche l'esecuzione dei programmi già approvati; conferendogli, inoltre, la carica di Direttore nazionale degli armamenti e ponendolo, al pari dei Capi di Stato Maggiore di forza armata, alla dipendenza tecnica del Capo di Stato Maggiore della difesa.

I Capi di Stato Maggiore di forza armata ed il Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti continuano a dipendere direttamente dal Ministro per i problemi di consulenza specifica del settore di competenza, fermo restando che il massimo organo di consulenza di quest'ultimo è il Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Mutuando l'esperienza e i principi delle moderne tecniche organizzative si rileva che l'impostazione e lo sviluppo concreto delle attività di pianificazione e di programmazione sono realizzabili a patto



che tutti i settori che concorrono alla definizione dei relativi obiettivi risalgono alla competenza di un unico organo responsabile. Ciò vuol dire che il settore tecnico-operativo e quello tecnico-amministrativo della difesa debbono far capo funzionalmente entrambi al Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

In omaggio al criterio di chiarezza ordinativa sarebbe stato auspicabile, per fronteggiare questa esigenza, rendere il Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti responsabile a pieno titolo dell'area interforze tecnico-amministrativa, in analogia alla potestà che i Capi di Stato Maggiore esercitano nell'area tecnico-operativa di competenza.

Tale soluzione, funzionalmente senza alternative per una organizzazione che ricerca, in regime di limitate disponibilità, il più elevato rapporto efficacia-costi, contrasta con la norma basilare dell'Amministrazione dello Stato secondo la quale le Direzioni generali debbono dipendere dai Ministri.

Il principio, che ha le sue radici nel titolo I della legge 23 marzo 1853, n. 483, può effettivamente essere ritenuto, per la maggior parte dei dicasteri, ancora valido in quanto le Direzioni generali costituiscono il mezzo diretto per il conseguimento delle finalità istituzionali delle rispettive amministrazioni.

Si potrebbe osservare, tuttavia, che sotto questo aspetto, le Direzioni generali della difesa possono essere considerate atipiche in quanto assolvono funzioni operative del tutto diverse da quelle degli altri dicasteri. Esse, infatti, sono, in linea generale, solo elementi di supporto delle forze armate; vale a dire degli organismi direttamente preposti al conseguimento del fine istituzionale della difesa.

Ad un attento esame è prevalsa, però, l'opportunità di non derogare dai principi posti a base delle leggi amministrative generali dello Stato mantenendo inalterata la dipendenza dei Direttori generali e dei Direttori degli uffici centrali dal Ministro, accentuando, nel contempo, il coordinamento delle loro attività da parte del Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti al quale è stata conferita, perciò, anche la potestà del controllo.

Le nuove e più ampie attribuzioni conferite al Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti, hanno comportato il riordinamento del suo ufficio, a modifica di quanto disposto con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Allo scopo di consentire al responsabile della grande logistica di assolvere la duplice funzione di coordinamento generale e di coordinamento tecnico, è stato istituito il Segretariato generale.

Si è ritenuto inoltre necessario che il Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti si avvalga:

— di un vice Segretario generale per i problemi inerenti al coordinamento degli affari generali di tutte le Direzioni generali e a quello specifico delle Direzioni generali non tecniche;

— di un vice Direttore nazionale degli armamenti, per il coordinamento delle attività tecniche delle Direzioni generali tecniche e per

tutti i problemi che si riconducono alla ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamenti.

Un problema di rilevante importanza, non affrontato dalla vigente normativa, è costituito dall'organizzazione per il comando e controllo delle forze, all'atto della deliberazione dello stato di emergenza.

Fino ad ora, in mancanza di una normativa aggiornata, ciascuna Forza armata aveva provveduto, settorialmente, e con provvedimento la cui validità non era supportata da norme giuridiche, a delineare una propria struttura di comando e controllo che faceva risalire di fatto ai Capi di Stato Maggiore delle singole forze armate l'esercizio del comando delle rispettive forze.

A livello superiore tuttavia permaneva l'incertezza e ben poco era stato fatto per risolvere il problema dell'indispensabile indirizzo unitario e di coordinamento delle operazioni.

Tale carenza non è mai stata finora eliminata in considerazione del fatto che l'Italia, essendo inserita nell'Alleanza atlantica, si avvale di una ben definita e chiara organizzazione NATO. Per quanto fondata possa essere questa considerazione, non va tuttavia dimenticato che in ogni caso la struttura NATO non sostituisce quella nazionale ma si innesta in essa. Non va, inoltre, sottaciuto che sarebbe irrazionale escludere *a priori* che la nazione possa essere costretta a svolgere una politica di difesa autonoma.

Pertanto, per colmare tale vuoto, si è proceduto a definire i responsabili della concezione delle operazioni militari e gli esatti termini delle loro attribuzioni.

Ciò senza nulla togliere:

— all'alta funzione di Comandante delle forze armate, conferita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, il quale evidentemente non può esercitarla, se non avvalendosi di organi « tecnici » intermedi;

— alla competenza del Governo in merito alla definizione degli indirizzi politico-strategici da seguire all'emergenza;

— alla validità degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza atlantica.

Non v'è dubbio che il responsabile della condotta generale delle operazioni non possa che identificarsi nel Capo di Stato Maggiore della difesa, al quale, pertanto, va conferito l'alto comando operativo, che eserciterà per il tramite dei Capi di Stato Maggiore di ciascuna forza armata. Di conseguenza, a questi ultimi deve essere attribuita la piena responsabilità di comando operativo delle rispettive Forze armate.

È il caso di precisare che si è voluto differenziare il termine di « alto comando operativo », esercitato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, da quello di « comando operativo » di competenza dei Capi di Stato Maggiore di forza armata, in quanto:

— il primo si configura essenzialmente come alta direzione volta a conferire unitarietà all'azione delle tre Forze armate e a coordinarne l'impiego;

— il secondo si esplica, invece, in maniera diretta nei confronti della propria Forza armata, comportando anche il controllo operativo sulle unità dipendenti.

In tale contesto, si è ritenuto conveniente mantenere in vita — anche all'emergenza — il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, al quale vengono però attribuite differenti funzioni, finalizzate soprattutto alla formulazione di valutazioni di carattere operativo, nel quadro di una alta consulenza « collegiale » al Capo di Stato Maggiore della difesa che resta comunque responsabile unico delle decisioni. Pertanto, tra la soluzione della responsabilità collegiale e quella della responsabilità « unitaria » si è preferita quest'ultima, soprattutto in considerazione della tempestività decisionale che essa garantisce; tempestività ovviamente indispensabile in situazioni di emergenza.

Il titolo I inizia con un articolo introduttivo che inquadra l'organizzazione centrale tecnico-militare della difesa.

Con tale articolo si sono intesi configurare, nel loro complesso, tutti gli organismi che operano nell'organizzazione centrale tecnico-militare. L'inserimento in tale organizzazione degli organi che fanno capo al Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti costituisce uno degli aspetti più qualificanti della riorganizzazione funzionale del vertice militare. Con questo ordinamento, infatti, si sancisce l'unicità d'indirizzo da conferire ai settori tecnico-operativo e tecnico-amministrativo per realizzare gli obiettivi di pianificazione unitaria della difesa.

Con l'articolo 18 viene conferita al Comitato dei Capi di Stato Maggiore, oltre alla fisionomia di massimo organo consultivo del Ministro, quella di vertice decisionale a livello tecnico-militare per i problemi relativi alla pianificazione e programmazione dello strumento militare.

L'articolo 19 definisce, più dettagliatamente di quanto non faccia la legge 8 marzo 1968, n. 200, su quali problemi in particolare il Comitato dei Capi di Stato Maggiore sarà chiamato a formulare pareri al Ministro della difesa.

La necessità di una partecipazione più incisiva del vertice tecnico-militare alle maggiori decisioni dell'Esecutivo in materia di politica di difesa e militare hanno inoltre portato a rivalutare la funzione consultiva del Comitato verso il Ministro, rendendo obbligatoria la consulenza su tutte le maggiori questioni che comunque abbiano riflesso con il settore della difesa.

L'opportunità di limitare le attività del Comitato alla trattazione di questioni di elevato livello e di eliminare ogni possibile intralcio al suo funzionamento, ha portato a fissare, nell'articolo 20, in modo sufficientemente dettagliato le materie che rientrano nelle esclusive competenze del consesso.

I successivi articoli 21 e 22 stabiliscono la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

Son questi gli articoli che qualificano l'organizzazione delineata, in quanto consentono, pur nella collegialità in cui maturano le deci-

sioni, di assicurare la massima funzionalità e tempestività nella risoluzione dei problemi all'esame.

Ciò è stato ottenuto prevedendo la possibilità di pervenire a deliberazioni a maggioranza.

L'articolo 23 definisce la configurazione della carica di Capo di Stato Maggiore della difesa e sancisce la conseguente dipendenza da questi dei Capi di Stato Maggiore di forza armata e del Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti, nel quadro delle attribuzioni a lui conferite.

Con l'articolo 24:

— si attribuisce al Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente del Comitato dei Capi di Stato maggiore, la funzione di organo di collegamento tra il Comitato ed il Ministro, di rappresentante del vertice decisionale tecnico-militare e di coordinatore di tutte le attività necessarie all'impostazione dei problemi da discutere in Comitato;

— si definiscono, nel dettaglio, le competenze del Capo di Stato Maggiore della difesa quale autorità preposta a tradurre in direttive le decisioni del Comitato.

È questa una delle norme fondamentali in quanto conferisce al Capo di Stato Maggiore della difesa la potestà di svolgere una reale ed incisiva azione d'indirizzo unitario nel processo di pianificazione e programmazione generale e finanziario e gli assegna, inoltre, l'autorità di esercitare all'emergenza l'alto Comando operativo delle forze armate.

L'articolo 25 stabilisce l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa. Nello stesso articolo si caratterizza per la prima volta la figura del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa con particolare riguardo alla competenza attribuitagli di esercitare, in determinate circostanze, funzioni vicarie del Capo di Stato Maggiore della difesa. Va precisato però, che tale funzione non è estesa alle attribuzioni che il Capo di Stato Maggiore della difesa esercita quale presidente del Comitato. Tale funzione vicaria è infatti esercitata dal più anziano dei membri.

L'articolo 26 configura la carica di Capo di Stato Maggiore di forza armata.

È con il dettato di questo articolo che viene sanzionata anzitutto la responsabilità dei Capi di Stato Maggiore per quel che riguarda le decisioni di alto livello prese in ambito di Comitato dei Capi di Stato Maggiore, la loro funzione di vertice della rispettiva Forza armata nonché, infine, quella di consulente del Ministro per le specifiche questioni afferenti la propria Forza armata.

Il successivo articolo 27, fissa le competenze dei Capi di Stato Maggiore di forza armata, sia come vertici specialistici chiamati a fornire il loro apporto alla definizione della pianificazione e della programmazione dello strumento militare, sia come vertici responsabili dell'approntamento e dell'impiego della rispettiva Forza armata.

L'articolo 28 attribuisce ai Capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica la competenza dell'impiego di tutti i mezzi o unità di altre Forze armate e dei Corpi armati dello Stato

che sono state designate a concorrere rispettivamente alla difesa territoriale, marittima ed aerea dello Stato; vengono inoltre definite alcune attribuzioni particolari del Capo di Stato Maggiore della marina in materia di impiego in caso di emergenza dei mezzi della marina mercantile e del Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica per quanto attiene al controllo del traffico aereo, la difesa aerea del territorio e l'impiego dei mezzi dell'aviazione civile all'emergenza.

L'articolo 29, al pari del precedente articolo 23, configura gli Stati Maggiori delle forze armate e caratterizza la figura dei Sottocapi di Stato Maggiore.

L'articolo 30 definisce la configurazione della carica del Segretario generale, che si discosta da quella prevista con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 18 novembre 1965 in quanto si attribuisce al Segretario generale la piena responsabilità della « grande logistica ». Infatti con tale articolo:

- si esplicita compiutamente la sua caratteristica di vertice del settore tecnico-amministrativo;
- si sancisce l'abbinamento della carica di Segretario generale con quella di Direttore nazionale degli armamenti;
- si definiscono le sue dipendenze gerarchica e funzionale.

L'articolo 31 fissa le competenze del Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti. In particolare egli coordina e controlla le attività delle Direzioni generali e degli uffici centrali, coordina tutti i programmi di ricerca, sviluppo e produzione e approvvigionamento degli armamenti dal loro insorgere sino al loro perfezionamento e mantiene all'uopo tutti i necessari collegamenti sia con le industrie e le organizzazioni nazionali sia con quelle altri paesi.

L'articolo 32 sancisce la costituzione del Segretariato generale quale organo di lavoro del Segretario generale-Direttore generale degli armamenti.

Si tratta di un nuovo organismo con fisionomia di Stato Maggiore, ottenuto per trasformazione dell'attuale ufficio del Segretario generale, la cui costituzione si è resa necessaria in considerazione dei nuovi compiti derivanti dal conferimento al Segretario generale della carica di Direttore nazionale degli armamenti, del suo pieno inserimento nell'area tecnico-militare e delle nuove più incisive attribuzioni nei confronti delle Direzioni generali.

Il Segretariato è stato articolato in reparti e uffici, la cui costituzione sarà definita con apposito decreto ministeriale, ottenuti mediante il riordinamento dell'ufficio del Segretario generale e la soppressione dell'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.

Lo stesso articolo sancisce l'istituzione del vice Segretario generale e del vice Direttore nazionale degli armamenti.

Il capo V definisce l'organizzazione di comando e controllo operativo.

Si tratta di una innovazione che si è ritenuto necessario introdurre per realizzare il quadro completo delle competenze e responsabilità dei vertici tecnico-militari all'emergenza.

Gli articoli 33 e 34 attribuiscono al Capo di Stato Maggiore della difesa le funzioni di alto comandante operativo, prevedendo in particolare i compiti di:

— definire le missioni e assegnare le forze per le operazioni interforze, designandone i comandanti;

— assegnare, su autorizzazione del Governo, le forze per le operazioni combinate nel quadro degli accordi relativi all'Alleanza atlantica.

Gli articoli 35 e 36 attribuiscono ai Capi di Stato Maggiore di forza armata il pieno comando operativo sulle unità dipendenti e su quelle di altra Forza armata eventualmente assegnate per l'assolvimento del compito. In tale veste essi conferiscono ai comandanti in sottordine i compiti, le forze e la necessaria autorità di comando e/o di controllo operativo.

L'articolo 37 indica quali sono le autorità designate ad assolvere funzioni vicarie nei riguardi del Capo di Stato Maggiore della difesa e dei Capi di Stato Maggiore di forza armata.

L'articolo 38 stabilisce che il Capo di Stato Maggiore della difesa si avvale dell'alta consulenza del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, attribuisce a tale consesso il compito di contribuire alla definizione di lineamenti generali per la condotta delle operazioni militari; trasferisce al Capo di Stato Maggiore della difesa, per la durata dell'emergenza, le attribuzioni ad esso conferite nel campo decisionale; indica — nell'ambito del Comitato — il sostituto del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti in caso di assenza temporanea.

L'articolo 39 stabilisce la costituzione dei centri operativi interforze e di Forza armata.

Il titolo II definisce le organizzazioni interforze tecnico-operative e tecnico-amministrative.

Esse costituiscono il complesso degli organi che attendono al soddisfacimento di esigenze di interesse comune alle Forze armate.

L'organizzazione tecnico-operativa interforze, sviluppata nel capo I, comprende l'insieme degli organi, dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa, che provvedono a svolgere attività di ricerca e studio, addestrative e operative a carattere interforze. È articolata in organi centrali, organi periferici, organi scolastico-addestrativi e comandi interforze.

L'articolo 41 definisce gli organi centrali che si identificano nello Stato Maggiore della difesa e nel Centro militare studi per la difesa civile.

È, quest'ultimo, l'organo di studio della Difesa per il concorso di competenza alla preparazione alla difesa civile per l'emergenza.

Agli articoli 42 e 43 sono delineati, rispettivamente, gli organi periferici dell'area interforze tecnico-operativa e gli organi interforze scolastico-addestrativi dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

È data facoltà, tuttavia, al Ministro della difesa di porre i predetti organismi alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della forza armata che abbia preminente interesse alle attività da essi svolte, ferma restando, naturalmente, la loro utilizzazione interforze.

L'articolo 45 consente al Ministro della difesa di costituire, fin dal tempo di pace, comandi interforze di complessi composti da unità appartenenti a più Forze armate.

Tale facoltà non contrasta con il precetto normativo delineato dalla legge di ordinamento in quanto è operante solo nel quadro delle dotazioni complessive di personale, mezzi e materiali fissati dalla legge stessa.

L'organizzazione interforze tecnico-amministrativa, trattata nel capo II, ricalca, di massima, l'articolazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Nella consapevolezza delle difficoltà di affrontare il loro riordinamento del settore esclusivamente in chiave funzionale, senza tenere conto della realtà economica e sociale in cui opera l'organizzazione tecnico-amministrativa, si è provveduto a modificare alcune strutture e alcune funzioni senza alterare il quadro generale, nell'intesa che la nuova normativa può costituire elemento trainante per ulteriori e più significative ristrutturazioni.

In tale quadro le novità di rilievo riguardano:

— la costituzione della Direzione generale degli armamenti terrestri per fusione della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri con la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili e con parte della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio;

— il trasferimento della competenza a trattare i problemi dei sottufficiali dell'Esercito e dalla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e quella degli ufficiali dell'Esercito;

— la soppressione dell'Ufficio centrale per gli allestimenti militari i cui compiti vengono assolti nell'ambito del Segretariato generale.

In particolare:

— gli articoli 46 47 configurano l'organizzazione e ne delimitano gli elementi costitutivi;

— gli articoli da 48 a 52, definiscono gli uffici centrali della difesa, i loro compiti e la loro dipendenza;

— l'articolo 53 elenca le Direzioni generali.

Gli articoli 54 e 55 definiscono i compiti delle nuove Direzioni generali del personale militare dell'Esercito, cioè: della Direzione generale per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Direzione generale per i militari di truppa dell'Esercito.

Esse nascono per riorganizzazione di quelle preesistenti competenti, effettivamente: per i soli ufficiali, la prima e per i sottufficiali e truppa, la seconda.

Il riordinamento trova fondamento nella necessità di conferire unitarietà di indirizzo alla gestione del personale ufficiali e sottufficiali allo scopo di perseguire un impiego più razionale.

Inoltre la possibilità conferita dalla nuova normativa ai sottufficiali di accedere al ruolo tecnico-amministrativo degli ufficiali rende indispensabile uniformare la gestione del personale, avvalendosi di tecni-

che procedurali automatizzate che consentono il massimo delle economie di gestione mediante l'unificazione di settori omogenei e paralleli.

Gli articoli da 61 a 66, riordinano le Direzioni generali tecniche e conferiscono loro parte delle attribuzioni già previste per la soppressa Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

Tale riordinamento consente la creazione di un complesso di Direzioni generali più rispondenti alle effettive esigenze delle Forze armate.

In tale contesto:

— alla Direzione generale per gli armamenti terrestri (art. 61) sono affidate competenze sui mezzi e materiali terrestri e relativi combustibili e materie di consumo;

— alla Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti navali (art. 62) sono affidate competenze sui mezzi e materiali navali e relativi combustibili e materie di consumo;

— alla Direzione generale delle costruzioni e degli armamenti aeronautici e spaziali (art. 63) sono affidate competenze sui mezzi e materiali aeronautici e spaziali e relativi combustibili e materie di consumo;

— alla Direzione generale di commissariato (art. 65) sono affidate, oltre che le tradizionali competenze sul vestiario, casermaggio, vitto e materie di consumo per la vita militare, anche quelle relative ai combustibili per riscaldamento e cucina;

— alla Direzione generale dei lavori del genio militare (art. 66), sono affidate competenze soltanto sulle attività connesse ai lavori infrastrutturali ai beni demaniali.

Con gli articoli da 67 a 71, si completa il quadro delle Direzioni generali già configurate nell'articolo 50.

Infine nell'ambito dell'organizzazione interforze tecnico-amministrativa, si è reso necessario conferire alle unità di supporto per il funzionamento degli organi centrali (art. 72) una struttura più funzionale per l'inquadramento dei militari di truppa e dei reparti di trasporto; mentre nell'articolo 73 trovano conferma i compiti dell'Ufficio amministrazioni speciali già previsti dall'ordinamento precedente.

A chiusura della trattazione dell'organizzazione interforze tecnico-amministrativa sono configurati gli organi periferici dell'organizzazione stessa.

I titoli III, IV e V contengono le norme concernenti le organizzazioni di Forza armata.

Pur essendo sviluppate in titoli separati per rispettare le inevitabili peculiarità delle loro organizzazioni, le Forze armate sono state configurate sulla base di una identica articolazione che ne sottolinea, anche sul piano formale, l'unicità di indirizzo ormai realizzato.

Ciascuno dei tre titoli introduce la normativa di forza armata definendo, dettagliatamente i compiti (artt. 78, 109 e 127) indicati dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 383.

I successivi articoli 79, 110 e 127 individuano l'articolazione delle rispettive Forze armate nelle organizzazioni: centrale, territoriale, delle



forze operative e scolastico-addestrativa; ognuna delle quali trova sviluppo in un'apposito capitolo nell'ambito di ciascun titolo.

La soluzione adottata consente, tra l'altro, di rilevare con immediatezza e con chiarezza sia il quadro ordinativo completo di tutte le componenti delle Forze armate, sia i compiti dei singoli organismi e le attribuzioni e le responsabilità del personale ad essi preposto.

Per tale ragione si è ritenuto non necessario dilungarsi nel commento dei singoli articoli, limitando l'illustrazione agli aspetti strutturali che delineano soluzioni nuove e più funzionali.

Per l'Esercito meritano di essere sottolineati:

— la definizione di una nuova struttura logistica che, avvalendosi della costituzione di ruoli unificati del personale dei servizi e dei positivi risultati di una recente sperimentazione funzionale del settore, consente una organizzazione più snella, meno dispendiosa e proiettata verso future possibilità d'integrazione interforze;

— la costituzione delle direzioni territoriali della leva e reclutamento che, oltre a realizzare una più elevata funzionalità dell'importante servizio, aderisce in modo concreto agli obiettivi di decentramento burocratico perseguiti dall'amministrazione statale;

— la nuova organizzazione di comando territoriale, che assicura una più elevata operatività e un più armonico allacciamento tra autorità regionale e autorità militare preposte alla pianificazione e alla condotta delle attività: per la difesa del territorio, per i concorsi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni.

A tal fine, i limiti delle giurisdizioni militari vengono fatti coincidere con quelli delle regioni e delle province.

Sono stati, conseguentemente, ridefiniti:

— la ripartizione dei compiti ora assolti dai Comandi militari territoriali e dai Comandi militari di zona che vengono soppressi;

— l'affiancamento ad ogni regione amministrativa e ad ogni provincia, rispettivamente, di un comando operativo territoriale e di un comando militare provinciale, che costituiscono la catena degli interlocutori militari permanentemente in contatto con i paritetici organi amministrativi dello Stato;

— l'aggregazione dei comandi operativi territoriali in cinque comandi militari territoriali. Per i comandi militari della Sardegna e della Sicilia ciò non è stato necessario, in quanto gli stessi assolvono direttamente anche le funzioni di comandi operativi territoriali.

Conseguentemente:

— il primo comando militare territoriale esercita la sua giurisdizione per la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia e la Liguria;

— il quinto: per l'Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

— il settimo: per la Toscana e l'Emilia-Romagna;

— l'ottavo: per le Marche, l'Umbria, il Lazio e gli Abruzzi;

— il decimo: per la Campania, il Molise, le Puglie, la Basilicata e la Calabria;

— i comandi militari della Sicilia e della Sardegna: rispettivamente per la Sicilia e per la Sardegna.

I comandanti militari territoriali esercitano anche funzioni di comando su comandi, grandi unità, unità e enti posti alle loro dipendenze; l'alta vigilanza e il potere disciplinare sui comandi e enti delle organizzazioni interforze; funzioni presidiarie sul territorio di giurisdizione. Sovrintendono inoltre alle operazioni connesse con la leva, la selezione, il reclutamento e la mobilitazione; hanno funzioni direttive dei servizi per tutti i comandi, enti e unità dell'Esercito dislocati nel territorio di giurisdizione.

Assolvono, infine, compiti di pianificazione e di collegamento con le autorità civili regionali per le attività concernenti il demanio e le servitù militari, ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Si sottolinea che la costituzione dei comandi militari provinciali fin dal tempo di pace costituisce soltanto un fatto organizzativo che non comporta alcun onere.

Le funzioni di comandante militare provinciale, per il tempo di pace saranno devolute infatti al più elevato in grado o al più anziano dei comandanti di reparto o di enti dislocati in ciascuna provincia.

Per quanto concerne l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri la presente legge rinvia alle norme contenute nel regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto-legge 14 giugno 1934, n. 1169 e successive modificazioni, nonché alle altre particolari disposizioni legislative e regolamentari.

Il titolo IV configura l'organizzazione della Marina militare.

Meno esposta delle altre due Forze armate alle sollecitazioni di modifiche ordinarie per garantire la propria operatività, ha confermato, in linea di massima, il quadro funzionale esistente, in una dimensione armonica e realistica ben diversa da quella indicata nella precedente legge del 1926.

Poco appariscente ma sostanziale, in ogni caso, la proiezione in senso interforze dei criteri funzionali che regolano i rapporti tra gli organismi all'interno della propria organizzazione e tra questi e quelli delle altre forze armate e degli enti interforze.

Discorso a parte occorre fare per l'Aeronautica militare la cui organizzazione, definita nel titolo V, risulta alquanto diversa sia da quella delineata nella precedente legge del 1938, sia da quella attuale.

Lo sviluppo dei mezzi di combattimento aerei e soprattutto quello dei mezzi di supporto al suolo hanno richiesto una diversa concezione organizzativa di alcuni importanti settori.

Non potevano essere ritenute più valide, infatti, formule procedurali e strutture organizzative che avevano il loro valore in tempi in cui le forze aeree, sensibilmente più numerose ma di modeste presta-

zioni, richiedevano un impiego operativo decentrato tra diverse grandi unità.

Si è maturato, infatti, in questi ultimi anni, un radicale cambiamento della forza aerea dell'Aeronautica militare che affida la propria capacità operativa a poche centinaia di velivoli bellici di elevate prestazioni, di grande potenza offensiva e di rilevante costo.

Una tale forza, in cui ciascun reparto di volo rappresenta un elevato potere deterrente e risolutivo, anche se impiegato con armamenti convenzionali, non può che essere inserito in una unica organizzazione, con un'unica catena di comando.

Non solo, ma le moderne teorie di impiego delle forze aeree hanno valore solo se il loro impiego è immediato, tempestivo e se il massimo sforzo si manifesta, sin dalle prime ore di operazione, in stretta coordinazione interforze. Realizzare una tale tempestività, unitarietà degli sforzi, coordinamento tra i diversi tipi di operazioni principali, di supporto ed ausiliarie, è possibile solo se l'organizzazione di comando che impiega le forze è unitaria.

È stata, perciò, scelta un'organizzazione strutturale nella quale, individuati i blocchi funzionali e significativi di attività secondo i criteri della semplicità, standardizzazione e specializzazione, al vertice di ogni funzione viene preposto un comando o un ispettorato.

Nella nuova struttura, pertanto, l'Aeronautica è costituita da tre grandi comandi funzionali di vertice:

— Comando delle forze aeree, che riunisce in un solo organismo operativo a comando centralizzato tutte le forze e i centri operativi dell'Aeronautica;

— Comando generale delle scuole, che assicura tutta l'attività di formazione, di istruzione, di addestramento e di qualificazione del personale militare dell'Aeronautica, ad eccezione dell'attività svolta dalla Scuola di guerra aerea;

— Ispettorato logistico, che assicura lo svolgimento di tutta la attività logistica e tecnica a supporto dell'attività operativa e addestrativa.

Di conseguenza gli attuali comandi territoriali di « Regione aerea » vengono posti alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica di comandi territoriali « Zona aerea » e conservano le funzioni tecnico-logistiche, amministrative e territoriali. I comandanti di « Zona aerea » vengono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'aeronautica e, per le attività tecnico-logistiche, dell'Ispettore logistico.

La necessità di una gestione unitaria dei mezzi e il venir meno delle responsabilità dell'Aeronautica militare nel settore del traffico aereo hanno infine suggerito lo scioglimento dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e la redistribuzione delle rimanenti attribuzioni del suddetto Ispettorato ad altri organi della forza armata (Stato Maggiore, comando delle forze, ispettorato logistico).

La terza parte della legge è suddivisa in due titoli che definiscono rispettivamente, il personale e i mezzi, i materiali e le infrastrutture.

È la prima volta che in una legge ordinativa trovano completa e concreta trattazione gli elementi essenziali che definiscono le capacità operative delle Forze armate.

Si è trattato di una scelta obbligata dal momento che è stata riconosciuta l'assoluta necessità di disporre di un corpo normativo in grado di offrire al Parlamento la possibilità di valutare compiutamente gli impegni finanziari da assumere in relazione agli indirizzi di politica militare adottati.

Per il personale il problema è stato risolto riportando nella legge oltre al volume organico degli ufficiali in servizio permanente, come avveniva per consuetudine nelle passate leggi di ordinamento delle Forze armate, anche quello dei sottufficiali e quello dei militari di leva, attribuendo alla legge di bilancio annuale solo la definizione delle categorie e quantità di personale da trattenere temporaneamente in servizio per sopperire a contingenti deficienze dei ruoli organici del personale in servizio permanente.

Per quanto concerne i mezzi, i materiali e le infrastrutture, la necessità di non appesantire la presente legge ha consigliato di indicare in essa solo il tipo e la quantità dei mezzi e dei materiali di più elevata importanza, rinviando per il resto al documento di pianificazione della Difesa.

Il titolo I tratta del personale in 5 capitoli.

Nel capo I sviluppano le norme generali. Per coerenza con il criterio di conferire al presente testo di legge, per quanto possibile, le capacità di testo unico per tutti i settori delle Forze armate, sono richiamate, in esso, le varie leggi di riferimento per ciò che attiene lo stato giuridico, il reclutamento e l'avanzamento delle singole categorie. Sono inoltre definite le esigenze organiche.

Nei capi II, III e IV sono riportati l'inquadramento e le funzioni che assolve il personale dei singoli corpi e ruoli, rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Di rilievo in questo campo la definizione, per la prima volta per l'Esercito, delle funzioni che il personale dei singoli corpi e ruoli è chiamato ad assolvere.

Il capo V è dedicato al personale civile della Difesa.

Nel titolo II si definiscono i mezzi, i materiali e le infrastrutture e si determinano le loro esigenze, in parte direttamente per i materiali più significativi e in parte rinviando, come già detto, al documento di pianificazione della Difesa.

Le disposizioni finali sono costituite essenzialmente dalle norme che qualificano la nuova legge di ordinamento quale strumento giuridico per la realizzazione, in un quadro di pianificazione e sotto il costante controllo del Parlamento, delle strutture operative e tecniche necessarie al conseguimento degli obiettivi di difesa nazionale.

L'articolo 181 stabilisce, infatti, che le strutture indicate nella legge dovranno essere realizzate nei tempi e con le modalità indicate nella pianificazione della difesa presentata al Parlamento.

Si deduce chiaramente da questo articolo la validità temporale della legge legata alla pianificazione decennale.

Alla stessa pianificazione decennale fa riferimento l'articolo 182 per la definizione degli oneri finanziari che dovranno essere erogati mediante i normali stanziamenti di bilancio.

Gli articoli 184 e 185 definiscono gli impegni del Ministro della difesa a tenere annualmente informato il Parlamento sui risultati raggiunti e sulle eventuali modifiche alla pianificazione che, pur nei limiti degli stanziamenti finanziari ricevuti, si rendessero necessarie, nonchè di presentare in Parlamento, sei mesi prima della scadenza, le modifiche al presente testo normativo legate al successivo ciclo di pianificazione.

Con l'articolo 186, infine, si è sentita la necessità di fissare il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione della nuova organizzazione territoriale dell'Esercito, tenendo conto delle rilevanti incidenze amministrative che ne derivano.

*SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: « ORDINAMENTO DELLA DIFESA »**PREAMBOLO*

*PARTE PRIMA — ORGANI DI LAVORO, CONSULTIVI E ORGANI VARI*

*TITOLO I — GABINETTO DEL MINISTRO, SEGRETERIE PARTICOLARI E ORGANI VARI*

*TITOLO II — CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE*

*PARTE SECONDA — ORGANIZZAZIONE TECNICO-MILITARE*

*TITOLO I — ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE TECNICO-MILITARE*

*CAPO I — COMITATO DEI CAPI DI STATO MAGGIORE*

*CAPO II — STATO MAGGIORE DELLA DIFESA*

*CAPO III — STATI MAGGIORI DI FORZA ARMATA*

*CAPO IV — SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA*

*CAPO V — COMANDO OPERATIVO ALL'EMERGENZA*

*TITOLO II — LE ORGANIZZAZIONI INTERFORZE*

*CAPO I — ORGANIZZAZIONE TECNICO-OPERATIVA*

*CAPO II — ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA*

*TITOLO III — LE ORGANIZZAZIONI DI FORZA ARMATA - L'ESERCITO*

*CAPO I — NORME GENERALI*

*CAPO II — ORGANIZZAZIONE CENTRALE*

*CAPO III — ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE*

*CAPO IV — ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE OPERATIVE*

*CAPO V — ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA*

TITOLO IV — LE ORGANIZZAZIONI DI FORZA ARMATA -  
LA MARINA MILITARE

- CAPO I — NORME GENERALI
- CAPO II — ORGANIZZAZIONE CENTRALE
- CAPO III — ORGANIZZAZIONE PERIFERICA TERRITORIALE
- CAPO IV — ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE OPERATIVE
- CAPO V — ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA

TITOLO V — LE ORGANIZZAZIONI DI FORZA ARMATA -  
L'AERONAUTICA MILITARE

- CAPO I — NORME GENERALI
- CAPO II — ORGANIZZAZIONE CENTRALE
- CAPO III — ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
- CAPO IV — ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE OPERATIVE
- CAPO V — ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA

*PARTE TERZA — PERSONALE, MEZZI, MATERIALI E INFRA-  
STRUTTURE*

TITOLO I — PERSONALE

- CAPO I — NORME GENERALI
- CAPO II — PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO
- CAPO III — PERSONALE MILITARE DELLA MARINA MILITARE
- CAPO IV — PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA MILITARE
- CAPO V — PERSONALE CIVILE

TITOLO II — MEZZI, MATERIALI E INFRASTRUTTURE

*DISPOSIZIONI FINALI*

*PREAMBOLO*

Art. 1.

*(Organizzazione generale della difesa)*

Il Ministro della difesa è il responsabile dell'organizzazione dello Stato che attende al raggiungimento degli obiettivi della difesa militare nazionale e all'assolvimento degli altri compiti stabiliti per le Forze armate dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Il Ministro della difesa per l'esercizio delle sue funzioni costituzionali e per il conseguimento dei fini istituzionali del suo Dicastero:

- a)* è coadiuvato dai Sottosegretari di Stato;
- b)* dispone di appositi organi di lavoro e consultivi;
- c)* si avvale dell'organizzazione tecnico-militare.

I Sottosegretari di Stato esercitano le attribuzioni che vengono loro delegate dal Ministro.



## PARTE PRIMA

## ORGANI DI LAVORO E CONSULTIVI

## TITOLO I

GABINETTO DEL MINISTRO, SEGRETERIE  
PARTICOLARI E ORGANI VARI

## Art. 2.

*(Gabinetto del Ministro)*

Il Gabinetto del Ministro della difesa attende alle funzioni indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. A esso è preposto un capo di Gabinetto nominato con decreto del Ministro della difesa.

Il capo di Gabinetto è scelto tra i generali di corpo d'armata o divisione, ammiragli di squadra o di divisione e generali di squadra o divisione aerea, in servizio permanente effettivo.

Il capo di Gabinetto è coadiuvato:

a) da un vice capo di Gabinetto per gli affari militari, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, scelto tra i generali di Brigata, o contrammiragli, in servizio permanente effettivo;

b) da un vice capo di Gabinetto per gli affari civili, di qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Il Gabinetto si articola in segreteria particolare del Ministro e in uffici, retti, questi ultimi, da colonnelli o capitani di vascello o primi dirigenti. Alla segreteria particolare e agli uffici sono assegnati ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, funzionari ed impiegati civili, nel numero da definire con apposito decreto ministeriale.

## Art. 3.

*(Segreterie particolari)*

Le segreterie particolari sono gli organi di cui dispongono i Sottosegretari di Stato per l'esercizio delle attribuzioni loro delegate dal Ministro. A esse sono assegnati ufficiali di grado non superiore a colonnello, o capitano di vascello, impiegati di qualifica non superiore a

primo dirigente, sottufficiali e impiegati della carriera di concetto ed esecutiva, nel numero da definire con decreto ministeriale.

Art. 4.

*(Varie)*

Al personale assegnato al Gabinetto del Ministro e alle segreterie particolari compete l'indennità di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Per gli organismi indicati nei precedenti articoli 2 e 3 valgono, per quanto non previsto dagli stessi articoli, le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.

Art. 5.

*(Informazioni e sicurezza militare)*

Il Ministro della difesa ha alle dipendenze il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, nei modi e nei termini previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni.

Art. 6.

*(Addetti militari, navali e aeronautici)*

Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali il Ministro della difesa si avvale anche degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica istituiti presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

Agli uffici di cui al comma precedente sono preposti ufficiali in servizio permanente effettivo nel grado di generale o ammiraglio, colonnello o capitano di vascello, tenente colonnello o capitano di fregata, nominati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 7.

*(Ordinariato militare)*

Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate è posto sotto l'alta direzione dell'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori.

La carica di Ordinario militare è definita dalla legge 11 marzo 1926, n. 417. L'ordinamento e l'organico dei cappellani militari sono stabiliti dalla legge 16 gennaio 1936, n. 77, e successive modificazioni.

Il servizio dell'assistenza spirituale è disciplinato dalla legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni.

L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della autorità ecclesiastica.

Art. 8.

*(Commissariato generale per le onoranze ai Caduti,  
per i Cimiteri e i Sacrari militari)*

Il Commissariato generale per le onoranze ai caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1951, n. 204.

Le attribuzioni del Commissariato generale sono fissate dalla citata legge 9 gennaio 1951, n. 204, in aggiunta a quanto già previsto dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877, e 9 gennaio 1936, n. 132.

Gli ordinamenti e gli organici del Commissariato generale sono stabiliti dal Ministro della difesa con proprio decreto.

TITOLO II

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE

Art. 9.

*(Configurazione)*

Il Consiglio superiore delle Forze armate è un organo consultivo di cui si avvale il Ministro della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 10.

*(Attribuzioni)*

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto sui capitoli d'onere generali e particolari e sui progetti di contratto e transazione a firma del Ministro, a meno di quelli per i quali apposite leggi attribuiscono ad altri consessi la responsabilità del parere stesso.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è sostitutivo di quello del Consiglio di Stato nei casi in cui il rappresentante di tale consesso in seno al Consiglio abbia espresso parere conforme a quello di maggioranza.

Il Consiglio superiore delle Forze armate può essere consultato dal Ministro della difesa anche su problemi di diversa natura.

## Art. 11.

*(Composizione)*

Il Consiglio superiore delle Forze armate:

a) è composto da un presidente, membri ordinari e membri straordinari;

b) si articola in tre sezioni: sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica.

Il presidente è il generale o l'ammiraglio in servizio permanente effettivo più elevato in grado o più anziano tra i presidenti di sezione.

I presidenti di sezione sono i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra e i generali di squadra aerea in servizio permanente effettivo più anziani nel rispettivo ruolo che:

a) non siano Capi di Stato Maggiore, Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o Comandante generale della Guardia di finanza, Comandante delle Forze terrestri alleate del Sud Europa;

b) per età e per anzianità di grado possano permanere almeno un anno nell'incarico.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate, oltre ai presidenti di cui al precedente comma:

a) i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dai rispettivi sottocapi di Stato Maggiore;

b) il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti, il quale può farsi rappresentare dal vice Segretario generale o dal vice Direttore nazionale degli armamenti;

c) il generale di corpo d'armata, l'ammiraglio di squadra e il generale di squadra aerea più anziano che non rivestano le cariche di presidente di sezione e quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), con funzione di vice presidenti di sezione;

d) un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello, un generale di brigata aerea o colonnello del ruolo naviganti normale, con funzioni di relatore per gli affari militari;

e) un maggiore generale o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello del corpo del genio navale o delle armi navali e un maggiore generale o colonnello del genio aeronautico, con funzioni di relatore per gli affari tecnici;

f) un dirigente superiore o primo dirigente del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatore per gli affari amministrativi.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

- a) il comandante delle Forze terrestri alleate del Sud Europa;
- b) i comandanti delle grandi unità terrestri, navali e aeree;
- c) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- d) il Comandante generale della Guardia di finanza;
- e) gli ispettori d'arma e dell'aviazione leggera dell'Esercito ed i capi dei corpi del genio navale, delle armi navali e del genio aeronautico;
- f) i comandanti di regione militare dell'Esercito, i comandanti di dipartimento militare marittimo, i comandanti di zona aerea, e i comandanti militari marittimi autonomi;
- g) il procuratore generale militare;
- h) i direttori generali del Ministero della difesa;
- i) il capo del corpo tecnico dell'Esercito, i capi dei corpi di sanità e di commissariato delle Forze armate e il tenente generale del ruolo servizi dell'Aeronautica;
- l) l'ispettore generale delle capitanerie di porto;
- m) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari qualifica.

#### Art. 12.

##### *(Procedure per le nomine)*

Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti ed i vice presidenti di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

I membri ordinari relatori militari e civili sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta rispettivamente dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata e del Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa su designazione, rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato.

Oltre agli ufficiali di cui al precedente articolo 11, terzo comma, lettera a), non possono essere nominati presidente di sezione e vice presidente, gli ufficiali che ricoprono cariche elettive politiche o amministrative, nonchè: il consigliere militare del Presidente della Repubblica, il capo di Gabinetto del Ministro della difesa, il direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, i direttori generali e centrali del Ministero della difesa.

Non possono altresì essere nominati membri ordinari gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori il territorio nazionale.

Art. 13.

(*Consulenti*)

Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, e i presidenti di sezione, per le riunioni di sezione, possono di volta in volta convocare, per dare parere, ufficiali delle Forze armate e funzionari delle amministrazioni statali, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico e esperti di problemi militari.

Art. 14.

(*Funzionamento*)

Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano più di una Forza armata e per sezione quelle concernenti una sola Forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al precedente articolo 10, che interessano più Forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero un prevalente interesse di una di esse, sono esaminati, per designazione del presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente sezione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre Forze armate interessate all'atto, da un membro, ordinario o straordinario, con diritto di voto, designato dal rispettivo presidente di sezione.

Le sezioni si riuniscono con i membri ordinari e straordinari della propria Forza armata.

Il Segretario generale /Direttore nazionale degli armamenti o il suo sostituto, il procuratore generale militare, i direttori generali che sovrintendono alle attività comuni a più Forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato o il loro supplente partecipano a ciascuna delle tre sezioni.

Il Consiglio superiore delle Forze armate — in riunione plenaria — viene convocato di iniziativa del suo presidente o su proposta dei presidenti di sezione.

I membri straordinari e i membri ordinari relatori sono convocati dal presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare e in eguale numero per ciascuna Forza armata.

Le sezioni vengono convocate dai rispettivi presidenti. Questi invitano alle riunioni i membri straordinari e i membri ordinari relatori, in rapporto alla materia da trattare.

Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari.

Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalità civili di cui al precedente articolo 13.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione.

Il parere su ciascuna questione è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze in cui essa fu discussa.

Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro dal presidente del Consiglio superiore o della sezione, secondo che si riferisca a riunioni plenarie o di sezione.

#### Art. 15.

##### *(Segreteria)*

I servizi di segreteria del Consiglio superiore delle Forze armate e delle sue sezioni sono disimpegnati da personale militare e civile della Difesa.

Gli organici delle segreterie sono definiti dal presidente del Consiglio superiore in accordo con i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e con il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti per il personale civile.

### PARTE SECONDA

#### ORGANIZZAZIONE TECNICO-MILITARE

#### Art. 16.

##### *(Articolazione)*

L'organizzazione tecnico-militare della difesa si configura nel complesso di organismi operativi e amministrativi, sia di comando e direzionali che attendono alla pianificazione, alla programmazione, all'approntamento, alla preparazione e all'impiego dello strumento militare, sia esecutivi.

Essa comprende:

- a) l'organizzazione del vertice tecnico-militare;
- b) le organizzazioni interforze;
- c) le organizzazioni di Forza armata.

Gli organismi di cui al primo comma del presente articolo sono costituiti da personale militare e civile della difesa, mezzi, materiali e infrastrutture, di cui alla successiva Parte Terza, ordinati secondo le esigenze operative delle Forze armate.

## TITOLO I

### ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE TECNICO-MILITARE

#### Art. 17.

*(Articolazione)*

L'organizzazione del vertice tecnico-militare della difesa comprende:

- a) il Comitato dei Capi di Stato Maggiore;
- b) lo Stato Maggiore della Difesa;
- c) gli Stati Maggiori delle Forze armate;
- d) il Segretario generale;
- e) il comando operativo all'emergenza.

## CAPO I

### COMITATO DEI CAPI DI STATO MAGGIORE

#### Art. 18.

*(Configurazione)*

Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore:

- a) è il massimo organo consultivo del Ministro della difesa;
- b) è l'organo decisionale tecnico-militare di più elevato livello.

#### Art. 19.

*(Attribuzioni quale organo consultivo)*

Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore esprime pareri al Ministro della difesa sulle questioni di interesse militare di maggior rilievo. I pareri sono obbligatori per i problemi relativi:

- a) alla formulazione dei lineamenti di politica di difesa e di quelli di politica militare;



b) alle clausole militari da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali e ai rapporti internazionali concernenti la difesa;

c) ai più importanti schemi di provvedimenti legislativi, che comunque interessino la difesa.

#### Art. 20.

##### *(Attribuzioni quale organo decisionale)*

Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, sulla base degli indirizzi di politica di difesa e finanziaria definiti dal Governo e delle direttive di politica militare impartite dal Ministro della difesa, delibera in merito ai programmi generali di pianificazione e di programmazione, e alle relative modifiche da sottoporre all'approvazione del Ministro; in particolare:

a) sui compiti operativi delle Forze armate o su quelli specifici di una sola di essa;

b) sulla configurazione, sull'ordinamento e sullo schieramento dello strumento militare e sul bilanciamento delle sue componenti;

c) sulla validità operativa dei principali mezzi, complessi e sistemi d'arma caratterizzanti ciascuna forza armata e sulla loro rispondenza e necessità nel quadro generale dello strumento militare;

d) sui lineamenti di pianificazione operativa per l'emergenza;

e) sui finanziamenti dei programmi e sulle assegnazioni per le spese discrezionali di ciascuna Forza armata e dell'area interforze, sia tecnico-operativa, sia tecnico-amministrativa;

f) sugli indirizzi di ricerca scientifica;

g) sui problemi relativi al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, al trattamento economico, alla formazione e al governo disciplinare del personale militare, nonchè agli organici del personale civile della Difesa.

Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore ha inoltre la facoltà di presentare al Ministro della difesa proposte relative a leggi e disposizioni regolamentari d'interesse delle Forze armate.

#### Art. 21.

##### *(Composizione)*

Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore è composto:

a) dal Capo di Stato Maggiore della Difesa: presidente;

b) dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata e dal Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti: membri.

In caso di grave impedimento del Capo di Stato Maggiore della Difesa o di vacanza della carica, la presidenza del Comitato è assunta dal membro più anziano e il sottocapo di Stato Maggiore della Difesa partecipa quale membro alle attività del comitato stesso.

Qualora il grave impedimento o la vacanza si verifichi per uno dei membri:

i Capi di Stato Maggiore di Forza armata sono sostituiti dai rispettivi sottocapi di Stato maggiore;

il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti è sostituito dall'ufficiale generale o ammiraglio che ne esercita le funzioni vicarie.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire, su invito del presidente, esperti delle materie all'ordine del giorno, senza diritto di partecipare alle deliberazioni.

#### Art. 22.

##### (Funzionamento)

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Ministro della difesa ovvero di propria iniziativa o su richiesta di uno o più membri.

Il presidente e i membri del Comitato partecipano alle riunioni con potestà paritetica e sono collegialmente responsabili degli atti del Comitato stesso.

Il Comitato delibera ed esprime pareri a maggioranza. I membri che non concordano hanno facoltà di chiedere che il loro parere venga verbalizzato nella delibera stessa e, eventualmente, portato a conoscenza del Ministro.

Quando il Comitato dei Capi di Stato Maggiore è consultato dal Ministro della difesa, esprime un parere motivato che deve essere rimesso al Ministro dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Le deliberazioni del Comitato dei Capi di Stato Maggiore sono tradotte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa in direttive per i Capi di Stato maggiore e per il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti.

Per la validità degli atti è necessaria la presenza di tutti i componenti del Comitato.

I servizi di segreteria del Comitato dei Capi di Stato Maggiore sono assicurati dallo Stato Maggiore della Difesa.

## CAPO II

## STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## Art. 23.

*(Configurazione della carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa)*

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa:

a) è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa;

c) ha rango gerarchico preminente nei confronti di tutti i generali dell'Esercito o gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica;

d) dipende dal Ministro della difesa del quale è consulente per i problemi tecnico-militari interforze e internazionali;

e) fa parte, in qualità di membro, del consiglio supremo di Difesa;

f) è sentito dal Ministro della difesa per la nomina dei Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa:

a) è presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

b) è autorità preposta a promuovere e organizzare le attività del Comitato dei Capi di Stato Maggiore e a tradurre in direttive le decisioni del comitato stesso;

c) è la massima autorità dell'area interforze tecnico-operativa;

d) ha alle sue dipendenze, nel quadro delle attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e il Segretario generale/Direttore generale degli armamenti.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è considerato in soprannumero all'organico della Forza armata di appartenenza. In caso di cessazione della carica tale soprannumero sarà riassorbito con il verificarsi della prima vacanza nell'organico del grado corrispondente.

## Art. 24.

*(Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa)*

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore:

- a) riferisce al Comitato gli indirizzi e le direttive del Ministro della difesa e lo tiene al corrente sulla situazione politico-militare;
- b) sottopone al Ministro della difesa i progetti di pianificazione e di programmazione e ogni altra deliberazione del Comitato che richieda decisioni da parte del Ministro;
- c) presenta al Ministro della difesa i pareri espressi dal Comitato sui problemi per i quali è stata richiesta la consulenza;
- d) dichiara, a nome del Ministro della difesa, presso gli alti comandi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali, l'indirizzo nazionale sui problemi di difesa.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale autorità preposta a promuovere e organizzare le attività del Comitato dei Capi di Stato Maggiore e a tradurre in direttive le decisioni del Comitato stesso:

- a) emana, ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata e al Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti, sulla base degli indirizzi di politica militare definiti dal Ministro della difesa e delle deliberazioni del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, direttive per l'elaborazione degli studi e l'impostazione dei progetti parziali di pianificazione e programmazione generale e finanziaria;
- b) elabora, sulla base dei progetti parziali di pianificazione e di programmazione predisposti dagli Stati Maggiori di Forza armata e dal Segretario generale, il progetto generale di pianificazione e fissa gli obiettivi intermedi di programmazione da conseguire, nonché le linee della relativa programmazione finanziaria, da sottoporre all'approvazione del comitato;
- c) impartisce, sulla base delle decisioni adottate dal Comitato, direttive ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata e al Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti per la realizzazione delle pianificazioni generali dello strumento militare e per le relative programmazioni tecnico-finanziarie;
- d) elabora, sulla base della programmazione finanziaria approvata dal Ministro della difesa, il progetto operativo di stato di previsione della spesa da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- e) promuove studi ordinativi di carattere interforze, nonché sullo stato giuridico, sul trattamento economico, sull'avanzamento e sul governo disciplinare del personale, le cui risultanze sottopone all'approvazione del Comitato;
- f) pianifica e coordina l'attività d'informazione pubblica e di documentazione per le Forze armate;

g) elabora il piano generale di difesa sulla base dei compiti operativi fissati dal Comitato prevedendo, in accordo con le Autorità competenti, l'utilizzazione di aliquote di forze e di mezzi del corpo delle Guardie di finanza, della Polizia di Stato e degli altri corpi armati dello Stato e delle Capitanerie di porto;

h) emana direttive ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata per il conseguimento degli obiettivi addestrativi fissati dal Comitato; impartisce disposizioni per l'addestramento in cooperazione e definisce i programmi delle esercitazioni interforze;

i) partecipa in campo internazionale alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'addestramento e per le programmazioni che ne derivano e mantiene con i comandi militari alleati di pari livello i rapporti attinenti ai problemi di difesa comune;

l) impartisce alle Forze armate e agli enti civili nazionali che vi partecipano le istruzioni per lo svolgimento delle maggiori esercitazioni internazionali di interesse della Difesa;

m) sulla base delle deliberazioni del Comitato, stabilisce i lineamenti dell'organizzazione delle forze e coordina l'impiego delle forze stesse;

n) indica al Ministro della difesa le esigenze generali da soddisfare nel settore informativo militare;

o) coordina con gli altri dicasteri interessati i piani per l'intervento delle Forze armate in caso di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni; sovrintende alle operazioni militari di concorso;

p) emana, sulla base degli indirizzi delineati dal Comitato, direttive ai Capi di Stato Maggiore ed al Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti per la definizione degli obiettivi di ricerche scientifiche;

q) propone al Ministro della difesa, su deliberazione del Comitato, i provvedimenti relativi alla costituzione, allo scioglimento e al trasferimento di sede di comandi, enti e unità, retti da ufficiali di livello gerarchico superiore a tenente colonnello.

Il Capo di Stato Maggiore della difesa, quale massima autorità dell'area interforze tecnico-operativa:

a) elabora i progetti parziali di pianificazione e di programmazione per gli organismi interforze dell'area tecnico-operativa;

b) promuove studi per la definizione degli ordinamenti interni dei comandi, enti ed istituti interforze dell'area tecnico-operativa e per i relativi organici, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

c) è responsabile dell'esecuzione della programmazione in tutti i settori di attività degli organismi interforze dell'area tecnico-operativa. In particolare, sulla base della programmazione finanziaria approvata:

determina, nel quadro dei lineamenti definiti dal Comitato, gli organici, le dotazioni, la dislocazione e i criteri di impegno;

impartisce alle competenti direzioni generali direttive d'ordine tecnico-operativo per la realizzazione dei programmi attinenti a tali organismi;

d) impartisce alle competenti direzioni generali direttive di ordine tecnico-operativo per la realizzazione dei programmi d'interesse comune a più forze armate;

e) definisce, con il concorso dei capi di Stato maggiore di Forza armata, i lineamenti della regolamentazione di impiego a carattere interforze;

f) emana disposizioni per l'utilizzazione del sostegno logistico degli organismi interforze dell'area tecnico-operativa, fornito dalle organizzazioni logistiche delle singole Forze armate.

Il Capo di Stato Maggiore della difesa, inoltre:

a) esercita funzioni ispettive su tutti i comandi, enti e unità delle Forze armate;

b) definisce, in accordo con le autorità competenti delle altre amministrazioni, l'organizzazione dei trasporti militari terrestri, marittimi e aerei per l'emergenza e predispone i piani generali per la utilizzazione dei mezzi di trasporto civili;

c) designa, su indicazione dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata, gli ufficiali di grado non superiore a generale di brigata o maggiore generale o contrammiraglio, da destinare ai vari incarichi interforze ed i colonnelli o capitani di vascello o gradi inferiori da destinare a incarichi internazionali. Indica, inoltre, al Ministro della difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata, i generali di brigata, contrammiragli e maggiori generali da destinare a incarichi internazionali;

d) indica al Ministro della difesa, sentiti i Capi di Stato Maggiore di Forza armata, i generali di corpo d'armata e di divisione e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica da designare ai vari incarichi;

e) assume, all'emergenza, le attribuzioni e le competenze previste dal successivo Capo V.

#### Art. 25.

#### *(Ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa)*

Lo Stato Maggiore della Difesa è l'organo di cui si avvale il Capo di Stato Maggiore della Difesa per l'esercizio delle attribuzioni definite con la presente legge.

È retto da un sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il sottocapo di Stato Maggiore della Difesa coadiuva il Capo di Stato Maggiore della Difesa e ne esplica le funzioni vicarie in caso di temporanea assenza, impedimento o vacanza della carica.

Egli è scelto fra i generali di corpo d'armata, ammiragli di squadra o generali di squadra aerea, in servizio permanente effettivo e dovrà appartenere a Forza armata diversa da quella del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Lo Stato Maggiore della Difesa si articola in reparti e uffici, retti, rispettivamente, da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate.

### CAPO III

#### STATI MAGGIORI DI FORZA ARMATA

##### Art. 26.

*(Configurazione della carica di Capo di Stato Maggiore di Forza armata)*

I Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) sono scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo della rispettiva Forza armata di grado non inferiore a generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra e generale di squadra aerea;

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato Maggiore della difesa;

c) hanno rango gerarchico preminente nei confronti di tutti gli ufficiali generali ed ammiragli della rispettiva Forza armata;

d) dipendono dal Ministro della difesa del quale sono i consulenti per i problemi tecnico-militari peculiari della rispettiva Forza armata e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel quadro delle attribuzioni a questi conferite dalla presente legge.

I Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) sono membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

b) sono l'autorità massima della rispettiva Forza armata.

##### Art. 27.

*(Attribuzioni dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata)*

I Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) elaborano i progetti di Forza armata per l'impostazione e lo sviluppo della pianificazione e della programmazione generale e finan-

ziaria. In tale quadro, in armonia con le direttive emanate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa:

indicano la composizione, l'articolazione e lo schieramento delle forze ; le dotazioni organiche complessive della propria Forza armata; le dotazioni e le scorte di mezzi e materiali; i programmi di ricerca, gli studi e le sperimentazioni concernenti i mezzi e i materiali d'interesse di Forza armata;

rappresentano le esigenze di personale civile, i comandi, enti e unità della Forza armata;

b) propongono al Comitato dei Capi di Stato Maggiore le eventuali modifiche da apportare alla pianificazione e alle programmazioni approvate;

c) trasformano in disposizioni esecutive le direttive emanate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e ne controllano la attuazione;

d) promuovono studi su aspetti peculiari di Forza armata in materia di ordinamento e di reclutamento, stato e avanzamento, governo disciplinare e trattamento economico del personale da presentare al Capo di Stato Maggiore della Difesa per la soluzione interforze dei relativi problemi;

e) sono responsabili dell'approntamento, dell'efficienza e dell'impegno della rispettiva Forza armata, nel quadro delle decisioni adottate dal Comitato e delle conseguenti direttive emanate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

f) sono responsabili, per la parte di competenza, dell'attuazione della programmazione finanziaria approvata dal Ministro della difesa.

In particolare:

realizzano i programmi di forza e definiscono i criteri di impiego del personale e quelli per la sua formazione e preparazione;

definiscono i lineamenti della regolamentazione di impiego delle forze;

determinano i criteri di impiego e i livelli delle scorte relative ai mezzi, ai materiali, agli armamenti, nonchè la loro dislocazione;

fissano gli ordinamenti interni e gli organici dell'organizzazione centrale, dei comandi, delle unità, degli istituti, delle scuole e degli enti vari della rispettiva Forza armata;

emanano, nel quadro delle dotazioni complessive di personale e di materiali previste dai programmi finanziari approvati dal Ministro della difesa per la rispettiva Forza armata, provvedimenti relativi alla costituzione, allo scioglimento e al trasferimento di sede di comandi, enti e unità retti da ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso e indicano al Capo di Stato Maggiore della difesa quelli relativi a comandi, enti e unità retti da ufficiali di grado superiore;



impartiscono alle competenti direzioni generali direttive di ordine tecnico-operativo per la realizzazione dei programmi di interesse della Forza armata;

g) elaborano i piani operativi della rispettiva Forza armata; in tale ambito, impartiscono direttive ed assegnano compiti ai comandi ed enti subordinati;

h) sono responsabili dell'attività logistica di Forza armata che esercitano mediante un'apposita organizzazione preposta alla direzione e al controllo dei servizi logistici;

i) assegnano ai vari incarichi, nell'ambito della rispettiva Forza armata, i generali di brigata o maggiori generali o contrammiragli, nonché i colonnelli o capitani di vascello per gli incarichi di comando valevoli per l'espletamento delle attribuzioni specifiche;

l) indicano al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali di grado non superiore a generale di brigata o maggiori generali o contrammiragli, da destinare ai vari incarichi interforze e i colonnelli o capitani di vascello e gradi inferiori da destinare a incarichi internazionali;

m) propongono al Capo di Stato Maggiore della Difesa i generali di brigata o maggiori generali o contrammiragli da impiegare in incarichi internazionali;

n) sono sentiti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa in merito ai generali di corpo d'armata, di divisione e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, da indicare al Ministro della difesa per la designazione ai vari incarichi;

o) elaborano, in armonia con il contenuto del piano generale dei trasporti d'emergenza emanato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il piano dei trasporti per il settore di competenza e l'utilizzazione dei mezzi di trasporto civili;

p) assumono all'emergenza, le attribuzioni e le competenze previste dal successivo Capo V.

Il Capo di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata, fatte salve le attribuzioni conferite dalla presente legge al capo di Stato maggiore della Difesa, corrisponde, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, direttamente con le Autorità militari e civili nazionali e con quelle internazionali nei limiti previsti dagli accordi di difesa comune.

#### Art. 28.

##### *(Attribuzioni particolari)*

Sulla base delle direttive emanate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, inoltre:

a) il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito:

è responsabile del coordinamento delle predisposizioni e dell'impiego di tutte le forze destinate, al momento dell'emergenza, alla

difesa territoriale e di quelle destinate a fornire concorso in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni;

concorre, in accordo con le altre Autorità interessate, alla predisposizione dei piani per l'impiego all'emergenza di trasporto terrestri civili;

b) il Capo di Stato Maggiore della Marina:

concorre alla definizione, in accordo con le altre Autorità interessate, degli apprestamenti e, nell'ambito di competenza, dell'organizzazione delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in caso di emergenza;

è responsabile del coordinamento delle predisposizioni e dell'impiego delle forze destinate all'emergenza a fornire concorso alla difesa marittima delle coste;

c) il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica:

presiede all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo del traffico aereo d'interesse militare, ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 242. All'emergenza assume la responsabilità del controllo dell'intero traffico aereo;

è responsabile del coordinamento delle predisposizioni e dell'impiego delle forze destinate a concorrere alla difesa aerea del territorio;

concorre, in accordo con le altre Autorità interessate, alla predisposizione dei piani per l'impiego all'emergenza dei mezzi dell'aviazione civile.

Art. 29.

*(Ordinamento degli Stati Maggiori di Forza armata)*

Gli Stati Maggiori di Forza armata sono gli organi di cui si avvalgono i rispettivi Capi di Stato Maggiore per l'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge.

Sono retti ciascuno da un sottocapo di Stato Maggiore nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore di Forza armata.

I sottocapi di Stato Maggiore coadiuvano i rispettivi Capi di Stato Maggiore e ne esplicano le funzioni vicarie in caso di temporanea assenza, impedimento o vacanza della carica. Essi sono scelti tra i generali di corpo d'armata o divisione in servizio permanente effettivo o gradi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica.

Gli Stati Maggiori di Forza armata si articolano in reparti e uffici retti, rispettivamente, da ufficiali generali o ammiragli e da colonnelli o capitani di vascello delle rispettive Forze armate.

## CAPO IV

## SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

## Art. 30.

*(Configurazione della carica di Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti)*

Il Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti:

*a)* è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea;

*b)* è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato Maggiore della Difesa;

*c)* ha rango gerarchico preminente nei confronti di tutto il personale dell'area tecnico-amministrativa;

*d)* dipende dal Ministro della difesa del quale è consulente per i problemi tecnico-amministrativi e per gli affari del personale civile e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel quadro delle attribuzioni a questi conferite dalla presente legge.

Il Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti:

*a)* è membro del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

*b)* è la massima autorità dell'area tecnico-amministrativa.

## Art. 31.

*(Attribuzioni del Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti)*

Il Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti:

*a)* elabora i progetti parziali di pianificazione e di programmazione per gli organismi dell'area tecnico-amministrativa;

*b)* fornisce ai Capi di Stato Maggiore l'apporto di competenza per l'impostazione delle componenti della pianificazione generale, della programmazione e del bilancio;

*c)* coordina e controlla le attività delle direzioni generali e degli uffici centrali della Difesa;

d) segue, sulla base delle direttive tecnico-operative impartite alle direzioni generali dai Capi di Stato Maggiore, la attuazione dei programmi già definiti;

e) propone al Comitato dei Capi di Stato Maggiore le azioni correttive per la realizzazione dei programmi, conseguenti a esigenze di carattere tecnico-amministrativo;

f) promuove studi concernenti:

la mobilitazione industriale nazionale d'interesse delle Forze armate;

l'automazione delle attività e la razionalizzazione delle procedure amministrative della Difesa.

Il Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti, sulla base delle decisioni del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, delle conseguenti direttive di pianificazione e di programmazione emanate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e delle specifiche tecnico-operative fissate dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) emana disposizioni alle direzioni generali per l'elaborazione di studi sui problemi tecnici in materia di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento, da sottoporre al Comitato dei Capi di Stato maggiore, al fine di:

pervenire a soluzioni unitarie;

individuare, sulla base della compatibilità operativa e tecnica, eventuali modifiche alle priorità.

A tale scopo si avvale di un apposito comitato da lui presieduto, composto dai sottocapi di Stato Maggiore della Difesa e di Forza armata;

b) coordina i programmi che comunque comportino spese all'estero, nonchè tutti gli accordi di produzione o di reciproco interesse con uno o più Stati esteri, trattando con visione unitaria i problemi connessi con le compensazioni industriali e le partecipazioni nazionali;

c) propone nelle sedi competenti le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della Difesa in materia di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamenti con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale; a tal fine:

mantiene i collegamenti con gli Stati Maggiori, i Ministeri interessati, le industrie, gli istituti universitari e scientifici e ogni altra organizzazione pubblica o privata;

elabora e fornisce alle industrie nazionali interessate, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e altri Ministeri competenti, elementi relativi agli indirizzi e agli orientamenti da seguire nel campo della ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamenti, sulla base delle esigenze e delle priorità indicate dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore;

d) mantiene i collegamenti con i competenti organi degli Stati esteri e partecipa alle riunioni internazionali di livello paritetico.

Il Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti, inoltre:

a) elabora, in accordo con gli Stati Maggiori di Forza armata interessati, studi relativi:

all'ordinamento e agli organici degli uffici centrali, delle direzioni generali e degli organismi da esse dipendenti;

al reclutamento, formazione e addestramento del personale civile;

b) propone al Comitato dei Capi di Stato Maggiore i provvedimenti relativi alla costituzione, scioglimento o trasferimento di sede di enti dell'area tecnico-amministrativa;

c) esercita il coordinamento tecnico sulle direzioni di amministrazione e mantiene i rapporti con gli organi di controllo amministrativo dello Stato. Ha alle dipendenze la direzione di amministrazione interforze.

#### Art. 32.

##### *(Ordinamento del Segretariato generale della Difesa)*

Il Segretariato generale della difesa è l'organo di cui si avvale il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

Il Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle proprie attribuzioni è coadiuvato:

a) dal vice segretario generale, per il coordinamento degli affari del personale, di quelli amministrativi e di quelli generali;

b) dal vice direttore nazionale degli armamenti, per il coordinamento delle attività di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei materiali.

Il vice segretario generale e il vice direttore nazionale degli armamenti:

sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa;

sono scelti tra generali di corpo d'armata o di divisione e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo.

In caso di temporanea assenza, impedimento o vacanza della carica, il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti è sostituito dal più elevato in grado o più anziano degli ufficiali di cui al precedente comma, che ne esplica le funzioni vicarie.

Il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti, il vice segretario generale e il vice direttore nazionale degli armamenti appartengono a Forza armata diversa.

Il Segretario generale della Difesa si articola in reparti e uffici retti, rispettivamente, da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre forze armate.

L'ufficio che tratta i problemi del personale civile è retto da un primo dirigente.

## CAPO V

### COMANDO OPERATIVO ALL'EMERGENZA

#### Art. 33.

*(Conferimento del comando operativo all'emergenza)*

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume all'emergenza l'alto comando operativo delle Forze armate.

#### Art. 34.

*(Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa all'emergenza)*

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale alto comandante operativo delle Forze armate:

a) è responsabile, sulla base degli indirizzi politico-strategici fissati dal Governo della Repubblica, della definizione dei lineamenti generali per la condotta delle operazioni militari;

b) assegna — previa autorizzazione del Governo della Repubblica — le forze ai comandanti designati per le operazioni combinate, sulla base delle convenzioni e degli accordi interalleati.

#### Art. 35.

*(Conferimento dei comandi operativi)*

I Capi di Stato Maggiore di Forza armata assumono il comando operativo delle rispettive forze armate e delle unità di altra forza armata e di corpi armati dello Stato eventualmente assegnate.

#### Art. 36.

*(Attribuzioni dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata all'emergenza)*

Quali comandanti operativi, i Capi di Stato Maggiore di Forza armata assegnano ai comandanti subordinati missioni o compiti, nonché le forze per assolverli, conferendo loro la necessaria autorità di comando o controllo operativo, specificandone i limiti.

## Art. 37.

*(Conferimento delle funzioni vicarie all'emergenza)*

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ne assume le funzioni il Capo di Stato Maggiore di Forza armata con maggiore anzianità assoluta di grado e, in caso di parità di anzianità assoluta, il più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo dei capi di Stato Maggiore di Forza armata, ne assumono le funzioni i rispettivi sottocapi di Stato Maggiore.

## Art. 38.

*(Attribuzioni del Comitato dei Capi di Stato Maggiore all'emergenza)*

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 34, si avvale della consulenza del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Per la durata dell'emergenza le attribuzioni del Comitato dei Capi di Stato Maggiore di cui ai precedenti articoli 18, comma *b*), e 20 sono conferite al Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Il comitato dei Capi di Stato Maggiore fornisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa consulenza sulle possibilità dello strumento militare nel suo complesso in rapporto ai compiti assegnati e contribuisce alla definizione dei lineamenti generali per la condotta delle operazioni militari, sulla base delle capacità operative delle singole forze armate e delle disponibilità logistiche.

In caso di assenza o di impedimento temporanei, il Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti è rappresentato — in seno al Comitato — dal vice direttore nazionale degli armamenti.

## Art. 39.

*(Centri operativi)*

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, per l'esercizio dell'alto comando operativo delle Forze armate, dispone di un proprio centro operativo interforze.

Ciascun Capo di Stato Maggiore di Forza armata, per l'esercizio del comando operativo della propria Forza armata, dispone di un centro operativo.

I centri operativi sono costituiti e attivati a organici ridotti sin dal tempo di pace.

TITOLO II  
LE ORGANIZZAZIONI INTERFORZE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TECNICO-OPERATIVA

Art. 40.

*(Configurazione e articolazione)*

L'organizzazione tecnico-operativa interforze è costituita dal complesso di organi che attendono alle attività di ricerca e studio, addestrative e operative d'interesse comune alle Forze armate.

L'organizzazione tecnico-operativa interforze si articola in: organi centrali, organi periferici, organi scolastico-addestrativi, comandi interforze.

Art. 41.

*(Organi centrali dell'area interforze tecnico-operativa)*

Gli organi centrali dell'area interforze tecnico-operativa sono lo Stato Maggiore della Difesa di cui al precedente articolo 25 e il Centro militare studi per la difesa civile.

Il Centro militare studi per la difesa civile dipende dal capo di Stato Maggiore della Difesa e attende alle attività di studio di competenza delle Forze armate per la loro partecipazione alla preparazione della difesa civile per l'emergenza.

È retto da un generale di corpo d'armata o di divisione o gradi corrispondenti della Marina militare o dell'Aeronautica militare.

I compiti e l'articolazione del Centro militare studi per la difesa civile sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 42.

*(Organi periferici dell'area interforze tecnico-operativa)*

Gli organi periferici dell'area interforze tecnico-operativa dipendenti dal capo di Stato maggiore della Difesa sono:

a) gli uffici dei delegati e dei rappresentanti militari presso organismi internazionali e interministeriali, costituiti con determinazione ministeriale;

b) il centro di ricerche, esperienze e studi per le applicazioni militari;

c) i poligoni sperimentali e di addestramento interforze.



I compiti e l'ordinamento degli uffici di cui alla precedente lettera *a)* sono definiti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Quelli relativi agli organi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* sono definiti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 43.

*(Organizzazione interforze scolastico-addestrativa)*

Gli organi interforze scolastico-addestrativi dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa sono:

- a)* il Centro alti studi per la Difesa;
- b)* l'Accademia di sanità militare interforze;
- c)* la Scuola unica interforze per la difesa nucleare, biologica e chimica;
- d)* la Scuola telecomunicazioni delle Forze armate;
- e)* la scuola di aerocooperazione.

I compiti e l'ordinamento del Centro alti studi per la difesa sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

I compiti e l'ordinamento dell'Accademia di sanità militare interforze sono definiti con la legge 14 marzo 1968, n. 273, e con il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

I compiti e l'ordinamento dei rimanenti enti scolastico-addestrativi sono fissati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Art. 44.

*(Dipendenza degli organi interforze)*

Il Ministero della difesa, ferme restando la configurazione e l'utilizzazione interforze degli organi di cui ai precedenti articoli 42 e 43, può disporre, su proposta del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, la dipendenza dei singoli organi dal Capo di Stato Maggiore della Forza armata e ha preminente interesse sulle attività svolte.

Art. 45.

*(Comandi interforze)*

Per specifiche esigenze possono essere costituiti fin dal tempo di pace, con decreto del Ministro della difesa, comandi interforze di complessi costituiti da unità appartenenti a più Forze armate.

## CAPO II

## ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

## Art. 46.

*(Configurazione e articolazione)*

L'organizzazione tecnico-amministrativa comprende il complesso di organi che attendono al soddisfacimento delle esigenze tecniche, logistiche e amministrative delle Forze armate.

L'organizzazione tecnico-amministrativa si articola in organi centrali e organi periferici.

## Art. 47.

*(Organi centrali dell'area tecnico-amministrativa)*

Gli organi centrali dell'area tecnico-amministrativa sono:

- a) il segretariato generale di cui al precedente articolo 30;
- b) gli uffici centrali;
- c) le direzioni generali.

## Art. 48.

*(Uffici centrali)*

Gli uffici centrali del Ministero della difesa sono:

- a) l'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;
- b) l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
- c) l'ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, l'automazione e la statistica;
- d) l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

Agli uffici centrali sono preposti ufficiali generali o ammiragli, in servizio permanente effettivo, o impiegati con la qualifica di dirigente generale. Le funzioni di direttore centrale sono conferite agli ufficiali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa.

I direttori degli uffici centrali dipendono dal Ministro, ferma restando l'azione di coordinamento e di controllo esercitata dal Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti di cui al precedente articolo 29.

La struttura ordinativa è definita con decreto ministeriale. I relativi organici sono definiti dal Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti in accordo con i Capi di Stato Maggiore.

#### Art. 49.

##### *(Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione)*

L'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede:

- a) a predisporre gli atti per i rapporti con il Parlamento;
- b) alla elaborazione e alla formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Amministrazione della Difesa e all'esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato;
- c) alla predisposizione e alle altre incombenze per l'emanazione dei decreti presidenziali e ministeriali che non rientrano nella specifica competenza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali;
- d) alla redazione delle pubblicazioni ufficiali periodiche di competenza;
- e) alla risoluzione di questioni di massima sulla interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di legge vigenti;
- f) ad assistere, nel campo giuridico, gli Stati Maggiori e gli altri organi centrali.

#### Art. 50.

##### *(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari)*

L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede:

- a) alla elaborazione, sulla base del progetto operativo di spesa predisposto dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e approvato dal Ministro della difesa, dello schema di stato di previsione e delle relative proposte di varianti, nonchè all'esame e alla valutazione del bilancio consuntivo;
- b) all'attribuzione dei fondi stanziati, nel quadro delle direttive ricevute, ai competenti organi della difesa;
- c) a svolgere attività di consulenza finanziaria, economica e sulla gestione dei fondi;
- d) a promuovere direttive di carattere generale in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
- e) a svolgere attività di carattere amministrativo e finanziario in merito alla cooperazione internazionale.

## Art. 51.

*(Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, l'automazione e la statistica)*

L'ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, l'automazione e la statistica:

a) sovrintende agli studi sulla razionalizzazione delle strutture amministrative, sulla semplificazione delle relative procedure e ne coordina la realizzazione;

b) sovrintende agli studi sull'automazione dei servizi tecnico-amministrativi e ne coordina la realizzazione;

c) raccoglie, elabora e pone a disposizione degli Stati Maggiori e degli altri organi centrali dati statistici relativi a funzioni amministrative.

## Art. 52.

*(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)*

L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede:

a) al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

b) ai rapporti con il Ministero del tesoro per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo.

## Art. 53.

*(Direzioni generali)*

Le direzioni generali del Ministero della difesa sono:

a) direzione generale per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito;

b) direzione generale per i militari di truppa dell'Esercito;

c) direzione generale per il personale militare della Marina;

d) direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

e) direzione generale per gli impiegati civili;

f) direzione generale per gli operai;

g) direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari;

h) direzione generale degli armamenti terrestri;

- i) direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;
- l) direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;
- m) direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- n) direzione generale di commissariato;
- o) direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio;
- p) direzione generale della sanità militare;
- q) direzione generale delle pensioni;
- r) direzione generale delle provvidenze per il personale;
- s) direzione generale del contenzioso;
- t) direzione generale dei servizi generali.

Alle direzioni generali sono preposti ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente effettivo o impiegati con la qualifica di direttore generale. Le funzioni di direttore generale sono conferite agli ufficiali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa.

I direttori generali dipendono dal Ministro, ferme restando l'azione di coordinamento e controllo esercitata dal Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti di cui al precedente articolo 31.

La struttura ordinativa è definita con decreto ministeriale. I relativi organici sono definiti dal Segretario generale/Direttore nazionale degli armamenti in accordo con i Capi di Stato Maggiore.

#### Art. 54.

*(Direzione generale per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito)*

La direzione generale per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito attende all'attuazione dei provvedimenti relativi:

- a) al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- b) alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Esercito;
- c) all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 55.

*(Direzione generale per i militari di truppa dell'Esercito)*

La direzione generale per i militari di truppa dell'Esercito attende all'attuazione dei provvedimenti relativi:

a) al reclutamento dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito;

b) allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico dei militari di truppa dell'Esercito, nonché al loro impiego ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

c) all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

## Art. 56.

*(Direzione generale per il personale militare della Marina)*

La direzione generale per il personale militare della Marina attende all'attuazione dei provvedimenti relativi:

a) al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari volontari del corpo equipaggi militari marittimi;

b) allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari del corpo equipaggi militari marittimi, nonché al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Marina e del Ministero della Marina mercantile;

c) alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare della Marina;

d) all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440 e successive modificazioni.

## Art. 57.

*(Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica)*

La direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica attende all'attuazione dei provvedimenti relativi:

a) al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria dell'Aeronautica;

b) allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Aeronautica;

d) all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440 e successive modificazioni.

#### Art. 58.

##### *(Direzione generale per gli impiegati civili)*

La direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli impiegati civili della Difesa e dei professori delle accademie e istituti militari, nonchè dei magistrati militari e degli ufficiali del corpo in congedo della giustizia militare. Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al personale anzidetto, con la osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

#### Art. 59.

##### *(Direzione generale per gli operai)*

La direzione generale per gli operai provvede alla trattazione delle materia relative:

a) all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, d'intesa con le direzioni generali competenti per ramo di servizio, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli operai della Difesa;

b) agli allievi operai.

Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

## Art. 60.

*(Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari)*

La direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari:

a) attende all'attuazione dei provvedimenti relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni per la leva, la selezione attitudinale ed al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

b) provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare della Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale militare della Croce rossa italiana;

ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'oro;

all'obiezione di coscienza di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, e alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, per quanto concerne la definizione degli obblighi militari di leva di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 e gli altri servizi alternativi al servizio militare di leva;

alla militarizzazione e alla mobilitazione civile.

Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

## Art. 61.

*(Direzione generale degli armamenti terrestri)*

La Direzione generale degli armamenti terrestri sovrintende:

a) alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali d'artiglieria, ai sistemi missilistici mobili campali, ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati e anfibi, agli autoveicoli, ai combustibili e lubrificanti per autotrazione, ai materiali mobili campali del genio e delle trasmissioni, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma terrestri:

studio e sviluppo tecnico, in collaborazione con gli Stati Maggiori;



costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;  
emanazione della relativa normativa tecnica;

b) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservazione del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

#### Art. 62.

*(Direzione generale delle costruzioni, delle armi  
e degli armamenti navali)*

La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sovrintende:

a) alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali nonchè per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature, i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi e i combustibili e lubrificanti per la propulsione navale:

studio e sviluppo tecnico in collaborazione con gli Stati Maggiori;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

b) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 63.

*(Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali)*

La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sovrintende:

a) alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai combustibili e lubrificanti per la propulsione aerea, nonché i materiali di aviolancio:

studio e sviluppo tecnico in collaborazione con gli Stati Maggiori;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica;

b) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 64.

*(Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni)*

La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, sovrintende, salvo le attribuzioni particolari del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica di cui al precedente articolo 28:

a) alle seguenti attività pertinenti agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali e spaziali:

studio e sviluppo tecnico in collaborazione con gli Stati maggiori;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;  
emanazione della relativa normativa tecnica;

b) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

#### Art. 65.

*(Direzione generale di commissariato)*

La Direzione generale di commissariato sovrintende:

a) alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, ai combustibili solidi e liquidi per cucine, bagni e riscaldamento, nonché a altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

studio e sviluppo tecnico in collaborazione con gli Stati Maggiori;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;  
emanazione della relativa normativa tecnica;

b) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

#### Art. 66.

*(Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio)*

La Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio sovrintende:

a) alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture di ogni tipo (ordinarie e speciali);

b) all'approvvigionamento e installazione di strutture prefabbricate e di apparecchiature e impianti facenti parte integrante delle infrastrutture e permanentemente destinate al loro servizio;

c) alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi o dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

d) alla trattazione delle questioni attinenti alle servitù militari secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

e) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

f) alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel precedente comma, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

#### Art. 67.

##### *(Direzione generale della sanità militare)*

La Direzione generale della sanità militare sovrintende:

a) all'attività tecnico-sanitaria militare;

b) alle seguenti attività pertinenti ai materiali sanitari e farmaceutici:

studio e sviluppo tecnico in collaborazione con gli Stati Maggiori;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;  
emanazione della relativa normativa tecnica;

c) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 68.

*(Direzione generale delle pensioni)*

La Direzione generale delle pensioni provvede alle attività concernenti:

a) il trattamento ordinario di pensione, normale e privilegiato, e l'indennizzo privilegiato aeronautico spettanti al personale dipendente dal Ministero della difesa;

b) il riscatto e il riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

c) l'autorizzazione del pagamento di indennità connesse al trattamento di quiescenza;

d) la liquidazione delle pensioni spettanti agli insigniti dell'Ordine militare d'Italia;

e) i progetti per il calcolo dell'assegno integratore in aggiunta alle pensioni di guerra e i progetti di liquidazione delle indennità di buona uscita;

f) l'emissione dei decreti e mandati di pagamento relativi all'equo indennizzo in favore di tutto il personale militare in attività di servizio e di quiescenza;

g) la concessione in favore del personale militare delle speciali elargizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 303.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 69.

*(Direzione generale delle provvidenze per il personale)*

La Direzione generale delle provvidenze per il personale sovrintende:

a) alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;

b) alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonché a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

## Art. 70.

*(Direzione generale del contenzioso)*

La Direzione generale del contenzioso provvede:

- a) alla trattazione del contenzioso speciale in materia di leva;
- b) alla istruttoria e alle altre incombenze relative ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- c) alla raccolta e alla elaborazione degli elementi necessari per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali e per i giudizi che comunque interessano l'Amministrazione della difesa, instaurati davanti alla magistratura ordinaria e amministrativa e ai collegi arbitrali;
- d) alla stipulazione degli atti di transazione a seguito degli accordi intervenuti durante lo svolgimento del giudizio;
- e) all'azione di competenza dell'Amministrazione nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa;
- f) alla liquidazione degli indennizzi e dei risarcimenti di danni nelle materie di competenza nonchè delle spese di liti;
- g) alla trattazione di pratiche inerenti ai sinistri e agli infortuni, compresa la stipulazione di transazioni intese a prevenire le liti.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 71.

*(Direzione generale dei servizi generali)*

La Direzione generale dei servizi generali sovrintende:

- a) agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali;
- b) alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;
- c) ai servizi poligrafici e ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa;
- d) agli archivi generali.

Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le Forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali e a quelle connesse ai trasporti nonchè al rifornimento idrico delle isole.

La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attività, nonchè di quelli relativi alle spese generali per gli enti e i corpi militari, alle spese per la propaganda

per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonchè alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 72.

*(Amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri)*

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza nei termini indicati dal regolamento per la amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Art. 73.

*(Unità di supporto per il funzionamento degli organi centrali)*

L'inquadramento e il supporto logistico dei sergenti, dei militari di truppa e dei reparti di trasporto per le esigenze di funzionamento degli organi centrali sono assicurati:

a) dal Comando autonomo raggruppamento Ministero della difesa, per il Gabinetto e Segreterie particolari, il Consiglio superiore delle Forze armate, gli organi centrali interforze e gli enti da essi dipendenti;

b) dal Comando unità servizi dell'Esercito, per gli organi centrali dell'Esercito;

c) dai comandi ed enti dipartimentali dell'organizzazione territoriale per gli organi centrali della Marina militare;

d) del comando reparto servizi centrali, per gli organi centrali dell'Aeronautica militare.

Il raggruppamento servizi del Ministero della difesa dipende dal vice Segretario generale. Il personale militare è fornito dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica.

Art. 74.

*(Amministrazioni speciali)*

Alla liquidazione degli assegni al personale militare dipendente da organi centrali della Difesa o che si trovino in speciali posizioni in Italia o all'estero e che non abbiano un proprio centro amministrativo, provvede l'ufficio amministrazioni speciali, nei termini indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

L'ufficio amministrazioni speciali dipende dal vice Segretario generale. Le relative esigenze organiche sono soddisfatte con personale militare delle tre forze armate, in misura proporzionale, e con personale civile.

## Art. 75.

*(Organi periferici dell'area tecnico-amministrativa)*

Gli organi periferici dell'area tecnico-amministrativa dipendono in linea gerarchica, funzionale e tecnica dalle Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia, delle quali sono gli enti esecutivi per le attività connesse con la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la riparazione, l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli armamenti, dei mezzi e dei materiali delle Forze armate.

In relazione alle attività che sviluppano, o alle funzioni che esercitano, gli organi periferici si configurano in:

- a) stabilimenti;
- b) arsenali;
- c) centri tecnici;
- d) sezioni staccate autonome;
- e) uffici tecnici;
- f) direzioni delle costruzioni aeronautiche;
- g) uffici di sorveglianza tecnica;
- h) centri di approvvigionamento;
- i) centri di raccolta, collaudo e smistamento;
- l) magazzini.

## Art. 76.

*(Ordinamento e organico degli organi periferici dell'area tecnico-amministrativa)*

Il numero, la denominazione e la categoria degli organi periferici, i compiti specifici, i materiali sui quali esercitano la competenza, gli ordinamenti interni e le dotazioni organiche sono definiti con decreti ministeriali.

Con decreto ministeriale saranno, inoltre, indicati i comandi territoriali ai quali sarà demandata l'alta vigilanza e il potere disciplinare sugli organi periferici dell'area tecnico-amministrativa.

Agli organi periferici è destinato personale militare delle tre forze armate e personale civile.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono, per gli stabilimenti e gli arsenali militari, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077.

## Art. 77.

*(Collegio medico legale)*

Il Collegio medico legale è l'organo alle dipendenze della Direzione generale della sanità militare che attende all'attività medico-legale per il personale militare e civile della difesa e per il personale dipendente dalle altre amministrazioni dello Stato.

La composizione e le norme di funzionamento sono stabilite dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni.



## TITOLO III

## LE ORGANIZZAZIONI DI FORZA ARMATA - L'ESERCITO

## CAPO I

## NORME GENERALI

## Art. 78.

*(Compiti dell'Esercito)*

L'Esercito ha il compito della difesa delle frontiere terrestri e del territorio nazionale.

Assolve a tale compito con il concorso della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonchè dei Corpi armati dello Stato e delle organizzazioni civili all'uopo destinate per l'emergenza.

L'Esercito inoltre:

- a) pianifica e conduce, in conformità agli ordini ricevuti, le operazioni terrestri ovunque la difesa della patria lo richieda;
- b) concorre con l'Aeronautica militare alla difesa aerea del territorio;
- c) concorre, con le altre forze armate, alla salvaguardia delle libere istituzioni;
- d) fornisce, unitamente alle altre forze armate, concorso alle autorità civili in occasione di pubbliche calamità e per la protezione civile;
- e) provvede al servizio geotopocartografico.

## Art. 79.

*(Articolazione dell'Esercito)*

L'Esercito si articola in: organizzazione centrale; organizzazione periferica territoriale; organizzazione delle forze operative; organizzazione scolastico-addestrativa.

L'Esercito, inoltre, per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale degli enti che operano nelle organizzazioni interforze della difesa di cui al precedente titolo II.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri valgono le norme contenute nel regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni.

## CAPO II

## ORGANIZZAZIONE CENTRALE DELL'ESERCITO

## Art. 80.

*(Organi centrali dell'Esercito)*

L'organizzazione centrale dell'Esercito comprende:

- a) lo Stato Maggiore dell'Esercito, ordinato secondo quanto stabilito dal precedente articolo 27;
- b) gli ispettorati;
- c) i comandi dei servizi logistici;
- d) il comando del Corpo tecnico.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici, per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, è di competenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

## Art. 81.

*(Ispettorati dell'Esercito).*

Gli ispettorati dell'Esercito sono:

- a) gli Ispettorati delle armi;
- b) l'Ispettorato dell'aviazione leggera dell'Esercito;
- c) l'Ispettorato logistico;
- d) l'Ispettorato delle scuole.

## Art. 82.

*(Ispettorati delle armi)*

Gli ispettorati delle armi sono gli organi specialistici di più elevato livello di cui si avvale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il governo delle armi e specialità indicate al successivo articolo 150.

Gli Ispettorati delle armi sono:

- a) l'Ispettorato delle armi di fanteria e cavalleria;
- b) l'Ispettorato dell'arma di artiglieria e per la difesa nucleare, biologica e chimica;
- c) l'Ispettorato dell'arma del genio;
- d) l'Ispettorato dell'arma delle trasmissioni.

Sono retti da ispettori scelti tra i generali di corpo d'armata o di divisione in servizio permanente effettivo, proveniente dalla stessa arma cui ciascun Ispettorato sovrintende.

Gli Ispettorati delle armi:

a) svolgono attività di consulenza, nei confronti del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per i problemi dell'arma di appartenenza, nonché attività ispettiva — per delega — sui comandi, sulle unità e sugli enti dell'arma cui sono funzionalmente preposti;

b) elaborano la normativa di impiego d'arma;

c) esprimono pareri in merito: all'impiego dei colonnelli e del personale di elevata qualificazione o specializzazione; alla definizione dei requisiti operativi dei mezzi e dei materiali; ai problemi addestrativi e di regolamentazione che richiedano un apporto specialistico;

d) emanano direttive addestrative di carattere specialistico;

e) svolgono alta vigilanza nei confronti degli istituti e degli enti scolastici della rispettiva arma, indirizzandone e coordinandone l'attività, in particolare per quanto connesso con la sperimentazione dei procedimenti di impiego delle unità d'arma.

È competenza, inoltre:

a) dell'ispettore dell'Arma di artiglieria e per la difesa nucleare, biologica e chimica: mantenere i rapporti con gli organismi preposti allo studio e all'attuazione delle misure connesse con la difesa nucleare, biologica e chimica e concorrere agli studi in materia di protezione civile;

b) dell'ispettore dell'Arma del genio: fornire parere tecnico sulla progettazione dei lavori riguardanti le infrastrutture militari, secondo quanto previsto dal Regolamento dei lavori del genio militare, e dei lavori per la bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi; esaminare ed esprimere il parere sulle perizie riguardanti espropri o acquisti di immobili per usi militari; emanare le direttive tecniche relative agli accasermamenti ed alle infrastrutture militari in genere;

c) dell'ispettore dell'Arma delle trasmissioni: organizzare il funzionamento del servizio cifra dell'Esercito; controllare i progetti dei lavori degli impianti di telecomunicazione dell'Esercito; pianificare, organizzare e dirigere le telecomunicazioni dell'Esercito.

### Art. 83.

#### *(Ispettorato dell'aviazione leggera dell'Esercito)*

L'Ispettorato dell'aviazione leggera dell'Esercito è l'organo specialistico che presiede al governo della specialità.

È retto da un ispettore, generale di divisione in servizio permanente effettivo, in possesso di brevetto di pilota di aereo o di elicottero.

L'ispettore dell'aviazione leggera dell'Esercito:

- a) svolge attività di consulenza, nei confronti del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per i problemi dell'aviazione leggera dell'Esercito e attività ispettiva — per delega — sulle unità della specialità, sulla organizzazione di supporto al suolo dalla stessa utilizzata e nei confronti dell'attività di addestramento alla cooperazione aereoterrestre;
- b) elabora la normativa d'impiego delle unità della specialità;
- c) esprime pareri in merito: al reclutamento e all'impiego del personale della specialità; alla definizione dei requisiti operativi dei mezzi e dei materiali di interesse; ai problemi ordinativi e di regolamentazione che richiedono un apporto specialistico;
- d) emana direttive per l'addestramento dei reparti di volo;
- e) indirizza e coordina l'attività sperimentale per l'elaborazione della normativa tecnica e dei procedimenti di impiego delle unità della specialità;
- f) esercita il comando su unità e enti della specialità posti alle sue dirette dipendenze.

Art. 84.

*(Ispettorato logistico dell'Esercito)*

L'Ispettorato logistico è l'organo di cui si avvale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per l'organizzazione, la direzione ed il controllo dei servizi logistici della forza armata.

L'Ispettorato logistico è retto da un generale di divisione in servizio permanente effettivo, che assicura unitarietà di sviluppo al processo logistico, sovrintendendo anche alle relative attività di pianificazione ed organizzazione nell'ambito dello Stato Maggiore dell'Esercito.

L'ispettore logistico è consulente del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in campo logistico.

Egli, sulla base delle direttive ricevute dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito:

- a) organizza, dirige e controlla l'attività logistica avvalendosi dei comandi dei servizi logistici della forza armata che da lui dipendono per lo svolgimento delle attività logistiche ed emana direttive per la pianificazione e l'organizzazione logistica di campagna e territoriale;
- b) approva i progetti di programmazione per il rinnovamento e l'ammodernamento dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture nonchè quelli per le spese di esercizio, elaborati dai comandi dei servizi logistici;
- c) concorre all'elaborazione della dottrina logistica ed alla pianificazione operativo-logistica, nonchè alla definizione dell'organizzazione logistica;

d) approva la regolamentazione tecnico-logistica elaborata dai comandi dei servizi logistici;

e) definisce: la ripartizione dei materiali approvvigionati, sulla base degli obiettivi di forza da conseguire; la ripartizione tra gli organi territoriali dei fondi occorrenti per l'attività logistica; la politica di gestione dei parchi materiali;

f) esplica le funzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

g) concorre alla definizione delle esigenze di personale da impiegare negli enti logistici e all'elaborazione delle direttive per la formazione di tutto il personale operante nel settore logistico.

Per la codificazione dei materiali e la gestione statistico-contabile delle scorte, l'ispettore logistico dell'Esercito si avvale dei centri elaborazione dati posti alle dipendenze del comando unità servizi dell'Esercito di cui al precedente articolo. 73.

#### Art. 85.

##### *(Ispettorato delle scuole dell'Esercito)*

L'Ispettorato delle scuole è l'organo di cui si avvale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per indirizzare, coordinare e controllare gli istituti preposti alla formazione ed al perfezionamento del personale in servizio permanente della forza armata.

È retto da un ispettore, generale di corpo d'armata in servizio effettivo, che è consulente del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per i problemi relativi alla formazione del personale di cui al precedente comma.

L'ispettore delle scuole, sulla base delle direttive ricevute dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

a) emana direttive alle scuole dipendenti per l'impostazione dei programmi;

b) indirizza, coordina e controlla tutte le attività didattiche degli istituti dipendenti al fine di assicurare unitarietà allo sviluppo del ciclo formativo del personale in servizio permanente dell'Esercito;

c) fornisce consulenza in merito: all'elaborazione della regolamentazione di impiego dei comandi, unità e enti della forza armata; ai problemi addestrativi e ordinativi che richiedano un apporto specialistico; all'impiego degli ufficiali da destinare alle scuole dipendenti, limitatamente agli incarichi di particolare rilievo.

#### Art. 86.

##### *(Comandi dei servizi logistici dell'Esercito)*

I comandi dei servizi logistici sono gli organi di cui si avvale l'ispettore logistico dell'Esercito per organizzare, dirigere e controllare

lo sviluppo dell'attività logistica nell'ambito della forza armata.

Sono comandi dei servizi logistici:

- a) il comando dei servizi sanitari;
- b) il comando dei servizi di commissariato;
- c) il comando dei servizi di trasporti e materiali;
- d) il comando dei servizi di amministrazione.

I comandi dei servizi logistici sono retti dai rispettivi capi dei corpi logistici che sono gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo più elevati in grado o più anziani, fatte salve le incompatibilità previste dalla legge 20 febbraio 1981, n. 30.

Gli ufficiali generali di cui al precedente comma:

a) sono posti, per lo svolgimento delle attività logistiche di rispettiva competenza, alle dipendenze funzionali dell'ispettore logistico dell'Esercito;

b) sono preposti;

— all'attività ispettiva sugli enti e sulle unità del rispettivo settore logistico, nonchè sul funzionamento dell'attività logistica di competenza nei confronti di tutti i comandi, unità ed enti della forza armata;

— alla elaborazione della normativa e delle istruzioni tecniche di specifico interesse;

c) esercitano funzioni di comando sulle scuole, sui magazzini, sui depositi, sui centri e sui laboratori dell'organizzazione centrale del rispettivo servizio;

d) quali capi del Corpo, sono consulenti del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per i problemi attinenti alla formazione e all'impiego di tutto il personale appartenente al ruolo del Corpo al quale sono preposti.

#### Art. 87.

##### *(Comando del Corpo tecnico)*

Il comando del Corpo tecnico è l'organo di cui si avvale il generale ispettore, capo del Corpo tecnico, per l'esercizio delle sue attribuzioni relative:

a) alla ricerca e sviluppo tecnico dei nuovi mezzi e materiali di armamento dell'Esercito;

b) all'assistenza tecnica e al controllo dell'affidabilità tecnica dei mezzi e materiali di armamento dell'Esercito;

c) all'attività geotopografica svolta dall'Istituto geografico militare;

d) alla formazione e all'impiego del personale del Corpo tecnico;

e) al concorso per l'elaborazione della normativa tecnica.

Per quanto concerne i mezzi e i materiali, il generale ispettore collabora con l'ispettore logistico dell'Esercito e con i direttori generali della Difesa, fornendo pareri tecnici e concorrendo allo sviluppo dell'attività ispettiva.

### CAPO III

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ESERCITO

##### Art. 88.

###### *(Configurazione)*

L'organizzazione militare territoriale dell'Esercito è costituita dal complesso di organi che attendono all'assolvimento di compiti: operativi per la difesa del territorio, nonché per i concorsi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni; di sostegno logistico e amministrativo dei comandi, enti, unità e reparti dell'Esercito; addestrativi per le unità e reparti direttamente dipendenti; presidiari; di leva, reclutamento e mobilitazione.

##### Art. 89.

###### *(Articolazione)*

L'organizzazione di comando territoriale è articolata in Comandi di Regione militare, ciascuno dei quali:

a) estende la propria giurisdizione ad un territorio coincidente con quello di una o più regioni amministrative dello Stato;

b) si articola in tanti comandi operativi territoriali e comandi militari provinciali quanti sono, rispettivamente, le regioni amministrative e le province che comprende.

La sede, la denominazione e la circoscrizione delle Regioni militari sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici dei suddetti Comandi — per quanto non espressamente previsto dalla presente legge — è di competenza del Capo di Stato Maggiore dell'esercito.

##### Art. 90.

###### *(Configurazione dell'incarico di Comandante di Regione militare; attribuzioni e compiti)*

#### I Comandanti di Regione Militare:

a) sono scelti tra i Generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo;

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa;

c) dipendono dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito.

I Comandanti di Regione Militare:

a) esercitano il comando su comandi, grandi unità, unità, reparti e enti dell'Esercito dislocati nel territorio di giurisdizione e organicamente dipendenti; nonchè l'alta vigilanza e il potere disciplinare su comandi e enti delle organizzazioni interforze, sulla base di apposito decreto ministeriale;

b) esercitano il potere disciplinare su comandi ed enti dislocati nel territorio di giurisdizione e dipendenti per l'impiego dell'organizzazione centrale dell'Esercito;

c) assolvono compiti operativi per la difesa del territorio e per i concorsi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni, impiegando le unità dell'Esercito e delle altre forze armate e dei corpi armati dello Stato, all'uopo assegnate e designate fin dal tempo di pace o da costituire all'emergenza;

d) sovrintendono alle attività presidiarie sul territorio di giurisdizione;

e) sovrintendono e coordinano le attività svolte dai Comandi operativi territoriali;

f) provvedono, a mezzo dei servizi dipendenti, al sostegno logistico ed amministrativo dei comandi, enti ed unità dell'Esercito dislocati nel territorio di giurisdizione;

g) assolvono i compiti amministrativi stabiliti da leggi e regolamenti e a tal fine corrispondono con i competenti uffici centrali e direzioni generali della Difesa;

h) assolvono compiti di pianificazione e di collegamento con le autorità civili regionali per tutte le attività concernenti il demanio e le servitù militari. A tale scopo partecipano ai comitati misti paritetici previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

i) sovrintendono alle operazioni connesse con la leva, la selezione, il reclutamento e la mobilitazione, secondo quanto stabilito da apposite leggi e norme regolamentari.

I Comandanti di Regione Militare si avvalgono, per l'esercizio delle loro attribuzioni e per l'assolvimento dei loro compiti, di uno stato maggiore, retto da un generale di brigata in servizio permanente effettivo e articolato in uffici.



## Art. 91.

*(Compiti dei vice comandanti)*

I Comandanti di Regione Militare sono coadiuvati da un vice comandante che ne esercita le funzioni vicarie e dal quale dipendono gli organi dei servizi logistici territoriali di cui al successivo articolo 92.

I vice comandanti sono generali di divisione in servizio permanente effettivo.

## Art. 92.

*(Organi dipendenti dai comandi di Regione Militare)*

I Comandi di Regione Militare si avvalgono di:

- a) comandi d'arma;
- b) organi di comando dei servizi logistici territoriali;
- c) direzioni della leva, reclutamento e mobilitazione.

## Art. 93.

*(Comandi d'Arma)*

I comandi d'arma assolvono funzioni di comando, operative, addestrative e d'impiego nei confronti di unità organicamente assegnate al comando di Regione Militare.

I comandi del genio e i comandi delle trasmissioni assolvono compiti tecnico-amministrativi rispettivamente nei settori del demanio e delle infrastrutture, di cui ai regi-decreti n. 365 e 366 del 17 marzo 1932, e delle telecomunicazioni.

I comandi del genio e delle trasmissioni si avvalgono per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, rispettivamente, delle direzioni genio militare e delle direzioni e sezioni telecomunicazioni.

Ai comandi d'arma sono preposti generali di brigata in servizio permanente effettivo dell'Esercito, provenienti dalla stessa Arma, che dipendono direttamente dai Comandanti di Regione Militare.

## Art. 94.

*(Organi di comando dei servizi territoriali)*

Gli organi di comando dei servizi logistici territoriali sovrintendono alle attività dei Servizi Sanitari, dei Servizi di commissariato, dei Servizi trasporti e materiali e del Servizio di amministrazione.

Ad essi sono preposti maggiori generali o colonnelli in servizio permanente effettivo dei ruoli del rispettivo Corpo, i quali:

- a) dipendono dal vice comandante di Regione Militare;
- b) hanno alle dipendenze gli organi esecutivi dei rispettivi servizi di cui al successivo articolo 97.

I direttori di amministrazione, previsti dalla legge 20 febbraio 1981, n. 30, dipendono direttamente dai Comandanti delle Regioni Militari per le quali le Direzioni di Amministrazione sono state istituite.

Art. 95.

*(Norme procedurali)*

I Comandanti d'arma e gli organi di comando dei servizi logistici territoriali corrispondono direttamente con i comandi dei servizi logistici dell'Esercito per le questioni tecnico-logistiche e con le direzioni generali della difesa competenti per materia, per le questioni tecnico-amministrative.

Art. 96.

*(Direzioni della leva, reclutamento e mobilitazione)*

Le direzioni della leva, reclutamento e mobilitazione sovrintendono alle attività di leva, selezione attitudinale, reclutamento e mobilitazione per il personale militare dell'Esercito e dell'Aeronautica svolte nel territorio di giurisdizione. Esse presiedono inoltre all'assolvimento di compiti di natura giuridico-amministrativa nei confronti del personale da incorporare, di quello incorporato e di quello in congedo, nonché di informazione e di consulenza nei confronti di tutti i cittadini.

Ad esse sono preposti generali di brigata in servizio permanente effettivo che:

- a) dipendono direttamente dai comandanti di Regione Militare;
- b) hanno alle dipendenze l'organizzazione distrettuale e della leva e selezione che opera nel territorio di giurisdizione.

Le direzioni della leva, reclutamento e mobilitazione corrispondono direttamente con lo Stato Maggiore dell'Esercito e con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica per i problemi di mobilitazione e di pianificazione dei reclutamenti; corrispondono altresì con le direzioni generali della Difesa competenti per i problemi tecnici, giuridici e amministrativi.

Art. 97.

*(Organi esecutivi dei servizi)*

Sono organi esecutivi dei servizi territoriali: gli uffici e sezioni staccate e autonome, gli ospedali militari, i centri medico-legali, i magazzini e i depositi, le officine, i reparti riparazioni, le direzioni e sezioni telecomunicazioni, i centri pensionistici, i centri matricolari, le unità di trasporto, unità ed enti logistici vari nonché i Distretti Militari.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici è di competenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

## Art. 98.

*(Comandi operativi territoriali)*

I comandi operativi territoriali sono gli organi di cui si avvalgono i comandanti operativi territoriali per l'esercizio delle attribuzioni loro devolute con la presente legge. I comandi operativi territoriali hanno giurisdizione sul territorio della regione ove sono ubicati. Sono retti da generali di divisione in servizio permanente effettivo che assolvono compiti:

a) di pianificazione delle predisposizioni per la difesa delle installazioni e dei punti sensibili in accordo con le altre Forze Armate e corpi armati dello Stato, in collaborazione con le Autorità civili regionali e provinciali interessate;

b) di pianificazione delle predisposizioni e condotta delle attività relative ai concorsi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni, in accordo con le altre forze armate e corpi armati dello Stato e con le Autorità civili regionali e provinciali interessate;

c) di coordinamento, nell'ambito della regione, delle attività presidiarie, assolate per ciascuna località stanziata dal comandante di unità o reparto delle tre forze armate più elevato in grado o più anziano;

d) di comando su enti preposti all'addestramento preliminare delle reclute dell'Esercito, dislocati nella regione di competenza, e su reparti e unità organicamente assegnati o da costituire all'emergenza.

I comandanti operativi territoriali dipendono dal comandante di Regione Militare nella cui giurisdizione è compresa la regione amministrativa nella quale gli stessi assolvono i compiti loro affidati.

Ove la Regione Militare estenda la sua giurisdizione ad una sola regione amministrativa le funzioni di comandante operativo territoriale possono essere svolte anche dal Comandante di Regione Militare.

Il comandante operativo territoriale per l'esercizio delle sue attribuzioni e per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale di uno Stato Maggiore.

I compiti indicati nel precedente comma alle lettere a), b) e c) possono essere devoluti, con determinazione ministeriale, ai comandanti delle grandi unità di cui ai successivi articoli 102 e 103. In tali casi, i comandi operativi territoriali sono predesignati dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per particolari compiti operativi.

## Art. 99.

*(Comandi militari provinciali)*

I comandi militari provinciali sono organi operativi che nelle province di competenza attendono alla pianificazione operativa e alla condotta della difesa delle installazioni e dei punti sensibili del territorio

ed ai concorsi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni.

A tale scopo mantengono il collegamento con le autorità civili provinciali.

Le funzioni di comandante militare provinciale sono devolute, in tempo di pace, all'ufficiale superiore dell'Esercito più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di reparto o ente dislocato nella provincia.

I comandanti militari provinciali dipendono direttamente dai comandanti di cui al precedente articolo 98.

Essi corrispondono direttamente con le Autorità civili della provincia in cui esercitano la giurisdizione.

Nelle province ove non siano dislocati reparti o enti militari le predette funzioni vengono esercitate dal comandante militare di una provincia contigua appositamente designato dal comandante operativo territoriale competente.

La costituzione in tempo di guerra dei comandi militari provinciali con organizzazione autonoma è stabilita dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Art. 100.

*(Bande musicali)*

La configurazione della banda dell'Esercito e quella dell'Arma dei Carabinieri sono definite dalla legge 1° marzo 1965, n. 121.

#### CAPO IV

##### ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE OPERATIVE DELL'ESERCITO

Art. 101.

*(Articolazione delle forze operative dell'Esercito)*

Le forze operative dell'Esercito sono costituite dal complesso delle grandi unità e dei supporti, per mezzo dei quali la forza armata assolve i compiti indicati nel precedente articolo 78.

Le forze operative sono organizzate in:

- a) grandi unità complesse;
- b) grandi unità elementari;
- c) unità di supporto tattico e logistico.

Art. 102.

*(Grandi unità complesse)*

Le grandi unità complesse sono l'armata e il corpo d'armata.

L'armata si costituisce in guerra e si compone di più corpi d'armata, grandi unità elementari e supporti.

Il corpo d'armata è costituito da grandi unità elementari e unità tattiche e logistiche di supporto in numero vario in relazione alle missioni da assolvere.

L'armata è comandata da un generale di corpo d'armata con funzioni di generale d'armata.

Il corpo d'armata è comandato da un generale di corpo d'armata che:

a) è scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa;

c) dipende dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il comandante del corpo d'armata si avvale di uno Stato Maggiore.

L'Esercito dispone di corpi d'armata.

#### Art. 103.

##### *(Grandi unità elementari)*

Sono grandi unità elementari le divisioni e le brigate.

La divisione è comandata da un generale di divisione in servizio permanente effettivo che si avvale per l'espletamento dei suoi compiti di uno Stato Maggiore.

La divisione è organicamente costituita da un comando, due o più brigate e da supporti tattici e logistici.

La brigata è comandata da un generale di brigata in servizio permanente effettivo che per l'espletamento dei suoi compiti si avvale di uno Stato Maggiore.

La brigata è organicamente costituita da un comando, da più unità tattiche e da supporti tattici e logistici.

#### Art. 104.

##### *(Unità di supporto tattico e logistico)*

Le unità di supporto tattico e logistico sono quelle non organicamente inquadrare in divisioni o brigate.

Le unità di supporto sono costituite da reggimenti o raggruppamenti articolati in battaglioni o gruppi, e da battaglioni, da gruppi e da reparti o unità minori autonome.

Il reggimento e il raggruppamento sono comandati da un colonnello in servizio permanente effettivo.

Le unità di supporto sono destinate ad assicurare la funzionalità dei comandi e ad integrare le capacità operative delle grandi unità in relazione ai compiti da svolgere.

La definizione del numero, del tipo e della consistenza delle unità di supporto è di competenza dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, entro i limiti delle dotazioni complessive di personale mezzi e materiali della forza armata indicate nella presente legge.

Art. 105.

*(Entità delle forze operative)*

Le forze operative dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, sono ragguagliate a un complesso di brigate; più varie unità di supporto tattico e logistico.

L'efficienza operativa delle forze è assicurata dalla disponibilità di personale, mezzi, materiali e infrastruttura complessiva prevista dalla pianificazione decennale di cui al successivo articolo 182.

La responsabilità dell'organizzazione, dell'approntamento, dell'efficienza e dell'impiego delle forze operative risale al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito a cui compete, inoltre, la definizione dei compiti operativi da assegnare alle grandi unità.

Le forze operative dell'Arma dei carabinieri sono definite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603 e successive modificazioni.

La composizione qualitativa e quantitativa del complesso di forze operative necessarie in guerra viene raggiunta mediante la mobilitazione.

Art. 106.

*(Mobilitazione)*

La mobilitazione consiste nell'insieme di attività rivolte a completare comandi, unità e enti esistenti fin dal tempo di pace e a costituire quelli previsti dai piani operativi per l'emergenza.

I mezzi e i materiali necessari per i comandi, le unità e gli enti da costituire all'emergenza sono accantonati fin dal tempo di pace; per taluni di essi, il completamento delle dotazioni viene predisposto mediante la requisizione, secondo quanto previsto dal regio-decreto 18 agosto 1940, n. 1741 e successive modificazioni.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA DELL'ESERCITO

Art. 107.

*(Configurazione)*

L'organizzazione scolastico-addestrativa è costituita dal complesso degli istituti, delle scuole e degli enti con funzioni scolastiche, nonché di unità preposte alla formazione e alla specializzazione del personale

della forza armata e al completamento della preparazione culturale e professionale di quello in servizio permanente.

Le scuole per la formazione e il perfezionamento della preparazione del personale dipendono dall'Ispettore delle Scuole.

La dipendenza delle scuole e degli enti con funzioni scolastiche è definita in relazione alle specifiche finalità addestrative.

Alla formazione di base del personale di truppa provvedono centri e battaglioni addestramento, posti alle dipendenze di comandi operativi e territoriali.

Art. 108.

*(Dipendenza delle scuole)*

Dipendono dall'Ispettore delle scuole i seguenti istituti:

- a) la scuola di guerra;
- b) la scuola di applicazione;
- c) l'accademia militare;
- d) la scuola militare « Nunziatella »;
- e) la scuola allievi sottufficiali;
- f) la scuola lingue estere dell'Esercito;
- g) la scuola militare di educazione fisica.

Dipendono dal Comandante della divisione scuole e unità speciali dei carabinieri, le scuole per ufficiali, sottufficiali e allievi carabinieri.

Dipendono dagli Ispettori delle armi le rispettive scuole d'arma di fanteria, artiglieria, genio e trasmissioni nonchè le relative scuole di specialisti.

Dipendono dai rispettivi Capi dei corpi logistici le scuole dei servizi sanitari, dei trasporti e materiali, di commissariato e amministrazione.

Dipende dall'Ispettore dell'aviazione leggera dell'Esercito il centro aviazione leggera dell'Esercito che provvede alla specializzazione del personale del settore.

Dipendono da comandi militari territoriali e provvedono alla formazione del personale paramedico della forza armata, le scuole allievi sottufficiali infermieri professionali dell'Esercito.

Al comando degli istituti e delle scuole sono preposti ufficiali generali o colonnelli, in servizio permanente effettivo, in relazione alle esigenze funzionali e ai compiti assegnati.

## TITOLO IV

## LE ORGANIZZAZIONI DI FORZA ARMATA - LA MARINA MILITARE

## CAPO I

## NORME GENERALI

## Art. 109.

*(Compiti della Marina Militare)*

La Marina Militare ha il compito di:

- a) mantenere una costante presenza nei bacini di interesse a sostegno della politica nazionale;
- b) salvaguardare gli interessi nazionali sulle acque internazionali, sulla zona economica esclusiva e sulle vie di comunicazioni marittime;
- c) in situazioni di emergenza o di conflitto: assicurare la protezione al traffico marittimo; concorrere, con le altre forze armate, alla difesa del territorio ed in particolare delle frontiere marittime;
- d) concorrere con le altre forze armate alla salvaguardia delle libere istituzioni;
- e) fornire, unitamente alle altre forze armate, concorso in occasione di pubbliche calamità.

Compete inoltre alla Marina Militare assicurare:

- a) la vigilanza sulle attività di pesca e sulle altre attività economiche marittime al di fuori delle acque territoriali;
- b) il servizio dei fari e segnalamenti marittimi;
- c) il servizio idrografico nazionale;
- d) il concorso al rifornimento idrico alle isole minori;
- e) il concorso al salvataggio della vita umana in mare.

## Art. 110.

*(Articolazione della Marina)*

La Marina Militare si articola in: organizzazione centrale; organizzazione periferica territoriale; organizzazione delle forze operative; organizzazione scolastico-addestrativa.

Per l'assolvimento dei suoi compiti, si avvale, inoltre, degli enti che operano nelle organizzazioni interforze della difesa di cui al precedente Titolo II.



## CAPO II

## ORGANIZZAZIONE CENTRALE DELLA MARINA MILITARE

## Art. 111.

*(Organi centrali della Marina Militare)*

L'organizzazione centrale della Marina Militare comprende:

- a) lo Stato Maggiore della Marina Militare;
- b) il Comitato per i progetti delle navi e delle armi navali;
- c) gli ispettorati;
- d) gli uffici dei capi dei corpi.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, è di competenza del Capo di Stato Maggiore della Marina.

Per l'ispettorato generale delle capitanerie di porto, di cui al successivo articolo 114, la definizione dei compiti e degli ordinamenti risale alla competenza del Ministero della Marina mercantile d'intesa con lo Stato Maggiore della Marina Militare.

## Art. 112.

*(Ispettorato dell'aviazione per la Marina Militare)*

L'Ispettorato dell'aviazione per la Marina Militare è retto da un ufficiale generale dell'Arma aeronautica del ruolo naviganti normale in servizio permanente effettivo.

L'Ispettore dell'aviazione per la Marina Militare dipende:

dal Capo di Stato Maggiore della Marina per le attività di addestramento all'impiego e di impiego delle unità dell'aviazione per la Marina Militare;

dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica per le attività tecniche e logistiche delle unità dell'aviazione per la Marina e per il relativo addestramento tecnico-professionale.

Le attribuzioni dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina ed i compiti ad essa devoluti saranno definiti con decreto ministeriale.

## Art. 113.

*(Comitato per i progetti delle navi e delle armi navali)*

Il Comitato per i progetti delle navi e delle armi navali è un organo consultivo, di studio e di progettazione, è presieduto da un ammiraglio ispettore capo del genio navale o delle armi navali e dipende dal Capo di Stato Maggiore della Marina che ne determina la composizione e le procedure di funzionamento.

Il Comitato, quale organo consultivo, concorre alla elaborazione dei programmi di nuove costruzioni navali e di grandi trasformazioni di navi e fornisce pareri sui progetti e relativi capitolati tecnici inerenti a nuove navi o a nuove armi.

Per l'assolvimento dei compiti di studio e progettazione il Presidente del Comitato si avvale di un organo permanente.

Art. 114.

*(Ispettorati della Marina Militare)*

Gli ispettorati della Marina sono:

a) l'ispettorato di allestimento e collaudo delle nuove navi e delle navi che subiscono lavori di grande trasformazione, retto da un ammiraglio di divisione in servizio permanente effettivo;

b) l'ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi, retto da un contrammiraglio in servizio permanente;

c) l'ispettorato logistico della Marina Militare, retto da un ufficiale ammiraglio del corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo;

d) l'ispettorato della sanità della Marina Militare, retto da un ufficiale ammiraglio del corpo sanitario della Marina Militare in servizio permanente effettivo;

e) l'ispettorato generale delle capitanerie di porto, limitatamente ai servizi della leva e della mobilitazione e agli altri compiti di natura strettamente militare ad esso affidati. È retto da un ufficiale ammiraglio del corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

Gli ispettori dipendono dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare di cui sono consulenti per le materie di competenza.

L'ispettorato di allestimento e collaudo ha compiti di studio, vigilanza e controllo dell'allestimento delle nuove navi e di quelle ai lavori di grande trasformazione.

L'ispettorato dei fari, l'ispettorato logistico e l'ispettorato di sanità, sulla base delle direttive emanate dal Capo di Stato Maggiore della Marina svolgono i seguenti compiti fondamentali:

a) organizzare, dirigere e controllare il servizio di competenza;

b) disporre per la distribuzione, conservazione, manutenzione, revisione, raddobbo e riparazione dei materiali di competenza distribuiti dalle direzioni generali della Difesa;

c) stabilire i programmi per l'addestramento del personale adetto ai servizi di competenza ed emanare la relativa normativa;

d) provvedere all'impiego operativo dei fondi assegnati dal Capo di Stato Maggiore della Marina;

e) disporre la gestione statistico-contabile delle scorte e per il controllo dei consumi e delle giacenze;

- f) eseguire ispezioni tecnico-militari ai servizi di competenza;
- g) esplicitare le funzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

## Art. 115.

*(Uffici dei capi dei corpi)*

Gli uffici dei capi di corpo sono:

- a) l'ufficio del capo del corpo del genio navale;
- b) l'ufficio del capo del corpo delle armi navali;
- c) l'ufficio del capo del corpo sanitario militare marittimo;
- d) l'ufficio del capo del corpo di commissariato militare marittimo.

I predetti uffici sono gli organi di cui si avvalgono i Capi dei Corpi per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti.

I capi dei corpi sono gli ufficiali più elevati in grado o più anziani in servizio permanente effettivo dei rispettivi corpi e dipendono dal Capo di Stato Maggiore della Marina del quale sono consulenti per i problemi inerenti al personale del corpo di appartenenza, fatte salve le incompatibilità previste dalla legge 20 febbraio 1981, n. 30.

## CAPO III

## ORGANIZZAZIONE PERIFERICA TERRITORIALE DELLA MARINA MILITARE

## Art. 116.

*(Configurazione)*

L'organizzazione periferica territoriale della Marina Militare è costituita dal complesso di organi che attendono all'assolvimento di compiti: operativi per la difesa marittima delle coste e per i concorsi alla difesa del territorio, alla salvaguardia delle libere istituzioni e in occasione di pubbliche calamità; di sostegno logistico e amministrativo per le unità navali, i comandi e gli enti dipartimentali e non dipartimentali facenti parte dell'organizzazione di forza armata; presidiari, di leva, reclutamento e mobilitazione.

## Art. 117.

*(Articolazione)*

L'organizzazione periferica territoriale della Marina Militare è articolata in:

- a) comandi in capo di dipartimento militare marittimo;
- b) comandi militari marittimi autonomi;

c) comandi ed enti dipartimentali, elencati nel successivo articolo 120;

d) comandi ed enti non dipartimentali, elencati nel successivo articolo 121.

La sede, la denominazione e la circoscrizione dei comandi in capo di dipartimento e dei comandi militari marittimi autonomi sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici dei suddetti alti comandi periferici e dei comandi e enti dipartimentali e di quelli non dipartimentali dell'area tecnico-operativa di forza armata — per quanto non espressamente previsto dalla presente legge — è di competenza del Capo di Stato Maggiore della Marina.

#### Art. 118.

*(Configurazione dell'incarico di comandante in capo di dipartimento militare marittimo, attribuzioni e compiti)*

I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo:

a) sono scelti tra gli ammiragli di squadra, in servizio permanente effettivo;

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa;

c) dipendono dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo:

a) esercitano il comando sui comandi ed enti dipartimentali ubicati nella propria circoscrizione nonchè sulle forze navali e sui reparti elicotteri posti alle loro dipendenze;

b) esercitano il potere disciplinare sui comandi ed enti non dipartimentali della forza armata ubicati nella circoscrizione dipartimentale;

c) provvedono, a mezzi dei servizi dipendenti, al sostegno logistico ed amministrativo delle unità navali, dei comandi ed enti non dipartimentali facenti parte dell'organizzazione di forza armata;

d) esercitano il potere disciplinare e l'alta vigilanza sugli enti non dipartimentali delle organizzazioni interforze, sulla base di apposito decreto ministeriale, ai fini del coordinamento delle loro attività con quelle di carattere operativo e logistico della circoscrizione dipartimentale;

e) concorrono con gli organi responsabili dell'Esercito, per la parte di competenza e nell'ambito della circoscrizione dipartimentale,

alla difesa del territorio e agli interventi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni;

f) sovrintendono alle attività presidiarie svolte dai comandanti di presidio della propria forza armata nella circoscrizione e a quelle concernenti la leva, il reclutamento e la mobilitazione del personale militare della Marina;

g) assolvono i compiti amministrativi stabiliti da leggi e regolamenti e a tal fine corrispondono con i competenti uffici centrali e direzionali generali della difesa;

h) assolvono compiti di pianificazione e di collegamento con le autorità civili regionali per tutte le attività concernenti il demanio e le servitù militari.

I comandanti in capo del dipartimento, per l'esercizio delle loro attribuzioni e per l'assolvimento dei loro compiti, dispongono di uno Stato Maggiore, articolato in uffici, retto da un contrammiraglio in servizio permanente effettivo.

#### Art. 119.

*(Configurazione dell'incarico di comandante militare marittimo autonomo, attribuzioni e compiti)*

L'incarico di comandante militare marittimo autonomo è attribuito con decreto del Ministro della Difesa ad un ammiraglio di divisione in servizio permanente effettivo.

I comandanti militari marittimi autonomi dipendono dal Capo di Stato Maggiore della Marina e hanno le stesse attribuzioni e gli stessi compiti previsti per i comandanti in capo di dipartimento.

Per l'esercizio delle loro attribuzioni e per l'assolvimento dei loro compiti, si avvalgono di uno Stato Maggiore, articolato in uffici, retto da un capitano di vascello in servizio permanente effettivo.

#### Art. 120.

*(Comandi e enti dipartimentali)*

Sono comandi e enti dipartimentali:

- a) i comandi di marina;
- b) i centri delle telecomunicazioni ad esclusione di quello che supporta l'organizzazione centrale della Marina;
- c) i centri addestramento e reclutamento;
- d) i distaccamenti del Corpo equipaggi militari marittimi;
- e) le stazioni elicotteri;
- f) le direzioni di sanità militare marittima dalle quali dipendono gli ospedali militari e i centri medico-legali dislocati nelle circoscrizioni dipartimentali;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- g) le direzioni di amministrazione;
- h) le direzioni e le sezioni di commissariato militare marittimo;
- i) le direzioni, le sottodirezioni e le sezioni autonome del genio militare per la Marina;
- l) gli uffici idrografici;
- m) i comandi zone dei fari e dei segnalamenti marittimi;
- n) le direzioni marittime, limitatamente al coordinamento dei compiti di natura militare demandati ai dipendenti organi di porto;
- o) le capitanerie di porto, limitatamente ai servizi della leva e della mobilitazione e agli altri compiti di natura strettamente militare ad esse affidati.

Gli enti dipartimentali aventi funzioni logistiche e tecnico-amministrative corrispondono direttamente, per tali funzioni, con i competenti organi centrali della Marina militare e con le direzioni generali della difesa.

Il numero e la sede dei comandi ed enti dipartimentali sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad eccezione delle direzioni marittime e delle capitanerie di porto per le quali si applica la procedura prevista dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

## Art. 121.

*(Comandi ed enti non dipartimentali)*

Sono comandi ed enti non dipartimentali quelli che per l'impiego dipendono:

- a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina militare:
  - gli istituti di istruzione, scuole e centri di addestramento, elencati nel successivo capo V;
  - l'istituto idrografico;
  - il centro delle telecomunicazioni che supporta l'organizzazione centrale della Marina;
  - il centro crittografico;
- b) dagli organi centrali della Marina militare, di cui al precedente articolo 111:
  - l'istituto radar e telecomunicazioni;
  - la commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
  - il centro esperienze idrodinamiche;
  - gli uffici allestimento e collaudo nuove navi;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'ufficio tecnico dei fari;
- il centro studi e ricerche di medicina navale;
- il centro standardizzazione e controllo scorte;

c) dal comando in capo della squadra navale: il quartiere generale marina.

Dal comando in capo del dipartimento dell'Adriatico, dipende, inoltre, ai soli fini disciplinari il collegio « Francesco Morosini », che fa capo per l'impiego alla direzione generale per il personale della Marina.

Il numero e la sede di comandi ed enti non dipartimentali sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

## CAPO IV

## ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE OPERATIVE DELLA MARINA MILITARE

## Art. 122.

*(Articolazione delle forze operative della Marina militare)*

Le forze operative della Marina militare sono costituite dalla linea operativa e dall'organizzazione di supporto.

L'efficienza operativa delle forze è assicurata dalla disponibilità di personale, mezzi, materiali ed infrastrutture nella misura complessiva prevista dalla pianificazione decennale, di cui al successivo articolo 182.

La responsabilità dell'organizzazione, dell'approntamento e dell'impiego delle forze operative risale al Capo di Stato Maggiore della marina a cui compete, inoltre, la definizione dei compiti operativi da assegnare ai comandanti di più elevato livello.

## Art. 123.

*(Linea operativa)*

La linea operativa è costituita dal complesso delle unità navali e dei mezzi aerei della Marina militare raggruppati, ai fini dell'impiego, in gruppi di impiego così suddivisi:

- a) gruppi navali di altura, composti da unità capaci di condurre operazioni prolungate in alto mare e da rifornitori;
- b) gruppi navali costieri, composti da unità minori capaci di condurre operazioni in acque costiere o ristrette;
- c) gruppi di sommergibili, composti da unità capaci di assicurare la difesa antinave e antisommergibile;
- d) gruppo anfibia, composto da un battaglione da sbarco, unità da trasporti e mezzi da sbarco;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) gruppo speciale subacquei e incursori;
- f) gruppi di cacciamine-dragamine;
- g) gruppi di elicotteri imbarcati e basati a terra. Impiega inoltre unità di volo dell'Aeronautica per il pattugliamento marittimo.

Ai fini organici, logistici e amministrativi i mezzi della Marina militare sono ordinati in:

a) squadra navale, retta da un ammiraglio di squadra in servizio permanente effettivo nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

Il Comandante in capo della squadra navale dipende dal Capo di Stato Maggiore della marina;

b) divisioni navali, rette da ammiragli di divisione o contrammiragli in servizio permanente effettivo. Il comando dei sommergibili e il comando del raggruppamento subacquei e incursori sono assimilati a comandi di divisione navale.

Il comandante del raggruppamento subacquei e incursori dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore della marina;

c) gruppi navali e flottiglie, retti da capitani di vascello in servizio permanente effettivo;

d) gruppi elicotteri, retti da capitani di fregata in servizio permanente effettivo.

Il comandante in capo della squadra navale e i comandanti delle divisioni navali, per l'esercizio delle loro attribuzioni e per l'assolvimento dei loro compiti, si avvalgono ciascuno di uno Stato Maggiore retto, rispettivamente, da un ammiraglio di divisione o contrammiraglio e da un capitano di vascello, in servizio permanente effettivo.

## Art. 124.

*(Organizzazione di supporto)*

L'organizzazione di supporto è costituita da:

- a) unità navali costituenti la linea complementare;
- b) reti di scoperta e di comunicazioni;
- c) centri di addestramento operativo;
- d) enti, unità e mezzi tecnico-operativi.

La linea complementare è costituita dal complesso dei mezzi navali destinato all'assolvimento di compiti non prettamente militari.

La definizione della struttura dell'organizzazione di supporto è di competenza del Capo di Stato Maggiore della marina.



## CAPO V

## ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA DELLA MARINA MILITARE

## Art. 125.

*(Configurazione)*

L'organizzazione scolastico-addestrativa della Marina è costituita dal complesso degli istituti, delle scuole e dei centri che provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale della Forza armata.

Alla formazione di base dei militari di truppa in servizio di leva provvedono i centri addestramento e reclutamento di cui al precedente articolo 120.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici degli enti dell'organizzazione scolastico-addestrativa è di competenza del Capo di Stato Maggiore della Marina.

## Art. 126.

*(Composizione)*

L'organizzazione scolastico-addestrativa della Marina militare è costituita:

- a) dall'istituto di guerra marittima;
- b) dall'accademia navale;
- c) dalla scuola di sanità militare marittima;
- d) dalle scuole sottufficiali;
- e) dalla scuola centrale remiera;
- f) dal centro addestramento aeronavale;
- g) dal centro addestramento mine e dragamine.

Al comando degli istituti, delle scuole e dei centri sono preposti ufficiali, ammiragli e capitani di vascello in servizio permanente effettivo, in relazione alle esigenze funzionali ed ai compiti assegnati.

## TITOLO V

LE ORGANIZZAZIONI DI FORZA ARMATA -  
L'AERONAUTICA MILITARE

## CAPO I

## NORME GENERALI

## Art. 127.

*(Compiti dell'Aeronautica militare)*

L'Aeronautica militare ha il compito di:

- a) assicurare una costante presenza e sorveglianza nello spazio aereo di interesse nazionale e provvedere alla sua difesa;
- b) coordinare l'impiego di tutti i mezzi destinati a concorrere alla difesa aerea, compresi quelli messi a disposizione dall'Esercito e dalla Marina militare;
- c) fornire il concorso aereo alle operazioni terrestri e marittime;
- d) assicurare il trasporto aereo militare, fermo restando quanto previsto dalla legge 6 marzo 1958, n. 247;
- e) concorrere, in situazione di emergenza, con le altre Forze armate, alla difesa del territorio;
- f) concorrere, con le altre Forze armate, alla salvaguardia delle libere istituzioni;
- g) fornire, unitamente alle altre Forze armate, concorso in occasione di pubbliche calamità.

Compete inoltre all'Aeronautica militare assicurare:

- a) il servizio assistenza al volo secondo quanto previsto dalla legge 23 maggio 1980, n. 242;
- b) il servizio di ricerca e soccorso aereo;
- c) il servizio meteorologico nazionale;
- d) il servizio aerofotografico e aerofotogrammetrico di interesse nazionale;
- e) il servizio per la cartografia aeronautica ufficiale dello Stato;
- f) il trasporto aereo di Stato;
- g) i collegamenti aerei in caso di interruzione dei normali servizi civili, nonchè predisporre i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile.

## Art. 128.

*(Articolazione dell'Aeronautica militare)*

L'Aeronautica militare si articola in: organizzazione centrale; organizzazione territoriale; organizzazione delle forze operative; organizzazione scolastico-addestrativa.

Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale, inoltre, degli enti che operano nelle organizzazioni interforze della difesa di cui al precedente titolo II.

## CAPO II

## ORGANIZZAZIONE CENTRALE DELL'AERONAUTICA MILITARE

## Art. 129.

*(Organi centrali dell'Aeronautica militare)*

L'organizzazione centrale dell'Aeronautica militare comprende:

- a) lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ordinato secondo quanto stabilito dal precedente articolo 27;
- b) gli uffici dei capi dei corpi e del tenente generale del ruolo servizi;
- c) il centro studi, ricerche e sperimentazioni;
- d) il Comando generale delle scuole;
- e) il Comando dei supporti;
- f) il Comando delle forze aeree;
- g) l'Ispettorato dell'aviazione per la marina militare di cui al precedente articolo 112.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, è di competenza del Capo di stato maggiore dell'aeronautica.

## Art. 130

*(Uffici dei capi dei corpi e del tenente generale del ruolo servizi)*

Gli uffici dei capi dei corpi sono:

- a) l'ufficio del capo del corpo del genio aeronautico;
- b) l'ufficio del capo del corpo di commissariato aeronautico;
- c) l'ufficio del capo del corpo di sanità aeronautica.

Il tenente generale del ruolo servizi dispone di un proprio ufficio.

I predetti uffici sono gli organi di cui si avvalgono i capi dei corpi ed il tenente generale del ruolo Servizi per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti.

I Capi dei Corpi sono gli Ufficiali in servizio permanente effettivo di grado più elevato, o più anziani, del Corpo del Genio aeronautico, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità aeronautica fatte salve le incompatibilità previste dalla legge 22 febbraio 1981, n. 30.

#### Art. 131

##### *(Centro studi, ricerche e sperimentazione)*

Il Centro studi, ricerche e sperimentazione è l'organo al quale è affidata la direzione delle attività di studio, di ricerca scientifica, di progettazione e di sperimentazione per lo sviluppo tecnico dei sistemi di arma, dei mezzi e dei materiali delle Forze armate.

È retto da un generale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti normale in servizio permanente effettivo, posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare del quale è consulente per l'area di proprio competenza.

Dal Direttore del centro dipendono centri e reparti che svolgono attività di studio, di ricerca e di sperimentazione.

#### Art. 132

##### *(Comando generale delle Scuole)*

Il Comande generale delle scuole è l'organo di cui si avvale il Capo di stato maggiore dell'aeronautica per indirizzare, coordinare e controllare le attività di formazione, di istruzione, di addestramento e di qualificazione del personale militare dell'Aeronautica.

Il Comandante generale delle scuole esercita funzioni di comando sugli istituti, sulle scuole e sui centri di cui al successivo articolo 145.

In particolare, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica:

a) emana direttive agli istituti, alle Scuole ed ai centri di pendenti per l'impostazione dei programmi;

b) dirige, coordina e controlla le attività didattiche degli istituti, delle scuole e dei centri dipendenti, al fine di assicurare unitarietà allo sviluppo del ciclo formativo e addestrativo di tutto il personale militare della Forza armata.

Il generale comandante delle scuole, per l'esercizio delle sue attribuzioni e l'assolvimento dei suoi compiti:

a) è coadiuvato da un vice comandante, generale di divisione aerea in servizio permanente effettivo;

b) dispone di uno stato maggiore retto da un generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo.

## Art. 133

*(Comando dei Supporti)*

Il Comando dei supporti è l'organo di cui si avvale il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica per l'organizzazione, la direzione ed il controllo delle attività tecniche e logistiche della Forza armata.

Il Comando dei supporti è retto da un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo che è consulente del Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica per l'area di propria competenza.

Il Comandante dei supporti esercita, per gli aspetti di propria competenza, funzioni di comando sui comandi, sugli enti, sui reparti tecnici e logistici posti alle sue dipendenze. In particolare, sulla base delle direttive ricevute dal Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica:

a) collabora all'elaborazione della dottrina logistica ed alla pianificazione operativo-logistica, nonché alla definizione dei lineamenti dell'organizzazione tecnica e logistica della Forza armata;

b) provvede alla ripartizione dei materiali approvvigionati e all'impiego operativo dei fondi assegnati per l'attività logistica;

c) assicura la gestione unitaria dei materiali;

d) emana direttive ai comandi, agli enti ed ai reparti tecnici e logistici di Forza armata in merito:

— alla distribuzione, alla conservazione, alla manutenzione, alla revisione ed alla riparazione dei materiali;

— alla gestione statistico-contabile delle scorte;

— al controllo dei consumi e delle giacenze;

e) sovrintende all'addestramento del personale impiegato nel settore tecnico e logistico;

f) svolge attività ispettive a carattere tecnico e logistico sui comandi, sugli enti e sui reparti della Forza armata.

## Art. 134

*(Comando delle Forze aeree)*

Il Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare, per l'impiego delle forze operative, si avvale di un comando delle Forze aeree, a cui è preposto un generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, quale Comandante delle forze aeree, posto alle sue dirette dipendenze.

Il Comandante delle forze aeree è responsabile:

— della preparazione all'impiego delle forze aeree;

— del comando operativo, ove delegato dal Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare, delle forze operative.

A tal fine egli può avvalersi di Comandi subordinati a livello divisione.

Il Comandante delle forze aeree, per l'esercizio delle sue attribuzioni e per l'assolvimento dei suoi compiti, inoltre:

a) è coadiuvato da un Vice-comandante, scelto tra gli Ufficiali generali di divisione aerea in servizio permanente effettivo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

b) dispone di uno Stato Maggiore retto da un generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo e di centro operativo.

### CAPO III

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AERONAUTICA MILITARE

##### Art. 135

###### (Configurazione)

L'organizzazione territoriale dell'Aeronautica militare è costituita dal complesso di organi che attendono all'assolvimento di compiti: operativi per la difesa delle installazioni dell'Aeronautica militare e per i concorsi della difesa del territorio, alla salvaguardia delle libere istituzioni e in occasione di pubbliche calamità; di sostegno logistico e amministrativo per le unità aeree, i comandi, gli enti e i reparti dell'Aeronautica dislocati sul territorio di giurisdizione, presidiari, di incorporazione delle reclute, di mobilitazione.

##### Art. 136

###### (Articolazione)

L'organizzazione territoriale e di supporto dell'Aeronautica militare comprende:

- a) Comandi di zona aerea;
- b) Comandi di circoscrizioni aeronautiche;
- c) Comandi ed enti dipendenti dai comandi di zona;
- d) Comandi ed enti dipendenti dall'organizzazione centrale dell'Aeronautica militare.

La sede, la denominazione e la circoscrizione dei comandi di zona aerea sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici dei suddetti comandi territoriali e dei comandi ed enti dipendenti e non dipendenti dai comandi di zona aerea — per quanto non espressamente previsto dalla presente legge — è di competenza del Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica.

## Art. 137

*(Configurazione dell'incarico di comandante di zona aerea, attribuzioni e compiti)*

I Comandanti di zona aerea:

a) sono scelti tra i generali di squadra aerea o divisione area in servizio permanente effettivo;

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa;

c) dipendono nella loro veste di Comandanti territoriali dal Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica e dal Comandante dei supporti di cui al precedente articolo 133 per le attività tecnico-logistiche;

d) esercitano funzioni di comando, in relazione alle loro attribuzioni, sui comandi ed enti dell'Aeronautica militare dislocati nel territorio di giurisdizione e direttamente dipendenti, nonché l'alta vigilanza ed il potere disciplinare, per gli aspetti non attinenti all'impiego, su comandi ed enti dell'organizzazione interforze sulla base di apposito decreto ministeriale;

e) provvedono, in coordinamento, ove necessario, con i Comandi operativi Regionali, al supporto tecnico, logistico ed amministrativo dei comandi, enti, reparti ed unità dell'Aeronautica militare, comunque dislocati nel territorio di giurisdizione;

f) hanno funzioni direttive ed ispettive sulle attività tecniche, logistiche ed amministrative svolte dai comandi, enti, reparti ed unità dell'Aeronautica dislocati nel territorio di giurisdizione;

g) hanno potere disciplinare per gli aspetti non attinenti all'impiego, sugli istituti, scuole, comandi ed enti dell'Aeronautica, dislocati nel territorio di giurisdizione e non direttamente dipendenti per l'impiego;

h) sovrintende, nell'ambito della propria giurisdizione, alle attività presidiarie svolte dai comandanti di presidio della Forza armata ed a quelle concernenti l'incorporazione delle reclute e la mobilitazione del personale militare dell'Aeronautica;

i) assolvono compiti amministrativi stabiliti da leggi e regolamenti ed a tal fine corrispondono con i competenti organi centrali del Ministero della difesa;

l) concorrono con i responsabili comandi territoriali dell'Esercito, per la parte di competenza e nell'area di giurisdizione, alla difesa del territorio ed agli interventi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni;

m) assolvono compiti di pianificazione e di collegamenti con le autorità civili provinciali e regionali per tutte le attività concernenti il demanio e le servitù militari.

I Comandanti di zona aerea, per l'esercizio delle proprie attribuzioni e per l'assolvimento dei loro compiti, sono coadiuvati da un vice co-

mandante, generale di divisione aerea, in servizio permanente effettivo e dispongono di uno stato maggiore, retto da un generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo, articolato in uffici.

Ove motivi funzionali lo richiedono, nell'ambito dei comandi di zona aerea, possono essere costituiti comandi di settore aereo, retti da generali di divisione o di brigata aerea in servizio permanente effettivo, ferme restando le dotazioni organiche dell'Aeronautiche militari.

La sede, la denominazione, i compiti e l'ordinamento saranno definiti con decreto del Ministro della difesa.

#### Art. 138

##### *(Circoscrizioni aeronautiche)*

Il territorio delle zone aeree è suddiviso in circoscrizioni aeronautiche. Il numero, la sede ed il territorio di giurisdizione delle circoscrizioni aeronautiche sono definiti con determinazione ministeriale.

Il Comando di circoscrizione ha giurisdizione sui comandi ed enti dislocati nella circoscrizione stessa per le attività attinenti:

a) alla pianificazione ed al coordinamento delle predisposizioni per la difesa delle installazioni aeronautiche;

b) all'attivazione degli aeroporti situati nel territorio di giurisdizione sulla base delle disposizioni impartite dai comandi superiori;

c) alla pianificazione per la parte di competenza delle attività relative ai concorsi in occasione di pubbliche calamità e per la salvaguardia delle libere istituzioni;

d) alla mobilitazione ed a ogni altra attività delegata dal competente comando di zona aerea.

Il Comandante della circoscrizione esercita altresì funzioni di comando sugli enti, sui distaccamenti e sui teleposti, situati nell'ambito della circoscrizione e non dipendenti da comandi autonomi.

Il Comandante della circoscrizione dipende direttamente dal Comandante della zona aerea sul cui territorio di giurisdizione è ubicata la circoscrizione.

#### Art. 139

##### *(Comandi ed enti dipendenti dai comandi di zona aerea)*

Dai Comandi di zona aerea dipendono direttamente le direzioni territoriali.

Le direzioni territoriali sovrintendono alle attività tecnico-logistiche ed amministrative relative ai servizi:

a) del personale;

b) del materiale e degli aeroporti;

c) delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;



- d) di commissariato;
- e) di sanità;
- f) del demanio;
- g) di amministrazione;
- h) delle armi e munizioni.

Il numero e la sede delle Direzioni territoriali sono stabiliti con decreto ministeriale.

I suddetti enti per le questioni tecnico-amministrative corrispondono direttamente con le direzioni generali della difesa competenti per materia.

Alle direzioni territoriali sono preposti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica e dei corpi, i quali:

- a) dipendono dal comandante della zona aerea;
- b) hanno alle dipendenze gli organi esecutivi dei rispettivi servizi di cui al successivo articolo.

Dai comandi di zona aerea dipendono, inoltre, per gli aspetti di competenza, i comandi di aeroporti ed i centri sportivi e di sopravvivenza.

#### Art. 140

##### *(Organi esecutivi dei servizi)*

Sono organi esecutivi territoriali:

- a) gli autogruppi di manovra;
- b) i gruppi di telecomunicazioni aeronautiche;
- c) i magazzini principali di commissariato ed i laboratori merceologici;
- d) gli uffici amministrativi meccanografici;
- e) i gruppi del genio campali e le direzioni lavori demanio;
- f) le infermerie presidiarie.

#### Art. 141

##### *(Comandi ed Enti dipendenti dall'organizzazione centrale dell'Aeronautica militare)*

Dipendono dall'organizzazione centrale dell'Aeronautica militare:

- a) il Reparto servizi centrale;
- b) i depositi centrali e sussidiari dei materiali speciali dell'aeronautica;
- c) il Centro controllo scorte;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) i centri di manutenzione principali che non fanno parte organica degli stormi;
- e) le officine centrali di riparazione autoveicoli;
- f) la Direzione rete dei carburanti e lubrificanti;
- g) le direzioni dei laboratori dell'Aeronautica militare;
- h) i reparti tecnici aeronautici e motori e le squadre riparazioni;
- i) i nuclei di consulenza tecnica, di manutenzione e di revisione compressori;
- l) il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica;
- n) gli istituti medico-legali.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, è di competenza del Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica.

## Art. 142

*(Banda musicale dell'Aeronautica)*

La configurazione della banda musicale dell'Aeronautica è definita dalla legge 1° marzo 1965, n. 121.

## CAPO IV

## ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE OPERATIVE DELL'AERONAUTICA MILITARE

## Art. 143

*(Configurazione delle forze operative dell'Aeronautica militare)*

Le forze operative dell'Aeronautica militare sono costituite dalle forze aeree e dalla relativa organizzazione di supporto.

Le forze aeree comprendono il complesso delle unità aeree e missilistiche della difesa aerea, destinate ad assolvere i compiti della guerra aerea, ed il relativo sistema di avvistamento, riporto e « comando e controllo ».

L'organizzazione di supporto comprende enti, unità e mezzi tecnico-operativi, logistico-operativi e centri di addestramento operativo, impegnati ad assolvere compiti di sostegno diretto alle attività delle forze aeree.

L'efficienza operativa delle forze è assicurata dalla disponibilità di personale, mezzi, materiali e infrastrutture nella misura complessiva prevista nonché dalla disponibilità della pianificazione decennale di cui al successivo articolo 182.

La responsabilità dell'organizzazione, dell'approntamento dell'impiego delle forze operative risale al Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare a cui compete, inoltre, la definizione dei compiti operativi da assegnare ai comandanti di più elevato livello.

## Art. 144

*(Configurazione delle unità aeree e missilistiche della difesa aerea)*

Le unità aeree e missilistiche della difesa aerea dell'Aeronautica militare si articolano in: aerobrigate, stormi, reparti, gruppi e squadriglie.

L'aerobrigata è costituita da un comando, da due o più stormi o da un reparto di volo o missili e da unità operative di supporto tecnico-logistico.

L'aerobrigata è comandata da un generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo.

Lo stormo è costituito da un comando, uno o più gruppi di volo e da unità di supporto tecnico-logistico. Il reparto volo o missili è sostituito da un comando e da due o più gruppi di volo o missili.

Lo stormo è comandato da un colonnello dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in servizio permanente effettivo.

Il gruppo di volo o missili è costituito da un comando e da un numero variabile di squadriglie.

La squadriglia è l'unità organica fondamentale costituente le unità aeree e missilistiche della difesa aerea.

Ai fini operativi e d'impiego, le unità di cui ai precedenti commi possono essere raggruppate con decreto del Ministro della difesa in grandi unità aeree a livello di squadra e divisione aerea.

## Art. 145

*(Aviazione per la Marina militare)*

Il complesso degli aerei e degli equipaggi di volo dei mezzi del personale tecnico a terra, facenti parte organicamente di stormi da pattugliamento dell'Aeronautica militare specificamente destinati a condurre azioni aeree di pattugliamento del mare, costituisce l'aviazione per la Marina militare.

## CAPO V

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICO-ADDESTRATIVA DELL'AERONAUTICA MILITARE

## Art. 145-bis.

*(Configurazione)*

L'organizzazione scolastico-addestrativa dell'Aeronautica militare è costituita dal complesso di istituti, scuole e centri che provvedono alla formazione militare e tecnico-professionale del personale della Forza armata, nonché alla loro specializzazione ed al completamento della pre-

parazione culturale e professionale.

Essa comprende:

- a) l'Accademia aeronautica;
- b) la Scuola di applicazione dell'aeronautica militare;
- c) la Scuola sottufficiali dell'aeronautica militare;
- d) la Scuola di guerra aerea;
- e) la Scuola militare di sanità aeronautica;
- f) la Scuola lingue estere;
- g) le scuole di volo;
- h) le Scuole addestramento reclute dell'Aeronautica militare;
- i) le scuole ed i centri di selezione, di qualificazione e di addestramento.

Gli istituti, le scuole ed i centri di cui al precedente comma dipendono dal Comando generale delle scuole di cui al precedente articolo 132.

La definizione dei compiti, degli ordinamenti e degli organici degli enti dell'organizzazione scolastico-addestrativa è, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, di competenza del Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica.

P A R T E   T E R Z A  
P E R S O N A L E , M E Z Z I E I N F R A S T R U T T U R E

TITOLO I  
P E R S O N A L E

CAPO I  
N O R M E G E N E R A L I

Art. 146

*(norme generali d'impiego)*

Le esigenze di personale dei comandi, degli enti, dei reparti e delle unità, di cui alle precedenti parti prima e seconda, sono soddisfatte con militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e con personale civile della difesa.

Alle esigenze organiche di personale dei comandi, degli enti, dei reparti e delle unità di forza armata si provvede con personale militare della stessa Forza armata e con un'aliquota di personale civile della difesa; alle esigenze organiche di personale degli organismi interforze si provvede con personale militare fornito dalle tre Forze armate e con personale civile della difesa.

Art. 147

*(Norme giuridiche relative al personale - Rappresentanza militare)*

Il reclutamento, lo stato e l'avanzamento, il trattamento economico e previdenziale, i rapporti gerarchici, funzionali, di impiego e disciplinari del personale militare e civile sono regolati dalle leggi e dalle altre norme vigenti in materia.

L'attività della rappresentanza militare, istituita dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, è disciplinata dal regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

Art. 148

*(Categorie di personale militare)*

Il personale militare è costituito:

- a) da ufficiali e sottufficiali in servizio permanente;

b) da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa a ferma prolungata;

c) da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di leva.

Gli ufficiali e i sottufficiali sono iscritti in ruoli di forza armata, come indicato ai successivi Capo II, III e IV.

Nella tabella I, allegata alla presente legge, sono indicate le corrispondenze tra i vari gradi delle Forze armate.

#### Art. 149

##### *(Esigenze organiche)*

Le esigenze organiche degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente sono indicate nella tabella II, allegata alla presente legge.

Le esigenze organiche di personale militare di leva e di volontari sono definite nel documento di pianificazione decennale della difesa di cui al successivo articolo 182; ferme restando per il personale volontario le disposizioni di leggi esistenti.

L'organico dal ruolo dei cappellani militari è stabilito con la legge 1° giugno 1961, n. 512 e successive modificazioni.

Il numero di ufficiali e sottufficiali a ferma prolungata da trattenere in servizio in base a disposizioni di legge per compensare deficienze nei ruoli del servizio permanente sono definiti annualmente con la legge di bilancio.

Il volume organico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è definito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 56 e successive modificazioni.

Il personale di leva da impiegare nell'Arma dei carabinieri è reclutato fra i militari di leva destinati alle altre Armi dell'Esercito ed è incorporato nella misura definita annualmente con legge di bilancio.

## CAPO II

### PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO

#### Art. 150

##### *(inquadramento per l'impiego)*

Ai fini dell'impiego il personale militare dell'Esercito è assegnato alle Armi, ai Corpi logistici e al Corpo tecnico.

Le Armi sono:

- a) Arma dei carabinieri;
- b) Arma di fanteria;
- c) Arma di cavalleria;
- d) Arma di artiglieria;

- e) Arma del genio;
- f) Arma delle trasmissioni.

I Corpi logistici sono:

- a) Corpo sanitario;
- b) Corpo di commissariato;
- c) Corpo di amministrazione;
- d) Corpo dei trasporti e materiali.

Le Armi, i Corpi logistici e il Corpo tecnico, in relazione alle esigenze operative, alle modalità di impiego delle unità e dei supporti e a quelle di utilizzazione dei materiali e dei mezzi in dotazione alla Forza armata, sono suddivisi in specialità, definite dal Ministro della difesa.

Gli ufficiali delle Armi che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore e siano stati dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore sono impiegati secondo quanto previsto dalla legge 28 aprile 1976, numero 192.

#### Art. 151

*(Funzioni che assolve il personale assegnato alle Armi)*

Il personale assegnato alle Armi dell'Esercito, in relazione a quanto stabilito dalle tabelle organiche, è destinato:

a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre leggi e disposizioni;

b) a comandare:

— le grandi unità, le unità, i supporti e le forze operative comunque costituite;

— i comandi di regione militare, i comandi operativi territoriali, i comandi militari provinciali, nonché i comandi e gli enti dell'organizzazione territoriale che non svolgano attività tecnico-logistica specifica;

— gli istituti, le scuole, i centri, le unità e gli enti con funzioni scolastiche e addestrative;

c) a dirigere gli organi territoriali tecnici;

d) a dirigere il servizio geotopografico;

e) a eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di interesse operativo;

f) a ricoprire gli incarichi di addetti militari e per la difesa all'estero;

g) effettuare il collaudo in volo dei mezzi aerei dell'Esercito.

Il personale dell'Arma dei carabinieri disimpegna le funzioni previste dal regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

Art. 152

*(Funzioni che assolve il Corpo sanitario dell'Esercito)*

Il personale del Corpo sanitario dell'Esercito, in relazione a quanto stabilito dalle tabelle organiche, è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

- a) ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;
- b) dirigere e assicurare il servizio medico, generale e specialistico, nonchè quello medico-legale e fiscale;
- c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario;
- d) provvedere al servizio farmaceutico presso gli enti sanitari;
- e) dirigere il servizio veterinario e assicurare la tutela e il mantenimento del patrimonio zootecnico dello Stato;
- f) tutelare la salute del personale militare mediante il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale;
- g) eseguire studi e ricerche nel settore di specifico interesse;
- h) comandare le scuole di sanità e di veterinaria.

Art. 153

*(Funzioni che assolve il Corpo di Commissariato dell'Esercito)*

Il personale del Corpo di commissariato dell'Esercito, in relazione a quanto stabilito dalle tabelle organiche, è destinato:

- a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;
- b) a dirigere i servizi: di sussistenza; di vettovagliamento; del vestiario e dell'equipaggiamento; dei materiali di consumo o del casermaggio; delle dotazioni per mense; dei tessuti e delle tele di qualunque genere;
- c) a dirigere gli organi territoriali di commissariato e i restanti organi tecnico-amministrativi previsti da leggi e disposizioni particolari;
- d) a comandare le scuole, le unità e gli enti del corpo;
- e) a eseguire, sulla base degli ordini ricevuti dal comandante responsabile, le ispezioni tecnico-militari dei servizi direttamente gestiti;
- f) a elaborare la regolamentazione dei servizi direttamente gestiti e concorrere all'elaborazione di quella dei servizi ai quali sono destinati ufficiali del corpo.



## Art. 154

*(Funzioni che assolve il Corpo di Amministrazione dell'Esercito)*

Il personale del Corpo di Amministrazione dell'Esercito, in relazione a quanto stabilito dalle tabelle organiche, è destinato:

a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) a dirigere il servizio tecnico-amministrativo;

c) a dirigere gli organi territoriali di amministrazione e i restanti organi tecnico-amministrativi previsti da leggi e disposizioni particolari;

d) a comandare le scuole e gli enti del corpo;

e) a provvedere al servizio amministrativo presso i comandi, le unità e gli enti dell'Esercito nonché presso gli arsenali, stabilimenti e gli enti delle organizzazioni interforze, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle disposizioni che disciplinano la particolare materia;

f) a eseguire, sulla base degli ordini ricevuti dal comandante responsabile, le ispezioni amministrative e contabili presso gli organi e gli enti dell'Esercito;

g) a elaborare la regolamentazione del servizio amministrativo e concorrere all'elaborazione di quello dei servizi ai quali sono destinati ufficiali del corpo.

## Art. 155

*(Funzioni che assolve il Corpo dei trasporti e materiali dell'Esercito)*

Il personale del corpo di trasporti e materiali dell'Esercito, in relazione a quanto stabilito dalle tabelle organiche, è destinato:

a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) a sovrintendere al mantenimento e alla riparazione dei mezzi di trasporto e di combattimento e dei sistemi d'arma dell'Esercito e dei relativi materiali;

c) a esercitare nel settore di competenza il controllo e la vigilanza sui lavori eseguiti dalle ditte private per conto delle unità dell'Esercito e concorrere al loro collaudo;

d) a assicurare il rifornimento delle munizioni, delle mine, degli artificieri e degli esplosivi; dei carburanti e dei lubrificanti, degli accessori e delle parti di ricambio necessari al mantenimento dei materiali di armamento e dei mezzi di trasporto e di combattimento;

e) a comandare le scuole e gli enti scolastici del corpo, i battaglioni logistici, i reparti trasporti, le officine di riparazione, i reparti ri-

fornimenti, i reparti riparazioni, i depositi e concorrere al funzionamento degli enti dell'area operativa, per la parte tecnica di competenza;

f) a concorrere alla formazione del personale presso gli istituti, le scuole e i centri di addestramento dell'Esercito;

g) a effettuare le operazioni di bonifica del territorio secondo quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

h) a organizzare e gestire gli itinerari e le infrastrutture necessari per i trasporti militari terrestri nonchè a provvedere ai trasporti terrestri dell'Esercito.

#### Art. 156

##### *(Funzioni che assolve il Corpo tecnico dell'Esercito)*

Il personale del corpo tecnico dell'Esercito, in relazione a quanto stabilito dalle tabelle organiche, è destinato:

a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) a concorrere agli studi e alle ricerche sui nuovi materiali di armamento dell'Esercito e sulle modifiche da apportare ai materiali già esistenti;

c) a concorrere all'elaborazione delle direttive per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali e dei mezzi dell'Esercito;

d) a assicurare l'attività di collaudo dei materiali allestiti o approvvigionati e concorrere al collaudo dei lavori eseguiti dalle industrie, allo sviluppo dell'attività ispettiva e tecnica, nonchè a quello dell'attività sulla conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali e dei mezzi dell'Esercito;

e) a promuovere e mantenere rapporto di natura tecnico-scientifica con associazioni, enti e istituti militari e civili, nazionali e internazionali, di studio e di ricerca;

f) a dirigere gli arsenali e gli stabilimenti di lavoro dell'organizzazione interforze ed espletare presso gli stessi enti gli altri incarichi previsti dai relativi regolamenti;

g) a concorrere alla formazione del personale presso gli istituti e le scuole dell'Esercito;

h) a ricoprire gli incarichi tecnici presso gli uffici degli addetti militari all'estero;

i) ad assicurare lo sviluppo tecnico delle attività geotopografiche.

## Art. 157

*(Inquadramento nei ruoli)*

Ai fini della carriera gli ufficiali sono inquadrati:

- a) nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- b) nel ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
- c) nei ruoli normali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo di amministrazione, del corpo dei trasporti e materiali;
- d) nel ruolo normale del corpo tecnico;
- e) nei ruoli speciali dell'Arma dei carabinieri, e nel ruolo speciale delle armi e dei corpi;
- f) nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri;
- g) nel ruolo tecnico-amministrativo delle armi e dei corpi.

Ai fini dell'avanzamento i sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, sono inquadrati nel ruolo unico dei sottufficiali.

## Art. 158

*(Categorie di personale a ferma prolungata)*

Il personale a ferma prolungata è costituito da:

- a) ufficiali di complemento trattenuti a ferma biennale o dei ruoli ad esaurimento di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574;
- b) sottufficiali trattenuti, provenienti dai militari di truppa volontari, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

## CAPO III

## PERSONALE MILITARE DELLA MARINA MILITARE

## Art. 159

*(Inquadramento del personale militare)*

Il personale militare della Marina militare è inquadrato nei corpi di seguito indicati.

Per gli ufficiali:

- a) corpo di stato maggiore;
- b) corpo del genio navale;
- c) corpo delle armi navali;

- d) corpo sanitario militare marittimo;
- e) corpo di commissariato militare marittimo;
- f) corpo delle capitanerie di porto;
- g) corpo equipaggi militari marittimi.

Per i sottufficiali e per i militari di truppa:

corpo equipaggi militari marittimi, il quale comprende le categorie previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Gli ufficiali di ciascuno dei corpi indicati alle precedenti lettere a) b) c) e) f) sono iscritti nei ruoli normali o nei ruoli speciali o in quelli di complemento, a seconda della posizione di stato.

Gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi sono iscritti nei seguenti ruoli: servizi nautici; servizi tecnici; servizi macchina; servizi contabili; servizi portuali.

Per l'ufficiale direttore della banda musicale è previsto dalla legge 21 dicembre 1974, n. 703, un apposito ruolo monorganico.

#### Art. 160

##### *(Corpo di Stato Maggiore)*

Le funzioni spettanti al Corpo di Stato Maggiore sono le seguenti:

- a) ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;
- b) armare e comandare le navi della Marina militare e gli aeromobili ad essa assegnati;
- c) comandare le forze navali comunque costituite;
- d) comandare i dipartimenti, i comandi militari marittimi autonomi, i comandi di marina i centri delle telecomunicazioni, le stazioni e i gruppi elicotteri, i centri addestramento e reclutamento, i distaccamenti del corpo equipaggi militari marittimi, gli istituti, le scuole ed i centri di addestramento della Marina militare;
- e) dirigere a bordo, e eventualmente a terra, i servizi: armi anti-sommergibili e armi subacquee, operazioni, informazioni, volo subacqueo, marinaresco, dettaglio e delle telecomunicazioni;
- f) dirigere il servizio idrografico e quello dei fari e dei segnalamenti marittimi;
- g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di proprio competenza;
- i) ricoprire gli incarichi di addetti per la difesa e di addetti navali all'estero.

## Art. 161

*(Corpo del genio navale)*

Le funzioni spettanti al corpo del genio navale sono le seguenti:

- a) ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;
- b) progettare le navi della Marina militare;
- c) sovrintendere alla costruzione, alla riparazione, alla trasformazione delle navi della Marina militare, degli apparati motori, degli impianti elettrici per la propulsione, degli impianti di scafo, degli impianti di allestimento;
- d) assumere a bordo la direzione e l'esercizio degli apparati motori e espletare gli altri incarichi previsti dai regolamenti; ricoprire presso le stazioni e i gruppi elicotteri l'incarico di capo servizio tecnico;
- e) concorrere al funzionamento degli enti dell'area tecnico-operativa di forza armata per la parte di competenza;
- f) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti di lavoro dell'organizzazione interforze e espletare presso gli stessi enti gli altri incarichi previsti dai relativi regolamenti;
- g) esercitare il controllo, la vigilanza e il collaudo dei lavori eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- h) concorrere alla formazione del personale presso gli istituti, le scuole e i centri di addestramento della Marina militare;
- i) presiedere la commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dirigere gli altri enti di studio e ricerca della Marina militare, e espletare presso gli stessi gli altri incarichi previsti dai relativi regolamenti;
- l) ricoprire gli incarichi tecnici presso gli uffici degli addetti navali all'estero.

## Art. 162

*(Corpo delle armi navali)*

Le funzioni spettanti al Corpo delle armi navali sono le seguenti:

- a) ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;
- b) studiare l'armamento delle navi della Marina militare di nuova costruzione e provvedere alla sistemazione dei relativi impianti; studiare le nuove armi, i materiali di armamento, quelli per il servizio elettrico, elettronico e ottico, eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi; provvedere a tutti i servizi tecnici del munizionamento e degli esplosivi;

c) sovrintendere alla costruzione, alla trasformazione, alla riparazione dei sistemi di combattimento e degli impianti elettrici ed elettronici della Marina militare;

d) assumere a bordo la direzione e l'esercizio del servizio elettrico e espletare altri incarichi tecnici previsti dai regolamenti; ricoprire presso le stazioni e i gruppi elicotteri l'incarico di Capo servizio tecnico;

e) concorrere al funzionamento degli enti dell'area tecnico-operativa di forza armata per la parte di competenza;

f) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti di lavoro dell'organizzazione interforze e espletare presso gli stessi enti gli altri incarichi previsti dai relativi regolamenti;

g) esercitare il controllo, la vigilanza e il collaudo dei lavori eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

h) concorrere alla formazione del personale presso gli istituti, le scuole e i centri di addestramento della Marina militare;

i) presiedere la commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dirigere gli altri enti di studio e ricerca della Marina e espletare presso gli stessi enti gli altri incarichi previsti dai relativi regolamenti;

l) ricoprire gli incarichi tecnici presso gli uffici degli addetti navali all'estero.

#### Art. 163

##### *(Corpo sanitario militare marittimo)*

Le funzioni spettanti al Corpo sanitario militare marittimo sono le seguenti:

##### a) ufficiali medici:

— ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

— provvedere al servizio medico generale e specialistico occorrente alla Marina militare sia a terra che a bordo;

— dirigere gli ospedali, i centri medico-legali della Marina militare e la scuola di sanità militare marittima;

— eseguire le visite mediche fiscali e espletare attività medico-legali;

— eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario;

— svolgere attività di studio e di ricerca in settori d'interesse;

##### b) ufficiali farmacisti:

— provvedere al servizio farmaceutico presso gli enti sanitari.

## Art. 164

*(Corpo di commissariato militare marittimo)*

Le funzioni spettanti al Corpo di commissariato militare marittimo sono le seguenti:

a) ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) dirigere il servizio tecnico-amministrativo delle sussistenze e del vettovagliamento, del vestiario e dell'equipaggiamento, dei materiali di consumo e di casermaggio, degli automezzi e dei combustibili e lubrificanti, delle scorte a controllo centralizzato, delle dotazioni per mense, nonché dei tessuti e delle tele di qualunque genere;

c) dirigere le direzioni e le sezioni di commissariato militare marittimo, le direzioni di amministrazione, il centro di standardizzazione e controllo delle scorte e, qualora previsto da particolari leggi e disposizioni, altri organismi tecnico-amministrativi;

d) provvedere al servizio amministrativo sulle unità navali e presso i comandi e gli istituti della Marina militare e presso gli arsenali e stabilimenti di lavoro dell'organizzazione interforze della difesa;

e) eseguire le ispezioni tecnico-militari sui servizi direttamente gestiti, procedere alla regolamentazione dei servizi stessi e concorrere a quella dei servizi amministrativi ai quali sono destinati ufficiali del corpo; effettuare le ispezioni amministrative e contabili presso gli organismi della Marina militare;

f) ricoprire incarichi tecnici e giuridici presso gli uffici degli addetti navali all'estero;

g) provvedere a ogni altro servizio di carattere logistico-amministrativo o che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche, commerciali del Corpo di commissariato.

## Art. 165

*(Corpo delle capitanerie di porto)*

Le funzioni spettanti al Corpo delle capitanerie di porto sono le seguenti:

a) ricoprire, presso gli organi centrali della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) dirigere circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attività che in essi si svolgono, ivi compresi il coordinamento e la direzione del servizio antincendio;

c) vigilare sulle industrie delle costruzioni navali; tenere i pubblici registri delle navi e attuare la pubblicità dei diritti reali sulle stesse;

d) verificare l'armamento e l'idoneità delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; sovrintendere alla sicurezza della navigazione e presiedere le commissioni di visita; liquidare le tasse di ancoraggio e i diritti marittimi;

e) dirigere nei casi previsti dal codice della navigazione il soccorso in mare per le navi in pericolo e dare assistenza ai naufraghi; procedere alle indagini sui sinistri marittimi occorsi alle navi mercantili e presiedere le relative commissioni d'inchiesta;

f) attuare le direttive e coordinare l'impiego dei mezzi per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento marino;

g) esercitare la vigilanza sulle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva a mare;

h) armare e comandare i mezzi navali in dotazione;

i) provvedere all'organizzazione amministrativa del personale marittimo e all'esercizio del relativo potere disciplinare. Dirigere gli uffici del lavoro portuale e presiederne i consigli e le commissioni. Procedere alle richieste sugli infortuni occorsi a persone dell'equipaggio, sia a terra che a bordo, per i servizi della nave;

l) amministrare e vigilare il demanio marittimo;

m) vigilare affinché siano osservate le norme sulla pesca marittima e presiedere le commissioni consultive locali;

n) svolgere compiti amministrativi e di sicurezza in materia di navigazione da diporto;

o) assumere l'incarico di vice presidente degli enti e consorzi portuali e disimpegnare i servizi portuali previsti dalle leggi istitutive;

p) disimpegnare i servizi della leva marittima e della mobilitazione, presiedere i consigli di leva per l'arruolamento nel corpo equipaggi militari marittimi e farne parte;

q) concorrere alla difesa marittima e costiera, al controllo del traffico mercantile, ai servizi ausiliari e logistici per le navi della Marina militare, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

r) adempiere ogni altro compito e svolgere ogni altro servizio che abbiano attinenza con i compiti e servizi indicati alle lettere precedenti.

#### Art. 166

##### *(Corpo equipaggi militari marittimi)*

Le funzioni spettanti al Corpo equipaggi militari marittimi sono le seguenti:

a) ufficiali: coadiuvare, nelle loro attribuzioni a terra e a bordo, gli ufficiali degli altri corpi della Marina militare;



b) sottufficiali e militari di truppa: equipaggiare le navi e i mezzi della Marina militare e disimpegnare a terra i servizi militari e professionali inerenti alle varie categorie.

Art. 167.

*(Categorie di personale a ferma prolungata)*

Il personale a ferma prolungata è costituito da:

a) ufficiali di complemento trattenuti a ferma biennale ovvero dei ruoli ad esaurimento, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) ufficiali di complemento piloti vincolati a ferme speciali, di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 249, e successive modificazioni;

c) sottufficiali di complemento trattenuti con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

CAPO VI

PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 168.

*(Inquadramento del personale militare)*

Gli ufficiali dell'Aeronautica militare sono inquadrati nell'Arma aeronautica e nei seguenti corpi:

a) Corpo del genio aeronautico;

b) Corpo di commissariato aeronautico;

c) Corpo sanitario aeronautico.

I sottufficiali e i militari di truppa sono inquadrati nell'Arma aeronautica.

Art. 169.

*(Inquadramento nei ruoli)*

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica sono iscritti nei seguenti ruoli:

a) ruolo naviganti normale;

b) ruolo naviganti speciale;

c) ruolo servizi normale;

d) ruolo servizi speciale;

e) ruolo unico specialisti.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico sono iscritti nei ruoli normale o nei ruoli speciali o in quelli di complemento, secondo la posizione di stato.

Gli ufficiali del Corpo sanitario sono iscritti nel ruolo normale o in quello di complemento, secondo la posizione di stato.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica sono iscritti nei seguenti ruoli:

- a) ruolo naviganti;
- b) ruolo specialisti.

Nell'ambito di ciascuno dei predetti ruoli i sottufficiali e militari di truppa, per potere adempiere alle particolari mansioni tecnico-professionali, sono divisi in categorie ai sensi del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.

#### Art. 170.

##### (Arma aeronautica)

Al personale dell'Arma aeronautica sono devolute le seguenti funzioni:

a) ruolo naviganti:

- recepire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;
- comandare e impiegare le unità aeree e missili dell'Aeronautica comunque costituite;
- armare, comandare e impiegare gli aeromobili dell'Aeronautica militare;
- comandare le zone aeree, le circoscrizioni e gli enti aeronautici;
- comandare gli istituti, le scuole e i centri di addestramento dell'Aeronautica militare;
- eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di interesse operativo;
- effettuare il collaudo in volo dei mezzi aerei dell'Aeronautica militare;
- ricoprire gli incarichi di addetti aeronautici e per la difesa all'estero;

b) ruolo servizi:

- ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge o da altre particolari leggi e disposizioni;
- dirigere i servizi logistici delle unità aeree e degli enti dell'Aeronautica militare;

— dirigere i servizi attinenti al materiale speciale aeronautico, i servizi delle telecomunicazioni, dell'assistenza al volo e del controllo e riporto della difesa aerea e svolgere attività ispettive su di essi;

— comandare unità a terra, in particolare: i reparti missili e i reparti di vigilanza e difesa locale;

— comandare le scuole, i centri di addestramento e gli enti aeronautici;

— ricoprire gli incarichi tecnici presso gli uffici degli addetti aeronautici;

— concorrere alla formazione del personale presso gli istituti, le scuole ed i centri di addestramento dell'Aeronautica militare;

c) ruolo unico specialisti:

— disimpegnare i compiti tecnico-professionali inerenti al personale ed ai mezzi relativi alla specializzazione di competenza;

— svolgere le attività tecniche inerenti all'allestimento, all'armamento, alla manutenzione e alla riparazione dei materiali aeronautici e spaziali.

#### Art. 171.

##### *(Corpo del genio aeronautico)*

Il personale del Corpo del genio aeronautico è destinato:

a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) a svolgere attività di studio e ricerca inerenti alla propria competenza tecnica;

c) a esercitare funzioni tecniche e tecnico-amministrative inerenti alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei mezzi e materiali dell'Aeronautica, nonché alle infrastrutture; a provvedere al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare;

d) a disimpegnare ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari dell'Aeronautica;

e) a concorrere al funzionamento degli enti dell'area tecnico-operativa di forza armata per la parte tecnica di competenza;

f) a organizzare e dirigere il servizio meteorologico dell'Aeronautica;

g) a dirigere i laboratori di ricerca, nonché gli enti che provvedono alle attività di studio, ricerca e sperimentazione nei campi di competenza;

h) a esercitare il controllo, la vigilanza e il collaudo dei lavori eseguiti dall'industria privata per conto dell'Aeronautica;

i) a concorrere alla formazione del personale presso gli istituti, le scuole ed i centri di addestramento dell'Aeronautica;

l) a ricoprire gli incarichi tecnici presso gli uffici degli addetti aeronautici.

#### Art. 172.

##### *(Corpo di commissariato aeronautico)*

Il personale del Corpo di commissariato aeronautico è destinato:

a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) ad esercitare funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del danaro, del vettovagliamento, del vestiario e equipaggiamento nonché del materiale ordinario;

c) a svolgere attività di studio e ricerca inerenti alla propria competenza tecnica e assolvere funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

d) a dirigere le direzioni e sezioni di commissariato militare aeronautico, le direzioni di amministrazione, i magazzini e gli stabilimenti vari concernenti le materie di cui alla precedente lettera b) e, qualora previsto da particolari leggi e disposizioni, altri organismi tecnico-amministrativi;

e) a provvedere ad ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo o che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche e commerciali del Corpo di commissariato.

#### Art. 173.

##### *(Corpo di sanità aeronautica)*

Il personale del Corpo di sanità aeronautica è destinato:

a) a ricoprire, presso gli organi centrali, le cariche previste dalla presente legge e da altre particolari leggi e disposizioni;

b) ad accertare la idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività di volo o connessa con il volo del personale militare e civile comunque interessato a tali attività;

c) a dirigere la scuola di sanità aeronautica, gli istituti medico-legali e le infermerie dell'Aeronautica;

d) a provvedere al servizio medico generale e specialistico presso le unità e gli enti dell'Aeronautica;

e) svolgere attività di studio e di ricerca nei settori di specifico interesse;

f) a eseguire le visite medico-fiscali ed espletare attività medico-legali.

Art. 174.

*(Categorie di personale a ferma prolungata)*

Il personale a ferma prolungata è costituito da:

— ufficiali di complemento trattenuti a ferma biennale ovvero dei ruoli ad esaurimento, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574;

— ufficiali di complemento piloti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di cui alla legge 21 maggio 1980, n. 556 e successive modificazioni.

CAPO V

PERSONALE CIVILE

Art. 175.

*(Categorie di personale civile)*

Il personale civile del Ministero della difesa è costituito:

a) dai dirigenti;

b) dal personale con le qualifiche a esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) dal personale tecnico dei ruoli ad esaurimento;

d) dal personale impiegatizio e operaio inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312;

e) dai professori e assistenti delle accademie militari, dell'istituto idrografico della Marina militare e degli altri istituti militari di istruzione superiore;

f) dai commissari di leva.

Art. 176.

*(Consigli di amministrazione del personale civile della difesa)*

Nell'ambito del Ministero della difesa è costituito il Consiglio di amministrazione del personale civile a norma dell'articolo 146 del de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'articolo 8 della legge 28 ottobre 1970, n. 755.

Il Consiglio di amministrazione del personale civile della difesa esercita inoltre le funzioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il Consiglio di amministrazione del personale civile della difesa è presieduto dal Ministro della difesa o per delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto dal Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, dai presidenti di sezione del Consiglio superiore delle forze armate, dai direttori generali e centrali della difesa, da due rappresentanti del personale.

#### Art. 177.

##### *(Dotazioni organiche)*

La dotazione organica dei dirigenti del Ministero della difesa è quella risultante dalla tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 148.

Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche dei singoli ruoli e quelle cumulative delle qualifiche funzionali del personale di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 175, determinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, secondo comma, della citata legge n. 312, sono, alla data del 1° gennaio 1978, quelle indicate nella tabella IV allegata alla presente legge.

La dotazione organica dei professori e assistenti di cui al precedente articolo 175, lettera *e*), è quella stabilita dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

La dotazione organica dei commissari di leva di cui al precedente articolo 175, lettera *f*), è quella risultante dalla tabella 4 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1979, n. 1470.

#### Art. 178.

##### *(Personale della giustizia militare)*

Le disposizioni relative al personale della magistratura militare sono contenute nella legge 7 maggio 1981, n. 180.

Con la stessa legge è stabilito il ruolo organico dei cancellieri militari.

## TITOLO II

## MEZZI, MATERIALI E INFRASTRUTTURE

## Art. 179.

*(Generalità)*

Ai fini della presente legge sono definiti mezzi e materiali: i mezzi corazzati, cingolati e ruotati, i mezzi navali, i mezzi aerei, le armi e i complessi d'arma, le attrezzature, gli apparati e le apparecchiature nonché l'insieme delle materie prime, delle dotazioni e delle scorte.

Le infrastrutture comprendono l'insieme degli immobili di cui si avvalgono gli organismi della difesa per vivere, addestrarsi e operare.

## Art. 180.

*(Mezzi e materiali)*

La consistenza organica dei mezzi e dei materiali in dotazione alle Forze armate per assicurare l'operatività delle strutture definite nella presente legge è indicata nel documento di pianificazione decennale della difesa di cui al successivo articolo 182.

Nello stesso documento di pianificazione saranno definite, tra l'altro, le caratteristiche dei mezzi e dei materiali e i tempi della loro immissione in servizio.

## Art. 181.

*(Infrastrutture)*

Costituiscono infrastrutture militari: le sedi degli organi centrali, dei comandi, enti e uffici della difesa; gli alloggi di servizio, gli stabilimenti di lavoro, gli arsenali e i magazzini; le opere della fortificazione permanente, le basi navali, gli aeroporti militari e ogni altra sede di organismi operativi, scolastici e logistici; i poligoni, le aree addestrative e i centri sperimentali.

Le limitazioni al diritto di proprietà imposte dalla presenza di infrastrutture militari sono definite, in accordo con le autorità regionali, mediante l'attività dei comitati misti paritetici e delle commissioni tecniche previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 182.

*(Pianificazione decennale della difesa)*

L'organizzazione della difesa definita con la presente legge, dovrà essere conseguita nel decennio 1983-1992, nei tempi e con le modalità indicati nella pianificazione decennale della difesa che sarà contestualmente presentata al Parlamento.

## Art. 183.

*(Stanzamenti)*

I mezzi finanziari per il conseguimento dell'organizzazione indicata nella presente legge, secondo quanto previsto dalla pianificazione decennale e dalle conseguenti programmazioni sono erogati mediante stanziamenti di bilancio che tengano conto delle aliquote di finanziamento definite nelle programmazioni stesse.

## Art. 184.

*(Relazione del Ministro della difesa al Parlamento)*

Il Ministro della difesa, in allegato alla stato di previsione della spesa del proprio dicastero, presenta annualmente una relazione con la quale:

- a) riferisce sulla utilizzazione delle somme assegnate e sui risultati conseguiti;
- b) illustra le eventuali modifiche alla pianificazione decennale e chiede i finanziamenti integrativi che dovessero rendersi necessari.

## Art. 185.

*(Aggiornamento della legge)*

Entro il 30 giugno 1992, il Ministro della difesa presenterà al Parlamento un provvedimento di legge ordinativa, sulla base della pianificazione per il decennio successivo.



## Art. 186.

*(Adempimenti dell'Amministrazione)*

Le organizzazioni di comando delle Forze armate previste dalla presente legge saranno attuate, con decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro tale periodo il Ministro della difesa ed i Capi di Stato Maggiore, ciascuno per la parte di competenza, appronteranno le disposizioni organizzative, ordinarie e organiche per le quali la presente legge ha previsto espressa delega.

Rimangono valide, nel frattempo, le norme e le disposizioni comunque in vigore.

## Art. 187.

*(Norme abrogate)*

Sono abrogate:

a) la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia marina;

b) il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni, relative all'ordinamento della Regia aeronautica;

c) la legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Regio esercito;

d) la legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, riguardante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

g) l'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 200, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781, concernenti il Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Sono, inoltre, abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

QUADRO COMPARATIVO DEI GRADI DEL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE

Categoria	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA	
	Armi	Corpi tecnico e logistici	Corpo di stato maggiore	Altri corpi	Arma aeronautica ruolo naviganti	Arma aeronautica servizi e altri
Ufficiali	Generale d'armata	Generale ispettore	Ammiraglio d'armata		Generale d'armata aerea	
	Generale di Corpo d'armata	Generale ispettore	Ammiraglio di squadra	Ammiraglio ispettore	Generale di squadra	Generale
	Generale di divisione	Tenente generale	Ammiraglio di divisione	Ammiraglio ispettore capo	Generale di divisione aerea	Tenente generale
	Generale di brigata	Maggiore generale	Contrammiraglio	Contrammiraglio	Generale di brigata aerea	Maggiore generale
	Colonnello	Colonnello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Colonnello	Colonnello
	Tenente colonnello	Tenente colonnello	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Tenente colonnello	Tenente colonnello
	Maggiore	Maggiore	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Maggiore	Maggiore
	Capitano	Capitano	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Capitano	Capitano
	Tenente	Tenente	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Tenente	Tenente
	Sottotenente	Sottotenente	Guardiamarina	Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente
Sottufficiali	Aiutante di battaglia		Capo di 1° classe		Aiutante di battaglia	
	Maresciallo maggiore (Maresciallo maggiore di alloggio per l'Arma dei carabinieri)		Capo di 2° classe		Maresciallo di 1° classe	
	Maresciallo capo (Maresciallo capo d'alloggio)		Capo di 3° classe		Maresciallo di 2° classe	
	Maresciallo ordinario (Maresciallo ordinario d'alloggio)		Secondo capo		Maresciallo di 3° classe	
	Sergente maggiore (Brigadiere dei carabinieri)		Sergente		Sergente maggiore	
	Sergente (V. Brigadiere dei carabinieri)				Sergente	
	Caporal maggiore - Appuntato dei carabinieri		Sottocapo		1° Aviere	
	Caporale - Carabiniere		Comune di 1° classe		Aviere scelto	
	Soldato - Allievo carabiniere		Comune di 2° classe		Aviere	

## CAPITOLO VIII

## ULTERIORI PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Siamo finalmente approdati alle ultime battute di questa parte conclusiva della relazione.

La legge istitutiva della nostra Commissione di inchiesta e di studio ci aveva imposto il compito di formulare proposte sulle materie che abbiamo presto in considerazione nella I e II parte. Si è già tuttavia osservato che, nel caso nostro, il solo raccogliere notizie e documenti sopra programmi e procedure tenuti da sempre molto riservati, poteva già costituire un punto fondamentale di soddisfazione delle finalità stesse della Commissione di inchiesta e di studio.

Tuttavia, nell'economia dei lavori, dobbiamo riconoscere che mai abbiamo avuto l'occasione di soffermarci a valutare proposte e a dire sì o no su l'una o l'altra soluzione: sempre siamo stati invece sotto l'assillo della ricerca e dell'acquisizione di notizie, così come testimoniano le parti I e II di questa relazione e anche il capitolo precedente. E tuttavia anche il solo rendiconto dei lavori di documentazione che abbiamo compreso nelle prime due parti trasuda proposte e sottintende o rende espliciti giudizi di valore, in gran parte sistemati nei capitoli VI e VII.

In questa parte III, infatti, coi due precedenti capitoli VI e VII, sono state illustrate a dovizia proposte in quanto tali.

Possiamo esprimere in proposito qualche giudizio:

a) una linea legislativa di « piccoli passi », di « esperimenti », di « anticipazioni » rispetto ad un obiettivo poco realistico di grande riforma del settore, è stata esaminata nel precedente capitolo VI. Ivi è contenuto un esame di coscienza su come noi parlamentari ci siamo mossi e ci stiamo muovendo in fatto di contemporaneità di elaborazione di misure di facilitazioni dell'attività amministrativa e di creazione di misure di controllo parlamentare. Questa fase non è esaurita ed ha avuto il merito di instaurare un clima di più estesa conoscenza delle questioni militari in mezzo a tutti noi che, sulle medesime, dobbiamo deliberare;

b) col capitolo VII abbiamo poi aperto un « cassetto dei sogni » legislativi che circolano nell'ambito degli uffici tecnico-amministrativi della Difesa e al quale ogni parlamentare potrà oggi finalmente attingere idee, materiali e formule per le proprie eventuali proposte di legge. La definizione di « cassetto dei sogni » sopra virgolettata non sottintende alcun spregio, ma semmai tradisce l'aspirazione a concludere la fase dei piccoli passi indicati al capitolo VI e ad abordarne ormai le grandi riforme indicate nel capitolo VII. Su queste tuttavia è bene osservare che l'elemento positivo del giudizio sta nell'ampiezza dei temi ivi proposti e non nello svolgimento effettivo di questi che, in particolare nelle bozze di proposte di legge, si presenta in buona parte come « te-

sto unico » di norme vigenti, anche se introduce piccoli mutamenti di razionalizzazione.

Un collega che ha avuto esperienza presso la Difesa ci ha ammoniti a non ricercare soltanto facilitazioni procedurali « per una macchina decrepita e incontrollabile, nonchè dai parlamentari, anche dalle stesse autorità di Governo », e ci ha quindi proposto una vera riforma generale dell'ordinamento delle Forze armate, da adeguare alla realtà della Costituzione e al ruolo del Parlamento in questa nostra Repubblica.

Il consiglio deve essere condiviso:

1) occorre disegnare una legge di ordinamento che consideri insieme i ruoli del Governo e del Parlamento nel definire le linee direttive della politica di difesa e nel deliberare circa i mezzi necessari per attuarla: la legislazione passata era sorta in un sistema costituzionale che, per la difesa, prevedeva la prerogativa regia, di poco erosa dall'affermarsi progressivo del gabinetto e di alcuni ministri. Oggi tutto ciò deve essere rinnovato;

2) occorre una legge di ordinamento che permetta la massima flessibilità procedurale nell'adeguare, mutare e riorganizzare gli uffici, gli enti e i corpi della Difesa, così che nulla resti cristallizzato fino al giorno del giudizio di una nuova legge generale, in attesa della quale proceda lo stillicidio dei piccoli mutamenti, delle piccole deroghe e del grande lamento; mentre invece ancora oggi la parte operativa dello strumento viene determinata a discrezione e con strumenti amministrativi, purchè entro i « limiti massimi » dei numeri delle divisioni terrestri, navali e aeree dei tempi di Mussolini!;

3) occorre disegnare una legge di ordinamento che divida, nella « azienda militare », chi è utente da chi è fornitore dei beni e servizi necessari alla parte operativa, tenuto presente altresì che il fornitore non è più chiuso dentro le mura dell'organizzazione militare ma è già di fatto diramato — e non solo in rapporto — dentro la più ampia realtà industriale pubblica e privata di cui si è asservita una parte.

Lo studio della formula organizzativa e delle procedure di azione delle « Agenzie NATO » consente di dire che queste potrebbero essere importate e adattate alla situazione interna proprio per garantire il criterio della separazione. Tuttavia essa richiede un approfondimento preliminare delle esperienze fatte, che la Commissione ha dovuto limitare al solo caso MRCA;

4) occorre disegnare una legge di ordinamento dove la natura dell'organizzazione faciliti le riforme procedurali così che, insieme, esse consentano di lavorare per programmi e con l'attribuzione di responsabilità controllabili a chi esercita le funzioni dirigenti.

Noi non sappiamo quando la « Commissione Giannini » finirà di lavorare a un disegno di legge di ordinamento presso il Ministero della difesa e se aggiungerà soltanto un altro libro dei sogni ad altri cassetti: per i parlamentari è tuttavia esigenza fondamentale cimentarsi entro breve tempo su questi temi, in modo tale da favorire la creazione di un

clima nel quale la riforma dell'assetto giuridico, necessario a determinare l'ordinamento delle Forze armate e il modello di difesa, si imponga come necessità e come possibilità.

Abbiamo anche visto, sia pure in modi differenziati, che è necessario arrivare rapidamente ad almeno due riforme di media portata, ma influenti sulla nostra materia:

a) un piano di riformulazione dei compiti e di riorganizzazione degli stabilimenti e arsenali militari;

b) una nuova normativa di controllo sul commercio internazionale delle armi.

In mezzo a questi due temi sembra tuttora vagare nel nulla la natura di pubblico interesse — poichè la produzione di armi è produzione di strumenti della politica — posseduta dalle industrie italiane della Difesa. La loro esistenza deve indurre a ripensare il rapporto con gli arsenali e con gli stabilimenti statali, perchè questi siano trasformati, ma anche perchè le industrie vengano inquadrare in un'ottica programmatoria del proporzionamento, della efficienza e della non vulnerabilità, ai fini di difesa. Ma la stessa realtà industriale, tuttora presunta libera e autonoma, si muove sotto la seconda area normativa, in particolare per quel che concerne la promozione delle vendite e la ricerca del cliente all'estero, come acquirente e come collaboratore di produzioni per la difesa.

Su questi temi di media portata non mancano le proposte e addirittura i comitati parlamentari ristretti e incaricati dell'unificazione. Questi però o non lavorano o non vengono fatti lavorare: la fine dell'impegno di tanti di noi in questa Commissione — e con l'apporto delle conoscenze qui acquistate — potrà tuttavia permettere di rivitalizzare entrambi i filoni di iniziativa legislativa oggi languenti.

Nel quadro fin qui delineato, l'esigenza del controllo parlamentare cui tutti noi siamo interessati non si afferma con la creazione di comitati di controllo, ma introducendo un ruolo attivo del Parlamento dentro ognuno dei passi — piccoli, brevi o di grande portata — che fin qui abbiamo richiamato.

Occorrerà distinguere dove introdurre la *decisione* parlamentare, dove introdurre il *parere* parlamentare, dove introdurre infine l'*informazione* parlamentare: ma *dentro i singoli ordinamenti e dentro le varie procedure* e non in una commissione avulsa dal tutto e che eserciti poteri di tipo giudiziario. Questi sono utili e necessari, in certi casi, ma soltanto temporanei: la prova è nella vitalità di questa commissione, che pur tuttavia uccide i « comitati programmazione » costituiti dentro le Commissioni parlamentari della Difesa.

Per questi, tuttavia, occorre raccomandare la distribuzione automatica ai membri e la periodica riunione di *routine*, al fine di esaminare la grande massa di documenti che perviene dalla Difesa, in particolare sotto forma di copie dei verbali delle riunioni dei vari comitati delle leggi promozionali.

Si pone cioè anche per questo caso la necessità, già segnalata nella introduzione a proposito delle raccomandazioni della UEO, dell'incardinamento delle comunicazioni provenienti dall'Amministrazione entro la competenza e l'attività dovuta di un organo.

Resta infine una raccomandazione per le Commissioni difesa della Camera e del Senato, principali ma non uniche destinatarie di questa relazione e dei suoi allegati: il relatore e la Commissione che lo ha aiutato di volta in volta approvando e suggerendo modificazioni agli schemi e alle stesure dei capitoli possono aver fatto uno sforzo non del tutto adeguato a dominare un materiale imponente e raccolto in tanti anni di sola « inchiesta »; occorre dunque prendere questa terza parte di proposte, e quanto emerge in proposito anche dalle precedenti due, per rivederne il senso alla luce degli allegati e anche degli ulteriori materiali dei quali un apposito comitato deciderà la pubblicazione.

Occorrerà dunque prevedere un'intensa attività di studio insieme agli interessati — colleghi di altre Commissioni, militari, industriali, sindacalisti, studiosi di diritto pubblico e amministrativo, semplici appassionati dei temi della pace e quindi degli apparati per la sicurezza dello Stato e della nazione — perchè facciano tutti la loro parte di riflessione su quanto noi siamo stati in grado di offrire loro e a noi stessi, mobilitando perciò la consulenza ed il controllo pubblico anche verso di noi, verso quanto facciamo noialtri rappresentanti del popolo assegnati alla Difesa.

## DICHIARAZIONI DI VOTO

PRONUNCIATE NELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

### 1. — ONOREVOLE SENATORE AIMONE FINESTRA (MSI-DN)

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto sento il dovere di esprimere il mio doveroso ringraziamento al relatore per l'impegno e la fatica da lui sostenuti nel redigere le linee di questa nostra ultima relazione.

Da un'attenta analisi della pregevole ed equilibrata relazione dell'onorevole Cerquetti emerge un dato importante; emerge il ruolo o, meglio, l'obiettivo politico di questa nostra Commissione d'inchiesta, l'obiettivo di legittimità costituzionale che si identifica con il diritto di controllo parlamentare sull'Amministrazione della difesa nelle varie fasi di elaborazione e di attuazione dei programmi militari.

Il vasto ed aperto dibattito, al quale hanno partecipato anche i vertici militari e dell'industria, si è incentrato in maniera quasi esclusiva sugli aspetti tecnici-operativi, tecnici-amministrativi e politico-istituzionali del settore delle Forze armate in rapporto alla loro efficienza, al mantenimento della loro funzionalità in un quadro nazionale ed internazionale di politica militare in continua evoluzione ed alla ricerca di sempre più aderenti equipaggiamenti ed armi sofisticate.

Oggi, dopo le tante nostre sedute di Commissione, disponiamo finalmente — e sottolineo il « finalmente » — di elementi di giudizio e di informazione che ci mettono in grado di garantire un maggior controllo politico sui programmi, sulla spesa e sulle evoluzioni tecnologiche e strutturali dell'apparato militare.

In questo campo si colloca, sempre a mio giudizio, la nostra indagine, la quale, non privilegia l'aspetto « inchiesta » su presunte irregolarità di competenza, se accertate, della Magistratura, ma tende a criticare e modificare un modello decisionale giudicato eccessivamente autonomo e sistemi di procedure contrattuali vetuste e superate. Questo, come mi sembra di aver colto, è il punto essenziale della relazione dell'onorevole Cerquetti.

La nostra azione è stata piuttosto indirizzata ad individuare le linee di una politica di rinnovamento nei vari aspetti procedurali, burocratici e tecnici nella sfera delle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti; ad indicare una politica di graduale trasformazione dei sistemi adottati sino ad oggi dall'Amministrazione militare, nonché a fissare la distinzione dei ruoli di responsabilità tecnico-amministrativa, tecnico-operativa, e di responsabilità politica; a proporre una metodologia di pianificazione e di programmazione che ci consenta, con l'ammodernamento dell'organismo militare, la razionalizzazione delle spese di bilancio.

Le carenze e le disfunzioni relative alle forniture, alla stipula dei contratti, alle registrazioni delle ditte, agli appalti, alle assegnazioni di commesse emerse nel corso dei lavori della Commissione trovano nella relazione dell'onorevole Cerquetti un adeguato e contenuto rilievo, mentre un più ampio spazio — e su ciò concordo — il relatore ha dato agli aspetti innovativi che dovrebbero stimolare un maggior approfondimento della problematica sulle commesse militari e sulla conseguente revisione di antiche e tradizionali prassi operative ormai superate.

Questo nostro indirizzo corrisponde all'esigenza di individuare nuove normative contrattuali per migliorare le scelte, le garanzie di trasparenza amministrativa e a garantire il controllo parlamentare su di un moderno metodo di esecuzione delle decisioni.

La tematica, sempre fissata dal relatore, « Evoluzione della normativa sugli approvvigionamenti » che investe l'area tecnico-operativa e quella tecnico-amministrativa, a detta del relatore, costituisce uno dei punti focali della nostra indagine, anche se non è il principale.

La distinzione dei ruoli ci permette di individuare ed asserire che, mentre spetta all'Amministrazione della difesa ricercare e stabilire gli obiettivi e analizzare le risorse a disposizione per la messa a punto di programmi, la cui valutazione scaturisce dalle analisi costi-benefici, il processo decisionale rimane un esplicito inderogabile diritto riservato al Parlamento unitamente al controllo dell'esecuzione dei programmi.

Non è più tollerabile una gestione privatistica o partitocratica della Difesa. La discrezionalità non va confusa con l'abuso o con l'eccessiva autonomia. Da ciò ne scaturisce che è compito primario della Commissione dettare regole di comportamento e stabilire funzioni ben definite.

La decisione sarà dunque la risultante delle analisi e delle valutazioni compiute che conducono alla realizzazione di piani e di programmazioni che, una volta scelti e decisi, non possono essere rimessi in causa ogni anno proponendo slittamenti di programmi dannosi e pericolosi per la nostra strategia difensiva. Vale a dire — lo ripeto perchè forse non sono stato molto chiaro — che, una volta fissati i programmi e stabiliti i tempi di attuazione, non è possibile ogni anno rimetterli in discussione perchè mancano le risorse economiche. Così facendo, infatti, non raggiungeremo mai alcun obiettivo. Quindi, una volta fissati questi programmi, dobbiamo assolutamente mantenere fede agli stessi.

L'Amministrazione della difesa dovrebbe avere le medesime caratteristiche di una moderna gestione delle imprese, tenendo presente che il responsabile militare è, indubbiamente, un *manager* impegnato a risolvere problemi presenti e futuri in continua evoluzione e in continua trasformazione; che spetta alla Difesa delineare e concretizzare gli obiettivi scelti trasformandoli in programmi (questo spetta ai tecnici e quindi al vertice militare, cioè agli Stati Maggiori); che l'Azienda difesa, dotata di un vertice centralizzato e strutture tecnico-operative, tecnico-amministrative, tecnico-industriali produce sicurezza e non profitto — questa distinzione deve regolare tutto il nostro lavoro —; che una strategia di pianificazione proposta dalla Difesa e affidata al processo decisionale del Parlamento sicuramente varrà ad agevolare l'efficienza del nostro apparato militare in termini di operatività, di costi e di tempi; che il Parlamento dovrebbe inoltre conoscere in tempo utile le revisioni dei programmi — ogni tanto vediamo che vi sono dei programmi che vengono aggiornati, ma noi ne prendiamo atto soltanto a cose avvenute, oppure quando l'aggiornamento è già in fase avanzata —, nonchè gli slittamenti al fine di proporre tesi alternative per recuperare i ritardi che rendono sempre più debole l'efficienza dell'apparato militare.

L'area di lavoro della Difesa ne sarebbe, in questo senso, avvantaggiata.

Alla Commissione spetta lo specifico compito di rimuovere resistenze conservatrici e metodi superati suggerendo interventi correttivi, non certamente per affermare il sindacato parlamentare sull'attività della Amministrazione della difesa, per disarticolarne la sua specifica funzione difensiva, ma per garantire invece l'espletamento dei programmi che mirano a potenziare le nostre Forze armate, garanzia di sicurezza e di pace.

Circa il rapporto tra Parlamento e Amministrazione militare concordo con l'onorevole Cerquetti nell'affermare che la metodologia decisionale e di controllo politico, introdotta con le leggi promozionali, non ha raggiunto le finalità proposte, in quanto l'Amministrazione difesa ha continuato ad agire in modo autonomo. Sarebbe opportuno indicare nuove metodologie di informazioni per la rilevazione di dati e notizie, nonchè l'esigenza di elaborazione di programmi in rapporto alla disponibilità delle risorse e all'efficienza della spesa e al suo controllo.



L'articolazione di questo nuovo sistema di collaborazione tra potere politico e vertice militare permetterebbe una valutazione più attenta del meccanismo-spesa inserito nel quadro della situazione economica nazionale.

L'equilibrio tra esigenze della difesa e possibilità finanziarie consentirebbe più adeguate operazioni di ripartizione delle disponibilità economiche per programmi di ricerca e sviluppo, di ammodernamento, nonché di approvvigionamento e di manutenzione.

Mi avvio alla conclusione facendo riferimento ai capitoli V, VI, VII e VIII. La lettura del V capitolo relativo allo studio di singoli contratti o programmi legati alle procedure per l'assegnazione di appalti e forniture ci ha permesso di entrare nel vivo di una materia che ha coinvolto con le sue vicende l'Intermarine, la dismissione di carri armati, la manutenzione e il ricondizionamento dei materiali. La conoscenza di fatti e comportamenti ha fatto nascere in noi la determinazione di giungere ad una revisione dei sistemi di assegnazione e di controllo delle forniture militari. Nel capitolo VI vi è il riconoscimento, dato altamente positivo, della normativa contenuta nelle leggi promozionali che inquadrano la tematica delle Forze armate in una impostazione di programmi a lunga durata. Alla Difesa il dovere di informazione, al Parlamento la verifica sull'attuazione dei programmi in base alle comunicazioni.

Con questo sistema il Parlamento esercita però il controllo soltanto come verifica di programmi, essendo escluso dal processo decisionale nella scelta dei programmi e dei tempi di attuazione.

L'informazione parlamentare rimane comunque relegata in uno spazio ristretto, almeno fino ad oggi, che neppure le leggi di bilancio sono riuscite ad allargare.

Sulla sostanza del capitolo VIII esprimo parere positivo, in quanto le proposte ed i suggerimenti per l'ammodernamento delle procedure, anche se ampiamente trattati appaiono secondari in ordine all'importanza del ruolo centrale e primario del Parlamento, al quale compete la partecipazione all'analisi e alle scelte degli obiettivi in relazione alle finalità dell'azione prevista.

La successiva decisione finale scaturirà dalla valutazione dei programmi.

Circa l'esecuzione e il controllo dei programmi, consiglieri, se siamo in tempo, di fare esplicito riferimento ai seguenti principi: *a)* che le competenze di ciascuno siano ben definite; *b)* che ad ogni fase di esecuzione siano assegnati obiettivi precisi e accompagnati sempre da indicatori quantitativi, indispensabili per individuare il grado di realizzazione degli obiettivi; *c)* che i poteri corrispondano alle funzioni e che ogni individuo o gruppo sia responsabile dei propri compiti.

Il Parlamento per poter partecipare al processo decisionale deve disporre di uno strumento di conoscenza ricco di tutte quelle informazioni indispensabili ai fini interpretativi e propositivi. L'informazione è infatti uno strumento indispensabile che permette di passare dall'analisi alla decisione.

Concludo affermando che i poli decisionali tecnici, militari, politici, operanti nella propria sfera d'azione, una volta definiti e precisati i ruoli, avranno tutto da guadagnare nell'elaborazione dei programmi e nella governabilità dell'apparato militare la cui potenzialità ed efficienza operativa andrà ad esclusivo vantaggio della nostra difesa e indipendenza.

Ringrazio il Presidente, il relatore e tutti i colleghi che con un'esperienza più profonda della mia hanno reso vivace il dibattito nella Commissione. Ho potuto così finalmente apprendere notizie, dati, che prima non conoscevo. Questo nostro lavoro, o vostro lavoro, è stato molto impegnativo; possa veramente essere di vantaggio per le Forze armate ma soprattutto per il Paese che amiamo. Esprimo pertanto voto favorevole sulla relazione dell'onorevole Cerquetti.

## 2. — ONOREVOLE SENATORE SEVERINO FALLUCCHI (DC)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dichiarazione di voto, per esprimere il voto favorevole del gruppo della Democrazia cristiana alla relazione.

Le vicende di questa Commissione sono state vissute da tutti i membri di essa con un'alternanza di fatti positivi, di fatti negativi, di accesi dibattiti e di unanimità. Tuttavia il primo aspetto che preme sottolineare in questo momento conclusivo, è che la Commissione ha svolto un lavoro non inquisitorio, ma un lavoro teso a migliorare la capacità di acquisizione di beni e di mezzi strumentali da parte delle Forze armate.

Il secondo aspetto è quello di far sì che l'intervento e il controllo ispettivo del Parlamento su questa complessa materia siano definiti in maniera più puntuale e precisa.

Il terzo aspetto era quello di arrivare a formulare norme propositive per poter ordinare finalmente in modo completo — se completo è un aggettivo che si addice all'umana natura — questa complessa e delicata materia che comprende anche altri aspetti che non sta a noi in questo momento prendere in considerazione.

Mi preme sottolineare che hanno dato un fattivo, leale e pieno contributo ai lavori di questa Commissione lo Stato Maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa, nella sua veste di coordinatore tecnico-amministrativo e in quella di direttore nazionale degli armamenti, nonché i singoli Stati Maggiori e le singole Amministrazioni della difesa, che, anche se a volte si sono sentiti inquisiti, hanno sempre dato tuttavia la loro piena e leale adesione alle richieste di questa Commissione.

È in questa luce che va inquadrato e visto il lavoro della Commissione: sia come atto fondamentale, sia come atto innovativo per il futuro delle nostre Forze armate. Sono pienamente convinto che se si dovesse mettere in pratica tutto ciò che viene proposto da questa Commissione non solo potrebbero ricavarne un sicuro giovamento le Forze armate ma anche lo stesso Parlamento che avrà così ben chiari sia i compiti delle Forze armate stesse, sia i mezzi da acquisire per metterle in condizione di assolvere efficacemente i loro compiti.

La congerie delle proposte è enorme e io non so — come dicevo quando ringraziavo il collega Cerquetti per la sua opera — se questo, o altri Parlamenti, saranno in grado di porre in atto tutte le proposte e le indicazioni propositive che emergono dalla relazione conclusiva e dal lavoro complessivo di questa Commissione.

Io mi auguro che ciò avvenga, perchè altrimenti avremo, signor Presidente, onorevoli colleghi, lavorato invano. Nella relazione vi sono una serie di proposte di cui ci dobbiamo far carico — non solo noi, ma anche i futuri parlamentari, e anche il Governo. Comunque, sta a noi, che abbiamo studiato questi problemi, che conosciamo la materia, che abbiamo approfondito i singoli aspetti di essa, sollecitare il Governo, o, se il Governo non darà risposte adeguate, agire noi stessi con azioni propositive. Altrimenti, onorevoli colleghi, noi avremo perso due anni di tempo, ed il collega Cerquetti, lo stesso Presidente della nostra Commissione, e tutti quanti noi, avremo redatto una inutile relazione. In essa vi sono delle norme significative che bisognerà tradurre in norme legislative se vogliamo accelerare i tempi dell'acquisizione dei mezzi, salvaguardare le responsabilità dei singoli ed accertare che non vada sperperato il pubblico denaro.

Questi sono gli aspetti che noi dobbiamo tenere sempre presenti. Ed è con questo augurio che mi unisco al collega Finestra nel ringraziare il nostro Presidente per la saggia e accorta condotta con cui ha presieduto il dibattito di questa Commissione.

Inoltre, personalmente, ringrazio tutti i colleghi per la serenità del dibattito, anche se, a volte, esso si è svolto con una certa asprezza.

### 3. — ONOREVOLE SENATORE SERGIO FONTANARI (Misto-SVP)

Signor Presidente, sarò molto breve nell'affermare che anche a mio avviso il lavoro della Commissione è stato positivo, sia come lavoro di chiarimento che di proposta per migliorare il funzionamento delle Forze armate.

Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Fallucchi, affinché questo nostro lavoro abbia un ulteriore sviluppo.

Ribadisco un mio sincero ringraziamento e, soprattutto, un doveroso riconoscimento all'opera veramente saggia svolta dal presidente Ariosto nell'aver condotto in porto in modo egregio i lavori della nostra Commissione e al collega Cerquetti per la sua attiva collaborazione, unita ad una passione e ad una competenza veramente encomiabili.

### 4. — ONOREVOLE DEPUTATO FALCO ACCAME (PSI)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista, rivolgere una parola di sentito ringraziamento al nostro Presidente per la sua saggia amministrazione del dibattito svoltosi in Commissione ed anche al dottor Di Muccio che ha dato veramente qualche cosa che va al di là del semplice dovere burocratico; e credo che abbia preso veramente

parte attiva e intelligente ai lavori di questa Commissione, mostrando una grande capacità di analisi e anche di intervento.

Devo ringraziare anche il personale del Senato che ha collaborato con noi per rendere possibile la stesura dei documenti, molto copiosi, che sono emersi da questa Commissione.

Poi, un ringraziamento — l'ho già espresso e lo voglio ripetere anche se è stato già rivolto dagli altri colleghi che mi hanno preceduto — va naturalmente all'onorevole Cerquetti per la grande mole di lavoro che ha svolto. Desidero ringraziare anche tutti i colleghi oggi presenti e quelli che sono assenti. Tra questi ultimi, in particolare, vorrei dar menzione del collega Ciccio Messere che ha portato all'attenzione di questa Commissione un'interessante documentazione da noi attentamente valutata e dalla quale abbiamo tratto delle conseguenze che hanno dato poi luogo ad ulteriori sviluppi. Ci dispiace — almeno a me personalmente — che non sia presente oggi a questa seduta conclusiva, perchè è stato uno dei membri più attivi di questa Commissione. Penso che qualche insegnamento ci sia venuto soprattutto in un campo che io reputo molto delicato: quello dell'informazione. Credo che la vera difficoltà nell'ambito del settore della Difesa derivi dalla scarsità di informazioni a disposizione del Parlamento.

Vorrei qui dire, anche a proposito di alcune osservazioni che sono state svolte nella seduta di ieri ed alle quali non ho voluto replicare per non allungare il tempo del dibattito — ma desidero farlo durante questa dichiarazione di voto — che c'è una differenza di fondo tra questa Amministrazione, anche in fatto di controlli, e le altre amministrazioni statali.

Da che cosa deriva tale differenza? Dal fatto che questa amministrazione ha la possibilità di coprire con la riservatezza determinati argomenti; una riservatezza che abbiamo visto un po' fluttuante anche perchè — ed è il particolare che colpisce maggiormente — alcuni documenti riservati sono stati declassificati da parte di enti che non erano competenti. Questo è un fatto molto sintomatico per l'attribuzione del carattere di riservatezza (e non parlo di segreto) di determinati argomenti.

A questo riguardo voglio ricordare il caso che ho trattato a fondo, quello dell'Intermarine: fu impossibile per un deputato avere sia il contratto, sia le specifiche contrattuali, che sono invece pervenuti successivamente alla nostra Commissione e che non erano stati classificati come documenti riservati; a tale proposito nacque anche il contrasto con l'allora Sottosegretario Bandiera. Io credo che un parlamentare debba avere la possibilità di consultare determinati atti non segreti — come le tre specifiche contrattuali del caso Intermarine, rispettivamente del 1975, del 1976 e del 1977, che costituivano un elemento importante di conoscenza del caso medesimo — tanto più se non sono coperti dal segreto: ed in quel caso non lo erano certamente, perchè si trattava di specifiche valedoli anche la Malesia. Ho fatto questo esempio, ma potrei citarne altri.

## 5. — ONOREVOLE DEPUTATO PAOLO CACCIA (DC)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio esprimere anch'io il pensiero del Gruppo della Democrazia cristiana della Camera dei deputati in questa Commissione, sul lavoro svolto e sulla relazione finale presentata. Uno degli scopi della nostra Commissione era quello di appurare e di verificare, quanto era possibile, al fine di rendere più limpide e trasparenti le nuove procedure per le forniture all'Amministrazione dello Stato, affinché lo Stato sia servito e non utilizzato per scopi diversi. Il Gruppo della Democrazia cristiana ha lavorato ed ha cercato di entrare nei problemi sotto questa logica cioè: perchè si potesse nel futuro evitare di ripetere errori che hanno offuscato il comportamento dell'Amministrazione pubblica e che hanno creato sfiducia nei cittadini verso l'apparato statale e verso le istituzioni che noi oggi qui rappresentiamo.

Prendo atto dei contenuti della relazione e pertanto del valore del nostro lavoro svolto, anche se molte volte ci è stato impossibile arrivare fino in fondo ai problemi, proprio in quanto organo massimo delle istituzioni italiane, e ciò perchè le porte dell'Amministrazione pubblica ci sono state chiuse e non ci hanno permesso di leggere fino in fondo, Tuttavia questo è avvenuto: anzi i rappresentanti del Governo di allora, come il ministro Ruffini, hanno avuto il coraggio di presentarci la documentazione mancante al fine di portare piena luce e scoprire la verità di alcuni fatti; però debbo rammentare che qualche volta mi ha turbato la strumentalizzazione di alcune industrie che hanno lavorato con il Ministero della difesa, le quali hanno utilizzato la nostra Commissione per reciproche vendette nel loro settore o per procurare alla propria azienda maggiori utili, anzichè contribuire ad una maggiore chiarezza nei rapporti e nelle relative procedure fra istituzione e fornitori dello Stato. Credo che questa sia una delle osservazioni che dobbiamo tener presenti e sottolineare, per il futuro, agli organi amministrativi dello Stato affinché capiscano che lo scopo primario della loro azione è il rispetto delle leggi e dei regolamenti, per il bene dello Stato.

Anche per questi motivi io sono d'accordo per il lavoro svolto e per la relazione presentata. Naturalmente, volendo esprimere il parere su tutta la relazione, debbo sottolineare anche le diverse sfumature nelle parole che a volte sono più confacenti al linguaggio politico e parlamentare proprio, anzichè di una Commissione tecnica che vuole svolgere un'azione incisa sul piano giuridico-amministrativo e pertanto anche con una maggiore precisione tecnica. Questa come semplice osservazione. Ringrazio il relatore Cerquetti per il lavoro che ha svolto in modo certosino, anche per quelle parti della relazione che costituiscono un po' il corollario della stessa e che non possiamo evidentemente mettere da parte, anche se ci distingue la diversa esperienza politica. Abbiamo afferrato (e siamo perfettamente d'accordo su questo) il filo conduttore della relazione e lo scopo della nostra Commissione.

Debbo dire che forse la nostra Commissione non ha avuto una grande pubblicità all'esterno, però ha lavorato al meglio delle sue pos-

sibilità anche in alcuni specifici settori, che sono ricordati in modo preciso; penso alle forniture delle scarpe Lotto, ove abbiamo obbligato, si fa per dire, a fare pubblicità sui muri precisando che le scarpe sono fatte secondo l'anatomia del piede ed in Italia; penso all'Intermarine, al settore dell'abbigliamento, che per me ancora rimane una pagina oscura per il modo di come vengono fornite le Forze armate. Infatti tutti sappiamo l'esistenza della biforcazione tra prodotti e costi e la non conoscenza di tutti gli elementi che ha lasciato in tutti noi qualche dubbio; questo è un problema che dovrà essere ancora approfondito, però ritengo che col nostro lavoro abbiamo contribuito a ricordare all'apparato dello Stato ed ai fornitori che il Parlamento può intervenire con la sua funzione ispettiva.

Dopo avere espresso il parere favorevole per la relazione dell'onorevole Cerquetti, devo far presente una nota che ritengo debba essere ricordata ai commissari presenti, anche se mi sembra *a latere* di tutto il nostro lavoro. Nel capitolo VI il relatore parla del progetto di legge n. 2941, presentato alla Commissione difesa della Camera dei deputati, riportando alcuni stralci del testo. Siccome ritengo che nulla sia gratuito nella relazione, penso che l'aver riportato il testo di quel progetto di legge non sia un fatto importante e precipuo per la relazione stessa; oltretutto si tratta di un testo che deve essere ancora discusso e votato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati la quale, proprio la settimana scorsa, ha sollevato una serie di dubbi e difficoltà emersi proprio in relazione al comportamento del Segretario generale della difesa del tempo. Personalmente (ma credo da parte di tutti i colleghi della Commissione difesa della Camera) penso che la nostra relazione non sia il mezzo più adatto per arrivare a decisioni finali e quindi quella parte non sia da accettare come approvazione, anche perchè ci toglierebbe poi, in quella sede, la libertà di scelta sul progetto di legge. Pertanto noi lo riteniamo parte aggiuntiva di questa relazione, senza dare un voto nè favorevole nè negativo, proprio perchè questo progetto di legge aspettava ancora di essere valutato e attentamente vagliato ed infine deciso da parte dell'altro ramo del Parlamento.

L'ho voluto far presente perchè l'approvazione di questo documento non significhi poi, in quella sede, da parte nostra, un impegno ad avere un comportamento uguale o differente a quanto viene esposto in questa relazione.

#### 6. — ONOREVOLE SENATORE ARALDO TOLOMELLI (PCI)

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo sentito il bisogno, a conclusione dei lavori della Commissione, di riconfermare la nostra piena approvazione alla relazione e, quindi, la nostra soddisfazione per i risultati cui la Commissione è pervenuta a conclusione dei suoi lavori.

La nostra approvazione della relazione, ribadiamo, deriva in particolare da alcune considerazioni di fondo. Intanto dal modo come si è lavorato e come l'indagine è stata condotta. Si è lavorato sodo ma,

quello che più conta, in un modo da non trascurare nessun fatto e nessuna ipotesi che ci sono stati sottoposti o che sono stati sollevati.

Per ogni questione sollevata si è pervenuti a delle conclusioni e noi abbiamo sottolineare soprattutto il fatto che queste conclusioni, pure attraverso una dialettica talvolta alquanto accesa, sono state prevalentemente unitarie, come unitario è il voto conclusivo, il che conferisce ai risultati stessi conseguiti, una maggiore forza e un maggior valore.

La Commissione — è questo un altro aspetto del suo modo di lavorare — nel suo operare non si è risparmiata e non ha schivato nessuna responsabilità che gli era propria e non ha ricorso nè a stragemmi, nè, quanto meno, ad equivoci e neppure a dei compromessi; ha cercato di pervenire a delle conclusioni attraverso la giusta sintesi di un confronto veramente impegnato.

Mi pare che altro merito di questo metodo di operare sia stato quello del rispetto scrupoloso dei compiti della Commissione; investendo quando ce ne sono stati gli estremi, altri organi dello Stato preposti, quali ad esempio la magistratura, senza mai lasciare nell'oblio e nell'incertezza questioni che richiedevano estrema chiarezza.

Quello che voglio sottolineare è il modo come le questioni sono state affrontate: con coerenza e rigore. Non ci si è arrestati di fronte a nessun tabù o presunti tabù.

La questione dell'Intermarine, ad esempio, per il modo come è stata sciolta, e la decisione dell'invio della lettera al Ministro da parte del Presidente della Commissione indicano che non si è voluto lavorare in un modo formale, ma in modo anche funzionale, tale da recuperare in senso operativo i risultati, le esperienze che la Commissione stessa ha maturato.

Esprimiamo il nostro voto favorevole, quindi, anche per lo spirito con cui si è operato e cioè non con uno spirito di pura indagine e tanto meno persecutorio (come alcuni organi di stampa sembravano lasciar intendere allorchè iniziammo i lavori quando ancora forte era l'eco dello scandalo Loockeed) ma con obiettività, rigore e costruttività.

Votiamo a favore per i risultati conseguiti con il lavoro svolto e messi in evidenza nella relazione il cui merito primario sta certamente nell'aver avuto la capacità di cogliere nella loro interezza i vari apporti e va all'onorevole Cerquetti, e di ciò il nostro Gruppo si sente onorato. Dobbiamo dire — non per opportunità — che questo è stato possibile anche in virtù di apporti che hanno espresso tenace impegno e senso di responsabilità. Tra questi — non posso citarli tutti — il nostro Gruppo apprezza molto i risultati della relazione dell'onorevole Accame sull'Intermarine.

La ricchezza delle proposte politiche ed operative mi pare sia però il punto forte del nostro lavoro. Concludiamo non soltanto dopo aver ricercato, indagato in vari campi, ma soprattutto concludiamo ponendo all'attenzione del Parlamento, e quindi delle Commissioni parlamentari difesa e del Governo, questioni decisive agli effetti del rafforzamento e dell'efficienza delle Forze armate.

Le questioni dell'ordinamento, della programmazione militare, degli arsenali, per fare alcuni esempi, così come sono emerse, possono portare al recupero di situazioni abbastanza difficili e complesse nelle Forze armate, anche in considerazione del fatto che il Parlamento le ha all'ordine del giorno. Inoltre, l'approfondimento dei problemi riguardanti l'ammodernamento dei sistemi d'arma e le procedure per le forniture, ha consentito che fosse posto a disposizione delle Commissioni difesa e di ogni singolo parlamentare, materiale ricco ed indicazioni molto preziose.

Sottolineiamo ancora in particolare un fatto, che ci è sempre stato molto a cuore a partire dal momento in cui chiedemmo l'istituzione di questa Commissione per le commesse belliche e per i riformamenti, e cioè il problema del recupero del ruolo del Parlamento non solo sotto il profilo dell'azione di controllo, ma anche propositiva e legislativa.

Credo che questo recupero (parlo di recupero e credo di poterlo dire in quanto da più parti e in più circostanze ci si è lamentati del fatto che il Parlamento per il passato non sia stato investito) costituisca un risultato di grande rilievo. Recupero che si è espresso attraverso un qualificato lavoro di ricerca ma anche di proposte funzionali che, ripeto, è il risultato di apporti ricchi ed espressione di una riconosciuta competenza che non può non favorire anche i rapporti tra l'amministrazione militare e il Parlamento nel pieno rispetto dei propri ruoli. Le audizioni e di fatto il confronto tra le gerarchie militari e la Commissione non sono stati un confronto formale, ma un confronto teso alla conoscenza effettiva dei problemi in discussione e alla ricerca di una loro giusta soluzione, e pertanto destinato a creare le condizioni per dei rapporti tra Parlamento e Difesa in grado di superare le critiche di ogni parte politica qui presente soprattutto in ordine alle leggi promozionali e alla scelta dei sistemi d'arma in virtù del fatto che troppo spesso si è andati avanti senza il consenso e il controllo del Parlamento.

Intendo l'azione di recupero del ruolo del Parlamento sotto questo profilo di una maggiore conoscenza e di una visione organica dei problemi della difesa e della sicurezza, premessa anche per rispondere alle aspettative ed alle attese degli Stati Maggiori e dell'Amministrazione della difesa, sottolineate con calore dai nostri interlocutori anche durante i lavori della Commissione ed espresse in particolare nella richiesta di accelerare le procedure del sistema legislativo ed operativo per consentire di operare con più rapidità e maggior sicurezza e nel pieno interesse delle Forze armate.

Di qui la motivazione che noi diamo all'approvazione dei lavori svolti da questa Commissione, e quindi alla relazione che ne esprime la sintesi.

Non posso terminare senza esprimere, in pari tempo, un riconoscimento da parte del mio Gruppo all'azione obiettiva e sperimentata del presidente Ariosto il quale ha diretto questa Commissione in modo da creare le condizioni per l'apporto più largo e positivo di ognuno di noi, o quanto meno di ogni esponente del nostro Gruppo.



## 7. — ONOREVOLE SENATORE EGIDIO ARIOSTO (PSDI)

Consentitemi di abusare della vostra pazienza perchè voglio dire qualcosa anch'io.

Ricordo e vorrei che lo ricordaste tutti, quello che ebbe a dire qui davanti a noi, in una delle sue presenze in audizione il Segretario generale della difesa il quale stupì alcuni di noi per la franchezza con la quale ebbe a dichiarare che parecchie cose nel contesto operativo e amministrativo del Ministero della difesa non andavano bene; egli concludeva dicendo che per un complesso di norme e di procedure sono obbligati ad operare in un certo modo, altrimenti non rispetterebbero le leggi e chiedeva a noi di aiutarli attraverso correzioni legislative, attraverso correzioni di procedure e suggerimenti al Governo e manifestava molto apertamente fiducia nelle conclusioni ritenute importanti, come suggerimenti o proposte di operatività nel campo legislativo, che aiutassero il Ministero della difesa ad essere più libero, ad operare in modo da risparmiare molti miliardi attraverso procedure più spedite che consentissero allo stesso Ministero della difesa e a coloro che hanno dei rapporti di forniture con il Ministero della difesa, di poter arrivare a delle conclusioni più chiare, più limpide, esenti da sospetti e nello stesso tempo più proficue per quello che è il funzionamento di tutto il complesso della difesa: dell'Aviazione, della Marina, dell'Esercito, eccetera.

Quello che avete detto voi risponde non solo a quello che, a mio giudizio, è il nostro dovere di commissari, prima di tutto di parlamentari, ma nella fattispecie di commissari di questa Commissione, e addirittura va incontro ad un desiderio che il Segretario generale della difesa ha espresso a nome di tutti coloro che governano, compreso il Ministro della difesa.

Mi pare che tutti abbiamo riconosciuto di avere operato prevalentemente mettendo l'accento sul fatto che la vecchia legge non diceva « di inchiesta e di studio », l'abbiamo aggiunto noi « di studio » e proprio su questo abbiamo messo l'accento.

Mi pare che molti di voi, intervenendo oggi, hanno riconosciuto che una delle parti più obiettivamente apprezzabili della relazione è proprio quella di avere redatto proposte documentate, ragionate, che possono essere veramente utili.

Quello che ha colpito me, vecchio parlamentare, nel corso di questa Commissione, salvo due o tre casi in cui gli animi si sono accesi e contrapposti — e alcuni di voi hanno dato il via a qualche seduta un po' agitata — è non aver sentito qui la presenza specifica di politiche di partito: abbiamo discusso di indirizzi generali, che naturalmente venivano espressi da parti diverse e, nella fattispecie, abbiamo sentito il bisogno di dare un contributo al miglioramento generale del funzionamento di quell'organo che, al di là delle nostre opinioni, tutti dobbiamo riconoscere, è di estrema importanza, perchè è la salvaguardia della pace: le Forze armate.

Io mi dichiaro soddisfatto e orgoglioso di aver presieduto questa riunione. Vi ringrazio per i vostri riconoscimenti, ma devo dire che era troppo facile fare quello che ho fatto e se l'ho fatto bene il merito non è tanto mio quanto vostro.

Naturalmente mi devo associare agli elogi del lavoro dell'onorevole Cerquetti. Devo dire che il collega Cerquetti ha lavorato veramente da competente. Chi è suo collega alla Commissione della difesa della Camera sa come egli è uno dei competenti con la « C » maiuscola e non è mosso da motivi partitici, si muove in base alle sue idee che sono ben chiare.

Ricordando il collega CiccioMessere devo dire che si è sempre comportato in un modo che ci ha lasciati, se non stupiti, certamente gradevolmente colpiti. Gli interventi di CiccioMessere erano estremamente chiari, precisi e puntuali. Molto valido è stato il suo contributo, quindi il rammarico per la sua assenza dal dibattito sulla relazione dobbiamo esprimerlo.

Comunque, al di là di quelle che sono le sedute, c'è un difficile e faticoso lavoro di *routine* che fa capo al segretario della Commissione; questo lavoro è stato svolto con costante solerzia e grande competenza, ne dobbiamo dare atto al dottor Di Muccio e ai suoi collaboratori. Ricordiamo anche l'attività precedentemente svolta dal dottor Di Ciolo. Per tutti è stata una fatica costante, puntuale e soprattutto intelligente.

Il nostro sentito ringraziamento è rivolto a chi ha diretto i lavori, a chi li ha seguiti, a chi è intervenuto ed a chi ha operato; naturalmente in particolare, lo ripeto, all'onorevole Cerquetti, il quale ha sacrificato gran parte del suo tempo alla stesura della relazione.

Non so quante Commissioni di inchiesta si concludono con un parere unanime, accettati naturalmente gli emendamenti, fatto ovvio in quanto l'unanimità assoluta è un assurdo, poichè è l'unanimità sulla sostanza quella che conta di più.

Questa unanimità è di carattere prevalentemente tecnico, anche se nel sottofondo vi sono alcuni motivi politici conduttori di cui ciascuno si sente responsabile, avendo dato il proprio contributo in obbedienza a principi e a modi di vedere di carattere politico specifico.

Ebbene, questa è una conclusione che, a mio giudizio, deve renderci soddisfatti. Consegneremo la relazione dopo aver operato attraverso l'Ufficio di presidenza quella selezione di documenti circa la quale abbiamo preso impegni precisi; al termine di questo lavoro sarebbe opportuno — se concorderete — tenere una conferenza stampa che, osservando i limiti di carattere giuridico-costituzionale previsti per le Commissioni di inchiesta, permetta di rendere noto al pubblico il lavoro da noi svolto.

Qualcuno ha detto che i nostri lavori si sono svolti senza alcuna pubblicità: ma questo per noi è un vanto. Questa è una Commissione di inchiesta e, come tale, è coperta dal segreto istruttorio; per piccole o grandi che siano le questioni su cui si lavora, meno se ne parla e più la Commissione dimostra di operare con serietà e senso di responsabilità. Vi assicuro che nella fase iniziale dei lavori della Commissione, nei primi tre o quattro mesi, sono stato letteralmente pressato da telefonate e da giornalisti. Ma ho avuto sufficiente autorità per far cessare queste pressioni. La non pubblicità quindi è per noi un vanto.

Rinnovo quindi il mio ringraziamento, che è sentito, cordiale e affettuoso.

Pongo in votazione la relazione con le relative modifiche approvate.

**La relazione è approvata all'unanimità.**

